



Tesserae iuris

IV.1 (2023)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Tesserae iuris

IV.1 (2023)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

Realizzazione editoriale

Oltrepagina s.r.l., Verona

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fargnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Goria (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)

Stefania Pietrini (Univ. di Siena)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iulii (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Atene)
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

EDITORIALE

Si parla oggi molto di ‘nuovo umanesimo’ e di ‘umanesimo scientifico’, e sorge spontanea la domanda se ci sia effettivamente spazio per una cultura e un sapere che non siano strettamente tecnici, o meglio, se scienza e umanesimo siano termini antitetici, che non tollerano tra loro accostamento e coprono ambiti di esperienza diversi, o se viceversa esista tra essi qualche legame, e quale ne sia la natura. A questa domanda il matematico e filosofo della scienza Henri Poincarè rispondeva seccamente che “la scienza sarà determinista o non sarà”; e come lui altri scienziati condividevano lo stesso pensiero, tracciando un solco netto tra i due concetti. Si generava così una visione pessimistica, alimentata dal senso di un inarrestabile declassamento culturale, che ha progressivamente portato alla negazione del valore della cultura in sé e del pensiero filosofico autentico per qualcosa che si definisce “attuale e moderno”. Ci si distaccava in questo modo da un’impostazione che, fino a un non troppo lontano passato, aveva visto lo scienziato e l’umanista spesso incarnati dalla medesima figura, volta sia a descrivere e studiare i fenomeni naturali che a discuterne il significato etico e metafisico. A partire dal XVII secolo infatti, con l’avvento della rivoluzione scientifica (i cui promotori, da Copernico a Newton a Galileo, per la prima volta si erano prefissi l’obiettivo di indagare la natura attraverso esperimenti misurabili e riproducibili), le figure del filosofo naturale e del filosofo dello spirito avevano iniziato ad allontanarsi, arrivando progressivamente, pochi secoli dopo, non solo a non comunicare più, ma anche a non più comprendersi, se non addirittura a disprezzarsi reciprocamente. Secondo il chimico e letterato Charles Percy Snow – che alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso con il suo pamphlet *Le due culture e la rivoluzione scientifica* aveva alimentato il dibattito sulla distanza, se non addirittura la frattura, creatasi nella civiltà occidentale tra discipline scientifiche e sapere umanistico – al fondo di quel contrasto non stava solo il campo di interesse o il metodo, ma quel che animava la stessa attitudine alla conoscenza. Egli osservava, infatti, che “i non scienziati hanno una radicata impressione che gli scienziati siano animati da un ottimismo superficiale e non abbiano coscienza della condizione dell’uomo. Dall’altra parte, gli scienziati credono che i letterati siano totalmente privi di preveggenza e nutrano un particolare disinteresse per gli uomini e i loro fratel-

li". Mentre, dunque, secondo Snow, gli scienziati, nutriti da un fondamentale ottimismo, muovevano dalla speranza di migliorare alcuni aspetti della vita umana (grazie alla ricerca e alla scoperta di nuove tecnologie), gli umanisti partecipavano al dibattito muovendo da una constatazione di fondo opposta e cioè che, indipendentemente da qualsiasi progresso, la condizione umana è una e profondamente tragica e, in quanto tale, deve essere accettata. Questa diversità di atteggiamento, unita alla difficoltà di penetrare un linguaggio sempre più tecnico, avrebbe portato i non scienziati da un lato a una sostanziale diffidenza verso i risultati della scienza, dall'altro, all'opposto, ad accettarne acriticamente i risultati; parallelamente, senza una solida base umanistica, la scienza sarebbe stata privata di uno sguardo più generale e della capacità di comunicare i propri risultati al di là della propria cerchia ristretta. Già all'interno del dibattito descritto da Snow non mancavano peraltro voci di segno diverso, orientate a riconoscere la possibilità di un dialogo costruttivo tra scienza e sapere umanistico. Un impulso importante in questo senso ha svolto il fisico, premio Nobel, Erwin Schrödinger (1887-1961), scienziato straordinario e grande umanista (oltre che ottimo grecista). Intorno agli stessi anni in cui scriveva Snow, egli (nel volume *Scienza e umanesimo* del 1953) poneva le basi per una riconsiderazione di quel contrasto, sottolineando che scienza e sapere umanistico non erano disgiunti, tanto che, parlando del valore delle scienze naturali, affermava: "Il loro obiettivo, scopo e valore è il medesimo di ogni branca del sapere umano. Anzi, nessuna di queste branche da sola ha uno scopo o un valore, ma solo l'unione di tutti i rami del sapere ha un significato o un valore, e questo può essere definito abbastanza semplicemente: è di obbedire al comandamento dell'oracolo di Delfi, *gnosi seauton*, cioè conosci te stesso". Secondo Schrödinger, infatti, troppo spesso alla scienza viene attribuito un valore puramente materialistico, legato ai vantaggi pratici delle nuove tecnologie, mentre in realtà non le si può negare una valenza anche culturale al pari della storia, della filosofia e della letteratura. E, in quanto persona di cultura, ogni scienziato, per quanto specializzato, ha l'obbligo di continuare ad aggiornarsi su altri rami della conoscenza. Lo stesso peraltro vale per i letterati, tenuti anch'essi ad allargare le proprie conoscenze agli altri rami del sapere. Quello delle "due culture" era dunque per Schrödinger un falso problema, perché per lui la cultura è una sola, e scienziati e umanisti sono chiamati a conoscere tutti i linguaggi. Del resto anche nel campo umanistico si sono levate voci indirizzate a sottolineare la complementarità tra scienza e sapere umanistico. Lo scrittore Italo Calvino, in particolare, nelle sue *Lezioni Americane* affermava che anche in un mondo sempre più dominato dalla verità della scienza e della tecnologia la cultura umanistica non può isolarsi, ma ha l'obbligo di mettersi in dialogo pur senza snaturare la propria vocazio-

ne a rappresentare la realtà cogliendone il senso generale. E a incentivare il ricorso al dialogo ha contribuito, sul finire del secolo scorso, anche la via della c.d. “terza cultura”, che, proposta dallo scrittore statunitense John Brockman, suggeriva di promuovere un dialogo filosofico sulla scienza, affidandolo però, data la complessità del linguaggio e dei concetti scientifici, a una nuova figura di intellettuale, lo scienziato pronto a misurarsi con i grandi problemi dell’esistenza. Pare dunque che, alla luce della riflessione più recente, scienza e umanesimo si profilino come termini complementari più che antitetici. Esistono infatti domande a cui la scienza non può e non deve rispondere, una dimensione metafisica, fondamentale per l’essere umano, che, pur rimanendo ancorati al sapere scientifico, può essere indagata solo attraverso una riflessione umanistica. Oggi la ricerca scientifica in settori di frontiera come le neuroscienze o le biotecnologie pone quesiti filosofici inediti, sfide etiche non affrontate, sposta il dibattito su terreni inesplorati facendo avvertire come imprescindibile l’apporto degli altri saperi e rendendo sempre più evidente la loro complementarità. D’altra parte la ricerca scientifica, con le sue molteplici logiche della scoperta, è per sé profondamente umanistica in quanto manifestazione alta della cultura umana, dello slancio verso ciò che è ignoto. Una formazione che ambisca allo sviluppo complessivo della persona, in tutte le fasi dell’esistenza, dovrebbe dunque mostrare profonda sensibilità e matura consapevolezza tanto nei confronti del sapere umanistico quanto di quello scientifico, muovendo dal giusto valore assegnato a entrambi nel riconoscimento del ruolo irrinunciabile della ricerca, della curiosità e dell’innovazione. L’“umanista scientifico”, se così lo si vuol definire, non si accontenta di soluzioni semplici, ma discute convinzioni radicate, resiste agli assiomi, manifesta spirito critico. Una formazione così intesa assume quindi un ruolo cruciale per un approccio razionale e critico ai problemi e per una educazione all’autonomia e alla riflessione. In un recente articolo dal titolo “Ripartire dall’umanesimo” Andrea Carandini osservava che la cultura umanistica può anche essere considerata inutile, “ma serve a formare la mente che pensa seguendo principi logici e che con essi tempera le emozioni”; e aggiungeva, con inevitabile amarezza, che “il momento dell’utile deve venire, ma in un secondo momento, proprio come l’inutilità umanistica deve essere preceduta da quella dei giochi”. Un pensiero, questo, che si pone in singolare sintonia con quanto già negli anni cinquanta del secolo scorso diceva l’illustre fisico Werner Heisenberg, che nella sua opera *Das Naturbild der heutigen Physik* affermava: “Certo coloro cui sta a cuore una educazione della gioventù rivolta piuttosto ai fini pratici della lotta per la vita possono sempre obiettare che, nonostante tutto, la conoscenza di quei fondamenti spirituali (l’autore si riferisce alla cultura umanistica e alla preparazione filosofica) non

ha troppa importanza per la vita pratica. Per poter affermarsi nella vita, essi dicono, bisogna acquistare le capacità pratiche richieste dalla vita moderna: lingue, metodi tecnici, abilità nel commercio e nel calcolo; la cultura umanistica, invece, non è che un ornamento, un lusso che possono permettersi solo quei pochi ai quali il destino ha agevolato la lotta per la vita più che agli altri. Questo sarà forse vero – prosegue il fisico – per molte persone che più tardi, nella vita, eserciteranno un'attività puramente pratica e che non vogliono contribuire attivamente a creare la fisionomia spirituale della nostra epoca. Ma chi non se ne contenta, chi, in una qualunque specialità, si tratti di tecnica o di medicina, vuole andare al fondo delle cose, si imbatte, presto o tardi, in queste fonti antiche e ne trarrà grandi vantaggi, purché abbia imparato dai greci a pensare in forme generali, a trasportare i problemi sul piano teorico...”.

SALVATORE PULIATTI

Saggi

I CASTIGHI DEL SERVO NELLA COMMEDIA ANTICA

NUNZIA DONADIO

Università di Milano

ABSTRACT: Both in Plautus and in Menander there are numerous references to violence against slaves as an explanation of the unlimited punitive powers of the masters. This article analyzes the dramaturgical devices through which this violence against servants is introduced as comic violence in comedies, i.e. predominantly through the threat of punishment or the manifestation of fear of punishment by the slave. Several similarities are highlighted between the Plautine and Menandrian theaters in this field, starting with the reality of the *domini*-servants relationships represented in the Latin *palliata* and in the new Greek comedy.

KEYWORDS: torture, crucifixion, flogging, comic violence, Plautus, Menander.

FONTI: Men. *Sam.* 323, 440, 663; *Dys.* 246; Plaut. *Amph.* 155-159; *Asin.* 574-575; *Cas.* 642-645; *Men.* 974; *Mil.* 279; *Most.* 1092; *Truc.* 775-782.

1. Premessa

I summa supplicia, la tortura e i castighi corporali – com'è noto – sono ampiamente rappresentati nelle commedie plautine. Questi riferimenti attengono prevalentemente alla punizione degli schiavi, sebbene non manchino minacce di morte e *tormenta* a uomini liberi, per lo più di umili condizioni, sordidi e vili come i lenoni¹. È osservazione tradizionale che l'entità dei riferimenti non trovi

1 Vd. ad es. Plaut. *Curc.* 694, 718; *Men.* 950; *Poen.* 495, 1399; *Rud.* 715, 730, 759, 815. La minaccia di punizione a una persona libera si trova già in Menandro: cfr. segnatamente Men. *Sam.* 749, dov'è un'intimidazione di bastonatura a una donna libera; e *Sam.* 889, dove Moschione viene minacciato di essere ridotto in catene. La punizione corporale di liberi realizza spesso in Plauto un'inversione comica di ruoli tra padrone e servo: su ciò cfr. in part. REI, *Villains*, 101. Nella maggior parte dei casi il riferimento sembrerebbe comunque frutto di esagerazione comica, come mostra anche il confronto con un interessante accenno alla fustigazione di liberi nell'*Adelphoe* di Terenzio (180-182), laddove Sannione, un tenentario di bordello, viene minacciato di vergate dal giovane Eschino e, inorridito dalle intenzioni di quest'ultimo, esclama di essere un uomo libero. Non è un caso che l'inversione comica ruoti in questi versi proprio sulla minaccia d'impiego di uno strumento correttivo emblematico della condizione servile, appunto la frusta.

rispondenza né nelle opere di Terenzio, dove gli accenni al tema sono più contenuti, né nella commedia attica². Segal³ afferma che la tortura è menzionata così spesso in Plauto che può addirittura definirsi un'ossessione del drammaturgo e dei suoi personaggi. Secondo Cox⁴ la frequenza ossessiva con cui sono messe in scena nella commedia romana punizioni e tortura dello schiavo serviva a ricordare al pubblico il potere assoluto che esso aveva sui propri sottoposti non liberi. Se è probabilmente nel giusto Richlin⁵ quando avverte che non bisogna immaginare il pubblico plautino composto monoliticamente di soli padroni liberi e cittadini romani, posto che ne facevano parte anche liberti e schiavi proprietari di schiavi⁶, nel senso indicato da Cox si può ricordare la circostanza che i castighi servili nel teatro comico antico sono menzionati solitamente dalla prospettiva della vittima e del suo timore per la rabbia del padrone: sovente in Plauto, come in Terenzio ma già in Menandro, i servi parlano di passate frustate, manifestano la paura di future percosse, subiscono minacce di castighi e morte. Sono insomma gli attori del racconto scenico sulla violenza comica.

In realtà, come ha dimostrato Hunter⁷, i riferimenti agli abusi fisici e alla minaccia di abuso sugli schiavi abbondano sia in Aristofane che in Menandro e, come vedremo più avanti in queste pagine, spesso le realtà sociali raffigurate in particolare nelle opere menandree non sono dissimili da quelle che sembrerebbe riflettere per il mondo romano la *palliata* latina. Secondo Hunter, se questi riferimenti nella commedia attica non possono rappresentare la realtà dei castighi servili nel mondo greco in tutta la loro complessità, essi certamente offrono un quadro significativo delle forme di punizione corporale più frequentemente praticate sugli schiavi e delle tipologie di infrazioni che ne determinavano l'applicazione, che per il servo domestico portato in scena dai commediografi greci sono generalmente di lieve entità come piccoli furti, negligenza nei lavori domestici, disobbedienza agli ordini del padrone etc.

Reduzzi Merola⁸ ha messo efficacemente in luce riferimenti alla tortura (dello schiavo) in altri esponenti della *véa*, mostrando così che il tema era usale per

2 Cfr. per tutti PARKER, *Crucially Funny*, 233 e n. 4 (con altra bibl.).

3 SEGAL, *Roman Laughter*, 140.

4 COX, *Assuming*, 26.

5 Cfr. RICHLIN, *Owners*, 347-359, la quale torna con notazioni interessanti sulla rappresentazione del rapporto tra proprietari di schiavi e servi in Plauto.

6 Ma sulla dibattuta questione della presenza di schiavi nel pubblico plautino vd. adesso BROWN, *Were there Slaves?*, 654-671 con bibl.

7 HUNTER, *Policing Athens*, 165 con n. 20. Cfr. ancora HUNTER, *Constructing the Body*, 284.

8 REDUZZI MEROLA, *La tortura*, 177-183.

la commedia greca nuova. Anche DuBois⁹ ha evidenziato la frequenza con cui ricorrono nella commedia attica del V sec. a.C. le rappresentazioni della violenza e degli abusi contro gli schiavi, che egli interpreta «as manifestations of fear, as expressions of the desire to manage, through the hegemony of coercion and consent, the desirable passivity of the slave class, potentially violent and interspersed everywhere among the free».

Infine, come ha sottolineato Segal¹⁰, se lo stereotipo del *servus* che lamenta le frustate ricevute dal padrone è d'uso già in Aristofane¹¹, le cicatrici lasciate sulla schiena dalla frusta sembrano una caratteristica essenziale dello schiavo nella commedia popolare romana¹².

Fraenkel ha richiamato l'attenzione sulla straordinaria ricchezza plautina delle raffigurazioni di brutali punizioni inflitte agli schiavi e sull'indipendenza del commediografo latino in questo ambito dagli originali, osservando che nella rappresentazione di raccapriccianti castighi inferti al servo, Plauto «si sfrena con straordinaria ricchezza»¹³. Più di recente Stewart¹⁴ ha osservato che le onnipresenti minacce di violenza fisica, abusi verbali e battute sulla violenza nella produzione del Sarsinate sono da considerare come aggiunte tipicamente romane alla tradizione letteraria della commedia greca nuova. Se quest'affermazione, come vedremo, è in parte da stemperare alla luce del confronto fra il teatro di Plauto e Terenzio, da un lato, e quello di Menandro, dall'altro; è invece vero che le frequenti battute plautine sulla crocefissione¹⁵

9 DuBois, *The Coarsest Demand*, 437.

10 SEGAL, *Roman Laughter*, 139-140.

11 Vd. in part. Ar. *Vesp.* 1292-1295; *Eq.* 4-5, 63-64 e 69-70. Sulle scene di violenza comica in quest'ultima commedia aristofanesca rinvio alle interessanti osservazioni di ANDÒ, *Violenza*, 56-57 e KAIMIO, *Comic Violence*, 58-59, 66, dove ulteriore bibl.

12 Sull'immagine del servo con la pelle screziata dai colpi di bastone o frusta, molto frequente in Plauto, cfr. PETRONE, *Il rischio*, 184 con n. 9 per indicazione dei testi.

13 FRAENKEL, *Elementi plautini*, 17 (con altra bibl.), 119-120 e 157.

14 STEWART, *Plautus*, 95.

15 Cfr. LODGE, *Lexicon Plautinum*, I-II, principalmente *s.v. carnifex, compes, cruciatus, crucio, crux, excrucio, flagrum, verbera*. Il lemma *tormenta* invece non è utilizzato da Plauto per indicare la tortura: su ciò per tutti EHRHARDT, *s.v. Tormenta*, 1775 e LODGE, *Lexicon Plautinum*, *s.v. tormentum*, II, 778. Sulla crocefissione in Plauto cfr. almeno M. HENGEL, *Crucifixion, passim*; CANTARELLA, *I supplizi capitali*², 204-205; SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 85-86, 87; PARKER, *Crucially Funny*, 233-246; COOK, *Crucifixion*, 52-57; LOVISI, *Contribution*, 99 n. 267, dov'è una documentata sintesi della discussione sull'origine di questo supplizio a Roma; VAN WINGERDEN, *Carrying a patibulum*, 435-442, dove si può trovare ulteriore lett. su *mala crux* in Plauto vd. in part. VOISIN, *Pendus*, 444. Per il supplizio della croce nel mondo romano in genere e per il valore di questa pena in età repubblicana rinvio, oltre agli autori citati qui, natu-

– che Parker¹⁶ ritiene frutto di esagerazione comica e non rappresentative della realtà delle punizioni servili nella Roma medio repubblicana, dove non doveva essere così frequente l'applicazione di questo supplizio nell'ambito della disciplina domestica¹⁷ – sono da imputare alla creatività del Sarsinate, posto che in Grecia non era praticato un supplizio assimilabile alla crocefissione romana¹⁸.

Tuttavia, il nostro giudizio sul confronto fra il teatro plautino e i modelli greci in merito alle punizioni corporali, alla tortura e ai supplizi capitali del servo è in parte inficiato dall'esiguità e frammentarietà della tradizione della commedia greca nuova, che non consente di escludere che nella produzione a noi non pervenuta (certamente vastissima) non vi fossero più frequenti riferimenti al tema.

In queste pagine intendo mostrare alcune similitudini fra il teatro di Plauto e le commedie di Menandro, sia in merito alla realtà dei castighi rappresentati a Roma come in Grecia, sia in merito alle soluzioni stilistiche scelte dai due drammaturghi per introdurre nell'economia della singola trama gli accenni alle punizioni corporali e alla tortura, soluzioni che a mio avviso aiutano a com-

ralmente a MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 918-921, cui *adde* sempre per trattazioni d'insieme DUMONT, *Le supplice*, 89-96 (con bibl. precedente); SCHUMACHER, *Sklaverei*, 289-291; LOVISI, *Contribution*, 98-100; e più di recente CASTAGNETTI, *Esecuzioni capitali*, 13-38. Sulla pena della crocefissione in età imperiale invece rinvio all'ampia trattazione di KUHN, *Die Kreuzesstrafe*, 648-793 e 719-723 per la sua applicazione agli schiavi. Vd. inoltre RIESS, *Die historische Entwicklung*, 216-217. Per una descrizione della crocefissione e dei crimini ai quali era applicata cfr. AUBERT, *A Double Standard*, 113-133; e GRODZYNSKI, *Tortures mortelles*, 364-367, 371.

16 PARKER, *Crucially Funny*, 239-240.

17 In tal senso vd. anche WAY, *Violence*, 188, secondo cui ciò che è rappresentato in Plauto in fatto di violenza non deve essere considerato un riflesso diretto della violenza nel mondo reale. La reazione dei servi plautini alle minacce più gravi mostra di per sé l'esagerazione comica delle stesse, come sottolinea SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 49. Tuttavia, la testimonianza della *lex Libitina Puteolana* sembra mostrare che il ricorso a punizioni come la fustigazione o la crocefissione del servo nell'ambito dell'esercizio dei poteri di coercizione domestica del *dominus* fosse piuttosto frequente. Cfr. BRADLEY, *Slavery*, 166.

18 Su ciò cfr. per tutti SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 87. Secondo un diverso orientamento, i riferimenti plautini alla crocefissione sarebbero da mettere in relazione con l'ἀποτυμπανισμός dei modelli attici: vd. in part. DUMONT, *Le supplice*, 94. Ma sulle diverse modalità di questo castigo rispetto alla crocefissione a Roma vd. per tutti CANTARELLA, *La chiamavano básanos*, 21; CANTARELLA, *Per una preistoria*, 52-66, spec. 53. Inoltre, è da sottolineare che l'ἀποτυμπανισμός è ad Atene una modalità d'esecuzione pubblica e testimoniata per i liberi (cfr. per tutti COX, *Coping with Punishment*, 165 e TODD, *How to execute People* 34-51), mentre la crocefissione nelle commedie plautine concerne gli schiavi come punizione domestica: e dunque i riferimenti del Sarsinate meglio si conformano al tipico supplizio servile dei Romani.

prendere su questi temi il grado di aderenza o meno ai modelli greci da parte del Sarsinate.

2. I castighi del servo nelle *fabulae* plautine

La realtà delle punizioni servili è rappresentata da Plauto attraverso diversi espedienti. Innanzitutto si ricorre all'uso di un linguaggio intriso di riferimenti agli strumenti di punizione e tortura come *stimulus*, *lamminae*, *crux*, *compedes*, *nervus*, *catenae*, *numella*, *pedicae*, *verbera*, *cribrum*, *vincla*, *flagrum*, *ignis*, *virga*. Si tratta di una caratteristica che ricorre già nella commedia attica, ma non con la varietà e la frequenza con cui è riscontrabile nella *palliata* latina. Come osserva Fitzgerald¹⁹, la trama verbale della commedia plautina è satura del linguaggio della punizione e della tortura. Gran parte dell'abilità linguistica di Plauto e, in misura minore, di Terenzio riguarda l'ingegnosità giocosa con cui gli schiavi scherzano sulla punizione e rivendicano rispetto per le percosse che hanno sopportato.

Spranger²⁰ ha sostenuto che la menzione dei mezzi di tortura nella commedia plautina (corrispondenti a quelli citati in altre fonti) aveva senso solo in quanto il pubblico poteva associare a ciascuna denominazione strumenti effettivamente in uso all'epoca. Il linguaggio perciò rifletterebbe la crudeltà con cui venivano realmente punite le trasgressioni degli schiavi, anche se come avverte Dumont²¹ bisogna tenere presente che Plauto raffigura i padroni meno crudeli di quanto potessero essere nella realtà, attesa l'inefficacia delle minacce di punizione e morte allo schiavo, che solo in rari casi si realizzano sulla scena. Quest'ultima osservazione va oggi in parte riconsiderata alla luce di un recente lavoro di Richlin²² sul rapporto tra proprietari di schiavi e schiavi in Plauto, il quale osserva che se è vero che solo talvolta i servi plautini vengono colpiti sulla scena è però altrettanto vero che di frequente essi sono presentati in catene²³.

Abbondano gli appellativi ingiuriosi rivolti a servi che fanno riferimento a mezzi di *tormenta* e morte come la frusta, il bastone, i ceppi, le catene, la forca, il mulino. Si pensi a *stimulorum tritor*, 'logoratore di fruste' (*Per.* 795); a *suduculum flagri*, 'stancatore di sferze' (*Per.* 419); a *compendium tritor*, 'consumatore di ceppi' (*Per.* 420); a *flagritriba*, 'sciupa-staffili' (*Pseud.* 137); a *stimulorum lo-*

19 Cfr. FITZGERALD, *Slaves*, 193.

20 SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 86.

21 DUMONT, *Servus*, 325-327; DUMONT, *L'imperium*, 487.

22 RICHLIN, *Owners*, 350.

23 Sull'impiego delle catene come forma di violenza dominica sui servi vd. adesso LENSKI, *Violence*, 279.

culus, ‘cassa da frusta’ (*Cas.* 446); a *mastigia*, ‘furfante’, ‘uomo da sferza’ (*Capt.* 600, *Cas.* 446, *Most.* 1, *Trin.* 1021); a *ferriterus*, ‘logora-catene’ (*Trin.* 1021); a *cruricrepida*, ‘uomo dalle gambe sonanti di catene’ (*Trin.* 1021); a *oculicrepida*, ‘occhipesti’ (*Trin.* 1021); a *ulmorum Accheruns*, ‘cimitero di randelli’ (*Amph.* 1029); a *stimulorum seges*, ‘campo di bastoni’ (*Aul.* 45); a *verbero*²⁴, ‘uomo da frustate’; a *carnuficium cribrum*, ‘crivello da boia’ (*Most.* 55); a *pistrinorum civitas*, ‘cittadino onorario dei mulini’ (*Per.* 420); a *plagigerulus*, ‘collezionista di botte’ (*Most.* 875); a *statua verberea*, ‘colonna da frustate’ (*Capt.* 951, *Pseud.* 911)²⁵. Ma si pensi ancora a nomi di pura fantasia, come *Sescentoplagus*, ‘Millebotte’ (*Capt.* 726), o *Colaphus*, ‘Schiaffo’ (*Capt.* 655). Questi epiteti e soprannomi mostrano i principali e più usuali strumenti di correzione domestica degli schiavi, quali appunto la frusta, le catene, il bacchetto²⁶. Ma si rifletta ancora su lemmi quali *carnifex* e *furcifer*, che come appellativi ingiuriosi sono d’uso assai frequente nella commedia romana, dove vengono rivolti prevalentemente a individui d’infima condizione e innanzitutto a *servi*²⁷. Quanto a *furcifer*, secondo Hofmann²⁸, esso viene assunto da Plauto nel suo significato pieno e proprio di *furcae supplicio dignus*, oppure diventa insulto molto comune scagliato contro persone losche come il lenone, il *miles*, il *mercator*. Opelt²⁹ più in generale ha sottolineato che «Schimpfwörter» connessi con il campo delle punizioni nella commedia plautina, come *carnufex* e *furcifer* appunto, sono tipici del servo («Sklavenschimpfwörter»), lo ridicolizzano «als Gegenstand von Strafmaßnahmen» e attengono alla realtà romana dei castighi piuttosto che a quella greca. Petrone³⁰ ha invece osservato che le metafore del castigo del-

24 Indicazione dei luoghi è in LODGE, *Lexicon Plautinum*, II, s.v. *verbero*.

25 Su questa metafora vd. KRUSCHWITZ, *Zur Plautinischen Wendung statua verberea*, 350-353.

26 Una lista del vocabolario della tortura in Plauto si può trovare in SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 84-85.

27 Per *furcifer* vd. segnatamente Plaut. *Amph.* 285, 539, *Asin.* 485, 677, *Capt.* 563, 577, *Cas.* 139, *Mil.* 545, *Most.* 69, *Pseud.* 194, 361, *Poen.* 784, *Rud.* 717, 996; cfr. LODGE, *Lexicon Plautinum*, s.v. *furcifer*, I, 642; e RUBENBAUER, *ThLL. ad loc.* In Terenzio *furcifer* è usato come epiteto ingiurioso: vd. in part. Ter. *Andr.* 619. Anche *carnufex/carnifex* quale improprio ricorre sia in Terenzio (*Andr.* 650, 852) che, con maggiore frequenza, in Plauto (*Amph.* 376, 422, 518, 585-587, *Asin.* 482, 697, 892, *Bacch.* 785, 876, *Most.* 1114, *Per.* 547, 747, *Pseud.* 707, *Rud.* 882; cfr. LODGE, *Lexicon Plautinum*, s.v. *carnufex*, I, 240; e MEISTER, *ThLL. ad loc.*).

28 Cfr. HOFMANN, *La lingua d’uso latina*, 216. Sui “terms of abuse” connessi con la punizione del servo nella commedia latina, come appunto *furcifer* e *carnifex*, rinvio in part. a LILJA, *Terms*, 53-55.

29 Cfr. OPELT, *Die lateinischen Schimpfwörter*, spec. 59 e n. 3 per altra bibl., e 78.

30 PETRONE, *Il rischio*, 184.

lo schiavo sono un'abitudine plautina e che gli spettatori potevano intenderne ogni sviluppo linguistico e fantastico. Quest'interessante osservazione lascia concludere che tali metafore non rappresentassero un mondo delle punizioni troppo distante da quello della realtà romana tra III e II sec. a.C.

Un altro espediente concerne il ricorso a figure tipiche del mondo delle punizioni, come gli esecutori materiali dei castighi e della tortura per conto dei padroni. Si pensi ai *lorarii*, una maschera standard della commedia antica come ha sottolineato tra gli altri Lowe³¹, che erano forse non sempre distinti dagli altri servi del *dominus*, che venivano specificamente addetti a legare e fustigare la vittima (Gell. 10, 3, 19) e che erano presenti in ogni contesto domestico a prescindere dalle dimensioni, specialmente ove dotato di un elevato numero di schiavi³². Una maschera caratteristica della *palliata* latina è poi quella del boia (*carnufex*, *lictor*, *inductor*). Secondo Richlin, l'uso comune di *carnufex* nella commedia plautina prova che apparteneva alla quotidianità del pubblico del Sarsinate la figura del torturatore di professione³³. La locuzione 'essere dati al carnefice' sintetizza la minaccia tipicamente rivolta dal *dominus* al servo, di essere sottoposto a tortura (o supplizio)³⁴; mentre l'espressione 'essere destinati al boia' è sinonimica di schiavo di pessima qualità e abietta indole³⁵.

La violenza dei *lictores* sugli schiavi è messa ben in luce dal Sarsinate. In un passaggio dell'*Asinaria*, ad esempio, il servo Libano rammenta scherzosamente

31 LOWE, *Prisoners*, spec. 39-44. Sempre sui *lorarii* come maschera del teatro comico vd. DUMONT, *Servus*, 472-477 (spec. nei *Captivi* di Plauto); RICHLIN, *Talking to Slaves*, 183. Più in genere su questi schiavi cfr. SCHNEIDER, *s.v. Lorarius*, 1431, oltre alla bibl. citata alla nota successiva.

32 Su ciò vd. in part. LAFAYE, *s.v. Lorarius*, 1301; e in tempi più recenti LEFFINGWELL, *Social and Private Life*, 85.

33 RICHLIN, *Talking to Slaves*, 183. Sul tema cfr. SALLER, *Patriarchy*, 147-148 (con fonti e lett.) e sempre SALLER, *Corporal Punishment*, 160. Sulla disponibilità dominica della tortura sul servo, nelle sue varie forme, vd. per tutti REDUZZI MEROLA, *Osservazioni*, 383-399, la quale precisa che dalle fonti emerge che, quando il padrone voleva sottoporre a tortura il servo, poteva rivolgersi anche a «ditte specializzate».

34 Vd. spec. Plaut. *Poen.* 1302 (ANTA. ... *Iam hercle ego illunc excruciantum totum carnufici dabo...*); *Bacch.* 687 (CH. *Em, istoc dicto <tu> dedisti bodie in cruciatum Chrysalum./ Nam ubi me aspiciet, ad carnuficem rapiet continuo senex*); *Capt.* 1018 (TYN. *At ego hunc grandis grandem natu ob furtum ad carnificem dabo*); *Poen.* 369 (AG. ... *Discrucior miser,/ nisi ego illum iubeo quadrigis cursim ad carnificem rapi*); *Rud.* 855-857 (PL. *Abi sane ad litus curriculo, Trachalio,/ iube illos in urbem ire obviam ad portum mihi,/ quos mecum duxi, hunc qui ad carnificem traderent...*).

35 Come emerge ad es. da Plaut. *Rud.* 321-322: PI. *Cum istius modi virtutibus operisque natus qui sit,/ eum quidem ad carnificem est aequius quam ad Venerem commeari*.

che il collega Leonida ha ridotto spesso a mal partito con la sua pellaccia otto robusti littori, armati di pieghevoli bacchette d'olmo:

Plaut. *Asin.* 574-575:

LI. [...] *ubi saepe ad languorem tua duritia dederis octo
validos lictores, ulmeis adfectos lentis virgis!*

La violenza anche nelle punizioni corporali pubbliche degli schiavi è richiamata ancora in questi versi plautini, dove si accenna al *caedere* di *octo validi homines*:

Plaut. *Amph.* 154-159:

SO. [...] *Quid faciam, nunc si tresviri me in carcerem compegerint?
Inde cras quasi e promptaria cella depromar ad flagrum,
nec causam liceat dicere mihi neque in ero quicquam auxili siet
nec quisquam sit quin me <malo> omnes esse dignum deputent.
Ita quasi incudem me miserum homines octo validi caedant [...]*

Il riferimento è riconducibile alla realtà degli interventi repressivi dei *tresviri capitales* a Roma e agli ordinari mezzi della *castigatio* loro rimessa, ovvero il carcere e la frusta³⁶. Secondo Cascione³⁷, gli *octo validi homines* menzionati da Plauto in questi versi erano verosimilmente dei servi pubblici addetti alla fustigazione, ausiliari dei *tresviri* stessi.

Riguardo ai contenuti, il quadro delle punizioni servili che emerge dalle commedie plautine è quanto mai articolato e denso. In alcuni passaggi ricorrono minacce generiche di punizione, formulate dal *dominus/domina* o da un altro individuo maschio libero³⁸ nei confronti dello schiavo; oppure espressioni di timore di punizione da parte del servo, al pensiero della reazione del padrone alle sue malefatte. Così in *Amph.* 564, Anfitrione minaccia di botte Sosia, che sfacciatamente gli ricorda di essere il suo servo (AM. *Malum quod tibi di dabunt, atque ego hodie dabo*). In *Amph.* 1030, sempre Anfitrione minaccia di picchiare Mercurio, che crede essere Sosia (AM. *Quem pol ego hodie ob istaec dicta faciam ferventem flagris*). In *Curc.* 192-195, Fedromo subito dopo aver

36 Su Plaut. *Amph.* 154-159 e sulla punizione del servo che vagabondava di notte per la città vd. l'ampia discussione di CASCIONE, *Tresviri capitales*, spec. 127-132 (con bibl.).

37 Cfr. CASCIONE, *Tresviri capitales*, 81.

38 Secondo STEWART, *Plautus*, 115, la circostanza che nella commedia plautina lo schiavo è minacciato di violenza non solo dal padrone, che esercita su di lui i legittimi diritti di proprietario, ma anche da altri individui, mostra che a Roma lo schiavo era fisicamente vulnerabile sia all'interno della famiglia del *dominus* che fuori verso la comunità dei proprietari di schiavi. La *fabula* del Sarsinate perciò metterebbe in scena la vulnerabilità corporale del servo come fatto sociale, non solo come caratteristica del rapporto dominicale.

minacciato Palinuro procede alla battitura del servo, caso raro nella commedia romana in cui le intimidazioni rimangono generalmente irrealizzate, soprattutto nei confronti del servo scaltro e truffaldino³⁹ (PH. *Tun meam Venerem vituperas? Quodquidem mihi polluctus virgis servus sermonem serat? At ne tu hercle cum cruciatu magno dixisti id tuo. Em tibi male dictis pro istis, dictis moderari ut queas*). In *Cas.* 729b-730, il vecchio Lisidamo minaccia di colpire Olimpione (LY. *Dabo tibi μέγα κακόν ut ego opinor, nisi resistis*). In *Epid.* 66, parlando con Tesprione, Epidico esprime il timore di essere scuoiato a suon di frustate (EP. *Detegetur corium de tergo meo*); e in *Epid.* 140, sempre Epidico paventa di bu-scarle per le stravaganze del giovane Stratippocle (EP. *Men piacularem oportet fieri ob stultitiam tuam, ut meum tergum tuae stultitiae subdas succidaneum?*).

A parte questi sporadici riferimenti più generici alle botte che può prendere un servo dal padrone, prevalentemente nella forma della battitura con la frusta o staffile e con il bastone, in tutti gli altri casi è sempre precisato il castigo fisico, il tipo di tortura e morte che vengono minacciati al servo, o che sono paventati dallo schiavo o, ancora, che sono augurati al sottoposto da un compagno o dal padrone stesso.

Quanto ai supplizi più gravi, Plauto cita sia i *supplicia* servili, come innanzitutto la crocefissione (*Most.* 1133, *Mil.* 360 e *Per.* 295)⁴⁰, la vivicombustione (*Most.* 1114-1115) e i lavori forzati in catene nelle cave di pietra (le *latomiae lapidariae* o *lapicidinae*, *Capt.* 721-722 e 735, *Poen.* 829), che per l'epoca dovevano portare in non rari casi alla consunzione e alla morte⁴¹; sia pene capitali praticate (prevalentemente) sui liberi, come la *poena cullei* (*Epid.* 349-351, *Pseud.* 214)⁴² o il supplizio del graticcio, che, ben attestato in ambiente romano per contesti bellici e reati militari o per violazione della *fides* nei rapporti internazionali⁴³, è menzionato dal Sarsinate per il cartaginese Annone nel *Poenulus*

39 Su ciò DUCKWORTH, *The Nature*, 251; SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 48; SEGAL, *Roman Laughter*, 142-160, su cui vd. anche *infra* nel testo. Per le eccezioni rinvio in part. a FITZGERALD, *Slaves*, 198. Vd. anche *supra* n. 21.

40 Vd. *supra* n. 14.

41 Cfr. DUMONT, *La mort*, 179.

42 Cfr. in part. PETRONE, *Il rischio*, 188; THOMAS, *Parricidium*, 679 n. 119, 680 n. 123, 709 n. 244; BRIQUEL, *Formes de mise à mort*, 228 n. 16; CLOUD, *Parricidium*, 31-33 e 35-36; NARDI, *L'otre*, 37 n. 26, 68; LANZA, *Plautus*, 2757-2766; LOVISI, *Contribution*, 128 n. 482 e 483, 129 n. 483, 134 n. 521, 298 n. 626; e più di recente PIECZONKA, *Punishment*, 196-198, 206, con indicazione di altri riferimenti plautini al parricidio e alla pena del sacco.

43 In realtà, le testimonianze su questo antico castigo sono piuttosto esigue: Dion. Hal. 4, 45-48 e Liv. 1, 51, 6-9, per il caso di Turno Erdonio; Liv. 4, 50, 4, per la punizione dei soldati di M. Postumio Regillense, autori di una feroce rivolta negli accampamenti contro il tribuno militare; Tac. *Germ.* 12, per reati militari presso popolazioni germaniche. Per la lett. cfr. BAR-

(1025: MI. *Sub cratim ut<i> iubeas se supponi atque eo lapides inponi multos, ut sese neces*)⁴⁴. Questo riferimento conferma che la pena del graticcio poteva consistere nell'interrare in una fossa la vittima e ricoprirla di una *cratis* ricolma di pietre e terriccio, come testimonia in ordine alla morte di *Turnus Herdonius* di Aricia, per mano di Tarquinio il Superbo, Dion. Hal. 4.48.3: ... Μετὰ τοῦτο τὸν μὲν Τῶρνον οὐκέτι λόγου τυχεῖν ἔασαντες εἰς βάραθρόν τι καταβάλλουσι καὶ ἐπικατασκάψαντες ἔτι ζῶντος τὴν γῆν διαψθείρουσι παραχρήμα.

Tra le altre punizioni del servo menzionate da Plauto, si annoverano principalmente il mulino, castigo riservato ai servi peggiori come ricorda Messenione in *Men.* 972-975 (...*Recordetur id, qui nihili sunt, quid eis preti detur ab suis eris, ignavis, improbis viris. Verbera, compedes, molae, magna lassitudo, fames, frigus durum: haec pretia sunt ignaviae*)⁴⁵; la forca⁴⁶; la fustigazione o flagellazione⁴⁷; la

ZANÒ, *La morte*, 39-63; AMPOLO, *Un supplizio arcaico*, 91-96 (con bibl.); BRIQUEL, *Formes de mise à mort*, 225 n. 2; BRIQUEL, *Sur le mode d'exécution*, 87-107; CANTARELLA, *I supplizi capitali*², 261-262; MONTANARI, *Ferentina*, 103; DONADIO, *Documentum supplicii*, 112-122 e 204-211; GAGLIARDI, *Le confederazioni*, 67.

44 Sulla rappresentazione dello straniero nella figura del cartaginese Annone vd. in part. SEITA, *Un cartaginese*, 177-190. La testimonianza plautina di *Poen.* 1025 è stata invocata in letteratura per avvalorare la tesi secondo cui il supplizio del graticcio sarebbe sorto in ambiente punico: così OGILVIE, *A Commentary*, 200-201. Più numerosi sono però gli autori che – in base soprattutto a Tac. *Germ.* 12.1 – hanno posto l'accento su paralleli germanici di questo supplizio (per la prima età imperiale). In tal senso già FERRINI, *Diritto penale romano*, 244; PAIS, *Ancient Legends*, 309; e, in tempi moderni, BRIQUEL, *Sur le mode d'exécution*, 102 n. 66. CANTARELLA, *I supplizi capitali*², 260-261, soffermandosi sul valore simbolico dei gesti che integrarono l'esecuzione del supplizio su Turno Erdonio, ne sottolinea la «non estraneità alla cultura dei Romani».

45 Citazioni di questo castigo si trovano ancora in Plaut. *Epid.* 120 e 145, dove Stratippocle minaccia di mandare Edipo al mulino; *Bacch.* 780-781, dove il vecchio Nicobulo ricorda al servo Crisalo che avrebbe potuto frustrarlo ai fianchi con veemenza e spedirlo in catene al mulino; *Pseud.* 534, dove Simone profila a Pseudolo la prospettiva di essere mandato alla macina se non agirà per il meglio; *Pseud.* 1060, dove il lenone Ballione parlando di Pseudolo ne prevede la destinazione al mulino; *Most.* 17; *Per.* 420 (*pistrinorum civitas*); *Poen.* 827, dove Sincerasto dice preferibile il mulino e la cava di pietra al servire il suo padrone. Sulla rappresentazione di questa punizione verso i servi plautini cfr. in part. DUMONT, *Servus*, 392; e più di recente RICHLIN, *Slave Theater*, 218, 226, 333-334, 348, 443. Sulla pena del mulino a Roma in generale ÉTIENNE, *Recherches*, 252-253, con altre fonti; LENSKI, *Violence*, 283-284.

46 Vd. Plaut. *Cas.* 389, 438; *Cist.* 248; *Men.* 943; *Per.* 855. Su questa pena e sui riferimenti in Plauto cfr. segnatamente SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 84. Sulla *furca* nel mondo romano in generale vd. DUMONT, *Le supplice*, 90; COOK, *Crucifixion*, 37-44; SCHUMACHER, *Sklaverei*, 288.

47 Cfr. in part. Plaut. *Amph.* 358, 440; *Asin.* 364; *Aul.* 345; *Bacch.* 364, 780, 799, 823; *Capt.* 650, 657; *Cas.* 400; *Cist.* 674; *Epid.* 94, 611, 625, 684; *Mil.* 215, 504; *Most.* 743, 881, 1067, 1174; *Per.* 283, 731; *Poen.* 379; *Pseud.* 154; *Stich.* 60; *Trin.* 1009-1012; *Truc.* 775.

bastonatura⁴⁸; la riduzione in ceppi e catene, accompagnata dalla reclusione in custodia privata⁴⁹. Si tratta di punizioni che ricorrono anche in Terenzio, dove le pene domestiche prevalentemente menzionate per gli schiavi sono appunto la battitura con la frusta o il bastone e il mulino⁵⁰; ma come vedremo questi castighi trovano corrispondenza anche in Menandro.

Rimarchevole è poi in Plauto l'entità dei riferimenti alla tortura, minacciata al servo usualmente dal suo padrone. Accanto alla tortura come punizione fisica⁵¹, non mancano accenni alla tortura inquisitoria, che ben possono riflettere la realtà romana o della *quaestio per tormenta* condotta privatamente dal *dominus*⁵², in genere con l'assistenza di parenti e amici⁵³, o di quella svolta da

48 Ricordo ad es. Plaut. *Aul.* 49; *Capt.* 964; *Cas.* 644.

49 Vd. principalmente Plaut. *Capt.* 659, 666, 721, 730; *Cas.* 389; *Per.* 269, 785. Sulla custodia privata *in vinculis* degli schiavi e sul potere riconosciuto a questo riguardo al *dominus* cfr. almeno ROBINSON, *Slaves*, 221.

50 Vd. segnatamente Ter. *Heaut.* 355 (*verbera*), 529 (*homo pistrino dignus*), 728 (BA. ...*Syrus mihi tergo poenas pendet*); *Andr.* 199, 214 e 600 (*pistrinum*); *Hec.* 108 (PA. *Numquam tam dices commode ut tergum meum tuam in fidem committam*); *Phorm.* 249 (*pistrinum*).

51 Segnatamente Plaut. *Bacch.* 1055, 1184a; *Capt.* 597, 691, 1019; *Cas.* 300, 389; *Mil.* 279, 309, 841; *Most.* 55, 355; *Per.* 785; *Poen.* 369; *Pseud.* 448, 775-778, 950. Sulla tortura punitiva dello schiavo a Roma cfr. spec. BUCKLAND, *The Roman Law*, 91-92, 96; BRADLEY, *Slaves*, 122; GARNSEY, *Social Status*, 126-133. Per la sua limitazione in età imperiale rinvio per tutti a ROBINSON, *Slaves*, 220 e 223.

52 Ma anche quella greca dell'interrogatorio sotto tortura del servo non connesso con un processo: in tal senso cfr. SCAFURO, *The Forensic Stage*, 465.

53 Cfr. in part. Cic. *Cluent.* 176-177; EHRHARDT, *s.v. Tormenta*, 1786; WALDSTEIN, *s.v. Quaestio per tormenta*, 787; BRADLEY, *Slavery*, 165-166; BRUTTI, *La tortura*, 56. Sull'uso giudiziario della tortura nel mondo romano vd., per i profili più squisitamente giuridici, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 405-406; EHRHARDT, *s.v. Tormenta*, 1780-1781; LÉCRIVAIN, *s.v. Quaestio per tormenta*, 797-798; WALDSTEIN, *s.v. Quaestio per tormenta*, 786-787; BRUNT, *Evidence*, 256-265; GARNSEY, *Social Status*, 213-216; SCHUMACHER, *Servus index, passim*; CERAMI, *Tormenta pro poena adhibita*, 33-51; FASANO, *La torture judiciaire, passim*; RUSSO RUGGERI, *Quaestiones ex libero homine*, 123-188; RUSSO RUGGERI, *L'acquisizione*, 63-72; BRADLEY, *Slavery*, 165-172 con altra bibl.; RIESS, *Die historische Entwicklung*, 208; TRIGGIANO, *Evidence*, 1-36; BRUTTI, *La tortura*, 36-69; BELLODI ANSALONI, *Ad eruendam veritatem, passim*, spec. 18 n. 9 per l'ampia bibl. citata; STARACE, *Sulla tortura*, 505-534; e REDUZZI MEROLA, *Osservazioni*, 387-396, alla quale rinvio per ulteriore bibl. (384 n. 3). Un accenno efficace alla ferocia degli interrogatori è in MACMULLEN, *Judicial Savagery*, 152. Per il rapporto tra aspetti sociali e giuridici della tortura giudiziaria degli schiavi vd. BRADLEY, *Roman Slavery*, 487. Sulla funzione inquisitoria della tortura e la sua diffusione nel tardo antico vd. in part. ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE, *La torture*, 91-113. Quanto al valore probatorio della tortura, rinvio segnatamente a LÉVY, *La torture*, 241-255; COLEMAN, *The Fragility*, spec. 114-119. Nel servo il dolore fisico sostituiva il valore che la *dignitas* aveva per la *fides* e *auctoritas* dell'uomo libero (Cic. *Top.* 74): su ciò cfr. spec. GUÉRIN, *Facit etiam necessitas fidem*, 119. Sulla tortura giudiziaria nella riflessione e nella trattatistica retorica romana,

un soggetto diverso (come l'offeso) a cui il padrone cedeva i propri servi per consentirne l'interrogatorio. Si leggano in particolare i seguenti versi:

Plaut. *Truc.* 775-784:

CA. *Egon tibi male dicam aut tibi adeo male velim? Ut animus meust, prope modum expertae estis quam ego sim mitis tranquillisque homo.*

Rogitavi ego vos verberatas <am>bas pendentis simul.

Commemini quo quicque pacto sitis confessae, scio.

Hic nunc volo scire eodem pacto <n> sine malo fateamini.

Quamquam vos colubrino ingenio ambae estis, edico prius: ne duplicis habeatis linguas, ne ego bilinguis vos necem, nisi si ad tintinnaculos voltis vos educi viros.

TON. *Vis subigit verum fateri, ita lora laedunt braccia.*

CA. *At si verum mi eritis fassae, vinclis exsolvemini*⁵⁴.

In questo testo, sempre connesso con l'inquisizione domestica⁵⁵, è ricordato l'uso di ricorrere alla frusta durante l'interrogatorio sotto tortura del servo⁵⁶. Si tratta di una prassi che è attestata anche in Grecia⁵⁷ dove, com'è noto, era diffusissima la tortura inquisitoriale degli schiavi⁵⁸, la quale si trova menzionata

nonché nella tradizione declamatoria latina, ricordo almeno ZINSMAIER, *Truth by Force?*, 201-218; BERNSTEIN, *Torture*, 165-177. Uno sguardo specifico alla condizione del servo nella tortura inquisitoria è in BUCKLAND, *The Roman Law*, 95-96; ROBINSON, *Slaves*, 213-214; WATSON, *Roman Slave Law and Romanist Ideology*, 56-65; BRADLEY, *Slaves*, 133; SCHUMACHER, *Sklaverei*, 280-282. Sul tema della tortura inquisitoria del servo tornano da ultimi: LOSKA, *Inconvenient Witnesses*, 197-204; DYJAKOWSKA, *The Evidence*, 125-138; CHMIEL, *Defence Right*, 107-121.

54 Ma cfr. ancora Plaut. *Asin.* 888-889.

55 Così SCHUMACHER, *Servus index*, 85 n. 26.

56 Circa i tormenti che nell'interrogatorio privato erano praticati sugli schiavi vd. in part. BRADLEY, *Slavery*, 166-167. Per l'uso della frusta ancora in avanzata età imperiale cfr. ad es. PETERS, *Torture*, 35. Vd. inoltre BRUTTI, *La tortura*, 57 con fonti giurisprudenziali.

57 Men. *Sam.* 478 e 493. Vd. in part. GAGARIN, *The Torture*, 15; HUNTER, *Policing Athens*, 167; HUNTER, *Constructing the Body*, 283; SCHUMACHER, *Sklaverei*, 280. Attestazioni si trovano anche nella commedia attica antica: cfr. Ar. *Ran.* 618-622.

58 Cfr. in generale DUBOIS, *Torture*, spec. 9-34 e 63-68; HUNTER, *Policing Athens*, 174; ALLEN, *The World*, spec. 104-105, 365-366 e n. 14 (con altra bibl.). Sulla procedura della *básanos* vd. segnatamente GAGARIN, *The Torture*, 1-18, al quale rinvio per la bibl. precedente; CANTARELLA, *La chiamavano basanos*, 19-25; THÜR, *Neues*, 287-291. In particolare sulla querelle dell'ammissibilità o meno ad Atene della tortura di liberi non cittadini nei casi di omicidio cfr. almeno BUSHALA, *Torture*, 61-68; CAREY, *A Note*, 241-245 e l'ampia bibl. ivi citata; HUNTER, *Policing Athens*, 175-176; PEPE, *Quali altri?*, 218-235. Su natura e funzione della *básanos* e sulla distinzione dalla testimonianza libera cfr. MIRHADY, *Torture*, 119-131; e MIRHADY, *The Athenian Rationale*, 53-74. In merito al fondamento della sua affidabilità nella concezione degli oratori attici cfr. anche il recente contributo di ADAMIDIS, *The Rhetorical Use*, 16-34.

anche nella commedia attica. Nelle *Ranae* di Aristofane (615-622), ad esempio, ricorre un caso di deformazione parodica della procedura ateniese di *básanos* attraverso un'inversione satirica di ruoli tra schiavo e padrone⁵⁹. Nella scena, tra l'altro, vi è una spassosa elencazione dei mali che Santia chiede siano inflitti con la tortura a Dioniso⁶⁰, il quale ha assunto nuovamente le vesti di servo.

Talvolta in Plauto si parla di dazione degli schiavi per l'interrogatorio dalla controparte, ma sempre non in connessione con un processo già in corso, il che sembrerebbe adattarsi tanto alla realtà romana della *quaestio servorum* condotta da un terzo per disposizione del *dominus* stesso, quanto anche alla tortura probatoria dei servi ad Atene come a noi nota per l'epoca degli oratori attici⁶¹. Si leggano i seguenti versi:

Plaut. *Most.* 1088-1092:

TH. *Servos pollicitust dare suos mihi omnis quaestioni*⁶².

TR. *Nugas! Numquam edepol dabit.*

TH. *Dat profecto.*

TR. *Quin et illum in iussi veniam mane.*

TH. *Experiar, ut opino.*

TR. <Opino?> *Certumst. Mihi hominem cedo.*

Vel hominem iube aedis mancipio poscere.

TH. *Immo hoc primum volo,*

*quaestioni accipere servos*⁶³.

La menzione della tortura inquisitoriale dei servi ricorre anche in Terenzio, in particolare in *Adelph.* 480-484, dove Egione invita Demea a catturare, legare e interrogare con *tormenta* il servo Geta; e in *Hec.* 773, dove Bacchide si dichiara disposta a consegnare le proprie ancelle a Fidippo perché le interroghi torturandole a suo piacimento (BA. *Ancillas dedo; quolibet cruciatu per me*

59 Su ciò in part. DuBois, *Torture*, 29-33; e Buis, *Law*, 330, che esamina più in generale altri casi di parodia di leggi, regolamenti e proposte legislative, o di procedimenti giudiziari, nella commedia greca antica, a riprova dell'elevato grado di conoscenza giuridica nel pubblico ateniese. Sul riferimento nei versi di Aristofane all'interrogatorio sotto tortura del servo e il confronto con Plauto vd. Reduzzi Merola, *Osservazioni*, 389 n. 32.

60 Sul carattere fittizio o meno delle torture elencate da Aristofane vd. in part. Halm-Tisserant, *Réalités*, 118.

61 La sfida su cui si fondava la procedura della *básanos* ("evidentiary") era lanciata dal litigante che offriva i propri servi o chiedeva quelli del suo avversario per l'interrogatorio. Su ciò cfr. per tutti Gagarin, *The Torture*, spec. 4-5.

62 Per la riconducibilità del riferimento ad un'inchiesta concernente questioni non criminali cfr. Schumacher, *Servus index*, 85 con bibl.

63 Sul testo cfr. Bellodi Ansaloni, *Ad eruendam veritatem*, 59 n. 86.

exquire). Quest'ultimo riferimento secondo Schumacher⁶⁴ si adatterebbe alla realtà romana della *quaestio per tormenta* domestica. Ma in realtà essa neppure è inconciliabile con quella greca dell'interrogatorio sotto tortura del servo non connesso con un processo⁶⁵. Vi è infatti, proprio come in Plaut. *Most.* 1088-1092, una disponibilità a consegnare i propri servi a una controparte perché procedano all'inchiesta.

In sintesi, i riferimenti nei modelli greci alla tortura inquisitoria potrebbero essere stati utilizzati e riadattati alla *palliata* da Plauto e Terenzio proprio per la loro compatibilità generale con le caratteristiche della *quaestio servorum* e della giustizia dominica a Roma. Ricordo a questo proposito che Scafuro⁶⁶ ha individuato accenni all'interrogatorio sotto tortura del servo per la commedia greca nuova, avvalendosi di riferimenti nella *palliata* latina⁶⁷.

La punizione corporale del *servus* che risulta più frequentemente menzionata nelle commedie di Plauto (e di Terenzio) è la fustigazione che, come ha osservato Way⁶⁸, diventa simbolo della condizione servile⁶⁹. Tutto ciò conferma un dato che emerge per Roma anche da altre fonti circa l'uso ordinario della frusta e del bastone nelle punizioni servili⁷⁰ e spiega come la rappresentazione dello schiavo sottoposto a fustigazione sia diventato uno stereotipo ricorrente in tutta la letteratura antica⁷¹. Saller⁷² osserva che la condizione dello schiavo era segnata dalla costante minaccia della frusta, che ne imprimeva la soggezio-

64 SCHUMACHER, *Servus index*, 85 con lett.

65 Cfr. SCAFURO, *The Forensic Stage*, 465, la quale osserva che in Ter. *Adelph.* 479-483 e *Hec.* 773, così come in Plaut. *Truc.* 777-779 e *Asin.* 888-889 (su cui vd. *supra* nel testo), la tortura del servo non è usata come preliminare ad un processo, ma come acquisizione di informazioni fine a sé stessa o come strumento di composizione stragiudiziale.

66 SCAFURO, *The Forensic Stage*, spec. 465.

67 Per il confronto tra il teatro greco e quello plautino in tema di interrogatorio sotto tortura del servo vd. in generale REDUZZI MEROLA, *Osservazioni*, 388-389.

68 WAY, *Violence*, 187-206.

69 Su ciò cfr. per tutti HUNTER, *Constructing the Body*, 277 e 280-281.

70 Sulla fustigazione nella realtà romana come tipica della condizione servile rinvio per tutti a SALLER, *Patriarchy*, 142-151, spec. 149; SALLER, *Corporal Punishment*, 145 e n. 2 con bibl., 151-165; FINLEY, *Ancient Slavery*, 93-94; BRADLEY, *Slaves*, 118-122. Per una trattazione di sintesi sulla flagellazione dello schiavo nel mondo romano vd. FOUGÈRES, s.v. *Flagellum*, spec. 1155. Sulla fustigazione pubblica invece cfr. fra le trattazioni d'insieme, ROBINSON, *Slaves*, 217; RODRIGUEZ ENNES, *Algúnas cuestiones*, 883-897. Anche per altra bibl. vd. inoltre CASCIONE, *Bonorum proscriptio*, 444-455 e LOVISI, *Contribution*, 200-201, 210-211.

71 Per quella greca vd. l'interessante indagine di WRENHAVEN, *Greek Representations*, 103-104.

72 SALLER, *Corporal Punishment*, 151, 154, 165.

ne al padrone, ed essa è molto ricorrente nella commedia romana. Stewart⁷³ sottolinea che per l'intimidazione della fustigazione Plauto porta sulla scena l'esperienza di terrore e dolore vissuta dal servo a Roma, e mostra che essa era costante regolando il comportamento dello schiavo sia nelle sue interazioni con il *dominus* che con la comunità. La paura della verga del padrone e l'autocoscienza nel *servus* di tale sentimento, secondo Stewart, rappresentavano strumenti di coazione a disposizione della società schiavistica, come ben rappresentati nel teatro plautino⁷⁴.

Su questo profilo tuttavia la testimonianza del Sarsinate ben potrebbe rispecchiare anche la realtà greca delle punizioni servili, tra le quali spiccava per frequenza e ordinarietà la battitura con la frusta (ἰμάς) e il bastone (ξύλον)⁷⁵, come rivelano anche pertinenti riferimenti nella commedia attica sia antica che nuova⁷⁶. Così Cox⁷⁷ ha messo in luce che anche in Menandro la più frequente delle punizioni corporali è la fustigazione. A mio avviso, è chiaro che le menzioni della fustigazione e della bastonatura nei modelli greci dovevano essere così ampiamente riutilizzati da Plauto per la circostanza di essere rispondenti alla realtà romana delle punizioni servili, ben presente al suo pubblico a Roma.

Da tutti i riferimenti fin qui ricordati nelle *fabulae* plautine al mondo dei castighi corporali del servo, della tortura e dei supplizi capitali, emerge come il potere punitivo del *dominus* nei confronti dei propri schiavi fosse a Roma nella media repubblica assoluto⁷⁸, e questo dato collima con quanto attestano numerose altre fonti in nostro possesso, dalle quali sappiamo che fondamentalmente solo con l'età imperiale e con la *cognitio extra ordinem* in materia criminale le potestà dominiche subirono serie limitazioni in concomitanza con una più pervasiva estensione del potere punitivo pubblico nei confronti dei servi privati⁷⁹. Come evidenziato da diversi autori, in particolare

73 STEWART, *Plautus*, 102-103, 104.

74 STEWART, *Plautus*, 111.

75 Su ciò cfr. in part. HUNTER, *Policing Athens*, 168; COX, *Coping*, 161 e n. 12, 165; COX, *Assuming*, 26.

76 Per i riferimenti nelle commedie di Menandro vd. *infra* nel testo.

77 Cfr. COX, *Assuming*, 32.

78 Su ciò rinvio segnatamente a LEFFINGWELL, *Social and Private Life*, 85 e LENSKI, *Violence*, 275.

79 Rinvio per tutti a GARNSEY, *Why Penalties become Harsher?*, 154; GARNSEY, *Social Status, passim*; ROBINSON, *Slaves*, 219-220; WATSON, *Roman Slave Law and Romanist Ideology*, 59-65; WATSON, *Roman Slave Law*, 115-133; BRADLEY, *Slavery*, 171. Il diritto del *dominus* di punire i crimini del servo venne meno, per i reati più gravi, agli inizi dell'impero: così per tutti BUCKLAND, *The Roman Law*, 91. Sulla punizione pubblica dei crimini del servo cfr.

da Bradley⁸⁰ e Saller⁸¹, il teatro plautino dunque mostra un potere illimitato del *dominus* di punire i suoi servi, con pene degradanti e pervasive della sua integrità fisica, sin anche lesive della vita; e riflette la severità delle punizioni dominiche nella realtà di Roma antica, come ribadisce anche Segal⁸² nelle sue dense pagine sulla punizione del servo nel teatro plautino. La minaccia di morte al servo poteva raggiungere gradi di violenza estrema, come emerge in particolar modo da questi versi della *Casina*:

Plaut. *Cas.* 642-645:
 LY. *I in malam a me crucem.*
Pectus, auris, caput, teque di perduint!
Nam nisi ex te scio quicquid hoc est cito, hoc
iam tibi istuc cerebrum dispercutiam, excetra tu,
ludibrio, pessuma, adhuc quae me habuisti.

Stewart⁸³ osserva che in Plauto sono rappresentate diverse tipologie di padroni, ma tutte sono accomunate dal percepito bisogno di esercitare sugli schiavi la coercizione fisica. La capacità del *dominus* di punire il servo era garanzia non soltanto del rapporto individuale tra schiavo e padrone, ma anche della relazione tra la comunità dei liberi e quella dei sottoposti. La rappresentazione della violenza nella commedia romana mostra dunque, secondo quest'autore, che la schiavitù a Roma si caratterizzava come sistema coercitivo costante che induceva alla forzata subordinazione⁸⁴. Si può ricordare ancora che, secondo Dumont⁸⁵, le commedie plautine attestano per la società della media repubblica un'elevata tensione tra gli uomini liberi e gli schiavi. Altrove però Dumont⁸⁶ mostra l'ambiguità dei poteri del *dominus* nella rappresentazione plautina, dove ad un'estesa potestà coercitiva e al ricorso frequente agli imperativi rivolti al servo, si contrappongono svariate situazioni di complicità tra padrone e sottoposto.

almeno ROBINSON, *Slaves*, 217, 218-254; BRADLEY, *Slaves*, 129-135; BAUMAN, *Crime*, 133-137; GRODZYNSKI, *Tortures mortelles*, 384-386, 388, 392-396; e da ultimo KOŁODKO, *A Few Remarks*, 117-131. Sui limiti ai poteri coercitivi e d'abuso sul servo del *dominus* cfr. inoltre LENSKI, *Violence*, 287-290.

80 BRADLEY, *Slaves*, 118-120.

81 SALLER, *Patriarchy*, 133-144 e sempre SALLER, *Corporal Punishment*, 151-155.

82 SEGAL, *Roman Laughter*, 140 con bibl. precedente.

83 STEWART, *Plautus*, 104.

84 STEWART, *Plautus*, spec. 95 e 100-101.

85 DUMONT, *Servus*, 327.

86 Sulla rappresentazione dei poteri dominici nella commedia romana vd. DUMONT, *L'imperium*, 475-495, spec. 486-487 e 491.

Tale condizione corrisponde anche a quella che emerge dalla commedia attica per il mondo greco⁸⁷, che riflette una figura di padrone con illimitati poteri di punizione e un rapporto con i servi prevalentemente improntato alla coercizione e alla violenza⁸⁸. Cox⁸⁹ ad esempio rileva che in Menandro l'inferiorità dello schiavo è sottolineata dalla certezza della punizione. Mentre Hunter⁹⁰ ha mostrato come il ricorso alla violenza da parte dei padroni nelle punizioni dei servi fosse abituale ad Atene, ed anzi come i castighi non soltanto fossero socialmente accettati, ma venissero considerati parte essenziale delle responsabilità del padrone. La frusta poi, secondo quest'autrice, è significativa della condizione servile e della differenza con i liberi⁹¹.

2.1. I destinatari della punizione in Plauto e Menandro

Quanto ai soggetti passivi dei castighi dominicali in Plauto, essi sono prevalentemente servi maschi, il che si spiega anche per la circostanza che a costoro vengono limitati i ruoli più importanti nelle trame delle singole commedie⁹². La punizione infatti riguarda spesso il personaggio che svolge la funzione principale tra quelli di stato servile, autore della macchinazione ordita ai danni del padrone, prevalentemente cioè il *servus callidus*, come nel caso di Crisalo, Epidico, Milfione, Palestrione, Pseudolo, Tranione, Tossilo; ma non mancano esempi di punizione per le figure di servi di minor rilievo nelle trame delle singole *fabulae* o addirittura per comparse mute. Nel *Persa* (732), ad esempio, il lenone Dordalo narra allo schiavo Tossilo di aver frustato tutti i suoi servi perché fannulloni; e sempre un magnaccia, Ballione nello *Pseudolus* (150), prima minaccia i suoi schiavi di staffilate perché noncuranti dei compiti affidati loro e poi procede a picchiarli. Inoltre come sottolinea in particolare Karakasis⁹³ tra le vittime plautine di punizione vi sono anche gli avversari del *servus callidus*, come innanzitutto il *leno*, il *miles gloriosus*, il *servus bonus*.

Secondo McCarthy⁹⁴, nelle commedie plautine vi sarebbe un diverso atteggiamento verso la punizione da parte del *servus callidus* rispetto al "servo

87 Cfr. DuBois, *The Coarsest Demand*, 435-444, il quale sottolinea che la commedia raffigura la realtà ordinaria della violenza sugli schiavi in Grecia.

88 Per tutti vd. Cox, *Assuming*, 26 e ancora Cox, *Coping*, 166.

89 Cox, *Assuming*, 38.

90 Hunter, *Policing Athens*, 155 e 162.

91 Hunter, *Constructing the Body*, 277.

92 Per tutti Fitzgerald, *Slaves*, 189.

93 Cfr. Karakasis, *Masters*, 215.

94 McCarthy, *Slaves*, 26-27.

buono". Mentre quest'ultimo accetta il sistema valoriale delle ricompense e punizioni del *dominus*, il primo, pur non rifiutando queste ultime in sé, non vi attribuisce il significato che esse hanno nell'ottica del padrone. La fustigazione ad esempio non imprimeva al servo soltanto dolore fisico, ma anche umiliazione marchiandolo con segni di vergogna (le cicatrici delle frustate). Spesso il servo callido si vanta delle ferite delle passate punizioni, accentua la sua resistenza al castigo e rifiuta di considerare la battitura con la verga come un atto di umiliazione. Stewart⁹⁵ evidenzia come in Plauto di frequente gli schiavi menino vanto della loro capacità di sopravvivere agli strumenti coercitivi della società schiavistica, come innanzitutto i castighi corporali. A suo avviso, il commediografo latino enfatizzerebbe la resistenza del servo ai mezzi coercitivi del padrone come segno tangibile di virilità, che però d'altro lato implicitamente afferma la legittimità della schiavitù. Parker⁹⁶, dal canto suo, sottolinea come i *servi callidi* facciano di tutto per far notare di essere stati puniti ed osserva che «the characters then who actually do get beaten are the good (i.e. cowardly or stupid) slaves, and the pimps and braggarts, that is, the enemies of the *servus callidus* and the *adulescens*»⁹⁷. Egli rileva, inoltre, come la minaccia di punizione resti irrealizzata prevalentemente nei confronti del servo scaltro e truffaldino⁹⁸. Secondo Spranger⁹⁹, la circostanza che le minacce di punizione verso i servi plautini restino per lo più inefficaci si spiega con l'intento del Sarsinate di sottolineare l'impotenza dei padroni sulla scena nei confronti dei loro schiavi, superiori in intelligenza. A questo proposito è degna di nota anche l'osservazione di Fitzgerald¹⁰⁰, secondo cui l'arguzia del *servus callidus* deriva proprio dalla sua esperienza della punizione e dalla necessità di evitarla.

Questa figura di servo tipica della commedia romana¹⁰¹, perciò, richiama

95 STEWART, *Plautus*, 111.

96 PARKER, *Crucially Funny*, 238.

97 Cfr. PARKER, *Crucially Funny*, 241.

98 Così PARKER, *Crucially Funny*, 241-242.

99 Cfr. SPRANGER, *Historische Untersuchungen*, 48.

100 FITZGERALD, *Slaves*, 191-192.

101 Com'è noto, l'originalità plautina del *servus callidus* è stata molto discussa e parte degli studiosi fa risalire questa maschera già al teatro di Menandro. Sulla querelle vd. DUCKWORTH, *The Nature*, 250, che pensa che il servo scaltro e ingannatore sia una creazione della commedia romana; FITZGERALD, *Slaves*, 188, che invece è favorevole all'attribuzione già a Menandro della figura del servo callido; e soprattutto HARSH, *The Intriguing Slave*, 135-142, che ha sostenuto che lo schiavo furbo e truffaldino è una figura standard nella commedia greca nuova. In tal senso ancora ANDERSON, *A New Menandrian Prototype*, 232 e KONSTAN, *Menander's*

non soltanto il cliché del padrone ingannato, ma anche quello della punizione rischiate ed evitata, che in quanto irrealizzata, spesso anche in presenza di una disobbedienza grave, è lontana dalla realtà dell'esercizio effettivo delle coercizioni fisiche sullo schiavo, come precisano in particolare Stace e Dumont¹⁰². Questi rileva inoltre che nel teatro plautino sono rappresentati servi privilegiati, vicini ai loro padroni e che non hanno molto da temere da questi ultimi. È pur vero però che proprio su questi servi incombe costantemente la minaccia delle punizioni nell'immaginario comico plautino. Non solo. Come ha osservato di recente Richlin¹⁰³, la schiavitù sulla scena plautina è rappresentata prevalentemente come condizione temporanea, che può essere riscattata dal servo.

Anche per Segal¹⁰⁴, la differenza tra il servo furbo e quello "buono" si coglie nel diverso atteggiamento verso la prospettiva della punizione, che spaventa quest'ultimo, mentre non intimorisce il primo. Il *servus callidus* è coraggioso nel rischiare le spalle quando si cimenta nelle sue furberie, dispreghia le minacce del padrone e grazie alla sua astuzia è immune alla punizione. Secondo Segal poi la spiegazione del fatto che l'intimidazione di castigo corporale al servo non si realizza quasi mai è nella circostanza che Plauto viene con ciò incontro ai gusti del pubblico¹⁰⁵: «Paradoxically enough, it is the slave who enjoys the most freedom in Plautus, including freedom from all sorts of everyday punishment»¹⁰⁶. Sotto una prospettiva analoga, Dumont attribuisce alla convenzione comica l'inefficacia in Plauto delle minacce di punizione al servo, ricordando appunto che la commedia non è il luogo più adatto alla rappresentazione della sofferenza¹⁰⁷.

Tornando al sesso delle vittime di punizione nelle commedie plautine, si può osservare che figurano come destinatarie di castighi, minacce di tortura e morte rare volte anche serve, sia giovani che anziane: anche questo dato riflette la realtà romana, dove ad esempio è ben attestato il ricorso alla fustigazione contro le

Slave, 154, 156 e 158. Sull'originalità dei servi plautini rispetto al teatro di Menandro vd., per uno sguardo di sintesi, STACE, *The Slaves*, 64-77, con bibl. Sui ruoli degli schiavi nelle commedie di Menandro e sul confronto con quelli della commedia romana interessanti considerazioni si possono trovare in part. in MACCARY, *Menander's Slaves*, 277-294.

102 Cfr. STACE, *The Slaves*, 73 e DUMONT, *Servus*, 325-327.

103 RICHLIN, *Owners*, 349.

104 *Roman Laughter*, 142-169.

105 SEGAL, *Roman Laughter*, 140-141, 144.

106 SEGAL, *Roman Laughter*, 163.

107 Cfr. DUMONT, *Servus*, 328.

donne schiave¹⁰⁸. Tra i riferimenti che si possono richiamare al riguardo, ricordo che in *Aul.* 45-49 Euclione minaccia di prendere la vecchia serva Stafila con *fustis* o *stimulus*; in *Cas.* 642-645 il vecchio Lisidamo intimidisce l'ancella Pardalisca con un bastone; in *Cist.* 674 la schiava Alisca esprime il timore di essere frustata dalla padrona Melenide per la sua sventataggine; e, infine, in *Truc.* 783 due serve della cortigiana Fronesia temono la violenza minacciata loro dal vecchio Callicle.

Se Plauto mostra che i Romani non avevano riserve a infliggere violenza sulle schiave, finanche anziane¹⁰⁹, altrettanto emerge dalla commedia greca in special modo per la realtà ateniese, come rilevano Hunter¹¹⁰ e più di recente Hunt¹¹¹. In Menandro si trovano diversi casi di minacce di punizione a vecchie nutrici. Nel *Dyskolus* (195), la figlia di Cnemone esprime il timore che la vecchia serva di casa venga picchiata dal padre per aver fatto cadere un secchio nel pozzo¹¹²; e in un altro luogo della stessa commedia (930), il vecchio Cnemone si ripropone di ammazzare Simiche; in *Epitrepontes* (1062-1076), Smicrine minaccia la serva Sofrone di punizione e morte.

Dunque la stessa violenza verso una serva anziana (o una giovane ancella) fa ridere il pubblico a Roma come ad Atene. Si può così supporre con buona plausibilità che Plauto trovasse questo cliché nei suoi modelli greci, riadattandolo poi alle sue *fabulae*.

3. I castighi dello schiavo in Menandro

Sono state già segnalate fin ora alcune similitudini tra la commedia romana e la commedia nuova greca in tema di tortura e castighi corporali dello schiavo. In questo paragrafo vorrei segnalare altre analogie che riguardano la tipologia di mali minacciati o temuti o auspicati al servo.

Innanzitutto, anche in Menandro figura la prospettiva della morte per mano del padrone¹¹³. In secondo luogo, tra le punizioni paventate dal servo

108 Cfr. SALLER, *Patriarchy*, 150. Per l'epoca di Plauto e Terenzio vd. in part. LEFFINGWELL, *Social and Private Life*, 87, con indicazione dei riferimenti nella commedia romana.

109 Sul tema della violenza verso le serve domestiche interessanti riflessioni si possono trovare in CLARK, *Women*, 109-129, con bibl. e fonti.

110 Cfr. per tutti HUNTER, *Policing Athens*, 173.

111 Cfr. HUNT, *Violence*, 155-157, il quale offre un quadro d'insieme delle forme di violenza sulle schiave in Grecia.

112 Sul riferimento cfr. COX, *Assuming*, 34 e COX, *Coping*, 166. Sulla violenza nella relazione padrone-serva in questo passaggio di Menandro vd. in part. KONSTAN, *Menander's Slaves*, 152.

113 Men. *Epit.* 425, 1062-1076; *Dys.* 930; *Sam.* 488; cfr. COX, *Coping*, 166, con altra casistica; e sempre COX, *Assuming*, 34.

si trova principalmente la fustigazione¹¹⁴ e la bastonatura¹¹⁵. Ma non manca il riferimento al terribile castigo del mulino¹¹⁶ e in un noto passaggio della *Samia* (494), Demea lancia contro Parmenone la minaccia di tatarlo¹¹⁷, pena usuale per lo schiavo delinquente nell'Atene del V-IV sec. a.C.¹¹⁸. Inoltre, come ha messo in luce in un recente studio Reduzzi Merola¹¹⁹, nella commedia greca nuova vi erano significativi riferimenti alla tortura¹²⁰ e gli strumenti in essa menzionati presentano forti analogie con quelli che ricorrono nella commedia latina per la tortura e punizione corporale dello schiavo¹²¹. Un riferimento alla

114 Men. *Sam.* 478, 833; *Dys.* 502. La fustigazione era anche il tipico castigo pubblico del servo, sostituito per i reati commessi dall'uomo libero da un'amenda pecuniaria: sul tema è sempre fondamentale GLOTZ, *Les esclaves*, 571-587. Cfr. più di recente HUNTER, *Policing Athens*, 155-160 e 178 per gli strumenti usati nella fustigazione; ARNAOUTOGLU, *Fear*, 138-144; e MACTOUX, *Esclave*, 59-70, dove si può trovare anche una rapida discussione sull'immaginario della flagellazione nella commedia attica antica. Per la fustigazione tra le punizioni domestiche in Grecia cfr. per tutti CANTARELLA, *La chiamavano basanos*, 19 e HUNTER, *Constructing the Body*, 280-281. Sulle attestazioni iconografiche del castigo invece vd. HALM-TISSERANT, *Réalités*, 122-130. Per gli strumenti un quadro d'insieme è offerto da FOUGÈRES, s.v. *Flagellum*, 1152-1153.

115 Men. *Dys.* 246; *Sam.* 612.

116 Men. *Aspis* 245; *Her.* 1-3; *Pk.* 86-87. Sulla pena domestica del mulino in Grecia rinvio all'approfondita trattazione di HUNTER, *Policing Athens*, 171-172, 183; HUNTER, *Constructing the Body*, 282-284; ALLEN, *The World*, 201 (con fonti); COX, *Coping*, 161; COX, *Assuming*, 27, con altra bibl. Sul degrado fisico e psichico indotto da questa punizione tipicamente servile cfr. FORSDYKE, *Slaves*, 155.

117 Sul testo segnatamente JONES, *Stigma*, 147 n. 51; COX, *Assuming*, 32 e n. 46 per altra bibl.; KONSTAN, *Menander's Slaves*, 149; HUNTER, *Policing Athens*, 170. Per il tatuaggio come pena dello schiavo nel mondo greco vd. in generale JONES, *Stigma*, 139-155 e ancora JONES, *Stigma and Tatoo*, 8; HALM-TISSERANT, *Réalités*, 122; HUNTER, *Constructing the Body*, 281-282; OLSON, *Broken Laughter*, 162-163; e da ultimo KUCHARSKI, *Punishment*, 32 e n. 38 per altra bibl. Sulla rappresentazione dello schiavo punito con tatuaggio nella letteratura greca vd. WRENHAVEN, *Greek Representations*, 109 e 118 n. 61 (con fonti).

118 JONES, *Stigma and Tatoo*, 8; HUNTER, *Policing Athens*, 181-182. Per la ricorrenza nella letteratura ellenistica del riferimento al tatuaggio del servo vd. anche DUBOIS, *The Coarsest Demand*, 436; HALM-TISSERANT, *Réalités*, 122; REDUZZI MEROLA, *La tortura*, 180; FOUNTOLAKIS, *Punishing the Lachorous Slave*, 251-264.

119 REDUZZI MEROLA, *La tortura*, 177-183. Ma per i riferimenti alla tortura nella commedia nuova greca spunti interessanti sono anche in SCAFURO, *The Forensic Stage*, 267-268, 439, 465.

120 Sulla tortura punitiva del servo cfr. almeno CANTARELLA, *La chiamavano basanos*, 19-25; ALLEN, *The World*, spec. 201, 213-214, 365 n. 14, dove altra bibl.; GAGARIN, *The Torture*, 2; e COX, *Coping*, 160.

121 Vd. ancora REDUZZI MEROLA, *La tortura*, 179 e REDUZZI MEROLA, *Osservazione*, 388-389.

tortura inquisitoria del *dominus* non connessa con un processo si trova ancora nella *Samia* (478-494), dove Demea cerca di estorcere dichiarazioni al servo Parmenone dietro minaccia di frusta e tatuaggio¹²².

Com'è evidente, le tipologie di punizioni utilizzate nel teatro di Menandro per divertire il pubblico con la violenza sugli schiavi ricorrono anche nella produzione plautina, sia pure certamente in misura maggiore. Anche nella testimonianza menandrea, inoltre, la battitura con la frusta o il bastone rappresenta la forma più comune e usale di punizione dello schiavo¹²³. Ma soprattutto i riferimenti menandrei ai castighi servili e alla tortura mostrano una figura di proprietario di schiavo dai poteri illimitati di punizione e propenso all'uso della violenza per infrazioni anche banali come piccoli furti o inefficienza nello svolgimento delle mansioni domestiche¹²⁴, esattamente come nella commedia romana. Sembra perciò eccessivo ritenere estranea al mondo greco la brutalità dei castighi servili messi in scena nel teatro plautino, come fa Leitner¹²⁵.

4. La minaccia di punizione al servo nel teatro antico

Un'altra similitudine importante fra Menandro e Plauto riguarda le formule attraverso cui trovava introduzione nella trama della singola commedia la menzione della punizione corporale, della tortura e del supplizio capitale ai danni dello schiavo. Nella *fabula* plautina ricorrono diverse modalità, che si possono così sintetizzare: a) uno schiavo o un uomo libero augurano ad un altro schiavo di essere fustigato, torturato, mandato alla macina o alla croce (*Cas.* 389, 400; *Most.* 55; *Pseud.* 1060; *Per.* 295); b) un servo prevede per le sue magagne l'eventualità di essere frustato e ridotto in ceppi dal padrone (*Per.* 269); c) uno schiavo predice a un compagno che sarà crocefisso (*Mil.* 360); d) un uomo libero rammenta a un servo il castigo che l'aspetta nel momento in cui il *dominus* avrà scoperto le sue malefatte (*Most.* 743); e) un servo ricorda tra sé il male che attende altri conservi (*Most.* 881); f) un *servus* sfida il padrone a punirlo (*Epid.* 684); g) uno schiavo ricorda a un altro schiavo le sue passate punizioni (*Per.* 22); h) un uomo libero racconta dei castighi che ha inferti ai propri servi (*Per.* 732).

122 SCAFURO, *The Forensic Stage*, 465.

123 Per tutti COX, *Coping*, 161, 164; HUNTER, *Policing Athens*, 166-167.

124 Vd. segnatamente COX, *Assuming*, 28 e 32; HUNTER, *Policing Athens*, 168-169, la quale sottolinea che i drammaturghi attici hanno soffermato la loro attenzione sui comportamenti scorretti del servo domestico che integravano infrazioni di routine ai loro doveri verso i padroni, e ciò spiega perché i riferimenti più usuali sono a pene come la riduzione in ceppi e la fustigazione.

125 LEITNER, *Die Plautinischen Komödien*, 77.

Queste formulazioni sono tuttavia sporadiche, perché non si riscontrano con significativa frequenza nelle commedie plautine. Al contrario appaiono sistematiche, per la ricorrenza e la stereotipia con cui si ripetono, le formule costruite sulla minaccia di punizione al servo¹²⁶ oppure sulla manifestazione a cui lo schiavo indulge del suo timore di ricevere un castigo da parte del padrone¹²⁷. In entrambe le ipotesi, la battuta è costruita sul rischio della punizione, che di frequente incombe sugli schiavi plautini. Al riguardo, Petrone¹²⁸ ha mostrato che spesso, come in particolare nell'*Epidicus*, è questo un motivo non secondario in Plauto, ma un tema strutturante inerente all'azione e che trova perciò ampio spazio nello sviluppo dell'intreccio fino al finale della commedia. A suo avviso, le battute sul castigo che attende lo schiavo, che non sono trovate estemporanee slegate tra loro, impostano un tema che si svolge parallelo all'azione, che la caratterizza e alla fine la chiude. La minaccia della punizione al servo, insomma, non solo dà inizio alla trama, ma l'inquadra perfettamente, segnandone la scansione temporale.

La frequenza con cui ricorrono le minacce di tortura e morte nelle commedie plautine mostrano certamente un mondo servile dominato dalla paura dei padroni e un'efficienza degli schiavi ottenuta solo attraverso la coercizione fisica e l'intimidazione, come emerge in particolare da questa battuta del servo Faniusco nella *Mostellaria*: PH. *Servi qui, quom culpa carent, tamen malum metuunt, i solent esse eris utibiles* (859).

Bradley¹²⁹ osserva che la minaccia della punizione sovrastava sempre le attività servili e che, poiché le sanzioni potevano essere inflitte sia dal proprietario che da un subalterno, spesso c'era più di una persona di cui aver paura. Schumacher¹³⁰ giustamente ricorda che la paura della punizione fisica, della tortura e della crocefissione doveva costituire una tra le principali cause di suicidio dello schiavo. Alla luce di questa osservazione si può perciò supporre che la raffigurazione nella commedia antica della sollecitazione continua del timore nel servo per i castighi corporali, operata dai *domini*, fosse almeno in parte frutto di amplificazione retorica. La violenza comica fa ridere solo se la vittima si mostra realmente spaventata della punizione che l'aspetta. Ma anche Plauto mette in scena l'aspirazione al suicidio dello schiavo minacciato di castigo corporale: ricordo, ad esempio, che in *Aul.* 50 la serva Stafila esprime il desiderio di im-

126 Vd. spec. Plaut. *Amph.* 358.

127 Cfr. ad es. Plaut. *Cist.* 674.

128 PETRONE, *Il rischio*, 179-190, spec. 182 e 185.

129 BRADLEY, *Slaves*, 122.

130 SCHUMACHER, *Sklaverei*, 284.

piccarsi dopo aver ricevuto dal vecchio Euclione l'intimidazione di randellate e staffilate.

Quanto alla rappresentazione nella *palliata* latina, Segal¹³¹ sottolinea che la minaccia di dolorosa punizione è in essa onnipresente: i servi plautini progettano le loro macchinazioni più audaci all'ombra della gogna e della forca. Mentre Stewart¹³² evidenzia che lo schiavo plautino vive spesso in un contesto di violenza continuativamente minacciata all'interno della sfera domestica. Il Sarsinate, a suo avviso, mette in scena i sentimenti di terrore e soggezione del servo sia verso il padrone che verso gli altri maschi liberi al di fuori della famiglia.

Sotto un profilo analogo, si può rammentare con Saller¹³³ che le commedie romane ritraggono lo schiavo costantemente preoccupato dalle punizioni corporali, come mostrano i ripetuti riferimenti alle passate percosse o alla previsione di castighi futuri.

La medesima situazione emerge, sia pure in misura ridotta, dalle commedie di Menandro, nelle quali gli schemi che maggiormente si riscontrano per l'introduzione di riferimenti a tortura e castighi corporali del servo sono gli stessi che ricorrono con più frequenza in Plauto: ovvero, la minaccia di punizione da parte del padrone al sottoposto e l'espressione di terrore nello schiavo al pensiero di essere punito¹³⁴. Ricordo alcuni esempi. Nella *Samia* (833), Moschione minaccia di prendere la frusta contro Parmenone: Μο. Εἰ λήψομαι ἰμάντα. Sempre nella stessa commedia (612), il vecchio Demea minaccia di picchiare i propri schiavi con un bastone: Δη. Ἄν λάβω ξύλον, ποιήσω τὰ δάκρυ' ὑμῶν ταῦτ' ἐγὼ ἐκκεκόφθαι ... Nel *Dyscolus* (246), il servo Davo esprime il timore di essere bastonato dal vecchio Gorgia: Δα. Ὡ τᾶν, τὸν γέροντα, Γοργία, δέδοικ' εἰ ἂν γὰρ τῇ θύρᾳ προσιόντα με λάβῃ, κρημᾶ παραχρήμα.

Cox¹³⁵ ha efficacemente osservato che anche lo schiavo di Menandro ha paura del suo padrone; mentre Hunter ha sottolineato che era il timore della punizione piuttosto che la punizione in sé a scoraggiare nel servo comportamenti inaccettabili nell'ottica del padrone. La paura era usata per comandare sui servi e questi vivevano nel terrore del castigo.

Tutto ciò mostra pertanto un altro tratto comune alla rappresentazione menandrea e plautina della schiavitù antica e delle punizioni corporali degli schiavi.

131 SEGAL, *Roman Laughter*, 137.

132 STEWART, *Plautus*, 99. Sul punto cfr. anche DUCKWORTH, *The Nature*, 251.

133 Cfr. SALLER, *Patriarchy*, 137 e ancora SALLER, *Corporal Punishment*, 153.

134 Sulla frequenza della minaccia di punizione nella commedia greca vd. ad es. HUNTER, *Policing Athens*, 166-167.

135 COX, *Coping*, 162.

Il riferimento al castigo del servo introdotto in scena per il tramite di una minaccia, o di una manifestazione di timore per la punizione che incombe sul sottoposto, si può riscontrare ancora in Terenzio¹³⁶, dove le menzioni di punizione corporale dello schiavo sono prevalentemente inserite nella trama delle commedie attraverso questi espedienti, i quali perciò sembrerebbero rappresentare schemi drammaturgici antichi riutilizzati verosimilmente proprio dalla commedia greca.

5. Considerazioni conclusive

In sintesi, se è vero che l'inventiva plautina è sfrenata in tema di punizione del servo, a partire dal linguaggio, alle comparse legate al mondo della tortura e dei supplizi, alle battute sulle minacce di castighi corporali; è pur vero che molti stereotipi risalgono già alla commedia greca nuova. Si pensi a quello della serva anziana minacciata di essere bastonata a morte dal padrone, o a quello del *servus* scaltro e truffaldino che riesce sempre ad evitare la punizione minacciata dal *dominus* per le proprie malefatte, o alle scene di violenza nell'inquisizione domestica dei servi; ma si pensi ancora alle tipologie di mali prospettati come castigo domestico, dalla frusta al bastone, al mulino, alla tortura. Ho cercato di mostrare in queste brevi note alcune similitudini tra Plauto e Menandro sia nei riferimenti alla realtà greca e romana dei castighi del servo e del rapporto con i *domini*, sia nelle soluzioni stilistiche impiegate per l'introduzione nella trama delle singole commedie dei riferimenti alla punizione servile, come innanzitutto la minaccia di violenza fisica o la manifestazione di timore della punizione.

Il confronto tra i riferimenti plautini e quelli menandrei al tema dei castighi domestici del servo consente di affermare che Plauto si serve di motivi drammaturgici generali e ricorrenti in questo campo, i quali possono essere ricondotti senz'altro già alla commedia nuova greca. Essi, non a caso, si riscontrano anche in Terenzio: ricordo a questo proposito il frequente ricorso in quest'autore alla minaccia di fustigazione e bastonatura; il riferimento alla pena del mulino; l'uso di epiteti ingiuriosi rivolti prevalentemente al servo e legati al mondo dei castighi corporali; la ricorrenza d'intimidazione di punizione a individui liberi di infima condizione, che si riscontra già in Menandro (e Aristofane)¹³⁷; la raffigurazione di scene di inquisizione domestica sul servo; la rappresentazione conflittuale del rapporto *dominus/servus* con un potere di correzione illimitato

136 Cfr. ad es. Ter. *Haut.* 355 o *Andr.* 214 (timore di punizione espresso dallo schiavo); 196-199 (minaccia di frusta e mulino); 623 (minaccia di crocefissione); 785 (minaccia di tortura); 862 (dove il servo Davo è minacciato di fustigazione).

137 Vd. *supra* n. 1.

del primo sul secondo; l'inefficacia delle minacce di castigo, che restano per lo più disattese in particolare quando rivolte al servo callido.

Dalla combinazione e variazione di questi motivi, il commediografo di Sarsina ricava sequenze innovative e battute rispondenti alle aspettative del pubblico a Roma, che quindi egli asseconda significativamente nel suo gusto per la violenza comica sugli schiavi.

Quanto ai riferimenti ai supplizi capitali, è degna di nota la circostanza che Plauto menzioni come visto alcuni *supplicia* che non erano praticati in Grecia, come la pena del sacco per il parricida (che Cicerone dice ignota ad altri popoli¹³⁸), la crocefissione per gli schiavi, la pena del graticcio per reati a sfondo politico-militare: ciò dimostra, a mio avviso, che sul tema dei castighi il commediografo latino, se per un verso riprende alcune realtà rappresentate nei suoi modelli greci e analoghe a quelle delle punizioni fisiche nella Roma tra III e II sec. a.C., per altro introduce nelle sue *fabulae* elementi di novità rispetto ai precedenti, attingendoli però al mondo romano dei supplizi capitali, della tortura e dei castighi corporali.

138 Cfr. Cic. *Rosc. Am.* 69.

Bibliografia

- ADAMIDIS V., *The Rhetorical Use of Torture in Attic Forensic Oratory*, *Rhetorica* 37 (2019) 16-34.
- ALLEN D.S., *The World of Prometheus. The Politics of Punishing in Democratic Athens*, Princeton 2000.
- AMPOLO C., *Ricerche sulla lega latina I. Caput aquae Ferentinae e locus Turni*, *PP* 36 (1981) 219-233.
- AMPOLO C., *Un supplizio arcaico: l'uccisione di Turnus Herdonius*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, 91-96.
- ANDERSON W.S., *A New Menandrian Prototype for the servus currens of Roman Comedy*, *Phoenix* 24 (1970) 229-236.
- ANDÒ V., *Violenza ed emozione comica nel teatro di Aristofane*, "Ὀρμος. Ricerche di Storia Antica 3 (2011) 55-67.
- ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE L., *La torture dans les Res Gestae d'Ammien Marcellin*, in *Institutions, société et vie politique dans l'empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol*, édité par M. Christol, S. Demougin et Y. Duval, Paris 1992, 91-113.
- ARNAOUTOGLU I., *Fear of Slaves in Ancient Greek Legal Texts*, in *Peur de l'esclave, peur de l'esclavage en Méditerranée ancienne (discours, représentations, pratiques. Actes du XXIX^e Colloque du Groupe International de recherche sur l'esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Rethymnon, 4-7 novembre 2004*, Besançon 2007, 133-144.
- AUBERT J.-J., *A Double Standard in Roman Criminal Law? The Death Penalty and Social Structure in Late Republican and Early Imperial Rome*, in *Speculum iuris: Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*, ed. by J.-J. Aubert and B. Sirks, Ann Arbor 2002, 94-133.
- BARZANÒ A., *La morte di Turno Erdonio e il problema della localizzazione del locus e del caput aquae Ferentinae*, *Aevum* 65 (1991) 39-63.
- BAUMAN R.A., *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London-New York 1996.
- BELLODI ANSALONI A., *Ad eruendam veritatem. Profili metodologici e processuali della quaestio per tormenta*, Bologna 2011.
- BERNSTEIN N.W., *Torture her until she lies: Torture, Testimony, and Social Status in Roman Rhetorical Education*, *Greece & Rome* 59 (2012) 165-177.
- BRADLEY K.R., *Roman Slavery and Roman Law*, *Historical Reflections* 15 (1988) 477-495.
- BRADLEY K.R., *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994.
- BRADLEY K.R., *Slaves and Masters in the Roman Empire. A Study in Social Control*, Bruxelles 1984.

- BRIQUEL D., *Formes de mise à mort dans la Rome primitive. Quelques remarques sur une approche comparative du problème*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, 225-240.
- BRIQUEL D., *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en case de perduellio*, ME-FRA 92 (1980) 87-107.
- BROWN P., *Were there Slaves in the audience of Plautus' Comedies?*, in *Classical Quarterly* 69.2 (2019) 654-671.
- BRUNT P.A., *Evidence Given under Torture in the Principate*, ZSS 97 (1980) 256-265.
- BRUTTI M., *La tortura e il giudizio*, INDEX 38 (2010) 36-69.
- BUCKLAND W.W., *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, rist. New York 2010 dell'ed. Cambridge 1908.
- BUIS E.J., *Law and Greek Comedy*, in *The Oxford Handbook of Greek and Roman Comedy*, ed. by M. Fontaine and A.C. Scafuro, Oxford 2014, 321-339.
- BUSHALA E.W., *Torture of Non-Citizens in Homicide Investigations*, CRBS 9 (1968) 61-68.
- CANTARELLA E., *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano 2005².
- CANTARELLA E., *La chiamavano basanos: la tortura nell'antica Grecia*, Criminalia. Annuario di scienze penalistiche 7 (2012) 19-25.
- CANTARELLA E., *Per una preistoria del castigo*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, 37-73.
- CAREY CH., *A Note on Torture in Athenian Homicide Cases*, Historia 37 (1988) 241-245.
- CASCIONE C., *Bonorum proscriptio apud columniam Maeniam*, LABEO 42 (1996) 444-455.
- CASCIONE C., *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999.
- CASTAGNETTI S., *Esecuzioni capitali e giurisdizione cittadina nella documentazione epigrafica campana*, in *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, a cura di G.D. Merola e A. Franciosi, Napoli 2016, 13-38.
- CERAMI P., *Tormenta pro poena adhibita*, AUPA 41 (1991) 31-51.
- CHMIEL A., *Defence Right of the Accused and the Evidence from Slave's Testimony in the Roman Criminal Procedure*, Studia Iuridica Lublinensia 30.5 (2021) 107-121.
- CLARK P., *Women, Slaves, and the Hierarchies of Domestic Violence. The Family of St. Augustine*, in *Women and Slaves in Greco-Roman Culture. Differential Equations*, ed. by S.R. Foshel and S. Murnaghan, London-New York 1998, 109-129.
- CLOUD J.D., *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, ZSS 88 (1971) 1-66.

- COLEMAN K.M., *The Fragility of Evidence: Torture in Ancient Rome*, in *Confronting Torture: Essays on the Ethics, Legality, History, and Psychology of Torture Today*, ed. by S.A. Anderson and M.C. Nussbaum, Chicago 2018, 105-119.
- COOK J.G., *Crucifixion in the Mediterranean World²*, Tübingen 2019.
- COX C., *Assuming the Master's Values: The Slave's Response to Punishment and Neglect in Menander*, *Mouseion* 3/2 (2002) 23-38.
- COX C., *Coping with Punishment: The Social Networking of Slaves in Menander*, in *Slaves and Slavery in Ancient Greek Comic Drama*, ed. by B. Akrigg and R. Tordoff, Cambridge 2013, 159-172.
- DONADIO N., *Documentum supplicii e documentum criminis. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli 2017.
- DUBOIS P., *The Coarsest Demand: Utopia and the Fear of Slaves*, in *Fear of Slaves – Fear of Enslavement in the Ancient Mediterranean (Discourse, Representations, Practices). Actes du XXIXe Colloque du Girea, Rethymnon 4-7 novembre 2004*, Besançon 2007, 435-444.
- DUBOIS P., *Torture and Truth*, London 1990.
- DUCKWORTH G.E., *The Nature of Roman Comedy. A Study in Popular Entertainment*, Princeton-London 1952, Bristol 1994².
- DUMONT J.C., *Servus. Rome et l'esclavage sous la République*, Paris 1987.
- DUMONT J.C., *L'imperium du pater familias*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde del 2-4 octobre 1986*, Rome 1990, 475-495.
- DUMONT J.C., *La mort de l'esclave*, in *La mort les morts et l'au-delà dans le monde romain. Actes du Colloque de Caen, 20-22 novembre 1985*, édité par F. Hinard, Caen 1987, 173-186.
- DUMONT J.C., *Le supplice de la croix*, in *La Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I-inizio XVI). Atti del convegno internazionale di studi (Napoli, 6-11 dicembre 1999)*, a cura di B. Ulianich, Napoli 2007, 89-96.
- DYJAOWSKA M., *The Evidence given by Slaves in the Trials of crimen maiestatis*, *Studia Iuridica Lublinensia* 30.2 (2021) 125-138.
- EHRHARDT A., s.v. *Tormenta*, in *PWRE*, VI/A.2, Stuttgart 1937, 1775-1794.
- ÉTIENNE R., *Recherches sur l'ergastule*, in *Actes du colloque sur l'esclavage dans l'Antiquité*, Besançon 2-3 mai 1972, Besançon 1974, 249-266.
- FASANO R., *La torture judiciaire en droit romain*, Neuchâtel 1997.
- FERRINI C., *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano 1899.
- FINLEY M.I., *Ancient Slavery and Modern Ideology*, London 1980.
- FITZGERALD W., *Slaves and Roman Comedy*, in *The Cambridge Companion to Roman Comedy*, ed. by M.T. Dinter, Cambridge-New York 2019, 188-199.

- FORSDYKE S., *Slaves and Slavery in Ancient Greece*, Cambridge 2021.
- FOUGÈRES G., *s.v. Flagellum*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, II, édité par Ch. Daremberg et E. Saglio, Graz 1969 rist. an. dell'ed. 1896, 1152-1156.
- FOUNTOULAKIS A., *Punishing the Lacheros Slave: Desire and Power in Herondas 5*, in *Peur de l'esclave, peur de l'esclavage en Méditerranée ancienne. Discours, représentations, pratiques. Actes du XXIXe Colloque du Groupe International de recherche sur l'esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Rethymnon, 4-7 novembre 2004*, Besançon 2007, 251-264.
- FRAENKEL E., *Elementi plautini in Plauto*, Firenze 1960 (trad. it. di *Plautinisches im Plautus*, Berlin 1922).
- GAGARIN M., *The Torture of Slaves in Athenian Law*, CPh 91 (1996) 1-18.
- GAGLIARDI L., *Le confederazioni dei populi latini fino al foedus Cassianum*, IAH 12 (2020) 59-95.
- GARNSEY P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.
- GARNSEY P., *Why Penalties become Harsher: the Roman Case, Late Republic to Fourth-Century Empire?*, Natural Law Forum 13 (1968) 141-162.
- GLOTZ G., *Les esclaves et la peine du fouet en droit grec*, Comptes rendus des Séances de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres 9 (1908) 571-587.
- GRODZYNSKI D., *Tortures mortelles et catégories sociales: le summa supplicia dans le droit romain aux IIIe et IVe siècles*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma 1984, 361-403.
- GUÉRIN C., *Facit etiam necessitas fidem. Torture et argumentation dans les discours de Cicéron*, in *Rhetorical Arguments. Essays in honour of Lucia Calboli Montefusco*, ed. by M.S. Celentano, P. Chiron and P. Mack, Hildesheim-Zürich-New York 2015, 117-125.
- HALM-TISSERANT M., *Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne*, Paris 2013².
- HARSH P.W., *The Intriguing Slave in Greek Comedy*, TAPA 86 (1955) 135-142.
- HENGEL M., *Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross*, Philadelphia 1977 (eng. transl. of *Mors turpissima crucis. Die Kreuzigung in der antiken Welt und die Torheit des Wortes vom Kreuz*, in *Rechtfertigung: Festschrift für Ernst Käsemann zum 70. Geburtstag*, Tübingen-Göttingen 1976, 125-184).
- HOFMANN J.B., *La lingua d'uso latina*, Bologna 1985² (trad. it. di *Lateinische Umgangssprache*, Heidelberg 1951³).
- HUNT P., *Violence against Slaves in Classical Greece*, in *The Topography of Violence in the Greco-Roman World*, ed. by W. Riess and G.G. Fagan, Ann Arbor 2016, 136-161.
- HUNTER V.J., *Constructing the Body of the Citizen: Corporal Punishment in Classical Athens*, *Echos du Monde Classique = Classical Views* 36 (1992) 271-291.

- HUNTER V.J., *Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuits, 420-320 B.C.*, Princeton 1994.
- JONES C.P., *Stigma and Tattoo*, in *Written on the Body. The Tattoo in European and American History*, ed. by J. Caplan, Princeton 2000, 1-16.
- JONES C.P., *Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity*, JRS 77 (1987) 139-155.
- KAIMIO M., *Comic Violence in Aristophanes*, ARCTOS. Acta Philologica Fennica 24 (1990) 47-72.
- KARAKASIS E., *Masters and Slaves*, in *A Companion to Terence*, ed. by A. Augoustakis, A. Traill and J. Thorburn, Chichester-Oxford-Malden 2013, 211-222.
- KOŁODKO P., *A Few Remarks on Slaves and Criminal Law: Deliberations based on D. 48,2,12,4*, *Studia Iuridica Lublinensia* 29.5 (2020) 117-131.
- KONSTAN D., *Menander's Slaves: the Banality of Violence*, in *Slaves and Slavery in Ancient Greek Comic Drama*, ed. by B. Akrigg and R. Tordoff, Cambridge 2013, 144-158.
- KRUSCHWITZ P., *Zur Plautinischen Wendung statua verberea (Capt. 951; Pseud. 911)*, *Hyperboreus* 5 (1999) 350-353.
- KUCHARSKI J., *Punishment, Stigma and Social Identities in Classical Athens*, *Polis* 38 (2021) 21-46.
- KUHN H.-W., *Die Kreuzesstrafe während der frühen Kaiserzeit. Ihre Wirklichkeit und Wertung in der Umwelt des Urchristentums*, ANRW II/25.1 (1982) 648-793.
- LAFAYE G., *s.v. Lorarius*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III/2, édité par Ch. Daremberg et E. Saglio, Graz 1969 rist. an. dell'ed. 1904, 1301-1302.
- LANZA C., *Plautus, Epidicus, 349-351*, in *Fides humanitas ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, IV, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli 2007, 2757-2766.
- LÉCRIVAIN CH., *s.v. Quaestio per tormenta*, in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, IV, édité par Ch. Daremberg et E. Saglio, Graz 1969 rist. an. dell'ed. 1907, 797-798.
- LEFFINGWELL G.W., *Social and Private Life at Rome in the Time of Plautus and Terence*, New York 1968 rist dell'ed. 1918.
- LEITNER PH., *Die Plautinischen Komödien als Quellen des römischen Rechts*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano 2007, 69-93.
- LENSKI N., *Violence and the Roman Slave*, in *The Topography of Violence in the Greco-Roman World*, ed. by W. Riess and G.G. Fagan, Ann Arbor 2016, 275-298.
- LÉVY J.PH., *La torture dans le droit romain de la preuve*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum*, I, édité par R. Feenstra, Amsterdam 1995, 241-255.
- LILJA S., *Terms of Abuse in Roman Comedy*, Helsinki 1965.

- LODGE G., *Lexicon Plautinum*, I-II, Hildesheim-New York 1971, rist. dell'ed. 1933.
- LOSKA E., *Inconvenient Witnesses: Testimonies of Slaves in a Criminal Trial during the Republic and the Principate*, *Studia Iuridica Lublinensia* 30.1 (2021) 197-204.
- LOVISI C., *Contribution à l'étude de la peine de mort sous la République romaine (509-149 av. J.-C.)*, Paris 1999.
- LOWE J.C.B., *Prisoners, Guards, and Chains in Plautus Captivi*, *The American Journal of Philology* 112 (1991) 29-44.
- MACCARY W.TH., *Menander's Slaves: Their Names, Roles, and Masks*, *TAPA* 100 (1969) 277-294.
- MACMULLEN R., *Judicial Savagery in the Roman Empire*, *Chiron* 16 (1986) 147-166.
- MACTOUX M.-M., *Esclave, fouet, rituel*, in *Chemin faisant: mythes et société en Grèce ancienne. Mélanges en l'honneur de Pierre Brulé*, sous la dir. de L. Bodiou et Al., Rennes 2009, 59-70.
- MCCARTHY K., *Slaves, Masters, and the Art of Authority in Plautine Comedy*, Princeton 2000.
- MIRHADY D.C., *The Athenian Rationale for Torture*, in *Law and Social Status in Classical Athens*, ed. by J. Edmondson and V. Hunter, Oxford 2000, 53-74.
- MIRHADY D.C., *Torture and Rhetoric in Athens*, *The Journal of Hellenic Studies* 116 (1996) 119-131.
- MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MONTANARI P., *Ferentina: per caput aquae e locus perde consistenza l'ipotesi Marino*, *Bollettino Unione Storia ed Arte* 11 (2016) 101-108.
- NARDI E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano 1980.
- OGILVIE R.M., *A Commentary on Livy, 1-5*, Oxford 1965.
- OLSON S.D., *Broken Laughter: Select Fragments of Greek Comedy*, Oxford 2007.
- OPELT I., *Die lateinischen Schimpfwörter und verwandte Erscheinungen: Eine Typologie*, Heidelberg 1965.
- PAIS E., *Ancient Legends of Roman History*, London 1906.
- PARKER H., *Crucially Funny or Tranio on the Couch. The servus callidus and Jokes about Torture*, *TAPA* 119 (1989) 233-246.
- PEPE L., *Quali 'altri'? Le vittime della tortura ad Atene tra il V e il IV secolo*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, 218-235.
- PETERS E., *Torture*, Oxford-New York 1985.
- PETRONE G., *Il rischio della punizione. Scherzi e drammaturgia nell'Epidicus*, in *Studien zu Plautus'Epidicus*, hrsg. von U. Auhagen, Tübingen 2001, 179-190.

PIECZONKA J., *Punishment of the Sack. Some Evidence from Plautus' Comedies*, in "They called me to destroy the Wicked and the Evil". *Selected Essays in Crime and Punishment in Antiquity*, ed. by S. Nowicki, Münster 2016, 195-209.

REDUZZI MEROLA F., *La tortura degli schiavi in Grecia e a Roma negli scrittori comici. Alcuni spunti*, in *Kállistos Nómos. Scritti in onore di Alberto Maffi*, a cura di B. Biscotti, Torino 2018, 177-183.

REDUZZI MEROLA F., *Osservazioni sulla quaestio de servis tra età repubblicana e principato: violenza privata e violenza di stato*, in *Praxis e Ideologías de la Violencia. Para una anatomía de las sociedades patriarcales esclavistas desde la Antigüedad. XXXVIII Coloquio del Girea*, Besançon 2019, 383-399.

REI A., *Villains, Wives, and Slaves in the Comedies of Plautus*, in *Women and Slaves in Greco-Roman Culture*, ed. by S.R. Foshel and S. Murnaghan, London-New York 1998, 92-108.

RICHLIN A., *Owners and Slaves in and around Plautus*, in *A Companion to Plautus*, ed. by G.F. Franko and D. Dutsch, Hoboken, NJ 2020, 347-359.

RICHLIN A., *Slave Theater in the Roman Republic: Plautus and Popular Comedy*, Cambridge 2017.

RICHLIN A., *Talking to Slaves in the Plautine Audience*, *Classical Antiquity* 33 (2014) 174-226.

RIESS W., *Die historische Entwicklung der römischen Folter- und Hinrichtungspraxis in Kulturvergleichender*, *Historia* 51 (2002) 206-226.

ROBINSON O., *Slaves and the Criminal Law*, *ZSS* 98 (1981) 213-254.

RODRIGUEZ ENNES L., *Algunas cuestiones en torno a la verberatio*, *SDHI* 79 (2013) 883-897.

RUSSO RUGGERI C., *Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'Impero*, Milano 2002.

RUSSO RUGGERI C., *L'acquisizione della prova per tormenta e le leges de maiestate*, *Ius Antiquum* 1 (2004) 63-72.

SALLER R., *Corporal Punishment, and Obedience in the Roman Household*, in *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, ed. by B. Rawson, Oxford 1991, 144-165.

SALLER R., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1994.

SCAFURO A., *The Forensic Stage: Settling Disputes in Graeco-Roman New Comedy*, Cambridge 1997.

SCHNEIDER K., *s.v. Lorarius*, in *PWRE* XXVI/2, Stuttgart 1927, 1431.

SCHUMACHER L., *Servus index. Sklavenverhör und Sklavenanzeige im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom*, Wiesbaden 1982.

- SCHUMACHER L., *Sklaverei in der Antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München 2001.
- SEGAL E., *Roman Laughter. The Comedy of Plautus*, Cambridge 1968.
- SEITA M., *Un cartaginese a Roma: il personaggio di Annone nel Poenulus di Plauto*, in *Viaggiare. Percorsi e approdi di genti e saperi. Studi in onore di Gianni Perona*, a cura di L. Bonato, E. Lusso e E. Madrussan, Torino 2014, 177-190.
- SPRANGER P.P., *Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz*, Stuttgart 1984².
- STACE C., *The Slaves of Plautus*, *Greece & Rome* 15 (1968) 64-77.
- STARACE P., *Sulla tortura nel processo penale tardo-repubblicano. Una lettura di fonti ciceroniane*, *INDEX* 50 (2022) 505-534.
- STEWART R., *Plautus and Roman Slavery*, Malden-Oxford 2012.
- THOMAS Y., *Parricidium I. Le père, la famille et la cité (la lex Pompeia et le système des poursuites publiques)*, *MEFRA* 93 (1981) 643-715.
- THÜR G., *Neues zur Basanos*, in *Festschrift für Herbert Hausmaniger zum 70. Geburtstag*, hrsg. von R. Gamauf, Wien 2006, 287-291.
- TODD S.C., *How to execute People in Fourth-Century Athens*, in *Law and Social Status in Classical Athens*, ed. by V. Hunter and J. Edmondson, New York 2000, 31-51.
- TRIGGIANO A., *Evidence given under Torture in Aristotle and Cicero*, *TSDP* 2 (2009) 1-36.
- VOISIN J.-I., *Pendus, crucifiés, oscilla dans la Rome païenne*, *Latomus* 38 (1979) 422-450.
- WALDSTEIN W., *s.v. Quaestio per tormenta*, in *PWRE XLVII/2*, Stuttgart 1963, 786-787.
- WATSON A., *Roman Slave Law and Romanist Ideology*, *Phoenix* 37 (1983) 53-65.
- WATSON A., *Roman Slave Law*, Baltimore-London 1987.
- WAY M.L., *Violence and the Performance of Class in Plautus' Casina*, *Helios* 27 (2000) 187-206.
- WINGERDEN VAN R., *Carrying a patibulum: A Reassessment of non-Christian Latin Sources*, *New Testament Studies* 66 (2020) 433-453.
- WRENHAVEN K.L., *Greek Representations of the Slave Body: A Conflict of Ideas?*, in *Reading Ancient Slavery*, ed. by R. Alston, E. Hall and L. Proffitt, London-New York 2011, 97-120.
- ZINSMAIER TH., *Truth by Force? Torture as Evidence in Ancient Rhetoric and Roman Law*, in *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, ed. by E. Amato, F. Citti and B. Huelsensbeck, Berlin-Boston 2015, 201-218.

ROMA E I ROMANI IN UNA PROSPETTIVA ANTIOCHENA

I: il IV secolo d.C. (Libanio, Ammiano Marcellino, Giovanni Crisostomo)

VALERIO NERI

Università di Bologna

ABSTRACT: The subject of the work is the analysis of the attitude towards the city of Rome and the Romans by the two intellectual leaders of the city of Antioch in Syria in the fourth century AD., in the pagan and Christian field, Libanius and John Chrysostom. Libanius, of Antiochian origin, was for many years, until his death, a professor of rhetoric in his city and was also an important figure in the political sphere, especially under the emperor Julian. John Chrysostom, also of Antiochian origin, was a pupil of Libanius before his conversion to Christianity and his long activity as a presbyter appointed by the bishop to preach in the city. Both have never been at Rome and have only indirect knowledge of the ancient capital. Libanius had correspondence with personalities who lived in Rome and even with exponents of the Roman aristocracy, such as Quintus Aurelius Simmachus, and, in all probability, with the greatest historian, of Antiochian origin, of late antiquity, Ammianus Marcellinus, John Chrysostom is interested in Rome especially as the theater city of the preaching and death of the two great apostles Peter and Paul, coming from Antioch, and of the bishop of the city Ignatius, who suffered martyrdom in Rome, before his relationship with Pope Innocent, during the troubled period of his bishopric in Constantinople.

KEYWORDS: Rome in late antiquity, Antioch in late antiquity, Libanius, John Chrysostom, Ammianus Marcellinus.

Antiochia di Siria, in continuità con la sua lunga storia sotto il dominio romano, è considerata, e si considera, anche nel IV secolo la metropoli dell'Oriente imperiale, centro della grecità della regione in competizione con Atene. In un secolo caratterizzato, nella maggior parte, dalla divisione dell'impero in due *partes*, la presenza imperiale si divide tra Antiochia, in relazione ai rapporti spesso conflittuali con il regno persiano, e la nuova capitale costantiniana, nei confronti della quale l'élite culturale antiochena alberga spesso sentimenti di superiorità¹. Oltre ad essere appunto frequentemente sede dell'imperatore e

1 Cfr. CASELLA, *Una capitale intermittente*. Vanno ovviamente tenuti presenti i classici LIEBESCHÜTZ, *Antioch*; DOWNEY, *History of Antioch*; FESTUGIÈRE, *Antioche païenne*.

della corte e, in questo caso, del prefetto del pretorio orientale e dei supremi comandanti militari *praesentales*, Antiochia è ordinariamente sede del vertice amministrativo della diocesi orientale, il *comes Orientis*, oltre che dal governatore della provincia di Siria, il *consularis Syriae*.

Nel IV secolo invece Roma non è più il centro dell'impero, una situazione che era emersa con evidenza fin dall'età tetrarchica, in cui nessuno degli imperatori risiedeva a Roma e l'Augusto occidentale risiedeva a Milano². L'imperatore che aveva riaffermato la centralità di Roma, Massenzio, era stato sconfitto da Costantino nel 312 e, dopo la sua sconfitta, erano state sciolte le truppe pretoriane. Qualche imperatore dopo Costantino (Costanzo II, Teodosio) si recò in visita solenne a Roma ma alcuni, come Costante e Valentiniano e i suoi figli Graziano e Valentiniano II, non vi si recarono mai. La città tuttavia continuava ad essere il centro ideale dell'impero e manteneva caratteristiche che la rendevano unica: la sua straordinaria dimensione, ben superiore a quella delle altre grandi città dell'impero, come Antiochia, appunto, Alessandria e Cartagine, e la sua straordinaria monumentalità, in cui si rifletteva la sua storia gloriosa. Per questa ragione Roma continuava a godere di privilegi amministrativi: il suo territorio con le cento miglia intorno era sottratto alla provincializzazione dell'Italia; i suoi cittadini, che mantenevano la denominazione di *populus Romanus*, ricevevano distribuzioni alimentari gratuite a spese della fiscalità imposta alle province meridionali dell'Italia, denominate in rapporto a questa dipendenza da Roma *suburbicariae*. Il senato di Roma continuava ad essere, formalmente almeno, il corpo rappresentativo dell'aristocrazia senatoria imperiale anche se, dopo la parificazione con esso del senato di Costantinopoli, avviata da Costanzo II, solo dell'aristocrazia senatoria occidentale. Le grandi famiglie senatorie romane continuavano a occupare, anche se non esclusivamente, posizioni di vertice nell'amministrazione dell'impero. Con la cristianizzazione dell'impero avviata da Costantino, Roma rafforza la sua centralità anche in ambito cristiano, come la città in cui hanno subito il martirio e sono sepolti gli apostoli Pietro e Paolo, e accresce l'autorità del suo vescovo³.

L'oggetto di questa ricerca è l'indagine sulla realtà e l'immagine della Roma tardoantica, ai cui caratteri abbiamo sommariamente accennato, da una prospettiva specifica che è quella di alcuni grandi intellettuali antiocheni, pagani e cristiani, in età tardoantica, cominciando in questo saggio, dal IV secolo d.C.: Libanio, Ammiano Marcellino, Giovanni Crisostomo. Di questi solo Ammia-

2 Troppi titoli sarebbero da citare sulla Roma tardoantica. Per una sintesi cfr. i lavori pubblicati in GRIEG-KELLY, *Two Romes*.

3 Cfr. DUNN, *Bishop of Rome*; MOORHEAD, *Popes*.

no ha avuto una conoscenza diretta della città e dei suoi abitanti. Libanio ha conosciuto ad Antiochia alcuni aristocratici romani ed è stato in rapporto con personaggi che, per un periodo, sono stati attivi a Roma. Giovanni Crisostomo, che ha predicato dodici anni ad Antiochia come presbitero e poi ha avuto una infelice esperienza di episcopato a Costantinopoli, ha richiamato a Roma solo come città degli apostoli Pietro e Paolo e come città in cui, dopo di essi, ha subito il martirio il vescovo di Antiochia Ignazio.

1. Libanio

Libanio era nato ad Antiochia da una famiglia con tradizioni antiochene. Dopo gli studi di retorica ad Atene e le esperienze di insegnamento a Costantinopoli, Nicea e Nicomedia tornò ad Antiochia nel 354 dove restò insegnando retorica fino alla sua morte nel 394, intessendo una fitta rete di rapporti con personaggi di rilievo nell'amministrazione e nella stessa corte imperiale, soprattutto con l'imperatore Giuliano⁴. Prima di parlare dei rapporti fra Antiochia e Roma nell'ottica del retore, è opportuno accennare all'orgoglio della città per la sua preminenza nel sistema polistico orientale, di cui Libanio si fa, per il suo ruolo di vertice della cultura antiochena nella seconda metà del IV secolo, convinto portavoce. Nel discorso di lode della città di Antiochia, scritto nel 356 in occasione dei giochi olimpici che si celebravano nella città, Libanio afferma che nel regno seleucide, che aveva compreso anche i territori che successivamente furono occupati dai Parti e poi dai Persiani, Antiochia era come un'acropoli per la dinastia⁵ e che poi i Romani conservarono il primato della città in Oriente, dichiarandola metropoli dell'Asia⁶, di uno spazio tuttavia molto inferiore a quello occupato dal regno seleucide nella sua massima espansione. Allo stesso modo, nel discorso indirizzato a Teodosio sull'abbattimento delle statue imperiali ad Antiochia nel 387, uno degli argomenti impiegati per sostenere l'inopportunità di una punizione della città era l'impressione negativa che avrebbe fatto su una legazione persiana l'umiliazione inflitta dall'imperatore romano alla città più grande e più importante dell'oriente. Questa affermazione del primato in ambito orientale della città escludeva il confronto con le altre due grandi città che avrebbero potuto competere con il primato antiocheno, Costantinopoli e Alessandria, per ragioni anzitutto di carattere geografico. Costantinopoli è collocata in Europa, edificata all'estremità dell'Europa, τῆς Εὐρώπης ἄκρον, nella Tracia, mentre Alessandria è la metropoli dell'Egitto, che non fa parte

4 Per una biografia di Libanio cfr. NESSELRATH, *Libanios*.

5 Lib. Or. 11, 129.

6 Lib. Or. 11, 130.

dell'Asia, ma è accostata all'Africa, alla Λιβύη, pur senza esserne parte. In Asia dunque per Libanio Antiochia gode di una supremazia incontrastata. Circa le due città che, per grandezza ed importanza, potevano rivaleggiare con Antiochia, è noto il giudizio negativo che Libanio dà della capitale costantiniana, fino dalla sua esperienza diretta della residenza e dell'insegnamento nella città, al punto che, quando gli viene offerto un insegnamento a Nicomedia, accetta con entusiasmo affermando di scambiare, giocando sull'assonanza dei due termini τροφός-τρυφή, la città appesantita dalla lussuria (τῆς τρυφῆ βαρυνομένης) con la città nutrice della retorica (λόγων τροφὸν)⁷. Alla fine dell'orazione, Libanio esprime il ben noto giudizio sprezzante sulla capitale, definendola la città della Tracia che vive nel lusso a spese delle altre città (ὁ δ' ἄρα ἦν ἐν Θράκῃ τε καὶ Θράκης πόλει τῆ τῶν ἄλλων πόλεων τρυφώση τοῖς ἰδρώσι)⁸. È questo un rimprovero di parassitismo che avrebbe potuto essere mosso, ma che Libanio non muove, anche contro Roma, ma Roma era la città che aveva sottomesso il mondo, mentre Costantinopoli non era che un'immagine di Roma, i cui vantaggi e i cui privilegi provenivano da questa identità artificiosa, non dalle sue caratteristiche e dalla sua storia di πόλις.

Meno definito è l'atteggiamento di Libanio nei confronti di Alessandria, che è richiamata poche volte nel complesso della sua opera. Nell'*Orazione XIX*, indirizzata a Teodosio per l'abbattimento delle statue imperiali ad Antiochia nel 387, Libanio cerca di porre sullo stesso piano la ribellione contro di lui della plebe antiochena ed eventi passati di conflitti della plebe alessandrina con i prefetti d'Egitto, insinuando soprattutto l'atteggiamento favorevole della città a usurpatori, che richiama forse, implicitamente, l'accusa mossa al vescovo alessandrino Atanasio di aver avuto contatti con Magnenzio, l'eversore del figlio di Costantino, Costante⁹. All'incirca in quegli anni¹⁰, nella famosa *Orazione XXX*, Libanio accomuna Alessandria a Roma come città in cui i sacrifici agli dei erano stati mantenuti, elogiando il servizio a tutta la popolazione imperiale della flotta granaria alessandrina, che faceva giungere a tutti la produzione granaria dell'Egitto. Come si vede, l'atteggiamento critico di Libanio nei confronti della città riguarda la plebe e presumibilmente, come abbiamo visto, il vescovo della città, mentre è del tutto positiva nei confronti dei *navicularii* alessandrini, alla cui corporazione appartengono maggiorenti della città. Nelle

7 Lib. *Or.* 1, 48.

8 Lib. *Or.* 1, 279.

9 Lib. *Or.* 19, 14.

10 PETIT, *Sur la date*, suggerisce come data della composizione dell'orazione il 386, comunque una data anteriore al 388.

non numerose lettere di raccomandazione inviate ai prefetti d'Egitto troviamo qualche volta lodi dell'Egitto ma non specificamente di Alessandria. Un esempio è l'epistola 632 indirizzata al prefetto Geronzio, in cui Libanio afferma che, se sono ritenuti felici coloro che, da privati, hanno la possibilità di visitare l'Egitto, tanto più lo saranno coloro che, come il prefetto d'Egitto, possono visitarli con un grande seguito, lasciando ovunque prove della loro virtù e della loro provvidenza. In questo elogio dell'Egitto non viene citata, come si vede, Alessandria.

La città greca con la quale, in Libanio, Antiochia si sente in competizione come centro della cultura ellenica è Atene¹¹. Nell'*Antiochikos* Libanio afferma che due sono le città rappresentative della cultura, e particolarmente della retorica greca, Antiochia e Atene¹². L'Atene descritta da Libanio nell'*Autobiografia*, come città la cui scuola di retorica egli aveva frequentato, è però ben lontana dalla sua fama di centro culturale di eccellenza, ha ora professori mediocri e studenti turbolenti e poco interessati alla cultura. L'insistenza da parte di Libanio sul declino della scuola di retorica ateniese è in rapporto con l'affermazione del primato di Antiochia e di sé stesso, come il retore più in vista della città dopo il suo definitivo ritorno nel 354¹³. La superiorità di Antiochia su Atene non riguarda solo l'ambito culturale contemporaneo, ma si estende anche alla fama storica di Atene. Nell'*Antiochikos* Libanio richiama l'asilo come addirittura la principale gloria storica della città di Atene, a cui oppone la superiore generosità di Antiochia nell'accoglienza agli stranieri¹⁴.

Se sul piano delle dimensioni, per Libanio, Antiochia non può non riconoscere la superiorità di altre grandi città dell'impero, come Roma e Alessandria e poi Costantinopoli¹⁵, ci sono, oltre a quello culturale, altri ambiti nei quali il grande retore esalta la superiorità della sua città in ambito orientale, particolarmente quello politico. La βουλή di Antiochia non ha paragoni, nella lode che le tributa Libanio, nel mondo, a eccezione del senato romano, che non è però un consiglio municipale. Il membri del consiglio di Antiochia sono esponenti di famiglie che siedono da generazioni in questo corpo¹⁶, ma soprattutto vengono

11 Cfr. WENZEL, *Libanius, Gregory of Nazianzus*.

12 Lib. Or. 11, 184: οὕτω νῦν εἰς δύο πόλεις τὰ τῶν Ἑλλήνων καλὰ, τήνδε τε καὶ τὰς Ἀθήνας, εἰ δὴ τοῖς λόγοις μᾶλλον ἢ τῷ γένει τὸν Ἑλληνα κλητέον.

13 Cfr. WIEMER, *Emperors and empire*.

14 Lib. Or. 11, 164.

15 Cfr. SALIOU, *Antioche*, 282-283.

16 Lib. Or. 11, 133: μόνη τοίνυν αὕτη μεγίστη τῶν ἀπανταχοῦ καὶ ἀρίστη, πατέρας καὶ πάππους καὶ ἐπιπάππους καὶ ἔτι περαιτέρω τῆς αὐτῆς τάξεως καταλέγειν ἔχοντες.

descritti come un corpo idealizzato, di persone che hanno a cuore il bene della città più che gli interessi personali, che impiegano le loro ricchezze in generose liturgie, che hanno un prestigio e una dignità che impone rispetto e accondiscendenza ai governatori della provincia e gli stessi imperatori accolgono con rispetto le petizioni e le comunicazioni che da esso provengono¹⁷.

Quanto all'Occidente, un'attenzione distaccata è riservata solo a Roma e, in misura minore all'Italia, come vedremo. Libanio sembra ignorare la metropoli africana e una delle più grandi e importanti città dell'impero, Cartagine, e in generale non mostra alcun interesse per l'Africa. Ha qualche interesse per la Gallia solo in relazione alla presenza in Gallia di Giuliano, per la quale usa in questo contesto il possessivo "nostro"¹⁸. Circa l'Italia, al di fuori di Roma, un paio di volte Libanio evoca il tema della *laus Italiae*, richiamando il topos della bellezza dell'Italia. Accennando alla marcia di Giuliano dalla Gallia verso Oriente, scrive che aveva già occupato la bella Italia, *καλή Ἰταλία*, oltre all'Illirico¹⁹. Nell'*Antiochikos* la bellezza dell'Italia è il termine di paragone per la bellezza del celebre sobborgo di Antiochia, Daphne: anche i Romani che la visitano non possono che riconoscere la sua superiorità e rinunciare a esaltare la insuperabile bellezza dell'Italia²⁰. Talora la menzione dell'Italia cela quella di Milano, che non è mai espressamente citata²¹, e della corte che ivi risiede. Nell'*Epistola* 492 indirizzata ad Anatolio, Libanio complimenta il personaggio per i rapporti personali che può intrattenere con il potente Daziano in Italia²². Daziano occupa una posizione importante a Milano alla corte di Costanzo II, da cui sarà nominato addirittura console pochi anni dopo, nel 358. Altre volte, parlando dell'Italia, Libanio ha in mente soprattutto, se non precisamente, Roma, come quando, nell'*Autobiografia*, parla dell'esodo verso l'Italia di giovani antiocheni, interessati ad apprendervi il latino nella prospettiva di fare carriera nell'amministrazione imperiale, fenomeno che gli fa addirittura pensare di chiudere la

17 Lib. *Or.* 11, 146-147.

18 Lib. *Or.* 18, 34. A proposito dell'occupazione germanica di terre galliche e dei prigionieri romani fatti in quella occasione, prima dell'intervento di Giuliano, Libanio scrive: ἐγεώργουν οἱ κεκρατηκότες τὴν ἡμετέραν μὲν ταῖς αὐτῶν χερσὶ, τὴν δὲ αὐτῶν ταῖς τῶν εἰλημμένων.

19 Lib. *Or.* 18, 112: προσλαβὼν μὲν Ἰταλίαν τὴν καλήν, προσλαβὼν δὲ Ἰλλυριοὺς τοὺς μαχιμωτάτους.

20 Lib. *Or.* 11, 239: ἢ καὶ Ῥωμαίων ὄσους θεατὰς ἔλαβε, νενίκηκε πείσασα μηκέτι τὴν Ἰταλίαν ὑμνεῖν ὡς ἠττητον τὰ τοιαῦτα.

21 Per esempio, *Mediolanum* non è citata nelle lettere inviate a *Datianus*, nel 355-356 alla corte di Costanzo II a Milano (*Epp.* 409; 441; 451; 490). Cfr. DE SIMONI, *The letters of Libanius*.

22 Cfr. BRADBURY, *Sophistic prefect*.

sua scuola ad Antiochia²³. Anche quando Libanio nell'*Antiochikos* richiama le turbolenze delle plebi urbane, si può facilmente pensare che abbia in mente soprattutto la situazione di Roma e quella di Alessandria²⁴.

La città di Roma viene chiamata città regina solo una volta, nell'*Orazione XXXIX*, in un contesto iperbolico in cui Libanio vuole rappresentare, in maniera ironicamente esagerata, la diffusione della notizia della vendita di un discorso. Sapevano della faccenda i Galli che abitavano ai confini dell'oceano, e uno che abitava a Roma, nella città regina, ἐν τῇ βασιλευούσῃ πόλει Ῥωμαίων, aveva dichiarato che lì lo sapevano tutti, dal senato fino al Tevere²⁵. Nella famosa lettera a Quinto Aurelio Simmaco, in un contesto ovviamente elogiativo, Roma viene definita ἄρχουσα πόλις²⁶. Per Libanio Roma è soprattutto una città grande, la cui grandezza eccita e incanta, un grandezza che viene riferita alle dimensioni e alla monumentalità della città, in cui si manifesta la sua storia gloriosa. Scrivendo a Olimpio lo dice esaltato, μετewριζόμενος, dalla grandezza di Roma e lo esorta a non disprezzare le altre città e gli amici che vi abitano²⁷. In una lettera a *Musonianus Strategius* lo dice stregato, γοητευθείς, dalla grandezza di Roma. Nella lettera il fascino magico di Roma e della sua grandezza viene accostato al godimento presente delle bellezze della Grecia. La prima è una grave perdita non vedere, non si può dunque non vedere, la vista delle seconde è un grande guadagno, produce una crescita spirituale (ἃ γὰρ ἰδεῖν ζημία πολλή, ταῦθ' ὄραν κέρδος μέγα)²⁸. La reazione di fronte alla grandezza di Roma, che viene attribuita a Strategio, richiama in qualche misura quella che l'antiocheno Ammiano Marcellino attribuisce a Costanzo II nella celebre descrizione del suo *adventus* a Roma nel 357. L'imperatore, assediato dalla straordinaria altezza e grandezza dei monumenti romani *haerebat adtonitus*, ma il desiderio di lasciare un segno personale all'interno del foro di Traiano, insediandovi una sua statua equestre, viene frustrato dalla osservazione del principe Hormisdas: «prima dovresti creare una stalla in cui albergare questo cavallo». La grandezza di Roma paralizza qualsiasi tentativo di porsi in relazione con essa²⁹. Nelle

23 Lib. *Or.* 1, 214: φυγή μὲν ἀπὸ τῆς τῶν Ἑλλήνων φωνῆς, πλοῦς δὲ ἐπ' Ἰταλίας ζητούντων κατ' ἐκείνους διαλέγεσθαι. τοὺς γὰρ δὴ λόγους τῶν λόγων γενέσθαι δυνατωτέρους καὶ εἶναι μετ' ἐκείνων δυνάμεις τε καὶ πλοῦτους.

24 Lib. *Or.* 11, 151.

25 Lib. *Or.* 39, 19.

26 Lib. *Ep.* 1004, 5.

27 Lib. *Ep.* 566. Su Olimpio cfr. PLRE, I, 643-644; PETIT, *Sur la date*, 178-180.

28 Lib. *Ep.* 950.

29 Amm. 16, 10, 15.

Epistole di Libanio spesso il richiamo alla frequentazione di Roma ha l'enfasi di un elogio degno di un panegirico. Scrivendo a Gioviano, Libanio afferma che il personaggio, vedendo Roma, si è convinto che non è terra, ma un pezzo di cielo³⁰; nella famosa epistola a Marcellino, su cui ritorneremo, Libanio scrive che Roma non ha eguali al mondo e che il popolo romano ha origini divine³¹.

Questa inattingibilità della grandezza romana, che impone un'ammirazione a distanza senza consentire una partecipazione identitaria ai valori che essa esprime, viene talora messa in rapporto con la relazione invece profondamente identitaria che esiste, o dovrebbe esistere, con la patria antiochena. Olimpio deve ammirare Roma ma abitare ad Antiochia³². Il vicolo in cui si trova la casa di Ablabio, in cui egli elabora i discorsi che dopo presenterà al popolo antiocheno, è più illustre di qualsiasi agorà, compresa quella di Roma, che le sopravanza tutte (qui Libanio fa presumibilmente riferimento al Foro romano con i suoi *rostra*, dai quali i magistrati arringavano il popolo)³³. Antiochia può misurarsi e affermare la sua superiorità in alcuni ambiti con le grandi città dell'Oriente, compresa Costantinopoli, ma non può misurarsi con Roma. In una lettera scritta al generale franco Ricimero, in cui gli chiede di adoperarsi per una visita di Teodosio ad Antiochia, Libanio afferma apertamente che Antiochia non è Roma, ma è tuttavia una città degna del dono della presenza imperiale³⁴. Sul piano urbanistico, in confronto con Roma Libanio può far riferimento solo a Daphné. Il consiglio della città di Antiochia è esaltato nell'*Antiochikos* come il più grande fra quelli esistenti³⁵, ma il senato di Roma è la *μεγίστη βουλή*, superiore a quello di Costantinopoli, come il retore scrive allo stesso Temistio³⁶. Solo un personaggio straordinariamente amante della sua città, *φιλόπολις*, nella rappresentazione di Libanio, come il padre di *Aristophanes*, il protagonista dell'*Orazione XIV*, poteva preferire il senato di Antiochia a quello di Roma³⁷. La fascinazione e l'attrazione esercitata da Roma poteva far correre il rischio

30 Lib. *Ep.* 435.

31 Lib. *Ep.* 1063.

32 Lib. *Ep.* 539, 1.

33 Lib. *Ep.* 921: τὸν στενωπὸν δὲ ἐκεῖνον τὸν ἔχοντά σοι τὴν οἰκίαν, ἐν ἧ σὺ σκοπεῖς περὶ τῶν λόγων, οὗς εἰς τὸν λεῶν οἴσεις, λαμπρότερον ἔγωγε πάσης ἀγορᾶς εἶναί φημι καὶ αὐτῆς γε τῆς ἐν τῇ Ῥώμῃ τὰ ἄλλα ἀποκρυπτούσης.

34 Lib. *Ep.* 972, 5: καὶ γὰρ εἰ μὴ Ῥώμῃ γε ἡμεῖς, μὴθ' ἢ μήτηρ μὴθ' ἢ παῖς, ἀλλ' οὐκ ἀναξία γε τῆς τοιαύτης ρεᾶς.

35 Lib. *Or.* 11, 133.

36 Lib. *Ep.* 70, 4. Cfr. *Or.* 28, 4.

37 Lib. *Or.* 14, 6.

di dimenticare o di mettere in secondo piano la patria antiochena e le relazioni sociali che vi avevano sede. Libanio esorta chi trova compiacimento e promozione sociale e professionale nel soggiorno a Roma a non dimenticare gli amici e la famiglia e le occupazioni ad Antiochia, come nelle *Epistole* 534, 539 e 566 ad Olimpio. In questo senso appare un'eccezione la famosa *Epistola* 1063 a un *Μαρκελλίνος* che, nonostante qualche dubbio recente, sembra plausibile identificare con il grande storico Ammiano Marcellino³⁸. Libanio si complimenta con il personaggio per il successo delle letture pubbliche della sua opera storica, che non è ancora completata. Libanio esorta Marcellino a continuare e a non stancarsi di essere ammirato e lodato a Roma, perché il suo successo personale glorifica la sua città. Libanio non lo esorta tuttavia a tornare ad Antiochia e a continuare nella sua città la sua attività e neppure lascia intravedere questa prospettiva. Si può pensare che questo atteggiamento dipenda dal diverso grado di familiarità che Libanio ha con personaggi come Olimpio e come Ammiano Marcellino. È vero che, nell'*Epistola* a Marcellino, Libanio comunica anche tristi vicende personali, come la morte del figlio illegittimo Cimone e quella dell'amico Calliopio, ma i rapporti con Marcellino dovevano essere stati interrotti da tempo, se della sua attività a Roma Libanio dichiara di essere stato informato non personalmente da lui, ma da persone provenienti da Roma. Si può forse pensare che l'informazione del successo che Marcellino stava riscuotendo a Roma abbia spinto Libanio a scrivergli e a riannodare i rapporti. Questo continuo riconoscimento della superiorità di Roma, certo di una Roma idealizzata, lascia filtrare però talora atteggiamenti critici nei confronti della città, nella sua realtà contemporanea, all'interno dell'elogio di Antiochia. Viene messa a confronto l'accoglienza di Antiochia nei confronti degli stranieri con l'espulsione da Roma degli stranieri in periodi di difficoltà annonarie³⁹, che anche l'antiocheno Ammiano condanna⁴⁰. Abbiamo già ricordato il passo dello stesso discorso in cui Libanio richiama la facilità con cui scoppiano tumulti in Italia e in Egitto, e si sviluppano conflitti fra plebi e aristocrazie. È facile vedere qui un riferimento soprattutto, se non esclusivamente, alle città di Alessandria e di Roma.

Libanio comunque, come il cittadino più in vista di Antiochia, pur risiedendo ormai da molto tempo nella città, doveva ricevere spesso informazioni soprattutto da retori e funzionari imperiali antiocheni che avevano trascorso dei periodi in grandi città dell'impero, anche naturalmente a Roma. Viene in-

38 Cfr. la discussione sull'identificazione del Marcellino dell'epistola di Libanio con lo storico Ammiano, *infra* § 2.

39 Lib. *Or.* 11, 174.

40 Amm. 14, 6, 19.

formato, per esempio, oltre che delle vicende romane di Ammiano Marcellino, del rifiuto da parte di Anatolio nel 355 della carica di prefetto urbano e della giustificazione di questo rifiuto per la situazione di conflitto in quel momento tra senato e plebe⁴¹. Lo scambio di informazioni tra Antiochia e Roma era certamente anche reciproco, come dimostra ad esempio il fatto che il senatore Postumiano era stato informato della morte del figlio di Libanio Cimone e gli aveva inviato una lettera di condoglianze, che era stata tradotta da interpreti dal latino al greco⁴². La notizia era stata data ad Ammiano Marcellino da Libanio stesso, come abbiamo visto, e forse la conoscenza della notizia da parte di Postumiano era avvenuta per il tramite di Ammiano stesso. La conoscenza ad Antiochia delle élites politiche e culturali romane è dimostrata, per esempio, dall'*Epistola* 1004 in cui Libanio, avendo ricevuto una lettera da Quinto Aurelio Simmaco, la fa tradurre e circolare in certi ambiti antiocheni perché chi gli è amico si compiaccia con lui dell'onore ricevuto, chi non lo è si maceri nell'invidia. Come scrive Libanio nella stessa lettera, egli aveva incontrato ad Antiochia nel 361 Aviano Simmaco, il padre dell'oratore. Come abbiamo visto, Libanio aveva ricevuto una lettera anche da un altro importante senatore, Postumiano, che gli indirizzava condoglianze per la morte del figlio Cimone. Libanio sembra riconoscergli un'estesa conoscenza della letteratura greca, ma forse in fondo il retore mostra solo una cortese piaggeria nei confronti del nobile romano, dalla cui attenzione si sente gratificato⁴³. Evidentemente Aviano Simmaco, come uomo politico e oratore, era ampiamente conosciuto ad Antiochia, così come Libanio, almeno in certi circoli, era conosciuto a Roma. Sta di fatto che il rapporto sul piano culturale con questi nobili romani tocca, con maggiore o minore superficialità nei suoi interlocutori, solo la cultura greca e la loro dimensione culturale è lodata nella misura in cui è greca, mentre non viene fatta, come sempre negli scritti del nostro, nessuna concessione, né viene dimostrato alcun particolare interesse per la cultura romana.

D'altronde Libanio è un sostenitore dell'assoluta superiorità della cultura greca su ogni altra cultura, non solo quella romana. Non cita mai alcun autore romano e non fa nemmeno, diversamente da Eusebio di Cesarea e, come vedremo, in qualche misura dallo stesso Giovanni Crisostomo, alcun riconoscimento al diritto e alle leggi, come ambito specifico della cultura romana⁴⁴. Le leggi

41 Lib. *Ep.* 391, 14.

42 Lib. *Ep.* 1036.

43 Lib. *Ep.* 1004, 5. Cfr. PELLIZZARI, *Tra Antiochia e Roma*; NORMAN, *Libanius. Autobiography*.

44 Cfr. NERI, *Greci, Romani, barbari*.

romane sono citate solo come espressione del dominio romano: per esempio, parlando nell'*Epitafio* a Giuliano della speranza di una conquista della Persia, afferma che essa sarebbe stata appunto sottomessa alle leggi romane⁴⁵. Certo bisogna tenere presente nell'ambito culturale, come giustamente fa Raffaella Cribiore, la sua prospettiva di insegnante, preoccupato particolarmente del successo della sua scuola di retorica ad Antiochia e dell'influenza negativa che su essa poteva avere l'affermarsi di interessi per altre culture, particolarmente per la lingua latina e per il diritto romano⁴⁶. Si può ammettere con lei che una rancorosa ostilità allo studio del latino e del diritto si manifesta solo in un determinato periodo e che altrimenti Libanio riconoscesse una limitata utilità a questo genere di studi, anche se forse è troppo attribuirgli il progetto di fare di Antiochia un centro di cultura autonomo con una presenza complementare anche di insegnamenti di retorica latina e di diritto.

Il suo atteggiamento nei confronti di Roma e della romanità ha anche radici storiche che rende in qualche misura manifeste nell'*Antiochikos*. Colpiscono a prima vista i toni elogiativi con i quali vengono evocati i sovrani della dinastia seleucide e i loro benefici nei confronti della città e la piena adeguatezza della sua posizione di metropoli della dinastia, una dinastia greca il cui impegno, per Libanio, era la diffusione in Oriente della *paideia* greca. Il passaggio sotto il dominio romano viene descritto come del tutto indolore, nasce dal volere degli dei, che viene accettato. La volontà degli dei non è però presentata come giustificata sul piano morale e politico. Agli imperatori Libanio, non solo nell'*Antiochikos*, allude quasi sempre in maniera generica, senza fare nomi e senza attribuire a nessuno di loro meriti specifici, sia in generale, sia nei riguardi della città, sia nello stesso governo dell'impero. In questo è evidente la differenza con il trattamento dei sovrani seleucidi ed è perciò ancora più evidente la sua distanza dal mondo romano. In una identità romana Libanio si riconosce apertamente solo in relazione all'impero di Giuliano e delle sue guerre contro i barbari e soprattutto contro i Persiani. Accennando all'inizio dell'*Epitafio* per Giuliano alla speranza della conquista della Persia, scrive che in questo modo i Romani avrebbero governato al posto dei satrapi e si sarebbero presi cura delle nostre leggi (*Ῥωμαίους ἄρχοντας ἀντὶ σατραπῶν ἐπιμελεῖσθαι νόμοις ἡμετέροις*)⁴⁷. Agli occhi di Libanio, si può pensare che Giuliano, un imperatore imbevuto di *paideia* greca, avrebbe ripreso l'impegno dei Seleucidi di diffondere anche in Persia la cultura ellenica e questo impegno, che si sarebbe dovuto realizzare attraverso

45 Lib. Or. 18, 182.

46 CRIBIORE, *The school of Libanius*, 207-211.

47 Lib. Or. 18, 1.

la potenza militare romana, lo trova pienamente partecipe. In un'altra orazione giuliana, l'*Orazione XXIV*, Libanio ricorda come Giuliano abbia ripristinato la capacità vittoriosa dei romani nelle guerre contro i barbari, mentre in precedenza, egli afferma, pur morendo noi valorosamente, uscivamo regolarmente sconfitti (καλῶς μὲν ἡμῶν καὶ ὡς προσήκειν ἄνδρας ἀγαθοὺς ἀποθνησκόντων, ἀναλουμένων δ'οὔ). Per Libanio, l'identità culturale greca mantiene un'assoluta autonomia all'interno dell'impero romano e in parte la mantiene anche l'identità politica. D'altra parte lo stesso antiocheno Ammiano Marcellino, come vedremo, pur manifestando, anche per la sua esperienza militare, un evidente patriottismo imperiale, definisce sé stesso, nella famosa *σφραγίς* alla conclusione delle *Res gestae*, *Graecus* insieme a *miles*.

Nel contesto del suo ellenismo culturale, Libanio era un pagano convinto, sostenitore della politica religiosa di Giuliano e impegnato, nell'*Orazione XXX*, indirizzata a Teodosio, che abitualmente viene nominata come *Pro templis*, nella difesa dei templi e del culto pagano in Siria, contro le violenze cristiane e soprattutto monastiche sostenute e protette, secondo l'oratore, dal prefetto del pretorio orientale *Maternus Cynegius*⁴⁸. Nell'orazione Libanio fa riferimento a Roma, insieme ad Alessandria, come una città in cui il culto pagano è stato mantenuto.

2. Ammiano Marcellino

L'opinione pressoché generale che il grande storico fosse di origine antiochena è stata messa in discussione qualche decennio fa da un lavoro di Charles Fornara, che ipotizza, in realtà senza nessun aggancio testuale, che il *Μαρκελλίνος* al quale è indirizzata la famosa *Epistola* 1063 di Libanio, non sarebbe lo storico, ma un giovane allievo di Libanio, che stava ottenendo successi a Roma⁴⁹. L'ipotesi è stata parzialmente accolta da Timothy Barnes, sulla base anche di valutazioni soggettive dell'atteggiamento di Libanio nella lettera, che sono sostanzialmente diverse dalla fine analisi del testo condotta da Guy Sabbah⁵⁰. In un lucido articolo John Matthews ha messo in evidenza tutti gli indizi che rendono più plausibile l'identificazione con Ammiano Marcellino⁵¹. Un elemento forte a sostegno dell'identificazione con lo storico Ammiano Marcel-

48 Cfr. WATTS, *Libanius' Pro Templis*.

49 FORNARA, *Studies*.

50 BARNES, *Ammianus Marcellinus*, ritiene però che, se Ammiano non è antiocheno, sia comunque di origine siriana. Cfr. invece la bella discussione sull'identificazione con il nostro storico in SABBAB, *Méthode*.

51 MATTHEWS, *Origin*.

lino del personaggio a cui è inviata l'epistola di Libanio è il fatto che, con ogni probabilità, Ammiano si trovava a Roma e stava componendo la sua opera storica, al tempo in cui fu scritta la lettera di Libanio, nel 392. Ammiano infatti parla come di un fatto recente, del quale era stato testimone, dell'espulsione (*haud ita dudum*) da Roma dei *peregrini* in occasione di un temuto *defectus annonae*⁵², che è plausibile identificare con l'episodio avvenuto sotto la prefettura di Quinto Aurelio Simmaco nel 384⁵³. È difficile pensare a due personaggi omonimi di origine antiochena entrambi attivi sul piano letterario a Roma nello stesso periodo. Certo non abbiamo una testimonianza diretta antiochena da parte dello stesso Ammiano che, anche quando parla di personaggi e di eventi antiocheni, non fa cenno al fatto che la città fosse la sua patria e nell'unico richiamo alla sua identità politica nella parte conservata della sua opera si presenta genericamente come *Graecus*. Naturalmente non possiamo sapere se, nei tredici libri che non sono stati conservati, vi fosse qualche allusione alla sua origine antiochena. Ci sono comunque molti indizi della sua prossimità alle posizioni del ceto curiale antiocheno, particolarmente nei confronti dell'imperatore Giuliano. Ammiano condivide le critiche antiochene all'imperatore per i suoi eccessi sacrificali. In città gli era attribuito l'epiteto di *victimarius* per questa ragione⁵⁴ ed Ammiano, nel necrologio di Giuliano, gli muove la stessa critica⁵⁵. Allo stesso modo, Ammiano condivide l'ostilità del ceto curiale antiocheno al calmiere imposto da Giuliano⁵⁶ e critica, come fondato su recrimina-

52 Amm., 14, 6, 19: *Postremo ad id indignitatis est ventum, ut, cum peregrini ob formidatam haud ita dudum alimentorum inopiam pellerentur ab urbe praecipites.*

53 Nel 384 un ritardo nell'approvvigionamento granario di Roma provoca l'espulsione dei *peregrini* dalla città (Ambr. *Off.* 3, 43-51; Symm. *Ep.* II, 7 e *Rel.* IX, XVIII e XXXVII). Cfr. KOHNS, *Versorgungskrisen*, 168-182; CRACCO RUGGINI, *Fame laborasse Italiam*, 91 n. 21.

54 Amm. 22, 14, 3: [...] *itidemque victimarius pro sacricola dicebatur ad crebritatem hostiarum alludentibus multis [...].*

55 Amm. 25, 4, 17: [...] *Innumeras sine parsimonia pecudes mactans ut aestimaretur. Si revertisset de Parthis, boves iam defuturos.* Ammiano stesso descrive come oggettivo, in preparazione della spedizione persiana, il comportamento rimproverato dagli Antiocheni a Giuliano (22, 12, 6: *Hostiarum tamen sanguine plurimo aras crebritate nimia perfundeat tauros aliquotiens immolando centenos et innumeros varii pecoris greges aves que candidas terra quaesitas et mari adeo, ut in dies paene singulos milites carnis distentiore sagina victitantes incultius, potusque aviditate corrupti umeris impositi transeuntium per plateas ex publicis aedibus, ubi uindicandis potius quam cedendis conviviis indulgebant, ad sua diversoria portarentur, Petulantes ante omnes et Celtae, quorum ea tempestate confidentia creverat ultra modum).*

56 Amm. 22, 14, 2: *Quocirca in eos deinceps saeviens ut obtrectatores et contumaces volumen composuit invectivum, quod Antiochense vel Misopogonem appellavit, probra civitatis infensa mente dinumerans addensque veritati conplura.*

zioni non oggettivamente giustificate, la satira antiantiochena dell'imperatore, il *Misopogon*⁵⁷. Ammiano riporta a volte notizie che potrebbero essere state conosciute solo all'interno di Antiochia, come quella su un parto mostruoso che era avvenuto ad Antiochia nel sobborgo di Daphne, al tempo, sotto Costanzo II, dei processi di Scitopoli, provocati dalla scoperta di interrogazioni a fini politici dell'oracolo di Bes ad Abido⁵⁸. Ammiano stesso dichiara di essere stato testimone autoptico ad Antiochia delle condanne inflitte da Valente nel 372 agli imputati del presunto complotto contro di lui che aveva indicato nel *notarius* Teodoro il suo successore. Non è il caso comunque di riprendere in questa sede la discussione di tutti gli indizi che richiamano il rapporto fra il nostro storico ed Antiochia, per la quale si rimanda al citato lavoro di John Matthews. Quelli che abbiamo sopra richiamato, accanto alla *Epistola* 1063 di Libanio, rafforzano l'idea di un Ammiano Marcellino antiocheno, che oggi è quasi universalmente accettata dagli studiosi, come la soluzione più accettabile di questa questione di identità. Ne emerge la figura di un personaggio che sembra ormai stabilmente residente a Roma, dove le sue letture pubbliche hanno avuto notevole successo e che sembrerebbe progettarne una continuazione, ma che continuava ad essere legato alla patria antiochena, il cui orgoglio patriottico viene sollecitato dal suo grande concittadino Libanio. Nelle *Res gestae* Ammiano ha talora toni encomiastici nei confronti di Antiochia, che richiamano quelli dell'elogio della città nell'*Antiochikos* di Libanio sulla ricchezza della produzione agricola della città e sull'afflusso di merci dal porto di Seleucia. Nell'*excursus* sulle provincie orientali dell'impero del libro XIV, Antiochia è presentata come una città famosa in tutto il mondo, con la cui ricchezza di beni materiali, prodotti dalla sua *χώρα* e importati, nessun'altra città potrebbe rivaleggiare⁵⁹. Può sorprendere, in confronto con questo scarno elogio di Antiochia, l'enfasi e l'ampiezza dell'elogio di Alessandria, nell'*excursus* sull'Egitto del libro XXII. Della metropoli egiziana sono ricordati i monumenti principali, il Faro, il Serapeo, le due grandi biblioteche, di cui dice che furono distrutte con il loro patrimonio librario di 700.000 volumi da un incendio durante la guerra alessandri-

57 Amm. 29, 1, 24: *Et quoniam addici post cruciabiles poenas vidimus multos, ut in tenebrosis rebus confusione cuncta miscente, summatim quia nos penitissima gestorum memoria fugit, quae recolere possumus expeditius absolvemus.*

58 Amm. 19, 12, 19: *Tunc apud Daphnen amoenum illud et ambitiosum Antiochiae suburbanum visu relatuque horrendum natum est monstrum infans ore gemino cum dentibus binis et barba quattuorque oculis et brevissimis duabus auriculis, qui partus ita distortus praemonebat rem publicam in statum verti deformem.*

59 Amm. 14, 8, 8: *Dein Syria per speciosam interpretet diffusa planitiem. Hanc nobilitat Antiochia, mundo cognita civitas, cui non certaverit alia advecticiis ita adfluere copiis et internis.*

na di Giulio Cesare, la città portuale di Canopo, a dodici miglia di distanza. Ma accanto ai monumenti viene elogiata anche la grande tradizione culturale della città e la sua continuità nel presente⁶⁰. Dell'urbanistica di Antiochia, nella parte conservata delle *Res gestae*, viene ricordato il suburbio di Daphne, di cui viene elogiata la bellezza (*amoenum illud et ambitiosum Antiochiae suburbium*) e in cui viene richiamato il tempio di Apollo e la sua straordinaria grandezza, nel contesto dell'incendio del quale vennero accusati i cristiani⁶¹, mentre il grande palazzo imperiale sull'isola del fiume Oronte viene ricordato, senza alcun apprezzamento, quasi esclusivamente in relazione alle vicende del Cesare Gallo⁶². Manca invece – e pare un'assenza significativa – ogni richiamo alle glorie culturali della città e, soprattutto, al grande retore contemporaneo Libanio. Di Alessandria, oltre all'elogio citato, Ammiano parla ancora solo nel contesto del linciaggio del vescovo ariano della città, Giorgio, in cui viene ricordato il tempio del *Genius* (del quale è stata proposta l'identificazione con il Serapeo) che il vescovo aveva obliquamente minacciato di distruggere, mentre Antiochia e le sue vicende contemporanee, sulle quali lo storico esprime valutazioni personali, sono richiamate in relazione alla presenza imperiale nella città, oltre che con il Cesare Gallo, con Costanzo II, Giuliano e Valente. Il sintetico elogio di Antiochia, al quale abbiamo accennato, si trova all'interno di un rapido *excursus* sulle provincie orientali dell'impero, in cui delle città citate non è richiamato sostanzialmente nulla, a parte il nome e un generico aggettivo. Non si può tuttavia escludere che nei libri mancanti dell'opera ci fosse un *excursus* dedicato specificamente ad Antiochia. L'elogio di Alessandria invece rende evidente che non ce ne fosse un altro. Ammiano invece non appare ben disposto nei confronti di Costantinopoli, come ben ha messo in luce Gavin Kelly⁶³. Nell'*excursus* sulle regioni adiacenti al Mar Nero lo storico si limita a una brevissima menzione della città, senza citare il suo ruolo di capitale, di seconda Roma: *Constantinopolis, vetus Byzantium, Atticorum colonia*⁶⁴, con un evidente errore oltretutto nell'indicazione dell'origine della città, che non era una colonia ateniese, ma megarese. Lo storico non richiama mai il nuovo ruolo politico della città, a cui si accompagnava un'imponente ristrutturazione sul piano amministrativo e urbanistico. Il legame del suo imperatore ideale, Giuliano, con la città era, nella rappresentazione dello storico, soltanto di tipo affettivo,

60 Amm. 22, 16, 7-18.

61 Amm. 22, 13, 1.

62 Amm. 14, 1, 3; 14, 7, 4; 14, 7, 10; 14, 11, 16; 14, 11, 20.

63 KELLY, *The new Rome*.

64 Amm. 22, 8, 8.

in quanto era la città in cui era nato⁶⁵. Di Giuliano Ammiano conosce la sepoltura a Tarso, dove il sepolcro fu visitato e abbellito dal suo successore Gioviano⁶⁶, e afferma che il luogo più adeguato per accoglierne le spoglie sarebbe stata Roma, non però Costantinopoli, dove fu infine effettivamente traslata. Non sappiamo quando sia avvenuta questa traslazione e se Ammiano la conoscesse, ma indubbiamente era consapevole della sepoltura di imperatori a Costantinopoli, a partire da Costantino: Valentiniano, nella sua stessa narrazione, fu sepolto a Costantinopoli *inter divorum reliquias*⁶⁷. Abbiamo visto l'atteggiamento ostile di Libanio a Costantinopoli, che non era presumibilmente un'ostilità solo legata alle sue vicende personali nella città di Costantino. L'atteggiamento di Ammiano nei confronti della città potrebbe rivelare qualche analogia con quello del suo influente concittadino e comunque essere manifestazione di un atteggiamento diffuso ad Antiochia⁶⁸. Al contempo però esso mostra analogie con quello di una parte della cultura occidentale nei confronti della città che pretendeva di porsi sullo stesso piano di Roma. Lo storico Aurelio Vittore, parlando delle innovazioni costantiniane, accenna alla fondazione di Costantinopoli senza nominare la città, *condenda urbe*⁶⁹. Eutropio afferma che Costantino fu il primo a innalzare una città che portava il suo nome fino a farne una *aemula Romae*⁷⁰.

La sua personalità e le sue vicende personali rendevano ovviamente molto differente da quello di Libanio l'atteggiamento di Ammiano nei confronti di Roma. Ammiano era stato un militare, appartenente a una élite come quella dei *protectores domestici*, e aveva preso parte in questa veste a grandi spedizioni militari, come quella persiana di Giuliano, e a missioni importanti, come quella al seguito del *magister equitum* Ursicino presso l'usurpatore gallico Silvano.

65 Amm. 22, 9, 2.

66 Amm. 25, 10, 5.

67 Amm. 30, 10, 1.

68 Cfr. DAGRON, *Naissance*.

69 Aur. Vict. *Caes.* 41, 12: *Quo excruciato, ut fas erat, servili aut latronum more, condenda urbe formandisque religionibus ingentem animum avocavit, simul novando militiae ordine*. Aurelio Vittore scrive che dopo il supplizio della croce inflitto all'usurpatore cipriota Calocero (ma in realtà dopo la messa a morte del figlio Crispo), Costantino opera innovazioni in ambito religioso e militare, assieme alla fondazione di Costantinopoli, che vengono giudicate negativamente e che costituiscono un'anticipazione delle critiche che saranno mosse a Costantino a partire da Giuliano, confluite poi in Zosimo-Eunapio (cfr. NERI, *Aurelio Vittore*; NERI-GIROTTI, *La storiografia tardoantica*, 13-36).

70 Eutr. *Brev.* 10, 8, 1. *Aemula Romae* è principalmente Cartagine (Sall. *Cat.* 10, 1; Vell. 1, 12, 6; 2, 1, 11; Plin. *Nat. Hist.* 5, 76; 15, 76; 33, 141; Flor. 1, 1, 9; 1, 35, 5; Aug. *Civ. Dei* 1, 30; Salv. *Gub.* 7, 67).

Già come militare conosceva il latino, che poi sceglierà come lingua della scrittura delle sue *Res gestae*. Ritiratosi poi dal servizio militare giunge a Roma, non sappiamo per quali ragioni, e qui, come si desume dalla *Epistola* 1063 di Libanio, presenta in letture pubbliche la sua opera storica. Ha quindi, a differenza da Libanio, un contatto diretto, con la stessa città di Roma e con i suoi abitanti. Le sue stesse vicende personali dunque lo portano a formarsi prima una concezione ideale della romanità e di Roma, che giustificano il suo impegno e la sua fedeltà da militare e che filtreranno poi il suo atteggiamento nei confronti della Roma reale quando vi si trasferirà. Nelle *Res gestae* Roma è continuamente denominata *urbs aeterna* (ed è ovviamente l'unica città ad esserlo)⁷¹, non solo come titolo ufficiale, soprattutto in relazione alla *praefectura urbi*. Questa relazione, nel pensiero e nella storiografia di Ammiano, fra la Roma ideale e la Roma reale, che è in larga parte una relazione conflittuale, compare già nel primo *excursus* delle *Res gestae* sui vizi dell'aristocrazia e della plebe romana nel libro XIV⁷². Ammiano parte da un interrogativo sconcertato, che potrebbe essere stato il suo come straniero che, dopo aver alimentato una concezione idealizzata della città, in un certo punto della sua vita, viene a conoscenza diretta della sua vita sociale e politica: come mai a Roma, la città gloriosa, regina del mondo, accadono solo banalità indegne della fama e della storia della città, come mai da una dimensione imperiale Roma è scesa a una dimensione, in larga parte almeno, municipale? Viene allora prima richiamata una sintesi della storia della città, secondo uno schema biologico⁷³: Roma ha attraversato tutte le età della vita, fino alla vecchiaia al tempo presente: *iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens vincens ad tranquilliora vitae discessit*. Una prima giustificazione quindi della mancanza nella Roma contemporanea di una vita politicamente rilevante sta appunto nella vecchiaia della città e nel suo ritiro *ad tranquilliora vitae*. Roma ha lasciato agli imperatori come a suoi figli la gestione del suo patrimonio – non ha lasciato loro il patrimonio in eredità, Roma è ancora viva! – la sua fama e l'ammirazione di cui gode nel mondo sono rimaste intatte, ma appunto a distanza: *per omnes tamen quotquot sunt partesque terrarum, ut domina suscipitur et regina et ubique patrum reverenda cum auctoritate canities populique Romani nomen circumspectum et verecundum*. L'ammirazione di cui parla Ammiano per Roma, il suo popolo e il suo senato l'abbiamo ritro-

71 Amm. 14, 6, 1; 15, 7, 1; 15, 7, 10; 16, 10, 14; 19, 10, 1; 21, 8, 24; 22, 9, 3; 23, 1, 4; 23, 3, 3; 25, 10, 5; 26, 3, 1; 28, 1, 1; 28, 1, 36; 28, 1, 56; 29, 6, 17.

72 Cfr. PACK, *The Roman digressions*, 181-189; KOHNS, *Die Zeitkritik*, 485-491; ROSS, *Ammianus*, 356-373; CREER, *Ethnography*, 255-274.

73 Amm. 14, 6, 3-4.

vata anche in Libanio, la troveremo in qualche misura anche in Giovanni Crisostomo e soprattutto in Giovanni Malalas, che non hanno mai visto Roma. Non è dunque una lode di maniera, funzionale al discorso che Ammiano sta sviluppando in questo paragrafo, ma l'espressione di ammirazione a distanza, di cui lui stesso aveva fatto esperienza anche personalmente. Partendo da questa considerazione della città, che lui stesso ha condiviso e, in qualche misura, ancora condivide, Ammiano si trova a dover fare i conti, come *peregrinus* residente, con una realtà visibile che non riesce a combaciare con l'immaginario e a chiedersi e cercare di spiegare ai suoi lettori le ragioni di questa discrasia. Una di queste ragioni è stata già messa in luce: l'invecchiamento della città. Se però questo può spiegare la sua decapitalizzazione e la sua distanza dalla grande politica, che ora è lasciata agli imperatori e alle loro corti, non è però sufficiente a spiegare la sua distanza morale dal suo grande passato. Questa degradazione morale, soprattutto delle élites romane, è l'oggetto dello sviluppo satirico sui costumi delle élites e, con minore ampiezza, della plebe romana di questo capitolo XIV, 6, che sarà ripreso e variato in XXVIII, 4. Roger Rees ha individuato una serie di paralleli, spesso in verità problematici, con le *Satire* di Giovenale⁷⁴ e Alan Ross ne trae addirittura la conclusione che questi *excursus* satirici non sono effettivamente critici della società romana, ma costituiscono una sorta di esercitazioni letterarie sullo stile satirico⁷⁵. Ora, anche ammettendo che i paralleli con le *Satire* di Giovenale fossero estesi e cogenti come li ritiene Rees, sarebbe difficile accettare la tesi di Alan Ross perché la questione etica che sta alla radice di questi sviluppi ha origine, come abbiamo visto, da una discrasia fra l'immaginario ideologico di Roma e dei Romani e la conoscenza diretta della loro realtà sociale, che per Ammiano pone un problema del tutto serio. Se formalmente egli può conformarsi alle caratteristiche del genere, se ne serve però per dare espressione a dei contenuti precisi. Le situazioni che egli descrive in questi *excursus* non sono, non sempre almeno, topoi letterari ma sono dimostrabilmente atteggiamenti tipici dell'aristocrazia romana tardoantica. Ammiano critica la vanità dei senatori di farsi erigere statue dorate (*ex his quidam aeternitati se commendari posse per statuas aestimantes... easque auro curant inbracteari*)⁷⁶. È sufficiente consultare un database epigrafico per rendersi conto di quante fossero nella tarda antichità le statue dorate dedicate a personaggi dell'aristocrazia romana. I senatori romani contemporanei di Ammiano erano effettivamente i maggiori proprietari terrieri dell'impero con proprietà sparse

74 REES, *Ammianus satyricus*.

75 ROSS, *Ammianus, tradition of satyre*.

76 Amm. 14, 6, 8. Cfr. PEKARY, *Goldene statuen*.

in tutte le provincie, come i senatori orgogliosi dei loro patrimoni descritti dallo storico (*alii nullo quaerente vultus severitate adsimulata patrimonio sua in immensum extollunt... quae a primo ad ultimum solem se abunde iactitant possidere*)⁷⁷. La descrizione dei mantelli dei senatori che si muovevano per la città e soprattutto dei movimenti delle braccia fatti per renderne più visibili i disegni (*expandentes eas manu utraque et vexantes crebris agitationibus maximeque sinistra, ut longiores fimbriae tunicaeque perspicue luceant varietate liciorum effigiatae in species animalium multifformes*)⁷⁸ fanno pensare a un'esperienza autoptica. Lasciamo per ultimo il richiamo, che è stato generalmente riconosciuto come legato all'esperienza personale dello storico, all'espulsione degli stranieri da Roma in previsione di gravi difficoltà annonarie. Il rimprovero fondamentale che Ammiano muove ai senatori romani è quello di manifestare in forme esteriori quel sentimento di superiorità, la consapevolezza di essere la parte migliore del genere umano, come affermava Quinto Aurelio Simmaco, che in un idealizzato passato era stata la conseguenza dell'esercizio delle virtù. Ci sarebbe stato dunque, come abbiamo visto, un declino oggettivo della città dovuto al suo invecchiamento, al quale ci si poteva e doveva rassegnare, ma non ci si poteva rassegnare allo svuotamento dei valori che avevano giustificato la gloria di Roma. Ammiano sembra affermare che questo declino morale non è della generalità dei senatori romani, ma di una loro minoranza (*sed laeditur hic coetuum magnificus splendor levitate paucorum incondita*)⁷⁹. Ci sono senatori che egli ammira senza riserve, come *Aurelius Avianius Symmachus*, il padre del prefetto urbano del 384⁸⁰, e soprattutto *Vettius Agorius Praetextatus*⁸¹. Ammiano però non richiama mai le tradizioni politiche di grandi famiglie romane e si limita all'elogio di alcune grandi personalità, anzi critica esplicitamente l'avidità di ricchezze di una della maggiori famiglie romane contemporanee, gli Anicii⁸² e attacca perso-

77 Amm. 14, 6, 10.

78 Amm. 14, 6, 9.

79 Amm. 14, 6, 7.

80 Amm. 27, 3, 3: *Inter praecipua nominandus exempla doctrinarum atque modestiae.*

81 Amm. 27, 8, 8: *Haec inter Praetextatus praefecturam urbis sublimius curans, per integritatis multiplices actus et probitatis, quibus ab adolescentiae rudimentis inclaruit, adeptus est id quod raro contingit, ut cum timeretur, amorem non perderet civium, minus firmari solitum erga iudices formidatos.*

82 Amm. 16, 8, 13: *sub hoc enim ordinum singulorum auctore infinita cupidine divitiarum arserunt sine iustitiae distinctione vel recti, inter ordinarios iudices Rufinus primus praefectus praetorio et inter militares equitum magister Arbitio praepositusque cubiculi lapsus ---anus quae est et in urbe Anicii, quorum aemulationem posteritas tendens satiari numquam potuit cum possessione multo maiore.*

nalmente il loro personaggio più in vista, *Sextus Claudius Petronius Probus*⁸³. Si ha dunque l'impressione che, al contrario dell'affermazione fatta all'inizio dell'*excursus*, che fossero pochi i senatori che non erano all'altezza delle tradizioni romane, fossero poche le eccezioni al quadro negativo qui disegnato da Ammiano.

Nel pensiero dello storico Roma non era solo sul piano politico ed etico ideale il centro gravitazionale dell'impero, lo era anche idealmente su quello religioso, sia pagano, sia cristiano. Attribuendo a Costantino l'intenzione di far innalzare a Roma l'obelisco che fu donato alla città dal figlio Costanzo II, in occasione della sua visita nel 357, e la stessa preparazione dell'impresa, che fu interrotta solo dalla sua morte, con il suo trasporto fino ad Alessandria. Ammiano dice che la decisione di Costantino era stata motivata dal fatto che riteneva Roma *templum mundi totius*⁸⁴. Questa affermazione solleva naturalmente perplessità, dal momento che sembra attribuire al primo imperatore cristiano il riconoscimento della centralità di Roma sul piano del culto pagano⁸⁵. Il passo inizia con una polemica di Ammiano contro gli adulatori di Costanzo che gli attribuiscono il merito di aver fatto trasportare a Roma un obelisco, alla cui traslazione Augusto aveva rinunciato per la difficoltà dell'impresa. Ammiano ribatte che a frenare Augusto erano stati scrupoli di natura religiosa, in quanto l'obelisco era *deo Soli speciali munere dedicatus* (ma gli obelischi egiziani sono tutti dedicati alla divinità solare, *Ra*). Questi scrupoli vengono infine superati da Costantino in quanto, nella narrazione di Ammiano, egli ritenne che non fosse un atto sacrilego portare via il monumento da un tempio per consacrarlo a Roma, che era appunto *templum mundi totius*. L'atteggiamento degli adulatori di Costanzo II con i quali polemizza Ammiano ha evidenti punti di contatto con le affermazioni dell'iscrizione dedicatoria del monumento (ILS 736), secondo cui Costantino rinuncia all'impresa del trasporto a Roma dell'obelisco per le sue difficoltà, che invece viene portata a termine dal figlio nell'occasione della sua visita a Roma nel 357. Questa celebrazione della considerazione e dell'amore di Costanzo per Roma, che si sarebbe espresso in questa occasione con una determinazione e un'evidenza superiori a quelle mostrate dal padre, è con tutta evidenza un motivo encomiastico nei confronti dell'imperatore che aveva onorato Roma della sua visita. Ammiano che, come vedremo, ha un atteggiamento critico nei confronti di questo *adventus* romano dell'imperato-

83 Amm. 27, 11, 1-7. Cfr. SEYFARTH, *Sextus Petronius Probus*.

84 Amm. 17, 4, 12-17.

85 Cfr. VITIELLO, *Vicenda*; NERI, *Medius princeps*, 193-199; MATTHEWS, *Roman empire*, 449-450; RIKE, *Apex omnium*, 29-30.

re, non può evidentemente accettare questo genere di elogio. L'attribuzione al primo imperatore cristiano della convinzione che Roma fosse *templum mundi totius* appare, come abbiamo detto, singolare e in qualche misura provocatoria in un città in cui una tradizione pagana ostile rimproverava all'imperatore l'allontanamento dai culti tradizionali dell'Urbe culminato nel rifiuto dell'ascesa al Campidoglio⁸⁶. Il concetto riflette dunque il pensiero di Ammiano piuttosto che quello di Costantino sul ruolo in Roma dei culti pagani per le fortune della città e dell'impero, che è visibilmente del tutto analogo a quello espresso da Simmaco nella celebre terza *Relatio*. La comprensione attribuita a Costantino dell'essenzialità per l'impero dei culti romani potrebbe costituire un motivo polemico nei confronti dell'atteggiamento del figlio Costanzo, che fece rimuovere l'altare della Vittoria dalla curia romana. Per quanto riguarda invece la centralità cristiana di Roma, Ammiano, a proposito della condanna del vescovo Atanasio di Alessandria, attribuisce a Costanzo II la volontà di ottenere la conferma di questa condanna dalla *potior auctoritas* del vescovo di Roma Liberio⁸⁷. L'attribuzione a Costanzo della convinzione di una superiore *auctoritas* del vescovo di Roma sui concili non trova riscontro in alcuna delle fonti che possediamo né è storicamente attribuibile allo stesso imperatore. Nella *Historia Arianorum ad monachos* Atanasio, che pure mette in evidenza l'importanza della chiesa di Roma e l'autorità del suo vescovo, non istituisce alcun rapporto tra l'autorità del pontefice romano e quella dei vescovi che avevano decretato la sua condanna⁸⁸. Nella *Historia Ecclesiastica* di Teodoreto, Costanzo riconosce il prestigio della sede romana ponendolo in relazione con il prestigio politico della città regina, ma non le riconosce nessuna superiore *auctoritas* in grado di confermare le decisioni di un concilio⁸⁹. Costanzo anzi, nel testo di Teodoreto, mette in evidenza il fatto che l'opposizione di Liberio è opposizione di un solo vescovo, senza far parola del valore che essa assume provenendo dal vescovo di Roma. D'altronde Costanzo non aveva mai manifestato particolari riguardi nei confronti del vescovo di Roma: non solo aveva sistematicamente frustrato ogni sforzo del pontefice di prendere l'iniziativa, ma non sembra nemmeno aver tentato di fare su di lui pressioni dirette o indirette per ottenerne il consenso, anzi aveva addirittura scritto una lettera al popolo romano criticando il

86 Cfr. PASCHOUD, *Ancora sul rifiuto*.

87 Amm. 15, 7, 10: *Id enim ille –sc. Constantius – Athanasio semper infestus, licet sciret impletum tamen auctoritate quoque potiore aeternae urbis episcopi firmari desiderio nitebatur ardenti*. Cfr. NERI, *Ammiano e il cristianesimo*, 171-190.

88 Athan. *Hist. Arian.* 35.

89 Theod. *Hist. Eccl.* 2, 16, 1.

comportamento del papa nella questione atanasiana. L'espressione qui impiegata da Ammiano, *auctoritate firmare*, è attestata solo agli inizi del V secolo nel lessico della cancelleria papale, nella lettera inviata il 27 gennaio 417 da papa Innocenzo ai vescovi africani riuniti in concilio a Cartagine per giudicare Pelagio⁹⁰. Non possiamo sapere quale sia stata la fonte, scritta o non scritta, di questo passo ammiano, ma indubbiamente esso esprimeva la convinzione dello storico sul fatto che il vescovo di Roma possedesse un'autorità superiore a quella degli altri vescovi, in grado di confermare o meno le decisioni conciliari, e che questa gli provenisse dalla considerazione del prestigio della città regina. Per Ammiano dunque Roma ha nell'impero un ruolo centrale in ambito religioso, sia pagano sia cristiano, mentre non lo ha più sul piano politico.

Abbiamo visto, parlando di Libanio, l'ammirazione e il fascino che la grandezza e la monumentalità di Roma esercitava sugli antiocheni che vi si trovavano, che si riflettevano nelle epistole che il retore inviava loro. L'impressione che i monumenti di Roma sollevavano negli stranieri che la visitavano costituisce il tema centrale della famosa descrizione dell'*adventus* a Roma nel 357 di Costanzo II. L'episodio è descritto magistralmente dallo storico come sviluppo di una tensione drammatica del confronto fra l'imperatore e Roma⁹¹. Costanzo è a prima vista impressionato dall'aspetto dei senatori e del popolo romano che gli erano mossi incontro fuori dalla città⁹². Da parte sua egli vuole produrre una profonda impressione nel pubblico romano con l'esibizione di sé stesso e del suo magnifico esercito. Costanzo incedeva su un carro d'oro ornato di pietre preziose, come chiuso in un bozzolo di luce⁹³. I suoi soldati avanzavano in duplice fila emanando anch'essi luce dalle corazze lucenti mentre i cavalieri corazzati, i *clibanarii*, avevano la compatta bellezza di statue. Il popolo risponde a questa esibizione acclamandolo come Augusto. A questo punto inizia il confronto dell'immagine imperiale con la realtà monumentale della città. Ammiano introduce questa svolta con un tratto magistrale:

90 Innoc. Ep. 29, 1: *Ut quidquid quamvis de disiunctis remotisque provinciis ageretur, non prius decernerent – sc. patrum instituta, nisi ad huius sedis notitia perveniret, ut tota huius auctoritate iusta quae fuerit pronuntiatio firmaretur.*

91 Cfr. Ross, *Envisioning adventus*; GÄRTNER, *Kaiser Constantius II*, 61; ERDBROOKE, *The visit of Constantius II*.

92 Amm. 16, 10, 5-6: *Cumque urbi propinquaret, senatus officia reverendasque patriciae stirpis effigies ore sereno contemplans non ut Cineas ille Pyrri legatus in unum coactam multitudinem regum sed asyllum mundi totius adesse existimabat. 6 Unde cum se vertisset ad plebem, stupebat, qua celeritate omne quod ubique est hominum genus confluxerit Romam.*

93 Amm. 16, 10, 6: *Insidebat aureo solus ipse carpento fulgenti claritudine lapidum variorum, quo micante lux quaedam misceri videbatur alterna.*

l'imperatore, che è dipinto come di bassa statura, *corpus perhumile*, si china al passaggio dalle porte della città e assume un'assoluta rigidità: non volge la testa e tiene lo sguardo fisso davanti a sé e non compie nessun gesto, anche insignificante. Presenta dunque sé stesso come una statua, *tamquam figmentum hominis*⁹⁴, come statue erano apparsi i suoi cavalieri, ma evidentemente una statua colossale, che vuole collocare la sua figura nel contesto del gigantismo architettonico romano, anzi addirittura imporsi in esso. Mettendo in rilievo l'innaturalità di questi comportamenti, Ammiano osserva che la disciplina feroce che in questo ambito l'imperatore si imponeva era una caratteristica del tutto personale: *patientiae non mediocris indicia, ut existimari dabatur, uni illi concessae*⁹⁵. Entrato però nella città, si scioglie la rigidità degli occhi imperiali che non guardano. Costanzo si guarda intorno ed è abbacinato dalla densità di straordinari monumenti che vede dovunque rivolga lo sguardo⁹⁶. Visitando la città è assediato da straordinarie altezze, lui che, come abbiamo visto, è descritto come basso di statura. L'anfiteatro Flavio è talmente alto che alla sua sommità a stento giunge la vista, *aegre visio humana conscendit*, il Pantheon assommava bellezza ed altezza, *speciosa celsitudine*, poi vengono citati altri monumenti cittadini, come il tempio di Venere e di Roma, conosciuto come *templum Urbis*, il Foro della Pace, conosciuto anche come Foro di Vespasiano, il teatro di Pompeo, l'Odeon, lo Stadio, una selezione di monumenti illustri che non può rappresentare, come è stato giustamente messo in rilievo, un percorso di visita alla città, piuttosto una visione a volo d'uccello⁹⁷. L'apice di questo incontro con la città è la vista del Foro di Traiano. Qui Costanzo rimane come paralizzato contemplandone le strutture gigantesche⁹⁸, e deve ammettere la sua incapacità di creare un monumento di questo genere. Presentando questo *adventus*, Ammiano aveva detto che Costanzo aveva l'intenzione di mostrare carisma e potenza a un popolo che non aveva nessun interesse a questa esibizione (*agenti tranquillius populo haec vel simile quicquam videre nec speranti umquam nec optanti*)⁹⁹. Tuttavia questo popolo reagisce positivamente a questo spettacolo e lo acclama *faustis vocibus*. In seguito il rapporto con il senato e con

94 Cfr. FLOWER, "Tamquam figmentum hominis".

95 Amm. 16, 10, 11.

96 Amm. 16, 10, 13: *Perque omne latus quo se oculi contulissent miraculorum densitate praerectus*.

97 GRIG, *Competing capitals*, 33-34.

98 Amm. 16, 10, 15: *Verum cum ad Traiani forum venisset, singularem sub omni caelo structuram, ut opinamur, etiam numinum adsensione mirabilem, haerebat adtonitus per gigantes contextus circumferens mentem nec relatu effabiles nec rursus mortalibus adpetendos*.

99 Amm. 16, 10, 2.

la plebe, l'allocuzione nella curia e la partecipazione agli spettacoli del circo, è presentato come un rapporto sereno e senza ombre. I Romani del suo tempo lo accolgono senza difficoltà. La tensione nasce nel rapporto con il grande passato della città depositato nei suoi grandi monumenti. L'intenzione di porsi sul loro stesso piano, immaginandosi come l'icona colossale della figura imperiale, viene rivelata nella sua inconsistenza da questo assedio di grandezze e altezze monumentali, che ancora manifestano la gloria di chi le ha edificate. Di fronte alla vista del Foro di Traiano, Costanzo ridimensiona bruscamente le sue ambizioni: vorrebbe farsi erigere una statua equestre come quella di Traiano nel suo foro. Dal suo seguito però il principe persiano Hormisdas gli fa presente che è troppo poca cosa l'erezione di una statua: sarebbe stato necessario costruire attorno ad essa un contesto adeguato (*stabulum tale condi iubeto, si vales*). Nella rappresentazione di Ammiano, Hormisdas mette crudamente in luce il compromesso con il quale l'imperatore aveva cercato di mascherare la sua incapacità di porsi all'altezza di questo grande modello. Come abbiamo visto, Ammiano attribuisce a Costantino e non a Costanzo il progetto di donare a Roma l'obelisco, che invece avrebbe pienamente soddisfatto la sua ambizione di lasciare a Roma un monumento all'altezza di quelli del suo grande passato, dal momento che il suo obelisco nel Circo Massimo era sensibilmente più alto di quello di Augusto¹⁰⁰. Lo storico respinge dunque la versione di quelli che lui definisce adulatori, che attribuivano a Costanzo il dono dell'obelisco a Roma, e questa scelta gli consente di evitare il confronto tra l'obelisco di Augusto nel Circo Massimo e quello appunto di Costanzo, che sarebbe stato favorevole al figlio di Costantino, e di spostare il confronto, sul piano monumentale romano, fra Costanzo e i grandi imperatori del passato su un terreno sfavorevole, quello della statua equestre dell'imperatore. Anche nella descrizione dell'ingresso di Costanzo a Roma, Ammiano aveva scelto di incentrare il rapporto fra la figura dell'imperatore e i monumenti della città sulla rigidità cerimoniale dell'imperatore, richiamando in seguito in maniera anodina i momenti in cui l'imperatore fa mostra della sua *civilitas*, l'allocuzione al senato nella curia e il rapporto con il popolo romano nelle gare del circo. Senza dunque tacere i tratti di una rappresentazione encomiastica del rapporto fra Costanzo II e Roma, da un lato entra direttamente in polemica con essa negando l'attribuzione a Costanzo del dono a Roma dell'obelisco, dall'altra, spostando l'accento sull'atteggiamento cerimoniale piuttosto che sulla *civilitas* dell'imperatore, capovolge addirittura questa rappresentazione celebrativa.

100 Cfr. STICHEL, *Kaiser Constantius II*.

3. Giovanni Crisostomo

Giovanni Crisostomo è il personaggio più in vista del cristianesimo antiocheno nella tarda antichità, allievo della scuola di retorica di Libanio, come ci informa lo storico ecclesiastico Sozomeno¹⁰¹, che giunge ad affermare – ma la notizia ha sollevato, forse giustamente, perplessità – che il grande retore avrebbe pensato a lui come suo successore, se non si fosse convertito al cristianesimo. La sua padronanza della retorica è comunque ben visibile nelle sue opere ed è stata ampiamente riconosciuta dagli studiosi¹⁰². Giovanni Crisostomo rinuncia però alla carriera che avrebbe potuto consentirgli la sua preparazione retorica e si fa battezzare dal vescovo antiocheno Melezio, cominciando poi, sotto di lui, il suo *cursus* ecclesiastico. Trascorre in seguito quattro anni conducendo una vita ascetica nei monti presso Antiochia. Viene poi ordinato presbitero nel 386 dal successore di Melezio, Flaviano, e riceve da lui l'incarico di predicatore, che esercita per dodici anni fino al 397, quando è nominato dall'imperatore Arcadio vescovo di Costantinopoli e qui trascorre un periodo pieno di contrasti e di amarezze fino al suo definitivo esilio nel 404 a Cucusus, una piccola città della provincia di *Armenia Secunda*. Di lui è conservata una vastissima produzione, in cui spiccano oltre novecento omelie, a cui, per la grande popolarità di cui il nostro autore godette, si deve aggiungere un gran numero di opere spurie. La datazione di queste opere e la loro attribuzione al periodo antiocheno o a quello costantinopolitano è spesso difficile¹⁰³. Si può plausibilmente pensare che la maggior parte della sua produzione vada attribuito al periodo del suo presbiterato ad Antiochia piuttosto che al periodo dell'episcopato a Costantinopoli, se non per altro per la maggiore lunghezza di questo primo periodo e per la maggiore disponibilità all'impegno nella scrittura e nella predicazione rispetto al travagliato periodo dell'episcopato. In ogni caso, è ovviamente decisiva nella sua formazione culturale e teologica la sua identità antiochena, anche relativamente alle tematiche che stiamo elaborando.

Forse i testi più rilevanti per comprendere il suo legame con la città e la sua relazione con il patriottismo civico sono le ventuno omelie pronunciate in occasione della grave crisi che la città attraversò per la reazione dell'imperatore Teodosio ai tumulti contro l'imposizione fiscale, che portarono all'abbattimento delle statue sue, della moglie Flaccilla e dei figli Arcadio e Onorio¹⁰⁴. Il Crisostomo richiama la grandezza, urbanistica e politica, della città per metterla a

101 Sozom. *Hist. Eccl.* VIII, 2, 2.

102 Cfr. CRIBIORE, *Classical decadence*.

103 Cfr. QUASTEN, *Patrology*, III, 434 ss.; ALLEN-MAYER, *John Chrysostom*.

104 Cfr. BROTTIER, *Image d'Antioche*.

confronto con la desolazione e i timori del presente: «una città così grande, la capitale di quelle che si trovano sotto il cielo orientale, ora corre il rischio di essere eliminata dall'ecumene». Giovanni Crisostomo naturalmente conosce le motivazioni dell'orgoglio civico antiocheno, che sono sostanzialmente quelle che Libanio aveva richiamato nell'*Antiochikos*, e parzialmente le condivide, ma ad esse oppone il carattere più importante e significativo delle motivazioni di un orgoglio cristiano della città: «quando si vuole pronunciare un elogio della città, non mi si parli del sobborgo di Daphne, dell'altezza e del numero dei suoi cipressi, né delle sue fontane, né della numerosa popolazione che abita la città, né della libertà con cui il suo mercato è frequentato fino a mezzanotte, né dell'abbondanza delle sue merci! Tutte queste sono cose di significato esteriore, che rimangono solo finché dura la vita presente»¹⁰⁵. Ci sono invece motivazioni per le quali Antiochia può ambire a un primato cristiano: quello di essere stata la prima comunità di seguaci del Cristo a ricevere il titolo di cristiani, e il suo ruolo nella carità e nell'ortodossia.

Per quanto riguarda il nostro tema, Roma vista da una prospettiva antiochena, bisogna premettere che il Crisostomo non solo non è mai stato a Roma ma, a nostra conoscenza, non ha avuto rapporti diretti con personaggi romani, anche in ambito ecclesiale, ad eccezione del rapporto con papa Innocenzo durante il suo periodo costantinopolitano¹⁰⁶. La Roma che viene richiamata nelle opere del Crisostomo non è in genere la Roma contemporanea, ma la Roma storica, in relazione ai rapporti della città con i santi della chiesa antiochena, polo di attrazione per i primi cristiani. Roma è richiamata come città regina in rapporto alla predicazione e al martirio degli apostoli Pietro e Paolo. In un'*Omelia* sull'inizio degli Atti degli apostoli, il Crisostomo richiama la tradizione dell'episcopato e della predicazione dell'apostolo Pietro ad Antiochia, riconoscendo in questo un primato dell'Antiochia cristiana. È vero, aggiunge, che non lo abbiamo tenuto fra noi fino alla fine ma lo abbiamo ceduto alla città regina, Roma, ἀλλὰ παρεχωρήσαμεν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ¹⁰⁷. Roma tuttavia ha solo il suo corpo, mentre noi conserviamo la memoria del suo insegnamento. Nell'*Omelia* sulle kalende, il Crisostomo afferma che la distanza non è di

105 Joh. Chrys. *In pop. Antioch.* 17, 14.

106 Il Crisostomo scrive a papa Innocenzo chiedendogli di intervenire in suo favore contro la sentenza di deposizione pronunciata nei suoi confronti da un sinodo convocato dal vescovo di Alessandria Teofilo (PG 52, 529-536). Questa lettera fu recata a Roma da quattro vescovi (cfr. Pallad. *Dial.* 170-177). L'intervento del papa a suo favore non ebbe però successo e per qualche anno portò a un conflitto tra la sede romana e alcuni episcopati orientali, particolarmente quello di Alessandria (cfr. POLLASTRI, *Innocenzo I*).

107 Joh. Chrys. *In princ. Act.* 2, 6 (PG 51, 86).

ostacolo all'amore, richiamando l'esempio del rapporto dei fedeli con la memoria dell'apostolo Paolo: «quando lodate Paolo, vi agitate come se lo aveste davanti agli occhi, invece il suo corpo giace nella città regina, la sua anima è nelle mani di Dio» (καίτοι τὸ μὲν σῶμα ἐν τῇ βασιλίδι κεῖται Ῥώμῃ, ἡ δὲ ψυχὴ ἐν ταῖς χερσὶ τοῦ Θεοῦ)¹⁰⁸. Rispondendo a perplessità circa le molte persone che Paolo chiede di salutare alla fine dell'epistola ai Romani, egli risponde che si trattava di persone note a Paolo che avevano anche collaborato con lui, persone che si erano trasferite a Roma provenendo da altre città, in quanto città regale e più sicura (καὶ ἐξ ἐτέρων πόλεων ἐκεῖ μεταστάντες, ὡς εἰς ἀσφαλεστέραν τινὰ καὶ βασιλικωτέραν πόλιν)¹⁰⁹. La cristianizzazione di Roma, della città regina, parte dunque da Antiochia e su questo ruolo il Crisostomo pone l'accento, gratificando l'orgoglio civico dei fedeli, in senso però cristiano. Lo stesso percorso viene seguito dal vescovo martire di Antiochia Ignazio. Ignazio viene trasferito da Antiochia a Roma per subire una condanna *ad bestias* pronunciata contro di lui nella sua città. Nel corso del viaggio scrisse sette lettere a varie comunità microasiatiche, da Smirne alle chiese di Efeso, Magnesia e Tralles e alla chiesa di Roma, pregando i cristiani di Roma di non adoperarsi per evitargli il martirio. In seguito dalla Troade scrisse alle chiese di Filadelfia e di Smirne e al vescovo della città Policarpo. Se non c'è ragione di dubitare del suo martirio a Roma, sono oggetto di discussione il suo *status* personale¹¹⁰, le motivazioni e il contesto della sua condanna¹¹¹ e la stessa autenticità delle sue lettere¹¹². Nell'*Omelia* su Ignazio, Giovanni Crisostomo mette in evidenza l'*ἀσέβεια* del-

108 Joh. Chrys. *In kal.* 1 (PG 48, 953).

109 Joh. Chrys. *In ep. ad Rom.* 31, 3 (PG 60, 671).

110 C'è chi sostiene che fosse cittadino romano (cfr. HUTTNER, *Das Bürgerrecht*). ALLEN (*Ignatius of Antioch*, 15) lo nega, per la sua condanna *ad bestias*. Questo genere di condanna, come anche la crocifissione, fu irrogata anche a cittadini romani appartenenti agli strati inferiori della popolazione, agli *humiliores*. Ma in questo periodo la cittadinanza romana costituiva un privilegio relativamente poco diffuso e riservato ai ceti superiori della società. Sembra perciò improbabile che un cittadino romano fosse condannato *ad bestias*. È noto a tutti l'esempio dell'apostolo Paolo, processato a Roma e condannato alla decapitazione, diversamente dall'apostolo Pietro che fu crocifisso.

111 Sappiamo della sua condanna nel contesto di una persecuzione contro i cristiani di Antiochia da parte dell'imperatore Traiano da due fonti molto più tarde, il *De viris illustribus*, 16 di Gerolamo e la *Chronographia* di Giovanni Malalas, che colloca la condanna del vescovo, insieme ad altri dieci cristiani, dopo il terremoto che colpisce la città nel 115 d.C. ALLEN, *Ignatius of Antioch*, 119 ss., mette però giustamente in rilievo che dalla lettera di Ignazio non si ricava alcuna indicazione circa la motivazione della sua condanna, né circa la presenza assieme a lui di altri cristiani condannati.

112 Cfr. da ultimo, LOOKADOO, *The date*.

la Roma contemporanea a Ignazio, di cui informa i suoi fedeli, che potevano ignorare il paganesimo della Roma contemporanea, una situazione bisognosa di un intervento salvifico che fu appunto quello di Ignazio, oltre che quello di Pietro e Paolo¹¹³. Dio ha voluto che il sacrificio di Ignazio avvenisse nel teatro (in realtà nell'anfiteatro) davanti a tutto il popolo, perché tutti gli abitanti di Roma potessero apprendere il valore del martirio. All'apostolo Paolo il Crisostomo attribuisce un'essenziale opera pedagogica nei confronti dei Romani, non riconoscendo loro, insieme a una supremazia politica e militare, anche una supremazia spirituale, e rivolgendosi a loro allo stesso modo in cui si rivolgeva ai gentili¹¹⁴. Commentando il saluto di Paolo, alla fine dell'*Epistola* ai Romani, ai coniugi Priscilla ed Aquila, suoi collaboratori anche nel lavoro di costruttori di tende, il Crisostomo afferma che, manifestando apertamente la sua familiarità con persone di umili condizioni, Paolo porta anche i personaggi in vista di Roma a salutare anche questi due poveri, ben sapendo che la vera nobiltà non consiste nelle ricchezze o nel carattere illustre della famiglia, ma nella virtù¹¹⁵. L'apostolo sceglie di predicare ai Romani per la visibilità universale della città, ma nel suo caso, come in quello di Pietro, sono i Siri a diventare maestri dei Romani. Paolo e Pietro non sono Siri, ma il Crisostomo lo afferma ponendo l'accento sul loro rapporto con Antiochia e con la provenienza da Antiochia quando giunsero a Roma. Parlando a un pubblico antiocheno, egli mette in risalto le radici antiochene del cristianesimo romano, che portò al superamento dei valori esteriori e mondani, nell'ottica del Crisostomo, della romanità. La predicazione a Roma degli apostoli Pietro e Paolo, come il martirio di Ignazio, rovesciano il rapporto tra Roma ed Antiochia al momento del primo contatto con il cristianesimo antiocheno, da una relazione di superiorità politica e militare a una inferiorità sul piano etico e spirituale. La predicazione a Roma dei due grandi apostoli provenienti da Antiochia rivela la materialità dei valori su cui era fondata la gloria e la potenza della città, la ricchezza, le vittorie militari, il carisma degli imperatori che erano venerati come dei¹¹⁶. Con una suggestiva metafora il Crisostomo fa dei corpi dei due apostoli sepolti a Roma i due occhi luminosi, che irradiano la loro luce in tutto il mondo, di un corpo grande e forte¹¹⁷.

113 Joh. Chrys. *In s. Ign. mart.* 4 (PG 50, 593).

114 Joh. Chrys. *In Rom.* 1, 3.

115 Joh. Chrys. *In ill. sal. Prisc. et Aquil.* 1, 2 (PG 50, 190).

116 Joh. Chrys. *In ep. ad Rom.* 2, 6 (PG 60, 408).

117 Joh. Chrys. *In ep. ad Rom.* 32, 2 (PG 60, 678): ὡς ἡ Ῥωμαίων πόλις τὰς δύο ταύτας λαμπάδας πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἀφιεῖσα.

Il Crisostomo riconosce tuttavia all'impero molti aspetti positivi. Parlando del richiamo di Paolo alla cittadinanza romana al momento in cui un centurione romano stava per farlo fustigare, egli informa il suo pubblico dell'evoluzione della cittadinanza romana dopo l'età di Paolo. All'età di Paolo, il possesso della cittadinanza romana costituiva una situazione di privilegio, a partire invece dall'imperatore Adriano (qui ovviamente viene commesso un errore storico grossolano), tutti vengono chiamati Romani (πάντας Ῥωμαίους ὀνομασθήναι)¹¹⁸. Si può osservare che in questo passo la generalizzazione della cittadinanza romana sembra ridurla ad una situazione puramente nominale, a differenza dei privilegi che la cittadinanza garantiva prima di Caracalla (per il Crisostomo, di Adriano). In età prossima a quella del Crisostomo in Occidente l'autore anonimo delle *Quaestiones veteris et novi Testamenti*, fiorito nell'età di papa Damaso a Roma, che è conosciuto con il nome di *Ambrosiaster*, distingue i Romani conquistatori dell'impero dai popoli assoggettati che di Romani hanno solo il nome (*ceteri subiecti eis qui sub eorum nomine Romani vocantur*)¹¹⁹, a differenza da Agostino che in un sermone afferma *omnes enim Romani Romanum regnum possident*, affermando dunque che, teoricamente, l'impero appartiene a tutti coloro che si definiscono Romani, al popolo romano (che però nella letteratura contemporanea è solo il popolo della città di Roma)¹²⁰. I limiti territoriali del potere romano vengono in più di un passo opposti all'universalità del messaggio cristiano¹²¹, un'universalità che talora è presentata non come semplicemente affermata come principio¹²², ma enfaticamente come già effettivamente realizzata. In un'omelia il Crisostomo afferma che immagini della virtù e della temperanza cristiana si trovano in tutta l'ecumene, in terra romana e in terra barbarica, nella coscienza e nella lingua di ciascuno¹²³. Solo in un'Omelia sulla seconda lettera ai Tessalonicesi, una serie di omelie composte presumibilmente durante il suo periodo costantinopolitano, si affaccia il tema della fine dell'impero romano che costituisce, nella sua lettura, l'impedimento, il κατέχων alla venuta dell'Anticristo e alla sua definitiva sconfitta a opera del Cristo nella sua definitiva παρουσία¹²⁴. Giovanni Crisostomo rivela, forse inaspettatamente, una buona conoscenza di leggi romane che egli mostra di

118 Joh. Chrys. *In Act. apost.* 48, 1 (PG 60, 333).

119 Ambros. *Quaest. vet. et nov. Test.* 107, 6.

120 Aug. *Serm.* 351.

121 Cfr. in generale NERI, *Universalismo imperiale e cristiano*.

122 Joh. Chrys. *De prof. Ev.* 4 (PG 51, 314); *Exp. in Ps.* 44, 12 (PG 55, 203).

123 Joh. Chrys. *In eos qui scand.* 22, 14. Cfr. anche *De prof. Ev.* 4 (PG 51, 314).

124 Joh. Chrys. *In epist. II ad Thess., cap. II* 4, 1. Sul κατέχων cfr. METZGER, "Katechon".

apprezzare. In un'Omelia sulla penitenza egli mette in parallelo la tolleranza che Dio mostra nei confronti degli Egiziani attuali, a causa della diffusione nel paese di monasteri e di monaci che praticano la vita angelica, con la legge romana, che proibisce di eseguire una condanna capitale nei confronti di una donna gravida finché non abbia partorito¹²⁵. Il parallelo appare forzato, ma proprio per questo è ancora più significativa la conoscenza di una legge romana. Questa disposizione è effettivamente contenuta in un rescritto dell'imperatore Adriano riportato da Ulpiano, che fa riferimento a una consuetudine giudiziaria romana: *Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescripsit liberam, quae praegnas ultimo supplicio damnata est, liberum parere et solitum esse servari eam, dum partum ederet*¹²⁶. In un'Omelia sul vangelo di Matteo il Crisostomo, nel contesto di una condanna del prestito a interesse, fa riferimento a una legge romana che proibiva ai senatori questa forma di guadagno¹²⁷. La legge alla quale viene fatto implicitamente riferimento è presumibilmente la *lex Genucia de feneratione* del 342 a.C., che nel testo liviano (VII, 42, 1) sembra aver costituito un divieto generale del prestito a interesse, che non sembra riguardare specificamente i senatori romani. Tacito, negli *Annales*, in una sommaria sintesi dell'evoluzione delle leggi romane riguardanti la *feneratio*, parla alla fine di una proibizione generalizzata del prestito a interesse, senza citare però la legge Genucia. Né lui comunque né Livio parlano di una proibizione riguardante solo i senatori. Si potrebbe ipotizzare che questa ricostruzione del contenuto della legge, o meglio del plebiscito, che confluisce nel passo del Crisostomo fosse stata determinata dal contenuto dell'altra legge attribuita al tribuno Lucio Genucio, la *lex Genucia de magistratibus*, che riguardava appunto i senatori. Si sarebbe allora pensato, nella fonte del Crisostomo, che entrambe le leggi riguardassero i senatori. In un'Omelia sulla prima epistola ai Corinzi, il Crisostomo richiama genericamente, naturalmente con approvazione, le leggi romane che proibivano la castrazione di cittadini romani¹²⁸. A proposito invece dell'affermazione che la legge cristiana condanna, a differenza dalla legge romana, come adulterio tanto i rapporti extramatrimoniali femminili quanto quelli maschili, il Crisostomo prende posizione su una questione sulla quale esistevano divergenze in

125 Joh. Chrys. *de paen. Hom.* 7, 2 (PG 49, 324): και ὡς οἱ Ῥωμαίων παρακελεύονται νόμοι, τὴν κυφοροῦσαν, εἴ ποτε περιπέσοι πταιίσματι θανάτου δίκην ἐπάγοντι, μὴ πρότερον ἀναιρεῖσθαι, πρὶν ἂν τέκη τὸ κυφορούμενον.

126 D. 1.5.18.

127 Joh. Chrys. *In Matth.* 355: Τοὺς γοῦν ἐν ἀξιώμασιν ὄντας, καὶ εἰς τὴν μεγάλην τελούοντας βουλὴν, ἣν σύγκλητον καλοῦσιν, οὐ θέμις τοιούτοις κέρδεσι καταισχύνεσθαι, ἀλλὰ νόμος ἐστὶ παρ' αὐτοῖς ὁ τὰ τοιαῦτα ἀπαγορεύων κέρδη.

128 Joh. Chrys. *In epist. I ad Cor.* 31, 1.

ambito cristiano¹²⁹. Se però le leggi romane possono essere considerate giuste ed accettabili anche dai cristiani, la giustizia penale romana è ben diversa dalla giustizia cristiana nel trattamento dei crimini e dei peccati, in quanto tende non all'eliminazione del criminale/peccatore (quindi il Crisostomo allude in questo passo alla pena capitale), ma all'eliminazione dei peccati¹³⁰.

129 Ioh. Chrys. *In epist. I ad Thess.*: Καθάπερ γὰρ ἡμεῖς τὰς γυναῖκας κολάζομεν, ὅταν ἡμῖν συνοικοῦσαι ἑτέροις ἑαυτὰς δώσιν· οὕτω καὶ ἡμεῖς κολαζόμεθα, κὰν μὴ ὑπὸ τῶν νόμων Ῥωμαίων, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Su queste divergenze cfr. NERI, *I cristiani e la legislazione imperiale*.

130 Joh. Chrys. *In epist. II ad Cor.* 15, 4 (PG 61, 507-508). Cfr. SANDWELL, *Christian self-definition*, 39-40.

Bibliografia

ALLEN B., *Ignatius of Antioch: a martyr bishop and the origin of episcopacy*, London-New York 2007.

ALLEN P. - MAYER W., *John Chrysostom*, London-New York 2000.

BRADBURY S., *A sophistic prefect: Anatolius of Berytus in the letters of Libanius*, CPh 95 (2000) 172-186.

BROTTIER G., *L'image d'Antioche dans le homélies "Sur les statues" de Jean Chrysostome*, REG 106 (1993) 619-635.

CASELLA M., *Una capitale intermittente: la vicenda di Antiochia di Siria nel IV secolo d.C.*, in *Città e capitali nella tarda antichità*, a cura di B. Girotti e C.R. Raschle, Milano 2020, 195-216.

CRACCO RUGGINI L., *Fame laborasse Italiam. Una nuova testimonianza sulla carestia del 383 d.C.*, Athenaeum (1976) 83-98.

CREER T., *Ethnography and the Roman digressions of Ammianus Marcellinus*, Histos 14 (2020) 255-274.

CRIBIORE R., *The school of Libanius in late antique Antioch*, Princeton 2007.

CRIBIORE R., *Classical decadence or christian aesthetic? Libanius, John Chrysostom and Augustine, on rhetoric*, in *Rhetoric and religious identity in late antiquity*, ed. by R. Flower and M. Ludlow, Oxford 2020, 99-113.

DAGRON G., *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974.

DECREPT E., *La persecution oubliée des chrétiens d'Antioche sous Trajan et le martyre d'Ignace d'Antioche*, Revue d'études augustinienes et patristiques 52 (2006) 1-29.

DE SIMONI D., *The letters of Libanius to Datianus*, Thesis, University of Florida 2017, 17-27.

DOWNEY G., *A history of Antioch in Syria from Seleucus to the Arabian conquest*, Princeton 1951.

DUNN C.D., *The Bishop of Rome in late antiquity*, Farnham 2015.

ERDBROOKE R.O., *The visit of Constantius II to Rome in 357 and its effects on the pagan Roman senatorial aristocracy*, AJPh 97 (1976) 40- 61.

FESTUGIÈRE A.J., *Antioche paienne et chrétienne. Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie*, Paris 1959.

FLOWER R., *"Tamquam figmentum hominis". Ammianus, Constantius II and the portrayal of imperial ritual*, CQ 65 (2015) 822-835.

FORNARA CH., *Studies in Ammianus Marcellinus I: the letter of Libanius and the Ammianus' connection to Antioch*, Historia 41 (1992) 328-344.

- GRIG L., *Competing capitals, competing representations: late antique cityscapes in words and pictures*, in *Two Romes. Rome and Constantinople in late antiquity*, ed. by L. Grig and G. Kelly, Oxford 2012.
- HUTTNER U., *Das Bürgerrecht des Ignatios von Antiocheia*, JbAC 62 (2019) 50-65.
- KELLY G., *The new Rome and the old: Ammianus Marcellinus' silences on Constantinople*, CQ 53.2 (2003) 588-607.
- KOHNS H.P., *Versorgungskrisen und Hungerrevolten im spätantiken Rom*, Bonn 1961.
- KOHNS H.P., *Die Zeitkritik in den Romexcursen des Ammianus Marcellinus: zu Amm. Marc. 14, 6, 3-26; 28, 4, 6-35*, Chiron 5 (1975) 485-491.
- LIEBESCHÜTZ H.W.G., *Antioch. City and imperial administration in the Late Roman Empire*, Oxford 1972.
- LOOKADOO J., *The date and authenticity of the Ignatian letters: an outline of recent discussions*, Currents in Biblical Research 19 (2020-2021) 88-114.
- MATTHEWS J.F., *The Roman empire of Ammianus Marcellinus*, Oxford 1989.
- MATTHEWS J.F., *The origin of Ammianus*, CQ 44 (1994) 252-269.
- METZGER P., *"Katechon" II Thess. 2, 1-12 im Horizon apokalyptischen Denkens*, Berlin-New York 2005.
- MOORHEAD J., *Popes and the Church of Rome in late antiquity*, London-New York 2015.
- NERI V., *Ammiano e il cristianesimo. Religione e politica nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Bologna 1985.
- NERI V., *Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storiografia latina pagana*, Bologna 1992.
- NERI V., *I cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)*, in *Ravenna capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi e P. Biavaschi, Santarcangelo di Romagna 2014, 196-197.
- NERI V., *Aurelio Vittore e la tradizione pagana su Costantino*, in *La storiografia tardoantica. Bilanci e prospettive*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Bologna 2017, 13-36.
- NERI V., *Universalismo imperiale e cristiano e consapevolezza dei loro limiti reali*, in *Confini e circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico*, a cura di P. Garbarino, P. Giunti e G. Vanotti, Firenze 2020.
- NESSELRATH H.G., *Libanios. Zeuge einer schwindenden Welt*, Stuttgart 2012.
- NORMAN A.F., *Libanios. Autobiography and Selected Letters*, II, Cambridge (MA)-London 1992.
- PACK R., *The Roman digressions of Ammianus Marcellinus*, TAPhA 84 (1953) 181-189.

PASCHOUD F., *Ancora sul rifiuto di Costantino di salire al Campidoglio*, in *Costantino il Grande, dall'antichità all'umanesimo. Colloquio sul cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990*, a cura di G. Bonamente e F. Fusco, Macerata 1993, 737-748.

PEKARY TH., *Goldene Statuen der Kaiserzeit*, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung LXXV (1968) 44-48.

PELLIZZARI A., *Tra Antiochia e Roma: il network comune di Simmaco e Libanio*, *Historikà* 3 (2013) 102-105.

PETIT P., *Sur la date de la Pro Templis de Libanius*, *Byzantion* 21 (1951) 285-310.

POLLASTRI A., *Innocenzo I, santo*, in *Enciclopedia dei papi*, Roma 2000, 385-392.

REES R., *Ammianus satyricus*, in *The later Roman world and its historian: interpreting Ammianus Marcellinus*, ed. by J.W. Drijvers and D. Hunt, London 1999, 141-155.

RIKE R.L., *Apex omnium. Religion in the Res Gestae of Ammianus Marcellinus*, Berkeley-Los Angeles-London 1987.

ROSS A.J., *Ammianus, tradition of satire and the eternity of Rome*, *CJ* 110.3 (2015) 356-373.

ROSS A.J., *Envisioning adventus: Ammianus between panegyric and polemic*, *Journal of Late Antiquity* 14 (2021) 97-116.

SABBAH G., *La méthode d'Ammien Marcellin, Recherches sur la construction du discours historique dans les 'Res gestae'*, Paris 1978.

SALIOU C., *Antioche décrite par Libanios. La rhétorique de l'espace urbain et ses enjeux au milieu du quatrième siècle*, in *Approches de la Troisième Sophistique: hommages à Jacques Schamp*, édité par E. Amato, A. Roduit et M. Steinrück, Bruxelles 2006.

SANDWELL I., *Christian self-definition in the fourth century a.d.: John Chrysostom on christianity, imperial rule and the city*, in *Culture and society in later Roman Antioch*, ed. by I. Sandwell and J. Huskison, Oxford 2017, 39-40.

SEYFARTH W., *Sextus Petronius Probus. Legende und Wirklichkeit*, *Klio* 52 (1970) 411-425.

STICHEL R.H.W., *Kaiser Constantius II und die Monumente Roms*, in *Werkraum Antike. Beiträge zur Archäologie und antiken Baugeschichte*, hrsg. von H. Svenshon, M. Boos und F. Lang, 2012.

VITIELLO M., *La vicenda dell'obelisco lateranense tra versione ufficiale e tradizione senatoria: Magenzio, Costanzo e il senato di Roma*, *Mediterraneo antico* 2.1 (1999) 359-408.

WATTS E., *Libanios' Pro Templis and the art of seeing Syria through rhetoric*, in *Le vie del sapere in ambito siro-mesopotamico dal III al IX secolo*, Atti del Convegno Internazionale tenuto a Roma nei giorni 12-13 maggio 2011, a cura di C. Noce, C. Pampaloni e C. Tavolieri, Roma 2013, 105-114.

WENZEL A., *Libanius, Gregory of Nazianzus and the ideal of Athens in late antiquity*, *Journal of Late Antiquity* 3 (2010) 264-285.

WIEMER H.U., *Emperors and empire in Libanius*, in *Libanius: a critical introduction*, ed. by L. Van Hoof, Cambridge 2014, 187-219.

Atti del Colloquio Italo-Francese

**La Famiglia Tardoantica.
Relazioni familiari e mobilità sociale
alle soglie del III secolo**

Parma, 1-2 dicembre 2022

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA

Tutti noi sappiamo bene come il giurista sia costantemente indotto a confrontarsi con il dato sociale e come proprio questo confronto gli consenta di valutare criticamente regole sostanziali e soluzioni processuali da utilizzare per i casi di violazione di esse. Meccanismi giuridici e substrato sociale ci appaiono così come due facce della stessa medaglia, nell'ottica di un diritto che aspiri all'effettività e, suo tramite, ad incidere sulla società cui intende dare disciplina.

Ebbene, non c'è materia che risponda maggiormente a tutto ciò del diritto di famiglia, inteso, in senso ampio e in prima approssimazione, come l'insieme delle regole che danno disciplina alla famiglia, pur nella variabilità sostanziale e definitoria che le caratterizza e che caratterizza, prima ancora, il dato sociale che esse aspirano a regolamentare.

E non c'è materia altrettanto permeabile del diritto di famiglia, rispetto alle dinamiche politiche e patrimoniali ad esso sottese, e rispetto all'influsso – orientante o disorientante che esso sia – che su di esso esercitano la religione e i modelli valoriali, di volta in volta accolti o dismessi dalla società di riferimento.

Se tutto ciò è vero, è altrettanto vero che l'evoluzione dei meccanismi familiari e degli equilibri sociali al loro interno, rende la materia fluida e cangiante e limita la possibilità per lo storico del diritto di offrire modelli giuridici che possano essere di immediato interesse per il diritto vigente.

Poco male, in verità. Libero da tentazioni attualizzanti e costretto dal tema a non percorrere le strade della dogmatica, lo storico del diritto potrà svolgere liberamente e senza alcun condizionamento il proprio ruolo.

Per questa via lo spazio cronologico scelto per questa prima indagine parmense, che guarda al III secolo per l'esame dei modelli familiari e della disciplina giuridica dei rapporti che si intrecciano al loro interno, credo sia una scelta felice. La visione tardo-antichistica del fenomeno, fra terzo e quinto secolo, e dei suoi più minuti corollari, conferma la vocazione di quest'epoca a costituire lo snodo più evidente fra l'esperienza giuridica romano-classica in materia, tanto diversificata e in costante dialettica fra *familia communi iure* e *familia proprio iure*, fra *familia* e *gens*, e la famiglia in senso moderno, la cui evoluzione sarà tuttavia costantemente cangiante e diversificata, nei secoli successivi e sino ad oggi, dal variare del sentire comune.

Per quanto sia abbastanza evidente come tutto ciò sia relativizzato da radicate costanti culturali, prima fra tutte la (dis)parità di genere. E così, se desta ancora impressione ai nostri occhi come nel II secolo a.C. Catone – ce lo testi-

monia Gellio, *Noct. Att.* 10.23.5; v. pure *Orat. Sat.* 2.7.59 ss. – ricordasse che se il marito sorprende la moglie in flagrante adulterio poteva ucciderla impunemente, laddove, se fosse stata la donna a cogliere il marito nella medesima situazione, non avrebbe potuto sfiorarlo «nemmeno con un dito», non minore impressione – per lo storico tendenzialmente “relativizzante” – può suscitare la constatazione che sino alla sua abrogazione, facente seguito alle pronunce di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale 126/1968 e 147/1969, l’art. 559 del Codice Penale italiano prevedesse che “*La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito.*”

Una norma incredibilmente presente nel nostro sistema giuridico sino a non molti anni fa, e resistente più di vent’anni dopo la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana, in clamoroso stridore con un principio fissato da una delle sue fondamentali norme-simbolo, l’art.3, rafforzata dall’art. 29, che specificamente menziona l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, nonché dagli artt. 37, 51 e 117.

Ebbene, riflettere sul valore culturale della disciplina familiare del III secolo con un approccio misurato e obbiettivo è, esattamente, quanto speravamo di ottenere nel porre le basi, con Salvatore Puliatti e Giusto Traina, per questi “Colloqui italo-francesi”, un’iniziativa che si inquadra nel programma pluriennale (2022-2025) del *Network European Legal Roots* e che, ancora una volta, guarda al dialogo interdisciplinare come cifra privilegiata del suo agire, ed i cui primi Atti, relativi al convegno di Parma dell’1 e 2 dicembre 2022, vengono ora pubblicati nella rivista *Tesserae Iuris*, diretta da Salvatore Puliatti.

Un agire conducente, come dimostrano, per la loro ricchezza e originalità, le relazioni che oggi, con estrema soddisfazione, pubblichiamo.

SALVO RANDAZZO

LA FIGURA PATERNA NEL PRINCIPATO FRA RAPPRESENTAZIONI E *IUS**

GIUNIO RIZZELLI

Università degli Studi di Foggia

ABSTRACT: The paper investigates the representation of the father in the legal literature of the principate against the background of the dialectic between *natura* and *ius civile*. The texts subject to closer examination belong to jurists of the Severan age. The paper uses the method of comparison with Latin declamations, a useful and inspiring material for this purpose, although not always adequately appreciated in the studies of Roman legal historians.

KEYWORDS: pater familias, agnatio, cognatio, ius civile, natura.

FONTI: D. 28.2.11 (Paul. 2 *Sab.*); D. 27.10.4 (Ulp. 38 *Sab.*); Sen. *Contr.* 3, 3 e 7, 4, 3-4.

1.

Sono molteplici le forme di paternità a Roma, da quella biologica alla civilistica, a quelle metonimiche e metaforiche. Roma è ‘città dei padri’¹ e, di conseguenza, ‘città di figli’². La figura paterna – si è scritto – rappresenta «un formidabile strumento di disciplinamento del corpo sociale»: di esso garantisce «la compattezza e l’organizzazione gerarchica», articolata intorno a forme di subordinazione che in modi diversi imitano la «dipendenza archetipica costituita dal rapporto parentale»³.

* Con Francesco Grelle, Valerio Marotta e Mario Lentano ho discusso alcune parti del lavoro ricevendone preziosi suggerimenti: a loro un affettuoso ringraziamento. Ringrazio anche la revisora/il revisore anonima/o per i consigli che mi ha voluto dare.

Nelle pagine che seguono si rifletterà sui legami di sangue come giustificazione del potere del *pater familias*, sul rapporto fra la sua paternità, la *cognatio* e la *pietas*, e su quello fra il *ius* e la generazione biologica, attraverso la quale si manifesta la forza precettiva della natura.

1 Come indica nel titolo di un suo contributo THOMAS, *Roma*, 197-235.

2 Così LENTANO, *La città*, 71.

3 Ne consegue che «ogni rivolta contro il ‘sistema’ diventa, inevitabilmente, una rivolta contro i padri», mentre il moltiplicarsi degli stessi si risolve in un «parallelo moltiplicarsi dei parricidi, reali o metaforici»: LENTANO, *La città*, 71-72.

Gli studiosi che hanno esaminato questo aspetto da una prospettiva antropologica hanno evidenziato le varie estensioni del modello parentale⁴. ‘*Patres*’ indica i senatori⁵, il liberto è detto figlio *sine natura* del patrono⁶, il questore assume nei riguardi del pretore la posizione di figlio e, pertanto, non può convenirlo in giudizio⁷, e così via. Anche la *patria* è ipostasi della figura paterna, per cui i cittadini sono fra loro fratelli⁸. Va considerato padre e onorato come tale da chi è stato difeso e salvato in battaglia il salvatore (Polyb. 6, 39, 6-7), che, in presenza di determinati presupposti, conseguirà la corona civica, ambito riconoscimento militare⁹. La relazione parentale che così s’instaura fa sì che il *servatus* diventi «in un certo senso un cittadino nato due volte e legato di conseguenza a due padri, nei cui confronti è tenuto ai medesimi obblighi»¹⁰. Questa relazione, effettivamente gravosa per il beneficiato tanto che sono attestate resistenze al suo riconoscimento da parte dei *servati*¹¹, è suscettibile di estendersi all’intera comunità dei cittadini quando la stessa sia stata salvata da un singolo, cui ogni consociato deve la vita e la libertà (anche dare la libertà è una delle funzioni del padre romano)¹². È inutile indugiare su quanto la posizione di *pater patriae* sia stata importante per il consolidarsi del potere di Augusto¹³.

4 Per tutti LENTANO, *La città*, 53-72.

5 Cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 42-43.

6 Publ. Sent. P 1 Meyer.

7 Cic. *Div. in Caec.* 61-62. Tale posizione è sancita dall’antico costume: *a maioribus nostris accepimus, praetorem quaestori suo parentis loco esse oportere*; cfr. Cic. *Fam.* 13, 10, 1.

8 Di essa – si è notato – «ad ontà del suo genere grammaticale, si predicano verbi ‘maschili’, per così dire, come *gignere* o *alere*, verbi che in latino designano altrettante funzioni – la generazione, il nutrimento – che sono strettamente legate proprio al ruolo paterno»: LENTANO, *La città*, 62, che richiama *Rhet. Her.* 4, 55, 3 e Cic. *Rep.* 1, 8. *Parens* è, invece, il *populus* in Tac. *Ann.* 3, 28, 10.

9 Cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 46-79. Dei presupposti della sua concessione si occupa Masurio Sabino nei *Libri memorialium* e il giurista è consultato da Tiberio su un problema a essa relativo; cfr. Gell. 5, 6, 13-14.

10 LENTANO, *La città*, 55 (dove le parole citate in testo)-57, che verifica la vitalità di tale modello culturale anche al di fuori del contesto dell’assegnazione della corona civica, e 58-59 per il figlio *servator* del padre, con il paradosso del figlio padre del proprio padre. Lo studioso evidenzia anche che il padrone può riconoscersi figlio del proprio schiavo.

11 Cfr. Polyb. 6, 39, 6 (i tribuni militari costringono i salvati riluttanti a incoronare i salvatori. § 7: i salvati onorano per tutta la vita i salvatori come padri) e Cic. *Planc.* 72 (che descrive i *gregari milites* come *inviti* a dare la corona civica e ad ammettere di essere stati salvati da qualcuno perché temono l’*onus beneficium*, siccome *permagnum est alieno debere idem quod parenti*).

12 Cfr. LENTANO, *La città*, 69.

13 Per l’incidenza del ruolo paterno del principe sul piano privatistico cfr., per esempio,

Le immagini della paternità rinviano in generale alla biologia, alla generazione, che costituisce per il generato il massimo *beneficium*¹⁴. La dazione della vita esige dal beneficiato una gratitudine che, secondo molti, non potrà mai davvero compensare il beneficio¹⁵. I cittadini sono uniti in un'unica *patria* da un sangue metaforico¹⁶, che li vincola fra loro e vincola tutti nei confronti del comune *parens* – la *patria*, appunto – al rispetto della *pietas*¹⁷. La medesima che, per esempio, per Livio avrebbe impedito a Coriolano di commettere un *publicum parricidium* muovendo guerra alla *patria*¹⁸ o che consente a Cicerone di equiparare il fatto di affamare la *patria* al *nefarium* non alimentare i genitori¹⁹. Perché dalla *pietas* nascono *officia*²⁰. È la *pietas* che, se impegna Augusto

GAUDEMET, *Testamenta*, 217-223, che sottolinea come le liberalità testamentarie disposte dai cittadini a favore del principe siano dovute al fatto di essere questi *pater patriae* e destinatario della *pietas*.

14 Dove per '*beneficium*' alcuni intendono ciò che dà un estraneo (*quod alienus det*) e per 'estraneo' chi avrebbe potuto non dare senza incorrere in disapprovazione (*qui potuit sine reprehensione cessare*): Sen. *Ben.* 3, 18, 1, che lo rileva per introdurre una serie di puntualizzazioni; cfr. 3, 19, 1.

15 Cfr. LENTANO, *Signa culturae*, 19-22.

16 Di *Romanus sanguis* parla Val. Max. 1, 7 *ext.* 1 e 2, 9, 8; cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 148-149, con fonti e bibliografia. La *patria* quale *parens* collettivo (cfr. Cic. *Rep.* 1 fr. 2, Bréguet) giustifica perfettamente la metafora. Il tema del sangue come elemento coesivo fra persone in realtà non unite da un medesimo sangue biologico racconta la potenza, nella cultura romana dell'epoca, dell'idea dell'unione di individui fondata su quest'ultimo e sul riconoscimento di una paternità comune. Nel caso del popolo, l'immagine della comunanza del sangue, che non preesiste alla nascita della città nella narrazione delle fonti (cfr. la mescolanza – quasi a realizzare, si direbbe facendo ricorso alla dottrina stoica dei corpi, un corpo unico, nel quale i componenti originari sono indistinguibili l'uno dall'altro – della terra che, prelevata dal paese d'origine, ciascun futuro cittadino getta nel *mundus* all'atto della fondazione di Roma; illustra il rito DE SANCTIS, *Roma*, 145-158), presuppone quella dell'avvenuta aggregazione dei singoli nella forma della *civitas*, della cui istituzione appare la conseguenza.

17 Cfr. Cic. *Inv.* 2, 66 e 161. Il sangue comune produce reciproci doveri e responsabilità; cfr. GUASTELLA, *La rete*, 95-96, e Beltrami, *Il sangue*, 149-152.

18 Liv. 28.29.1, su cui BELTRAMI, *Il sangue*, 147-148 e 152-156.

19 Cic. *Att.* 9, 9, 2.

20 Per esempio del questore, tenuto verso il pretore, che gli è *parens*: la *necessitudo* lega l'uno all'altro, ricorda Cicerone in *Div. in Caec.* 61-62; cfr. Cic. *Planc.* 38 e *Fam.* 13, 10, 1. Per il «senso del dovere» che fa rientrare la *pietas* nella «sfera dell'*officium*» cfr. TRAINA, *Pietas*, 373 e, per i doveri, derivanti dalla *pietas*, dell'Enea virgiliano, 380-381. Gli *officia* rilevano sul piano del *ius*. Secondo CANCELLI, *Saggio*, 368, «rimedi giuridici, almeno indiretti, dovevano essere riconosciuti per l'inosservanza dell'*officium* e della *pietas* in vigore nella cerchia dei parenti». Sul 'giuridico' nel pensiero dei romani e sul rapporto che con esso intrattiene l'*officium* a chi scrive appare senz'altro condivisibile ciò che osserva FIORI, *Bonus vir*, 192-195.

verso gli dei e verso la *patria*, impegna i cittadini nei suoi confronti e lui nei confronti dei cittadini.

Si tratta di un'idea forte di paternità nell'immaginario culturale, che concorre a fondare lo stesso potere di Augusto. E proprio in qualità di *pater patriae* il principe può sostituire la propria volontà a quella del *pater familias*, come nella paradigmatica vicenda narrata da Valerio Massimo (7, 7, 3), nella quale Augusto, *patris patriae animo usus*, avrebbe ordinato a Gaio Tettio, diseredato dal padre ancora *infans*, in *bona paterna ire decreto suo*: ciò, poiché il testatore avrebbe iniquamente (*summa cum iniquitate*) impedito al figlio di chiamarlo padre²¹. La potestà paterna, intorno a cui si organizza lo schema familiare civilistico e si costruisce la disciplina della successione *mortis causa*, cede di fronte a quella di chi ha metaforicamente generato anche il cittadino capofamiglia e che, si potrebbe aggiungere, corregge le censurabili manifestazioni della prima. Non è casuale che, più o meno nello stesso torno di tempo cui è ascrivibile l'intervento augusteo, nelle scuole di retorica qualche declamatore sembri esibire quale segno della *dementia* paterna l'aver escluso il figlio dall'eredità²²: un argomento, questo, che sarà evocato dai giuristi, a proposito della *querela inofficiosi testamenti*, con la menzione del *color* che, nella letteratura romanistica, diverrà il '*color insaniae*'²³.

21 Il testo è esaminato da KELLY, *Princeps*, 84-86, insieme all'episodio riportato da Valerio nel paragrafo successivo, dove Augusto ordina che i figli, preteriti nel testamento materno, abbiano l'eredità. La madre aveva peraltro contratto un nuovo matrimonio con un vecchio *irata filiis in contumeliam eorum*: il principe deprecate le nozze, vieta che il marito trattenga la dote perché il *coniugium* non è stato costituito *creandorum liberorum causa*; cfr. Val. Max. 7, 7, 4. FREZZA, *Rec. a J.-M. Kelly*, 351, sottolinea come Augusto agisca, nella prima vicenda, «con l'animo del *pater patriae*». Il capitolo del settimo dei *Factorum et dictorum memorabilium libri* in cui sono narrate queste vicende è dedicato ai *testamenta* rescissi pur essendo *legitime facta* e a quelli che, *cum merito rescindi possent, rata manserunt* (7, 7pr.).

22 Per la verità, in Sen. *Contr.* 2, 3, 8 Publio Nonio Asprenate, declamatore amico di Augusto (cfr. Svet. *Aug.* 43, 2: il principe gli dona una collana d'oro consentendogli di assumere il *cognomen* di *Torquatus*) e dedicatario di una delle *Epistulae* di Orazio (cfr. 1, 5, 3), per il padre che non perdona il figlio *raptor*, di conseguenza destinato a morire, e che perciò da questo è accusato di *dementia*, afferma: *Demens sum: immo si vis argumentum dabo tibi: filius meus moriturus est, et nondum testamentum meum mutavi*. È chiaro che il padre intende dimostrare di essere tutt'altro che *demens* poiché continua a designare il figlio come proprio erede. *Numquid aliquis sanus filium a prima offensa exheredat?*, si chiederà Seneca figlio (*Clem.* 1, 14, 1). BLOOMER, *Roman Declamation*, 298, pone in relazione la pervasiva presenza della figura paterna nelle declamazioni e quella del principe *pater patriae*.

23 Cfr. D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*) e D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*), con RIZZELLI, *Modelli*, 138-154. L'importanza della *pietas* nell'ideale romano delle relazioni familiari e la sua incidenza sulle regole giuridiche sono state in vari lavori sottolineate da SALLER; cfr. per tutti *Patriarchy*, 103-132.

Il potere del principe-padre non appare ancora quello che, per Cassio Dione, corrisponderebbe all'ἔξουσία riconosciuta in passato ai padri sui figli²⁴, né la *patria* è assimilabile alla *familia*: in quanto ipostasi paterna essa è, piuttosto, un genitore metaforico che ha ricevuto la vita da un altro genitore metaforico. La paternità del principe, 'biologizzata', è fornita di un potere sui cittadini-figli improntato alla ragione e orientato alla loro protezione, come conferma Cassio Dione nel passo appena citato²⁵. Il nome di padre avrebbe infatti indicato, al sorgere del principato, la τιμή raggiunta dagli imperatori, ai quali avrebbe ricordato di amare (ἀγαπάω è il verbo utilizzato) i sudditi come figli, esortati, a loro volta, a onorare gli imperatori come padri²⁶. Una rappresentazione, questa, che

24 Il titolo di 'padre della patria' attribuirebbe ora, forse ('immediatamente'? τάχα), agli imperatori un'autorità (ἔξουσίαν τινὰ) su tutti: quella che un tempo (ποτε) i padri avevano sui figli; così Cass. Dio 53, 18, 3. Cfr. NOÈ, *Commento*, 155-156; la studiosa rende τάχα con 'forse'. Cassio Dione compone la sua opera fra gli ultimi anni del secondo secolo e il primo ventennio del terzo. Più esattamente, fra il 197 e il 219 – considerato il periodo in cui lo storico raccoglie il suo materiale e quello dell'effettiva redazione – per MILLAR, *A study*, 28-40.

25 Questa immagine del potere paterno si contrappone a quella del potere illimitato sui figli, peculiare dei padri romani, tratteggiata da Dionigi d'Alicarnasso quando descrive le singole facoltà che Romolo avrebbe accordato loro con le sue leggi: Dion. *Ant.* 2, 26-27 (ma v. quanto Dionigi scrive in *Ant.* 20, 13, 3 sulla disciplina, tra l'altro, dei rapporti fra padri e figli); cfr. LOBRANO, *Pater*, 89-95 e 101-106, critico nei confronti «del giudizio in termini progressivo-evolutivi del potere paterno romano e della sua vicenda, da una situazione primitiva di barbarica assolutezza verso situazioni, via via più recenti, di continue, nuove limitazioni» (101) e per il quale fonte di Dionigi sarebbe Quinto Elio Tuberone. La prospettiva stigmatizzata dallo studioso italiano trova peraltro riscontro nella letteratura antica. Al testo di Cassio Dione si è accennato nella nota precedente, ma il riferimento a un tempo collocato in un passato indeterminato, in cui il padre avrebbe esercitato un potere assoluto sui figli, appartiene alla memoria culturale dei romani. Significativamente, alla fine del primo secolo o agli inizi del secondo il declamatore di [Quint.] *Decl.* 349, 7 aveva rimpianto i *feliciora saecula* in cui il padre avrebbe potuto uccidere immediatamente il figlio per una sua azione riprovevole senza essere tenuto, come accade nel mondo fittizio di Sofistopoli, a rispettare i limiti imposti da una qualche legge. Del resto, anche al modello della severità paterna, che in qualche misura presuppone l'immagine dell'eccezionale potere del padre sul figlio, occorre assegnare un «carattere soprattutto arcaico»; cfr. BETTINI, *Antropologia*, 19. Sulla disciplina del potere di vita e di morte sui figli, così come descritta da Dionigi, cfr., in generale, FIORENTINI, *La città*, 320-322, e DI TROILO, *Le leges regiae*, 117-126. JAYAT - KEFALLOMITIS, *Législateurs grecs*, 77-89, segnalano la specificità dell'opera di Dionigi – volta a mostrare a un pubblico greco la superiorità delle leggi romane – di contenere in ventidue capitoli una tale concentrazione di leggi attribuite a Romolo, quale non si riscontra per questo periodo in nessun altro storico antico. Come le altre, le norme che assicurano l'obbedienza dei figli ai padri indicherebbero la dimensione fortemente ideologica del loro collegamento, nelle *Antichità romane*, ai riferimenti greci.

26 '*Pater patriae*', aveva avvertito Seneca nel *De clementia*, non è uno dei *cognomina* dati *honori*: questo ricorderebbe a chi lo riceve che gli è conferita la *potestas patria*, la quale è tem-

– si direbbe – può reclamare alla paternità politica il potere previsto dal νόμος comune agli uomini, stabilito dalla natura, del quale parlava Mezio Fufezio in Dionigi d'Alcarnasso (*Ant.* 3, 10, 3), per cui chi è nato prima comanda i figli (κατὰ τὸν κοινὸν ἀνθρώπων νόμον, ὃν ἡ φύσις ἔδοκεν ἅπασι, τῶν ἐκγόνων ἄρχειν τοὺς προγόνους)²⁷. Non a caso il *pater patriae* è chiamato anche *parens* della *patria*, a evidenziare che la sua figura è pensata a partire dalla funzione procreativa²⁸. Alla base di questa come delle altre immagini di padre – dunque alla base anche di quella del *pater familias* – vi è, dalla fine della repubblica, l'immagine di colui che dona la vita, e tutte segnalano la potenza evocativa della paternità naturale.

perantissima, liberis consulens suaque post illos reponens (Sen. *Clem.* 1, 14, 2). Cfr. QUERZOLI, *I testamenta*, 15-16 e 16 n. 20.

27 La legge è citata a proposito del rapporto fra la madrepatria e le colonie, in questo caso fra Alba Longa e Roma; cfr. LAMBERTI, *Riflessioni*, 290 n. 53. Peraltro, l'estensione del modello di rapporto parentale alle relazioni fra città non è indiscussa, come mostra la replica di Tullo Ostilio in Dion. *Ant.* 3, 11, 1-3. Il discorso di Mezio Fufezio e la risposta di Tullo Ostilio in Dionigi sono ora esaminati da DE SANCTIS, *Roma*, 109-114. Che i padri esercitino, in generale, un potere sui figli lo presuppone lo stesso Gaio quando rileva la specificità della *potestas* dei padri romani sui figli procreati in giuste nozze rispetto a quella di quasi tutti gli altri *homines*, verosimilmente riconducibile, per il giurista, alla *ratio naturalis* (1.55).

28 Si può pensare che sia ancora il medesimo modello di paternità a consentire all'*Edictum de pretiis* di presentare, a distanza di secoli, i tetrarchi addirittura come *parentes* del genere umano (*qui parentes sumus generis humani*: l.44, con GRELLI, *La forma*, 568, che individua una formulazione corrispondente in un panegirico a Massimiano). Ha ragione DI CINTIO, *Pater patriae*, 10, a sostenere che la figura del *pater patriae* va posta in relazione con quella del *pater* procreatore, piuttosto che con quella del *pater familias*. Tuttavia, chi scrive non aveva affatto postulato «l'assimilazione di *pater patriae* a *pater familias*» in RIZZELLI, *Immagini*, 44, né, tantomeno, aveva operato alcuna «parziale sovrapposizione di *pater patriae* e *maiestas*» (in quale modo, del resto, sarebbe possibile sovrapporre il primo alla seconda?) come sembra indicare la studiosa in 9 e 9 n. 5 (dove rinvia erroneamente a RIZZELLI, *Immagini*, 5). Vero è che uno stretto legame collega nell'immaginario romano (in quello giuridico, almeno; cfr. *infra*), presumibilmente già in epoca augustea, la figura del padre naturale a quella del *pater familias*, con la quale peraltro spesso nella realtà s'identifica. Non meraviglia, dunque, se talvolta, quando occorre al fine di ciò che vuole dimostrare un autore, la figura del padre della patria assume i tratti del *pater familias* (come sembra fare Seneca figlio nel passo citato in n. 26), magari neppure padre naturale, ma addirittura adottivo, come accade in un passo di Floro. Bruto, facendo uccidere i figli che avevano tramato per il ritorno a Roma dei re, avrebbe mostrato che il *publicus parens* aveva adottato il popolo al posto dei figli (*ut plane publicus parens in locum liberorum adoptasse sibi populum videretur*): Flor. *Ep.* 1, 3, 5, valorizzato da THOMAS, *La mort*, 194. Su '*parens patriae*' (non sempre fungibile con '*pater patriae*', come dimostra per esempio la scelta di Augusto di assumere ufficialmente il *cognomen* di *pater*) cfr. ALFÖLDI, *Der Vater*, 40-98 (95 per l'opzione di Augusto).

2.

Nella letteratura giurisprudenziale, tuttavia, la rappresentazione della paternità naturale non si esaurisce, in linea di massima, nell'evento biologico della procreazione, rimodellata com'è dall'incontro di quest'ultimo con il meccanismo che regola la parentela civilistica. Nei giuristi l'immagine del padre naturale presuppone di solito quella del *pater familias* e a essa rimanda, nel senso che il padre naturale preso in considerazione, se non è addirittura lo stesso *pater familias*²⁹, è il *pater familias* il quale ha cessato di essere tale per il figlio, conservando però con lo stesso il legame derivante dalla comunanza del sangue, come suggerisce la circostanza che in larga parte dei testi '*pater naturalis*' denota chi ha dato il figlio in adozione³⁰. Per i figli generati al di fuori del matrimonio la figura paterna emerge soltanto in situazioni particolari a partire dal principato³¹, con il rapporto di *cognatio* che si configura esclusivamente con la madre

29 Come, per esempio, secondo qualche studioso il *pater* menzionato da D. 48.5.23(22)pr. (Pap. 1 *adult.*) e da Coll. 4.12.1 (Paul. *lb. sent. adult.*); cfr. gli autori citati da RUSSO RUGGERI, *La datio*, 423-426.

30 La circostanza che '*pater naturalis*' identifica di solito, nei giuristi, il *pater familias* che ha dato il figlio in adozione è evidenziata da LOBRANO, *Pater*, 135 n. 12, ed è verificabile nei testi raccolti da LUCHETTI, *La legittimazione*, 3 n. 5, dai quali si ricava che la locuzione ricorre sporadicamente anche per il padre di figli nati al di fuori di un'unione matrimoniale 'giusta'; cfr., per i passi che sembrano sicuramente riferirsi a questo, D. 31.88.12 (Scaev. 3 *resp.*); D. 32.41.2 (Scaev. 22 *dig.*) (mentre con '*pater naturalis*' nel § 11 il giurista potrebbe intendere il padre che ha cessato di essere il *pater familias* della donna); D. 40.1.19 (Pap. 30 *quaest.*); D. 23.2.14.2 (Paul. 35 *ed.*). '*Parens naturalis*' è, a sua volta, per quanto è dato sapere, sempre il padre che è stato *pater familias* del figlio; cfr. Gai. 2.37 (dove il medesimo padre è chiamato anche '*pater naturalis*') e 3.31; D. 2.4.8pr. (Ulp. 5 *ed.*) e D. 37.4.6.4 (Paul. 41 *ed.*). Per converso, i giuristi impiegano talvolta '*naturalis liber*' per il figlio che è stato nella *potestas* del *pater familias*; cfr., per esempio, Gai. 3.41, dove i *naturales liberi* del liberto sono, oltre i figli che lo stesso ha in *potestate mortis tempore*, quelli *emancipati* e i dati in adozione, e D. 38.17.7 (Paul. *lb. sing. sen. cons. Tert. et Orph.*; cfr. COSSA, *Per uno studio*, 33 n. 98). V. pure Fragn. Vat. 196 (Ulp. *lb. off. pr. tutel.*) e gli altri testi indicati da LUCHETTI, *La legittimazione*, 8-9 nn. 10 e 11. Ma '*fili* (o *liberi*) *naturales*' è un'espressione che segnala anche l'esistenza fra il padre e i figli di «un vincolo fondato sul semplice fatto della generazione indipendentemente dalla [...] stessa presenza di un rapporto di filiazione legittima»: LUCHETTI, *La legittimazione*, 7; cfr. 6-12.

31 Così per gli impedimenti matrimoniali nascenti dalla parentela: cfr. D. 23.2.14.2 (Paul. 35 *ed.*); per la filiazione quale giusta causa di manomissione: cfr. Gai. 1.19 e D. 40.2.11 (Ulp. 6 *off. proc.*); per la *vindicatio in libertatem* del figlio da parte del *parens*: D. 40.12.3pr. (Ulp. 54 *ed.*) e per il rilievo della filiazione per l'*excusatio tutelae* e l'*onus iudicandi*: cfr. Fragn. Vat. 194 (Ulp. *lb. off. pr. tutel.*). La rappresentazione paterna predominante nel mondo del diritto emerge chiara dalla disciplina pretoria della *bonorum possessio sine tabulis*. Come rimarca CORBINO, *Status familiae*, 207, la condizione di figlio procreato nel matrimonio per il pretore «restava la sola rilevante (oltre che precedente ogni altra). [...] la sola discendenza (considerata dal

e la sua famiglia (sempre che il figlio sia nato libero)³². Insomma, la dialettica fra la natura e il *ius civile* nelle relazioni fra padri e figli presuppone il modello di famiglia agnazia³³, con il fatto della generazione posto a fondamento della stessa: se reale, quest'ultimo è 'giuridicizzato' dall'accadere all'interno di un'unione coniugale rilevante per il *ius*, altrimenti è oggetto di finzione, sempre nella cornice del matrimonio 'giusto'³⁴. In fondo, la storia del *pater* e dei suoi

punto di vista del suo rapporto con il padre) restava la discendenza che era o era stata o anche sarebbe stata *legittima* (fondata cioè su un "matrimonio"). Il figlio "naturale" (nato cioè fuori dal matrimonio) non aveva titolo alla *bonorum possessio* del patrimonio paterno, accedeva solo alla *bonorum possessio* nei confronti della madre e dei parenti acquisiti attraverso di lei».

32 «En un mot, légalement, aucun bâtard, quelle que soit son origine, n'a de père», commenta MISPOULET, *Du nom*, 38. Fondamentale THOMAS, *La divisione*, 111-121 e 142-153; cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 84-110, e MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 102-106. Come puntualizza Ulpiano è *lex naturae* (locuzione la cui genuinità sembra trovare un riscontro in Gai. 1.78) che *qui nascitur sine legitimo matrimonio matrem sequatur*, a meno che non intervenga una *lex specialis*: D. 1.5.24 (Ulp. 27 *Sab.*); cfr. D. 1.5.19 (Cels. 29 *dig.*). Sulla *civis* madre cfr. PEPPE, *Civis Romana*, 177-190, che rimarca come «la comunità e il diritto» riconoscano l'esistenza dei figli nati al di fuori del matrimonio 'giusto' e come, nel principato, il «legame di sangue madre/figli» mostri «ancora la sua forza, superando la barriera dell'assenza di un *pater* legale» (182 n. 453). Il tema dell'artificiosità della costruzione della filiazione paterna in diritto romano, con il «rivestimento giuridico del dominio paterno, che tiene il posto del legame vitale tra ascendenti e discendenti» (così THOMAS, *La divisione*, 113), è centrale nella riflessione di Yan Thomas sulla famiglia romana, ripresa ora in pagine importanti da MAROTTA, *Ius sanguinis*, 2-11, e illustrata in MAROTTA, *La solitude*, 309-340. Forse troppo radicale rispetto alla rappresentazione giurisprudenziale del rapporto fra il *pater familias* e i figli è l'affermazione per cui, nel nucleo familiare nel quale adozione e procreazione nel matrimonio legittimo sono «per i teorici dell'età classica» le modalità della filiazione civile, i legami di sangue non sarebbero considerati «un principio necessario» (THOMAS, *Roma*, 200). Il dato biologico in questa rappresentazione appare imprescindibile, tanto che l'adozione crea il rapporto di *cognatio* (cfr. oltre), mentre la formula dell'*adrogatio* (cfr. Gell. 5, 19, 9) sembra indicare che non appare sufficiente la decisione del comizio competente perché un *pater familias* diventi figlio di un altro *pater familias*, ma che a tale scopo è indispensabile fingere l'evento biologico (ovviamente all'interno di un matrimonio rilevante per il *ius civile*). La natura nella sua dimensione precettiva appartiene al dispositivo civilistico di filiazione attraverso l'istituzionalizzazione e il diritto; al contempo essa appare riferimento indispensabile per quest'ultimo, che, in suo difetto, è costretto a fingerne l'esistenza, a riprova della potenza ideologica del modello biologico nella cultura dei giuristi.

33 Si tratta della natura che menziona Ulpiano in D. 50.16.195.2. Cfr. la precisazione di D. 38.10.10.4 (Paul. *lb. sing. grad. et adfin. et nom. cor.*), per cui *qui est adgnatus, et cognatus est, non utique autem qui cognatus est, et adgnatus est*: infatti, *alterum [...] civile, alterum naturale nomen est*.

34 Cfr. sul punto THOMAS, *La divisione*, 117-121, il quale ravvisa nel «legame qualificato dalla natura» il «sostrato permanente di una filiazione spogliata del rivestimento giuridico», che consente la sussistenza del rapporto di filiazione anche a seguito della rottura del vinco-

poteri nell'esperienza giuridica romana è anche un segmento della storia di tale dialettica.

Di conseguenza, si presenta agli studiosi il problema d'individuare i limiti dell'«ininterrotta interferenza» del padre naturale nella vita del figlio³⁵, che nasce quando il primo cessa d'identificarsi con il *pater familias*, a conferma del rilievo che la natura assume nel modello familiare di cui il *pater familias* è il capo. Sintomatica, pur nelle sue peculiarità, per il caso di colui che abbia cessato di essere *pater familias* del figlio attualmente sottoposto a un altro *pater familias*, è la vicenda di Decimo Giunio Silano, giudicato, nel 140 a.C., dal padre naturale, Tito Manlio Torquato, che lo ha dato in adozione³⁶. Agli autori

lo giuridico (a causa, per esempio, di emancipazione), rapporto che continua a ricevere «la sanzione del diritto» su registri diversi da quello successorio (117). La centralità di questo modello nella rappresentazione della famiglia giustifica la continua attenzione, prestata anche dalla giurisprudenza e dalle cancellerie imperiali, al rischio dell'adulterio in quanto atto che mette in crisi il meccanismo agnazio che presuppone l'evento della procreazione attraverso il sangue paterno. L'adulterio impedisce di ritrovare nel volto del figlio quella rassomiglianza che è «garanzia» della continuità della stirpe; cfr. BETTINI, *Il ritratto*, 213-218. La contaminazione della stirpe prodotta dall'adulterio assume paradigmaticamente le dimensioni della tragedia nel *Thyestes* senecano, dove essa riveste «carattere permanente», con l'adulterio che innesca la «sequenza di *crimina* destinati a funestare la reggia dei Pelopidi»: BRESCIA, *Corrumpere*, 51-55 (le citazioni sono tratte da p. 52). Sul fondamento del matrimonio nella natura, che apparirebbe adombrato nella definizione di Modestino (in 1 *reg. D.* 23.2.1), cfr., per tutti, LAMBERTI, *Convivenze*, 2. Sul concreto articolarsi, nel principato, delle varie forme romane di unione, al di là dei modelli ideali, cfr. FIORI, *La struttura*, 323-366. Lo stesso termine '*agnatio*', infine, richiama, in fondo, l'idea di natura. Come, infatti, spiega BETTINI, *Affari*, 16, la sua immagine linguistica rappresenta l'*agnatio* «come lo sviluppo di parti in un organismo vivente, ovvero come la ramificazione in una pianta», per cui, nella sua «immagine metaforica», la parentela si configura «come sviluppo o prosecuzione di uno stesso organismo, o di una stessa pianta».

35 Secondo l'espressione impiegata per il *pater naturalis* dell'adottato da RUSSO RUGGERI, *La datio*, 420. La studiosa sottolinea a più riprese nella propria ricerca il valore anche sul piano giuridico del vincolo naturale, non minore di quello del vincolo adottivo. Al riguardo, di particolare interesse, in quanto opera che risale alla prima metà del secondo secolo a.C., gli *Adelphoe* di Terenzio, dove non si ravvisa, nella rappresentazione offerta dall'autore delle relazioni interpersonali a seguito dell'adozione, «alcun distacco non solo sul piano affettivo, ma anche nella realtà dei rapporti quotidiani, tra l'adottato e i membri della famiglia di appartenenza; e, soprattutto, scarsa è la considerazione che l'uscita del *filius* dal gruppo d'origine sembra aver determinato nella valutazione sociale», con la collaborazione fra i due padri, il naturale e l'adottivo, che pare recuperare il «valore dei *iura sanguinis* in via di principio obliterato dal rigore del regime giuridico»: così RUSSO RUGGERI, *La datio*, 118 e 119, la quale sospetta che un verso della commedia attesti «una qualche rilevanza giuridica del vincolo naturale» (cfr. 122-123).

36 L'episodio è noto e molto studiato; su di esso cfr. ancora RUSSO RUGGERI, *La datio*, 128-132. Fonti e bibliografia in RAMON, *Repressione*, 629-636.

che riferiscono l'episodio l'avvenuto mutamento dello *status* familiare di Silano appare del tutto irrilevante ai fini dell'efficacia dello stesso in funzione esemplare. Valerio Massimo, che ne offre un resoconto dettagliato, colloca Torquato fra i protagonisti degli *exempla* di padri severi senza dar alcun risalto alla circostanza che, al tempo in cui si sarebbe svolto il fatto, non era il *pater familias* di Giunio Silano³⁷, indicato senz'altro come suo *'filius'*³⁸. Se è presumibile che l'autorevolezza di Torquato sia tale da relegare nell'ombra il padre adottivo di Silano, al quale consiglia di non immischiarsi in una faccenda troppo grande per lui³⁹, il suo esempio ricorda al lettore di Valerio Massimo le prerogative paterne che derivano dalla *cognatio* e che consentono di punire la violazione delle sue regole⁴⁰. Valerio informa che Torquato avrebbe ritenuto di poter fare a meno del *consilium* dei *necessarii*: Silano sembra quasi non essere mai uscito dalla famiglia d'origine. Significativamente, il giudizio di Torquato è una delle prove che Cicerone, nel *De finibus bonorum et malorum*, aveva addotto per dimostrare l'operare della natura, che *nos [...] genuit et conformavit* per scopi elevati (cfr. il § 23).

Un'ipotesi di particolare interesse è quella che riguarda il rapporto fra il padre e il figlio mancipato una o due volte con la conseguente rottura dei vincoli agnatizi. Un'accurata ricerca sul punto conferma ora l'opinione che, nonostante il verificarsi di tale evento, la *patria potestas* di chi ha mancipato il figlio non si estingue⁴¹. Può darsi che sia così per gli autori dei testi della letteratura giuridica sui quali gli studiosi ragionano. Ma dietro questi testi s'intravede il lavoro dei

37 L'adozione, comunque segnalata dai distinti gentilizi, è esplicitamente ricordata da Cic. *Fin.* 1, 24: *T. Torquatus, is qui consul cum Cn. Octavio fuit, cum illam severitatem in eo filio adhibuit, quem in adoptionem D. Silano emancipaverat.* A Tito Torquato sarebbe apparso evidente che Decimo Giunio Silano *non talem [...] fuisse in imperio, quales eius maiores fuissent*: l'allusione al disfarsi delle somiglianze derivanti dalla comunanza del sangue non potrebbe essere più nitida. Dai consanguinei si traggono indicazioni sulla persona di cui si discute in giudizio, avvertono i retori: così Cic. *Inv.* 2, 29, in tema di *coniectura*.

38 Anche Torquato, nel giudicarlo indegno della *res publica* e della propria *domus*, lo avrebbe chiamato «mio figlio Silano» (*Cum Silanum filium meum [...]*): Val. Max. 5, 8, 3. Cfr. Liv. *Ep.* 54. In 5, 7pr. Valerio si riferisce ai padri, di cui parlerà anche nel capitolo dedicato alla severità paterna, con *'parentes'* (*'patres'* in 5, 7, 8).

39 Stando almeno alla giurisprudenza di epoca imperiale, l'adottato acquista la *dignitas* corrispondente alla posizione sociale del padre adottivo solo se non abbia goduto, nella famiglia di provenienza, di una posizione migliore di quella dell'adottante: RUSSO RUGGERI, *La datio*, 353-354.

40 Cfr. quanto osserva opportunamente RAMON, *Repressione*, 632-633.

41 Cfr. CRISTALDI, *In mancipio*, 117-157. Ritorna sul significato di *XII Tab.* 4.2b MAROTTA, *L'ordine*, 391-407.

tecniche del diritto, che cercano di mettere ordine concettuale all'interno di una materia tradizionalmente ancorata alla concretezza della casistica ben più che a una riflessione teorica. Tale lavoro può far emergere le aporie e le difficoltà delle soluzioni.

Anche la previsione del *ius adulterum cum filia occidendi*⁴², conferito – stando a Coll. 4.2.3 (Paul. *lb. sing. adult.*) – dalla *lex Iulia de adulteriis*, oltre che al padre il quale ha la figlia *in potestate*, a chi, avutala *in potestate*, sia stato *auctor* nella sua *conventio* nella *manus* maritale⁴³, fa discutere gli specialisti dell'esperienza giuridica romana. Si è ipotizzato che la *patria potestas* del secondo padre non si estingua a seguito della *conventio*⁴⁴. Il passo che ne dà notizia riguarda il *pater familias* dell'adultera e il suo padre naturale, che sembra senz'altro considerato non più titolare della *potestas* in precedenza avuta in qualità di *pater familias*. Premesso che l'uccisione della figlia si configura come condizione per il legittimo esercizio del *ius adulterum cum filia occidendi* e non come esplicitazione della *vitae necisque potestas*⁴⁵, si può dubitare che il legislatore augusteo⁴⁶, nel formulare le norme, abbia ragionato sulla base di una nitida nozione di potere esclusivo esercitato dal *pater familias* e non abbia, piuttosto, riconosciuto il ruolo della paternità naturale di chi sia stato *pater familias*.

Nel medesimo turno di tempo in cui il principe emanava la legge sugli adulteri, a Roma, nelle scuole di retorica, i declamatori dibattevano sui caratteri dei rapporti fra l'adottante, il padre naturale e l'adottato, e sui doveri di questo nei confronti dell'uno e dell'altro. In Sen. *Contr.* 1, 1, dove l'adottato

42 Secondo la formulazione papiniana in D. 48.5.21(20) (Pap. 1 *adult.*).

43 Cfr. Coll. 4.7.1 (Pap. *lb. sing. adult.*). Alcuni testi della letteratura giuridica informano in maniera generica che la *lex Iulia de adulteriis* consentirebbe di uccidere tanto al padre adottivo, quanto al naturale: PS. 2.26.1 e Coll. 4.12.1 (Paul. 2 *sent.*); cfr. D. 48.5.23(22)pr. (Pap. 1 *adult.*). Per SALLER, *Pater familias*, 185-186, che ragiona sul presupposto che la legge augustea sembra parlare di '*pater*', non di '*pater familias*', legittimato all'uccisione degli adulteri sarebbe anche il padre naturale. Se così fosse, occorrerebbe immaginare che la legge non abbia fatto menzione della *potestas* paterna. La ricostruzione della disciplina legislativa sul punto pone non pochi problemi; ho provato a renderne sinteticamente conto, con discussione della letteratura, in RIZZELLI, *Padri*, 61-69.

44 Così CORBINO, *Rec. a A.M. Rabello*, 192-193 e CORBINO, *Interventi*, in *Poteri, negotia, actiones*, 83-85 (ma v. le perplessità espresse in merito da TALAMANCA, *Interventi*, in *Poteri, negotia, actiones*, 89); cfr. CORBINO, *Interventi*, in *Società e diritto*, 217-219, e CORBINO, *Schemi*, 11-12. L'ipotesi è condivisa da LOBRANO, *Pater*, 140 n. 24, da CANTARELLA, *Interventi*, in *Società e diritto*, 229-230, e da PIRO, *Usus in manum*, 91 n. 60.

45 Cfr. SCHULTING, *Jurisprudentia*, 750 n. 52.

46 Verosimilmente preoccupato di circoscrivere ai *patres familias*, attuali o *auctores* nella *conventio in manum* delle adultere, il novero dei padri autorizzati a uccidere.

chiama entrambi ‘*patres*’ (cfr., per esempio, Giunio Gallione nel § 4 e Cornelio Ispano nel § 9), Latrone introduce nella propria *divisio* la *quaestio* se cessi di essere *filius* del padre naturale (dunque di essere tenuto nei suoi confronti) chi sia stato adottato (Sen. *Contr.* 1, 1, 13)⁴⁷: un indizio, forse, di problemi che il concorrere di diverse forme di paternità poteva effettivamente sollevare in giudizi reali⁴⁸.

Sempre nell’ambito della famiglia agnaticia, il padre naturale può essere *alieni iuris*, con i giuristi che si adoperano a determinarne doveri e facoltà rispetto al potere del *pater familias* cui sono sottoposti i figli. Così, in assenza del nonno paterno Giuliano ritiene legittimato all’azione il padre naturale per l’*iniuria* subita dal figlio, perché, pur essendo vivo l’*avus*, è tenuto in ogni circostanza all’*officium* di protezione del secondo⁴⁹, mentre è necessario che anche il *filius familias* padre presti il proprio consenso al matrimonio della figlia⁵⁰. Gli esempi potrebbero continuare⁵¹, a conferma della circostanza che, nella problematizzazione giurisprudenziale del potere paterno, la natura rileva rispetto al modello familiare di cui il *pater familias* è il capo e nel quale è, in fondo, introdotta dall’*agnatio*⁵².

La presenza della natura nel rapporto fra il *pater familias* e i figli appare ai giuristi un dato imprescindibile. Paradigmatico il legame di *cognatio* fra adottante e adottato su cui insiste la giurisprudenza severiana, pur puntualizzando che dall’adozione deriva un *ius adgnationis*, non *sanguinis*, o che si tratta di

47 La domanda di Latrone è formulata sul presupposto che il giovane è un *abdicatus*. In generale, la situazione proposta dal *thema* è complicata dal fatto che l’adottante è fratello del padre naturale, circostanza non irrilevante nella interpretazione della *lex* declamatoria intorno alla quale si discute, come si evince dal *color* scelto da Albucio nel § 17.

48 Sul dato biologico quale giustificazione dell’autorità paterna sulla famiglia cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 118-142 (sull’idea, attestata nelle declamazioni, che comportamenti sociali possano sostituire il legame biologico interessanti osservazioni in 147-148).

49 D. 47.10.17.18 (Ulp. 57 *ed.*); cfr. DESANTI, *Più iniuriae*, 23-24.

50 Cfr. D. 23.2.16.1 (Paul. 35 *ed.*) e (relativamente all’ipotesi dell’*avus furens*) D. 23.2.9pr. (Ulp. 26 *Sab.*).

51 Così, la moglie può essere nella *manus* del *filius familias* e questi ha forse la capacità di prendere gli *auspicia*; cfr. LOBRANO, *Pater*, 27.

52 Una conseguenza indiretta, questa, si potrebbe ipotizzare, anche del rafforzamento della figura del *pater familias* a seguito delle riforme matrimoniali augustee e, poi, della *correctio morum* di età flavia. Sarebbe interessante approfondire la presenza e, eventualmente, la forza, a livello delle rappresentazioni, di un’immagine del padre romano del tutto indipendente da quella del *pater familias* al di là della letteratura giuridica, dove la *potestas* paterna, in quanto *ius proprium civium Romanorum*, è ovviamente la *potestas* in cui si trovano i *liberi nostri* che *iustiis nuptiis procreavimus* (Gai. 1.55).

*cognatio civilis*⁵³. Forse l'insistenza sul sorgere del rapporto di *cognatio* fra adottante e adottato è anche una risposta a resistenze all'adozione giustificate con la circostanza che l'istituto sarebbe contro natura⁵⁴, a conferma del ruolo assegnato al modello biologico nella concezione romana della parentela nel periodo in esame. L'idea della comunanza del sangue (ancorché fittizio), che garantisce l'«identità» fra padre e figlio⁵⁵, favorisce – è facile immaginare – il consenso alle

53 Cfr. D. 38.10.10.2 e 4 (Paul. *lb. sing. grad. et adfin. et nom. cor.*) (il giurista, dopo aver indicato che colui il quale *in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit*, specifica che *l'adoptio non ius sanguinis, sed ius adgnationis adfert* in D. 1.7.23 [35 ed.], mentre in D. 38.10.4.2 [Mod. 12 *pand.*] distingue la *civilis cognatio* – ossia *l'adgnatio* – dalla *naturalis*: entrambe sussisterebbero soltanto nelle *iustae nuptiae*, mentre la seconda senza la prima caratterizzerebbe il rapporto fra i figli e la madre che *vulgo peperit*); D. 38.8.1.4 (Ulp. 46 ed.). Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 341-363 e 390-398; v. pure RUIZ PINO, *Algunas notas*, 329-330. PEZZANA, *s.v. Cognatio*, 301, spiega che presso i giuristi il rapporto fra *cognatio* e *agnatio* è per lo più di genere e specie. Che già per Elio Gallo gli agnati fossero ricompresi fra i cognati si evince da Festo *s.v. Necessarii*, Lindsay 158, 22-25; cfr. Gai. 1.156 (= D. 26.4.7 [1 *inst.*]) e 3.10. MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 119-123, richiama l'attenzione sul vincolo corrispondente a quello biologico che i giuristi romani individuano fra adottante e adottato. Che siano i giuristi di età severiana a insistere sul rapporto di *cognatio* che si crea fra adottante e adottato è circostanza verosimilmente connessa a quella per cui gli stessi giuristi si preoccupano di evidenziare che il rapporto adottivo per essere valido deve conformarsi al modello della filiazione naturale e che, pertanto, assumono rilevanza l'età dell'adottante e la sua capacità di generare; sulle problematiche relative alla rispondenza dell'adozione ai caratteri della filiazione naturale come criterio di valutazione della giuridicità dell'adozione cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 277-305. I giuristi riconoscono anche che l'adozione produce, fra l'adottato e i fratelli adottivi, *i iura consanguinitatis*; cfr. D. 38.16.1.11 (Ulp. 12 *Sab.*).

54 In una *controversia* senecana, il cui *thema* propone il caso di un ricco che *abdicavit* tre figli e che domanda a un povero il suo unico figlio in adozione, Papirio Fabiano, declamatore e filosofo della scuola dei Sesti, richiamando il valore della comunanza del sangue e la negatività del suo oblio (*Ecce instructi exercitus saepe civium cognatorumque conserturi proelio manus constiterunt [...]; quae tanta vos pestis, cum una stirps idemque sanguis sitis, quaeve furiae in mutuum sanguinem egere?*), critica, tra l'altro, le imitazioni del vero (*quis enim tam pravis oblectare animum ita possit, si vera cognoverit?*) e conclude: *et mirabere, si fastidio rerum naturae laborantibus iam ne liberi quidem nisi alieni placent?* (Sen. *Contr.* 2, 1, 10 e 13). Sulle resistenze cui si accenna in testo, BERNSTEIN, *Adoptees*, 340-341, che insiste sul collegamento della posizione di Fabiano alla polemica contro la *luxuria*. Sull'adottato come *insitivus*, in quanto estraneo alla stirpe della quale entra a far parte, cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 34-41. La dialettica fra l'artificiosità dell'*adoptio* e la verità della natura dimostrata dalla filiazione è un argomento utilizzato, nella letteratura giurisprudenziale, da Papiniano (in D. 28.2.23 [12 *quaest.*]) e ritorna in termini di contrapposizione nelle dispute teologiche che coinvolgono i Padri latini del quarto secolo, come illustra MAROTTA, *Metafore*, 124-131, e MAROTTA, *Ius sanguinis*, 41-59. Significativo, in particolare, quanto afferma Ilario di Poitiers in *Trin.* 3, 11, 8.

55 Tanto che per Cesare, spettatore – in *Prop.* 4, 6, 59-60 – da un astro, la vittoria su Cleopatra ottenuta dal figlio adottivo è la prova, *fides*, del suo sangue (per la verità, il futuro

pratiche adottive, di cui alcune, segnatamente quelle della casa imperiale, sono di notevole portata politica⁵⁶.

imperatore Augusto è anche pronipote di Cesare dal lato materno). Fra gli *argumenta* che si traggono dalla *persona*, insegnerà Quintiliano, vi è il *genus*, da cui spesso scaturiscono (*fluunt*) le cause dei comportamenti della stessa. Infatti, *similes parentibus ac maioribus suis plerumque filii creduntur* (*Inst.* 5, 10, 24; cfr. 3, 7, 10 per il ricordo dei *parentes* e dei *maiores* in funzione del discorso epidittico). Ora, la somiglianza è trasmessa dal sangue (cfr. BELTRAMI, *Il sangue*, 19-25): il sangue, per esempio, che sarebbe derivato alla famiglia di Marco Aurelio da Numa e dal re salentino Malennio stando a *H.A. M. Anton.* 1, 1, 6. Sul sangue cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 122-123. Attraverso il riferimento alla partecipazione a un sangue comune Ulpiano rimarca la ‘naturalizzazione’ del rapporto instaurato dall’adozione: *consanguineos et adoptio facit et adrogatio* (Coll. 16.6.1 [*lb. inst. sub. tit. succ. ab int.*]). Il giurista riconosce agli adottati i *iura consanguinitatis* di cui godono gli *agnati* entro il secondo grado di parentela nella successione *ab intestato*: D. 38.16.1.11 (Ulp. 12 *Sab.*). Sui *consanguinei* nella letteratura giurisprudenziale cfr. POMATA, *Legami*, 300-312 (che ne tratta problematizzando la moderna nozione di ‘consanguineità’ come vincolo di sangue che si produce sia attraverso il padre, sia attraverso la madre); MOREAU, *The Bilineal*, 42-52; WOŁODKIEWICZ, *Iura consanguinitatis*, 409-425, e MAGANZANI, *Per uno sguardo*, 110-113, che osserva come l’importanza attribuita alla qualità del sangue paterno, considerato dalla maggior parte dei medici antichi l’unico in grado di generare (non mancano, d’altra parte, modelli fisiologici dello sviluppo del feto, diversi da quello dominante, per i quali le donne producono seme e sangue: cfr. BERNSTEIN, *Bodies*, 125-127), non spieghi perché il figlio non nato da nozze ‘giuste’ sia ritenuto sempre giuridicamente estraneo a colui che l’ha generato.

Solo una notazione a proposito dei *consanguinei*. Nelle sue considerazioni sulla nozione di ‘*consanguinei*’ individuata da Ulpiano (D. 38.16.1.10 [12 *Sab.*): il giurista, partendo dalla definizione di Cassio, afferma che possono essere *consanguinei* anche coloro che – oltre a quelli i quali *sui heredes non extiterunt patri – numquam in potestate fuerunt*), POMATA, *Legami*, 310-311, sostiene che la *consanguinitas*, a differenza dell’*agnatio*, non deriva dalla *patria potestas*: v., tuttavia, MAROTTA, *Ius sanguinis*, 33 n. 93. Comunque, le persone con cui Ulpiano esemplifica il proprio discorso – ossia, a parte i diseredati e i figli del *deportatus*, quanti *post captivitate patris nascuntur vel qui post mortem* – riconducono al rapporto con la figura di un padre che, se non fosse stato prigioniero al momento della loro nascita o non fosse premorto, ne sarebbe stato il *pater familias*. Ciò non toglie, chiaramente, che nella *consanguinitas* si ravvisi anche un legame naturale fra il padre e i figli, reale o fittizio che sia, ma il suo rilevare solo in relazione all’*agnatio* fa sì che si consideri esistere la comunanza di sangue fra i figli dello stesso padre e di madri diverse, non viceversa; cfr. PS. 4.8.15 (= Coll. 16.3.15 [Paul. *lb. sent. IIII sub tit. int. succ.*]) e Coll. 16.6.1 (Ulp. *lb. inst. sub. tit. succ. ab int.*).

56 Sulle adozioni imperiali cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 139-202. Non è da escludere che l’elaborazione giurisprudenziale del rapporto fra adottante e adottato possa anche rivelarsi utile all’immagine di tali adozioni a fronte del disvalore attribuibile all’artificialità dell’istituto. Una vena polemica sulla politica delle adozioni dei successori da parte degli imperatori si coglie nel discorso che Erodiano fa pronunciare a Commodo, a seguito della morte di Marco Aurelio, di fronte all’esercito riunito e in cui il nuovo imperatore rivendica la sua qualità di figlio generato dal predecessore, di «sovrano per diritto di nascita» e perciò diverso da quanti prima di lui sarebbero stati «elevati da un potere ricevuto in dono» (1, 5, 5-6; la traduzione è di CASSOLA, *Erodiano*, 33). Se Commodo è figlio ‘giusto’ di Marco Aurelio, lo stesso Erodia-

Sebbene gli adottati appartengano al novero delle persone *sub unius potestate* non *natura*, ma *iure subiectae* (D. 50.16.195.2 [Ulp. 46 ed.]), la proiezione del dato biologico su quello giuridico realizza un rapporto di discendenza fittizia fra l'adottante e l'adottato⁵⁷, quasi a significare che senza il vincolo naturale, per quanto precario perché destinato a spezzarsi con l'emancipazione, non è pensabile quello di *agnatio*⁵⁸. E che non è pensabile – si potrebbe aggiungere – che le relazioni che si costituiscono sulla base di quest'ultimo si sottraggano agli *officia* che la *pietas* determina fra padre e figlio.

3.

La *pietas* si colloca nell'ambito della natura e delle sue regole⁵⁹. A essa fanno

no racconta del presunto figlio adulterino di un imperatore, a sua volta assunto, per tale motivo, alla dignità imperiale. Infatti, a seguito della morte di Antonino Caracalla e alla scelta di Macrino come imperatore da parte dell'esercito, Mesa, la nonna materna di Elagabalo, avrebbe diffuso tra i soldati di stanza a Emesa la notizia che il nipote era figlio naturale di Caracalla; l'intero esercito (confidando peraltro nell'elargizione di donativi) lo avrebbe acclamato imperatore (5, 3, 10-12). Ai soldati di Macrino, inviati ad assediare Emesa, gli assediati avrebbero mostrato dalle mura il ragazzo, che i primi (incentivati anche dall'esibizione di sacchi colmi di monete) avrebbero trovato molto somigliante al defunto imperatore, schierandosi dalla sua parte (5, 4, 1-4). Qui la filiazione fatta valere è estranea al matrimonio legittimo, sebbene 'nobilizzata' dallo *status* del padre, un imperatore; cfr. *H.A. Hel.* 2, 1, con BELTRAMI, *Il sangue*, 49-51. Del resto, prodotta da un'unione non 'giusta' era stata, nella memoria culturale dei romani, quella del mitico fondatore di Roma, procreato addirittura da un dio (come Agostino non manca di stigmatizzare nel *De civitate dei*; cfr. Augustin. *Civ.* 3, 5).

57 Proiezione che, però, è resa possibile dall'instaurarsi, attraverso l'*adoptio*, del rapporto di *agnatio*, che, a sua volta, 'veicola' la *cognatio*. L'adottato non diviene, di conseguenza, *cognatus* di coloro ai quali *non adgnascitur*, cioè dei membri della linea femminile (come, per esempio, la moglie non nella *manus* del *pater familias* o la madre dell'adottante), poiché manca il tramite dell'*agnatio*. Cfr. D. 1.7.23 (Paul. 35 ed.) (*Qui in adoptionem datur, his quibus adgnascitur et cognatus fit, quibus vero non adgnascitur nec cognatus fit*) e D. 38.8.1.3 (Ulp. 46 ed.) (*Cognitionem facit etiam adoptio: etenim quibus fiet adgnatus hic qui adoptatus est, isdem etiam cognatus fiet: nam ubicumque de cognatis agitur, ibi sic accipiemus, ut etiam adoptione cognati facti contineantur*).

58 Cfr. il *commune nascendi initium* che connoterebbe i *cognati* secondo Labeone in Ulp. D. 38.8.1.1 (46 ed.). L'operare della natura nell'adozione, su cui riflette la giurisprudenza romana, è esaminata (da una diversa prospettiva) da THOMAS, *Imago naturae*, 39-45, convinto che per i giuristi non ci sia «altra natura che quella da essi creata», la quale avrebbe, quindi, uno «*status* – molto originale – di istituzione» (45).

59 Cfr. Cic. *Inv.* 2, 65: *naturae quidem ius esse, quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis adferat, ut [...] pietatem*; *Rhet. Her.* 2, 19. Il carattere normativo della *pietas* è invocato in sede giudiziale, come mostra D. 3.5.33pr. (Paul. 1 *quaest.*), dove gli eredi del nipote argomentano contro quelli della nonna adducendo il *ius pietatis* e la *pietas cogens*. La rapida ma

capo i *necessaria officia*: ‘*necessaria*’ perché riguardano i *necessarii*, quali sono appunto i *cognati*⁶⁰. La prestazione alla quale si è tenuti in base al *necessarium officium* assume il carattere dell’«ineludibilità»⁶¹.

Le ragioni della *pietas* fanno sì che la biologia possa essere di per sé insufficiente per considerare padre colui che ha procreato ma che si dimostra inadempiente ai doveri collegati al ruolo paterno. Ciò avviene nelle declamazioni scolastiche, le quali, se non possono in generale essere assunte come immediatamente probanti su quanto si discute nei tribunali, almeno un dato reale lo introducono, segnalando i valori, condivisi nella società romana in un determinato momento storico, che orientano le argomentazioni delle parti di fronte ai giudici virtuali. Così nelle *Declamazioni minori* attribuite a Quintiliano, la silloge della fine del primo secolo o, se prodotta nella scuola quintiliana, dell’inizio del secondo⁶², attenta a non discostarsi dalla realtà del foro⁶³ e in rapporto osmotico con la lingua del diritto, dalla quale le *declamazioni* sono influenzate e che contribuiscono ad arricchire⁶⁴. Nella *declamazione* 346, per esempio, nel

magistrale ricostruzione di THOMAS, *Roma*, 209-210, delle trasformazioni attestate a partire dal primo secolo a.C. nella famiglia romana può concorrere a spiegare il rilievo accordato ai legami naturali. Da un altro punto di vista, sarebbe interessante riflettere se tale rilievo abbia eventualmente sollecitato mutamenti nel modello di atteggiamenti «“paterni”» descritto, in contrapposizione a quello degli atteggiamenti «“materni”», per la famiglia romana arcaica da BETTINI, *Antropologia*, 13-123.

60 Lo aveva spiegato Elio Gallo, che collocava fra i *necessarii* anche gli *adfines* (cfr. Fest. s.v. *Necessarii*, Lindsay 158, 22-25), *cognati*, a loro volta, rispettivamente del marito o della moglie: D. 38.10.4 (Mod. 12 *pand.*). La *necessitudo* – ricorda Gellio (13, 3, 1) – è per molti *grammatici* un *ius quoddam et vinculum religiosae coniunctionis*. Gellio non concorda con la posizione di chi assegna solo a ‘*necessitudo*’ questo significato ritenendo che non possa averlo ‘*necessitas*’, tuttavia precisa che *necessitas sane pro iure officioque observantiae adfinitatisve infrequens est, quamquam, qui ob hoc ipsum ius adfinitatis familiaritatisve coniuncti sunt, ‘necessarii’ dicuntur* (§ 4). Gli farà eco Marciano, sebbene da una prospettiva diversa, precisando che *nonnumquam ius etiam pro necessitudine dicimus veluti ‘est mihi ius cognationis vel adfinitatis’* (D. 1.1.12 [1 *inst.*]). Importanti osservazioni in NEGRI, *La clausola*, 242-243, che rileva al proposito la persistenza del punto di vista giurisprudenziale tardorepubblicano, sebbene in un contesto fortemente mutato.

61 LENTANO, *Le relazioni*, 44. All’*officium* sono tenuti il figlio, la moglie e le altre persone che la *necessitudo* sollecita comandando loro di portare aiuto (*officium esse filii, uxoris, earum personarum, quas necessitudo suscitatur et ferre opem iubet*: Sen. *Ben.* 3, 18, 1).

62 Cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, XIV-XVI, e PASETTI, *Introduzione*, XXXIV-XXXV.

63 Cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, XVI.

64 Cfr. PASETTI, *Introduzione*, XXX-XXXIV. Dedicò ora un’ampia trattazione alla possibile influenza esercitata dalle leggi declamatorie sull’esperienza giuridica romana LENDON, *That Tyrant*, 111-147.

monito del figlio – che ricorda al padre, il quale l’ha dato in adozione, che *dando in adoptionem ius omne translatum est* (§ 4)⁶⁵ – si scorge un riferimento alla paternità del *pater familias*. Il padre si avvale, tuttavia, dell’argomento della generazione e dell’allevamento, sottolineando soltanto che è stato lui a dare il figlio in adozione⁶⁶.

La *declamazione minore* 278 è, invece, uno di quei testi sulla cui base gli studiosi ricostruiscono il regime giuridico dell’esposizione dei figli durante il principato, in particolare per quanto riguarda l’esistenza dell’obbligo, da parte del padre che rivendica l’esposto, d’indennizzare chi lo ha raccolto delle spese sostenute per il suo allevamento⁶⁷. Essa ruota intorno al seguente *thema*: «Un tale, che si pensava avesse un figlio, ricevette diecimila sesterzi quando quello si comportò da eroe. Tempo dopo, il padre naturale riconobbe il giovane e, dopo aver pagato gli alimenti, lo riprese. Chiede diecimila sesterzi». La *lex* del *thema* dispone: «Il padre dell’eroe riceve diecimila sesterzi»⁶⁸. Dopo aver argomentato rispetto al *ius*, ossia a quanto stabilito dalla *lex* declamatoria, colui che ha allevato l’esposto argomenta sul piano dell’*aequitas* per dimostrare di essere fra i due il più meritevole (*dignior*) di ricevere il denaro. «Tu lo hai abbandonato, io l’ho allevato (*tu exposuisti, ego sustuli*)», afferma, prevenendo l’obiezione dell’altro: *Genui*. Ma, ragiona, se fosse stato per il padre naturale, la *res publica* non avrebbe un eroe, perché sarebbe stato divorato dalle belve o allevato da qualche lenone o da un maestro di gladiatori. L’eroe è nato grazie ai *beneficia* del suo salvatore (*Ex meis ille beneficiis natus est*: § 8). In precedenza aveva asserito – e si tratta di un’asserzione illuminante – che i padri non sono

65 La *declamazione* non è sfuggita a LANFRANCHI, *Il diritto*, 208-209 e 209 n. 1, che, però, sulla base di Ritter, che segue Rhode, legge ‘*nec enim dando in adoptione ius omne translatum est*’; cfr. WINTERBOTTOM, *The Minor Declamations*, 548. In effetti, con o senza il ‘*nec*’ il passaggio induce a concludere che il trasferimento in capo all’adottante del *ius omne* è un dato che non si sottrae alla discussione.

66 *An hoc negas me esse qui genuerim, qui educauerim, et, ut aliquod argumentum ex eo ipso quod contra me ponitur ducam, me esse qui dederim in adoptionem?*: § 3. Il declamatore tiene conto delle parole del maestro, nel *sermo*, per cui egli *de filio bene meruit non tantum generando sed etiam dando in adoptionem* (§ 1). Purtroppo la *declamazione* s’interrompe poco dopo e non sappiamo come il padre che il figlio vorrebbe accusare *tutela malae gestae* ragioni sul fatto di essere l’autore dell’adozione.

67 Illustra i problemi che sorgono intorno alla ricostruzione dell’istituto LORENZI, *Esposizione*, 2-8, con indicazione di fonti e letteratura. Stimolanti osservazioni sulla *declamazione* 278 in CASAMENTO, *Patres*, 1-12.

68 *Viri fortis pater decem milia accipiat. Is qui videbatur filium habere decem milia cum ille fortiter fecisset accepit. Postea iuvenem pater naturalis agnovit, solutis alimentis recepit. Petit decem milia*. Si segue il testo di *Le Declamazioni minori*, 150-154. La traduzione, talvolta lievemente modificata, è di A. Casamento.

soltanto tali *natura et illo initio*, ossia in base alla biologia e alla generazione, l'*initium*⁶⁹. Il declamatore indagando il motivo per cui la città, attraverso la legge, oltre a premiare l'eroe avrebbe deciso di onorarne il padre, chiede: «Pensiamo che la città abbia ritenuto il padre meritevole di un onore per questa ragione, perché ha messo al mondo un figlio? O piuttosto la città l'ha ritenuto degno di un premio perché lo ha educato, perché ha sostenuto spese per lui?»⁷⁰. Prosegue: «Se vi è qualche forma di *pietas* di cui possiamo rivendicare il merito nei confronti della *res publica* oltre agli *alimenta* è questa: "Così l'ho educato, queste sono le cose che gli ho insegnato, così ho formato la sua condotta"»⁷¹. Chi ha allevato il giovane, si è preoccupato per la sua salute, è autore di benefici nei suoi confronti, rivendica di poterlo chiamare figlio (*vindicabo enim mihi semper hoc nomen, neque a beneficiis meis appellatio ista discedet*), mentre l'altro si è sottratto al proprio dovere⁷².

Il primo padre ha biologicamente generato l'eroe; il secondo l'ha salvato, facendolo rinascere. Questi argomenta la propria paternità al momento delle imprese del giovane – prima dell'*agnitio* operata dall'altro e del pagamento degli *alimenta* – con i *beneficia* dati, cui corrisponde il mancato rispetto dell'*officium* paterno da parte del padre naturale: non ottemperare all'*officium* comporta la rinuncia a essere padre. Per converso, svolgere le funzioni connesse al ruolo paterno significa diventare padre e, dunque, autore del massimo *beneficium*, la dazione della vita.

Chi ha esposto il figlio reclama la propria qualità di *pater naturalis*⁷³, non quella di *pater familias*, né il declamatore allude a qualcosa come una *patria*

69 *Patres [...] non tantum natura et illo initio continentur*: § 5. Cfr. RIZZELLI, *La potestas paterna*, 112.

70 *Ideone honoratum putamus patrem quod genuerit? An ideo magis praemio dignum civitas existimavit quod educasset, quod impensas fecisset?*: § 9.

71 *Si quid pietatis est quod inputare nos rei publicae praeter alimenta possumus, illud est: 'Sic educavi, talia praecepi, sic formavi mores'*: § 10.

72 *Sciebasne iam tum esse officium tuum, an confiteris ad te haec non pertinuisse?*: §§ 11-12. Sulla paternità fondata sul nutrimento cfr. THOMAS, *Roma*, 203-206.

73 Si tratta di un argomento invocato dai padri già nell'antologia senecana di *controversiae*. Il padre povero di Sen. *Contr.* 1, 7, 2, per esempio, rivolgendosi al figlio che non lo alimenta gli ricorda *Genui [...], educavi*. In una delle cosiddette *Sententiae Hadriani*, su cui D'AMATI, *Parentes alere*, 146-147, ha appuntato la propria attenzione, l'imperatore Adriano ordina al figlio che non lo fa di prendersi cura del padre malato e povero e di sostentarlo, motivando come segue il comando: *te genuit / σε ἐγέννησεν*; cfr. *Hadr. Sent.* 3, Flammini 69, 1777-1782; cfr., in generale, sul contesto dei processi alimentari nelle *Sententiae Hadriani* THOMAS, *Roma*, 206. Evidenza, al riguardo, il «terreno comune» sul quale verosimilmente operavano i retori scolastici, i giuristi e le cancellerie imperiali SANTORELLI, *Poteram*, 83-88.

potestas quiescente⁷⁴, sebbene anche in questo caso il pubblico romano immagini che l'autore dell'*expositio* sia il *pater familias* dell'eroe o che, quanto meno, lo sia stato. È l'argomento della paternità naturale che il declamatore spende per interpretare a proprio favore, sulla base dell'*aequitas* (la quale, collegata a un complesso di regole che non trovano la propria fonte nella *lex* declamatoria, tiene conto della *pietas*)⁷⁵, il *ius* posto dalla *lex*.

4.

L'immagine 'forte' di padre, ancorché suscettibile di essere messa in discussione se il medesimo si sottrae ai doveri della *pietas*, è dunque quella del padre naturale. Almeno nella cultura dei declamatori, i quali comunque è probabile che, come i giuristi, la colleghino a quella del *pater familias*. Ma non mancano indizi del suo rilievo anche nella letteratura giuridica. Sul piano delle rappresentazioni un documento interessante per la rilevanza del modello di paternità biologica, della generazione, all'interno delle dinamiche familiari è un frammento paolino, tratto dal secondo libro *ad Sabinum*, D. 28.2.11, relativo all'*hereditas ab intestato*⁷⁶:

In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur. Unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. Hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod⁷⁷ et occidere licebat.

Gaio aveva spiegato il nome di '*sui heredes*' con la circostanza che i *sui* sono *domestici heredes*, i quali *vivo quoque parente quodam modo domini existiman-*

74 Crede alla quiescenza della *patria potestas* dal momento dell'esposizione a quello dell'*agnitio* LANFRANCHI, *Ius exponendi*, 32-39.

75 La *pietas* proviene dal *iustum* secondo natura (Quint. *Inst.* 7, 4, 5) e l'*aequitas* fa valere i *iura* che derivano dalla *natura*: [Quint.] *Decl.* 322, 4.

76 Così VOCI, *Diritto ereditario*, 33, che dal fatto che le XII Tavole non statuissero direttamente sulla posizione dei *sui* deduce la spiegazione di Sabino – cioè l'essere questi *quodammodo domini* – che sarebbe stata fatta propria da Paolo; cfr. ASTOLFI, *I Libri*, 20 e 27. Colloca dubitativamente il frammento in un titolo *De legitima hereditate* LENEL, *Palingenesia*, 1255.

77 Per l'*emendatio* '*quos*' nella *Littera Florentina* cfr. rec. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani*, 821, 2.

tur⁷⁸. Alcuni storici del diritto romano hanno ravvisato in questi passi tracce di un'arcaica comunità fra padri e figli, altri hanno creduto di riconoscervi interventi che ne avrebbero alterato il contenuto in maniera più o meno profonda e hanno esercitato talvolta su di essi una vera e propria «chirurgia distruttiva»⁷⁹.

Lasciate da parte le critiche radicali fondate sullo scarso rilievo giuridico che, in linea di massima, avrebbero avuto ancora per tutto il principato i legami di sangue all'interno della famiglia⁸⁰, motivi di dubbio non sono mancati anche in critici più moderati. Così, per esempio, le parole *ut nulla videatur hereditas fuisse*, che hanno fatto pensare che il testo parli «addirittura di inesistenza della stessa *hereditas*»⁸¹. In realtà, non vi si dice che l'*hereditas* non

78 Gai. 2.157, dove l'impiego di '*parens*' presenta il *pater familias* come padre naturale (sull'uso di '*parens*' per il *pater familias* nella letteratura giuridica cfr. *Th.l.L.* 10.1, 359): *Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modo domini existimantur*. Cfr. Coll. 16.3.6 (Paul. *lb. sent. IIII sub tit. de int. succ.*) (*Suis heredibus adeo a morte testatoris rerum hereditarium dominium continuatur [...]*); D. 38.9.1.12 (Ulp. 49 ed.) (*i parentes e i liberi* godono di un tempo piuttosto ampio per richiedere la *bonorum possessio* – *in honorem sanguinis videlicet*: i figli poiché *paene ad propria bona veniunt*); 29.5.1.7 (Ulp. 49 ed.) (*Domini appellatione et filius familias ceterique liberi, qui in potestate sunt, continentur*, chiarimento che ha il fine di ricomprendere i *filii familias* nella previsione del senatoconsulto Silariano) e I. 3.1.3: *Sui autem etiam ignorantes fiunt heredes [...]. et statim morte parentis quasi continuatur dominium*. Come evidenzia THOMAS, *La mort*, 139-140, i *sui heredes* sono qualificati dal solo Gaio come *domestici heredes*, espressione che, d'altra parte, non contribuisce a chiarire il significato di '*suus*'. Piuttosto, nel § 156 andrebbe rilevata la puntualizzazione *qui modo in potestate morientis fuerunt*. Il durativo rimarca, infatti, la congiunzione necessaria, perché una cesura segnerebbe un tempo morto che interromperebbe la continuità nella appartenenza e, di conseguenza, cancellerebbe la qualità di '*suus*'. Ma, a questo punto, all'illusione che al momento della morte la persona dell'erede libero e padrone del suo bene fosse già quella del figlio in potestà se ne sarebbe aggiunta un'altra a completamento della prima. Sarebbe, cioè, sembrato anche che si passasse continuamente dalla persona del morto a quella del vivo, dalla persona del padre a quella del figlio, come se un'unica persona, per così dire, si fosse prolungata attraverso i beni. Di questo «faux-semblant» sarebbe testimone il testo paolino.

79 La formulazione è di LOBRANO, *Pater*, 39, che esamina i testi in relazione a C. 6.26.11 di Giustiniano (dove si leggono le parole *cum et natura pater et filius eadem persona paene intelleguntur*), ricevendo l'approvazione di THOMAS, *La mort*, 267 nt. 89.

80 Esempio al proposito quanto osservava ROBBE, *Quodam modo domini*, 19: Gai. 2.157 e D. 28.2.11 (Paul. 2 *Sab.*) sarebbero alterati da interventi il cui «movente sostanziale [...] è costituito in ambedue dalle nuove relazioni familiari in cui viene a prevalere il vincolo del sangue che, specie in epoca postclassica, anche in seguito agli influssi delle concezioni cristiane, finisce per rappresentare la struttura sostanziale del nucleo familiare anche dal punto di vista giuridico».

81 ROBBE, *Quodam modo domini*, 7, che, però, non è fra i più moderati. Fra questi cfr. LAMBERTI, *Studi sui 'postumi'*, 95.

esiste, ma che la *continuatio dominii* fa sì che sembri non esservi eredità. Paolo (recuperando forse uno spunto di Masurio Sabino) spiega come mai i *sui*, pur non essendo istituiti eredi, alla morte del *pater* si ritrovino automaticamente a essere *heredes*. Il ragionamento è tutto giocato, più che su delle finzioni, su una serie di ‘attenuazioni’⁸²: a cominciare da ‘*evidentius apparet*’, proseguendo con ‘*ut nulla videatur hereditas fuisse*’, ‘*quasi olim hi domini essent*’, ‘*quodammodo domini existimantur*’, per finire con ‘*non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur*’. A esse fa riscontro la nettezza della formulazione di chiusura ‘*hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt*’, che guarda al tempo successivo alla morte del *pater*, quando non v’è dubbio che i *sui* siano *domini*.

Fra coloro che non hanno reputato i passi alterati, Giovanni Lobrano ha ragionato sul presupposto di una *potestas* paterna «che non è ‘su’ i figli» ma che costituisce la *persona* di chi è *in sua potestate (sui iuris)* e di quelle di quanti si trovano *in aliena potestate (alieni iuris)*⁸³. Yan Thomas ha invece osservato come il testo paolino, volutamente ingombro «di metafore, di analogie e di finzioni», sia rimarchevole per la riflessione sul potere del morente e sul potere di vita e di morte, ingiusto bersaglio della critica «iperpositivista e imprudentemente interpolazionista»⁸⁴. Disapprovando l’interpretazione per cui esso riecheggerebbe una sorta di arcaica comunità familiare fra il padre e i figli, l’autore ha, tra l’altro, opposto che è un errore utilizzare testi di questo tipo come documenti di storia sociale: una finzione sarebbe presa alla lettera e confusa con un vestigio archeologico positivamente attestato⁸⁵. Infatti, le finzioni introdotte da ‘*quodammodo*’, ‘*existimantur*’ e ‘*quasi*’ non rinvierebbero ad alcuna realtà

82 Traggio l’espressione da ALBANESE, *La successione ereditaria*, 228, e da VOCI, *Diritto*, 34.

83 Cfr. LOBRANO, *Pater*, 146; accede alla sua interpretazione DE SIMONE, *Studi*, 205-208, con indicazione di bibliografia. Lobrano, partendo dalla critica alla proiezione della nozione moderna di ‘potere’ e della figura del ‘padre-padrone’ sull’esperienza di Roma antica, ha evidenziato come la *patria potestas* non si esaurisca «all’interno’ della *familia*», ma si rivolga anche verso il suo esterno e sia un potere «costitutivo della *persona* di chi è *in potestate*». Cfr. LOBRANO, *Pater*, 1-22; le citazioni sono tratte da 47 e 71. Allo studioso non è sfuggito, peraltro, che tanto in età repubblicana, quanto nel principato si possono osservare «fenomeni [...] di ‘privatizzazione’ cui più volte la *patria potestas* appare sottoposta» (46). Per LOBRANO, *Pater*, 40-41, è chiaro come sul piano giuridico, oltre che sociale, «il *dominium*, che, in quanto espressione di quella *potestas*, viene a stabilirsi ed esercitarsi sulle ‘cose’», sia «tanto del *pater* quanto dei *filii familias*, anche se una soltanto è la *potestas (-dominium)*: quella, appunto, del *pater (-dominus)*». Le sue intuizioni sono state utilmente impiegate nella recente ricerca di DE SIMONE, *Studi*.

84 THOMAS, *La mort*, 140.

85 THOMAS, *La mort*, 142.

sociale, essendo soltanto strumenti destinati a dar conto ipoteticamente di un preciso meccanismo giuridico⁸⁶. Paolo non negherebbe affatto che il figlio sia erede e che riceva la sua eredità, ma suggerirebbe semplicemente che la successione dei *sui*, essendo istantanea, dà l'impressione che non vi sia né successione, né trasferimento di beni da una persona all'altra. Non si tratterebbe di null'altro se non di una razionalizzazione⁸⁷.

Lo studioso francese, sulla base delle analogie fra il passo gaiano e quello di Paolo, fa, in pratica, proseguire al secondo il discorso del primo, volto a spiegare agli studenti la qualifica di *'sui heredes'*. Tuttavia Paolo, a differenza di Gaio, non è interessato alla questione terminologica, bensì a chiarire perché i *sui* divengano *domini* pur senza essere stati istituiti eredi, subentrando, alla morte del padre, nella titolarità del *dominium* senza la soluzione di continuità marcata dall'istituzione d'erede. Infatti, la (pressoché ininterrotta) *continuatio dominii* fa sì che appaia non essere esistito un patrimonio ereditario, quasi che i *sui* fossero *domini* già prima della morte del padre: e, in effetti, sono considerati in qualche modo *domini* anche durante la sua vita. La *continuatio dominii* è l'evento che il giurista dà per scontato nella sfera delle rappresentazioni (*evidentius apparet*) e a partire da cui ragiona⁸⁸. Si potrebbe dire che l'immagine tratteg-

86 THOMAS, *La mort*, 266 nt. 74. Le conseguenti rappresentazioni non apparirebbero alla storia sociale, essendo piuttosto l'effetto di una «costruzione ermeneutica». Il *suus heres* sarebbe la continuazione di un altro in sé, il momento quasi impercettibile del sé dove la subordinazione si rovescia in potere, dove la virtualità d'autonomia si attualizza, dove il figlio sottomesso alla potestà paterna passa alla condizione di padre subordinato alla propria potestà. La finzione d'identità del vivente con il morto cercherebbe di risolvere le difficoltà che presenta l'idea stessa di successione. Si postulerebbe, più ancora che una continuità di generazioni, la perennità di un unico soggetto – ossia la stirpe, il nome –, assicurata dall'immobilità del patrimonio in una sorta d'illusoria indivisione fra i morti e i vivi che uniscono i beni: THOMAS, *La mort*, 149-150.

87 THOMAS, *La mort*, 145-146. Non sarebbe, peraltro, interpolato il riferimento al tema della *continuatio dominii*, introdotto da Paolo, giacché esso si proporrebbe di mostrare gli effetti di un'immediatezza talvolta espressa attraverso *statim* (cfr. I. 3.1.3), che Paolo enuncerebbe con l'avverbio *continuo*. *'Continuatio dominii'* renderebbe semplicemente conto del fatto che la successione è istantanea, senza implicare l'idea di una comunità domestica: THOMAS, *La mort*, 146-147. Però, se l'avverbio *continuo* può, in effetti, anche in Paolo assumere il significato di *'statim'* e indicare l'immediatezza dell'evento (così in D. 17.1.26.3 [32 ed.], D. 17.2.1.1 [32 ed.], D. 41.2.3.3 [54 ed.], D. 14.6.16 [4 resp.] e D. 12.6.2 [3 Sab.], che comunque riferisce un'opinione di Celso. Lo stesso Paolo utilizza l'avverbio a significare 'ininterrottamente' in D. 48.5.32[31] [1 *adult.*]), nel passo non è impiegato *'continuo'*, ma si tratta della *continuatio*. In D. 40.7.34pr. (Pap. 21 *quaest.*) ricorre, per esempio, una *continuatio dominii translata*, dove *'continuatio'* sta per «*perpetuitas (opp. intervallum)*»: *Th.l.L.* IV, 721.

88 Giustamente DE SIMONE, *Studi*, 208, rileva come la formulazione *quodammodo domini* non giustifichi alcuna costruzione teorica «sia di un'ipotesi di contitolarità di *dominium* tra

giata dei rapporti fra il padre e i figli gli appaia giustificata dall'attività di amministrazione dei beni familiari, che i figli svolgono insieme al padre e che alla morte dello stesso diventa *libera*. Paolo⁸⁹, con le formulazioni *eo perducere [...] ut nulla videatur [...] fuisse [...] quasi [...] essent*, suggerisce che la successione dei *sui*, essendo istantanea, dà l'impressione che non vi sia né successione, né trasferimento di beni da una persona all'altra⁹⁰. Ma nelle sue parole vi è qualcosa di più di una semplice «razionalizzazione»⁹¹. Egli accede alla descrizione operata dai testi che, a partire dalla fine della repubblica⁹², propongono l'immagine di un'ideale contitolarità del patrimonio fra il padre e i figli⁹³, interpretabile attraverso il filtro dei rapporti organizzati dalla natura. I figli amministrano insieme al padre. Il fatto che questi possa diseredarli non costituisce un argomento contro tale evidenza, altrimenti dovrebbe valere anche l'argomento che gli sarebbe stato lecito addirittura ucciderli⁹⁴. La *continuatio dominii* sul patri-

pater e filius, sia di una finzione giuridica di titolarità»; cfr. PULIATTI, *De cuius*, 9, che, nell'espone il regime della successione dei *sui* nei beni del *pater*, utilizza la nozione di *continuatio dominii*, spiegando che essa si fonda in «un'idea di famiglia come nucleo compatto di cui sono ugualmente partecipi avente potestà (ossia *pater familias*) e soggetti a potestà (*filius familias*)». Ma, forse, il senso della formulazione non si esaurisce nella mera attestazione di «un aspetto importante della natura della *patria potestas*, che attribuiva a chi ne fosse partecipe una condizione qualificante la sua appartenenza alla *familia*, anche con riguardo, in particolare, ai suoi aspetti economici».

89 Che non descrive un'«istituzione etico-sociale, non giuridica», l'antico condominio familiare, non più, appunto, istituzione «giuridica», come crede VOCI, *Diritto*, 35.

90 Così THOMAS, *La mort*, 146-147.

91 «maladroite peut-être»: THOMAS, *La mort*, 147.

92 «Le idee che si trovano in Paolo e in Gaio sono patrimonio comune della civiltà romana», si potrebbe dire con VOCI, *Il diritto*, 35, che cita, oltre a D. 38.9.1.12 (Ulp. 49 *ed.*), Cic. *Verr.* 2, 1, 44, 113 (*Quibuscum vivi bona nostra partimur, iis praetor adimere nobis mortuis bona fortunasque poterit?*), Plin. *Paneg.* [I] 37, 2 (gli eredi *domestici* non sopportavano che, con la *vicesima* sulle eredità, fossero loro sottratti dai beni *quae sanguine, gentilitate, sacrorum denique societate meruissent, quaeque numquam ut aliena et speranda, sed ut sua semperque possessa ac deinceps proximo cuique transmittenda cepissent*).

93 La medesima che emerge dal modello di famiglia fondato sugli *officia* delineato nel ciceroniano *De officiis* (1, 54), caratterizzato dalla comunanza dei beni familiari (*una domus, communia omnia*: conseguenze ricondotte alla *natura* che, attraverso l'operare della *libido procreandi* negli esseri viventi, genera le varie forme di *societas*).

94 Un argomento simile è utilizzato in un estratto della *controversia* senecana cui è dedicata l'*Appendice* in questo contributo. THOMAS, *Roma*, 213, richiama la formulazione paolina accanto a Sen. *Clem.* 1, 14, 1, sulla «diseredazione [...] come estrema risorsa». Si potrebbe aggiungere il riferimento all'*abdicatione* quale *ultimum fulmen* della *patria potestas*, in [Quint.] *Decl.* 9, 10, a suggerire che si tratta di un luogo comune. Da discutere agli studiosi ha dato, nella chiusa di D. 28.2.11, l'imperfetto *licebat*. Il riferimento al diritto di uccidere è stato giu-

monio è giustificata, rispetto al modello familiare agnatizio, manifestato dal potere di diseredare e di uccidere i figli, con la biologia, richiamata dalle parole *unde-genitus sit*⁹⁵. Facendovi ricorso, il giurista evidenzia il legame fra il padre e i figli creato dalla *cognatio*. Può lasciare sullo sfondo l'*agnatio*, fondamento della struttura potestativa della famiglia⁹⁶, perché, comunque, in questo contesto a essa rinvia, come in un gioco di specchi, la *cognatio*, che esiste a sua volta attraverso l'*agnatio*.

5.

Si è accennato al potere che, per natura, sembra riconosciuto al padre generatore sui figli. L'operare dell'idea che, nella famiglia romana, la *cognatio* comporti un qualche potere sui figli, è confermato da Ulpiano, che riconosce su questi una potestà materna, sebbene non uguale a quella del padre. Ulpiano lo fa nei libri *ad Sabinum* a proposito della curatela del figlio sulla madre *furiosa*, che giustifica con l'eguale *pietas* cui si è tenuti verso i *parentes* per quanto *inaequalis* sia la rispettiva *potestas*: *Furiosae matris curatio ad filium pertinet: pietas*

dicato interpolato o si è proposto di leggere '*licet*' in luogo di '*licebat*'; illustra le opinioni degli storici del diritto romano sul punto LORENZI, *Breve nota*, 109-115, che mantiene '*licebat*' (cfr. 115-116). In un precedente lavoro avevo ipotizzato che si possa spiegare '*licebat*' a fronte del presente '*licet*' con la circostanza che con quest'ultimo Paolo ricorda la facoltà che ha in generale un padre di diseredare i figli, mentre impiega '*licebat*' riferendosi a quando il padre, ancora in vita, avrebbe potuto esercitare il potere di uccidere; cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 107 n. 65. In effetti, dalla letteratura giuridica di età severiana sembra emergere qualche conferma del carattere inattuale di quest'ultimo, sebbene si tratti d'indizi non decisivi. Cfr. LORENZI, *Breve nota*, 115-116, e LORENZI, *Disciplina domestica*, 107-120, che adduce C. 8.46.3 di Alessandro Severo e D. 48.8.2 (1 *adult.*) di Ulpiano. In C. 8.46.3, alla cancelleria imperiale appare opportuno ribadire il principio per cui il figlio nella *potestas* del padre non può vendere le *res* acquistate al medesimo e per il quale il padre può *castigare, iure patriae potestatis*, il figlio se questi *pietatem patri debitam non agnoscit*, sino a rivolgersi al preside della provincia per ottenere, attraverso la sentenza, una punizione particolarmente dura (ma non si parla di morte). Il frammento ulpiano è, a sua volta, troppo breve per trarne conclusioni certe, soprattutto di carattere generale: RIZZELLI, *Padri*, 46-48.

95 Come osserva DE SIMONE, *Studi*, 208, '*pater familias*' e '*filius familias*' «esprimono sia l'idea della discendenza genetica, *distinguitur genitor ab eo qui genitus sit*, sia la comune condizione dell'elemento anche patrimoniale della *familia*».

96 Per THOMAS, *La mort*, 148-149, Paolo, richiamando il potere del *pater familias* di diseredare i figli e quello di vita e di morte sui medesimi, afferma con forza la struttura giuridica potestativa, consapevole che, nel diritto successorio legittimo, la potestà del padre opera nel medesimo momento in cui si spegne. Ad ogni modo, il richiamo è un espediente retorico per evitare che chi argomenta contro l'idea della *continuatio dominii* si avvalga del riferimento al potere di vita e di morte: cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 108 n. 66.

enim parentibus, etsi inaequalis est eorum potestas, aequa debetur (D. 27.10.4 [Ulp. 38 Sab.])⁹⁷.

La stringatezza del passo impedisce di ricostruire in maniera soddisfacente il contesto che fa da sfondo al discorso del giurista, tuttavia il fatto che in esso siano richiamati entrambi i *parentes* lascia intendere che sono i genitori di un figlio procreato in un 'giusto' matrimonio quelli cui pensa il giurista. Il frammento menziona genericamente il *filius* della madre *furiosa*, talché si è potuto ipotizzare che esso dimostri un'acquisita rilevanza giuridica della *cognatio* nella disciplina della curatela⁹⁸. Ad ogni modo, il potere materno non può che essere espressione della natura⁹⁹, la stessa che impone un pari rispetto della *pietas* nei confronti di entrambi i genitori, indipendentemente dal fatto che al padre sia riconosciuto un potere maggiore (segno dell'asimmetria di genere cui dà luogo il *ius* prodotto dalla *civitas*)¹⁰⁰.

97 ROCCIA, *La costruzione*, 273-281, ritiene che Ulpiano riconosca la madre titolare di un «potere formale sui figli» in quanto «soggetto *sui iuris*». Il giurista, riflettendo «sulla mutata realtà delle relazioni familiari», non avrebbe potuto «qualificare tecnicamente la preminenza e l'influenza connesse al nuovo ruolo materno se non mediante il ricorso al termine *potestas*» (281). Esclude l'uso tecnico-giuridico di '*potestas*' in relazione alla madre PEPPE, *Civis*, 93, che parla di poteri materni «socialmente più che giuridicamente ammessi», con un riferimento alla *materna auctoritas* (93 n. 214).

98 Così ROCCIA, *La costruzione*, 275-276.

99 Cfr. *Rbet. Her.* 3, 4 che si propone di dimostrare che occorre osservare scrupolosamente *quod ius in parentis, deos, patriam natura comparavit*. Come il padre, la madre è *parens*; esplicitano la circostanza anche i giuristi: D. 50.16.51 (Gai. 23 *ed. prov.*) e D. 2.4.4.2 (Ulp. 5 *ed.*, in merito al divieto di *in ius vocare* senza il permesso del pretore). Si può immaginare che Ulpiano abbia, fra l'altro, in mente il rapporto con i figli impuberi delle tante madri che, come le fonti attestano, ne seguono attivamente la crescita compiendo atti di gestione del loro patrimonio, ma anche con i figli in potestà del *pater familias*, magari nella situazione, per la quale interviene Antonino Pio, descritta da D. 43.30.3.5 (Ulp. 71 *ed.*), passo di recente esaminato da FASOLINO, *L'affidamento*, 238-239.

100 Sul ruolo della *pietas* nei rapporti fra madri e figli nel periodo qui considerato si sofferma GORIA, *La costruzione*, 114-130, il quale reputa che, nel passo ulpiano, le parole *etsi-potestas* costituiscano un'annotazione marginale e non appartengano quindi al giurista severiano (123), e – anche sulla base del materiale declamatorio pseudoquintiliano – conclude che un «punto di maturazione» sarebbe stato raggiunto, verso gli inizi del terzo secolo, dalla «problematica della corretta collocazione del rapporto dei genitori con i figli» (122). Sul rapporto della madre con i figli nei primi secoli dell'impero cfr. pure GIUNTI, *Il ruolo*, 118-129, per la quale il «ruolo materno, esaltato sul piano sociale, rimane [...] marginale rispetto ad una possibile rilevanza giuridica in termini potestativi» (121). La puntualizzazione ulpiana sulla *potestas* dei *parentes* sembra presupporre il definitivo superamento dei dubbi sull'opportunità che la persona che esercita una potestà sul figlio possa essere a sua volta in qualche misura sottoposta al medesimo: dubbi attestati fra i giuristi per quanto riguarda il figlio curatore del padre *furiosus* e dissipati dalle cancellerie imperiali; su di essi cfr. RIZZELLI, *Fra giurisprudenza*, 102-104.

Si è ritenuto il passo alterato, quanto meno nel riferimento alla *potestas*. Ma forse, piuttosto, riecheggiano nel ragionamento ulpiano i dibattiti scolastici che mettono a confronto il potere delle madri con quello dei padri per determinare la precedenza degli *officia* verso ciascun genitore. L'idea di una potestà materna si trova, infatti, già nei declamatori della silloge senecana, che discutono sul piano degli *officia* (dunque in relazione all'*aequitas* declamatoria)¹⁰¹ il tema se il figlio debba dare la precedenza ai doveri verso il padre o a quelli verso la madre (così Latrone in Sen. *Contr.* 7, 4, 3). Interessante ai fini del confronto con il frammento ulpiano la *quaestio iuris*, introdotta da Buteone, se la *lex* declamatoria *liberi parentes alant aut vinciantur* concerna i soli *patres*¹⁰². Un problema simile, relativo al sostentamento dei genitori, sarà sollevato ancora da Ulpiano che lo risolverà a favore delle madri (e, in generale, dei *parentes* in linea materna) in nome dell'*aequitas* e della *caritas sanguinis*¹⁰³.

Ritornando a Buteone, è ai padri – argomenta – che sono conferiti tutti i

101 Nell'antologia senecana l'*aequitas* appare il mezzo che, sulla base di un complesso di regole non scritte fra cui quelle che fanno capo alla *pietas*, adegua il *ius*, generale e astratto, prodotto dalla *lex*, al caso discusso; cfr. RIZZELLI, *L'equità*, in corso di stampa. Il fatto che alla fine del primo secolo a.C. i retori presuppongono l'esistenza di una *potestas* materna induce a riconsiderare l'idea per cui Ulpiano menzionerebbe la stessa sollecitato dalla «mutata realtà delle relazioni familiari», con la madre «investita di una nuova considerazione» (lo pensa ROCCIA, *La costruzione*, 281): più semplicemente, è verosimile che il giurista utilizzi reminiscenze declamatorie per argomentare la propria soluzione.

102 Ispone Romano introduce, invece, il problema se la *lex* non concerna la madre finché vive il padre: § 4. Il *thema* è: LIBERI PARENTES ALANT AVT VINCIAVTVR. *Quidam, cum haberet uxorem et ex ea filium, peregre profectus est. A piratis captus scripsit de redemptione epistulas uxori et filio, uxor flendo oculos perdidit. Filium euntem ad redemptionem patris alimenta poscit; non remanentem alligari volt.* La madre, dunque, pretende di tenere in vincoli il figlio convinta di esercitare un potere di cui la *lex* la riconosce titolare: nella finzione declamatoria si tratta, pertanto, almeno secondo la donna, di un potere rilevante per il *ius*.

103 D. 25.3.5.2 (Ulp. 2 *off. cons.*): *Utrum [...] tantum patrem avumque paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. Et magis est, ut utrobique se iudex interponat, quorundam necessitatibus facilius succursurus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere iudicem oportet.* Ulpiano continua sottolineando la reciprocità dell'obbligo, mentre nel paragrafo precedente ha svincolato dall'esistenza della *potestas* del *pater familias* l'obbligo dei *parentes* di prestare gli *alimenta*. La chiusa del § 2, in particolare, ha attirato gli strali della critica interpolazionistica. Il lungo escerto ulpiano noto attraverso D. 25.3.5 è stato esaminato, ai fini della storia del diritto agli alimenti tra genitori e figli, da DE FRANCESCO, *Il diritto*, 29-36. In generale, sull'obbligo di alimentare i genitori, con fonti e bibliografia, cfr. per tutti D'AMATI, *Parentes alere*, 143-166, e D'AMATI, *Ancora su parentes*, 290-310, e ora PERANI, *Il nutrimento*, 15-22, in particolare sull'attenzione prestata da Antonio Pio e Marco Aurelio al tema.

privilegi e sono loro a poter infliggere la pena stabilita dalla legge, segno questo *non muliebris potestatis* (*ibid.*). Il suo ragionamento giustifica quindi, contrariamente a quanto affermerà Ulpiano, la precedenza accordata agli *officia* verso il padre con la potestà del medesimo, superiore a quella della madre (la cui esistenza comunque ammette). Si tratta di una *quaestio* che Seneca bolla senz'altro come *fatua*, come *res ineptior*, citando una massima di Asinio Pollione per cui in una *causa verecunda* non si deve azzardare una questione *improba*: il giudizio tranchant dell'autore è una spia importante di come la posizione del declamatore appaia lontana dal sistema di valori condiviso non dal solo Seneca, ma dai giudici immaginari e da tutto il vasto pubblico cui Buteone si rivolge. Non meno significativa è, peraltro, la citazione di Pollione. Questi, oltre a declamare, è un celebre oratore, e, quando critica le declamazioni altrui, guarda sempre alla pratica forense, attento a segnalare le deviazioni da essa più evidenti e azzardate¹⁰⁴.

Pompeo Silone si chiede, invece, se, esistendo fra i genitori una *communio*, la *potestas* sul figlio appartenga a quello dei due che sia presente – e a tale scopo introduce, tra l'altro, una similitudine con l'obbedienza che il servo comune dovrebbe al padrone presente –, oppure se, per caso, alla madre spetti un *ius* esclusivo (*proprium*) sul figlio (§ 4)¹⁰⁵. All'*inaequalis potestas* dei genitori, di cui

104 Cfr. BERTI, *Scholasticorum Studia*, 135.

105 Pompeo Silone aggiunge, infatti, un'altra *quaestio*, che Seneca giudica *dura*, non priva di motivi d'interesse per provare a immaginare come ci si figuri in concreto la situazione in cui il figlio si trova presso la madre mentre il padre, prigioniero dei pirati, può far valere soltanto pretese di cui è garante la *pietas*: *an nunc pater nullum ius in filium habeat. Quomodo, inquit, iura civis non habet qui liberi hominis non habet, <ita qui civis non habet> patris non habet. <Si> ille nullam in te potestatem habet, mater in totius legis possessione est. Iam non commune illi ius in te sed proprium est.* Il tema dell'appartenenza della prole a entrambi i genitori, cui sembra far riferimento il declamatore, è antico; avrebbe stabilito la comunanza dei figli il primo re di Roma per ripagare le donne sabine del ratto subito: cfr. Liv. 1, 9, 14. A Sofistopoli ogni potere è attribuito da una legge scritta, il cui testo è oggetto di meticolose discussioni sul modo nel quale va inteso per determinare la liceità del comportamento in esame (a tal fine s'introducono le *questiones iuris*; partendo dalle *quaestiones aequitatis* o *tractationes* si dibatterà, invece, della doverosità del comportamento nel caso proposto dal *thema*). Si può ipotizzare che Seneca figlio pensi a dibattiti declamatori di questo tipo quando, nel *De beneficiis*, fa riferimento all'*aliqua potestas* che è stato necessario conferire ai genitori sui figli, ai quali i primi sono imposti come *domestici magistratus*; cfr. Sen. *Ben.* 3, 11, 1-2. Anche la madre, infatti, appare quasi un magistrato nei confronti del figlio, come mostra l'episodio in cui Coriolano va incontro alla madre comportandosi – precisa Dionigi d'Alicarnasso (*Ant.* 8, 44, 4) – come il magistrato inferiore quando incontra uno superiore. Un *ius ac potestas* che la donna sposata avrebbe, per gli antichi romani, sui figli è richiamato da Agostino nel *De bono coniugali* nell'accennare alla disponibilità della moglie a lasciare che il marito procrei figli con un'altra (15): *uxoris voluntate adhibere aliam, unde communes filii nascantur unius commixtione ac semine, alterius autem iure ac potestate apud antiquos patres fas erat.*

parla Ulpiano, fa riscontro l'idea di un *aequum ius patris ac matris* reclamato dalle madri e respinta da un padre in una *declamazione maggiore* pseudoquintiliana, ascrivibile ai primi decenni del terzo secolo (dunque cronologicamente molto vicina alla redazione dei *Libri ad Sabinum* ulpiane)¹⁰⁶. A tale richiesta egli oppone che soltanto i padri sono titolari dell'*arbitrium vitae necisque* sui figli, a rimarcare l'insopprimibile squilibrio fra la potestà paterna e quella materna (ma riconoscendo, altresì, implicitamente, il *ius* materno)¹⁰⁷.

6.

Emerge l'idea di un rapporto dei padri con i figli fondato nella natura e mediato dal loro concepimento in un matrimonio 'giusto', che continua anche se si sia estinto il legame agnazio. In tale rapporto i padri godono di un potere attribuito loro dalla natura e collegato alla *pietas* con la sua rete di reciproci *officia*, che disegna un sistema di condotte adeguate allo *status* sociale del soggetto, doverose verso gli altri membri del gruppo cui appartiene¹⁰⁸: su di esso s'innestano le facoltà riconosciute dal *ius* della *civitas* al *pater familias* (che, nel loro insieme, costituiscono il contenuto della *potestas* di cui scrive Ulpiano in D. 50.16.195.2 [46 *ed.*]), riassunte complessivamente nella *vitae necisque potestas* e strumentali al funzionamento della famiglia agnazia¹⁰⁹.

106 Secondo la datazione di recente proposta da SANTORELLI, *Datazione*, 393-396.

107 Cfr. [Quint.] *Decl.* 19, 5, 4: *quid impudentius, quid indignius quam cum [...] aequum ius patris ac matris esse contendunt, quasi nesciant nobis arbitrium vitae necisque commissum?*

108 Sugli *officia* cfr. FIORI, *Bonus vir*, 124 e 195. Dedicava un capitolo al potere del *pater naturalis* sul figlio LOBRANO, *Pater*, 129-143. Il padre naturale può essere inoltre riconosciuto titolare di *maiestas*. La considerazione della *patria maiestas*, insieme a quella del *donum vitae* e del *beneficium educationis*, avrebbe infatti indotto Calpurnio Pisone, pretore nel 70 a.C., a concedere la *bonorum possessio* a un padre naturale diseredato da un figlio dato in adozione, stando a Val. Max. 7, 7, 5.

109 Il cui compito è innanzitutto, nel corso dei secoli, quello di organizzare la disciplina delle cose e delle persone all'interno della famiglia, per cui questa costituisce un'«unità economica, oltre che sociale», che consente «la ripartizione gestionale tra più soggetti, a vario titolo legati all'unico titolare ultimo del patrimonio, il *pater*»: così CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 188.

Sen. *Contr.* 9, 5, 7, a proposito del nonno materno accusato di *vis* perché ha condotto con sé il nipote per sottrarlo alla matrigna, racconta come Gallione avesse proposto la questione *an cum avo nepotis nomine agi possit*. Seneca continua: *non magis, inquit, quam cum patre filii nomine, non magis quam cum matre*. Il declamatore avrebbe argomentato: *habet sua iura naturae, et hoc inter avum patremque interest, quod avo suos servare licet, patri et occidere*, formulazione che rende plasticamente l'idea dell'aggiungersi di una facoltà riconosciuta al *pater familias* dal *ius civile* alla potestà che gli deriva dalla natura. Vario Gemino, nel § 14, sottolinea come sia stata la *pietas* a determinare l'iniziativa dell'*avus*. Sui richiami alla legge naturale in

L'immagine della *potestas* del *pater familias*, con il fascio di facoltà che comporta, non può non ibridarsi, così, con l'immagine di un potere esercitato nei limiti imposti dalla *pietas* e da essa permeato, con il suo sistema di reciproci doveri e aspettative, improntato alla ragione. Anche perché il processo di costruzione della *patria potestas* come categoria tecnica ha una storia¹¹⁰, per quanto non agevole da ricostruire, e tale categoria verosimilmente è ancora in fase di elaborazione durante il principato, con gli esperti del diritto che riflettono sulla situazione giuridica di quanti sono sottoposti alla *potestas* del *pater*

questa e nelle altre *controversiae* del *corpus* senecano cfr. CITTI, *Quaedam iura*, 99-103, che evidenzia come l'appello alla natura nelle declamazioni latine sia strettamente collegato ai rapporti fra padri e figli (95).

110 Occorre non sottovalutare il fatto che la nozione di *patria potestas* è pur sempre il prodotto di un processo d'astrazione, e che già la ricostruzione dell'impiego di '*potestas*' in relazione al potere esercitato dal *pater familias* non è affatto agevole, come mostra la varietà di opinioni che gli studiosi nel corso del tempo hanno espresso al riguardo. Qui è sufficiente ricordare il monito di TALAMANCA, *Interventi*, 87, sul rischio dell'«eccesso di concettualizzazione» che corre chi si occupa di questo tema per il periodo precedente al secondo secolo a.C. Si può dissentire dalle conclusioni cui giunge SHAW, *Raising*, 31-77, ma è difficile non concordare con lo studioso quando parla in generale di «gradual fabrication of clearly defined *patria potestas* expressed in law», probabilmente «a later development, that is a social construction, rather than a primeval given» (76). È ipotizzabile, in qualche momento di questa storia, uno stimolo reciproco fra la riflessione sulle *potestates* magistratuali e quella sul potere del *pater familias*, e sul rispettivo articolarsi nella comunità cittadina e all'interno della famiglia: in tal senso qualcosa sembra suggerirlo l'analogia fra i genitori e i magistrati, che s'incontra nelle fonti; cfr. *supra*, n. 105. L'elaborazione della nozione di tali poteri problematizza i loro limiti. Quando Dionigi d'Alicarnasso, nelle *Antichità romane*, per rendere l'idea dell'ampiezza del potere dei padri romani sui figli allude probabilmente all'iniziativa del padre del tribuno Gaio Flaminio, che, nella seconda metà del terzo secolo a.C., avrebbe trascinato il figlio giù dai rostri da cui arringava il popolo con un discorso sgradito agli ottimati (2, 26, 5), in ambiente retorico l'episodio aveva già fornito l'occasione di porre a confronto la potestà paterna con quella magistratuale; cfr. Cic. *Inv.* 2, 52, che esemplifica con la vicenda di Flaminio il modo in cui accusa e difesa devono affrontare la *constitutio definitiva*, affermando o negando il configurarsi del crimine di *maiestas*. Il passo ciceroniano è il più antico tra quelli citati dal *Thesaurus linguae Latinae* al lemma '*patria potestas*'; cfr. *Th.L.L.* X.2, 303. Il lemma ricorre significativamente nell'*infirmatio* dell'accusatore, il quale oppone la *patria potestas*, in quanto *privata* (*qui patria potestate, hoc est privata quadam [...]*), alla *tribunicia potestas*, che è *populi potestas*; '*patria potestas*' ritorna nella *iudicatio*. THOMAS, *La Mort*, 186-189, che discute la storicità della ricostruzione della vicenda in Cicerone e in Dionigi, esamina la qualificazione di '*privata*' data alla *potestas paterna* nel primo, circoscrivendone il carattere polemico allo specifico contesto in cui essa figura (188). Resta, tuttavia, il fatto che la natura privata della potestà paterna è l'argomento impiegato dall'accusa per dimostrare la superiorità della *potestas* pubblica: un argomento che, beninteso, la difesa proverà a neutralizzare, sostenendo che, invece, proprio in virtù del potere al padre riconosciuto, l'azione è stata lecita: *licuit mihi, pater sum*; cfr. *Vict. in Cic. rhet.* 2, 52, Riesenweber 167, 23-26.

familias per individuare soluzioni a singoli problemi sulla base d'ideali schemi classificatori¹¹¹.

Sulla *patria potestas* e la sua centralità rispetto all'organizzazione familiare e civica un confronto ineludibile è quello con il pensiero di Yan Thomas. Sul punto che qui interessa esso è stato efficacemente sintetizzato come segue: «Non è la *patria potestas*, nelle sue effettive applicazioni, a esser rimasta identica a sé stessa nel corso dei secoli, ma esclusivamente la sua essenza giuridica, quale fondamentale meccanismo dei dispositivi che disciplinavano la filiazione (il principio che regolava la trasmissione della parentela), l'eredità (la trasmissione dei beni) e la trasmissione di funzioni (ciò che gli antropologi definirebbero successione)»¹¹². Va senz'altro accolto l'invito dello studioso francese a prestare la massima attenzione al dato strutturale. Ma ciò che appare come il progressivo affinarsi dell'architettura concettuale della *patria potestas* è un evento di qualche peso, che consente di cogliere il modo in cui nel corso del tempo si è giunti a rappresentarsi 'giuridicamente' l'operare dei vari dispositivi. Esso incide verosimilmente anche sui regimi che governano i singoli membri della famiglia¹¹³, via via meno incerti e sempre più informati a regole che rispondono a tale architettura. Di conseguenza, la *patria potestas*, in quanto strumento concettuale che consente di regolare con una tendenziale uniformità le varie situazioni determinate dal funzionamento del meccanismo agnatzio, appare presupporre il medesimo più che preesistergli.

L'immagine che deriva dall'ibridazione cui si è fatto poco sopra riferimento si delinea con particolare nitidezza a partire dal tardo principato, in cui la nozione di *patria potestas* tende a precisarsi e a stabilizzarsi. Marciano non fa che

111 La locuzione *patria potestas* per intendere il potere del *pater familias* appare attestata nel maturo primo secolo d.C. in D. 45.1.107 (Iav. 8 *epist.*), dove designa la 'situazione potestativa' da cui il figlio dovrebbe essere liberato dal padre adottivo con l'emancipazione (*si patria potestate liberatus esset*). La formulazione del giurista sollecita il confronto con quella di *XII Tab.* 4.2b, la norma sulle tre vendite del figlio – su cui cfr. HUMBERT, *La loi*, 155-159 –, che, disponendo che questi sia libero dal *pater*, non distingue – si direbbe – fra la persona e il potere dalla stessa esercitato). La locuzione ritorna in D. 36.2.27pr. (Scaev. 3 *resp.*), D. 26.7.40 (Pap. 6 *resp.*), D. 36.1.52(50) (Pap. 11 *quaest.*), D. 38.16.15 (Pap. 29 *quaest.*), D. 1.7.36pr. (Paul. 18 *resp.*), D. 50.16.215 (Paul. *lb. sing. l. Fuf. Can.*), D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*), D. 1.7.12 (Ulp. 14 *Sab.*), D. 27.3.6 (Ulp. 31 *ed.*), D. 7.10.17.22 (Ulp. 57 *ed.*), D. 43.30.1.5 (Ulp. 71 *ed.*) e 43.30.3.5 (Ulp. 71 *ed.*), D. 50.4.14.4 (Call. 1 *cogn.*), D. 1.6.11 (Mod. 1 *pand.*); cfr. pure PS. 4.1.12 e Tit. Ulp. 10.3 e 4. Per quanto possa valere il conteggio delle sue ricorrenze, non è da escludere che la sua utilizzazione segnali il progressivo tecnicizzarsi e stabilizzarsi della corrispondente nozione, cui, poi, i giustiniani intitoleranno I. 1.9 e C. 8.46(47).

112 MAROTTA, *La solitude*, 319.

113 Magari, per esempio, escludendo che il figlio possa adottare; cfr. *infra*, n. 131.

cogliere un dato ormai da lungo tempo acquisito alla cultura romana quando, commentando un intervento attribuito ad Adriano, scrive che la *patria potestas* deve *consistere* nella *pietas*¹¹⁴.

7.

Certo, Ulpiano spiega che è chiamato *pater familias* colui il quale ha il *dominium* nella *domus* (D. 50.16.195.2 [46 *ed.*]). La figura paterna che a un moderno lettore sembra evocare il giurista può apparire lontanissima da quella molto spesso messa in discussione nei giudizi che si svolgono a Sofistopoli e che già per questo si mostra tutt'altro che 'onnipotente'. I limiti del suo potere traspasano dalla domanda posta, circa un secolo prima, da chi, in una *declamazione minore*, rivendica di fronte ai giudici immaginari la libertà di matrimonio per un figlio contro il padre che gli ha intimato di ripudiare la moglie: *filios vero quis dubitavit umquam esse plerumque suae potestatis?* ([Quint.] *Decl.* 257, 4), dove l'essere *suae potestatis* non richiama l'essere *sui iuris* inteso come qualificazione giuridica, quanto piuttosto una condizione di autonomia sul piano fattuale derivante da una raggiunta maturità psichica. Tuttavia la domanda appare meno peregrina se si legge l'elenco degli ordini che, nelle *declamazioni*, i padri non possono impartire ai figli¹¹⁵: elenco che non ha nulla di fantasioso

114 Cfr. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere.* D'altro canto, la *pietas* in cui occorre s'iscrive la *potestas* paterna, contrapposta da Marciano all'*atrocitas*, non significa certo illimitata disponibilità al perdono. Se, infatti, può assumere tratti di benevolenza verso i figli è anche strettamente collegata all'idea di *iustitia* (cfr. RIZZELLI, *La potestas*, 100 e, per il frammento di Marciano, 100-102): così, il padre, che Adriano avrebbe punito deportandolo *in insulam*, non appare censurabile per avere ucciso il figlio, ma perché l'avrebbe fatto *latronis magis quam patris iure*. Cita il passo SANTORELLI, *Poteram*, 77, in un ampio discorso sulla figura di Adriano quale punto di riferimento in ambito scolastico già a partire dal periodo immediatamente successivo alla sua morte (77-88). Torna ora su di esso, in una prospettiva in parte differente da quella di chi scrive, RIZZI, *Brevi riflessioni*, 413-430, convinta, tra l'altro, dell'attendibilità della notizia contenuta nel frammento. Di certo il fatto che possa essere esistito l'intervento adrianeo che menziona appare verosimile al giurista e ciò è già, di per sé, un dato storico di non scarso rilievo. Cfr. D. 37.12.5 (Pap. 11 *quaest.*), che illustra una decisione di Traiano a proposito di un figlio che, a detta del giurista, *pater male contra pietatem adficebat*. Una successiva decisione del principe nega al medesimo padre la *bonorum possessio* sui beni del figlio manomesso, *consilio* – dà ancora notizia Papiniano – *Neratii Prisci et Aristonis [...] propter necessitatem solvendae pietatis*.

115 Sulla questione dell'obbedienza agli ordini paterni, dibattuta da lungo tempo nelle scuole di retorica, cfr. THOMAS, *La Mort*, 192-194, che richiama l'attenzione sull'importanza che i giovani oratori siano formati su soggetti del genere e sulla circostanza che il «corpus

e che appare finalizzato ad argomentare in favore dell'autodeterminazione dei figli nella scelta della persona da sposare¹¹⁶. Non occorre insistere sull'intensa riflessione giurisprudenziale intorno alla libertà dei figli e delle figlie di sposarsi e di decidere se ripudiare o meno il coniuge, attestata a partire proprio dall'età che ha prodotto le *Declamazioni minori*¹¹⁷.

D'altra parte, quando declamano per il padre, i retori non esitano a utilizzare il verbo *servire* per riferirsi a ciò che i figli fanno nei confronti dei padri¹¹⁸ e a dichiarare che il *nomen* di *pater* è *omni lege maius* ([Quint.] *Decl.* 6, 14). Ma quest'ultima, come tutte le verità affermate nei dibattiti giudiziari della Città dei giudici¹¹⁹, è instabile, parziale, destinata a essere confutata dall'avversario con altre verità di segno opposto, anch'esse non assolute, relative. Viene da chiedersi in che misura ci si possa avvalere del materiale declamatorio per ricostruire la storia sociale del contesto che lo ha prodotto¹²⁰ o addirittura se il livello di mediazione raggiunto dalla finzione declamatoria non lo renda inutilizzabile a tale scopo. Più in generale, il problema attiene all'affidabilità delle rappresentazioni (o delle autorappresentazioni), disseminate come sono di figure appartenenti all'immaginario culturale, di luoghi comuni e di tratlati nuclei tematici consolidati, e al senso che esse assumono per il pubblico cui chi declama si rivolge. Senza peraltro dimenticare che – com'è stato opportunamente notato – l'unità di temi che collega fra loro le scuole di retorica disegna un campo comune di referenze, che contribuisce all'unità delle rappresentazioni nel mondo romano¹²¹.

Il raffronto fra la letteratura declamatoria e quella giurisprudenziale interroga, poi, su come valutare i possibili rapporti fra le due, soprattutto quando non sembrano mutare i valori di riferimento pur a distanza di secoli. Così, sarebbe

rhétorique est irremplaçable ici pour l'étude d'un imaginaire fondé en droit». In tale materiale, infatti, si trova «une foule de données fictives qui ne sont que la projection narrative des structures juridiques et politiques qu'elles aident à comprendre, sous la forme de leur mise en intrigue» (193-194).

116 Per la *declamazione minore* 257 cfr. il § 4 (i figli possono pronunciare da giudici la sentenza voluta e rendere testimonianza non *ad arbitrium parentum*, ma secondo ciò che l'*animus* dispone) e il § 5 (per il matrimonio).

117 Al riguardo si può ricordare come Celso figlio si ponga il problema del configurarsi del consenso del figlio al matrimonio impostogli dal padre in D. 23.2.22 (15 *dig.*).

118 Come Romano Ispone in Sen. *Contr.* 7, 4, 4. Il *filius familiae* – dichiara – *nulli poterit servire nisi patri*; e aggiunge: *omni alia servitute liber est*.

119 Come anche è stata chiamata Sofistopoli; cfr. LENTANO, *Signa*, 194.

120 La difficoltà di ricostruire le pratiche familiari nei primi secoli del principato, a fronte delle loro rappresentazioni nei testi, è opportunamente evidenziata da CASCIONE, *Antichi modelli*, 79-91.

121 Così DAVID, *Les jeux*, 142.

interessante indagare cosa ci racconta il fatto che la questione posta da Ulpiano, se l'obbligo di sostenere i *parentes* concerna le madri, circa due secoli prima era apparsa *fatua* a Seneca padre, il quale giudicava, inoltre, piuttosto sciocco e a sproposito l'argomento per cui i figli devono fornire mezzi di sussistenza unicamente ai padri perché, in sostanza, gli stessi godono di una *potestas* superiore a quella delle madri. D'altra parte, più o meno negli stessi anni in cui declamavano i retori citati da Seneca, sul versante della giurisprudenza romana doveva apparire abbastanza pacifico che il figlio sia tenuto verso la madre agli *alimenta*, se Labeone riteneva che siano imputabili al pupillo le spese sostenute a tal fine dal tutore¹²².

Quando Ulpiano risolve positivamente il problema se l'obbligo di sostenere i *parentes* concerna anche la madre è alla rete degli *officia* che guarda (*cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis [...]*); in relazione a essi, dunque all'*aequitas*, Latrone aveva declamato la *controversia* 7, 4, poiché l'aveva incentrata, come informa Seneca, pressoché interamente sull'*officium*¹²³. Nel discorso del giurista l'*aequitas* si è allontanata dalla dimensione squisitamente

122 Cfr. D. 27.3.1.4 (Ulp. 36 ed.): *Practerea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est verius non nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: utrumque igitur concurrere oportet, ut et mater egena sit et filius in facultatibus positus*. La precisazione *sed est positus* richiama un motivo che sta a cuore a Ulpiano; cfr., per esempio, D. 25.3.5.13 (Ulp. 2 off. cons.) (a proposito dell'impubere emancipato, che *patrem inopem alere cogetur*): *iniquissimum [...] quis merito dixerit patrem egere, cum filius sit in facultatibus*. È *iniquum* non aiutare chi ne ha bisogno aveva argomentato Gallione per il figlio che alimenta il padre caduto in miseria, dopo aver citato i *iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora*, in Sen. *Contr.* 1, 1, 14; cfr. la *pietas* invocata dal padre impoverito, che il figlio si rifiuta di alimentare, in [Quint.] *Decl.* 5, 7, 4-6 (Stramaglia, 242). In generale, il giudizio sociale sul non alimentare i genitori è netto ed è attestato da lungo tempo: come *nefarium* – si è accennato – lo aveva stigmatizzato Cicerone (*Att.* 9, 9, 2), mentre, all'inizio del secolo precedente, Plauto, per rendere l'idea della malvagità di un suo personaggio, gli aveva fatto dichiarare di aver ucciso i genitori pur di non dar loro da mangiare; cfr. Plaut. *Pseud.* 367-368.

123 Latrone l'avrebbe declamata *quasi tota officii esset*: Sen. *Contr.* 7, 4, 3. Si segue il testo di HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior*, 193-194. Anche Albucio avrebbe proposto una *quaestio aequitatis*, sebbene non senza un aggancio al *ius* (§ 4): un tentativo di spiegare l'indicazione senecana, ricollegando l'*officium* al *ius*, in RIZZELLI, *La potestas*, 129 n. 143 (la ricostruzione del testo è però problematica; cfr. HÅKANSON, *L. Annaeus Seneca Maior*, 194). *Natura, pietas, caritas* e *sanguis* ricorrono nell'argomentazione del padre che domanda gli *alimenta* al figlio in [Quint.] *Decl.* 5, 6, 5-8, 9, dove si richiama l'impagabile beneficio della procreazione e sono posti in rapporto dialettico i *iura* che nascono dalle *leges* (il padre sembra riferire, nella legge declamatoria, '*parentes*' ai soli *patres*; cfr. 5, 8, 6-7) e quelli della *pietas*; cfr. 5, 8, 7 e 22, 3. Alla quinta *declamazione maggiore* pseudoquintiliana – databile ai primi decenni del terzo secolo, dunque all'età dei Severi (cfr. SANTORELLI, *Datazione*, 391 e 402) – sono dedicati gli importanti studi di STRAMAGLIA, *Pseudo-Quintilianus*, 25-76, e di VAN MAL-MAEDER, *Quintilien*.

giudiziale in cui opera nell'universo dei declamatori, divenendo il riferimento logico che giustifica teoricamente la soluzione collegata, anziché alla struttura potestativa della famiglia, alle relazioni che si determinano sul piano della natura. È ancora troppo poco per ipotizzare che il ragionamento di Ulpiano sia orientato dalla sua formazione retorica o che la diversa funzione dell'*aequitas*, che emerge dal confronto fra il passo senecano e il frammento ulpiano, suggerisca una possibile modalità di recupero e adattamento, a opera della giurisprudenza romana, magari attraverso una serie di mediazioni, dell'*aequitas* declamatoria, ma il tema merita forse di essere approfondito.

Resta comunque il fatto che la rappresentazione della figura del padre naturale, identificata con quella del *pater familias* o del *pater* dalla cui *patria potestas* il figlio si sia liberato, assolutamente predominante nella letteratura giurisprudenziale, trova riscontro nelle declamazioni scolastiche di carattere giudiziale, una produzione, in varia misura collegata al mondo del diritto, del quale non di rado aiuta a capire aspetti altrimenti destinati a rimanere in ombra. Anche in esse la figura del *pater* riconduce, in generale, a quella del *pater familias*. Un *pater*, però, che, se invoca talvolta un potere sui figli corrispondente a quello che sugli stessi deriva, nel *ius civile* romano, al *pater familias* dal vincolo agnatizio, spesso ricorre all'argomento della generazione. La rappresentazione giurisprudenziale, da parte sua, assegna un ruolo fondativo all'evento biologico. Se è il *ius* della *civitas* a rendere operante, nel dispositivo agnatizio, la forza precettiva della natura, questa, che si manifesta attraverso la procreazione, appare, a sua volta, punto di riferimento imprescindibile per il *ius*. Un dato, questo, da cui partire nel ricostruire i rapporti fra i padri e i figli nell'esperienza giuridica tar-doantica.

APPENDICE

Ancora su D. 28.2.11 (Paul. 2 Sab.)

Una notazione sul frammento paolino esaminato nel § 3. Quando Yan Thomas esclude che possa essere utilizzato come documento di storia sociale, il suo *caveat* vale senz'altro per la ricostruzione dell'esperienza giuridica romana arcaica¹²⁴. Meno certo è che sia opportuno escluderne con uguale nettezza l'utilizzabilità per il contesto in cui è attivo Paolo. Il riferimento all'*administratio* dei beni familiari, destinata a essere *libera* dopo la morte del padre, potrebbe essere una spia della circostanza che al giurista è presente una realtà della quale ha esperienza.

Il fatto è che, se, nella letteratura giurisprudenziale, per quanto è dato sapere il tema dei figli in qualche modo considerati comproprietari dei beni familiari è attestato a partire dal secondo secolo, ben più antica è la problematizzazione nella letteratura latina di scuola di un tema abbastanza simile, quello del *dominium* acquisito dai figli in potestà su parte del patrimonio paterno¹²⁵. Mi riferisco alla *controversia* senecana 3, 3, giunta solo in estratti. La *lex* rispetto alla quale va discusso il caso, e che, per quanto fittizia, consente di scorgere la propria ragione in valori socialmente riconosciuti, prevede che il padre divida il suo patrimonio con il figlio che ha compiuto trent'anni¹²⁶. Protagonista del *thema* è il padre di un figlio *frugi* (con il quale, apprendiamo, ha dovuto dividere il proprio patrimonio), e di uno *luxuriosus*, che ha ripudiato (*abdicavit*). Il primo, partito per una destinazione lontana e catturato dai pirati, scrive al padre per il riscatto. Questi indugia; il *luxuriosus* lo previene e riscatta il fratello, il quale, ritornato, lo adotta, venendo a sua volta ripudiato¹²⁷. Il figlio *frugi* argomenta con la *pietas*,

124 Sull'inutilizzabilità del testo paolino, insieme a quello gaiano, allo scopo d'ipotizzare l'esistenza di un'arcaica Hausgenossenschaft romana cfr. LAMBERTI, *Studi*, 89-97, e sull'improponibilità della corrispondenza del *consortium ercto non cito* al condominio domestico germanico ALBANESE, *La successione*, 193-208 (lo studioso dedica all'analisi di D. 28.2.11 – che ritiene «fondamentalmente spurio» – le pagine 218-257; le parole menzionate sono in 219). In generale, sul rischio di trasformare in 'fonte' un testo giuridico in ricerche di storia sociale cfr. BETTINI, *Affari*, 158-161.

125 Circostanza, questa, che costituisce un indizio a favore dell'ipotesi per cui il tema dei *sui heredes* come una sorta di *domini* risale, fra i giuristi, a Masurio Sabino.

126 *Cum tricenario filio pater patrimonium dividat*. La *lex* potrebbe riecheggiare una norma di diritto attico; cfr. BONNER, *Roman Declamation*, 95-96.

127 *Quidam habuit filios, frugi et luxuriosum. abdicavit luxuriosum. Frugi peregre profectus est, captus est a piratis; de redemptione scripsit patri. Patre cessante luxuriosus praevenit et redemit. Redit frugi, adoptavit fratrem suum. Abdicatur.*

che indirettamente rivendica quale motivo del suo atto e che rileva per l'*aequitas* declamatoria. Non è lui a dover essere lodato, ragiona: è stato il fratello a dare per primo un *pietatis exemplum*. E, rivolto al padre, afferma: «Se lo hai ripudiato perché pigro (*tamquam inertem*), ha navigato; se lo hai ripudiato perché ha trascurato la *pietas* (*tamquam impium*), ha riscattato i suoi», lasciando, così, intendere che al *luxoriosus* il padre rimproverasse anche la mancanza di *pietas* verso i congiunti. Oltre che sulla base della *pietas*, l'*abdicatus* argomenta in relazione alla *lex*: «Non può – aggiunge – essere tolto al figlio ciò che ha ricevuto dalla legge. Come, infatti, il padre potrebbe togliere quanto non può non dare?»¹²⁸.

L'estratto conserva anche gli argomenti di cui si serve il padre. Tra l'altro, rivolgendosi ai giudici immaginari, chiede: «Permettete di adottare a un giovane che la legge mette alla prova con la divisione del patrimonio?»¹²⁹. E, rivolto ora al figlio che contesta l'*abdicatio* e che sostiene di essere proprietario di metà del patrimonio: «La legge ti ha ammesso al *ministerium* del patrimonio, non al suo *dominium*»¹³⁰; ossia: la legge dispone che il figlio partecipi all'amministrazione dei beni, non che ne divenga proprietario. E ancora: «Esiste un'età a partire dalla quale si cessa di essere figlio? (*est aliqua aetas, a qua aliquis filius esse desinat?*). Neppure a un figlio trentenne è dato (*licet*, è permesso dal *ius*, dalla *lex* che lo pone) adottare (*ne tricenario quidem adoptare filio licet*); né si può avere nella propria potestà (*manus*) chi si trovi nella potestà altrui¹³¹. Come può accadere che tu abbia sul fratello la *potestas vitae necisque* e che io non l'abbia sul figlio?»¹³². Il richiamo alla *potestas vitae necisque*, estrema e simbolica

128 *Non potest eripi filio quod accepit a lege. Quomodo enim potest pater eripere quod non potest non dare?*

129 *Adoptare permittitis adulescenti, quem lex in patrimonio dividendo experitur?*

130 *Lex te ad ministerium patrimonii admisit, non in dominium.*

131 *Neque enim quisquam alium potest in manum suam recipere, qui ipse in aliena manu est.* Il divieto per il *filius familias* di adottare non è attestato nella letteratura giuridica; cfr. Russo RUGGERI, *La datio*, 250-256, che tiene conto della *declamazione* e sostiene il carattere romano del problema che vi si pone, ipotizzando l'esistenza di una pratica sociale per cui il *filius familias* adotta. Se – com'è credibile – la studiosa coglie nel segno, si tratta di un buon esempio dell'utilità del ricorso al materiale declamatorio latino per provare a ricostruire l'esperienza giuridica romana anche là dove un dato che si trae da esso può apparire inverosimile poiché si costringe la ricostruzione di tale esperienza entro schemi troppo rigidi. Nel caso in esame, piuttosto che tentare di discernere il 'giuridico' dal 'non giuridico', è forse preferibile presumere che ai discorsi dei declamatori senecani faccia da sfondo la fluidità della situazione sul piano del *ius civile*: situazione che pare, invece, delinearci con maggior nettezza quando Ulpiano scrive quanto riportato in D. 48.5.22(21) a proposito del *filius familias pater*, citato più oltre in testo.

132 *Quomodo fieri potest, ut tibi potestas vitae necisque [aut] in fratrem sit, mihi in filium non sit?* Si segue qui WINTERBOTTOM, *The Elder Seneca Declamations*, 400.

espressione del potere del *pater familias*, che in essa si compendia¹³³, ricorda il riferimento paolino alla facoltà paterna di uccidere, introdotto per anticipare l'eventuale obiezione fondata su un argomento *a maiore ad minus* e volta a escludere che il figlio possa essere ritenuto *dominus*. L'ampiezza e l'assolutezza del potere paterno sono utilizzate per interpretare la *lex* in favore del padre, così come il figlio ne utilizza il testo per asserire l'esistenza di limiti al medesimo potere.

Esaurito il ragionamento sul *ius*, il padre passa alla *tractatio*, alla *quaestio acquitatis*: se il fratello *luxuriosus* aveva fatto qualcosa per il *frugi*, questi si sarebbe dovuto rivolgere al padre domandandone il perdono (facendo appello – si direbbe – alla *pietas* paterna: *Si bene de te meruerat, patrem pro illo rogasses*), egli si lamenta. Spiega, poi, che non aveva pagato il riscatto a causa dello stato di povertà in cui lo aveva ridotto il *luxuriosus*, il quale aveva dissipato quanto lasciato dal fratello (*quidquid tricenarius reliquerat, abdicatus abstulerat*)¹³⁴. Cosa avrebbe potuto fare, del resto, trovandosi solo, vecchio, privo di mezzi, con un patrimonio che l'uno aveva diviso e l'altro consumato?

Utilizzare il materiale declamatorio per trarne elementi utili a ricostruire la realtà sociale si rivela rischioso perché, soprattutto nelle *Controversiae* senecane, confluisce una serie di aspetti (a prescindere da quelli decisamente irreali) che ne rendono inaffidabili le rappresentazioni, quali innanzitutto il loro carattere inverosimile e l'impiego di nuclei tematici tratteggiati, magari di provenienza greca, come potrebbe essere per questa *declamazione*¹³⁵. Si può, tuttavia, ipo-

133 Cfr. THOMAS, *La mort*, 165-168 e 173: la *potestas* del *pater familias* sarebbe rappresentata «sous son ultime attribut, qui englobe tout le reste» (167); per lo studioso la *vitae necisque potestas*, da non confondere con il potere paterno di disciplina, si eserciterebbe peraltro solo sui figli maschi. Cfr. pure CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 195.

134 Il tipo del *luxuriosus* ritorna nella letteratura giuridica sulla prodigalità; cfr. RIZZELLI, *Modelli*, 132. Su '*luxuriosus*' nelle *declamazioni* cfr. STRAMAGLIA, *Pseudo-Quintilianus*, 50 n. 2.

135 Cfr. *supra* n. 126. D'altro canto, la descrizione delle dinamiche familiari, che emerge dai passi di Gaio e di Paolo non è forse così sorprendente per gli studenti del primo e per i lettori del secondo avvezzi al mondo della declamazione. Ma è giustificato chiedersi se i due giuristi, pur organizzando i propri discorsi sulla base di rappresentazioni appartenenti a un immaginario condiviso, ispirate magari da echi declamatori, non li proponessero avendo anche presenti i concreti rapporti padri-figli che, al loro tempo, si danno all'interno dei ceti sociali elevati e ci si trovi, di conseguenza, di fronte a permanenze in tali rapporti dalla fine della repubblica all'età severiana, pur in presenza di mutamenti significativi nella composizione delle famiglie romane e nelle relazioni al loro interno. Un altro problema è quello dell'eventuale incidenza sulle scelte normative e sull'applicazione del diritto di evidenze del genere combinate con i temi codificati rintracciabili nelle controversie di scuola, il cui ricordo a sua volta non sembra in generale estraneo ai ragionamenti dei giuristi. Per quanto concerne l'antologia

tizzare che, quando sono attivi i declamatori ricordati da Seneca padre, manchi un modello astratto ben definito di famiglia potestativa e, con esso, una compiuta formalizzazione della posizione giuridica dei suoi componenti. Se nel contenuto della *lex declamatoria* s'identifica qualcosa di corrispondente ad attese e pratiche sociali fornite di una propria precettività, entro la cornice di una situazione improbabile s'intravede un quadro che, al pubblico che assiste all'esibizione declamatoria, può non apparire estraneo alla realtà osservata al di fuori della scuola, come, in fondo, l'esistenza di figure giuridiche quali quelle dei peculi e delle azioni di qualità adietizia sembra suggerire¹³⁶.

È un fatto, comunque, che il padre della *controversia* pare discutere con la mente rivolta al diritto civile romano quando afferma che il figlio non può adottare, che non può esercitare la *potestas vitae necisque* e che non può essere *dominus*. E quando chiede al figlio che ha adottato il fratello come sia possibile che abbia la *potestas vitae necisque* sull'adottato e non l'abbia su di lui suo padre non fa altro che obiettarli quanto spiegherà Ulpiano, cioè che *in sua [...] potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis* (D. 48.5.22[21] [Ulp. 1 *adult.*]). Ma è anche chiaro che la divisione del patrimonio paterno con il figlio in potestà e l'adozione del fratello da parte di questo sono situazioni che, almeno nella città dei declamatori, appaiono prospettabili. Questa città sarebbe sicuramente anche pronta ad ammettere, attraverso qualche suo tribunale, che i figli possano essere *domini* insieme al padre del patrimonio familiare.

senecana, essa è nota ai declamatori delle *Declamazioni minori e maggiori* attribuite a Quintiliano, agli ambienti della nuova sofistica e a Luciano. Il perdurante successo delle *Controversiae* e la loro circolazione ancora in epoca tarda sono attestati dagli estratti, forse composti fra il terzo e il quarto secolo (o, piuttosto, fra il IV e il V); cfr. ZANON DAL BO, *Seneca il vecchio*, 57. In generale, sulla circolazione scritta delle declamazioni cfr. SANTORELLI-STRAMAGLIA, *La declamazione perduta*, 272-276.

136 Cfr. LONGO, *Filius familias*, 4-14. Sull'«articolarsi minuzioso di una casistica assai ampia, l'insistenza su alcuni specifici problemi ed il ricorrere nel tempo di discussioni e soluzioni» in materia, nella giurisprudenza tardorepubblicana e del principato, nonché sullo «stesso intervento innovativo attraverso leggi e senatoconsulti», richiama l'attenzione CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 187.

Bibliografia

- ALBANESE B., *La successione ereditaria in diritto romano antico*, AUPA 20 (1949) 127-489.
- ALFÖLDI A., *Der Vater des Vaterlandes im Römischen Denken*, Darmstadt 1971.
- ASTOLFI R., *I Libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 2001².
- BELTRAMI L., *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari 1998.
- BERNSTEIN N.W., *Adoptees and Exposed Children in Roman Declamation: Commodification, Luxury, and the Threat of Violence*, Cl. Phil. 104.3 (2009) 331-353.
- BERNSTEIN N.W., *Bodies, Substances and Kinship in Roman Declamation: The Sick Twins and Their Parents in Pseudo-Quintilian Major Declamations 8*, Ramus 36.2 (2007) 118-142.
- BERTI E., *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007.
- BETTINI M., *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma 1986.
- BETTINI M., *Il ritratto dell'amante*, Torino 1992.
- BETTINI M., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009.
- BLOOMER W.M., *Roman Declamation: The Elder Seneca and Quintilian*, in *A Companion to Roman Rhetoric*, ed. by W. Dominik and J. Hall, Malden (MA) 2007, 297-306.
- BONNER S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Berkeley-Los Angeles 1949.
- BRESCIA G., *Corrumperre fratris uxorem incestum est. Le ragioni del fratricidio*, in *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, a cura di G. Brescia e M. Lentano, Napoli 2009, 13-67.
- CANCELLI F., *Saggio sul concetto di officium in diritto romano*, RISG 92 (1957/58) 351-402.
- CANTARELLA E., *Interventi e repliche*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti Copanello*, Napoli 1988, 229-230.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017 (= *Mélanges de l'École Française de Rome. Antiquité*, 122, Rome 2010, 147-174), 159-204.
- CASAMENTO A., *Patres non tantum natura. L'expositio di minori nelle declamazioni in lingua latina: il caso di Ps. Quint. Decl. Min. 278*, Camenae 23 (2019) 1-12.

CASCIONE C., *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età proto imperiale*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 23-94.

CASSOLA F., *Erodiano, Storia dell'impero romano dopo Marco Aurelio*, Torino 2017.

CITTI F., *Quaedam iura non lege, sed natura: Nature and Natural Law in Roman Declamation*, in *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, ed. by E. Amato, F. Citti and B. Huelsenbeck, Berlin-München-Boston 2015, 95-131.

CORBINO A., *Rec. a A.M. Rabello, Effetti personali della «patria potestas»*, IVRA 31 (1980) 184-193.

CORBINO A., *Interventi e repliche*, in *Poteri, negotia, actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto Romano. Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli 1984, 81-86.

CORBINO A., *Interventi e repliche*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti Copanello*, Napoli 1988, 217-219.

CORBINO A., *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano 1988, 3-38.

CORBINO A., *Status familiae*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia 2010, 175-216.

COSSA G., *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.

CRISTALDI S.A., *«In mancipio esse». Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, Napoli 2019.

D'AMATI L., *Parentes alere: imperatori, giuristi e declamatori*, QLSD 7 (2017) 143-166.

D'AMATI L., *Ancora su parentes alere*, Roma e America. Diritto romano comune 39 (2018) 290-310.

DAVID J.-L., *Les jeux de la norme dans les déclamations à la fin de la République et au début de l'Empire*, in *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Élaborations, diffusion et contournements*, édité par T. Itgenshorst et Ph. Le Doze, Bordeaux 2017, 141-152.

DE FRANCESCO A., *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, Labeo 47 (2001) 28-62.

DE SANCTIS G., *Roma prima di Roma. Miti e fondazioni della città eterna*, Roma 2021.

DESANTI L., *Più iniuriae da un'ingiuria. L'oltraggio ai potestati vel affectui subiecti*, Ann. Univ. Ferrara - Sc. giur. 21 (2007) 15-53.

DE SIMONE M., *Studi sulla 'patria potestas'. Il filius familias 'designatus rei publicae civis'*, Torino 2017.

- DI CINTIO L., *Pater patriae e maiestas. Un possibile nuovo modello normativo*, Iura & Legal Systems 6 (2019.2) 9-20.
- DI TROILO G., *Le leges regiae in Dionigi d'Alicarnasso*, I. *La monarchia romano-sabina*, Napoli 2017.
- FASOLINO F., *L'affidamento dei figli a Roma*, in *Civitas e civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, I, a cura di A. Palma, Torino 2013, 236-249.
- FIorentini M., *La città, i re e il diritto*, in *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione*, a cura di A. Carandini, Milano 2011, 281-385.
- FIORI R., *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011.
- FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 323-366.
- FREZZA P., *Rec. a J.-M. Kelly, 'Princeps iudex'*, SDHI 24 (1958) 348-353.
- GAUDEMET J., «*Testamenta ingrata*» et «*pietas Augusti*», in *Études de droit romain*, II, Napoli 1980 (= *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1952, 115-137), 199-224.
- GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 95-143.
- GORIA F., *La costruzione giuridica del rapporto fra madre e figli nel diritto romano fino all'Ecloga di Leone III*, in *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, a cura di F. Zuccotti e M.A. Fenocchio, Milano 2018, 113-145.
- GRELLE F., *La forma dell'impero*, in *Storia di Roma*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Torino 1999, 567-580.
- GUASTELLA G., *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 15 (1985) 49-123.
- HÅKANSON L., *L. Annaeus Seneca Maior, Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores*, Leipzig 1989.
- HUMBERT M., *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.
- JAYAT A. - KEFALLOMITIS S., *Législateurs grecs et romains chez Denys d'Alycarnasse*, Cahiers des études anciennes 57 (2020) 77-89.
- KELLY J.M., *Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar 1957.
- LAMBERTI F., *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto. Dal diritto romano ai diritti attuali*, a cura di G. Viarengo, Torino 2017, 1-26.

LAMBERTI F., *Riflessioni in materia di legami tra 'patria' Roma e coloniae Latinae*, in *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, hrg. von / a cura di E. Höbenreich, M. Rainer und / e G. Rizzelli, Lecce 2021, 275-295.

LAMBERTI F., *Studi sui 'postumi' nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996.

LANFRANCHI F., *Ius exponendi e obbligo alimentare nel Diritto romano classico*, SDHI 6 (1940) 5-69.

LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938.

LENDON J. E., *That Tyrant, Persuasion, How Rhetoric shaped the Roman World*, Princeton-Oxford 2022, 111- 147.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae 1889 (Romae 2000).

LENTANO M., *La città dei figli. Paternità metaforiche e paternità metonimiche nella cultura romana*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 53-72.

LENTANO M., *Le relazioni difficili. Parentela e matrimonio nella commedia latina*, Napoli 1996.

LENTANO M., *Signa culturae. Saggi di antropologia e letteratura latina*, Bologna 2009.

LOBRANO G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, I, Milano 1984.

LONGO S., *Filius familias se obligat? Il problema della capacità patrimoniale dei filii familias*, Milano 2003.

LORENZI C., *Breve nota sulla chiusa di un frammento di Paolo*, Arch. Giur. Sassarese 22 (2017) 109-116.

LORENZI C., *Disciplina domestica e autorità imperiale in epoca severiana*, Diritto e Processo. Derecho y Proceso - Right & Remedies 13 (2016) 107-121.

LORENZI C., *Esposizione e politica costantiniana*, RDR 18 (2018) 145-157.

LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano 1990.

MAGANZANI L., *Per uno sguardo antropologico del giurista: il rapporto padre figlio nel mondo romano*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna 2016, 99-123.

MAROTTA V., *Metafore della cittadinanza e dell'appartenenza*, in *Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il V secolo*, a cura di G.M. Vian, Torino 2020, 113-131.

MAROTTA V., *L'ordine genealogico e le tre mancipationes di XII Tab. 4.2b. Una breve riflessione su "l'institution de l'origine"*, in *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für*

/ *Scritti in onore di Leo Peppe*, hrg. von / a cura di E. Höbenreich, M. Rainer und / e G. Rizzelli, Lecce 2021, 391-407.

MAROTTA V., *La solitude di Yan Thomas*, in *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, Macerata 2022 (trad. it. di *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017), a cura di Y. Thomas, 309-340.

MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli 2023.

MILLAR F., *A study of Cassius Dio*, Oxford, 1955.

MISPOULET J.G., *Du nom et de la condition de l'enfant naturel romain*, *Nouv. rev. hist. de dr. fran. et étr.* 9 (1885) 15-63.

MOMMSEN T., *Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini 1870 (1962).

MOREAU Ph., *The Bilineal Transmission of Blood in Ancient Rome*, in *Blood & Kinship. Matter for Metaphor from ancient Rome to the Present*, ed. by Ch.H. Johnson, B. Jussen, D. Warren Sabean and S. Teuscher, New York-Oxford 2013, 40-60.

NEGRI G., *La clausola codicillare nel testamento inofficioso. Saggi storico-giuridici*, Milano 1975.

NOÈ E., *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994.

PASETTI L., *Introduzione*, in *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*. I (244-292), a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli e C. Valenzano, Bologna 2019, XI-XLII.

PEPPE L., *Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016.

PERANI R., *Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto*, *RDR* 22 (n.s. 7) (2022) 15-22.

PEZZANA A., *s.v. Cognatio*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, 301-303.

PIRO I., «*Usu*» in *manum convenire*, Napoli 1994.

POMATA G., *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, *Quaderni storici* 86 (1994) 299-334.

PULIATTI S., *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016.

QUERZOLI S., *I testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000.

RAMON A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova 2015, 617-678.

RIZZELLI G., *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, *Iura & Legal Systems* 6 (2019) 102-114.

- RIZZELLI G., *Immagini di padri augustei*, in *Legami familiari e diritto nel mondo romano*, a cura di F. Lamberti e A. Parma, Lecce 2016, 5-44.
- RIZZELLI G., *L'equità a Sofistopoli. Note sull'aequitas nell'antologia di Seneca padre*, in corso di stampa negli *Scritti in onore di Letizia Vacca*.
- RIZZELLI G., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 89-129.
- RIZZELLI G., *Modelli di follia nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014.
- RIZZI M., *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere*, *Revista de la Facultad de Derecho de México* 72 (2022) 413-430.
- ROBBE U., «*Quodam modo domini existimantur?*», *Atti Acc. di Sc. Mor. e Pol. della Soc. Naz. di Sc., Lett. ed Arti in Napoli* 76 (1965) 1-25.
- ROCCIA M.E., *La costruzione giuridica dell'identità materna in Ulp. 38 ad Sab. D. 27.10.4*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia 2010, 273-281.
- RUIZ PINO S., *Algunas notas procedimentales en torno a la adopción romana*, *Revista de derecho UNED* 9 (2011) 325-349.
- RUSSO RUGGERI C., *La datio in adoptionem, I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990.
- SALLER R.P., *Pater familias, Mater familias, and the Gendered Semantics of the Roman Household*, *Cl. Phil.* 94 (1999) 182-197.
- SALLER R.P., *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge 1996.
- SANTORELLI B., *Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato, A. Stramaglia e G. Traina, Berlin-Boston 2021, 361-429.
- SANTORELLI B., *Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'. L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, F. Cenerini, F. Lamberti, M. Lentano, G. Rizzelli e B. Santorelli, Lecce 2019, 67-82.
- SANTORELLI B. - STRAMAGLIA A., *La declamazione perduta*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli 2015, 271-304.
- SCHULTING F., *Jurisprudentia vetus Ante-Justiniana*, Lipsiae 1737.
- SHAW B.D., *Raising and Killing Children: Two Roman Myths*, *Mnemosyne* 54 (2001) 31-77.

STRAMAGLIA A., *Pseudo-Quintilianus, Declamationes maiores, 5: aeger redemptus*, *Philologia antiqua* 11 (2018) 25-76.

TALAMANCA M., *Interventi e repliche*, in *Poteri, negotia, actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto Romano. Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli 1984, 87-89.

THOMAS Y., *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in *L'istituzione della natura*, a cura di Y. Thomas e J. Chiffolleau, Macerata, 2020 (trad. it. di *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome* in *Théologie et droit dans la science politique de l'état moderne*, Roma 1991, 201-227), 15-45.

THOMAS Y., *La divisione dei sessi in diritto romano*, in *Storia delle donne in Occidente. L'Antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Roma-Bari 1994, 103-176.

THOMAS Y., *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

THOMAS Y., *Roma: padri cittadini e città dei padri (II secolo a.C.-II secolo d.C.)*, in *Storia universale della famiglia 1. Antichità. Medioevo. Oriente antico*, a cura di A. Burgière, Ch. Klapisch-Zuber, M. Segalen e F. Zonabend, Milano 1987 (trad. it. di *A Rome, pères citoyens et cité des pères*, in *Histoire de la famille*, Paris 1986), 197-235.

TRAINA A., *Pietas*, in A. Traina, *Parva Philologa*, a cura di F. Citti, L. Pasetti e B. Pieri, Bologna 2022 (= *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Roma 1988, 93-101), 373-390.

VAN MAL-MAEDER D., [*Quintilien*]. *Le malade racheté (Grandes déclamations, 5)*, Cassino 2018.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1960.

WINTERBOTTOM M., *The Elder Seneca Declamations*, I, Cambridge, Massachusetts-London 1974.

WINTERBOTTOM M., *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984.

WOŁODKIEWICZ W., *Iura consanguinitatis*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 409-426.

ZANON DAL BO A., *Seneca il vecchio. Oratori e retori*, I, Bologna 1986.

NUOVE RIFLESSIONI IN MATERIA DI CONCUBINATO NELL'ESPERIENZA ROMANA

FRANCESCA LAMBERTI
Università del Salento

ABSTRACT: The essay examines some profiles of the roman concubinage, from the archaic period to the dominate. A particular focus is dedicated to the social esteem of the 'concubinae' in the middle and late Republic and to the shifts of the legal institute in the Principate. The author verifies some current assumptions about the possibility of concubinage with 'mulieres ingenuae' in the late Principate, through the analysis of the legal innovations in the late antiquity about acknowledgement of the illegitimate sons (and about the connected 'de facto' marriages).

KEYWORDS: concubinage, family law, Augustus' marriage laws, women "in quas stuprum non committitur", acknowledgement of the illegitimate sons.

1.

Il concubinato nell'esperienza giuridica romana è tema che ha conosciuto, a partire dalla seconda metà del Novecento¹, una intensa riflessione soprattutto ad opera degli storici non giuristi². Una rinnovata attenzione al fenomeno da parte dei romanisti si registra nell'ultimo decennio, non a caso a ridosso delle innovazioni normative nel nostro diritto positivo: mi riferisco in particolare alla legge n. 219 del 2012 e al d. lgs. n. 154 del 2013 che, modificando l'art. 74 c.c., hanno introdotto una nuova nozione di parentela, rendendo la filiazione, e non più il matrimonio, il presupposto costitutivo del 'gruppo' familiare; e soprattutto alla legge n. 76 del 2016, seguita dal d. lgs. n. 5 del 2017, provvedimenti che riconoscono finalmente, nel nostro ordinamento, le unioni civili

1 Si segnalano in ogni caso, sin dalla fine dell'Ottocento, importanti contributi in materia: MEYER, *Der römische, passim*; COSTA, *Il concubinato*, 233-243; PLASSARD, *Le concubinat, passim*; CASTELLO, *In tema, passim*.

2 Si menzionino in questa sede, in modo non esaustivo, i contributi di RAWSON, *Roman Concubinage*, 279-305; TREGGIARI, *Concubinae*, 59-81; THOMAS, *Concubinatus*, 230-236; MCGINN, *Concubinage*, 335-375; FRIEDL, *Der Konkubinat, passim*; Fayer, *La 'familia' romana* 3, 1-54.

tra persone dello stesso sesso e le convivenze³. Copiosa letteratura giuridica sul punto è presente anche in Spagna, specialmente a seguito del riconoscimento delle “uniones de hecho” e del matrimonio omosessuale, previsioni risalenti al 2004 e ascrivibili al primo anno di legislazione del governo socialista di José Luis Rodríguez⁴.

Gli studi, sia storici che giuridici, della fine del secolo scorso e del nuovo millennio, hanno evidenziato la presenza di numerose possibili declinazioni delle unioni ‘alternative al matrimonio’ nell’esperienza romana, con variabilità di terminologia e possibili scollamenti rispetto allo stato del diritto, e ovviamente diverse zone d’ombra in riferimento ai temi del ‘concubinato’ e delle ‘unioni di fatto’ nell’antichità⁵. Svariate riflessioni (anche di segno innovativo) sono emerse nella letteratura degli ultimi decenni, anche per via delle nuove prospettive delineatesi nella ricerca romanistica a partire dagli anni ‘80 in poi: la più matura attenzione al discorso dei giuristi, alla controversialità delle opinioni, alle ragioni delle varianti casistiche, in connessione anche con una attenta valutazione cronologica degli interventi giurisprudenziali, e dei singoli contesti di operatività di ciascun giurista⁶; la più intensa riflessione sui profili

3 Sulle disposizioni di legge si vd. per tutti i contributi raccolti in BLASI - CAMPIONE - FIGONE - MECENATE - OBERTO, *La nuova regolamentazione, passim*, e in *Unioni civili, passim*; più recentemente PATTI, *Regolamentazione, passim*. Quanto alla produzione romanistica si vd. part. CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, 143-200; con attenzione al fenomeno, dal punto di vista giuridico, nella tarda repubblica e nel principato, LAMBERTI, *Convivenze*, 1-20; rilevanti in materia anche i lavori di COPPOLA, *La famiglia di fatto*, 197-241 e PEZZATO, *L’amor’*, 172-202. Per quanto attiene alla figura della *paelex* (su cui *infra*) la letteratura è poi sterminata: si rinvia, fra i lavori più recenti, a MCGINN, *Concubinage*, 344; PEPPE, *Paelex*, 343-359; GIUNTI, *Adulterio*, 141-155; DE BERNARDI, *In margine*, 71-89; ALBANESE, *Questioni*, 43-57; TRAMUNTO, *Paelex*, 179-186; LAURENDI, *Leges regiae*, 83-122; SANNA, *Dalla paelex*, 173-190; ARCES, *La ‘pelex’*, 207-224; SIRKS, *Paelex*, 241-253; ARCES, *Il regime*, 1-22; BRESCIA, *La paelex*, 91-120; e soprattutto al vasto lavoro di ZUCCOTTI, *Paelex, passim*.

4 CASTÁN PÉREZ GOMEZ, *El concubinato* 1459-1478; GHIRARDI, *Regulación jurídica* (online); ARÉVALO CABALLERO, *Notas*, 77-86; PARRA MARTIN, *Mujer y concubinato*, 239-248; FERNÁNDEZ DE BUJÁN, *Reflexiones*, 29-44; PANERO ORIA, *El concubinato romano*, 92-125; ROBLES VELASCO, *Ritos*, 303-318; MUÑOZ CATALÁN, *El origen, passim*; da ultimo, GARCÍA CANTERO, *Parejas de hecho*, 322-379.

5 Si vd. part., fra i lavori più recenti, le valutazioni del fenomeno – in chiave storico-evolutiva – di CRISTALDI, *Unioni non matrimoniali*, 144-200; LAMBERTI, *Convivenze e unioni di fatto*, 1-20; COPPOLA, *La famiglia di fatto*, 197-241. Una densa panoramica storica, con attenta valutazione del dato epigrafico, è in FRIEDL, *Der Konkubinat, passim*.

6 Impossibile citare l’immensa mole di letteratura sul punto. Si v., per tutti BRETONE, *Tecniche, passim*; i contributi raccolti in *Ius controversum’*, *passim*; SCHIAVONE, *Ius, passim*; CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione, passim*; i volumi del progetto SIR (*Scriptores Iuris Romani*), accessibili al link: <http://www.scriptores-iuris-romani.eu/it/content/pubblicazioni>.

di natura processuale sottesi ad alcune delle fonti considerate⁷; una rinnovata attenzione agli aspetti lessicali e semantici della terminologia giuridica (e letteraria) antica, riguardata anche nell'ottica delle continuità e delle trasformazioni. Inutile precisare che sul concubinato e sulle unioni di fatto (e non solo tra tarda repubblica e principato) sono ancora aperte diverse questioni. Di seguito mi soffermerò su alcuni profili di carattere generale inerenti la terminologia e su aspetti salienti del tema oggetto di indagine per poi esaminare alcuni esempi della riflessione giurisprudenziale in materia.

2.

Prima di fermarmi sul *concubinatus* – che appare, in quanto sostantivo ‘astratto’, usato quasi esclusivamente a partire dal principato⁸, diversamente dal ‘concreto’ *concubina* – appare opportuna qualche osservazione sulla *paelex*, figura menzionata nelle fonti a partire da tarda età repubblicana, ma che pare rimandi a fenomeno ben più antico⁹.

Le testimonianze-chiave sulla *paelex* sono fondamentalmente tre: un riferimento dalle *Noctes Atticae* (4, 3, 3) di Aulo Gellio; un passaggio dall'epitome festina di Paolo Diacono (*s.v. pelices*, L. 248); un frammento (accolto nel titolo 50.16 dei *Digesta, De verborum significatione*) del commento di Paolo alla *lex Iulia et Papia*.

A quanto si ricava dai testi in esame, nel principato erano diffuse dispute intorno al significato del sostantivo *paelex*, in particolare quanto allo ‘slittamento semantico’ che doveva aver subito dall'età arcaica alla tarda repubblica e al primo principato¹⁰.

Di regola l'interesse degli studiosi moderni si è appuntato particolarmente sulle due testimonianze che collegano tale figura a una legge di Numa (*paelex aram* [o *aedem*] *Iunionis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus dimissis agnum*

7 Si rinvia *per indicem* soltanto ai contributi presenti nel secondo volume dell'imponente trattato *Handbuch des römischen Privatrechts, passim*, interamente dedicato agli strumenti di tutela processuale apprestati nel corso dell'esperienza romana in riferimento ai singoli istituti giuridici e al loro sviluppo.

8 Se ne rinvencono, per l'età repubblicana, solo due attestazioni: Plaut. *Poen.* 102 (*illam minorem in concubinatum sibi / volt emere miles quidam, qui illam deperit*) e *Trin.* 689-691 (*sed ut inops infamis ne sim, ne mi hanc famam differant, / me germanam meam sororem in concubinatum tibi, / si sine dote <dem>, dedisse magis quam in matrimonium*).

9 Per la bibliografia essenziale sui ‘molteplici volti’ della *paelex* si rinvia ai cit. *supra* n. 3. Sulla *pallakeia* nel diritto ateniese, vd. part. WOLFF, *Marriage Law*, 43-95; MAFFI, *Matrimonio, concubinato*, 177-214; DE BERNARDI, *In margine*, 71-89; BERTAZZOLI, *Giuste nozze*, 641-686.

10 Si rinvia sul punto alle osservazioni di GIUNTI, *Adulterio*, 146.

feminam caedito), vale a dire quella di Gellio e quella di Festo. La regola di *ius sacrum* che al tempo di Numa avrebbe vietato alla *paelex* di avvicinarsi ai luoghi sacri alla dea Giunone è stata oggetto di innumeri tentativi di interpretazione¹¹. Prima di soffermarmi su di esse vorrei considerare il frammento di natura giuridica che riferisce di un dibattito in materia di *paelex*¹²:

D. 50.16.144 (Paul. 10 *ad l. Iul. et Pap.*): *Libro memorialium Massurius scribit 'pellicem' apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granius Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quosdam] <quondam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam παλλακίην Graeci vocant.*

Il frammento, nella sua struttura, presenta una varietà di strati¹³. Paolo, nel soffermarsi sul termine *pelex* (o *paelex*), menzionava i *libri memorialium* di Masurio Sabino¹⁴, che sicuramente usava come fonte nel commentare la legge augustea. È possibile che la *lex Iulia et Papia* (ovvero Sabino nel relativo *excur-*

11 *Inter plures*: CASTELLO, *In tema*, 37-50; PEPPE, *Paelex*, 343-459; GIUNTI, *Adulterio*, 142-176; ALBANESE, *Questioni*, 43-57; LAURENDI, *Leges regiae*, 83, 108-120; CRISTALDI, *Unioni*, 154-166; SIRKS, *Paelex*, 246-253; ARCÉS, *Il regime giuridico-sacrale*, 1-22; BRESCIA, *La 'paelex'*, 91-125; ZUCCOTTI, *Paelex*, 1-44, 111-127.

12 Imponente la letteratura su D. 50.16.144. La si vd. sintetizzata, per menzionare solo i più recenti, in LAURENDI, *Leges regiae*, 83-120; ASTOLFI, *Matrimonio* 14-16; CRISTALDI, *Unioni*, 150-156; SANNA, *Dalla 'paelex'*, 173-206; ARCÉS, *Il regime giuridico-sacrale*, 1-22; ZUCCOTTI, *Paelex*, 30-32.

13 Di lettura 'stratigrafica' parla anche GIUNTI, *Adulterio*, 146, lettura «atta a differenziare i valori semantici in rapporto ai livelli temporali ('nunc ... antiqui', 'antiquissima lege', 'apud antiquos ... nunc')».

14 Sabino è citato come 'Massurius' solo in D. 50.16.144 e in D. 38.10.10.16 (*l. s. de grad. et adfin.*), mentre nei restanti 54 frammenti in cui Paolo lo menziona, lo fa sempre col nome 'Sabinus'. La circostanza non è sfuggita agli studiosi (es. CRISTALDI, *Unioni*, 150-151 e n. 29; RUGGIERO, *Iulius Paulus*, 191 n. 771), secondo i quali Sabino sarebbe stato qui citato solo come *Masurius* visto che l'opera indicata (i *Memorialia*, o *Memoralia*) non aveva contenuto strettamente giuridico («in altri termini l'uso consueto sarebbe venuto meno ... quando – in via eccezionale – Sabino era ricordato a proposito di opere aventi un tale contenuto»: RUGGIERO, *Iulius Paulus*, 191 n. 771). Estende l'analisi alle menzioni del giurista provenienti da fonti letterarie DE BERNARDI, *In margine*, 84-85 (precipuaente sulla base di HUSCHKE - SECKEL - KÜBLER, *Iurisprudentiae*, 72-76), per concludere che «siamo ... in possesso di dati sufficienti per affermare che, mentre i giuristi erano soliti citare il ben noto Masurio Sabino semplicemente con il 'cognomen' Sabinus, gli scrittori non giuristi lo indicavano in modo assai vario, spesso per esteso quale Massurius Sabinus, oppure solo come Massurius o Masurius, di rado come Sabinus». Sui *libri memorialium*, part. D'IPPOLITO, *I Memorialia*, 71-85; BATTAGLIA, *An Aulus Gellius 'Commentary'*, 97-148.

sus) richiamasse la *paelex* in un significato equiparabile a quello di *concubina*: quest'ultima, come vedremo più avanti, era nel principato di regola colei che convivesse stabilmente con un *civis* ma in assenza di matrimonio, o perché colpita dai divieti matrimoniali delle leggi augustee, o perché liberta o comunque di umile condizione sociale¹⁵. Trascorso qualche decennio dalla *lex Papia* (ultima delle due in ordine di tempo, approvata nel 9 d.C.), se i *libri memorialium* (come si reputa) furono scritti dopo la morte di Tiberio¹⁶, è probabile che Sabino commentasse alcuni aspetti applicativi della legislazione, fra cui appunto quelli concernenti il concubinato e la *paelex*.

La citazione di Sabino, operata da Paolo, doveva portare con sé il riferimento a Granio Flacco (autore di età cesariana o al più proto-augustea)¹⁷: troviamo Granio menzionato nel seguito del frammento, dove quasi certamente era Sabino, nei *memorialia*, a menzionarne l'opera¹⁸. Perde dunque consistenza, se si segue tale ipotesi il rilievo (diffuso in dottrina) per cui le due citazioni, in Paolo, sarebbero «in ordine cronologico inverso»¹⁹. Assai verosimile che, nella *recensio* giustiniana, il frammento paolino sia andato incontro a una sintesi dalla quale non si evinceva più la ragione della menzione di Granio Flacco dopo e non prima di Sabino.

In realtà la 'catena di citazioni' parrebbe rimandare indietro sino ad un' indefinita antichità. Paolo riferisce infatti che Sabino rinviava all'accezione di *paelex* (o *pellex*) diffusa *apud antiquos*: presso 'gli antichi' la *paelex* era una donna che conviveva con un uomo pur senza essere sua moglie (*cum uxor non esset*). Deve immaginarsi che gli *antiqui* in esame fossero autori di qualche generazione antecedente a quella di Sabino²⁰. L'opera di Granio Flacco in cui si

15 Senza escludere che con *concubina* potessero indicarsi anche tipologie di donne non rientranti nelle categorie su elencate. Approfondimenti *infra*, nel § 6.

16 D'IPPOLITO, *I Memorialia*, 73.

17 Avrebbe dedicato a Lucio Giulio Cesare (non è chiaro se il console del 90 o quello del 64 a.C.) un suo lavoro *de indigitamentis*; nota è anche un'opera *de auspiciis*. Il riferimento in D. 50.16.144 è ad un'ulteriore opera in tema di *leges regiae*, che appare essere stata designata correntemente come *ius Papirianum*: DE BERNARDI, *In margine*, 78-83.

18 Circostanza, questa, ben vista da ASTOLFI, *Matrimonio*, 15: «Non si può escludere che Paolo leggesse Granio nell'opera di Sabino, il quale avrebbe citato Granio per confronto».

19 BRESCIA, *La paelex*, 98; RUGGIERO, *Iulius Paulus*, 191.

20 Secondo TONDO, *Introduzione*, 47 si sarebbe trattato dei «vecchi giuristi repubblicani»; analoga opinione in DE BERNARDI, *In margine*, 75 e in ZUCCOTTI, *La paelex*, 36; come opportunamente argomentato da MANTOVANI 2017, part. 309-310, è inverosimile che, nel passaggio dall'età repubblicana al (primo) principato, proprio giuristi come Sabino avessero maturato «la coscienza d'assistere e di partecipare a un rinnovamento dei tempi»; si vd. anche *ibid.* 313: «Tante corrispondenze ... ci riportano ad Augusto e suggeriscono, dal punto di

trovava il riferimento alla *paelex* era certo una raccolta di *leges regiae*, il c.d. *ius Papirianum*²¹: vi è però da tener presente che le norme in essa contemplate vi apparivano in una formulazione che era quella del I sec. a.C., e dunque, sinanche là dove nel VII-VI sec. a.C. fosse esistita una previsione concernente una data tipologia femminile (quella della – non meglio precisata – ‘*concubina*’ o *paelex*), i testi in esame documentano solo per la accezione del termine corrente nell’ultimo secolo della *res publica*²².

Per gli ‘*antiqui*’, dunque, affermava Sabino, costei era *quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*; per la propria epoca invece si usavano, con la stessa valenza di *paelex*, i lemmi *amica* e/o, in modo un po’ più onorevole, *concubina*. Sia *paelex* che *concubina* (e in modo meno lusinghiero ‘*amica*’) indicavano dunque, in un senso ancora diffuso in età tiberiana, la condizione di colei che visse stabilmente con un uomo, sia che si trattasse di una unione monogamica ma in assenza di matrimonio, sia che ella fosse la convivente di un *pater* già ammogliato²³.

Leggermente diverse le asserzioni di Granio Flacco. Nella sua opera *de iure Papiriano* l’erudito forniva due significati del termine: uno proprio della sua epoca (della fine, dunque, del I sec. a.C.), uno diffuso invece *quondam* (in un

vista degli stessi contemporanei e delle generazioni seguenti, che il suo intervento, per modi e contenuti ... fu sentito come una cesura, quella di cui Sabino andava prendendo coscienza e che fu più tardi formalizzata definendo *veteres* i giuristi a lui anteriori».

21 Per tutti sul punto LAURENDI, *Leges regiae*, 83-122.

22 Coglie il problema ad esempio LAURENDI, *Leges regiae*, 108: «i dati ... relativi allo *status* sociale e giuridico della *paelex* in età arcaica non sono assolutamente desumibili dallo scarno dettame legislativo numano, ma sostanzialmente emergono dai contesti letterari attraverso i quali la norma ci è giunta; ... contesti corrispondenti a fasi cronologiche differenti, nei quali si rispecchia inevitabilmente una cultura giuridica ormai molto lontana dall’epoca numana». Che frammenti paolini di commento a Sabino difficilmente possano essere utili per la ricostruzione dell’esperienza romana arcaica è convinzione condivisa anche da RIZZELLI, *La figura paterna*, in *Appendice*.

23 Come opportunamente rilevato da ZUCCOTTI, *La paelex*, 32-34, «guardando alle fonti letterarie in generale, il senso più ricorrente di *paelex* risulta essere in linea di massima quello di ‘amante’ piuttosto che quello di ‘concubina’. Già nelle commedie plautine, infatti, la presenza della *paelex* sembra essere legata a relazioni extraconiugali, anche di breve durata» (con esempi tratti dal *Rudens* 1046 s., dalla *Cistellaria*, 36 s.); «anche Cecilio Stazio, nel *Plocium* ... parla di essa come una rivale della moglie». Analoga la situazione, secondo Zuccotti, anche in Cic. *Cluent.* 70, 199 e in Ovid. *Metam.* 10, 348 s. L’autore ne ricavava (ZUCCOTTI, *La paelex*, 35-36) che «nel complesso le fonti tardo-repubblicane usano il termine in questione in consonanza alla doppia definizione di Granio Flacco, ossia talora nel significato di ‘concubina’, forse più antico e già indicato da Sabino, nonché ... in quello di ‘amante’, secondo la alquanto diffusa accezione più recente». E tali fonti, in definitiva, fanno testo solo a partire dal I sec. a.C.

tempo genericamente 'passato'), se il *quosdam* presente nel testo va (come nell'opinione dei più) corretto in *quondam*²⁴. 'Un tempo', dunque, *paelex* era colei che, senza essere sposata, viveva *uxoris loco*, ossia «alla stessa stregua di una moglie», nella casa (evidentemente) del compagno²⁵; al tempo di Granio il termine era invece passato, nella lingua comune, in via colloquiale (*volgo*), a indicare in modo spregiativo la donna che intratteneva rapporti carnali con un uomo sposato²⁶. In ogni caso l'accezione di *paelex* valida 'quondam', quella che indicava la donna che visse stabilmente con un uomo *sine nuptiis*, parrebbe almeno in parte corrispondere alla definizione che si rinveniva in Sabino: *quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*. Se infatti la *paelex* nota secondo Sabino *apud antiquos* era colei che veniva accolta nella casa del compagno senza esserne moglie, la *paelex* 'di un tempo' in Granio Flacco aveva qualcosa in più: costei viveva nella casa comune *uxoris loco*, sullo stesso piano di una vera e propria moglie²⁷.

Per entrambi gli autori dunque la *paelex* di età arcaica era una convivente stabile e, almeno secondo una certa tradizione testuale (quella riferita da Granio Flacco), 'in domo' *uxoris loco*²⁸.

24 Lo reputa un glossema (sia pur non influente sul senso complessivo del frammento) WOLFF, *Marriage Law*, 73.

25 Mi sembra che sul punto ASTOLFI, *Matrimonio*, 14-16 (sulla scia di riflessioni sul piano del *ius sacrum*) sovrainterpreti quel che nel testo manca, vale a dire che la donna che convive *uxoris loco* lo faccia con un uomo già sposato con un'altra (in ciò attribuendo alle affermazioni di Granio quel che invece si rinviene solo in Gell. 4, 3, 3 e in Paul.-Fest. s.v. *pelices* L. 248). Del tutto condivisibile, invece, la lettura di GIUNTI, *Adulterio*, 148-149 e n. 175.

26 La 'nota di disprezzo', nel testo, si intravede in quel *corpus misceat* che allude appunto a un'attività che non si confà alla *dignitas matronalis*. Per una equilibrata lettura del testo si vd. part. BRESCIA, *La paelex*, 99: «Le due accezioni riportate da Granio Flacco ... apportano significativi tasselli che concorrono alla definizione e, soprattutto, all'evoluzione della sfumatura semantica del termine riferito a questa figura e al suo ruolo: la prima, attestata nell'età a lui contemporanea, individua come elemento caratterizzante la relazione carnale con un partner sposato e corrisponde, pertanto, alla definizione adottata da Festo per la/il *paelex* ai suoi tempi; la seconda, risalente a una fase più remota, recupera invece i tratti costitutivi di questa figura nella *lex* di Numa (la convivenza con un uomo; la mancanza di legittimità di questa relazione che non prevede la celebrazione di *iustae nuptiae*; l'alterità di ruolo rispetto a quello della moglie; la assimilazione alla posizione della *παλλακίη*)».

27 Diversamente, sul punto, CRISTALDI, *Unioni*, 151-154; ASTOLFI, *Matrimonio*, 14-16.

28 L'espressione *uxoris loco* ricorre, nel principato, presso svariati autori. Le occorrenze più significative sono, a mio modo di vedere, quella di Liv. *per.* 131, riferita al legame tra Antonio e Cleopatra (*Antonius Artavasden, Armeniae regem, fide data perductum in vincula conici iussit, regnumque Armeniae filio suo ex Cleopatra nato dedit, quam uxoris loco iam pridem captus amore eius habere coeperat*), dove la regina è detta essere da lui tenuta *uxoris loco* (più forse, direi, per la sua condizione di *peregrina* che non per essere l'amante di un uomo sposato); e soprattutto quella, riferita al legame stabile, e avviata dopo la morte della moglie, che Vespa-

Quello di *mulier* che aveva rapporti continuativi con un uomo che avesse presso di sé, all'interno della *domus* familiare, altra donna è invece il senso di *paelex* documentato per l'alta antichità da Gellio, nelle *Noctes Atticae* e da Paolo Diacono negli *Excerpta ex libris Pompei Festi*²⁹:

Gell. Noct. 4, 3, 3: «*Paelicem*» autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret; hac antiquissima lege ostenditur, quam Numa regis fuisse accepimus: «*Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito*». «*Paelex*» autem quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est.

e

Paul.-Fest. s.v. *Pelices* (L. 248): *Pelices nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: «Pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito».*

Gellio definiva la *paelex* come colei che fosse unita e 'consueta' (ossia 'in rapporti intimi', ma anche, verosimilmente, in modo duraturo) ad un uomo che aveva presso di sé un'altra donna *in manu mancipioque matrimonii causa*. Nell'epitome festina di Paolo Diacono la terminologia usata è *quae uxorem habenti nubeat*.

Le due fonti in esame appaiono coincidere solo riguardo alla citazione (presoché identica, se si fa eccezione per l'*aram* in luogo di *aedem*) della *lex regia* che imponeva alla *paelex* di non toccare l'altare di Giunione, e là dove infrangesse la norma, di sacrificare alla dea³⁰.

siano intrattenne con Antonia Caenis (Suet. *Vesp.* 3, 1: *post uxoris excessum Caenidem, Antoniae libertam et a manu, dilectam quondam sibi revocavit in contubernium, habuitque etiam imperator paene iustae uxoris loco*), su cui part. *infra*.

29 Si rinvia, quanto alla letteratura sui passi, ai cit. in n. 3.

30 Nonostante divergenti opinioni dottrinali (per cui si rinvia a CRISTALDI, *Unioni*, 154-156) secondo cui la *paelex* rappresenterebbe una seconda moglie (in relazione di inferiorità rispetto alla prima) in un contesto di supposta poligamia di età arcaica (vd. fra altri GIUNTI, *Adulterio*, 141-150, PEPPE, *Paelex*, 343-359, ASTOLFI, *Il matrimonio*, 11-18) deve credersi piuttosto che le sanzioni irrogate alla *paelex* fossero motivate dal non poterla considerare alla stregua di una *uxor*: il culto di Giunone era infatti riservato alle sole donne sposate, anche l'acconciatura della *paelex* (*crines dimissi*) rinvia a un tipo di pettinatura ben diverso da quella delle coniugate, e con l'inosservanza del divieto (*si tanget*) si sposava bene l'ipotesi del *piaculum* attraverso il sacrificio dell'agnella. Vd. part. ZUCCOTTI, *Paelex*, 19-44.

Al di là delle complesse riflessioni sul piano del *ius sacrum* e dei rapporti fra ordini originate in dottrina dalle due testimonianze³¹, occorre probabilmente partire dall'osservazione per cui «una donna che abitualmente convive con un uomo che abbia un'altra donna in potestà a causa di matrimonio» potrebbe essere anche colei che vive con qualcuno che abbia nella propria *manus* una nuora, moglie di un proprio figlio (a sua volta *in potestate patris*)³²: considerato tuttavia che una simile ipotesi doveva fuoriuscire dal fenomeno della *paelex*, non può che aderirsi all'opinione per cui è verosimile che in *Noct.* 4, 4, 3 vi sia «un prestito da un'altra fonte malamente seguita e forse riassunta o epitomata»³³.

Se dunque le fonti in esame documentano un significato di *paelex* quale 'amante' (di carattere stabile) di un uomo già sposato³⁴, non pregiudicano la possibilità che con *paelex* (se non necessariamente in età umana in ogni caso in un'epoca assai risalente³⁵) si potesse avere riferimento a una convivente (stabile) di un uomo non coniugato, come sia la citazione di Granio Flacco che quella di Sabino in D. 50.16.144 lasciano intravedere³⁶: che d'altro canto situazioni di questo tipo potessero essere correnti nella media repubblica è

31 Si vd. fra altri, ad esempio, SIRKS, *Paelex*, 241-253. Uno studio imponente per dottrina e vastità degli strumenti impiegati nell'analisi è (l'ultimo che sia apparso essendo ancora in vita l'autore) ZUCCOTTI, *Paelex*, part. 19-44. Sul punto spero di pubblicare in un prossimo futuro un'ulteriore analisi.

32 È l'acutissima intuizione di ZUCCOTTI, *Paelex*, 25, con rinvio (n. 52) all'analogo andamento espressivo di Gell. *Noct.* 18, 6, 9 (*Matrem autem familias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius in cuius maritus manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset*).

33 ZUCCOTTI, *Paelex*, 25.

34 Non prendo posizione, in questa sede, sulla possibile esistenza di rapporti poligamici 'istituzionalizzati' in età regia, fra i quali potesse sussistere una sorta di gerarchia (ma vd. ad esempio i già citati GIUNTI, *Adulterio*, 141-150 e PEPPE, *Paelex*, 343-359). Mi pare che riflessioni di questo genere dovrebbero condurre a ragionare anche sulla possibilità di una originaria 'endogamia gentilizia' e su quali possano essere state le problematiche di carattere familiare legate al dissolversi delle *gentes* con il progressivo affermarsi delle strutture cittadine a seguito della fondazione di Roma. Si tratta di un terreno estremamente scivoloso, in ordine al quale ogni affermazione va formulata con enorme cautela.

35 Lo ipotizza GIUNTI, *Adulterio*, 148-149.

36 Nonostante le svariate argomentazioni in proposito di ZUCCOTTI, *Paelex*, 43-142, continuo a ipotizzare che la *paelex* di età arcaica potesse non essere solo (o non essere necessariamente) la donna che conviveva con un uomo attendendo il compiersi dell'*usus* che consentisse l'acquisto, su di lei, della *manus* («in una situazione in quanto tale non considerabile a tutti gli effetti come un normale matrimonio di fronte allo *ius Quiritium*», *ibid.*, 44).

documentato dalle commedie plautine³⁷ e senz'altro per l'ultima età repubblicana³⁸.

Sia nel frammento di Paolo *ad legem Iuliam et Papiam* che nell'*excursus* gelliano appare importante, in ogni caso, il riferimento alla *παλλακία* greca. Il legame fra la antica *paalex* e la *παλλακική* del diritto ateniese andrebbe, a mio modo di vedere, opportunamente verificato in un nuovo studio³⁹. L'istituto della *παλλακία* o *παλλακεία* vanta per vero un annoso dibattito fra studiosi dei diritti greci, che si appunta in particolare sulla effettiva rilevanza giuridica della situazione di convivenza (in presenza o meno di un parallelo matrimonio) nel diritto ateniese⁴⁰. Nonostante i dubbi in materia, ad oggi gli studiosi paiono concordare sul dato che una norma, risalente a Dracone (VII-VI sec. a.C.) e ancora considerata vigente al tempo di Lisia (V-IV sec. a.C.), consentisse a un cittadino di mettere a morte l'adultero sorpreso in flagrante con moglie, figlia, sorella, o *παλλακική*⁴¹. Per *παλλακική* si intendeva verosimilmente, almeno nell'Atene fra VII e IV sec. a.C., la convivente stabile di un cittadino ateniese, di regola là dove l'unione fosse intesa alla procreazione di figli⁴²: più di uno studioso reputa che si trattasse di un'alternativa al matrimonio e, per definire la relativa situazione, ricorre al concetto di 'concubinato legittimo'; taluni affermano si trattasse invece di una unione, sia pur stabile, sovente parallela a un già esistente matrimonio⁴³. Non è possibile, in questa sede, prendere posizione sulle divergenti opinioni dottrinali. Quanto è possibile tuttavia desumere dal parallelo tracciato sia da Granio Flacco che (in modo forse impreciso ma in ogni caso significativo) da Aulo Gellio, fra *paalex* (o *pellex*) e *παλλακική* è che, almeno a partire dall'ultima fase della repubblica, fra le concezioni correnti del termine (e non improbabilmente anche di quello all'epoca paragonabile di '*concubina*') ricorresse quella di 'convivente stabile': non solo di un uomo già coniugato ma

37 *Infra*, nel § seguente.

38 Dové essere ad esempio il caso di Antonio e Cleopatra dopo il divorzio del primo dalla moglie Ottavia (là dove il rapporto era tuttavia iniziato in costanza di matrimonio). Sul punto per tutti LAMBERTI, *Convivenze*, 6-8.

39 Si vd. comunque, in prima battuta, BERTAZZOLI, *Giuste nozze*, 641-686, e ARCES, *Il regime*, 1-22.

40 *Inter multos* WOLFF, *Marriage Law*, 43-95; MAFFI, *Matrimonio, concubinato*, 177-214; DE BERNARDI, *In margine*, 71-89; BERTAZZOLI, *Giuste nozze*, 641-686.

41 Demost. *in Aristocr.* 53, 23; Lisia *in Eratost.* 30-31. Ampia disamina da ultimo in BERTAZZOLI, *Giuste nozze*, 641-686.

42 *Supra*, § precedente.

43 Si vd. ad es. WOLFF, *Marriage Law*, 73-82. Sintesi recente del dibattito in BERTAZZOLI, *Giuste nozze*, 641-660.

anche – se diamo fede a Granio Flacco e a Sabino – di un uomo non sposato (spesso, pare di poter ipotizzare, per assenza di *connubium*)⁴⁴.

In età tardorepubblicana e nel principato il senso principale di *paelex* era oramai divenuto quello ‘attuale’ (*nunc*) all’epoca di Granio Flacco⁴⁵: si trattava, nell’uso corrente, di colei che concedeva il proprio corpo a un uomo già sposato (*quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat*). D. 50.16.144 non mi pare in ogni caso escludere che il termine (ancora al tempo di Granio Flacco e Sabino) potesse aver conservato la valenza antica, quella di cui si è appena detto.

4.

Quanto al termine *concupina*, nella media repubblica, come risulta da diversi luoghi della commedia plautina, esso pare implicare una relazione continuativa nel tempo. Come già rilevato in seno ai nostri studi⁴⁶, da ultimo da Cristaldi, *concupina* sembra avere quasi sempre il significato in esame in Plauto: eccezion fatta, forse, per il *Mercator*, nel quale l’uso del termine è oggetto di interpretazioni divergenti⁴⁷, le altre occorrenze, che non sono numerosissime,

44 Sul punto, benché con diverso processo argomentativo, analoghe le conclusioni di CRISTALDI, *Unioni*, 147 s.: «Mentre ... l’inciso *uxorem habenti* corrisponde ... perfettamente all’*alienis* relativo al significato più recente, un discorso differente va fatto riguardo al *nubeat* finale. *Nubere* infatti ha qui ... un significato atecnico che allude a una stabile convivenza e che rende il medesimo senso dell’espressione *iuncta consuetaque* utilizzata da Gellio: qualcosa di più che una mera relazione sessuale. Alla luce ... della testimonianza offerta da Festo, *apud antiquos* la *paelex* è non una semplice amante, ma la compagna abituale dell’uomo sposato ... Tra le due accezioni del termine *paelex* c’è dunque un minimo comune denominatore costituito dalla relazione sessuale tra i due soggetti e dall’altruità della persona con la quale questa relazione ha luogo. La stabilità e la coabitazione caratterizzano invece il significato più proprio (*apud antiquos*) del termine *paelex*».

45 Una possibile spiegazione alternativa – stante la lacunosità (o meglio, la parzialità dell’informazione) delle fonti in esame – che tuttavia non considera le sfumature di significato presenti nel termine *παλλακή* è in CRISTALDI, *Unioni*, 153 s., per cui «la mancanza nel frammento di ogni riferimento alla condizione dell’uomo (qui come nella parte iniziale in cui si riferisce il pensiero di Masurio Sabino), se non può attribuirsi direttamente alla mano dei compilatori giustiniani, costituì probabilmente la ragione per la quale essi pensarono di mantenerlo. Questa operazione di conservazione, infatti, si comprende bene se si considera che Giustiniano, con una costituzione del 531, vietò la coesistenza tra concubinato e matrimonio, e dunque la coesistenza tra relazioni stabili. Tenuto conto della nuova disposizione, i compilatori non potevano dare conto di una risalente coesistenza tra relazioni stabili che sarebbe risultata in contrasto con le nuove direttive imperiali». Sul punto anche *infra*, nei §§ 7 e 8.

46 WATSON, *Law of Persons*, 1-10.

47 Plaut. *Merc.* 757: C.O.C. *Scitam hercle opinor concubinam hanc*. Nell’opinione di WATSON, *Law of Persons*, 8, non è certa né una traduzione del termine come ‘amica’ o ‘amante’, e neppure

hanno il senso già osservato. *Concubina* è termine che ricorre con frequenza nel *Miles gloriosus*⁴⁸: esso è stato analizzato in particolare nel contrappunto con l'uso, nella stessa commedia, di *amica*. La protagonista della commedia, la giovane cortigiana ateniese Philocomasium, in più luoghi è detta *concubina* del soldato fanfarone Pìrgopolinice. La donna intrattiene in modo stabile e monogamico una relazione col soldato: quando nella commedia è riferimento a lei in questo ruolo, prevale l'uso del termine *concubina*⁴⁹. Quando invece si allude alla relazione intrattenuta dalla donna, di carattere saltuario, con il precedente innamorato, Pleusiche, Philocomasium è definita *amica*⁵⁰. Anche in altre commedie plautine, quali ad esempio l'*Epidicus* o il *Poenulus*, la 'concupina' è una schiava manomessa, che è compagna di un ingenuo non sposato. «Mai nelle commedie plautine ... colui che prende una concubina è sposato o, se lo è stato, è ora vedovo»⁵¹. Non si rinverrebbero, dunque, in Plauto, casi di presenza contestuale di un matrimonio e di un concubinato. Tale circostanza potrebbe certo essere riferibile al modello greco seguito dal sarsinate: e tuttavia la frequenza con cui è usato il termine *concubina* nella valenza in esame ha indotto taluni a chiedersi se nelle sue commedie esso non abbia sempre il senso indicato, vale a dire di donna in una relazione stabile con un convivente di stato celibe (o vedovo)⁵².

5.

Se in Plauto era prevalente, anche se non esclusivo, il senso di *concubina* come convivente con un non coniugato, analogamente alla 'duplicità' di significato già vista per il termine *paalex*, esso poteva essere impiegato anche a connotare una donna che intrattenesse una relazione (di solito stabile) con un uomo già sposato.

come 'convivente': si tratterebbe piuttosto, nel caso in esame, di 'donna facile' («good in bed»); nello stesso senso (di donna che si presta a un'avventura casuale) CASTELLO, *In tema*, 29.

48 Sulla commedia si rinvia per tutti a CRISTALDI, *Unioni*, 157-163.

49 Plaut. *Miles* arg. 1, 11, arg. 2, 15; 140; 146; 337; 362; 416; 458; 470; 508; 549; 814; 937; 973; 1095; 1145.

50 CRISTALDI, *Unioni*, 158-159 (discussione part. in n. 69): «mentre la relazione con Pleusiche è furtiva e saltuaria, quella con Pìrgopolinice è stabile e caratterizzata dalla convivenza nella stessa casa».

51 CRISTALDI, *Unioni*, 160.

52 Nel senso in esame sempre CRISTALDI, *Unioni*, 161: nel *Miles* «Pìrgopolinice, prima d'iniziare una nuova relazione con una donna che egli intende sposare, si chiede come deve comportarsi nei confronti della donna che già aveva a casa sua come concubina: *Quid illa faciemus concubina qui domist?* (v. 973). E lo fa insistentemente, evidenziando la impossibilità di una convivenza nella stessa casa della moglie con la concubina».

La definizione riferita in D. 50.16.144 a Sabino, si è visto, individuava la *concubina* (e, prima di lei, la *paalex*) nella *mulier* che *cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*. Con il termine si intendeva dunque sia la convivente di un uomo non sposato che l'amante stabile di un coniugato.

Senz'altro in questo secondo senso rinveniamo il vocabolo in Cicerone.

Cic. Or. 1, 40, 183: *Quod usu memoria patrum venit, ut paterfamilias, qui ex Hispania Romam venisset, cum uxorem praegnantem in provincia reliquisset, Romae alteram duxisset neque nuntium priori remisisset, mortuusque esset intestato et ex utraque filius natus esset, mediocrisne res in contentionem adducta est, cum quaeretur de duobus civium capitibus et de puero, qui ex posteriore natus erat, et de eius matre, quae, si iudicaretur certis quibusdam verbis, non novis nuptiis fieri cum superiore divortium, in concubinae locum duceretur.*

Nel *de oratore* l'Arpinate narra un aneddoto risalente alla generazione a lui precedente (*usu memoria patrum*)⁵³: un cittadino romano *sui iuris* (*pater familias*) aveva sposato in Spagna una donna (con la quale evidentemente intercorreva *connubium* – onde il matrimonio era da qualificarsi *iustae nuptiae*, e i figli nati dall'unione legittimi), che aveva lasciato in provincia, incinta, per venire a Roma. Aveva qui trovato una nuova donna (*cum Romae alteram duxisset*), senza inviare una qualche forma di ripudio alla prima moglie (*neque nuntium priori remisisset*)⁵⁴. Il *civis* aveva avuto un figlio anche dalla seconda donna ed era poi morto senza aver confezionato testamento (*intestatus*). Al tribunale centumvirale fu affidato il compito di decidere se la seconda donna fosse da considerarsi *uxor* e se il figlio nato dalla seconda moglie fosse legittimo, godendo dunque del diritto di succedere al padre⁵⁵. Il quesito da risolvere dipendeva dalla risoluzione del seguente problema di natura giuridica: se per divorziare fosse necessario l'uso di determinate parole (*certis quibusdam verbis*), oppure fosse sufficiente contrarre nuove nozze. Nel caso in cui fosse da considerarsi necessario un espresso *repudium*, essendo mancato un atto che dichiarasse *apertis*

53 Sull'episodio in esame, fra i tanti, ROBLEDA, *Il divorzio*, 374-375; FAYER, *Familia* 3, 64-66 e nn.; ASTOLFI, *Sintesi*, 282; ASTOLFI, *Matrimonio*, 150; GIUMETTI, *Soluto matrimonio*, 27-29.

54 A mio modo di vedere potremmo intendere *nuntius* o come un messaggero o come un sinonimo di *libellus repudii*; lo intende solo nel secondo senso, valorizzando il riferimento ciceroniano ai *certa verba*, ROBLEDA, *Il divorzio*, 375.

55 Vd. anche Cic. Or. 1, 56, 238: *Nam, quod maximas centumviralis causas in iure positas protulisti, quae tandem earum causa fuit, quae ab homine eloquenti iuris imperito non ornatisime potuerit dici? Quibus quidem in causis omnibus, sicut in ipsa M.' Curi, quae abs te nuper est dicta, et in C. Hostili Mancini controversia atque in eo puero, qui ex altera natus erat uxore, non remisso nuntio superiori, fuit inter peritissimos homines summa de iure dissensio.*

verbis la volontà di divorziare, il matrimonio contratto in provincia restava in piedi, la seconda donna era da reputarsi una *concubina*, e il figlio nato dall'unione illegittima privo di aspettative successorie.

Alla fine dell'età repubblicana (come lascerebbe pensare l'accezione di *paalex* diffusa 'apud antiquos' e ribadito ancora di recente da Astolfi⁵⁶) il secondo matrimonio avrebbe sciolto il primo: ipotesi di 'bigamia' non potevano verificarsi, in quanto uno dei rapporti era considerato nullo e quindi solo uno dei due integrava *iustae nuptiae*⁵⁷. La testimonianza di Cicerone pare escludere la possibilità di presenza in contemporanea di due rapporti qualificabili come matrimonio: l'alternativa che si profilava era dunque quella fra un ripudio correttamente manifestato (atto a fornire senza alcun dubbio validità alla seconda unione) e un ripudio non correttamente manifestato (che rendeva la seconda unione non un matrimonio, ma appunto un concubinato). Dal *de oratore* non può evincersi se i centumviri reputassero valido il 'comportamento concludente' (sposare un'altra donna, senza informarne espressamente la prima moglie), oppure se si richiedesse una dichiarazione *verbatimim* della volontà di divorziare⁵⁸. Una esplicita formalizzazione della volontà di sciogliere il matrimonio sarebbe da ricondurre, pare, solo alla *lex Iulia de adulteriis* (17 a.C.): Augusto avrebbe disposto che la cessazione delle *nuptiae* fosse fatta constare, da chi divorziava, mediante dichiarazione formale (dinanzi a testimoni). Non può escludersi, per vero, che le fonti in materia alludano piuttosto, con l'espressione *divortiiis modum imposuit*, all'introduzione di deterrenti al moltiplicarsi dei divorzi cui si era assistito nell'ultima età repubblicana, piuttosto che alla previsione di rigide formalità per la realizzazione del di-

56 ASTOLFI, *Sintesi*, 282; ASTOLFI, *Matrimonio*, 150; si vd. altresì TREGGIARI, *Concubinae*, 62; HUMBERT, *L'individuo*, 190-192; CORBINO, *Status familiae*, 203-216.

57 ASTOLFI, *Sintesi*, 282: «(scil. Il divorzio) era nullo se bisognava impiegare per esso una forma (*certis quibusdam verbis*), altrimenti era valido, perché implicito nel secondo matrimonio (*novis nuptis*). Se era nullo, il primo matrimonio rimaneva valido, il secondo diveniva nullo, la donna sposata in Roma era soltanto una concubina (*concubinae loco*) e suo figlio, essendo illegittimo, non succedeva *ab intestato* al padre. Quando prospetta la nullità del secondo matrimonio, Cicerone applica il principio monogamico e mostra come in età repubblicana si sanzionasse la bigamia con la nullità del secondo rapporto matrimoniale».

58 CORBETT, *The Roman Law*, 224-225, «the question could obviously not have been seriously raised if there had been any law or established custom prescribing form»; ASTOLFI, *Matrimonio*, 150, risolve in modo apodittico la questione: «poteva [scil. divorziare] persino limitandosi a contrarre un secondo matrimonio. Lo testimonia Cicerone per gli ultimi secoli della repubblica ..., ma nel contempo testimonia anche i dubbi e le perplessità che questo modo disinvolto di procedere suscitava». In senso contrario all'ipotesi di possibile validità del comportamento concludente, invece, CRISTALDI, *Unioni*, 162.

vorzio⁵⁹. Inutile dire che anche in seno alla dottrina moderna il caso narrato da Cicerone ha dato luogo a numerosissime discussioni (a *summae de iure dissensiones*, per richiamare le parole dell'Arpinate). Un aspetto mi sembra tuttavia difficile da mettere in discussione: a seconda della decisione che fosse intervenuta, l'*altera (Romae ducta)* avrebbe goduto della qualificazione di *uxor* se la nuova convivenza posta in essere dal *paterfamilias* fosse stata considerata 'matrimonio'; se invece il tribunale avesse reputato tale convivenza non idonea a sciogliere il primo matrimonio, la donna doveva considerarsi *in concubinae locum ducta*. Si sarebbe trattato, ad ogni modo, nella concezione che appare corrente al tempo, di una unione dotata dei caratteri della stabilità e della continuità, che non era possibile qualificare matrimonio solo in quanto eventualmente preesistente altra unione matrimoniale (e che soprattutto incideva sulle – mancate – pretese ereditarie *ab intestato* dei figli della *concubina*)⁶⁰.

59 Suet. *Aug.* 34 (*Cumque etiam in maturitate sponsarum et matrimoniorum crebra mutatione vim legis eludi sentiret, tempus sponas habendi coartavit, divortis modum imposuit*); D. 38.11.1.1: (... *item Iulia de adulteriis, nisi certo modo divortium factum sit, pro infecto habet*). Analitica lettura delle fonti in FAYER, *Familia* 3, 112-125; secondo ASTOLFI, *Matrimonio classico*, 374-386, la legislazione augustea avrebbe senz'altro previsto la necessità di realizzare il divorzio (vuoi attraverso dichiarazione orale vuoi mediante *libellus repudii*) alla presenza di sette testimoni (cui sarebbero state richieste, in caso di documentazione scritta, le relative *subscriptions*); possibilista invece AGNATI, *Profili*, 69-76, che aderisce (dopo attenta disamina del dibattito in tema) all'ipotesi secondo cui *modus* andrebbe inteso più genericamente come 'limite' (che Augusto avrebbe posto alla frequenza dei divorzi).

60 Per un dettaglio circa le conseguenze, in età tardorepubblicana e nel primo principato, circa la (mancata) successione *ab intestato* dei *vulgo concepti*, per tutti, da ultimo, CORBINO, *Status familiae*, 203: «Com'è noto il pretore finì per accordare la *bonorum possessio sine tabulis* (in senso non più adiutorio ma correttivo del *ius civile*) secondo precedenze diverse da quelle dell'antica legislazione decemvirale. E tuttavia tenendo fermo un fatto: anche per lui la condizione di *filius* nato *ex matrimonio* restava la sola rilevante (oltre che precedente ogni altra). Nell'assetto finale – quale ricostruibile sulla base dell'editto perpetuo – tra i *liberi* succedevano anche emancipati e dati in adozione (se *sui iuris mortis tempore*), i discendenti non pervenuti *in potestate*, i discendenti *in locum* dell'ascendente defunto o anche rinunciante, i figli e nipoti postumi. E tra i *cognati* anche coloro che lo fossero per 'discendenza' naturale (dunque: per via materna). Ma la sola discendenza considerata (dal punto di vista del suo rapporto con il padre) restava la discendenza che era o era stata o anche sarebbe stata *legitima* (fondata cioè su un 'matrimonio'). Il figlio 'naturale' (nato cioè fuori dal matrimonio) non aveva titolo alla *bonorum possessio* del patrimonio paterno, accedeva solo alla *bonorum possessio* nei confronti della madre e dei parenti acquisiti attraverso di lei. E anche *vir* e *uxor* erano chiamati reciprocamente alla *bonorum possessio* solo in quanto tali in forza di un *iustum matrimonium* in atto ... L'apertura successoria operata insomma dal pretore a favore di coloro che non erano (o non erano mai stati) appartenenti alla cerchia familiare (in senso civile) modificò – e profondamente – il quadro dei diritti successori che le Dodici Tavole avevano delineato in favore

Se dunque nella media e tarda repubblica ‘*concupina*’ è di regola una donna con cui non si è sposati, pur essendo celibi, ovvero l’amante di un uomo già ammogliato, il termine si applica di solito a una *mulier* che sia in relazione stabile e continuativa con il proprio partner⁶¹. Lo ‘spettro semantico’ del concubinato contiene insomma, già alla fine della repubblica, un significato essenziale per quella che sarebbe stata la riflessione del principato.

6.

Il fenomeno delle ‘unioni di fatto’ conobbe un incremento considerevole a partire da età augustea. È comunemente accolto che l’impulso fondamentale al diffondersi dell’istituto vada individuato nelle previsioni delle leggi matrimoniali augustee e della *lex Iulia de adulteriis*⁶². Augusto, come noto, perseguiva l’intento di potenziare dal punto di vista numerico e demografico i matrimoni, con particolare riguardo alle classi abbienti, preservando la dignità sociale degli appartenenti agli strati più alti della cittadinanza (e con la *dignitas* anche la consistenza dei patrimoni familiari)⁶³. L’importanza politico-sociale della classe cui appartenesse la (neocostituita) famiglia veniva assicurata anche colpendo con sanzioni le unioni che non apparissero conformi alla autorevolezza dei ceti senatorio, equestre o *lato sensu* elevato (si pensi anche alle famiglie di decurioni nelle colonie e nei *municipia*). Le unioni in esame vennero inizialmente consi-

dei familiari ... Ma lo fece muovendo da un dato fermo e insuperato: restava rilevante solo la parentela ‘paterna’ (dalla quale quei diritti discendevano). In quanto essa fosse cioè fondata su un *matrimonium*, unico fatto, dunque, che continua a dettare il criterio di ‘inclusione / esclusione’ delle *personae* dal regime ‘familiare’. E ciò ancorché quest’ultimo venga ora determinato su nuovi presupposti di appartenenza, sia per una diversa valutazione dei fatti che un tempo sarebbero stati inesorabilmente interruttivi di esso (come l’emancipazione e la dazione in adozione), ma anche per le dimensioni della cerchia da considerare (si pensi al nipote emancipato, nato da un padre a sua volta emancipato, ai postumi e agli ammessi *in locum* per rinuncia). A Corbino si rifà anche RIZZELLI, *La figura paterna*, su n. 31, nel rilevare come «la rappresentazione paterna predominante nel mondo del diritto», sia nel principato quella dal *pater familias* in quanto titolare di *patria potestas*.

61 Part. CRISTALDI, *Unioni*, 163: «Il dato che emerge da queste fonti è che il termine *concupina*, alla fine dell’epoca repubblicana, risulta utilizzato per descrivere la compagna abituale dell’uomo con riferimento a due tipi di rapporto: quello, alternativo al matrimonio, con un uomo non sposato; l’altro, in costanza di matrimonio, con un uomo sposato, appunto (e in questa ipotesi la donna, ancora in Cicerone, viene definita *paalex*».

62 Sulla legislazione augustea e i relativi divieti matrimoniali, per tutti, RADITSA, *Augustus*, 278-339; TREGGIARI, *Roman Marriage*, 60-80; METTE-DITTMAN, *Ehegesetze*, *passim*; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, part. 93-148; FAYER, *Familia* 2, 563-607; SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, *passim*; BONIN, *Intra legem*, *passim*; RUGGIERO, *Iulius Paulus*, *passim*.

63 Vd. part. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 315-365.

derate irrilevanti ai sensi delle leggi augustee: un senatoconsulto approvato per iniziativa di Marco Aurelio e Commodo ne avrebbe poi esteso la nullità ai sensi dell'intero ordinamento⁶⁴.

In particolare la *lex Papia Poppaea* del 9 d.C. contemplava disposizioni destinate a favorire l'incremento demografico, assicurando la *capacitas* testamentaria a quei coniugati (o già coniugati) che avessero almeno un figlio nato da matrimonio legittimo⁶⁵. Come vedremo anche questa circostanza probabilmente ebbe un ruolo nell'incentivare il fenomeno del concubinato.

Dei divieti in esame permane notizia in età giustiniana. Nonostante alcune delle restrizioni avessero suscitato notevoli resistenze, ancora all'epoca di compilazione dei *Digesta* (533 d.C.) esse vennero accolte (per essere poi progressivamente abrogate dallo stesso Giustiniano attraverso la legislazione novellare⁶⁶). Grazie a tale circostanza conosciamo le ipotesi essenziali in cui (essendo impossibile dare luogo a un *matrimonium legitimum*) i privati che si trovassero nelle situazioni sanzionate dalla legge costituivano (o si trovavano a vivere in) unioni di fatto.

Le 'unioni non riconosciute' ai sensi della legislazione augustea erano quelle fra senatori (e loro discendenti in linea retta maschile entro il terzo grado) e persone di estrazione libertina, ovvero donne di bassa dignità sociale (come attrici o ex-attrici)⁶⁷, oppure ancora adultere conclamate o prostitute⁶⁸. Le persone di

64 D. 23.1.16 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Oratio imperatorum Antonini et Commodi ... quaedam nuptias in personam senatorum inbibuit ...* Sul provvedimento diffusamente ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 110-121; FAYER, *La familia* 2, 152-153.

65 Affinché un coniuge potesse ereditare dall'altro, era sufficiente un figlio in comune: Tit. Ulp. 16: *Libera inter eos testamenti factio est si ... quattuordecim annorum filium vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos vel tres post nominum diem amiserint*; era sufficiente, pare, anche un unico figlio per avere la piena *capacitas* riguardo ad eredità e legati disposti da terzi: Iuv. *Sat.* 9, 82-90: *tibi filioli vel filia nascitura ex me? / ... iam pater es ... / Iura parentis habes; propter me scriberis heres / legatum omne capis nec non et dulce caducum. / Commoda praeterea iungentur multa caducis, / si numerum, si tres implevero*. Sui testi in esame part. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 24-25.

66 Con Nov. 78.3 (a. 539) si abrogava il divieto di *nuptiae* fra senatori e libertini; con Nov. 117.6 (a. 542) fu rimosso il divieto di *connubium* fra senatori o alti dignitari e *feminae humiles et abiectae*. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 140-141; FAYER, *Familia* 2, 629-630 e nn.

67 D. 23.2.44pr. (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Lege Iulia ita cavetur: qui senator est, quive filius, neposve ex filio, proneposve ex <nepote>, filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, que ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. Neve senatoris filia, neptisve ex filio, proneptisve ex nepote filio nato [nata] libertino eive, qui ipse cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam habeto*.

68 D. 23.2.43.10 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Senatus censuit non conveniens esse ulli senatori uxorem ducere aut retinere damnatam publico iudicio*. È necessario ricordare altresì che la *lex*

nascita libera (ma di estrazione non senatoria), i c.d. *ceteri ingenui*, incorrevano invece in divieti matrimoniali nei riguardi di prostitute ed ex-prostitute, di *lenae*, di adultere conclamate (non invece nei riguardi di liberte, o di liberti, se si trattasse di donne non di rango senatorio)⁶⁹. Il tema delle prostitute, delle adultere e delle *scaenicae* era verosimilmente trattato anche nella *lex Iulia de adulteriis*: essa, nell'introdurre e regolare la fattispecie di *stuprum* (cui erano connesse pesanti sanzioni legislative), la definiva come l'unione carnale con una donna libera, ma '*honestae vitae*'; non rientrava invece nello *stuprum* l'unione con donne che avessero esercitato o esercitassero la prostituzione, avessero calcato o calcassero le scene, fossero adultere conclamate o addirittura condannate in giudizio⁷⁰.

Era intenzione del *princeps* forse, col penalizzare chi avesse dato vita a simili unioni, essendo formalmente *caelebs*, mediante *incapacitas* riguardo a eredità e legati, disincentivare il ricorso al concubinato, e spingere gli esponenti delle classi elevate a contrarre matrimoni all'altezza del loro *status* sociale. Un intento, in ogni caso, che appare disatteso a giudicare dall'intensità, nel principato, della riflessione giurisprudenziale relativa al fenomeno, che ne attesta una vasta diffusione.

È opinione condivisa, nella letteratura più recente, che la legislazione matrimoniale augustea non menzionasse, o altrimenti riconoscesse come istituto a sé stante, il concubinato; la diffusione di esso sarebbe derivata (ma non esplicitamente regolata) delle leggi matrimoniali di Augusto, che avrebbero favorito indirettamente il ricorso a tale istituto⁷¹. La riflessione in qualche modo trova ostacolo nell'affermazione di Marciano, secondo cui *concubinatus per leges nomen assumpsit*⁷².

Iulia et Papia conteneva una previsione (volta a rafforzare il potere dei patroni sui propri liberti) con cui si consentiva al patrono (non senatore) che avesse sposato la propria liberta di impedirle di divorziare.

69 D. 23.2.43pr.-5; 6-9; 12-13 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*). Sui frammenti in esame e quelli menzionati nelle nn. precedenti part. MEYER, *Der römische Konkubinatus* 23-42; CASTELLO, *In tema*, 88-105; METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze*, 142-170; MCGINN, *Prostitution*, 70-215; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, part. 93-148; FAYER, *La familia* 2, 598-607; BONIN, *Intra legem*, 25-34, 273-275.

70 Fra le molte testimonianze concernenti le donne in esame, in connessione con le previsioni della *lex Iulia de adulteriis*, vd. D. 48.5.11(10).1-2 (Papin. 2 *de adult.*): *Mulieres ... hoc capite legis, quod domum praebuerunt vel pro comperto stupro aliquid acceperunt, tenentur. Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest.* ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 49 ss.; BOTTA, *Stuprum*, 87-108; Fayer, *Meretrix*, 572-594; SOLIDORO, *La prostituzione*, 24-26.

71 CASTELLI, *Concubinatus*, 55-71; BONFANTE, *Corso* 1, 322-325; ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, 57; RIZZELLI, *La lex Iulia*, 238-239; FAYER, *La familia* 3, 27; CRISTALDI, *Unioni*, 164-165; LAMBERTI, *Convivenze*, 12.

72 D. 25.7.3.1 (Marcian. 12 *inst.*): *Nec adulterium per concubinatum ab ipso committitur.*

Secondo i più Marciano intendeva solo affermare che i divieti matrimoniali della *lex Iulia et Papia* (per i quali le *nuptiae* fra soggetti appartenenti alle categorie sopra enunciate andavano incontro a nullità almeno parziale) e le previsioni della *lex Iulia de adulteriis* (che disponeva l'illiceità di determinate relazioni fra liberi, in ciò individuando *e contrario* i casi in cui il rapporto non andava soggetto a sanzione) avrebbero fornito spazio per la diffusione (e quindi la rilevanza di carattere giuridico, il *nomen*) di un rapporto che in età repubblicana non era particolarmente diffuso: in epoca preaugustea infatti la relativa facilità di contrarre matrimonio, e di scioglierlo mediante un divorzio legato a pochissime formalità, rendeva praticamente ipotesi residuale quella del ricorso al concubinato, limitandola ai (non frequenti) casi di assenza di *connubium* fra i soggetti coinvolti⁷³. Attualmente mi appare in realtà verosimile che una qualche menzione del fenomeno (o almeno della denominazione delle donne che potevano essere solo partner di una unione di fatto con personaggi di condizione sociale superiore, e dunque unicamente *concubinae*) nelle leggi matrimoniali augustee (o negli in-

nam quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam est, ut et Marcellus libro septimo digestorum scripsit. Nel frammento in esame 'adulterium' va inteso nel senso di 'stuprum': non integra stuprum dunque, secondo Marciano, la situazione di convivenza (con donne che si trovino nella condizione sopra indicata). CASTELLI, Concubinato, 65-66; PLASSARD, Le concubinat, 71; MCGINN, Concubinage, 359; FAYER, La familia 3, 26-27. Diversamente RIZZELLI, La lex Iulia, 232-233 (convinto invece che Marciano si riferisca proprio all'adulterium).

73 Sulle ipotesi di impedimenti matrimoniali part. Gai. 1.58-63: 58. *Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet. Nam a quarundam nuptiis abstinere debemus.* 59. *Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se optinent, nuptiae contrahi non possunt, nec inter eas connubium est, velut inter patrem et filiam vel inter matrem et filium vel inter avum et neptem; et si tales personae inter se coierint, nefarias et incestas nuptias contraxisse dicuntur. Et haec adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio coniungi, in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat; itaque eam, quae mihi per adoptionem filiae seu neptis loco esse coeperit, non potero uxorem ducere, quamvis eam emancipaverim. [...]* 61. *Sane inter fratrem et sororem prohibita sunt nuptiae, sive eodem patre eademque matre nati fuerint sive alterutro eorum: sed si qua per adoptionem soror mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam nuptiae non possunt consistere; cum vero per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis.* 62. *Fratris filiam uxorem ducere licet: idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset: sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur.* 63. *Item amitam et materteram uxorem ducere non licet. Item eam, quae mihi quondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit. Ideo autem diximus 'quondam', quia, si adhuc constant cae nuptiae, per quas talis adfinitas quaesita est, alia ratione mihi nupta esse non potest, quia neque eadem duobus nupta esse potest neque idem duas uxores habere.* Ad essi si aggiunga ovviamente il caso di Cic. Or. 1, 40, 183, vale a dire l'eventualità di 'unione parallela' avviata con una nuova donna da un uomo già sposato.

terventi correttivi o modificativi di epoca posteriore, sia giurisprudenziali che senatori o derivanti da *rescripta principum*) dovesse esservi: lo documenta, a mio modo di vedere, il fatto che, nel già esaminato D. 50.16.144, Sabino, trattando della legislazione augustea, si fermasse sul significato del termine *paelex* e che Paolo, nel suo commento alla *lex Iulia et Papia* (che prendeva in considerazione anche la normativa correlata), tornasse sul problema, anche con riferimento alla *concupina*, richiamandosi appunto a Sabino.

Le unioni non matrimoniali, all'interno e come conseguenza della legislazione augustea, non erano di regola frutto di una libera scelta dei conviventi: derivavano invece dai limiti e divieti imposti *ex lege*. Il diritto non riconosceva dati tipi di vincoli, e in conseguenza di ciò le unioni in esame producevano effetti sul solo piano fattuale.

Impregiudicata mi sembra invece la possibilità di dar vita a un concubinato, piuttosto che ad una unione matrimoniale, per scelta delle parti, almeno nei casi non espressamente vietati dalla legge, quali ad esempio il legame fra una liberta e un ingenuo di estrazione non senatoria⁷⁴. Senza tener conto di alcune 'zone d'ombra' presenti a livello di prassi sociale, come a breve si dirà.

7.

Lo sviluppo e la riflessione giurisprudenziale in materia di concubinato pongono svariati problemi. Di particolare interesse, a mio modo di vedere, il tema della condizione sociale della 'partner' prescelta, materia questa (mette appena conto di dirlo) oggetto di intenso dibattito fra i romanisti.

Prendiamo le mosse da un frammento di Ulpiano, di commento alla *lex Iulia et Papia*, ove si riporta, in senso adesivo, l'opinione di Atilicino: D. 25.7.1.1 (Ulp. 2 ad leg. Iul. et Pap.): *Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinato haberi posse sine metu criminis, in quas stuprum non committitur*. Pare che il *iuris peritus* del I sec. d.C. asserisse che il concubinato poteva instaurarsi solo con donne *in quas stuprum non committitur*⁷⁵. Essa era seguita ancora da Ulpiano⁷⁶.

74 Cfr. ad esempio D. 25.7.4 (Paul. 19 resp.): *Concupinam ex sola animi destinatione aestimari oportet*; PS. 2.20.1: *Concupina igitur ab uxore solo dilectu separatur*.

75 Si vd. per un'interpretazione non propriamente in linea con le letture correnti RIZZELLI, *Lex Iulia*, 196 n. 100; 235 n. 235.

76 Reputano che l'affermazione di D. 25.7.1.1 abbia tenore assolutamente generale, per cui senza eccezione il concubinato con donna *ingenua* e *bonesta* sarebbe stato considerato *stuprum*, e in quanto tale colpito dalla legge *de adulteriis*, BONFANTE, *Corso* 1, 322-324; ALBERTARIO, *Honor matrimonii*, 202; PARRA MARTIN, *Muyer*, 244; ARÉVALO CABALLERO, *Notas*, 81. Per l'opinione contraria si vd. part. LUCHETTI, *La legittimazione*, 190-191, la letteratura cit. in CRISTALDI, *Unioni*, 169-170 e ASTOLFI, *Il matrimonio classico*, 135-137.

I giuristi intendevano riferirsi, con la locuzione in esame, a schiave⁷⁷, o donne prive di *dignitas* quali quelle elencate nella *lex Iulia et Papia*, come le prostitute, a *lenae*, attrici e figlie di attrici⁷⁸, donne *publico iudicio damnatae*⁷⁹, adultere (condannate o *deprehensae*)⁸⁰.

In realtà le fonti prospettano anche altre tipologie di concubinato che, come si è visto, scaturivano dai divieti di *connubium* regolati dalla *lex Iulia et Papia* e non riguardanti donne *in quas stuprum non committitur*. Le fonti trattano con una certa frequenza del concubinato fra patrono (non senatore) e liberta propria: in esso si preservava, nell'opinione dei giuristi, la *dignitas* di *mater familias* alla concubina⁸¹. Consentito era del resto anche il concubinato fra un ingenuo e una liberta altrui: costei (secondo una certa opinione giurisprudenziale) non avrebbe avuto la stessa *dignitas* della liberta che visse col proprio patrono, ma la relazione di convivenza non era configurata quale *stuprum*⁸². Non può tacersi, d'altro canto, che il tipo di concubinato che appare attestato con assoluta prevalenza nelle fonti epigrafiche è quello fra liberti (dove si presume che nella maggior parte dei casi il partner liberto di sesso maschile avesse manomesso una propria schiava e avviato poi con lei una relazione concubinaria)⁸³.

L'apodittica opinione di Atilicino (e Ulpiano) sembrerebbe trovare risonanza nel più tardo Modestino: D. 23.2.24 (Mod. 1 *reg.*): *In liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore*

77 D. 48.5.6pr. (Pap. 1 *de adult.*); PS. 2.19.6, 2.26.16.

78 Vd. *supra*, nel § 6.

79 D. 25.7.1.2 (Ulp. 2 *ad l. Iul. et Pap.*); si vd. anche Tit. Ulp. 13.2.

80 D. 23.2.43.4 (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*); D. 25.7.3pr. (Marcian. 12 *inst.*); D. 48.5.14(13).2 (Ulp. 2 *de adult.*).

81 Vd. part. D. 23.2.41pr.-1 (Marcell. 26 *dig.*): *Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam. 1. Et si qua se in concubinato alterius quam patroni tradidisset, matris familias honestatem non habuisse dico* (considerando dunque, e *converso*, legittimo il concubinato tra la liberta e il suo patrono); e pure D. 34.9.16.1 (Pap. 8 *resp.*) ... *stuprum in ea contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur...*

82 Si vd. D. 34.9.16.1, in n. precedente. In argomento part. MCGINN, *Concubinage*, 351-354.

83 Per tutti RAWSON, *Roman*, 279-305; TREGGIARI, *Concubinae*, 59-81. Alle ricostruzioni in esame ovviamente può opporsi che relazioni fra ingenui e liberti, o fra ingenui *tout court*, che avessero in sostanza carattere di 'unioni di fatto', non venissero qualificate come tali nelle epigrafi funerarie. Si può fondatamente supporre che, in diversi casi in cui una convivente è qualificata come *uxor* o *coniunx* in una iscrizione o in un papiro, il rapporto sottostante fosse di *concubinatus* e non di *matrimonium*, e che le convenzioni sociali correnti inducessero a non 'esternare' il dato in esame in un testo destinato a 'pubblica' lettura. Si rinvia per tutti sul punto alla esaustiva ricerca di FRIEDL, *Der Konkubinat*, part. 102-128, 229-268.

quaestum fecerit. Nel frammento in esame si afferma che la *consuetudo* con una donna libera – e si precisi che i più reputano che *libera* vada interpretato come *ingenua* – debba considerarsi matrimonio, là dove la *mulier* non sia solita prostituirsi (*si non corpore quaestum fecerit*). In questo caso è forse una estrapolazione dall'originario contesto che appare conferire tenore generale all'enunciato. Come evidenziato in dottrina, qui Modestino enuncerebbe solo una presunzione: se la donna oltre alla libertà ha conservato la *pudicitia*, l'onestà dei costumi, l'unione con lei 'si presume' (*intellegitur*) matrimonio e non concubinato⁸⁴.

Non vale poi a chiarire l'opinione di Modestino l'affermazione (D. 48.5.35(34)pr., sempre dal 1° libro delle *regulae* del giurista) per cui *stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina*. Integra *stuprum* (e non *matrimonium*) la *consuetudo* con una donna libera: l'aggiunta '*excepta videlicet concubina*' non vale tuttavia a chiarire quali siano le eccezioni quanto alla convivenza che non vada considerata *stuprum*, in quanto non si evince dal frammento quale donna (evidentemente *liberae condicionis*) sia da considerarsi *concubina*⁸⁵. Probabilmente ulteriori dettagli erano nel prosieguo dell'*excursus*, che l'extrapolazione subita non ci consente di conoscere.

In dissenso con le affermazioni di Ulpiano e Modestino è l'opinione del tardo severiano Marciano⁸⁶:

D. 25.7.3pr. (Marcian. 12 *inst.*): *In concubinato potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit. Alioquin si honestae vitae et ingenuam mulierem in concubinato habere maluerit, sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur, sed necesse est ei vel uxorem eam habere vel hoc recusantem stuprum cum ea committere.*

84 Vd. part. ASTOLFI, *Matrimonio*, 135-136. Diversamente, con altri, PULIATTI, *Condizione femminile*, part. 23-29.

85 Considera invece il frammento indicativo del fatto che costituiscano *stuprum* tutti i rapporti in cui sia coinvolta una donna *honestae vitae* FIORI, *La struttura*, 222. Considerano interpolato l'inciso fra altri CASTELLI, *Concubinato*, 56 e BONFANTE, *Corso* 1, 320-321: sul punto valga il rinvio a FAYER, *La familia* 3, 25. Esiste una vasta letteratura circa la estensione, nelle fonti giuridiche, del termine *adulterium*: fra gli interventi recenti MCGINN, *Concubinage*, 342; RIZZELLI, *La lex Iulia*, 171-180; FIORI, *Materfamilias*, 483.

86 Stando alla cronologia diffusamente accolta Marciano sarebbe stato collaboratore di Ulpiano e funzionario con Caracalla fra il 212 e il 217; dedicatosi alla scrittura durante il regno di Eliogabalo, avrebbe ripreso l'attività di funzionario con Alessandro Severo, con l'incarico *a libellis*. Sul giurista si rinvia per tutti all'esautiva, recente trattazione di DURSI, *Aelius Marcianus*, 3-11.

Marciano consente alla possibilità che vi sia concubinato tanto con una liberta che con un'ingenua, particolarmente se *obscuro loco nata* (là dove verosimilmente vi fosse una grande disparità di ceto fra lei e il convivente). Quanto alle *ingenuae*, se *honestae vitae*, secondo il giurista poteva instaurarsi una relazione di concubinato, a patto che le parti in causa ricorressero a una *testatio* che documentava la loro situazione. Inutile dire che l'inciso *sine testatione hoc manifestum faciente non conceditur* è stato ampiamente tacciato di interpolazione: svariati studiosi hanno giudicato compilatoria la menzione della *testatio*⁸⁷. Marciano avrebbe infatti sostenuto (secondo coloro che si schierano per l'interpolazione) che chi convivesse con una *mulier ingenua* e *honestae vitae* non aveva alternativa tra il tenerla come *uxor* o l'essere passibile di accusa di *stuprum*. Nella redazione attuale, per vero, è forte la sensazione che il passaggio in esame sia andato soggetto a una sintesi. Il temperamento dell'affermazione iniziale concernente la possibilità di concubinato con un'ingenua, mediante l'aggiunta *et maxime ea quae obscuro loco nata est*, conduce a chiedersi se la precisazione non fosse connessa con un qualche chiarimento ulteriore sulle tipologie di *ingenuae* con le quali solitamente si instaurava concubinato. Come vedremo, una certa genericità sul punto si rinviene anche nella legislazione giustiniana, e potrebbe aver giustificato l'attuale redazione del testo marciano.

Negli ultimi decenni in ogni caso gli studiosi si sono schierati per la classicità dell'intero frammento di Marciano (ipotizzandone dunque una divergenza con Ulpiano e col più antico Atilicino): Marciano (rifacendosi forse a un'opinione già espressa da Marcello⁸⁸) avrebbe consentito il concubinato anche con donne ingenuae e *honestae vitae*, a condizione che la volontà dei conviventi (e soprattutto del partner di sesso maschile) di convivere in una unione di fatto e non in *iustae nuptiae* fosse riversata in una *testatio*⁸⁹. D'altro canto più di una fonte giurisprudenziale documenta l'uso di ricorrere a *testationes*, che dovevano avere nel principato funzione probatoria della *voluntas* concernente il rapporto

87 Fra altri CASTELLI, *Concubinato*, 150-151; SOLAZZI, *Il concubinato*, 269-277; LONGO, *Diritto romano*, 68; FAYER, *Familia* 3, 22-23.

88 *Supra*, n. 81. Riproduco nuovamente il § 1 del frammento, tuttavia utilizzato sia da chi sostiene una 'maggiore apertura' di Marcello, sia da chi afferma una interpretazione restrittiva da parte del giurista: D. 23.2.41.1 (Marcell. 26 dig.): *Et si qua se in concubinato alterius quam patroni tradidisset, matris familias honestatem non habuisse dico*.

89 Si rinvia, per quel che attiene ai difensori della genuinità del riferimento alla *testatio*, ai cit. in CRISTALDI, *Unioni*, 169-170, n. 126; *adde part.* MCGINN, *Concubinage*, 359-362; ASTOLFI, *Matrimonio classico* 135-136. Per una diversa ipotesi, nel senso che la *testatio* dovesse essere volta a documentare la volontà della donna di rinunciare alla propria condizione sociale, BIANCHINI, *Note sul concubinato*, 419 n. 29.

sottostante, relative alla volontà delle parti di dar vita a *iustae nuptiae*⁹⁰. Non si vede dunque per quale motivo non dovessero esistere anche *testationes* relative all'intenzione di porre in essere un rapporto non matrimoniale, una relazione concubinaria.

È possibile formulare qualche riflessione aggiuntiva. Anzitutto, viste le oscillazioni giurisprudenziali, che dovevano riflettere quelle della prassi e verosimilmente anche dei rescritti imperiali in materia⁹¹, non è inverosimile che, se non vi era un motivo evidente (come ad esempio la *libertinitas* o l'esercizio di una professione disdicevole della donna) per escludere le *nuptiae* e porre in essere un concubinato, il rapporto con una *ingenua*, sia pur di bassa estrazione sociale, ma di buoni costumi, potesse andare incontro ad accusa di *stuprum*. Nel principato unioni del genere non erano infrequenti, ed è verosimile che – là dove non fossero portate (da *delatores*) all'attenzione dei tribunali – venissero tollerate. Il rischio di una 'denuncia' tuttavia forse esisteva⁹². Per cui si consigliava a chi convivesse (in assenza di matrimonio) con una donna che non rientrava fra quelle *in quas stuprum non committitur* di cautelarsi attraverso una *testatio* che comprovasse la volontà di preservare l'*honestas* della donna, ma nel contempo di non voler dare vita a *nuptiae*⁹³.

90 Gai. 1.29 e Tit. Ulp. 3.3 riguardano la *testatio* in un matrimonio fra un *libertus Latinus* e una *civis Romana* (o *Latina Iuniana* o *coloniaria*) nel quadro di una *anniculi causae probatio* (Gai. 1.29: *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere, rell.*). D. 20.1.4 (= D. 22.4.4, Gai. l. s. ad form. hyp.: *In re hypothecae nomine obligata ad rem non pertinet, quibus fit verbis, sicuti est et in his obligationibus, quae consensu contrahuntur: et ideo et sine scriptura si convenit, ut hypothecae sit, et probari poterit, res obligata erit de qua conveniunt. Fiunt enim de his scripturae, ut quod actum est per eas facilius probari possit: et sine his autem valet quod actum est, si habeat probationem, sicut et nuptiae sunt, licet testatio sine scriptis habita est*): qui si afferma che l'ipoteca è valida (così come per le *obligationes consensu contractae*) anche 'sine scriptura', purché sia possibile provarne l'esistenza mediante testimoni (la scrittura ovviamente ha valore probatorio); analogamente accade per il matrimonio, dove la *testatio* può avvenire anche per mezzo di testimoni, senza necessariamente essere riversata in un documento scritto. Su tali profili part. KARABÉLIAS, *La forme*, 509-603.

91 Se ne vedano citati alcuni esempi in LAMBERTI, *Unioni*, 16-26.

92 In particolare là dove si volessero far valere ipotesi di indegnità testamentaria: si trattava di cause promosse dinanzi al *procurator a rationibus*. Se il fisco avesse incassato i suoi diritti sull'*ereptorium* era verosimile un compenso per chi denunciasse: MCGINN, *Concubinage*, 355. Per una ipotesi di possibile indegnità vd. *infra* nel testo.

93 Per tutti ASTOLFI, *Il matrimonio classico*, 135-136.

Non può neppure escludersi che l'affermazione di Ulpiano (2 *ad leg. Iul. et Pap.*), *solas eas in concubinato haberi posse ... in quas stuprum non committitur*, e quella di Modestino (1 *regul.*) per cui *in liberae mulieris consuetudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum fecerit*, potessero, nell'ottica dei compilatori, leggersi 'in combinato disposto' con le affermazioni di Marciano, preservate (come quelle di Ulpiano) nel titolo 25.7 del Digesto, che estendevano la possibilità di concubinato anche a relazioni con donne di nascita libera (*ingenuae*) e di condizione non degradata (a patto che si comprovasse la *voluntas* dei partner col ricorso ad opportuna documentazione). Non sappiamo infatti, vista la 'recensio' giustiniana, se il discorso di Ulpiano e quello di Modestino originariamente non si sviluppavano ammettendo eccezioni alle affermazioni generalizzanti quali esse appaiono nella compilazione. Se è così, le parole di Marciano non necessariamente rappresentavano una 'dissenting opinion' rispetto a quella espressa dai primi due⁹⁴. In alternativa potremmo pensare all'affermarsi, nel corso del III sec. d.C., di una opinione più 'liberale', aperta alla possibilità di avere per concubina una donna libera e di non infima estrazione sociale.

Una testimonianza in favore della possibilità di concubinato con un'*ingenua* (*honestae vitae*) è del resto quella che si rinviene in un responso di Papiniano:

D. 34.9.16.1 (Pap. 8 *resp.*): *Quoniam stuprum in ea contrahi non placuit, quae se non patroni concubinam esse patitur, eius, qui concubinam habuit, quod testamento relictum est, actio non denegabitur. Idque in testamento Coccei Cassiani clarissimi viri, qui Rufinam ingenuam honore pleno dilexerat, optimi maximique principes nostri iudicaverunt: cuius filiam, quam alumnam testamento Cassianus nepti coheredem datam appellaverat, vulgo quaesitam apparuit.*

In un passo dall'andamento non pienamente lineare⁹⁵, il giurista apriva il discorso affermando che anche nei riguardi di colei che non fosse *concubina* del proprio patrono non 'placuit' rinvenire una ipotesi di *stuprum*. In sintesi, Papiniano affermava che non si ravvisasse *stuprum* non solo nei casi previsti dalla

94 Ulteriore sviluppo di tale concezione sarebbe presente nell'affermazione tratta dai *libri responsorum* di Paolo e preservata sempre nel titolo 25.7, al frammento 4, per cui un rapporto di concubinato può evincersi anche sulla base della mera *animi destinatio*: D. 25.7.4 (Paul. 19 *resp.*), *concubinam ex sola animi destinatione aestimari oportet*. Nel frammento paolino tuttavia non si precisa nei riguardi di quale tipo di donna possa aversi concubinato: esso apre dunque la porta a molteplici dubbi di difficile risoluzione.

95 La prima esegesi convincente del frammento risale a MITTEIS, *Romanistische*, 304-313; *inter multos*, PLASSARD, *Le concubinat*, 73-84; TREGGIARI, *Concubinae*, 71-77; MCGINN, *Concubinage*, 354-358; OLSEN, *La femme*, 166-169; ASTOLFI, *La lex*, 33-34; EVANS GRUBBS, *Illegitimacy*, 30-32.

legge ma anche nel rapporto di convivenza fra un ingenuo e una liberta (sia propria che altrui)⁹⁶; e poiché l'affermazione era di tenore assolutamente generale, essa poteva applicarsi anche a casi di convivenza con *ingenuae*. Ne conseguiva che fosse possibile reclamare in giudizio (*actio non denegabitur*) quanto fosse stato lasciato *ex testamento* a discendenti nati da un rapporto di concubinato. Il caso di specie era quello del testamento di un *clarissimus vir*, Cocceio Cassiano, che aveva convissuto con una donna, Rufina, *ingenua* per nascita e alla quale aveva riservato “per le sue doti morali” un *plenus honor* (pur non avendola sposata, forse per via della disparità sociale)⁹⁷. Il testamento di Cocceio, qualificando *alumna* la figlia di lui e di Rufina, apertamente denotava che il *de cuius* reputasse concubinato l'unione con quest'ultima (nonostante ella non fosse né liberta né donna priva di *honestas*). I ‘*principes nostri*’ (verosimilmente Settimio Severo e Caracalla) avrebbero acconsentito ad attribuire l'eredità a una nipote di Cocceio e ad una figlia dell'unione di lui con Rufina, detta *alumna* nel testamento poiché nata da un'unione non matrimoniale e dunque ‘*vulgo quaesita*’, nonché a reputare valido il legato (del quale dovevano essere onerate le *coheredes*) alla concubina⁹⁸. Gli imperatori riconobbero pertanto valida la relazione concubinaria fra il *de cuius* e Rufina. Ciò sulla base della constatazione che il legame non era configurabile come *stuprum*: in conseguenza della legittimità della relazione, la donna e la figlia non potevano considerarsi indegne di ricevere il lascito⁹⁹. Con le dovute cautele, la testimonianza può trarsi a favore del riconoscimento (almeno al tempo di Severo e Caracalla) del concubinato fra un uomo di elevata *dignitas* e una donna – sia pur di condizione non elevata – *ingenua* e *honestae vitae*. Non escluderei che svariate fossero le relazioni di questo tipo all'epoca, considerate le ‘zone d'ombra’ cui anche una interpreta-

96 Si vd. il già citato (*retro* n. 81) D. 23.2.41 (Marcell. 26 *dig.*).

97 Non disponiamo in ogni caso di dati prosopografici (ad esempio derivanti da attestazioni epigrafiche) su Cocceio Cassiano, che dunque possiamo solo imperfettamente qualificare come personaggio di condizione assai elevata.

98 «Rufina hätte vom Cassianus keine letztwillige Zuwendung erhalten können, wenn das Concubinats *stuprum* war»: MITTEIS, *Romanistische*, 307. Nello stesso senso da ultimo ASTOLFI, *La lex*, 33.

99 ASTOLFI, *La lex*, 33: «Il richiamo alla *denegatio actionis*, contenuto nel testo, e il fatto che sicuramente tanto il paragrafo precedente quanto il seguente a quello in esame trattano dell'indegnità, assicurano che anche il frammento in esame trattava di indegnità. Ciò faceva questione se i due fossero oppure no rei di stupro e perciò fossero oppure no indegni». Non improbabile che a contestare la posizione di erede della *alumna* e di legataria di Rufina fosse proprio la nipote di Cocceio Cassiano: GARDNER, *Family*, 258-259; analogamente EVANS GRUBBS, *Illegitimacy*, 31.

zione accorta del dettato della legislazione augustea poteva lasciare spazio¹⁰⁰. Non si dimentichi del resto che fra I e II secolo più di un *princeps* tenne presso di sé una concubina: è da presumere pertanto che anche gli appartenenti alle élite del principato considerassero di imitarne il comportamento, soprattutto se avessero già adempiuto alle previsioni della legislazione augustea, e avessero già avuto figli da un *iustum matrimonium*¹⁰¹, seguito poi da una vedovanza o da un divorzio. E non può affatto escludersi che, in luogo di liberte, scegliessero di convivere con donne ingenuae, confidando nel fatto che proprio la loro posizione potesse tenerli indenni da vicende giudiziarie.

8.

Non stupisce in fin dei conti che i frammenti passati in rassegna appaiano documentare una certa oscillazione sulla possibilità di intrattenere una relazione non matrimoniale con una donna di nascita ingenua e di buoni costumi (e forse neppure di bassa estrazione sociale, sia pur non comparabile con quella del partner), invece di realizzare (come del tutto ammissibile in punto di diritto) *iustae nuptiae*.

Uno dei motivi potrebbe risiedere nella legislazione tardoantica. Taluni imperatori cristiani, a partire da Costantino, avevano espresso, nelle loro *leges*, un diffuso sfavore nei riguardi del concubinato. Costantino, dopo un iniziale

100 Si rinvia sul punto alle acute riflessioni di MCGINN, *Concubinage*, 352: «The law itself, when it fixed liability for the *mater familias* and specified certain exempt types, was not so constructed as to deny the jurists any room to maneuver (I do not mean to imply this must have been deliberate on the part of the legislator) ... no definition of *mater familias* was given; moreover, given the fact that reality could not have conformed precisely to the black-and-white schematism of the law (because a woman was not a slave, adulteress, peregrine, procuress, or prostitute, did that automatically qualify her as a *mater familias*?), it was perhaps inevitable that these classifications came to be manipulated by the jurists».

101 Vespasiano avrebbe avuto, dopo la morte della moglie Domitilla, una relazione stabile con una donna, anche se di condizione libertina, Caenis (Suet. *Vesp.* 3, 3: *Post uxoris excessum Caenidem, Antoniae libertam et a manu, dilectam quondam sibi revocavit in contubernium, habuitwue etiam imperator paene iustae uxoris loco*); Antonino Pio avrebbe avuto per concubina la liberta Lysistrata (CIL VI 8972 = ILS 1836); Marco Aurelio, dopo la morte di Faustina, avrebbe a sua volta convissuto con la figlia del suo *procurator* (SHA *Marc. Ant.* 29, 10: *Sed ille concubinam sibi adscivit procuratoris uxoris suae filiam, ne tot liberis superduceret novercam*). «Era conveniente che prendessero concubine, anziché nuove mogli, i vedovi anziani o i divorziati che avevano figli, perché la moglie, che poteva generare altri figli, avrebbe inciso sulle dimensioni della famiglia e sulla distribuzione del patrimonio»: FAYER, *La familia* 3, 13. Alla luce delle riflessioni anzidette è possibile che nel principato il concubinato finisse per profilarsi come una peculiare forma di organizzazione delle relazioni familiari facenti capo al *pater*.

provvedimento, nel 326, che proibiva al marito di tenere presso di sé oltre che la moglie anche una concubina¹⁰², diede un giro di vite ulteriore al fenomeno nel 336, con due costituzioni, CTh. 4.6.2 (mutila)¹⁰³ e CTh. 4.6.3 (= C. 5.27.1)¹⁰⁴. Nella prima l'imperatore invalidava qualsiasi liberalità (*inter vivos* o *mortis causa*) a figli nati da unioni concubinali, attribuendo ai figli legittimi (là dove esistenti) o ai parenti prossimi e in subordine al fisco quanto di conseguenza confiscato ai figli naturali; comminava altresì (oltre alla confisca) pene corporali al figlio di un certo Liciniano, che era riuscito a giungere al *sanctissimum dignitatis culmen* ottenendo quella che doveva essere, verosimilmente,

102 La disposizione risulta sicuramente massimata in C. 5.26.1 (Const. ad pop.): *Nemini licentia concedatur constante matrimonio concubinam penes se habere*: sul punto, fra altri, NIZIOŁEK, *Legal effects*, 19; LUCHETTI, *Legittimazione*, 185. L'interpretazione fornita nel testo non è incontrovertibile: parte della dottrina ipotizza che Costantino abbia del tutto proibito il concubinato in costanza di matrimonio; secondo la letteratura più recente la *lex* avrebbe invece contenuto solo il divieto di tenere moglie e concubina sotto lo stesso tetto. Discussione delle varie opinioni, da ultimo, in CRISTALDI, *Unioni*, 181-182 e nn. 200 ss.

103 CTh. 4.6.2:ri fecit vel si ipsorum nomine comparavit, totum legi[tima] suboles recipiat. Quod si non sint filii legitimi nec fra[ter] consanguineus aut soror aut pater, totum fisci viribus [vind]icetur. Itaque Liciniani etiam filio, qui per rescriptum sanc[tissi]mum dignitatis culmen ascendit, omnis substantia au[ferat]ur et secundum hanc legem fisco adiudicetur, ipso ver[berato]r conpedibus vinciendo, ad suae originis primordia redi[gen]do]. Lect. III k. Mai. Carth(agine) Nepotiano et Facundo cons. (29 Apr. 336).

104 CTh. 4.6.3: (Idem Aug. ad Gregorium): *Senatores seu perfectissimos, vel quos (in civ)itatibus duum-viralitas vel quinquennialitas vel fla[monii] vel sacerdotii provinciae ornamenta condecorant, pla(cet m)aculam subire infamiae et peregrinos a Romanis legibus (fieri, s) ex ancilla vel ancillae (filia) vel liberta vel libertae filia, sive Romana facta seu Latina, vel scaenica (vel scaenicae) filia, vel ex ta(bern)aria vel ex tabernari filia vel humili vel abiecta vel leno(nis ve)l harenarii filia vel quae mercimoniis publicis praefuit, (suscep)tos filios in numero legitimorum habere voluerint (aut pr)op(r)io iudicio aut nostri praerogativa rescripti, ita ut, (quidq)uid talibus liberis pater donaverit, sive illos legitimos (seu natur)ales dixerit, totum retractum legitimae subo(li redda)tur aut fratri aut sorori aut patri aut matri. Sed et (uxori t)ali quodcumque datum quolibet genere fuerit vel empti(one c)ollatum, etiam hoc retractum reddi praecipimus: ip(sas et) iam, quarum venenis inficiuntur animi perditorum, (si qui)d quaeritur vel commendatum dicitur, quod his red(dend)um est, quibus iussimus, aut fisco nostro, tormentis (subici) iubemus. Sive itaque per ipsum donatum est qui pater (dicitu)r vel per alium sive per suppositam personam sive (ab eo e)mptum vel ab alio sive ipsorum nomine comparatum, (stati)m retractum reddatur quibus iussimus, aut, si non exis(tunt, f)isci viribus vindicetur. Quod si existentes et in praesen(tia re)rum constituti agere noluerint pacto vel iureiu(rand)o exclusi, totum sine mora fiscus invadat. Quibus tacen(tibus et) dissimulantibus a defensione fiscali duum mensuum (temp)ora limitentur, intra quae si non retraxerint vel (propter) retra(bendum) rectorem provinciae interpellaverint, quidquid ta(libus fil)is vel uxoribus liberalitas impura contulerit, fiscus nos(ter inv)adat, donatas vel commendatas res (sub po)ena quadrupli severa quaestione perquirens. Licinniani autem filius, qui fugiens comprehensus est, conpe[dibus vinc]tus ad gynaecei Carthaginis ministerium deputetur. L[ect]a XII] k. Aug. Carthag(ine) Nepotiano et Facundo cons. (21 Iul. 336).*

una *legitimatio per rescriptum*¹⁰⁵. Non è certa l'identità di questo personaggio, né se avesse a che fare con il rivale di Costantino, Licinio, messo a morte da Costantino poco prima, nel 325 d.C.¹⁰⁶ (e del quale non è noto un figlio illegittimo). In ogni caso la sua vicenda dovrà fornire l'*occasio* per la prima delle *leges* costantiniane in argomento¹⁰⁷.

In CTh. 4.6.3 l'imperatore integrava le disposizioni già presenti in CTh. 4.6.2, generalizzandole: erano puniti con l'infamia e con la perdita della cittadinanza (*peregrinos a Romanis legibus fieri*) coloro che, di elevata estrazione sociale (*senatores, perfectissimi, duumvirales, quinquennales, flamines municipales, sacerdotes*) avessero legittimato o intendessero legittimare (mediante adozione o impetrando un rescritto imperiale) figli nati dall'unione con donne di bassa o infima condizione sociale, fra esse includendo tuttavia sinanche le '*libertae filiae*' (ovvero donne ingenuae, sia pur di umili natali)¹⁰⁸. Revocava altresì le elargizioni di qualsiasi genere erogate alla concubina o ai figli nati dall'unione, in favore o della *legittima suboles* o di fratelli o genitori di coloro che fossero colpiti dalle previsioni della *lex*¹⁰⁹. L'intervento normativo impediva che la presenza di figli naturali, da un rapporto non matrimoniale, compromettesse le prerogative dei figli legittimi, in tal modo perseguendo obiettivi di tutela e rafforzamento della famiglia fondata su *iustae nuptiae*. Addirittura parrebbe aver reso la con-

105 Sulla vicenda, fra altri, BIANCHINI, *Casus perplexus*, 25-35; BIANCHINI, *Note sul concubinato*, 414; FAYER, *Familia* 3, 31-32.

106 Eutr. 10, 6, 1; Aur. Vic. *Caes.* 41, 7.

107 EVANS GRUBBS, *Illegitimacy*, 39: «Possibly the 'son of Licinianus' in Constantine's laws was an imposter claiming connections with the former emperor, like the false Neros who had arisen in past centuries. But it is more likely that he was a different person altogether, who had managed to obtain an imperial rescript allowing him to inherit from his father despite his slave birth. It may have been this particularly shocking case of usurpation of status that inspired Constantine's harsh measure in the first place». Si vd. anche (oltre ai cit. nelle nn. precedenti) ASTOLFI, *Studi*, 295.

108 La costituzione (*retro*, n. 104), si è visto, ne elenca dettagliatamente la tipologia: *ancilla vel ancillae (filia) vel liberta vel libertae filia, sive Romana facta seu Latina, vel scaenica (vel scaenicae) filia, vel ex ta(bern)aria vel ex tabernari filia vel humili vel abiecta vel leno(nis vel) harenarii filia vel quae mercimoniis publicis praefuit*. Sulla disposizione, fra gli autori più risalenti, part. SARGENTI, *Il diritto privato*, 131-136; nella letteratura recente vd. PULIATTI, *Quae ludibrio*, 50-58; NERI, *Tra schiavi e liberi*, 89-93 (con ampia riflessione sulle varie categorie, e part. su colei *quae mercimoniis publicis praefuit*); FAYER, *Meretrix*, 608-609; SOLIDORO, *La prostituzione*, 27-31; CRISTALDI, *Unioni*, 180-184; EVANS GRUBBS, *Illegitimacy*, 38-39; CUSMÀ PICCIONE, *La perduta*, 165-168; BIANCHINI, *Note sul concubinato*, 414-415.

109 *Adde*, ai cit. *retro* n. 108, LUCHETTI, *Legittimazione*, part. 15-23, 173-202; ASTOLFI, *Studi*, 281-297.

dizione dei *naturales* peggiore rispetto a quella degli *spurii* o *vulgo concepti*, che rimanevano adottabili e in condizione di ricevere liberalità¹¹⁰.

La legislazione postcostantiniana conosce abbondanti oscillazioni ove si alternano attenuazioni e inasprimenti della disciplina¹¹¹, in particolare quanto alla capacità di acquisto *mortis causa* della concubina e dei *liberi naturales*. In ordine al riconoscimento dei figli nati da una unione ‘di fatto’ con una *ingenua*, attraverso successivo matrimonio, pare sia intervenuto già Costantino stesso¹¹². Gli interessi di figli legittimi di persone di alto rango condussero in ogni caso a forti contrasti verso l’applicazione della disposizione concernente la c.d. *legitimatatio per subsequens matrimonium*¹¹³. Il contenuto della *lex Constantianiana* fu ribadito nel 477 in una costituzione di Zenone accolta nel *Codex repetitae praelectionis*, C. 5.27.5: l’imperatore vi prevedeva che chi, prima della emanazione della sua costituzione, fosse stato unito con una concubina ingenua e ne avesse avuto figli, in assenza di precedente matrimonio e figli legittimi, poteva contrarre legittimo matrimonio con la convivente e rendere *legitimi* e *in potestate* i suddetti *liberi naturales*¹¹⁴. Se la costituzione zenoniana aveva carattere solo transitorio, la previsione che consentiva di regolarizzare la posizione dei figli naturali nati da concubinato con una *ingenua* sarebbe stata resa generale da Anastasio, nel 517¹¹⁵. Abrogata la *lex Anastasiana* da Giustino I nel 519 (C.

110 CRISTALDI, *Unioni*, 183.

111 Di un «variare delle leggi tra il rigore fanatico e le ammissioni tolleranti» parla VOCI, *Nuovi studi*, 222. Più sfumata la posizione di BIANCHINI, *Note sul concubinato*, 415 n. 8: «resta difficile stabilire quanto tale impressione dipenda dalla diversa provenienza, cancelleria occidentale o cancelleria orientale, delle singole *leges*».

112 Con una legge perduta (che i più presumono fosse riprodotta in CTh. 4.6.1), della quale tuttavia è menzione in una costituzione del 477 d.C. di Zenone, C. 5.27.5 (*infra*, n. 114). Per tutti LUCHETTI, *La legittimazione*, 177-202 e, da ultimo, CUSMÀ PICCIONE, *La perduta*, 155-174.

113 ASTOLFI, *Studi*, 295-296.

114 Se ne trascrive qui l’*incipit*, con il relativo rimando alla *lex* costantiniana. C. 5.27.5 (Zeno Sebastiano pp.): *Divi Constantini, qui veneranda Christianorum fide Romanum munivit imperium, super ingenuis concubinis ducendis uxoribus, filiis quin etiam ex isdem vel ante matrimonium vel postea progenitis suis ac legitimis habendis sacratissimam constitutionem renovantes iubemus eos, qui ante hanc legem ingenuarum mulierum (nuptiis minime intercedentibus) electo contubernio cuiuslibet sexus filios procreaverunt, quibus nulla videlicet uxor est, nulla ex iusto matrimonio legitima proles suscepta, si voluerint eas uxores ducere, quae antea fuerant concubinae, ... coniugium legitimum cum huiusmodi mulieribus ingenuis, ut dictum est, posse contrahere ...* (a. 477). In argomento, per tutti, CUSMÀ PICCIONE, *La perduta*, 155-174; PIETRINI, *La legislazione*, 82-95.

115 C. 5.27.6 (Anastas. Sergio pp.): *Iubemus eos, quibus nullis legitimis existentibus liberis in praesenti aliquae mulieres uxoris loco habentur, ex his sibi progenitos seu procreandos suos et*

5.27.7pr.), Giustiniano ne avrebbe recuperato le previsioni con una costituzione del 17 settembre 529 (C. 5.27.10)¹¹⁶ e con ulteriori due di tenore interpretativo della prima, che doveva aver dato luogo a forti resistenze, legate a contrasti fra prole legittima e illegittima all'interno dello stesso nucleo familiare (C. 5.27.11 e 12)¹¹⁷: nella prima delle tre *leges* (C. 5.27.10), il rapporto preso in considerazione era quello con una *mulier libera et cuius matrimonium non est legibus interdictum*. Dalla terminologia appare evidente che, al di là della problematica dei *fili naturali*, unioni con donne libere (e di regola ingenuae) che non ricadesero nei divieti matrimoniali previsti dalle (ancora all'epoca vigenti) *leges Iulia et Papia* e *Iulia de adulteriis*, e che fossero qualificabili come concubinato e non come *nuptiae* (ossia come unioni cementate *eadem adfectione* del matrimonio pur senza esserlo)¹¹⁸, erano abbondantemente diffuse nel tardoantico e in età giustiniana.

Non è possibile, in questa sede, addentrarci nei meandri delle dispute relative al riconoscimento della filiazione naturale e ai casi in cui ciò fosse ammissibile e consentito, fra Costantino e Giustiniano¹¹⁹. Dal breve *excursus* concernente gli interventi in materia nel tardoantico penso possa trarsi qualche timida congettura, legata anche alla progressiva 'apertura' di Giustiniano verso la conversione di situazioni di concubinato in *iustae nuptiae*.

in potestate sua legitimisque habere propriasque substantias ad eos vel per ultimas voluntates vel per donationes seu alios legi cognitos titulos si voluerint transferre, ab intestato quoque eorum ad hereditatem vocandos, nec aliquam quaestionis seu altercationis exercendae sub qualibet astuta subtilique legum vel constitutionum occasione super his vel agnatis seu cognatis genitoris eorum vel quibusdam aliis superesse facultatem in posterum: nihilo minus, quisquis huiusmodi mulierem uxoris loco dotalibus instrumentis confectis habuerit, pro eius subole similem eandemque formam custodiri, ne adimatur ei licentia sibi quodammodo per liberos proprios suum patrimonium adquirendi (a. 517). Sulla lex in esame part. LUCHETTI, Legittimazione, 203-218; BONO, La legislazione, 119-128.

116 C. 5.27.10pr. (Iust. Demost. pp.): *Cum quis a muliere libera et cuius matrimonium non est legibus interdictum cuiusque consuetudine gaudebat aliquos liberos habuerit, minime dotalibus instrumentis compositis, postea autem ex eadem adfectione etiam ad nuptialia pervenerit instrumenta et alios iterum ex eodem matrimonio liberos procreaverit, ne posteriores liberi, qui post dotem editi sunt, sibi omne paternum patrimonium vindicare audeant quasi iusti et in potestate effecti, fratres suos, qui ante dotem fuerant nati, ab hereditate paterna repellentes, huiusmodi iniquitatem non esse ferendam censemus (a. 529).*

117 Per tutti LUCHETTI, *Legittimazione*, 227-246; ASTOLFI, *Studi*, 281-285.

118 La locuzione mi pare presenti un addentellato con quella presente in D. 34.9.16.2 (*supra*, nel § 6), dove Cocceio Cassiano, che conviveva con l'*ingenua* Rufina, *honore pleno dilexerat* la donna.

119 Ampia disamina dei temi in esame, in ogni caso, è nella letteratura citata *supra*, nn. precedenti.

Considerate le oscillazioni normative subite nel tempo dalla disciplina del riconoscimento *per subsequens matrimonium* dei figli nati da rapporti di concubinato, e la possibilità che la *honestas* di donne libere che vivevano in concubinato venisse messa in dubbio in caso di controversie (soprattutto di carattere ereditario), non stupisce che i frammenti dei giuristi di età severiana che dibattevano (per il loro tempo) di natura e tipologie di concubinato andassero incontro a sintesi (e forse riformulazioni) dalla prospettiva (sia pur storicamente orientata) dei triboniane: infatti l'atteggiamento di apertura (che trapela dalle costituzioni giustiniane del 529-531, C. 5.27.10-12) verso tipologie di concubinato che potessero trasformarsi in *legitimae nuptiae* doveva incontrare, proprio negli anni della composizione dei *Digesta*, ostacoli (e dispute legali) sulla possibilità di convertire in matrimonio situazioni potenzialmente configurabili come *stuprum*. Non improbabile dunque che riflessioni 'liberali', come quelle formulate da Marciano (D. 25.7.3pr.) sulla opportunità di confezionare una *testatio* che rendesse conto della volontà dei conviventi (che forse facevano da *pendant* a decisioni imperiali sul punto), o quelle di Papiniano (D. 34.9.16.1) relative a un sentimento paragonabile a quello *coniugalis* (e concernente una concubina *ingenua*), ma non riversato in *tabulae* che testimoniassero una *maritalis adfectio*, potessero essere accolte nella compilazione, con gli opportuni 'aggiustamenti' là dove proprio in quegli anni si affermava che la confezione di *instrumenta (nuptialia)* era l'elemento probatorio essenziale di una unione matrimoniale¹²⁰. Vale a dire che, in una temperie in cui si dibatteva su quale tipo di concubinato potesse essere trasformato in matrimonio (soprattutto a beneficio dei *liberi naturales*), e in cui alcuni tipi di concubinato con donna *ingenua* potevano prestare il fianco ad attacchi, in via cautelativa si provvedeva a documentare la solidità dell'unione concubinale intrapresa mediante un qualche tipo di *instrumenta* (verosimilmente in uso già nel tardo principato nella forma di *testationes*): allo stesso modo in cui gli *instrumenta nuptialia* (o *dotalia*) erano intesi a documentare l'esistenza di un *iustum matrimonium*.

120 C. 5.27.11pr. (Iust. Iuliano pp.): *Nuper legem conscripsimus, per quam iussimus, si quis mulierem in suo contubernio collocaverit non ab initio adfectione maritali, eam tamen, cum qua poterat habere conubium, et ex ea liberos sustulerit, postea vero adfectione procedente etiam nuptialia instrumenta cum ea fecerit filiosque vel filias habuerit, non solum secundos liberos qui post dotem editi sunt iustos et in potestate esse patribus, sed etiam anteriores, qui et his qui postea nati sunt occasionem legitimi nominis praestiterunt* (a. 530).

Bibliografia

- AGNATI U., *Profili giuridici del 'repudium' nei secoli IV e V*, Napoli 2017.
- ALBANESE B., *Questioni di diritto romano arcaico: Sex suffragia. Sulla legge di Numa a riguardo della Paellex. Liv. 1,40,4 e la creazione della prima coppia consolare*, *Minima Epigraphica et Papyrologica* 9 (2006) 43-57.
- ALBERTARIO E., *Honor matrimonii e affectio maritalis*, in *Studi di diritto romano* 1, Milano 1933, 198-223.
- ARCES P., *La 'pelex' tra poligamia e concubinato in Roma antica*, in *Più cuori e una capanna. Il poliamore come istituzione*, a cura di E. Grande e L. Pes, Torino 2018, 207-224.
- ARCES P., *Il regime giuridico-sacrale della 'pelex' tra 'pallakia' e concubinato*, *RDR* 20 (2020) 1-22.
- ARÉVALO CABALLERO W., *Notas sobre la configuración de las uniones de hecho en Roma*, in *Feminismo/s* 8, dic. 2006, 77-86.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Padova 2018.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova 2014.
- ASTOLFI R., *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli 2012.
- ASTOLFI R., *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996⁴.
- ASTOLFI R., *Sintesi della storia della bigamia in Roma*, *SDHI* 76 (2010) 281-290.
- BATTAGLIA F., *An Aulus Gellius 'commentary' on Masurius Sabinus (Noct. Att. 11.18)*, *ZSS* 84 (2016) 97-148.
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle) 1. Le droit imperial*, Paris 1990.
- BERTAZZOLI M., *Giuste nozze e legittimità della prole da Dracone agli oratori*, *Mediterraneo Antico* 8 (2005) 641-686.
- BIANCHINI M.G., *Caso concreto e 'lex generalis'. Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.
- BIANCHINI M.G., *Note sul concubinato in età tardoantica*, *Iura* 70 (2022) 413-424.
- BLASI M. - CAMPIONE R. - FIGONE A. - MECENATE F. - OBERTO G., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze: la legge 20 maggio 2016 n.76*, Torino 2016.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano 1. Diritto di famiglia*, Roma 1925 (rist. Milano 1963).
- BONIN F., *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des Augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.

- BONO F., *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023.
- BOTTA F., *Stuprum per vim illatum*, in *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, a cura di F. Lucrezi, F. Botta e G. Rizzelli, Lecce 2016³, 87-130.
- BRESCIA G., *La 'paelex' e Giunone tra diritto e mito*, in *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna 2022, 91-125.
- BRETONE M., *Tecniche ed ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna 2016.
- CASTÁN PÉREZ GOMEZ S., *El concubinato en la experiencia jurídica romana*, in *Hominum causa omne ius constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje al Prof. Dr. J.M. Díaz Moreno*, Madrid 2000, 1459-1478.
- CASTELLI G., *Il concubinato e la legislazione augustea*, BIDR 27 (1914) 55-71.
- CASTELLO C., *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Roma 1940.
- COPPOLA G., *La famiglia di fatto tra corsi e ricorsi storici*, QLSD 9 (2019) 197-241.
- CORBETT P. E., *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930.
- CORBINO A., *Status familiae*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert e G. Negri, Pavia 2010, 175-216.
- COSTA E., *Il concubinato in Roma*, BIDR 11 (1900) 233-243.
- CRISTALDI S., *Unioni non matrimoniali a Roma*, in AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Milano 2014, 143-200.
- CUSMÀ PICCIONE A., *La perduta 'lex Costantiniana' ricordata in C. 5.27.5: spunti per una 'rilettura'*, AUPA 62 (2019) 155-174.
- D'IPPOLITO F., *I 'Memorialia' di Sabino*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini*, a cura di D. Mantovani, Torino 1996, 71-85.
- DE BERNARDI M., *In margine a D. 50, 16, 144*, in *Gaetano Scherillo. Atti del convegno*, Bologna 1994, 71-89.
- DURSI D., *Aelius Marcianus. Institutionum libri 1-5*, *Scriptores Iuris Romani* (dir. A. Schiavone) 4, Roma 2019.
- EVANS GRUBBS J., *Illegitimacy and Inheritance Disputes in the late Roman Empire*, in *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Medieval World*, ed. by B. Caseau and S. Hübner, Paris 2014, 25-50.
- FAYER C., *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. 2. Sponsalia matrimonio dote*, Roma 2005.
- FAYER C., *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. 3. Concubinato divorzio adulterio*, Roma 2005, 1-54.
- FAYER C., *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013.

- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Reflexiones a propósito de la realidad social, la tradición jurídica y la moral cristiana en el matrimonio romano*, RevJurFA7 6 (2009) 29-44.
- FIORI R., *Materfamilias*, BIDR 96-97 (1993-1994) 455-498.
- FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, BIDR 105 (2011) 197-233.
- FRIEDL R., *Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom. Von Augustus bis Septimius Severus*, Stuttgart 1996.
- GARCÍA CANTERO G., *Parejas de hecho: historia, régimen y perspectivas de futuro – De facto couples: history, legal regime and future prospects*, Actualidad Jurídica Iberoamericana 14 (2021) 322-379.
- GARDNER J., *Family and familia in Roman Law and Life*, Oxford 1998.
- GHIRARDI C., *Regulación jurídica de las conductas sexuales en el derecho romano*, RGDR 5 (2005) Iustel.com.
- GIUMETTI F., *Soluto matrimonio dotem reddi. Profili ricostruttivi dello scioglimento del matrimonio e della disciplina giuridica della dote*, Torino 2022.
- GIUNTI P., *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda*, Milano 1990.
- Handbuch des römischen Privatrechts*, 3 Bde, hrsg. von U. Babusiaux, Chr. Baldus, W. Ernst, St. Meissel, J. Platschek und Th. Rüfner, Tübingen 2022.
- HUMBERT M., *L'individu, l'état: quelle stratégie pour le mariage classique?*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986, Paris*, Roma 1990, 173-197.
- HUSCHKE P.E. - SECKEL E. - KÜBLER B., *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas* 1, Lipsiae 1908.
- KARABÉLIAS E., *La forme de la "testatio (ekmartyrion)" matrimoniale en droit romain classique et post-classique*, RIDA 62 (1984) 599-603.
- 'Ius controversum' e 'auctoritas principis'. Giuristi, principi e diritto nel primo impero*, a cura di F. Milazzo, Napoli 2003.
- LAMBERTI F., *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto dal diritto romano ai diritti attuali. Atti dell'incontro italo-tedesco. Imperia, 27-28 novembre 2015*, a cura di G. Viarengo, Torino 2016, 1-26.
- LAURENDI R., *Leges regiae e 'ius Papirianum'. Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma 2013, 83-122.
- LENTANO M., *Un corpus normativo ispirato, in Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna 2022, 7-35.
- LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo-imperiali e giustiniane*, Milano 1990.
- MAFFI A., *Matrimonio, concubinato e filiazione illegittima nell'Atene degli oratori*, in *Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, hrsg. von G. Thür, Köln-Wien 1989, 177-214.

- MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del Principato*, Roma 2017, 257-324.
- MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford 1998.
- METTE-DITTMAN A., *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des 'princeps'*, Stuttgart 1991.
- MEYER P., *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, Leipzig 1895.
- MITTEIS L., *Romanistische Papyrusstudien*, ZSS 23 (1902) 274-314.
- MUÑOZ CATALÁN E., *El origen de las uniones de hecho en Roma y su presencia actual. Perspectiva evolutiva de las uniones de hecho o convivencia more uxorio*, London 2013.
- NERI V., *Tra schiavi e liberi: aspetti della mobilità sociale tardoantica*, *Koinonía* 36 (2012) 89-107.
- NIZIOŁEK M., *Legal effects of concubinage in reference to concubine's offspring in the light of imperial legislation of the period of dominate*, Warszawa 1980.
- OLSEN L.A., *La femme et l'enfant dans les unions illégitimes à Rom*, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt a. M., New York, Wien 1999.
- PANERO ORIA P., *El concubinato romano como antecedente de las actuales parejas de hecho*, *Ridrom* 5 (2010) 92-125.
- PARRA MARTIN M. D., *Mujer y concubinato en la sociedad romana*, *Anales de derecho* 23 (2005) 239-248.
- PATTI S., *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza*, Bologna-Roma 2020.
- PEPPE L., *Paelex e spurius*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne: hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998, 343-359.
- PEZZATO E., *L'amor' delle fonti giuridiche romane*, *JusOnline* 6 (2021) 172-202.
- PIETRINI S., *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo 2023.
- PLASSARD J. B., *Le concubinat romain sous le Haut Empire*, Toulouse-Paris 1921.
- PULIATTI S., «*Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt*». *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche, dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società, diritto*, a cura di U. Crisculo, Napoli 2003, 31-83.
- PULIATTI S., *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nella Roma tardoimpe-riale*, in *Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive*, a cura di A. Cadoppi, Roma 2014, 15-35.
- RADITSA L., *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, *ANRW II.13* (1980) 278-339.

- RAWSON B., *Roman Concubinage and Other de facto Marriages*, TAPhA 104 (1974) 279-305.
- RIZZELLI G., *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.
- RIZZELLI G., *La figura paterna nel principato fra rappresentazioni e ius*, in questo volume.
- ROBLEDA O., *Il divorzio in Roma prima di Costantino*, ANRW II.14 (1982) 347-390.
- ROBLES VELASCO R.M., *Ritos y simbolismos del matrimonio arcaico romano, uniones de hecho, concubinato y contubernium de Roma a la actualidad*, Ridrom 7 (2011) 281-318.
- RUGGIERO I., *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam Libri X*, Scriptores Iuris Romani 18, Roma 2023.
- SANNA M.V., *Dalla 'paelex' della lex numana alla concubina*, BIDR 109 (2015) 173-206.
- SARGENTI M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano 1938.
- SCHIAVONE A., *Ius. L'invenzione del diritto in occidente*, Torino 2005.
- SIRKS B., 'Paelex', 'conubium' and the 'lex Canuleia', in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo, M. De Simone e M. Varvaro, Torino 2019, 241-253.
- SOLAZZI S., *Il concubinato con l'obscuro loco nata*, SDHI 13-14 (1947-1948) 269-277.
- SOLIDORO L., *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in L. Solidoro, *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* 2, Torino 2014, 1-79.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010³.
- THOMAS J.C., *Concubinatus in Roman Law*, in *Huldigungsbandel Paul van Warmelo*, Pretoria 1984, 230-236.
- TRAMUNTO M., *Paelex aedem Iunonis ne tangito: Gell. N.A. 4.3.3*, in *Les exclus dans l'Antiquité. Actes du colloque organisé à Lyon les 23-24 septembre 2004*, ed. par C. Wolff, Paris 2007, 179-186.
- TREGGIARI S., *Concubinae*, PBSR 49 (1981) 59-81.
- TREGGIARI S., *Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991.
- Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76*, a cura di M. Gorgoni, Santarcangelo di Romagna 2016.
- VOCI P., *Polemiche legislative in tema di matrimonio e di figli naturali*, in P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova 1989, 218-249.

WOLFF H.-J., *Marriage Law and Family Organisation in Ancient Athens: A Study on the Interrelation of Public and Private Law in the Greek City*, *Traditio* 2 (1944) 43-95.

ZUCCOTTI F., *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, Milano 2023.

LA FAMILLE EN TERRE GAULOISE (II^e-V^e SIÈCLE)

SOAZICK KERNEIS
Université Paris-Nanterre

ABSTRACT: This article tries to assess the process of acculturation in Roman Gaul, the interactions between Gaulish traditions and the Roman model. Sources are scarce, but a tile bearing eleven lines written in Gaulish may provide an information since it enlightens the evolution of matrimonial traditions in the 2nd-century Gaul. It emphasizes the difficulties posed by the confrontation between the consensual approach to marriage, which organized an instantaneous marriage, and the customary representation of a marriage in different steps grounded on the agreement of the families. The presence of the tile in a temple may suggest that the priests were the artisans who coped with the transformation of the Roman law and acted for accommodating the norms. In the Late Empire, the establishment of tribal communities coming from Britain raised again the problem of adapting standards. A legislation of a special kind provides information. It is a compilation of exemplary sentences helping the military judges in charge of trials involving tribal soldiers. The problems that arose concerned family solidarity, which implied vengeance. It also shows the strengthening of a patriarchal structure, a *capitalis* being guarantor of his family before the Roman authorities.

KEYWORDS: life of law, customary law, accommodation of law, roman Gaul, hybridization of law.

FONTI: Caes. *Bell. gall.* 6, 19, 1-3; C. 5.4.20; CTh. 9.7.1; D. 23.3.9.3; Gai. 1.55; Nov. Theod. 1.6.

Il est un domaine pour lequel l'historien du droit ne peut faire l'impasse de la pratique, celui de la famille traversée par un mouvement dialectique qui oscille entre la perpétuation de valeurs communes et l'inventivité de formes nouvelles réfractaires à la reproduction de modèles dominants. Si la famille peut être le lieu privilégié d'une politique législative dirigée par les instances gouvernementales, elle est aussi le laboratoire au sein duquel s'expérimentent des manières alternatives de vivre ou bien au contraire un bastion de résistance, érigé en conservatoire des traditions parentales. Pour comprendre l'histoire du droit de la famille, il faut donc restituer la diversité de l'héritage normatif et les tensions qui ont pu exister entre la norme du pouvoir et les conduites

populaires. C'est cette dynamique que je voudrais illustrer en m'arrêtant sur l'exemple de la Gaule romaine.

On connaît aujourd'hui les difficultés que suscite le concept de romanisation¹. La rencontre entre les normes romaines et les traditions des peuples doit chaque fois être contextualisée, sans qu'il soit possible de l'évoquer en termes généraux. S'agissant des provinces gauloises, les archéologues ont pu montrer la pérennité de traditions autochtones et la vitalité de la langue gauloise². La pénétration romaine dans la Gaule chevelue a rencontré un ensemble de traditions et il est parfois tentant de surinterpréter la vivacité ou la disparition d'institutions celtiques en les rapportant à des phénomènes de résistance ou d'assimilation. Mieux vaut penser à des situations favorables à un processus d'accommodation débouchant sur des formes hybrides nées du croisement entre des représentations différentes de la norme. La famille est au cœur de ce processus d'acculturation et c'est ce champ d'investigation qui nous retiendra en premier lieu.

Au début du V^e siècle, le temps a passé et la Gaule est devenue romaine. Pourtant un nouvel épisode migratoire va marquer son histoire. Des généraux, Maxime puis Constantin III, sont partis de Bretagne et ont marché successivement sur Rome, tous deux aspirant à la pourpre impériale. Chaque fois, ils ont quitté l'île, accompagnés de soldats qu'ils avaient levés dans les réserves militaires qui avaient été établies dans l'actuel Pays de Galles et le long du mur d'Hadrien³. L'aventure tourna court et la victoire de l'Empire aboutit à l'installation des troupes des usurpateurs dans une région correspondant pour l'essentiel à l'actuelle Armorique. L'épisode a sans doute conduit à une «receltisation» de la région et, en cela, il a principalement intéressé les historiens de la langue bretonne. La matière celtique est un sujet brûlant, objet de multiples controverses. Retenons simplement que l'on admet généralement l'existence d'un fonds culturel commun aux régions dites celtiques parce qu'elles ont en partage l'usage de langues qui relèvent d'une même famille et que cette proximité linguistique laisse présumer une affinité culturelle. L'établissement en Armorique des troupes parties de l'île de Bretagne avec Maxime et Constantin III constitue peut-être un événement susceptible d'expliquer la vitalité de la langue bretonne dans cette région. L'épisode intéresse donc le linguiste, il sollicite aussi l'historien du droit qui peut se demander si l'installation de ces groupes de

1 LE ROUX, *Romanisation*, 287-311.

2 OUZOULIAS, *Place*, 149-155 et *Les campagnes*, 189-211 interroge le modèle dominant de la *villa* comme critère constitutif de la romanité et propose de penser à d'autres modèles économiques agricoles dans l'espace romain, propres à une plèbe moyenne produisant de la richesse et mue par des valeurs distinctes de celles des Romains.

3 KERNEIS, *Celtiques*.

population a influencé les traditions normatives locales en donnant un nouvel élan à des représentations celtiques de la famille.

Deux moments différents sont donc au cœur de cette étude, le premier concerne l'époque dite gallo-romaine, le second celui de l'Empire tardif. Dans les deux cas, se pose évidemment la question des sources capables d'éclairer les modalités de la rencontre entre la loi romaine et les pratiques normatives des peuples. L'histoire du droit dépend évidemment de la documentation que l'on utilise. Si l'on sollicite les sources juridiques, c'est-à-dire celles produites par les juristes impériaux, c'est l'image du droit tel qu'il a été construit et voulu par les bureaux centraux qui apparaît. Pour risquer une histoire du droit décentrée, il faut solliciter d'autres sources, chercher des textes capables d'illustrer la vie du droit. Il me semble que, concernant la Gaule romaine, deux types de sources peuvent répondre à cette problématique. L'une est une source épigraphique, une tuile inscrite retrouvée dans un sanctuaire gaulois, l'autre un texte législatif qui rassemble des extraits de sentences rendues dans des affaires concernant les populations tribales installées en Armorique. Deux sources très différentes mais qui montrent toutes les deux à quel point les acteurs du droit romain tardif relevaient de milieux hétérogènes, des prêtres dans un cas, la hiérarchie militaire dans l'autre. Telle était la réalité de ce droit protéiforme qui s'était développé dans l'ancienne Gaule chevelue.

1. Un formulaire matrimonial en Gaule romaine

D'un point de vue anthropologique, l'invention du consensualisme matrimonial par le droit romain fait figure d'exception. Une histoire comparée des droits montre que la règle qui prévaut dans la plupart des communautés est davantage celle d'un mariage par étapes qui se construit au fil du temps et qui est l'occasion d'échanges de prestations entre les familles concernées⁴. Dès lors, la question que l'on peut se poser est celle de la réception du mariage romain dans des provinces qui pratiquaient d'autres formes d'union matrimoniale. Le cas de la Gaule est bien documenté grâce à la découverte récente d'une tuile qui conserve une dizaine de lignes d'un texte rédigé en gaulois dans le courant du II^e siècle de notre ère, sans doute un formulaire matrimonial.

La tuile de Châteaubleau

Dans les toutes dernières années du XX^e siècle, les archéologues ont fait une découverte remarquable dans un sanctuaire gallo-romain à Châteaubleau, non

4 BONTEMPS, *Mariage*.

loin de Paris. La tuile qu'ils ont exhumée a été immédiatement remarquée par les linguistes parce qu'elle porte onze lignes d'un texte en gaulois. Le gaulois est, on le sait, une langue qui ne s'écrivait pas, les Gaulois préférant confier leur savoir à la tradition orale. En soi, la tuile de Châteaubleau est donc un document exceptionnel puisqu'elle est une des rares sources documentant la langue gauloise. Mais cette rareté explique aussi la difficulté que les spécialistes de la langue celtique éprouvent encore à l'interpréter. D'après Pierre-Yves Lambert, il est certain que le texte concerne la matière matrimoniale et qu'il compte de très nombreux termes juridiques⁵.

Des indices laissent penser que la tuile avait permis l'affichage du texte qui y était inscrit. La pratique est attestée ailleurs, notamment en Espagne où une tuile retrouvée à Villafranca de los Barros avait servi de *titulus* en exposant des extraits de sentence. L'écritoire judiciaire était disposée auprès du pilori où avait été puni le coupable⁶. A Châteaubleau aussi, une tuile avait permis la publication d'un document juridique. Le texte débute par la déclaration d'intention du candidat au mariage: «J'offre épousaille à une femme pour me lier en engagement (*cor*) par tradition de vaches et à femme qui sera éprouvée au lit». Au milieu de la phrase, une incise précisait «par les noms si connus», ce qui s'explique par le fait qu'il s'agissait d'un formulaire que les parties étaient invitées à suivre pour constituer l'engagement matrimonial. Après l'offre nuptiale, venaient un certain nombre de «promesses en vue de l'engagement», et in fine «les engagements» eux-mêmes⁷.

La concordance de traditions discordantes

La tuile de Châteaubleau est un des rares documents capables de renseigner sur la pratique du droit matrimonial dans la Gaule du II^e siècle. Son affichage dans un sanctuaire montre d'abord la compétence du personnel du temple dans la conclusion du mariage. Les prêtres n'étaient pas de simples observateurs des rituels⁸. Sans doute avaient-ils participé à l'élaboration du formulaire qui devait permettre de résoudre les difficultés suscitées par la conclusion du mariage. En effet, le droit romain posait le principe du consensualisme matrimonial, un échange des consentements qui opérait de façon instantanée sans qu'aucune forme ne fût requise⁹. En revanche, de ce que l'on peut savoir des traditions

5 LAMBERT, *La tuile*, 57-116; *L'épigraphie*, 141-155.

6 MALLON, *Écriture*, 322-325.

7 Voir le texte en annexe. KERNEIS, *La tuile*, 33-49.

8 LAMOINE, *Facettes*, 213-218.

9 La différence entre le mariage ponctuel et le mariage par étapes a été soulignée par GAUDEMET, *Originalité*, 15-45.

celtiques telles qu'elles nous ont été rapportées notamment par César, en Gaule la constitution du mariage découlait de l'échange de prestations: «Aux valeurs apportées par les femmes à titre de dot, les maris réunissent, après estimation, des valeurs égales tirées de leurs biens à eux. On tient un compte de ces valeurs et on garde les fruits; celui des deux conjoints qui survit reçoit les deux parts avec les fruits postérieurs au mariage»¹⁰. Le mariage gaulois supposait des prestations réciproques. Une autre différence tenait à la publicité de promesses qui engageaient non pas seulement les futurs époux mais leurs familles. La conclusion du mariage opérait dans un temps long, elle était le fruit de négociations antérieures plus ou moins anciennes¹¹. La discordance était donc grande avec le mariage romain puisque les traditions celtiques envisageaient l'union matrimoniale comme un processus au long cours, le temps confortant la valeur des paroles échangées par les familles.

Une autre difficulté induite par la romanisation de la Gaule concernait la nature des prestations échangées. «N'épouse pas une femme laide à cause de son bétail» ou, à l'inverse, «donner une belle personne pour des bœufs noirs ... c'est faillir», disaient les anciens adages irlandais¹². Pour comprendre l'économie du mariage gaulois, il faut franchir la barrière du temps et solliciter des sources postérieures, des textes médiévaux gallois et irlandais. Il ne s'agit pas de postuler l'immobilisme du temps en occultant un grand écart chronologique. Mais en l'absence de sources contemporaines, il peut être légitime d'éloigner le

10 Caes. *Bell. gall.* 6, 19, 1-2: *Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque seruantur: uter eorum uita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum peruenit.* Le texte suscite depuis très longtemps de nombreux commentaires. VAN WETTER, *Droit romain*, soutient notamment l'influence décisive de Rome dans la formation du droit, la pénétration de la *manus* romaine ayant produit la communauté de biens entre époux. La supériorité du droit romain était telle qu'il supplanta complètement les anciens usages des peuples vaincus. Pour autant, l'auteur conclut à la perpétuité de la race gauloise jusqu'à nos jours: «Il suffit de rapprocher le tableau que nous fait César des Gaulois de son temps avec le caractère et le génie actuels du peuple français, pour se convaincre de la parfaite identité des anciens habitants de la Gaule avec ceux qui vivent aujourd'hui sur son sol».

11 REDUZZI MEROLA, *Diritto*, 2275-2282 réfute l'opinion avancée par Santo Mazzarino qui, se fondant sur un passage de Catulle, qu'il rapprochait de sources irlandaises, avançait l'idée que le droit celtique aurait admis un droit de «cuissage» du père sur la femme de son fils; les femmes des fils étant sous l'emprise de leurs beaux-pères, il n'y aurait pas eu de mariage légitime du vivant de ces derniers. Nous ajouterons aux arguments développés par Francesca Reduzzi Merola, que la tuile de Châteaubateau emploie l'expression «qu'elle soit première compagne en vrai et juste lien». Nous remercions notre collègue Giuseppe Falcone pour nous avoir communiqué cet article.

12 D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Etudes*, 232.

regard en prenant le risque de recourir à des sources tardives comme un miroir capable de refléter ce qu'avaient pu être les coutumes gauloises, l'hypothèse étant celle d'un fonds culturel commun aux communautés celtiques. Bien évidemment, les traditions évoluent, la source que nous considérons ici suffit d'ailleurs à s'en persuader, mais certains traits ont pu perdurer, comme l'habitude de fixer des prestations matrimoniales en bétail. La première ligne du texte évoque un contrat (*cor*) dont on précise qu'il est *bovid*/**bogued*, «engagement par les bœufs». La valeur d'échange était ou avait été le bétail et ce sont des bœufs qui compensaient jadis le don d'une femme¹³.

A Châteaubateau, l'offre de mariage débutait par la mention *in coro bovido* qu'il faut donc comprendre comme la tradition de bétail. La suite du texte parlait de valeurs (*set*) fixées en sesterces. Dans la Gaule romaine, l'économie s'était progressivement monétarisée. La vieille expression *cor boguid* demeura. Mais la modification de la valeur d'échange était loin d'être accessoire. C'est toute la structure de l'engagement qui fut ébranlée. Au fil du texte, le *cor boguid* céda la place à un *cor bél*, l'engagement par les lèvres. L'engagement verbal devint le fondement de l'obligation. Sur la rustique tuile de Châteaubateau apparaissent finalement deux catégories fondamentales identiques à celles du droit romain puisque le texte évoquait une obligation *re* (le mariage par tradition de bœufs) et se poursuivait avec une obligation *verbis*.

La tuile de Châteaubateau est un document fascinant parce qu'il correspond à un moment précis de l'histoire, lorsque les coutumes gauloises ont commencé à être fragilisées par l'influence grandissante du droit romain. Les transformations induites par la romanisation ont modifié les structures familiales. Les parentèles ont été fragilisées et les critères de la réussite ont évolué. Ce n'était plus l'honneur qui fondait la noblesse. Dès lors que la promotion sociale dépendait de Rome, les engagements pris par les familles n'étaient plus contraignants. Puisque Rome avait introduit l'idée d'un mariage instantané et ne reconnaissait aucune valeur juridique à ce qu'elle qualifiait de fiançailles, les futurs époux se sentaient de moins en moins tenus d'honorer les promesses faites par leurs parents.

La confrontation des traditions avait donc conduit à des difficultés et c'est à les résoudre que s'employait le formulaire. La coutume subissait les assauts

13 La Triade galloise des biens propres de l'épouse dit: «*Argeureu, id est animalia que...a parentibus adduxit*», «*animalia que redduntur pro wynebwerth*»; dans des sociétés encore peu monétarisées, la dot était souvent constituée en bétail; c'est d'une même racine que proviennent en gallois les termes qui désignent la valeur d'échange, *werth* et le gros bétail, *gwerthag* cf. FLEURIOT, *Dictionnaire*, 329: *uvert* «compensation, prix», *gwartheg* «gros bétail» mot-à-mot «(bien) de compensation».

du droit romain. Le mariage gaulois, conclu par remise de la chose, se transformait peu à peu en un contrat par consentement mutuel. Ce changement fondamental obligeait à trouver une forme de concordance capable d'aménager la rencontre des traditions. Ce que nous montre la tuile de Châteaubateau est que le lieu dans lequel se sont épanouies ces nouvelles normativités est le temple et que les acteurs de ce droit nouveau étaient des prêtres. La source est décidément populaire et elle s'adressait d'ailleurs aux Gaulois dans leur langue. Il est frappant d'en retrouver un écho dans les écrits d'un des plus fameux juristes de l'Empire.

Le pécule des Gauloises

En droit romain, l'usage était que la prestation matrimoniale fût versée par le père de la jeune femme. Elle n'était pas obligatoire et relevait du devoir moral. En pratique, il était courant que d'autres donations fussent faites par le fiancé à sa femme¹⁴. Ces façons de faire qui relevaient du seul usage pouvaient parfois entraîner des difficultés. Au trente et unième livre de son commentaire *ad Sabinum* (D. 23.3.9) qui traitait de la matière dotale, Ulpien évoquait ainsi le don fait à la femme pour qu'elle se dote elle-même ou un don fait en vue d'une dot. Il analysait ensuite deux autres institutions: «Au reste, si des choses sont données sous la forme que les Grecs nomment *parapherna* et que les Gaulois appellent *peculium*, voyons si elles vont aussitôt au mari». Ces biens sont-ils transférés ou non dans la propriété de l'époux, et par quelles actions peut-on les réclamer¹⁵?

14 La dot n'était pas obligatoire mais relevait du devoir moral, HUMBERT, *Remariage*, 266.

15 D. 23.3.9.3: *Ceterum si res dentur in ea, quae graeci paraferna dicunt quaeque galli peculium appellant, videamus, an statim efficiuntur mariti. Et putem, si sic dentur ut fiant, effici mariti, et cum distractum fuerit matrimonium, non vindicari oportet, sed condici, nec dotis actione peti, ut divus marcus et imperator noster cum patre rescripserunt. Plane si rerum libellus marito detur, ut Romae volgo fieri videmus (nam mulier res, quas solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat, in libellum solet conferre eumque libellum marito offerre, ut is subscribat, quasi res acceperit, et velut chirographum eius uxor retinet res quae libello continentur in domum eius se intulisse): hae igitur res an mariti fiant, videamus. Et non puto, non quod non ei traduntur (quid enim interest, inferantur volente eo in domum eius an ei tradantur?), sed quia non puto hoc agi inter virum et uxorem, ut dominium ad eum transferatur, sed magis ut certum sit in domum eius illata, ne, si quandoque separatio fiat, negetur: et plerumque custodiam earum maritus repromittit, nisi mulieri commissae sint. Videbimus harum rerum nomine, si non reddantur, utrum rerum amotarum an depositi an mandati mulier agere possit.* GAUDEMET, *Aspetti*, 350-364 envisageait le problème posé par les biens apportés par la femme au domicile conjugal et confondus avec les biens communs. Un inventaire est rédigé pour faciliter la reprise en cas de dissolution du mariage. L'auteur y décelait l'influence de pratiques hellénistiques.

Puisque les donations dotales gauloises ne pouvaient être assimilés à la dot romaine, se posait le problème de leur qualification¹⁶. C'est là qu'intervenait l'institution du pécule, déjà utilisée au profit du soldat. Le rapprochement était peut-être facilité par le fait que les prestations matrimoniales gauloises avaient porté traditionnellement sur des bovidés: *peculium* pouvait dès lors traduire le celtique *cor bogued*, l'engagement matrimonial par tradition de vache.

En cas de litige, la réponse ne pouvait passer par le droit et Ulpien recommandait la préconstitution d'un écrit: «Clairement si un libelle (*libellus*) des biens est remis au mari – comme nous voyons qu'on fait communément (*vulgo*) à Rome – car la femme a l'usage de porter sur un libelle les biens dont elle a l'usage dans la maison du mari et qu'elle ne donne pas en dot, et ce libelle, de le présenter au mari pour qu'il le souscrive comme s'il avait reçu les biens et la femme retient les biens dont il est mentionné dans le libelle qu'elle les a apportés dans la maison du mari comme par chirographe de celui-ci ...». Rome connaissait des *tabulae matrimoniales*. Il suffisait d'utiliser une forme analogue pour donner un vêtement romain au «pécule» gaulois de l'épouse: dans un libelle, la femme faisait consigner les biens qu'elle avait reçus des uns et des autres à son usage propre et en cas de contestation, ce libelle pouvait faire foi. Les dés étaient jetés, l'écrit l'avait emporté sur l'oralité. L'engagement par les lèvres cédait la place au mémoire écrit. Les engagements pris en public tombaient en désuétude. La tuile de Châteaubleau n'avait plus sa fonction, il ne lui restait qu'à couvrir un toit, avant de finir dans un puits au fond duquel les archéologues la découvrirent des siècles plus tard.

L'influence romaine avait peu à peu gagné la matière familiale. De nouvelles migrations parties d'Outre-Manche et l'établissement de communautés tribales aux confins de la Gaule allaient encore la transformer. Là aussi, ce sont des sources originales qu'il faut solliciter pour comprendre ces mutations et vérifier l'organisation des grandes parentèles.

2. Le retour des parentèles

La barbarisation de l'Empire tardif est un phénomène bien connu. Il ne faut pas penser aux trop célèbres invasions, mais davantage à un phénomène continu et global qui a commencé dès le II^e siècle de notre ère et qui a pris deux formes:

16 Sur ce passage, KERNEIS, *Gauloiserie*, 331-345. Pour une autre lecture, PLATSCHEK, *Nebengut*, 125-138 qui rappelle l'opinion de Mommsen contestant la mention de *Galli* dans D. 23.3.9.3. L'auteur remet à son tour en question la formule *quaeque Galli peculium appellat* en proposant de lire *quae Gaiac peculium appellatur*. *Galli* aurait été lu sur le modèle de *Graeci*. Le passage n'aurait rien à voir avec les Gaulois, il faudrait comprendre *Gaia* comme nom de femme, et donc lire *peculium mulieris*, le pécule d'une femme mariée.

l'accueil des fédérés bien sûr mais aussi la déportation et l'établissement aux frontières de prisonniers de guerre sur les terres publiques. Toutes ces populations étaient astreintes à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de Rome et avaient le statut de *corpora publica*. La plupart étaient exclues de la citoyenneté romaine, ne relevaient pas du droit romain et formaient des enclaves coutumières¹⁷.

Que sait-on de la vie quotidienne de ces communautés? Assurément pas grand-chose car les sources manquent. Si la documentation existe concernant les grands officiers romano-barbares devenus illustres dans la hiérarchie militaire, les façons de faire du vivier que constituaient les populations humbles demeurent inconnues, notamment leur façon de penser la famille et les normes qui encadraient la matière. Une lacune qui empêche aussi d'évaluer l'influence de leurs représentations dans l'évolution du droit de la famille aux derniers siècles de l'Empire. Cette carence peut cependant être en partie dissipée grâce à une documentation issue du vaste mouvement de codification du droit qui avait touché la première partie du V^e siècle. Je ne parle évidemment pas du Code de Théodose, muet en la matière, mais d'autres compilations rédigées dans son sillage, trop souvent passées sous silence parce que moins prestigieuses en raison des populations qu'elles concernaient.

Les Extraits des lois des Romains et des Francs

Dans la constitution de promulgation du code, l'empereur, immédiatement après avoir rappelé la valeur exclusive du code, ajoutait deux exceptions: «sauf ce qu'on a aux quartiers généraux des soldats ou pour les titres publics de dépenses ou pour d'autres affaires qui sont rapportées dans les registres de divers bureaux»¹⁸. L'invalidation des lois non reprises au Théodosien avait deux limites. N'étaient pas concernées ni les règles administratives et fiscales consignées dans les registres de différents bureaux, ni celles conservées dans les archives des grands commandements militaires, ceux des *magistri militum*. Cela signifie donc que deux domaines de l'administration, le fisc et l'armée, avaient des régimes juridiques particuliers. Deux exceptions fondamentales puisqu'elles ouvrent sur la période qui suivra bientôt, le premier Moyen Âge. Concernant les règlements propres au domaine fiscal, l'exception est riche de conséquences puisqu'elle débouche sur la vaste question des coutumes administratives; celle

17 POLY, *Leges*, 2018.

18 Nov. Theod. 1.6 (Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio p.p. Orientis): ... *Falsitatis nota damnandis quae ex tempore definito Theodosiano non referentur in codice, exceptis his quae habentur apud militem sancta principia, vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in registis diversorum officiorum relata sunt* (15 févr. 438).

relative à l'armée ne l'est pas moins dans la mesure où elle concerne l'activité normative du juge militaire en charge des litiges mettant en cause des soldats tribaux et qu'elle éclaire l'origine des lois dites barbares.

Quelle norme appliquer aux soldats? Longtemps, le principe avait été que durant son service, les droits du soldat étaient comme mis en sommeil puisqu'il relevait de la discipline militaire. Mais dès le II^e-III^e siècle, s'était développé un *ius militare*, un droit singulier qui dérogeait au droit commun en raison de l'utilité publique¹⁹. Il me semble que, dans le sillage de ce *ius militare*, d'autres corps de droit avaient grandi qui concernaient la catégorie particulière des soldats issus des communautés gentiles installées dans l'Empire. Les *nationes* constituaient des communautés différentes, des groupes coutumiers étrangers à l'Empire, sous la réserve bien sûr que leurs coutumes ne contrariaient pas les valeurs romaines. Dès lors qu'un cas soulevait une difficulté ou intéressait l'ordre public romain, la hiérarchie militaire était saisie de l'affaire. La tâche du juge était ici particulièrement complexe puisqu'il lui fallait veiller au respect des normes romaines sans trop contrarier les traditions des soldats étrangers qui fournissaient le gros de l'armée impériale. Pour aider les juges, à l'instar d'une pratique répandue dans les différentes administrations, des recueils de sentences compilant les cas considérés exemplaires avaient probablement été mis à leur disposition. Je pense que c'est à ces livres de droit, à cette littérature pratique destinée à aménager les relations entre la loi romaine et les usages tribaux, que renvoyaient les exceptions de la *Novella prima*.

Jean-Pierre Poly a pu montrer que les origines du Pacte de la loi salique remontent au V^e siècle lorsqu'un accord avait été conclu entre les tribus et leur commandement relativement à la légalisation de certains de leurs usages²⁰. Il est probable que, dans le même mouvement, les populations celtiques installées à l'Ouest de la Gaule avaient reçu une loi. Ce texte est connu sous l'appellation *Extraits des livres des Romains et des Francs*. Il a longtemps été tenu à tort pour un pénitentiel; il serait trop long de développer les arguments qui permettent de réfuter cette affirmation et de situer son origine au milieu du V^e siècle. On peut citer notamment un passage du panégyrique d'Aetius: «il donna des lois aux vaincus» et surtout les très nombreuses dispositions qui ne se comprennent que par rapport au droit romain, surtout au droit militaire et qui montrent une société où vivaient côte à côte des civils et des militaires²¹. Que nous dit

19 D. 49.16.6: *Omne delictum est militis quod aliter quam disciplina communis exigit committitur*. Sur ce *ius militare*, parmi une importante littérature, BRAND, *Military*, 1968.

20 POLY, *Leges*, 2018.

21 KERNEIS, *L'ancienne loi*, 175-199. Nous citerons ici le texte d'après l'édition de Bieler 1963.

ce texte relativement aux structures familiales de ces populations? Bien sûr, et cela tient à la nature même de ce type de «loi», les dispositions du texte ne nous renseignent pas directement puisque son objet n'était pas de formuler des principes ayant valeur générale. Le texte rassemblait des extraits de sentences à valeur exemplaire, collationnait des précédents qui étaient présentés au juge comme autant de modèles qu'il était invité à reproduire. Il s'enracinait dans la pratique judiciaire et son interprétation est rendue délicate par le fait qu'il faut chaque fois tenter de reconstituer les cas qui étaient à l'origine des décisions retenues. C'est donc dans les recoins du texte ou en transparence qu'il faut glaner les informations et essayer de comprendre le conflit né de la rencontre entre la loi romaine et la tradition des peuples. La tâche n'est pas aisée, néanmoins il apparaît nettement que les *Extraits des lois des Romains et des Francs* donnent à voir des structures familiales fortes, des parentèles solidaires et jalouses de l'honneur de leurs femmes.

Des familles solidaires

L'article 15 envisage le cas de l'homicide qui a pris la fuite: «Si quelqu'un a fait un homicide et a pris la fuite, que ses parents fassent droit en quelques jours, ensuite les parents seront réintégrés au pays: ou qu'ils s'en aillent du pays ou qu'ils rendent la moitié du prix et demeurent ainsi en sûreté dans leurs demeures». L'article évoque ensuite le cas dans lequel l'accusé veut revenir au pays, «qu'il rende le reste du prix et qu'il vive en sûreté». Puis *in fine* l'article dispose: «si entre temps il (le meurtrier) a été tué, les *mancipia* qu'ils (les parents de la victime initiale) avaient reçus, qu'ils soient dûment restitués»²². Le sens de la disposition est clair, il semble bien évoquer la pratique de la vengeance. Le coupable ayant pris la fuite, les parents de la victime n'avaient reçu que la moitié de la composition à laquelle ils avaient droit. La dette n'était pas éteinte, d'autant que, et peut-être était-ce là le plus important dans une logique vindicatoire, l'honneur n'avait pas été rétabli. Il fallait donc en revenir à la coutume qui prescrivait le meurtre de l'offenseur. La position du juge pourrait surprendre puisqu'au lieu de décider la condamnation des vengeurs de la victime au nom de l'interdiction de la justice privée, il imposait la restitution de l'indu, soit la moitié de la composition qu'avaient versée les parents de l'homicide.

22 Art. 15: *Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddant intra dies paucos, postea parentes patriae restituuntur; aut ipsi de patria vadant; vel praetium demedium reddant et sic securi in sedibus sedeant. Post haec si reus venire voluerit, reddat quod restat praetii, viuat securus. Si interim occisus fuerit, mancipia quae acciperant debito restituantur.*

Tentons maintenant de restituer en amont du texte conservé dans les *Excerpta*, le cas qui avait été soumis au juge. L'affaire était délicate. Un meurtre avait été commis et le meurtrier avait pris la fuite. Les parents du meurtrier avaient versé la moitié de la compensation aux parents de la victime. Mais ceux-ci ne s'estimaient pas satisfaits au sens étymologique du terme et ils avaient tué l'homicide. Les parents du meurtrier initial, devenu lui-même victime, exigeaient que leur soit rendu le montant de la compensation qu'ils avaient versée puisque celle-ci n'avait plus de cause. Le cas était complexe car il fallait trouver une solution juridique à une affaire soulevée par la pratique de la vengeance, alors même que la vengeance était en principe interdite dans l'Empire. Les juges choisirent (mais en cette fin de V^e siècle, avaient-ils encore le choix?) de suivre la logique de la coutume tribale; la dette pouvait être éteinte soit par compensation, soit par le sang du coupable. Si une partie de la composition ayant été versée, le coupable était tué, la cause de la prestation disparaissait et il devait y avoir restitution. La décision revenait donc à admettre la validité de la vengeance par le sang. Parce qu'elle réglait un problème particulièrement complexe, elle eut valeur exemplaire et des extraits de la sentence furent proposés comme une sorte de guide pour les juges en charge des soldats tribaux.

Que nous dit ce texte de la structure familiale? La pratique de la vengeance s'explique par l'idée de solidarité familiale récurrente dans les parentèles barbares établies dans l'Empire. Au milieu du V^e siècle, la solidarité des parents structurait encore les parentèles bretonnes. Rome essayait bien d'introduire la responsabilité pénale individuelle mais, en cas de défaillance du coupable, la coutume retrouvait ses droits. Les parents devaient couvrir la défaillance des leurs en versant à la famille de la victime la moitié de la composition due. Dans le grand Ouest armoricain placé sous administration militaire, le principe était celui d'une responsabilité familiale en matière pénale.

Le contrôle du capitalis

Le texte permet d'aller plus loin encore car il montre le rôle prépondérant qu'occupait le père dans ces familles. Un personnage nommé *capitalis* apparaît par deux fois dans des dispositions assez complexes relatives à des opérations foncières. L'une concerne le cas où un *capitalis* avait commis un vol pour acquérir une terre. Les *Excerpta* disposent une solution drastique. Si le vol a été commis par le *capitalis* lui-même, «qu'il meure de mort, la terre qu'il avait achetée qu'elle retourne au fisc». Si le vol a été commis par un fils ou un frère de la maison et que celui-ci a pris la fuite, le *capitalis* doit «rendre une *ancilla* et un *servus* au fisc».

Morte morietur ne se rencontre qu'à deux reprises dans la loi pour signifier que le coupable pouvait être mis à mort impunément²³. Le crime du *capitalis* était particulièrement grave et l'exposait à être mis hors la loi. La rigueur de la sanction, la confiscation de la terre au profit du fisc ou l'amende au profit de l'État s'explique sans doute par le caractère public du délit. Le coupable n'avait pas tenu son rôle, il avait trahi la confiance de l'Empire. Le *capitalis*, chef d'une maison, était garant des siens. Il répondait de leurs agissements non pas seulement à titre privé mais aussi devant la hiérarchie²⁴.

On a pu soutenir que le développement de l'État s'accompagne du démantèlement des structures familiales, car ce serait la marque d'un pouvoir fort que de s'exercer directement sur ses sujets. Kate Cooper a montré qu'une tradition respectueuse du pouvoir personnel s'était conservée dans l'Empire tardif et que ce maintien s'explique en partie par une politique impériale favorisant une administration à moindre coût²⁵. Le texte propre aux Bretons d'Armorique témoigne à sa façon de la mise en œuvre de cette politique pragmatique.

Le terme *capitalis* peut paraître étrange. Depuis le III^e siècle av. J.-C., il désignait des magistrats municipaux, les triumvirs capitaux, affectés au maintien de l'ordre public et à la sécurité publique. La reprise du qualificatif de l'ancienne magistrature des *tres viri capitales* pour l'appliquer au *capitalis* breton pourrait s'expliquer par le fait qu'il continuait à désigner des personnages subalternes²⁶. S'appliquant à des chefs tribaux celtiques, il traduit peut-être un ancien terme celtique et il faut le rapprocher du gallois *pentulu* qui désignait le chef d'une maison guerrière. Peut-être faut-il voir dans le *capitalis* un «capitaine» chargé du recrutement pour le compte de l'Empire. Le terme s'est maintenu au Moyen-Âge en Bretagne armoricaine dans la forme celtique: *machtiern*. La continuité est ici fascinante puisque le *machtiern* qui passe souvent pour une institution typiquement celtique serait finalement le produit de la politique impériale qui avait fait du chef de maison le garant de sa famille. Une délégation de pouvoir qui enracinait la structure patriarcale de la famille bretonne.

3. Le contrôle des femmes

Les injonctions du droit romain qui pesaient sur les femmes variaient selon le rang social auquel elles appartenaient. Celles dont on attendait un compor-

23 KERNEIS, *Morte*, 331-345.

24 KERNEIS, *Garants*, 77-92.

25 COOPER, *Fall*.

26 Sur cette magistrature, voir les travaux de CASCIONE, *Tresviri*, 21-35 et NOME. RIVIÈRE, *Histoire* 196-213.

tement exemplaire étaient les matrones, les épouses des hommes illustres dont la dignité dépendait aussi du comportement de leurs femmes. Que sait-on des autres, de celles qui composaient le peuple de Rome et aussi de celles plus nombreuses encore qui habitaient les provinces de l'Empire? Les textes ne sont guère bavards car, pire encore que les hommes, leurs vies ne comptaient guère. Une disposition du Code théodosien en témoigne à sa façon à propos de l'incrimination du délit d'adultère. Le juge qui se prononce relativement à qualification du délit d'adultère exclura «la serveuse (de l'auberge) dont le service est à ce point de nature servile qu'elle aura été la plupart du temps amenée à servir elle-même le vin de l'intempérance» car poursuit la loi «sont jugées exemptes de toute sévérité judiciaire celles que la bassesse de leur genre de vie ne rend pas dignes de l'attention de la loi»²⁷. Que ce soit en considération de leur statut social, de leur comportement ou de leur passé judiciaire, le nouvel ordre moral instauré depuis Auguste ne s'imposait pas aux femmes que leur mode de vie maculait de façon irrémédiable. Une même discrimination se retrouve dans les dispositions des *Extraits des lois des Romains et des Francs* et l'exigence renforcée de moralité avait pour conséquence l'emprise des pères.

L'honneur variable des femmes

La fornication est envisagée à deux reprises dans le texte. L'article 17 dispose: «Si quelqu'un a fornicqué avec l'épouse, ou la sœur ou la fille d'un autre, qu'il meure de mort; celui qui l'aura tué, qu'il ne craigne d'encourir aucun procès»²⁸. L'expression «épouse, sœur ou fille d'un autre» surprend au premier abord. Il est probable que les autorités impériales reproduisaient ici le point de vue des parentèles. Il faut entendre l'épouse, la sœur ou la fille d'un autre chef de famille, d'un autre *capitalis* breton. La femme était désignée par sa relation de parenté; «l'autre», *alter* est un semblable; il n'était pas un étranger. La logique de l'article est révélée par la seconde disposition qui traitait de la fornication, l'article 23, rédigé en ces termes: «Si quelqu'un est convaincu dans un procès pour fornication, qu'il jure dans (les) trois provinces; s'il ne jure pas,

27 CTh. 9.7.1 (Imp. Constantinus A. Africano v.c.): *Quae adulterium commisit, utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debet, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius, quae in reatum deducitur, accusatione exclusa, liberi, qui accusantur, abscedant, quum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudicialia severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidi* (a. 326).

28 Art. 17: *Si quis fornicatus fuerit cum alterius uxore aut sorore aut filia, morte moriatur; qui autem occiderit, nullam causam timeat habere.*

qu'il rende une esclave»²⁹. Sans doute la fornication a-t-elle été commise avec une provinciale qu'il n'était pas nécessaire d'identifier par sa parenté, et il n'y avait là qu'une fornication «simple» qui laissait la possibilité à l'accusé de se disculper par la prestation de serment; un serment qu'il devra jurer dans les trois provinces, à l'endroit précis, dans une des trois provinces, où résidaient les civils qu'il avait lésés par son forfait³⁰. A défaut, le tarif de l'amende était fixé à une esclave.

La fornication et l'adultère qui mettent en péril famille et mariage constituent une affaire sensible que la législation de l'Empire réprimait durement depuis les lois d'Auguste. Dans les communautés gentiles, essentiellement masculines, la question matrimoniale se posait avec encore plus d'acuité car elle rejoint celle de l'honneur.

La garde des pères

Les femmes strictement interdites étaient les femmes des clans. Celles-ci étaient placées sous la garde des chefs de maison comme en témoigne un autre article. L'article 47 montre un père remettant la fille à son époux (*si quis filiam marito tradiderit*) et l'article 59 subordonnait le mariage au consentement des deux pères, celui de l'épouse et celui de l'époux, *patrum nuto (sic) filiam iuncxerit*³¹. En terre bretonne, le mariage était l'affaire des pères et cette emprise paternelle dérogeait à la législation contemporaine qui favorisait le consentement des époux³². Dans les parentèles d'Armorique, l'intervention d'autorité des pères correspondait peut-être à une ancienne structure patriarcale de la famille. César reconnaissait au père gaulois le droit de vie et de mort sur sa femme

29 Art. 23: *Si quis causa fornicationis adprobatur, in III provinciis (sic) iurat; si non iurauerit, ancillam reddat.*

30 KERNEIS, *Peine*, 331-345.

31 Art. 59: *Si quis legitimae legis uoluntate patrum nuto (sic) filiam iuncxerit et iuxta hoc concubinam ancillam sibi habere praesumerit, ipse ab aeclesia Dei et ab omni Christianorum mensa sit extraneus nisi ad penitentiam reuocetur.* Sur ces dispositions, KERNEIS, *Pécule*, 479-496.

32 A l'époque post-classique, l'exigence du consentement du *pater* pour les *alieni iuris* persiste mais il est désormais admis que l'on peut suppléer au défaut ou au refus injustifié de ce consentement. L'idée s'est imposée que le consentement des époux crée le mariage et la fille qui passe outre une défense du *pater* ne s'expose qu'à perdre la succession paternelle. MERA, *Mariage*, 203-217. C. 5.4.20: *In coniunctione filiarum in sacris positarum patris expectetur arbitrium: si sui iuris puella sit intra quintum et vicesimum annum constituta, ipsius quoque exploretur adsensus. si patris auxilio destituta, matris et propinquorum et ipsius quoque requiratur adultae iudicium* (1^{er} nov. 409).

et ses enfants³³, et au milieu du II^e siècle, Gaius affirmait que les Galates – ces Gaulois d'Asie Mineure – étaient les seuls à partager avec Rome la *patria potestas*³⁴. Cette prépondérance des pères avait peut-être été encouragée par Rome qui s'appuyait de plus en plus sur des autorités locales auxquelles elle déléguaient une partie de ses pouvoirs. Le père, chef de famille *capitalis*, était garant des siens et il était donc légitime qu'il intervienne dans le mariage des femmes de sa maison³⁵.

La même *potestas* du père l'emportait dans les transferts patrimoniaux à l'occasion du mariage. L'article 47 énonce: *Si quis filiam marito tradiderit, legitimam dotem accipiat*³⁶. L'exigence d'une «dot légitime» coïncidait avec l'orientation de la législation post-classique qui s'efforçait de remédier aux difficultés induites par le consensualisme matrimonial. Sollicité de distinguer l'épouse de la concubine, le pape Léon, dans une lettre de 458/459, soulignait qu'il ne pouvait y avoir *uxor* que si le mariage avait été conclu entre libres et égaux et lorsqu'une célébration publique et la remise d'une dot marquaient ostensiblement la dignité de l'union³⁷. En 458, l'empereur Majorien franchit le pas en exigeant, au moins dans certains cas, la constitution d'une dot pour qu'il y ait mariage légitime³⁸.

Le rappel de l'exigence de la dot, bien que dans l'esprit de l'époque, surprend néanmoins si l'on se souvient que l'économie du mariage celtique reposait sur une double prestation. Au milieu du V^e siècle, les différentes prestations matrimoniales étaient souvent qualifiées de *dos* mais ici il semble bien que la dot était

33 *Bell. gall.* 6, 19, 3: *Viri in uxores sicuti in liberos uitae necisque habent potestatem; et cum pater familiae inlustriore loco natus decessit, eius propinqui conueniunt et de morte si res in suspicionem uenit, de uxoribus in seruilem modum quaestionem habent et, si conpertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt.*

34 Gai. 1.55: *Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos iustis nuptiis procreauimus, quod ius proprium ciuium romanorum est ...nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse.*

35 KERNEIS, *Garants*, 77-92.

36 Art 47: *Si quis filiam marito tradiderit, legitimam dotem accipiat. Quod si cassu<s> mortis illum demisserit et ipsa alteri viro nubere voluerit, filii dotem accipiant. Quod si hos non habuerit, patri dari iubetur.*

37 *Epistola* de Léon le Grand à Rusticus de Narbonne (*Ep.* 167, c.4-6, *PL* 54, 1204, a. 458/457): *Igitur cuiuslibet loci clericus, si filiam suam viro habenti concubinam in matrimonium dederit, non ita accipiendum est quasi eam conjugato dederit; nisi forte illa mulier, et ingenua facta et dotata legitime, et publicis nuptiis honestata videatur.* Commentée par GAUDEMET, *Le lien*, 190-191.

38 La portée du texte est discutée. GAUDEMET, *Le mariage*, 63; LEMAIRE, *Origine*, 415-424; ANNÉ, *Rites*.

celle donnée par le père de la jeune femme. L'article 47, avec son *iubetur*, résulte vraisemblablement d'un cas qui concernait la *dos* versée par le père de la femme. Dans l'Armorique du V^e, les parentèles étaient sans doute pauvres en femmes. Le *capitalis* pouvait être tenté de «faire monter les enchères», voire de s'affranchir du prix de la dot et c'était là ouvrir la porte à la chicane. Quant au sort des prestations en cas de prédécès du conjoint, un cas certainement fréquent dans des communautés où les hommes étaient pour la plupart des soldats de l'Empire, la solution qui préservait les droits des enfants était conforme à la tendance de l'époque.

* * *

Cet excursus dans les terres celtiques de la Gaule romaine montre combien la matière familiale était traversée par des influences variées. Celle du droit romain d'abord au lendemain de la conquête qui conduisit à l'altération des vieilles coutumes puis, comme dans un boomerang, dans l'Empire tardif, celle des coutumes celtiques rafraichies par l'arrivée de nouvelles communautés venues de l'île de Bretagne. Restituer le processus de ces interactions ne signifie pas qu'il faudrait croire à une sorte de duel entre d'un côté le droit romain et de l'autre la coutume. Bien au contraire, il faut souligner la porosité des normes, l'imprégnation réciproque des traditions, l'entrelacement des règles en un subtil échafaudage construit au gré des circonstances.

Aux premiers siècles de l'Empire, les Gaulois avaient découvert les vertus de la parole, la force du verbe capable à lui seul de créer le lien. Le mariage s'était dépouillé et le consentement des époux l'avait emporté sur les promesses des parents. Dans l'Empire tardif, les pères se sont à nouveau retrouvés en position d'autorité. Car loin de s'attaquer aux solidarités familiales, l'empereur les avait utilisées, voire les avait renforcées en consacrant la position du père. C'est cette dynamique que j'ai essayé d'illustrer, la tension entre une solidarité qui jouait à l'horizontale parce qu'elle engageait l'ensemble des parents et une relation verticale qui passait par la garantie du chef de famille, un personnage désigné comme *capitalis*. La structure pourrait paraître bancal et instable. Pourtant cette politique fut pérenne puisque les cadres mis en place se sont maintenus dans l'Armorique du haut Moyen Age au point que certaines institutions qui passent pour être typiquement armoricaines, pourraient bien trouver leur origine dans l'Empire tardif.

Annexe

La formule de mariage de Châteaubleau. Essai de traduction à partir du texte et des transcriptions de Pierre-Yves Lambert, *La tuile gauloise de Châteaubleau* (in *Etudes Celtiques* 24, 1998-2000, pp. 57-115).

Texte (de P.Y. Lambert):

1 NemnaliIumi beni. ueIonna incorobouido
2 neIanmanbe gniIou apeni temeuelle Iexsete si
3 sueregeniatu o quprinnopetamebi SSiIeteta
4 miIiIegumi suante ueIommipetama SSi papissone
5 suirexetesiIegiIinna anmanbe Ieguisini
6 siaxsiou beliaSSunebiti moi upilummi ateri
7 xsi Indore core Nuana Iegumisini belia SSusetete
8 sue cluio u sedagisamo cele uiroIonoue
9 IIobiIebeIia SSusetete Reg a Iexstumisendi
10 me.setingi papissonebeIia SSusetemetingise
11 tingi belia SSusetere garise Iexstumisendi

Traduction proposée (Kerneis, *La tuile matrimoniale*):

() = remarque de l'auteur; * = forme normalisée; [] = incise du texte.

(I – Offre du mariage, **cor bogued*)

«J'offre épousailles à une femme, pour me lier en engagement par tradition de vaches (*cor boued*/**bogued*) [par les noms, si connus] et à femme par épreuve du lit (*temeguell*).

Dites, vous les parents, en retour de l'achat de la subordination (*quprinn*/**gubrinn*) combien ce sera de sesterces en aliment avec (la femme) (*eteta*)»

(II – Promesses «pour le lien», *sina*, avec évaluations)

[à moi, eux]

«Je dis par désir de faire le lien (*sina*) combien de sesterces» [ceci va pour chacun]

[Pour le fait de la courtiser]

«Je dis en vue du lien (...) à toi pour elle [par les noms dits joints] par engagement oral (*cor bel*) pour tant de sesterces» [quelque chose jusqu'à ce que prévoit la règle]

«Je demande, père, (quelque chose) pour moi-même en lieu d'engagement d'avance».

[Maintenant le baiser]

«Je dis en vue du lien, par engagement oral pour tant de sesterces en biens évalués, entendu par vous en assemblée, qu'elle soit première compagne en vrai et juste lien».

(III – Engagements définitifs oraux, «par la lèvre», *cor bel*)

«Engagement par les lèvres pour tant de sesterces en bien évalués, par choix dis que pour ceci tu seras à moi» [Moi; elle pour le bien]

[Cela va pour chacun]

«Engagement par les lèvres pour tant de sesterces en biens évalués»

[Moi pour le bien]

[Elle pour le bien]

«Engagement par les lèvres pour tant de sesterces en biens évalués, par libre choix dis que pour ceci tu seras à moi».

Bibliografia

ANNE L., *Les rites de fiançailles et la donation pour cause de mariage sous le Bas-Empire*, Louvain 1941.

BRAND C.E., *Roman Military Law*, London 1968.

CASCIONE C., *Tresviri capitales. Storia di magistratura minore*, Napoli 1999.

CASCIONE C., *Sul nome (e il numero) dei «tresviri capitales». A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante*, in INDEX 28 (2010) 21-35.

COOPER K., *The Fall of the Roman Household*, Cambridge 2007.

D'ARBOIS DE JUBAINVILLE H., *Études sur le droit celtique*, t. 1, Osnabrück 1970 (réimpr. 1895).

FLEURIOT L., *Dictionnaire du vieux breton I*, Toronto 1985.

GAUDEMET J., *Aspetti comunitari del regime matrimoniale romano*, Ius III (1961) 350-364.

GAUDEMET J., *Le lien matrimonial: les incertitudes du Haut Moyen-Âge*, in J. Gaudemet, *Sociétés et mariage*, Strasbourg 1980, 185-209.

GAUDEMET J., *L'originalité des fiançailles romaines*, IURA 6 (1995) 15-45.

GAUDEMET J., *Le mariage en Occident*, Paris 1987.

HUMBERT M., *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et sociale*, Milan 1972.

KERNEIS S., *L'ancienne loi des Bretons d'Armorique. Contribution à l'étude du droit vulgaire*, Revue Historique de Droit Français et Étranger 73 (1995) 175-199.

KERNEIS S., *Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l'Empire romain*, Presses Universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand 1998.

KERNEIS S., *Morte moriatur. La peine capitale chez les Bretons d'Armorique à la fin de l'Antiquité*, Revue Historique de Droit Français et Étranger 79 (2001) 331-345.

KERNEIS S., *Garants et compensations: Romanité ou barbarie dans la très ancienne loi des Bretons d'Armorique*, in *Traditio iuris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le Haut Moyen Age*, Cahiers du Centre d'Histoire Médiévale, n. 3, édité par A. Dubreucq, Lyon 2005, 77-92.

KERNEIS S., *Le pécule de la Bretonne - Les prestations matrimoniales dans la Gaule du Ve siècle. Droit romain et coutumes celtiques, le témoignage du droit vulgaire*, in *Études d'histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin*, édité par O. Vernier, Nice 2008, 479-496.

KERNEIS S., *La tuile matrimoniale. Un mariage gaulois dans l'Empire romain*, in *Iuris Scripta Historica XXVII, Modernisme, tradition et acculturation juridique*. Actes des journées internationales de la Société d'Histoire du Droit tenues à Louvain, 28 mai-1er juin 2008, édité par B. Coppein, F. Stevens et L. Waelkens, Bruxelles 2011, 33-49.

- KERNEIS S., *Gauloiserie matrimoniale. Les tuiles de Châteaubleau et le droit romain*, in *Carmina iuris. Mélanges Michel Humbert*, édité par E. Chevreau, A. Laquerrière-Lacroix et D. Kremer, Paris 2012, 331-345.
- LAMBERT P.Y., *La tuile gauloise de Châteaubleau (Seine-et-Marne)*, *Études celtiques* 34 (1998-2000) 57-116.
- LAMBERT P.Y., *L'épigraphie de Châteaubleau*, in *Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine et Marne). Bilan des travaux antérieurs à 2005. Dioecesis Galliarum n. 8*, édité par F. Pilon, Nanterre 2008, 141-155.
- LAMOINE L., *Diverses facettes du monde municipal. Introduction*, in *La Praxis municipale dans l'Occident romain*, édité par L. Lamoine, C. Berrendonner et M. Cébeillac-Gervasoni, Presses Universitaires Blaise-Pascal 2010, 213-218.
- LE ROUX P., *La romanisation en question*, *Annales HSS* (2004/2) 287-311.
- LEMAIRE A., *Origine de la règle «Nullum sine dote fiat coniugium»*, in *Mélanges Paul Fournier*, Paris 1929, 415-424.
- MALLON J., *De l'écriture: Recueil d'études publiées de 1937 à 1981*, Paris 1982.
- Mariage. Mariages*, édité par C. Bontemps, Paris 2001.
- MEREA P., *Le mariage sine consensu parentum*, in *Mélanges Fernand de Visscher IV*, Bruxelles 1950, 203-217.
- OUZOULIAS P., *Place et rôle de la petite exploitation agricole dans la Gaule romaine: un débat en cours*, *Revue Archéologique* 1 (2009) 149-155.
- OUZOULIAS P., *Les campagnes gallo-romaines: quelle place pour la villa?*, in *Comment les Gaules devinrent romaines*, édité par Pierre Ouzoulias et Laurence Tranoy, Paris 2010, 189-211.
- PLATSCHKE J., *Das Nebengut der Ehefrau in D. 23.3.9.3 (Ulp. 31 Sab.): quae Gatae peculium appellantur*, *QLSD* 5 (2015) 125-138.
- POLY J.-P., *Leges barbarorum. La création des lois des nations*, in *Une Histoire juridique de l'Occident*, édité par S. Kerneis, Paris 2018.
- REDUZZI MEROLA F., *Diritto familiare celtico nel carme 67 di Catullo?* in *Φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi IV*, Napoli 2007, 2275-2282.
- RIVIÈRE Y., *Histoire du droit pénal romain de Romulus à Justinien*, Paris 2021.
- VAN WETTER P.A.H., *Le droit romain et le droit celtique dans la Gaule*, 1898 (réimpr. 2005).

MODELLI SUCCESSORI ED EQUILIBRI FAMILIARI NEL III D.C. TRA GIURISPRUDENZA E COSTITUZIONI IMPERIALI

FRANCESCA PULITANÒ
Università Statale di Milano

ABSTRACT: The essay analyses the intestate succession of *ius civile* from the point of view of the senate consults Tertullian and Orphitian; it considers in particular the sequence of persons admitted to the succession according to Ulpian's commentary *ad Sabinum*, highlighting the existence, in this work, of a specific title on *consanguinei*, of which no trace is found in the Digest.

KEYWORDS: intestate succession; consanguinitas; senatusconsulta Tertullianum and Orphitianum.

FONTI: Gai. 3.23; Tit. Ulp. 26.6; Tit. Ulp. 26.8; D. 38.16.1pr.-11; D. 38.17.1-2

1. Premessa metodologica

In fisica è detto ‘metamerismo’ il fenomeno in base al quale un medesimo oggetto, sotto diverse fonti di luce, assume colorazioni diverse. Così si può definire la relazione tra famiglia e successione, due aspetti dei rapporti tra persone tanto interconnessi da illuminare con diverse sfumature la stessa realtà. L'intento del presente contributo non è tanto quello di tracciare un quadro delle regole successorie in un momento – il passaggio tra il II e il III secolo d.C. – di particolare complessità storica, ma anche – e forse soprattutto – quello di andare alla ricerca del sostrato socio-culturale che di esse costituiva il fondamento.

In una prospettiva del genere, vengono, giocoforza, in considerazione anche studi con cui il giurista non sempre si misura. Qualche anno orsono, ad esempio, Loretta Maganzani, occupandosi di alcuni aspetti della filiazione e della *cognatio*, ha elegantemente messo in luce l'importanza del filone antropologico¹. Ma già in precedenza, nel corso del Novecento, si era assistito ad un fiorire di ricerche di nuova impostazione concentrate – per citare le parole di Capogrossi – «sull'effettività delle singole relazioni interpersonali e sull'analisi

1 MAGANZANI, *Padri*, 59-84.

delle peculiari posizioni dei vari protagonisti della vita familiare: anzitutto le donne, ma anche i figli e gli infanti». In tal modo si tentava di lasciarsi alle spalle «quello che si potrebbe definire il *topos* della ‘famiglia patriarcale’, caratterizzata dagli aspetti potestativi a base delle relazioni familiari»².

Anche se le fonti romane avallavano, da certi punti di vista, queste ‘nuove’ ricostruzioni, restavano due problemi di ‘eccesso’: da un lato, si rischiava di perdere la logica dei meccanismi giuridici, il loro effettivo significato e le loro interrelazioni; per altro verso, il recupero di questi ultimi avrebbe potuto condurre alla «progressiva perdita di interesse per la ricerca delle possibili trasformazioni interne dei rapporti familiari», rapporti, questi ultimi, che venivano comunque valutati con una certa staticità.

Insomma, l’ausilio di altri ambiti di studio aiuta di certo il giurista a cogliere meglio le trasformazioni interne di quei rapporti interpersonali, ma il dato giuridico resta sempre l’elemento che deve segnare la via maestra per la ricostruzione dei meccanismi tecnici. Occorre, dunque, la ricerca di un (difficile) equilibrio tra questi due poli. In queste note prenderò in considerazione soprattutto agli aspetti tecnico-giuridici, non rinunciando, ove possibile, a innestare qualche implicazione di respiro più ampio.

Entrando nel cuore della trattazione, e pensando al diritto successorio nel passaggio dal II al III secolo d.C., è perfino superfluo osservare che il quadro complessivo, quantomai articolato, che emerge dalle fonti, non può certamente essere dominato in poche pagine. Per questo si ritiene necessario fissare preliminarmente dei punti di osservazione, che di seguito sono elencati, unitamente ai motivi della scelta:

- 1) innanzi tutto, si ritiene preferibile concentrare l’attenzione sulla successione *ab intestato*, perché dall’evoluzione di essa si colgono in modo più cristallino i rapporti di valore considerati dal diritto, rispetto a quanto accade nella successione testamentaria. Quest’ultima è infatti filtrata dalla libertà del testatore (pur sempre esercitabile all’interno di una griglia, ma comunque più ricca di – chiamiamole – ‘deviazioni’ rispetto a precise linee ordinamentali).
- 2) L’altro aspetto che merita rilievo è quello del ruolo della *cognatio*. Si tratta di un angolo visuale tutt’altro che nuovo, ma che deve obbligatoriamente essere considerato, dato che proprio la *cognatio* appare perno imprescindibile del percorso che portò all’emersione – e poi alla prevalenza – della parentela non più fondata sull’*agnatio*. Si tenterà, nelle pagine che seguono, di rilegge-

2 CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 151; nello specifico, per un’articolata bibliografia sulla condizione della donna, cfr. DI PAOLA LO CASTRO, *Ancora sulla donna*, 366 n. 2 e 367 n. 3.

re alcuni aspetti di questa relazione alla luce di un'analisi di tipo trasversale e con una specifica attenzione al versante della *consanguinitas*.

- 3) Quanto al lasso temporale, sarà considerata l'epoca compresa tra l'emana-
zione dei sc. Tertulliano e Orfiziano e l'età ulpiana, perché è qui che si
profilava un significativo mutamento degli schemi successori.

2. Il ruolo dei senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano

In uno dei trattati 'classici' del diritto ereditario romano, La Pira, partendo dalla trasformazione della funzione dell'eredità da potestativa in patrimoniale, sottolineava come il vincolo di sangue si fosse andato progressivamente ma inesorabilmente sostituendo a quello potestativo: «non c'è nell'ordinamento giuridico un punto in cui il diritto naturale mostri più chiaramente il suo perenne valore e la necessità della sua attuazione». In questo quadro, «la nuova società domestica si era sostituita per sempre alla antica società agnaticia»³. Egli indicava due passaggi significativi di questo processo: lo sviluppo del sistema della *bonorum possessio*, culla del fondamento cognaticio, già a partire dal I sec. a.C., e il riconoscimento, nell'età adrianea, dei diritti ereditari della madre naturale rispetto ai propri figli.

In effetti, nel passaggio dal II al III secolo si osserva uno snodo cruciale, del quale sono considerati generalmente propulsori i due senatoconsulti Tertulliano (databile all'incirca al 133) e Orfiziano (178), accomunati in letteratura quali momenti nei quali la *cognatio* si fa strada, fino a combattere, diciamo così, apertamente, il vecchio schema agnaticio⁴. Com'è noto, il contenuto dei due provvedimenti è sintetizzato in alcuni passaggi dei *Tituli ex corpore Ulpiani*. Riservandoci di discutere brevemente, più avanti, la relazione che intercorre tra questi testi e altre opere istituzionali, si può cominciare da una breve ricognizione dei contenuti di essi:

Tit. Ulp. 26.8: *intestati filii hereditas ad matrem ex lege duodecim tabularum non pertinet; sed si ius liberorum habeat, ingenua trium, libertina quattuor legitima he-*

3 LA PIRA, *La successione*, 161. Cfr. anche TALAMANCA, *Istituzioni*, 709, per la differenza tra agnati consanguinei e uterini, definendola una modifica della successione intestata, volta a escludere le donne non consanguinee dall'eredità legittima; MARRONE, *Istituzioni*, 838 parla in generale di parenti di sangue. Cfr. anche FRANCIOSI, *Famiglia*, 94; per osservazioni generali sui rapporti familiari tra madri e figli, si veda GARDNER, *Family*, 252 ss.

4 Cfr. WATSON, *The Law*, 67 e n. 34; MANFREDINI, *La volontà*, 134-137; PULIATTI, *De cuius*, 74 ss. Sui *bona materna*, BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht*, 125 ss.; sulla successione intestata in generale, cfr., *ex multis*, B. BIONDI, *Diritto ereditario*, 155 ss. Per le consanguinee, MONACO, *Hereditas*, 52 ss. Si vedano più avanti le citazioni puntuali di MEINHART, *Die Senatusconsulta*.

res fit ex senatus consulto Tertulliano, si tamen ei filio neque suus heres sit quive inter suos heredes ad bonorum possessionem a praetore vocatur, neque pater, ad quem lege hereditas bonorumve possessio cum re pertinet, neque frater consanguineus: quod si soror consanguinea sit, ad utrasque pertinere iubetur hereditas.

Secondo il Tertulliano, la madre del defunto può diventare, se abbia il *ius liberorum*, erede legittima del defunto stesso, concorrendo con la sorella consanguinea dello stesso defunto.

La madre è però esclusa dalla successione del figlio se costui abbia un *heres suus* o vi sia qualcuno che è chiamato alla *bonorum possessio* dal pretore nel novero dei *sui heredes*, o un padre, al quale spetta l'eredità per legge o *bonorum possessio*, o un fratello consanguineo⁵. In altri termini, la posizione successoria della madre rispetto al figlio defunto deve essere posta sullo stesso piano di quella della sorella consanguinea del defunto stesso. Se, invece, il defunto abbia un fratello consanguineo, quest'ultimo legame prevale su quello biologico tra la madre e il defunto. C'è, insomma, differenza tra la posizione successoria dei consanguinei a seconda che essi siano maschi o femmine.

L'Orfiziano considera l'ipotesi, reciproca, della successione dei figli alla madre⁶:

Tit. Ulp. 26.6: ad feminas ultra consanguineorum gradum legitima hereditas non pertinet; itaque soror fratri sororive legitima heres fit. 7. Ad liberos matris intestatae hereditas ex lege duodecim tabularum non pertinebat, quia feminae suos heredes non habent sed postea imperatorum Antonini et Commodi oratione in senatu recitata id actum est, ut sine in manum conventionem matrum legitimae hereditates ad filios pertineant, exclusis consanguineis et reliquis agnatis.

Il primo passaggio ricalca letteralmente quello corrispondente delle Istituzioni di Gaio, che, in 3.14, recitano *nostrae vero hereditates ad feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent*, per continuare con la seguente precisazione, non riprodotta nel testo ulpiano: *itaque soror fratri sororive legitima heres est, amita vero et fratris filia legitima heres esse non potest*⁷.

5 Un accenno al testo in VOCI, *Diritto ereditario* 1, 443 n. 60; cfr. anche VOCI, *Diritto ereditario* 2, 19 s.; LAMBERTINI, *Giustiniano*, 470.

6 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 16 n. 10 parla di testo che riguarda gli *agnati*, compresi i consanguinei. Sul tema, cfr. anche FERNÁNDEZ VIZCAÍNO, *El derecho*, 518 ss.

7 Su Gaio, cfr. ancora *infra*, § 3.1. Dello stretto rapporto tra i *Commentarii* gaiani e i *Tituli ex corpore Ulpiani*, che lascerebbe pensare ai secondi come a una rielaborazione diretta dei primi, cfr. FALCONE, *Studi*, 93 e n. 377. In modo analogo si esprimono anche Paul. Sent. 4.8.16 e Coll. 16.3.16. Per una collocazione nella tarda repubblica della regola relativa alle donne consanguinee, cfr. YARON, *Two notes*, 387. Sullo stesso problema cfr. LAMBERTINI, *Giustiniano*, 468. In generale, sui consanguinei, VOCI, *Diritto ereditario* 2, 5 e 7; WOŁODKIEWICZ,

La premessa generale, che si legge in entrambe le fonti, è quella secondo cui l'eredità non spetta alle donne oltre il grado della *consanguinitas*: dunque, si continua, la sorella è erede legittima rispetto al proprio fratello e alla propria sorella. Il passo si dipana poi ricordando l'antica regola decemvirale per la quale l'eredità della madre morta intestata non spettava ai figli (*liberi*), poiché le femmine non potevano avere *heredes sui*, e passa infine a richiamare l'orazione degli imperatori Antonino e Commodo: essa aveva stabilito che le eredità legittime delle madri non *conventae in manum* spettassero ai figli, escludendo i consanguinei e gli altri agnati.

Osserviamo, innanzi tutto, che sia nelle Istituzioni di Gaio, sia nella versione ulpiana, sebbene con la differente sfumatura espressiva che fa qualificare come *legitima*, da parte dello pseudo-Ulpiano, l'eredità stessa oltre agli eredi, tra i legami fondativi della *successio* compare anche la consanguineità. Il concetto viene impiegato nei testi in modo naturale, anche se di esso non v'è traccia né nei gradi della successione civilistica *ex duodecim tabularum*, né, tantomeno, in quella pretoria. In effetti, come si legge esplicitamente nelle *Pauli Sententiae*, esso pare il frutto di una specifica elaborazione giurisprudenziale: PS 4.8.3 *quos lex non apprehenderat, interpretatione prudentium primum inter agnatos locum acceperunt*.

Il tema richiede allora qualche considerazione ulteriore.

3. La nozione di *consanguinitas* tra antropologia e diritto

Nelle fonti giuridiche troviamo una definizione di *consanguinitas* in D. 38.16.1.10 (*de suis et legitimis heredibus*): essa proviene dall'*ad Sabinum* di Ulpiano, ma riproduce una pronuncia di Cassio. Di seguito si riporta tutto il tratto interessato:

9. *Post suos statim consanguinei vocantur.* 10. *Consanguineos autem Cassius definit eos, qui sanguine inter se conexi sunt. Et est verum eos esse consanguineos, etiamsi sui heredes non extiterunt patri, ut puta exheredatos: sed et si pater eorum deportatus fuerit, nihilo minus eos inter se esse consanguineos, licet patri sui heredes non extitissent: et qui numquam in potestate fuerunt, erunt sibi consanguinei, ut puta qui post captivitatem patris nascuntur vel qui post mortem.* 11. *Non solum autem naturales,*

Iura, 410; BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, 46 parla della *media iurisprudencia* «nemica delle donne» e dice che essa si colloca cronologicamente ancora prima del compiersi definitivo del sistema della *bonorum possessio*. Cfr. anche 48, per l'osservazione secondo cui Giustiniano in I. 3.2.3b compie una «vivace denuncia del *ius consanguinitatis*». Quest'ultimo rappresenterebbe la *suptilitas* di cui si parla nel testo. Da ultimo, sulle disposizioni della *lex Voconia*, cfr. ZANON, *La capacità*, 89 ss. e McCLINTOCK, *La ricchezza*.

verum etiam adoptivi quoque iura consanguinitatis habebunt cum his qui sunt in familia vel in utero vel post mortem patris nati.

Consanguineo, per Cassio, è colui che presenta una connessione di sangue⁸.

È il commento di Ulpiano che delinea questa comunanza come indipendente dall'essere *heredes sui*. Pare, dunque, che il vincolo potestativo resti sullo sfondo a favore di quello naturale. Così, possono essere consanguinei addirittura i diseredati, o coloro il cui padre sia stato deportato e quindi abbia perso le prerogative della potestà, o anche coloro che non siano mai ricaduti nella potestà del padre, per essere costui morto o fatto prigioniero prima della loro nascita.

Subito sotto, però, un'ulteriore estensione – sempre ulpiana – finisce per oltrepassare il fondamento stesso della *consanguinitas*, che viene riconosciuta dal giurista ai figli adottivi rispetto a coloro che siano già parte della *familia*, o si trovino ancora nel ventre materno, o siano nati dopo la morte del padre. Si torna, dunque, alla similitudine con il legame potestativo.

La *consanguinitas* era già presente anche nelle trattazioni di altri giuristi di età precedente a quella di Ulpiano, dove si presentava come parentela strettamente legata all'*agnatio*. Emblematico, in tal senso, il contributo di Gaio. Nelle sue Istituzioni, il giurista ne parla in sede di successione legittima *ex XII tabularum*, cioè commentando quella che per lui rappresenta la categoria successiva ai *sui*:

Gai. 3.9-10: *Si nullus sit suorum heredum, tunc hereditas pertinet ex eadem lege XII tabularum ad adgnatos. 10. Vocantur autem adgnati, qui legitima cognatione iuncti sunt. legitima autem cognatio est ea, quae per virilis sexus personas coniungitur. itaque eodem patre nati fratres agnati sibi sunt, qui etiam consanguinei vocantur, nec requiritur, an etiam matrem eandem habuerint.*

Gli agnati sono coloro che risultano collegati dalla cosiddetta *legitima cognatio*; i figli di uno stesso padre, oltre che agnati tra di loro sono anche consanguinei, senza che sia necessario che essi abbiano anche la madre in comune. Se ne desume che i consanguinei vengano chiamati alla successione *ab intestato* in quanto appartenenti al novero, appunto, degli agnati.

Le agnate di sesso femminile, di conseguenza, non sono chiamate oltre quel grado, come lo stesso Gaio fa sapere nel prosieguo, pochi paragrafi più avanti⁹:

8 Cfr. LENEL, *Palingenesia* 2, 119.

9 È la cosiddetta *Voconiana ratio*, su cui da ultimo MAROTTA, *Commento*, 255 e n. 356. Sulla *lex Voconia* e la *Voconiana ratio*, cfr. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, 39 ss.

Gai. 3.23: *item feminae agnae, quaecumque consanguineorum gradum excedunt, nihil iuris ex lege habent. 24. Similiter non admittuntur cognati, qui per feminini sexus personas necessitudine iunguntur, adeo quidem, ut nec inter matrem et filium filiamve ultro citroque hereditatis capiendae ius competat, praeterquam si per in manum conventionem consanguinitatis iura inter eos constiterint.*

Dunque, le femmine agnate ma non consanguinee restano fuori dalla successione di *ius civile*; allo stesso modo ne rimangono fuori i *cognati*, tanto che la stessa successione tra madri e figli è esclusa, a meno che essi non acquisiscano reciproci *iura consanguinitatis* derivanti dalla *conventio in manum*, il che sposta l'angolo visuale, di nuovo, sui rapporti agnatizi. In Gai. 3.29, nell'ambito della descrizione delle *iuris iniquitates* corrette dal pretore, il giurista colloca le donne consanguinee non agnate nei chiamati in terzo grado alla *bonorum possessio*, insieme ai *cognati*. Non è tutto: chiarisce ancora Gaio, in 3.33, che la concessione della *bonorum possessio* crea una sequenza di successibili, tale da evitare che qualcuno muoia senza nessuno che gli subentri.

Sempre da Gaio desumiamo che, qualora la *consanguinitas* non sia già esistente per natura, il formarsi di un rapporto agnatizio porta con sé giocoforza l'acquisto di *iura consanguinitatis*. Sembra che il giurista non possa fare a meno di precisarlo, dal momento che la stessa *agnatio* può derivare direttamente dalla nascita o essere acquisita attraverso l'adozione o la *conventio in manum*. Di questi due istituti Ulpiano menziona solo il primo¹⁰, Gaio solo il secondo. Non abbiamo precisa contezza del fatto che Gaio avesse parlato, in questo contesto, anche dei senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano, ma possiamo presumere che questi gli fossero conosciuti, dato che sappiamo che egli aveva composto due *libri singulares*, uno per ciascun provvedimento¹¹.

Di essi ci sono stati tramandati solamente i due frammenti che oggi troviamo nella *sedes materiae*¹². Il primo riguarda il Tertulliano:

Gai. *Lib. sing. ad senat. Tert.* D. 38.17.8: *in suspenso est ius matris, si filius defuncti emancipatus deliberet de bonorum possessione petenda.*

Si afferma che il diritto di successione della madre è in sospeso fino a che il figlio emancipato del defunto, che ha diritto alla *bonorum possessio* nella prima

10 Cfr. l'evidente analogia con D. 38.8.1.4 (*unde cognati*), parte finale: *evenit igitur, ut is qui in adoptionem datus est tam in familia naturalis patris iura cognationis retineat quam in familia adoptiva nanciscatur: sed eorum tantum cognationem in adoptiva familia nanciscetur, quibus fit agnatus, in naturali autem omnium retinebit.*

11 Forse Gaio parlava del Tertulliano in 3.33a, che ci è pervenuto assai lacunoso. Cfr. FIRA, 2, 107 n. al § 33.

12 LENEL, *Palingenesia* 1, 201.

classe, decida se farne o meno richiesta. In sostanza, a parità di *gradus cognationis*, il Tertulliano soccombe rispetto alla *bonorum possessio* modellata sulla successione dei *sui*¹³.

Il secondo testo gaiano è invece sull'Orfiziano:

Gai. *Lib. sing. ad senat. Orph.* D. 38.17.9: *sacratissimi principis nostri oratione cavetur, ut matris intestatae hereditas ad liberos, tametsi in aliena potestate erunt, pertineat.*

Qui Gaio ricorda l'*oratio principis* in base alla quale l'eredità della madre morta senza testamento deve spettare ai suoi figli, anche *alieni iuris*¹⁴. Di nuovo la logica è prevalentemente maschile, perché in ultima analisi il patrimonio della madre sarà trasferito all'avente potestà sui figli di lei¹⁵. Tale logica, in realtà,

13 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 234. Giustiniano riprenderà questi concetti nelle sue Istituzioni, articolandoli ancora più precisamente. Per i consanguinei, in particolare, cfr. I. 3.3.4: *frater autem consanguineus tam filii quam filiae excludebat matrem: soror autem consanguinea pariter cum matre admittebatur: sed si fuerat frater et soror consanguinei et mater liberis honorata, frater quidem matrem excludebat, communis autem erat hereditas ex acquis partibus fratri et sorori.* Segue I. 3.3.5: *sed cum antea constitutiones iura legitima perscrutantes partim matrem adiuvabant, partim eam praegravabant et non in solidum eam vocabant, sed in quibusdam casibus tertiam partem ei abstrahentes certis legitimis dabant personis, in aliis autem contrariam faciebant: nobis visum est, recta et simplici via matrem omnibus legitimis personis anteponi et sine ulla deminutione filiorum suorum successionem accipere, excepta fratris et sororis persona, sive consanguinei sint sive sola cognationis iura habentes, ut quemadmodum eam toto alio ordini legitimo praeposimus, ita omnes fratres et sorores, sive legitimi sint sive non, ad capiendas hereditates simul vocemus [...]*; in I. 3.3.1 si fa riferimento alla relazione tra *cognati* e *bonorum possessio* e in I. 3.5.43, a proposito dei *vulgo quaesiti*, che non sono tra loro *consanguinei*, ma *cognati*, si precisa che il *ius consanguinitatis species est agnationis*. Sul testo gaiano, cfr. BABUSIAUX, *Die Institutiones*, 62 s.

14 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 143, nel confermare l'appartenenza di queste parole al testo del senatoconsulto, commenta l'espressione *in aliena potestate*: essa lascia intendere che i diritti del figlio rimangano integri, anche se egli cambierà successivamente famiglia, pur restando *alieni iuris*.

15 Per inciso, si ricordi come anche in questo caso i principi siano ripresi letteralmente dalle Istituzioni giustiniane, in I. 3.3 pr.: *Per contrarium autem ut liberi ad bona matrum intestatarum admittantur, senatus consulto Orphitiano effectum est, quod latum est Orphito et Rufo consulibus, divi Marci temporibus. et data est tam filio quam filiae legitima hereditas, etiamsi alieno iuri subiecti sunt: et praeferruntur et consanguineis et adgnatis defunctae matris.* Il testo continua con alcune precisazioni sull'equiparazione dei nipoti, maschi o femmine, ai figli e con l'ammissione *ex senatusconsulto* anche dei figli *vulgo quaesiti*: 1. *Sed cum ex hoc senatus consulto nepotes ad aviae successionem legitimo iure non vocabantur, postea hoc constitutionibus principalibus emendatum est, ut ad similitudinem filiorum filiarumque et nepotes et neptes vocentur.* 2. *Sciendum autem est huiusmodi successiones, quae a Tertulliano et Orphitiano deferuntur, capitis deminutione non peremi propter illam regulam, qua novae hereditates legitimae capitis*

non è da intendersi come circoscritta alla sola concezione gaiana, ma può essere considerata come propria di un'impostazione generale della giurisprudenza, di cui Gaio rappresenta un esempio emblematico. Dunque per i giuristi la *consanguinitas*, lungi dall'essere un sinonimo di *cognatio*, rileva nel suo legame con l'*agnatio*, trattandosi della relazione che lega i figli dello stesso padre, indipendentemente dalla comunanza materna¹⁶.

D'altra parte, è assai diverso l'orientamento della letteratura non giuridica, ove la nozione di *consanguinitas* non ha un'accezione univoca¹⁷. Gli studi di Guastella, ad esempio, hanno chiarito come il termine *consanguinitas*, nelle fonti non giuridiche, avesse una portata generica, di talché esso era impiegato per indicare anche il legame di sangue in senso lato, senza essere confinato alla linea maschile¹⁸. Talvolta esso veniva riferito addirittura all'affinità, sulla base dell'idea secondo cui il matrimonio creasse, appunto, una mescolanza di sangue.

A proposito della definizione cassiana, Guastella ricorda la proposta di integrazione fatta da Mommsen, cioè quella di inserire tra *qui* e *sanguine* le parole *fratres et sorores ex eodem patre* o qualcosa di analogo, modifica che caratterizza la definizione stessa, altrimenti molto generica, in un senso decisamente patrilineare¹⁹. Pur riconoscendo al termine una notevole ampiezza, anche Guastella si focalizza sul significato tecnico, che prescinde dalla biologia, mettendo in luce che – come afferma lo stesso Ulpiano – hanno *iura consanguinitatis* gli adottivi e le donne *in manu*²⁰. A conferma di ciò, egli menziona un altro testo ulpiano, riportato in Ulp. 6 reg. D. 38.8.4: *consanguinitas itemque adgnationis iura a pa-*

deminutione non pereunt, sed illae solae quae ex lege duodecim tabularum deferantur. 3. Novissime sciendum est etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti sunt, ad matris hereditatem ex hoc senatus consulto admitti.

16 Il Codice Teodosiano usa il termine in modo meno circoscritto (POMATA, *Legami*, 308), ma poi il *Corpus iuris* torna a restringerne la portata.

17 Una sintetica ricognizione della pluralità di significati si trova in WOŁODKIEWICZ, *Iura*, 411. Per qualche osservazione sui 93 impieghi del termine nel Digesto, anche in connessione con altri (*agnati, cognati, iura*), cfr. 412-413.

18 L'indagine dell'Autore, al di là delle specificità giuridiche, prende avvio dal plebiscito Canuleio e dal concetto di 'contatto' tra le classi. Sarebbe da individuarsi in questo momento una prima forma di contaminazione del sangue (GUASTELLA, *La rete*, 53-56). Il mondo romano appare pervaso da «metafore, credenze modi di dire relativi al sangue, che non hanno uno statuto sistematico» (GUASTELLA, *La rete*, 66). E ancora, egli afferma che «il sangue sembra [...] capace di render conto, col suo mutare, dei vari momenti della storia dell'individuo, dalla sua costituzione al suo estinguersi» (GUASTELLA, *La rete*, 75).

19 GUASTELLA, *La rete*, 84 e n. 94.

20 GUASTELLA, *La rete*, 85.

*tre oriuntur*²¹. Ciò premesso, ancora Guastella, evidenziando il rischio che tale definizione dei giuristi possa risultare «fuorviante e forse riduttiva», propone di considerarla su due assi: il primo, ‘orizzontale’, è quello della comunanza di sangue che lega i fratelli fra loro; il secondo, ‘verticale’, è quello della filiazione, che rappresenta un’ineliminabile premessa logica del primo²². In tal modo, continua l’Autore, il sangue diventa «identificatore di una linea di discendenza nei suoi livelli più elementari: quello di una generazione al suo interno e quello di due generazioni contigue fra di loro». Nelle fonti non giuridiche, invece, la consanguineità è menzionata in modo molto più ampio, cioè guardando al sangue come legame con un antenato comune e quindi come elemento che può fondare una connessione tra gruppi, non necessariamente sovrapponibile alla parentela²³.

Secondo Pomata, occorre tenere presente anche l’eco delle concezioni mediche antiche. Da Aristotele a Galeno, in effetti, sebbene con qualche differenza, era diffusa quella che si può definire come teoria emogenetica del seme²⁴: in base ad essa, il padre era l’unico che poteva trasmettere il sangue, in quanto quest’ultimo veniva considerato come strettamente connesso al seme. Da qui si ricavava la ragione, per così dire, biologica, per la quale una donna non poteva trasmettere né potestà, né sangue²⁵. Partendo da questi presupposti, Pomata fa il punto sul significato da attribuirsi al termine *cognatio* nelle stesse fonti giuridiche, sottolineando come a torto esso sia talvolta inteso quale ‘legame di sangue’: lungi dal sovrapporsi alla nostra *consanguinitas*, la *cognatio* indicherebbe invece, più precisamente, il ‘legame di nascita’²⁶.

Del resto, che *cognatio* e *consanguinitas* non fossero affatto sinonimi, è già apparso chiaro dalla trattazione che precede. Si è però ritenuto necessario sottolinearlo ancora una volta esplicitamente, come elemento di rilievo rispetto all’assetto delle regole successorie successive all’emanazione dei senatoconsulti, di cui ora ci si deve occupare.

21 LENEL, *Palingenesia* 2, 1015: è l’unico contenuto del titolo *de hereditate legitima* nel *liber regularum* di Ulpiano.

22 GUASTELLA, *La rete*, 86.

23 Sotto altro profilo, il sangue fa da tramite per l’assegnazione di un posto, un nome, un ruolo all’interno della società (GUASTELLA, *La rete*, 110); esso stabilisce connessioni tra gruppi e crea un ponte tra l’identità individuale e quella collettiva; cfr. anche LEONHARD, *Consanguinei*, 188.

24 POMATA, *Legami*, 312. In precedenza, GUASTELLA, *La rete*, 81 ss.

25 POMATA, *Legami*, 311; THOMAS, *La divisione*, 103 ss.; cfr. anche, recentemente, SCALISI, *Il patronimico*, 11 ss.

26 Cfr. anche MAGANZANI, *Padri*, 73-75.

4. I senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano nella sistematica del Digesto e il punto di vista palinogenetico

Non è questa la sede per una ricognizione completa dei contenuti dei frammenti che riguardano i due senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano: per questo si rinvia allo studio monografico di Marianne Meinhart, la cui completezza appare tuttora insuperata²⁷. A tale opera si farà di volta in volta riferimento per l'esegesi di singoli testi. Interessa invece, ora, condurre un discorso di respiro più generale.

Innanzitutto, qualche osservazione sistematica sulla posizione dei due provvedimenti nella compilazione giustiniana, perché sia il Digesto che il Codice presentano titoli specifici, sebbene con caratteristiche diverse. Nel Digesto, infatti, troviamo un unico titolo, il 38.17, comprensivo di entrambi i senatoconsulti. In esso sono rappresentati pochi giuristi: per la maggior parte Ulpiano, cui si aggiunge qualche escerto di Modestino, Gaio, Paolo e Pomponio²⁸. Il Codice ci tramanda invece due titoli separati²⁹.

In D. 38.17 i primi due frammenti provengono dall'*ad Sabinum* ulpiano, rispettivamente dal libro dodicesimo e dal libro tredicesimo³⁰; ad essi seguono due frammenti dai *libri regularum* di Modestino³¹, tre dai *libri singulares* di Paolo dedicati ai due senatoconsulti³², due di Gaio, sempre monografici. Chiude il titolo un passo di Pomponio, tratto dal secondo libro dei senatoconsulti. L'ampio ricorso ai *libri singulares* testimonia, da un lato, l'attenzione specifica dei giuristi classici rispetto alla successione *ex senatoconsultis*, atteggiamento

27 MEINHART, *Die Senatusconsulta*.

28 Nel Digesto essi si trovano in coda alla trattazione della *bonorum possessio*, secondo questo ordine: D. 38.14 *Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur*; D. 38.15 *quis ordo in possessionem servetur*; D. 38.16 *De suis et legitimis heredibus*; D. 38.17 *Ad senatusconsultum Tertullianum et Orphitianum*.

29 Il Codice scandisce le materie come segue: C. 6.55 *De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus* (cfr. MANFREDINI, *La volontà*, 119 ss.); C. 6.56 Tertulliano; C. 6.57 Orfiziano; C. 6.58 *De legitimis heredibus*; C. 6.59 *Communia de successionibus*.

30 Cfr. LENEL, *Palinogenesia* 2, 1043 ss.

31 Il frammento 3 reca un'*inscriptio* richiamante il libro ottavo, ma probabilmente si tratta del nono. LENEL, *Palinogenesia* 1, 740 e n. 3.

32 Si tratta dei frammenti 5, 6 e 7 di D. 38.17. Per un'analisi dei *libri singulares* paolini nel Digesto, cfr. COSSA, *Per uno studio*, 3 ss. e 33 e n. 98. L'Autore ritiene che l'*inscriptio* di D. 38.17.7, che menziona entrambi i senatoconsulti, sia stata erroneamente formulata per analogia con la denominazione del titolo del Digesto. Egli ritiene più plausibile che il passo sia stato tratto, come il fr. 5, dal libro dedicato al solo sc. Tertulliano (LENEL, *Palinogenesia* 1, 1296 e n. 1). Ricorda, inoltre, la proposta di HONORÉ, *Justinian's Digest*, 149, di riattribuire a Ulpiano anche D. 38.17.5. Cfr. anche 36 n. 106, per ulteriori indicazioni bibliografiche.

che si riflette, per altro verso, anche nella scelta dei giustiniani di mantenere la materia in qualche modo distinta rispetto al complesso del sistema successorio.

Andando più nello specifico, e sempre rimanendo nell'ambito della trattazione del Digesto, una prima considerazione da compiere è quella secondo cui il titolo unitario sui senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano menziona nella rubrica i due provvedimenti in ordine cronologico, ma li tratta, all'interno, in ordine inverso, vale a dire prima l'Orfiziano e poi il Tertulliano, lasciando in chiusura il gruppo di passi in cui essi sono considerati indistintamente³³.

Il titolo D. 38.17 è immediatamente successivo a quello *De suis vel legitimis heredibus* (D. 38.16), dal quale è scorporato, secondo uno schema che non è sempre seguito nelle trattazioni istituzionali³⁴. Esso esordisce con alcune precisazioni sullo *status* della madre della cui successione si tratta, completate da una rassegna delle possibili configurazioni del rapporto filiale³⁵. La prospettiva generale è quella, propugnata dal sc. Orfiziano, della successione legittima dei figli alla madre, che, se impetrata, viene garantita in base alle nuove regole, con

33 Ragionando in termini di masse, notiamo il susseguirsi della massa sabiniana e di quella papiniana, con esclusione della massa editale, a motivo dell'estraneità della materia alla successione pretoria (pur costituendo essa, in certi casi, un concreto strumento per addivenire alla disponibilità dei beni).

34 Così accade anche nei *Tituli ex corpore Ulpiani* 26.1; le *Pauli Sententiae* recano invece un titolo 4.8, rubricato *De intestatorum successione*, cui seguono il 9 e il 10, dedicati, rispettivamente, al Tertulliano e all'Orfiziano; nelle Istituzioni imperiali, il cui esame esula dalla delimitazione temporale del presente studio, il titolo 3.1 comincia con la successione dei *sui*, mentre il 3.2 si occupa degli *agnati*, senza attribuire una posizione specifica nella sequenza successoria al grado dei *consanguinei*. Di questo paragrafo si occupa, relativamente alla successione femminile, LAMBERTINI, *Giustiniano*, 472, accostandolo a C. 6.58.14 (a. 531), di poco precedente. Seguono I. 3.3, sul Tertulliano, e I. 3.4, sull'Orfiziano; infine, I. 3.5 sulla successione dei *cognati*.

35 Solo per inciso, si noti che la *bonorum possessio* viene nominata due volte. La prima, in D. 38.17.1.5: *sed si matris exsecto ventre filius editus sit, magis dicendum est hunc quoque ad legitimam hereditatem admitti: nam et institutus secundum tabulas et ab intestato unde cognati et multo magis unde legitimi bonorum possessionem petere potuit: argumento est, quod venter in possessionem ex omni parte edicti mittitur* (anche colui che viene estratto dal ventre materno ha diritto all'eredità legittima in base all'Orfiziano, dato che, se istituito erede, può chiedere la *bonorum possessio secundum tabulas* o, *ab intestato*, quella *unde cognati* e ancora più fondatamente quella *unde legitimi*); la seconda, al § 7, in relazione al caso specifico del concepito istituito erede (cfr. MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 302 ss.): *sed si mater testamento facto filium heredem scripserit unum sub condicione, cum plures haberet, si condicione pendente possessionem petierit et postea condicio defecit, aequum est ceteris etiam filiis legitimam hereditatem non auferri: quod et Papinianus libro sexto decimo quaestionum scripsit* (secondo quanto scritto da Papiniano, se la madre abbia istituito il figlio sotto condizione e costui, durante la pendenza, abbia chiesto la *bonorum possessio* ma poi la condizione non si sia verificata, l'eredità legittima non sarà negata agli altri figli).

conseguente soccombenza del diritto antico. Al § 9 questo principio è sancito espressamente:

D. 38.17.1.9: *'si nemo filiorum eorumve, quibus simul legitima hereditas defertur, volet ad se eam hereditatem pertinere, ius antiquum esto'. Hoc ideo dicitur, ut, quamdiu vel unus filius vult legitimam hereditatem ad se pertinere, ius vetus locum non habeat: itaque si ex duobus alter adierit, alter repudiaverit hereditatem, ei portio ad crescet. Et si forte sit filius et patronus, repudiante filio patrono defertur.*³⁶

Dal frammento 2 del medesimo titolo inizia la spiegazione inerente al Tertulliano. Questa parte di commento appare divisa abbastanza nettamente in due sezioni: la prima, nella quale si definiscono i protagonisti della successione e si affrontano questioni legate alle interazioni del senatoconsulto con il sistema di *ius civile* e con quello pretorio; la seconda, dal § 23 in poi, dominata da un altro tema, quello del rapporto tra successione della madre e nomina dei tutori. È un punto del commento che in realtà si riferisce ad un rescritto di Settimio Severo, che conosciamo perché richiamato da un passo di Modestino tramandato in altra *sedes materiae* (1 *exc.* D. 26.6.2.2):

Divus Severus Cuspio Rufino. Omnem me rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad curam publicam pertineat, liquere omnibus volo. Et ideo quae mater vel non petierit tutores idoneos filiis suis vel prioribus excusatis reiectisve non confestim aliorum nomina dederit, ius non habeat vindicandorum sibi bonorum intestatorum filiorum.

A questa costituzione Ulpiano compie una serie di riferimenti a partire, appunto, dal § 23 di D. 38.17.2. La frequenza dei richiami ha fatto ritenere plausibile a Mommsen e Krüger che in questo punto siano 'cadute' le parole letterali del rescritto di Severo, forse presenti nell'originale ulpiano. Da esso emerge il principio generale secondo il quale la madre non sarà ammessa alla successione se avrà mancato di adempiere al proprio compito di nominare i tutori ai figli che ne avessero necessità³⁷. Si coglie, in filigrana, una tendenziale affermazione della logica potestativa, rappresentata, in via 'mediata', dalla presenza del tutore³⁸.

36 Cfr., anche per qualche osservazione sull'autenticità di esso e sulla regola dell'accrescimento ivi contenuta, cfr. MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 75 ss. (si veda anche il confronto con Paul. *lib. sing. ad sc. Orph.* D. 38.16.6.1, che conterrebbe la reale formulazione del provvedimento). Sull'uso da parte di Ulpiano del termine *portio* come ammontare preciso di un tutto, cfr. BIANCHI, *In tema di concepimento*, 4 n. 20; TURPIN, *Formula*, 504 n. 8.

37 Su questa disposizione cfr., per tutti, GIUNTI, *Il ruolo sociale*, 137 ss.

38 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 313 afferma che in questo passo si ha una valorizzazione del ruolo della madre. Se costei non avesse provveduto a nominare i tutori, non si sarebbe trattato di un caso di indegnità vero e proprio, ma l'eredità sarebbe stata devoluta come se la madre non esistesse (ciò si deduce da Ulp. 13 *ad Sab.* D. 38.17.2.47).

Chiariti, per sommi capi, i contenuti del titolo D. 37.19, si intende ora soffermarsi più in dettaglio su alcuni aspetti palinogenetici, cioè sulla ricostruzione leneliana dei libri 12 e 13 del commentario di Ulpiano, dedicati nel complesso al tema *De legitimis heredibus*. La seguente tabella permette di mettere a confronto le scelte compiute dai compilatori giustiniane con l'ipotetico assetto dell'originale ulpiano:

<i>Digesta</i>	Ulp. <i>ad Sabinum</i> ³⁹
D. 38.16 De suis et legitimis heredibus = D. 38.16.1pr. + D. 38.16.2	Libro XII [De legitimis heredibus] De suis heredibus = D. 38.16.1pr. + D. 49.15.15 + D. 38.16.1 pr.-8 De consanguineis heredibus = D. 38.16.1.9-11 Ad Sc. Orfitianum = D. 38.17.1
D. 38.17 Ad Senatusconsultum Tertullianum et Orphitianum = D. 38.17.1 + D. 38.17.2	Libro XIII [De legitimis heredibus] Ad Sc. Tertullianum = D. 38.17.2 De adgnatis heredibus = D. 38.16.2

Come si vede, nel Digesto abbiamo, per primo, il titolo *De suis et legitimis heredibus*, che comprende, l'una dopo l'altra, la successione dei *sui* e quella dei *legitimi*; ad esso segue quello, cumulativo, sui due senatoconsulti, trattati nell'ordine di cui si è detto.

Viceversa, la restituzione palinogenetica del commentario ulpiano mostra una scansione delle materie diversa e più articolata. Troviamo infatti la suddivisione di queste categorie di eredi tra due libri: il 12, relativo ai soli *sui*, e il 13, focalizzato sui soli *legitimi*. Sulla descrizione dei *sui*, contenuta nei §§ dall'1 all'8 di D. 38.16, non è il caso di soffermarsi nel dettaglio: sia sufficiente segnalare che il giurista usa i tradizionali strumenti di valutazione legati alla discendenza diretta, naturale o artificiale, rispetto all'avente potestà, lungo la linea retta figli-nipoti. Completa il testo D. 49.15.15, che tratta del riacquisto della qualifica di *suus* da parte di un figlio, qualora il padre sia stato liberato dai nemici ma sia defunto prima del pagamento del riscatto⁴⁰.

39 LENEL, *Palinogenesia* 2, 1043 ss.

40 Ulp. 12 *ad Sab.* D. 49.15.15: *si patre redempto et ante luitionem defuncto filius post mortem eius redemptionis quantitatem offerat, dicendum est suum ei posse existere. Nisi forte quis suptilius dicat hunc dum moritur, quasi iure pignoris finito, nactum postliminium et sine obligatione debiti obisse, ut potuerit suum habere. Quod non sine ratione dicitur.* Il testo si presenta come un corollario rispetto all'andamento generale del discorso ulpiano e per questo non se ne

Le differenze tra Digesto e originale ulpiano si fanno invece più marcate a partire dal § 9 del medesimo frammento. Nella sua versione ricostruttiva, il Lenel mette infatti in evidenza la possibile presenza nell'*ad Sabinum* di un titolo specifico, formato dai §§ dal 9 all'11 di D. 38.16.1 e identificativo della categoria dei *consanguinei*, dei quali Ulpiano dice espressamente che sono chiamati alla successione subito dopo i *sui*⁴¹. Il testo è quello, già citato sopra, nel quale è ricordata la definizione di Cassio:

D. 38.16.1.9: *post suos statim consanguinei vocantur*. 10. *Consanguineos autem Cassius definit eos, qui sanguine inter se conexi sunt. Et est verum eos esse consanguineos, etiamsi sui heredes non extiterunt patri, ut puta exheredatos: sed et si pater eorum deportatus fuerit, nihilo minus eos inter se esse consanguineos, licet patri sui heredes non extitissent: et qui numquam in potestate fuerunt, erunt sibi consanguinei, ut puta qui post captivitatem patris nascuntur vel qui post mortem*. 11. *Non solum autem naturales, verum etiam adoptivi quoque iura consanguinitatis habebunt cum his qui sunt in familia vel in utero vel post mortem patris nati*.

Oltre a quelli appena menzionati, la *consanguinitas* appare nei seguenti testi ulpiani, appartenenti alla *sedes materiae* dei due senatoconsulti⁴²:

[*Ad sc. Orfitianum* L. 2, 1045]

Ulp. 12 *ad Sab.* D. 38.17.1.11: *utrum autem ei defertur successio, qui tunc legitimus deprehenditur, an vero ei, qui tunc fuit, cum filio defertur? Ut puta proponamus fuisse defunctae consanguineum eiusque filium, deliberante filio defunctae consanguineum obisse, mox filium repudiasse matris hereditatem: an consanguinei filius*

approfondisce, in questa sede, il contenuto giuridico. Cfr. FRÖSCHL, RAINER, *Stellung*, 78. Per un accenno alla critica testuale, cfr. SANNA, *Capitis deminutio*, n. 15.

41 LAMBERTINI, *Giustiniano*, 471 parla di categoria aggiunta in un secondo tempo, che appare ordinariamente accolta nelle trattazioni dei giuristi classici.

42 A parte Gaio, di cui si è già detto, i *consanguinei* sono citati anche da altri giuristi: Paul. 44 *ad ed.* D. 22.6.1.1 (titolo *De iuris et facti ignorantia*): *idem est, si frater consanguineus defuncti credat matrem potiore esse*; Iul. 19 *dig.* D. 25.3.2 *pr.* (titolo *De adgnosendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis*): *in omnibus causis (quare et fratribus consanguineus erit)*; Paul. *l.s. ad sc. Orphitianum* D. 38.17.6*pr.*: *filii mater ex hoc senatus consulto, etiamsi in aliena potestate sit, ad hereditatem admittitur*. 1. *Filius, qui se nolle adire hereditatem matris dixit, an potest mutata voluntate adire, antequam consanguineus vel adgnatus adierit, videntur propter haec verba 'si nemo filiorum volet hereditatem suscipere', quia extensiva sunt. et cum verba extensiva sint, paenitentia eius usque ad annum admittenda est, cum et ipsa filii bonorum possessio annalis est*. Per il giurista, esiste la possibilità di pentirsi e di chiedere l'eredità della madre da parte del figlio entro il termine di un anno, sull'esempio della *bonorum possessio*, prima che il consanguineo o l'agnato lo facciano. Altre menzioni si trovano in Gai Ep. 2.8.5 (*soror consanguinea habetur agnata*); Ulp. 26.8; C. 5.30.3 *pr.*; C.Th. 3.17.2; C.Th. 4.6.2 *pr.*; C.Th. 5.1.2; Nov. Anthem. 3, a. 468; Nov. Iust. 101 *caput II*.

admitti possit? Et Iulianus recte putat circa Tertullianum locum esse succedenti adgnato.

La questione riguarda l'identificazione del successore tra chi è compreso nei legittimi al momento della morte della donna oppure chi lo era al momento in cui la successione era stata deferita al di lei figlio. Il caso è questo: la defunta lascia un consanguineo (cioè un fratello) e il proprio figlio, ma durante il *tempus deliberandi* del figlio il consanguineo muore. Subito dopo il figlio rifiuta l'eredità. Ci si domanda se il figlio del consanguineo possa succedere. A questa domanda Giuliano risponde, approvato da Ulpiano, che in base al Tertulliano la successione andrà all'agnato più vicino⁴³.

Passando al libro 13, nell'ambito della disciplina del sc. Tertulliano compaiono altri due casi trattati da Ulpiano:

[*Ad senatusconsultum Tertullianum* L. 2, 1048]

Ulp. 13 *ad ed.* D. 38.17.2.18: *si sit consanguinea soror defuncti, sit et mater, sit et pater adoptatus vel emancipatus: si consanguinea velit habere hereditatem, matrem ex senatus consulto una cum ea venire, patrem excludi placet: si consanguinea repudiet, matrem ex senatus consulto propter patrem non venire: et quamvis alias non soleat mater exspectare consanguineam, velit nec ne adire hereditatem, nunc tamen exspectaturam: consanguinea enim est, quae patrem excludit. Repudiante igitur consanguinea bonorum possessionem habebit mater cum patre quasi cognata, sed et in hac moram patietur nec ante accipiet bonorum possessionem quam pater petierit, quoniam omittente eo potest ex senatus consulto succedere.*

Ulp. 13 *ad ed.* D. 38.17.2.19: *sed et si ipsa mater eadem sit et soror consanguinea, ut puta quoniam pater matris nepotem suum ex filia adoptavit, sit praeterea et pater naturalis: haec mater si quidem quasi consanguinea veniat, excludet patrem: si ius consanguineae repudiavit vel capitis deminutione amisit, ex senatus consulto venire propter patrem non potest, repudiante vero patre rursus ex senatus consulto potest venire.*

Nel primo passo, il defunto ha una sorella consanguinea, la madre e il padre adottato o emancipato⁴⁴. La consanguinea può chiedere l'eredità nella seconda

43 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 175 ss. sostiene che probabilmente sul punto vi era stata controversia, e che forse un copista abbia eliminato dal passo la soluzione non accolta. La studiosa nota, anche, un certo scollamento tra quanto affermato da Ulpiano e il richiamo a Giuliano – che commentava il Tertulliano e non l'Orfiziano – operato da costui solo in coda alla propria soluzione.

44 Per MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 282, bisogna interpretare il testo nel senso che il padre appartenga alla stessa famiglia del figlio ereditando, con il quale aveva in precedenza rapporti agnatici. L'autrice collega a casi come questo il testo di I. 3.3.3 (284), la cui provenienza è considerata incerta, forse attribuibile ai *libri singulares* sui senatoconsulti di Gaio o di Paolo. Per una menzione cursoria del passo, cfr. GONZALEZ ROLDÀN, *Il diritto ereditario*, 207.

classe della successione *ab intestato* (così risulta da Ulpiano); ad essa ha diritto anche la madre del defunto, in base al Tertulliano. In questo caso le due donne succedono in pari quota e il padre resta escluso. Qualora, però, la consanguinea rifiuti l'eredità, il padre prevarrà sulla madre, in base alle disposizioni del Tertulliano. Continua il giurista precisando che in tale eventualità la madre dovrà per forza aspettare la decisione della consanguinea, perché da essa dipenderà l'esclusione o meno del padre. La madre potrà tuttavia chiedere comunque la *bonorum possessio* nella classe dei *cognati*, ma anche qui dovrà prima attendere un'eventuale iniziativa del padre sul piano pretorio. La ragione di questa decisione è che, nel caso in cui il padre omettesse la richiesta, si riaprirebbe la possibilità di succedere in base al senatoconsulto.

Il paragrafo è un esempio lampante della complessità del coordinamento tra regole civilistiche e regole pretorie, tra rapporti di *agnatio* di dubbia lettura e considerazione della comunanza di sangue paterno come criterio successorio⁴⁵. Rileva particolarmente ai nostri fini il ruolo della *consanguinitas*, che può fare la differenza rispetto all'ammissione del padre, privo di legame agnatizio, alla successione del proprio figlio. Si tratta comunque di una *consanguinitas* ancora strettamente connessa con la parentela agnatizia, della quale si presenta come sfaccettatura privilegiata.

Il paragrafo 19 considera invece il caso in cui la stessa persona sia al contempo madre e sorella consanguinea del defunto, come ad esempio qualora il padre della madre (nonno del defunto) abbia adottato il proprio nipote *ex filia* e sia sopravvissuto al *de cuius* anche il padre naturale: se la madre viene ammessa all'eredità come consanguinea – leggi, per grado agnatizio privilegiato – escluderà il padre. Se costei perderà il grado di consanguineità per rifiuto o per *capitis deminutio*, sarà esclusa dal padre e il sc. Tertulliano non troverà applicazione. Se però il padre rifiuterà la successione, allora la disciplina tertulliana potrà riprendere vigore.

Anche in questo caso, vincoli agnatizi e vincoli naturali si mescolano e si sovrappongono. Secondo la Meinhart, la madre avrebbe la scelta tra concorrere nel grado dei consanguinei, dividendo così l'eredità con eventuali altre sorelle consanguinee, oppure avvalersi della disciplina del Tertulliano, che, proprio in quanto madre, le avrebbe riservato la metà. Quest'ultima eventualità avrebbe addirittura aperto la via ad un accordo con il padre, in base al quale costui avrebbe evitato di farsi avanti come *bonorum possessor*⁴⁶.

45 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 291 ritiene fondamentale per la comprensione del passo il fatto che la madre avesse anche un legame agnatizio con il defunto.

46 MEINHART, *Die Senatusconsulta*, 295; per un punto di vista particolare, cfr. SACCHI, *La regula*, 306.

Rimanendo nel libro 13, si incontrano le considerazioni di Ulpiano sui *consanguinei* nell'ambito della classe degli *agnati*:

[*De adgnatis heredibus* L. 2, 1050⁴⁷]

Ulp. 13 *ad Sab.* D. 38.16.2 pr.: *post consanguineos admittuntur adgnati, si consanguinei non sunt, merito. Nam si sunt consanguinei, licet non adierint hereditatem, legitimis non defertur. Sed hoc sic erit accipiendum, si nec sperantur esse: ceterum si vel nasci consanguineus vel de captivitate reverti potest, adgnati impediuntur. 1. Adgnati autem sunt cognati virilis sexus ab eodem orti*⁴⁸. *Nam post suos et consanguineos statim mihi proximus est consanguinei mei filius et ego ei: patris quoque frater, qui patruus appellatur: deincepsque ceteri, si qui sunt hinc orti, in infinitum.*

D. 38.16.2.6: *proximum non eum quaerimus, qui tunc fuit, cum moreretur pater familias, sed eum, qui tunc fuit, cum intestatum decessisse certum est. Secundum quae et si suus erat qui praecedebat vel consanguineus, si nemo eorum, cum repudiatur hereditas, vivit, proximum eum accipimus, qui tunc, cum repudiatur hereditas, primus est.*

Gli *agnati* sono chiamati subito dopo i *consanguinei*: questi ultimi, se presenti, escludono i primi. Lo stesso accade anche nel caso della mera 'speranza' della loro esistenza, come ad esempio se siano ancora nel ventre materno oppure possano tornare dalla prigionia presso i nemici. Ribadita la nozione di *agnato* come colui con il quale si è legati da una discendenza maschile, si specifica che, in mancanza di *sui* e *consanguinei*, viene considerato *agnato* prossimo il figlio del *consanguineo*⁴⁹. Poco oltre, in un altro paragrafo, Ulpiano definisce come 'prossimo' non colui che lo fosse al momento della morte del *pater familias*, ma al momento in cui sia certo che il defunto sia morto intestato. In base a questo principio, si deve anche ritenere che, qualora l'eredità sia stata rifiutata e nel frattempo siano morti anche il *suus* o il *consanguineus*, debba essere considerato 'prossimo' colui che si trova in prima posizione al momento del ripudio.

Le Istituzioni dello stesso giurista, ricostruite sulla base della *Collatio rerum Mosaicarum et Romanarum*, ricalcano l'ordine dell'*ad Sabinum*, diffondendosi

47 Il titolo del Digesto è *De suis et legitimis heredibus*.

48 La sequenza è presente anche nel *liber singularis regularum*: Coll. 16.4.1-2: Ulp. 1 *liber sing reg.*: *intestatorum gentiliciorum hereditates pertinent primum ad suos heredes, id est liberos qui in potestate sunt ceterosque qui liberorum loco sunt; si sui heredes non sunt, ad consanguineos, id est fratres et sorores ex eodem patre: si nec hi sunt, ad reliquos agnatos proximos, id est cognatos virilis sexus per mares descendentes eiusdem familiae.* Sul testo, cfr. MONACO, *Hereditas*, 52: l'Autrice nota che le donne *consanguinee* non vengono espressamente definite come *agnatae*, propendendo per una estensione della categoria sulla base dell'*interpretatio*. In Coll. 16.3, nel novero degli *agnati* si citano infatti, esplicitamente, solamente individui di sesso maschile.

49 Si veda, a tale proposito, il già richiamato D. 38.17.1.11.

sui gradi della successione nel titolo *De successioneibus ab intestato*⁵⁰. Dopo aver precisato che l'eredità si può deferire secondo le regole di *ius civile* o di diritto pretorio, il giurista afferma quanto segue:

Coll. 16.6: post suos ab intestato legitimi admittuntur, primum consanguinei. Consanguinei sunt frater et soror, qui in eiusdem potestate patris fuerunt, etsi ex diversis matribus nati sunt. Consanguineos et adoptio facit et adrogatio et causae probatio et in manum conventio.

Ulpiano, analogamente a quanto si legge nel commentario *ad Sabinum*, individua in primo luogo la sequenza *sui-consanguinei*. Egli descrive i *consanguinei* come figli naturali dello stesso padre, senza riguardo all'eventuale comunanza materna. Precisa poi che questo rapporto può essere acquistato anche in base al diritto, in caso di adozione, *causae probatio* e *conventio in manum*. Passa infine a descrivere la classe dei *legitimi*, che viene ammessa alla successione in mancanza di consanguinei e che coincide, nella sostanza, con quella degli agnati di sesso maschile, legati al padre capostipite da un vincolo di *cognatio*⁵¹. Al contrario, per la successione femminile non si considera il grado di parentela ulteriore rispetto alla *consanguinitas*⁵²:

Coll. 16.7.1: deficientibus consanguineis legitimi vocantur. Hi sunt agnati qui nos per patris cognationem contingunt virilis sexus; nam sciendum feminis ultra consanguineas hereditates legitimas non deferri.

Nel § 2 dello stesso testo, il giurista si sofferma sulla successione *ab intestato* dei *liberi* in base al diritto pretorio⁵³, cui segue la descrizione della categoria dei cognati⁵⁴. Qui dei *consanguinei* non si fa menzione.

L'ultimo paragrafo, riguardante la successione dei *patroni*, chiude la trattazione con queste parole:

50 LENEL, *Palingenesia* 2, 929 s. Lo stesso si legge in Coll. 16.4.1.

51 A proposito di questa definizione, MONACO, *Hereditas*, 51 afferma che essa rappresenterebbe la prova del fatto che le donne non fossero originariamente considerate nel novero degli *agnati*.

52 Si coglie qui anche l'eco di Gai. 3.24.

53 Coll. 16.7.2: *suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen, ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant. Nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc, quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus.*

54 Coll. 16.8.1 *Idem libro qui supra sub titulo de suis heredibus: post agnatos praetor vocat cognatos: cognati autem sunt, qui nos per patrem aut matrem contingunt: post cognatos virum et uxorem. 2. Et haec, si qui decessit non fuit libertinus vel stirpis libertinae: ceterum si libertinus est vel libertina, patrono eius legitima hereditas patronaevae lege duodecim tabularum defertur.*

Coll. 16.9.3: *sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur eas solas personas voluit admitti, quibus decimae inmunitatem ipse tribuit.*

La storia interpretativa del passaggio affonda le radici in un'età precedente. In particolare, Marotta ne ha messo recentemente in luce il collegamento con una vicenda legata all'imposizione fiscale⁵⁵. Infatti, all'epoca di Nerva esisteva un'imposta sulle successioni, dalla quale erano esentati soltanto alcuni parenti stretti: tali erano il figlio rispetto ai beni del padre, purché il primo fosse in potestà, e, reciprocamente sui rispettivi beni, le madri e i figli. Questa esenzione valeva per i vecchi cittadini, ma non per i nuovi residenti nei *municipia*, il quali attraverso l'imposizione di un tributo talvolta gravoso venivano privati della possibilità di subentrare nei patrimoni provenienti dai loro affetti più cari. Si faceva eccezione per coloro che avessero acquisito i cd. *cognationis iura*, ma questi ultimi dovevano essere espressamente richiesti e venivano accordati in un numero assai ridotto di casi. Per sanare questa situazione, intervenne in seguito una riforma di Traiano, assai lodata da Plinio il Giovane, con la quale il principe estese l'esenzione anche al figlio non in potestà e ad altri parenti meno prossimi⁵⁶. Eccone uno stralcio, per noi rilevante perché vi compare l'espressione *cognationis iura*:

Plin., *Pan.* 37.3: *haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur: novi, seu per Latium in civitatem seu beneficio principis venissent, nisi simul cognationis iura impetrassent, alienissimi habebantur, quibus coniunctissimi fuerant.*

Marotta, dopo aver in un primo momento identificato i *cognationis iura* con i legami di sangue, specifica, basandosi sul tenore del passo di Plinio, che in realtà Plinio usava l'espressione per riferirsi all'*agnatio*. Ne consegue che l'esenzione di madri e figli appena ricordata sarebbe stata basata su un «artificio giuridico», vale a dire la finzione che la madre fosse sposata *cum manu* e che i figli fossero sotto potestà. Si tratta, afferma ancora l'Autore, di artificio analogo a quello che avrebbe in seguito costituito il fondamento dell'Orfiziano.

Nel 112, in connessione con l'attribuzione generalizzata della cittadinanza, il tema aveva acquisito un rilievo centrale. Secondo la lettura di Marotta, Caracalla avrebbe optato per una riduzione del numero delle *personae cognatorum* ammesse a succedere *ab intestato* al *liber in mancipio* affrancato *per vindictam*; il diritto di succedere sarebbe stato attribuito esclusivamente ad alcune delle *personae* enumerate in Coll. 16.9.2, cioè quelle che Caracalla ammetteva al

55 MAROTTA, *Ideali*, 122 ss. e *Commento*, 258-263.

56 MAROTTA, *Ideali*, 124.

beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione (*decima hereditatum*)». Intendendosi così il testo, risulta più chiaro il pensiero di Cassio Dione e del suo epitomatore.

A differenza di ciò che è stato detto talvolta in letteratura, Caracalla avrebbe abolito «non già le successioni e, in particolare, le successioni *ab intestato*, ma il regime preferenziale, nel pagamento della *decima hereditatum*, riservato ai parenti non ricompresi tra quelli più prossimi, ossia ai *liberi* (figli, figlie e altri discendenti, non importa se emancipati o meno)»⁵⁷.

L'interpretazione di Marotta appare convincente e rilevante, nello specifico, ai nostri fini. In effetti, le implicazioni della restrizione delle persone esentate dall'imposta rispetto all'assetto delle successioni sono notevoli, come risulterà evidente tra poco.

5. La *consanguinitas* nel quadro successorio del III sec.: ancora sulla sistemica ulpiana

L'analisi del commento ulpiano *ad Sabinum*, e nello specifico il ruolo della *consanguinitas* che in esso si coglie, permette di guardare al 'sistema' successorio dell'epoca severiana da più di un angolo prospettico.

Da un lato, infatti, si apprezza, dalla metà del II secolo in poi, una sempre maggiore rilevanza del legame biologico su quello giuridico. Dall'altro, la riorganizzazione delle categorie dei successibili sulla base della *consanguinitas* può essere letta anche come manifestazione normativa dello stretto legame tra relazioni familiari e imposizione del regime fiscale.

Cominciamo dal primo punto. Ulpiano, nelle trattazioni sulla successione intestata (non solo i libri 12 e 13 *ad Sabinum*, ma anche le Istituzioni), guarda ai gradi della successione civilistica tra fratelli non più soltanto attraverso il filtro delle XII tavole, ma dall'angolo visuale della comunanza di padre biologico: la *consanguinitas*, appunto, che assurge a vero e proprio grado di successione, ponendosi tra i *sui* e gli *agnati*. Così egli giunge ad affermare la prevalenza di questo specifico legame naturale, sia in costanza di legame agnatizio, sia in caso di rottura (o addirittura inesistenza) di esso⁵⁸.

57 MAROTTA, *Ideali*, 127.

58 Probabilmente, in concreto, nei casi menzionati per ultimi la successione si realizzava con la richiesta di *bonorum possessio*, ma è un aspetto che nel contesto del commento *ad Sabinum* al giurista non interessa sottolineare. Lo dice, invece, nell'*ad edictum*: Ulp. 46 *ad ed.* D. 38.7.2, titolo *unde legitimi*: 4. *Haec autem bonorum possessio omnem vocat, qui ab intestato potuit esse heres, sive lex duodecim tabularum eum legitimum heredem faciat sive alia lex senatusve consultum. Denique mater, quae ex senatus consulto venit Tertulliano, item qui ex Orphitiano ad legitimam hereditatem admittuntur, hanc bonorum possessionem petere possunt.* Per MONACO,

Al proposito si può osservare, ulteriormente, che la *consanguinitas* permane anche se la potestà si spezza⁵⁹. Essa può comunque essere oggetto di una finzione giuridica: gli adottivi godono di quelli che il giurista definisce *iura consanguinitatis*, lasciando intendere che in questo specifico ambito è ancora possibile che il diritto si sostituisca alla natura. La *ratio* è forse quella di dare precedenza ai fratelli adottivi, o emancipati, o variamente usciti di potestà (o, anche, mai entrati) su altri agnati non consanguinei, in una prospettiva di mantenimento del patrimonio all'interno di una cerchia che si avvicina, di fatto, a un modello di famiglia nucleare⁶⁰.

Plinio, come si è visto, usava il concetto di *iura cognationis* per riferirsi al legame cognatizio tra agnati; specularmente, si può ben ritenere che l'interpretazione giurisprudenziale fosse giunta ad affermare che alcuni agnati/cognati, appartenenti ad una specifica categoria, meritassero di scavalcare nella successione gli altri appartenenti al gruppo agnatizio. Si arriva così a delimitare una cerchia ristretta di parenti, identificabili in sostanza con i fratelli (Cassio li chiamava 'di sangue', poi si arrivò a definirli meglio), naturali o anche adottivi o mai stati sotto la potestà dello stesso padre, purché figli naturali di quel padre. L'interpretazione giurisprudenziale, che distingue tra agnati consanguinei e agnati non consanguinei, è condizionata da diversi fattori: tra essi, le concezioni non tecniche di parentela diffuse tra gli autori non giuristi, ma anche le farraginosità di coordinamento tra la successione legittima civile e quella *ad intestato ex bonorum possessione*, che era ispirata nel suo complesso alla valorizzazione dei legami naturali anche tra agnati.

In altri termini, sulla falsariga dei *iura cognationis*, che fingono, ai fini prevalentemente successori, un rapporto di *cognatio* non esistente, si delineano i *iura consanguinitatis*, prerogative legate alla nascita ma attribuite ai soli fratelli nati dallo stesso padre, anche quando privi di legami agnatizi. Nella sequenza dei

Hereditas, 54, l'introduzione della categoria dei *consanguinei* avrebbe avuto come conseguenza la ricomprensione delle donne nel novero degli *agnati*.

59 Cfr. *supra*, § 3.

60 Sulla relazione tra *agnati* e *consanguinei* cfr. ancora LAMBERTINI, *Giustiniano*, 476, che ritiene che lo sbarramento successorio relativo alle donne non fosse presente nelle XII tavole, ma fosse stato introdotto dalla giurisprudenza successiva sulla base di un'interpretazione restrittiva del dettato di esse. Si vedano le parole di CANTARELLA, *Famiglia romana*, 892, la quale ha osservato che tra il I sec. a.C. e il II d.C. «coesistevano ben tre modelli familiari: l'antica famiglia patriarcale ... la famiglia 'nucleare', che tendeva a emergere sia in conseguenza dell'affermarsi del cristianesimo, sia, a seuguito di una evoluzione interna dei valori pagani ... e per finire la famiglia 'mista', che, al di là della esaltazione a parole della *univira*, era una realtà, anche se non diffusissima, tuttavia, ampiamente presente tra le *élites*, sia a Roma sia nelle province»

successibili, tutti gli (altri) agnati sono posposti a questi. *Iura cognationis* e *iura consanguinitatis* sono, da questo punto di vista, due facce di una stessa realtà.

In questo quadro, il principio di valorizzazione del legame di nascita, posto alla base del riconoscimento della *consanguinitas*, si pone alla base anche della successione legittima *ex senatusconsultis*. Il Tertulliano, prima, e soprattutto l'Orfitiano, poi, rispondono infatti all'esigenza di valorizzare un legame naturale tra madri e figli che non può più essere confinato alla sola subalternità della *cognatio*.

Sembra a chi scrive che ciò si rifletta in modo evidente anche sulla sistemática ulpiana.

Restando sull'*ad Sabinum*, il giurista indica, come si è visto, i *sui* quale prima categoria di successibili; ad essi seguono immediatamente i *consanguinei*, dei quali si è appena detto.

Il passo successivo è quello rappresentato dal grado dei successibili *ex sc. Orfitiano*. In linea femminile, il legame biologico diretto soppianta completamente quello giuridico/potestativo, ponendo i figli al primo posto nella successione materna, e preferendoli, addirittura, ai consanguinei della stessa madre. In questo caso, la *consanguinitas* viene trattata come 'accessorio' dell'*agnatio*.

Il rapporto biologico fonda anche la successione della madre *ex Tertulliano*, la quale deve possedere il requisito – poi eliminato dai compilatori – del *ius liberorum*. Tuttavia, in questo provvedimento il rapporto potestativo e la consanguineità prevalgono sul legame madre-figlio. Tale legame viene però prima rispetto ai rapporti agnatizi più lontani, che infatti compaiono alla fine della sequenza ulpiana.

La sequenza così descritta, pur non equiparabile ad un *edictum successorium*, offre comunque una chiave per identificare i valori che, nel III secolo, fondavano le prevalenze successorie.

Le osservazioni sopra svolte rendono più probabile la congettura che quello appena descritto sia un assetto caratteristico dell'età ulpiana. Non convince infatti del tutto la ricostruzione di Astolfi, che riconduce la frase *post suos statim consanguinei vocantur*, contenuta in D. 38.16.2 *pr.*, ad uno schema di matrice sabiniana⁶¹. Di sicura attribuzione a Cassio appare infatti solo la definizione di *consanguinei*, ma lo stesso non si può dire della sequenza *sui-consanguinei-agnati*. Marotta, ad esempio, non fa menzione di un'eventuale stratificazione testuale⁶², né possiamo trarre alcuna indicazione certa dalla palinogenesi leneliana, che riporta il passaggio in un contesto isolato⁶³. Si può allora affermare che

61 ASTOLFI, *I libri*, 208.

62 Cfr. MAROTTA, *Ideali*, 254.

63 LENEL, *Palinogenesia* 1, 119.

quella della *consanguinitas* fosse categoria conosciuta ai giuristi (oltre a Cassio, per il periodo pre-ulpiano, troviamo anche Gaio e Giuliano), ma il ricorso ad essa come fondamento autonomo di un grado della successione pare acquisire in Ulpiano un significato specifico.

Passando brevemente al secondo ordine di considerazioni, si è ricordato come, sul piano dell'imposizione fiscale, Caracalla avesse operato in modo restrittivo, esonerando dal pagamento della tassa solo i parenti più vicini. Possiamo ipotizzare che, tra le persone esenti, fossero rimasti i *consanguinei*, forse unici tra gli *agnati*: il sistema successorio che scandisce la chiamata secondo l'ordine *sui-consanguinei*-madri/figli-agnati rappresenterebbe allora, anche in questo senso, la fotografia delle scelte imperiali.

Proseguendo nel commento del quadro ulpiano, emerge come l'Orfiziano sia stato un vero e proprio elemento di rottura: i figli, anche *vulgo quaesiti*, prevalgono sugli agnati della madre; il rapporto biologico di filiazione supera il diritto fondato sulla discendenza in linea maschile. Conseguentemente, l'Orfiziano si inserisce in un punto privilegiato nella sequenza dei successibili *ab intestato*, introducendo una ulteriore categoria di eredi legittimi, preferita rispetto a quella degli *agnati*. Lo stesso Ulpiano, nel commentario *ad edictum*, ricorda che in questo caso il figlio può chiedere la *bonorum possessio unde legitimi*⁶⁴. Aggiungiamo che già nel III secolo l'Orfiziano, più 'moderno', diventa trainante rispetto al Tertulliano, tanto che Ulpiano pospone quest'ultimo all'Orfiziano e lo definisce come *commodum*, quasi si trattasse di una regolamentazione 'accessoria', con pochissimi elementi di novità rispetto al passato.

Si delinea così l'ossatura portante delle regole successorie. Da essa si determinano le priorità e su di essa le categorie pretorie si innestano come semplice modalità di acquisto dei beni ereditari.

In generale, dal punto di vista degli equilibri successori, quello sopra ricordato si presenta come un momento di svolta: ciò che accadrà dopo ne rimarrà profondamente condizionato: in prosieguo di tempo, si arriverà infatti a ritenere 'normale' l'esistenza di beni cosiddetti 'materni', come dimostrano le parecchie costituzioni, presenti nel Teodosiano e nell'omonimo titolo del Codice, ad essi dedicate: tra queste, appunto, la prima del titolo del Codice sull'Orfiziano.

64 Ulp. 46 *ad ed.* D. 38.8.1.9: *sed post senatus consultum Orphitianum et unde legitimi petere poterit [...]*; nello stesso libro, il giurista afferma anche (Ulp. 46 *ad ed.* D. 38.7.1) *haec autem bonorum possessio non tantum masculorum defertur, verum etiam feminarum, nec tantum ingenuorum, verum etiam libertinorum. communis est igitur pluribus. 2. Nam et feminae possunt vel consanguineos vel adgnatos habere, item libertini possunt patronos patronasque habere.*

Ad sc. Orfitianum. C. 6.57.1: Imperator Alexander Severus A. Evangelo. *Si intestatae mulieris consanguinei existant et mater et filia, ad solam filiam ex senatus consulto Orfitiano hereditas pertinet.* PP.XV K. FEBR. FUSCO II ET DEXTRO CONSS. (a. 225)

Se esistono consanguinei della donna morta intestata e poi la madre e la figlia, l'eredità spetta alla sola figlia in base al sc. Orfiziano. Dunque, sono esclusi i consanguinei (da intendersi, i fratelli della donna nati dallo stesso padre) ed è esclusa anche la madre. Così il principe frustra le aspettative di un parente di sesso maschile, ancora evidentemente speranzoso di poter ottenere qualcosa dalla successione di una donna.

6. Conclusioni: alla ricerca di un equilibrio

Nonostante l'impatto dirompente dell'Orfiziano, che emerge in modo evidente isolando la trattazione ulpiana, uno sguardo più generale alle fonti successive mostra che i rapporti di forza tra successione impostata sul rapporto potestativo e apertura a nuovi schemi si presentano, in alcuni momenti, come altalenanti. Nelle costituzioni imperiali di età diocleziana troviamo ancora il riflesso dei dubbi interpretativi già presenti nei testi giurisprudenziali classici. Riemerge a tratti, anche più avanti nel tempo, il *vetus ius*; l'ingerenza della linea maschile continua a stendere la sua ombra lunga anche sulle Costituzioni del IV secolo, che spesso tendono a porre l'eredità materna sotto il controllo del padre⁶⁵. Anche il mutamento di prospettiva, dalla valutazione in termini di posizione familiare/parentale a quella della provenienza dei beni (alludo alla disciplina dei cd. *bona materna*), continua ad essere permeato da un doppio binario, maschile e femminile, fino alle riforme paritarie di Giustiniano. Lo dice Giustiniano stesso nel titolo del Codice *De legitimis heredibus*, riferendo un'affermazione fatta da Paolo nel libro dedicato al sc. Tertulliano: quasi paradossalmente, la successione legittima era più paritaria nel diritto decemvirale e si era poi sbilanciata nelle epoche successive, a causa dell'applicazione di una *nimia subtilitas*⁶⁶.

C. 6.58.14 pr.-1 (*Imperator Iustinianus*): *lege duodecim tabularum bene Romano generi prospectum est, quae unam consonantiam tam in maribus quam in feminis legitimis et in eorum successionibus nec non libertis observandam esse existimavit, nullo discrimine in successionibus habito, cum natura utrumque corpus edidit, ut*

65 Sia permesso rinviare a PULITANÒ, *Ricerche*, per l'esegesi di alcune costituzioni dei secoli III e IV e ragguagli bibliografici su di esse.

66 Sulla rilevanza di questa costituzione per la ricostruzione del diritto di età precedente, cfr. LAMBERTINI, *Giustiniano*, 474 s. Sul provvedimento cfr. anche BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni*, 52 ss.

maneat suis vicibus immortalis et alterum alterius auxilio egeat, ut uno semoto et alterum corrumpatur. 1. Sed posteritas, dum nimia utitur subtilitate, non piam induxit differentiam, sicut Iulius Paulus in ipso principio libri singularis, quem ad senatus consultum Tertullianum fecit, apertissime docuit.

Il testo che precede vuole essere solamente uno spunto di riflessione ulteriore: il riassetto giustiniano della successione intestata presenta elementi di complessità che esulano dagli scopi della presente trattazione, così come richiederebbe un'analisi specifica, che in questa sede non è possibile condurre, anche la sistematica del Codice rispetto a quella delle altre parti della Compilazione. Mantenendo l'auspicio di poter approfondire questi aspetti in un momento successivo, è tempo invece di concludere questo studio con qualche osservazione sul nesso tra le fonti giuridiche sopra esaminate e la realtà dei rapporti familiari.

Il fatto che per lunghissimo tempo la successione sia stata dominata dal principio agnatizio, non significa affatto che anche i rapporti personali fossero modellati sul legame potestativo. Esiste infatti il binario parallelo della successione testamentaria, apprezzabile in copiose testimonianze: tale successione, per Watson, «looks a very family thing». In questo ambito, tutti devono fare qualcosa per qualcuno: le madri istituiscono le figlie, o lasciano una *partitio*: gli uomini istituiscono le madri. «And all this gives, so to speak, a much more cognatic than agnatic impression»⁶⁷.

Al di là di questo, più in generale, è stato osservato che tutti gli articolati rapporti, specchio delle relazioni parentali di sangue in senso lato, «quanto al contenuto affettivo, al significato sociale, alla rilevanza anche politica per i ceti superiori non potevano essere collocati in una scala gerarchica, confondendosi al loro interno le forme agnatizie, senza che vi avessero particolare rilievo»⁶⁸.

Volendosi commentare questa affermazione tornando ancora un momento sul terreno del diritto successorio, non si può negare che in esso le forme agnatizie, intese come antiche categorie di derivazione decemvirale, abbiano al contrario continuato a svolgere un ruolo centrale come schemi ordinanti. La giurisprudenza tardo-classica se ne serve come ossatura fondamentale e come

67 WATSON, 79. Del resto, già da tempi più antichi, in assenza di regole successorie specifiche per le donne, soccorrevano le 'strategie' (ad esempio, l'usufrutto); con l'avvento del principato, e via via nel tempo, si possono individuare diverse ragioni giustificatrici della chiamata *ab intestato* delle donne, come le ragioni demografiche che rendevano più rara l'esistenza di successibili maschi (SALLER, *The family*, 549) o anche il mutamento della psicologia del comando, nel senso che il potere del principe, al quale tutti erano sottoposti, si sostituiva, in qualche modo, alla qualifica di capo del *paterfamilias*.

68 CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia*, 153.

ineludibile punto di riferimento della scansione dei successibili. Ne mantiene la forma, ma, d'altra parte, ne muta profondamente la sostanza, di pari passo con l'evolversi dei diversi strumenti successori. Le classi di successibili sono 'riempite' via via di contenuti diversi e, attraverso l'applicazione di valori nuovi, diventano 'altro'. Proprio nel passaggio dal II al III secolo, la considerazione del legame biologico, che rappresentava il sostrato profondo della *cognatio*, aveva certamente fatto la differenza.

Bibliografia

- BABUSIAUX U., *Die Institutiones im Rahmen der gajanischen Werke*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 51-95.
- BACHOFEN J.J., *Il potere femminile: storia e teoria*, a cura di Eva Cantarella, Milano 1977.
- BACHOFEN J.J., *Introduzione al diritto materno*, a cura di Eva Cantarella, Roma 1983.
- BALESTRI FUMAGALLI M., *Riflessioni sulla Lex Voconia*, Milano 2008.
- BAUER-GERLAND, F. *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundionum*, Berlin 1995.
- BELLANDI F., *Giovenale 6,627-33 e il Sc. Tertullianum*, Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge 149.2 (2006) 158-167.
- BETTINI M., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009.
- BIANCHI E., *In tema di concepimento: osservazioni lessicali ed esegetiche su D. 25.4.1 pr.-1 (Ulp. 24 ad ed.)*. L'espressione 'portio mulieris ... vel viscerum', RDR 13 (2013) 1-5, <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano13Bianchi-Portio.pdf>
- BIONDI B., *Diritto ereditario romano. Parte generale*, Milano 1954.
- CANTARELLA E., *Famiglia romana e demografia sociale. Spunti di riflessione critica e metodologica*, in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di L. Gagliardi e A. Maffi, Milano 2011, 879-893.
- CANTARELLA E., *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996.
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, Mefra 122.1 (2010) 147-174.
- CASTÁN S., *Successio in locum. El derecho de representación hereditaria en el antiguo ius civile*, TSDP 8 (2015) 37-67. https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2015_Contributi_Castan.pdf
- COSSA G., *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano 2018.
- DI CINTIO L., *Modello servile, vinculum aequitatis e iura sanguinis*, RDR 6 (2006) 1-7.
- DI PAOLA LO CASTRO L., *Ancora sulla donna nell'esperienza giuridica romana tardoantica fra persistenze e innovazioni*, in *Donne, istituzioni e società fra tardo antico e alto medioevo*, a cura di F. Cenerini e I.G. Mastroiosa, Lecce 2016.
- FALCONE G., *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022.
- FERNÁNDEZ VIZCAÍNO B., *El derecho de acrecer en la regulación de los senadoconsultos Tertuliano y Orficiano*, Revista Internacional de Derecho Romano (2011) 518-591.

- FRANCIOSI G., *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino 2003.
- FRÖSCHL J.F., RAINER M., *Stellung des Sklaven im Privatrecht*, Stuttgart 1999.
- GARDNER J.F., *Family and Familia in Roman Law and Life*, Oxford 1998.
- GIUNTI P., *Il ruolo sociale della donna di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*. Relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 4-7 giugno 2008, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 95-143.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014.
- GUASTELLA G., *La rete del sangue: simbologia delle relazioni e modelli dell'identità nella cultura romana*, *Materiali e Discussioni per l'analisi Dei Testi Classici* 15 (1985) 49-123.
- HONORÉ T., *Justinian's Digest: Character and compilation*, Oxford 2010.
- IMPALLOMENI G.B., *Successioni (diritto romano)*, in *Nov. Dig. It.*, 18, Torino 1971, 707-729.
- KETZER D., SALLER R., *The Family in Italy from antiquity to the present*, Yale 1991.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti: pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.
- LAMBERTINI R., *Giustiniano e l'antica esclusione dall' 'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei*, *BIDR* 39 (1987) 467-480.
- LA PIRA G., *La successione intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze 1930.
- LEONHARD R., *Consanguinei*, in *PWIV.1*, Stuttgart 1900, 889-891.
- LUCREZI F., *La successione intestata in diritto ebraico e romano*, Torino 2005.
- MAGANZANI L., *Padri, figli e stirpi fra diritto romano e antropologia*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, a cura di L. Solidoro, Torino 2019, 59-84.
- MANFREDINI D.A., *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino 1991.
- MAROTTA V., *Commento ai testi*, in *Cneus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*, Roma-Bristol 2021, 245-265.
- MAROTTA V., *Ideali universalistici o fiscalismo imperiale? Decima hereditatium e constitutio Antoniniana de civitate*, *Specula iuris* 1 (2021) 111-131, <https://speculaiuris.it/article/view/ideali-universalistici-o-fiscalismo-imperiale>
- MCCLINTOCK A., *La ricchezza femminile e la lex Voconia*, Napoli 2022.

- MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1989.
- MEINHART M., *Die Senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz-Wien-Köln 1967.
- MONACO L., *Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli 2000.
- POMATA G., *Legami di sangue, legami di seme. Consanguineità e agnazione nel diritto romano*, Quaderni storici 86, a. 29/2 (1994) 299-334.
- PULIATTI S., *De cuius hereditate agitur. il regime romano delle successioni*, Torino 2016.
- PULITANÒ F., *Ricerche sulla bonorum possessio ab intestato nell'età tardo-romana*, Torino 1999.
- QUADRATO R., *I senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano*, rec. a M. Meinhart, *Die Senatusconsulta Tertullianum und Orfitianum in ihrer Bedeutung für das klassische römische Erbrecht*, Graz- Wien- Köln, 1967, *Labeo* 15 (1969) 362-377.
- RIZZELLI G., *Padri romani: discorsi, modelli, norme*, Lecce 2017.
- SACCHI O., *La regula iuris e i casi perplexi di Leibniz: algoritmo di buona decisione o presidio di verità nel diritto?*, RIDA 63 (2016) 279-309. <http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2016/Sacchi.pdf>
- SANNA M.V., *Capitis deminutio e captivitas*, *Diritto@storia* 6 (2007), <https://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sanna-MV-Capitis-deminutio-captivitas.htm>
- SCALISI S., *Il patronimico: le ragioni antropologiche del passato e le esigenze valoriali del presente*, TSDP 15 (2022) 1-45, https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2022/12/2022_Contributi_Scalisi.pdf
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.
- THOMAS Y., *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in *Storia delle donne in Occidente: l'Antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Bari-Roma 1990, 103-176.
- TURPIN W., *Formula, cognitio, and proceedings extra ordinem*, *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 46/3 (1999) 499-574.
- VOCI P., *Erede ed eredità (Diritto romano)*, in *Enc. Dir.*, 15, Milano 1966, 174-183.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I², Milano 1962.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1963.
- VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I: il IV secolo. Prima parte*, IURA 29 (1978) 17-113.
- VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero (V secolo)*, SDHI 48 (1982) 1-125.
- WATSON A., *The Law of Succession in the later Roman Republic*, Oxford 1971.

WOŁODKIEWICZ W., *Iura consanguinitatis*, in *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato*. Relazioni del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 4-7 giugno 2008, a cura di F. Milazzo, Milano 2014, 409-425.

YARON R., *Two Notes on Intestate Succession*, TD 25 (1957) 385-397.

ZANON G., *La capacità patrimoniale della donna. Tra realtà e apparenza giuridica*, Padova 2013.

Periscopio

**PLURIBUS DE REBUS UNO SORTITORE LEGEM FERRE:
UNA SIBILLINA ESPRESSIONE DI CICERONE**

ANDREA SANGUINETTI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ABSTRACT: This study investigates the meaning of a particular expression found in Cicero's speech *De domo sua*: *pluribus de rebus uno sortitore legem ferre*. After having considered the source in the context in which it appears and having recalled the principles regarding *sortitio* in the tribute legislative assemblies, the following conclusion is proposed: Clodius correctly presented two distinct *rogationes*, but afterwards he had the assembly express a single vote for both bills after having made a single draw to avoid, or at least limit as much as possible, that his *rogatio* was challenged for being *satura*.

KEYWORDS: *rogatio satura*, *sortitio/sortitor*, *lex de exilio Ciceronis*, *Publis Clodius Pulcher*, *lex Caecilia Didia*

PRINCIPALI FONTI DISCUSSE NEL TESTO: Cic. *De domo* 18.47-20.53; Ascon. *In Cornelianam* p. 71 Clark

1. La *lex Clodia de exilio Ciceronis* nell'orazione *De domo sua*

Il problema di cui intendo qui occuparmi mi si è rivelato mentre mi occupavo di alcuni passi dell'orazione *De domo sua* di Cicerone in relazione alla *lex Caecilia Didia*.

Com'è noto, l'orazione di Cicerone sulla propria casa fu pronunciata dal retore alla fine del settembre del 57 a.C., poche settimane dopo il suo rientro dall'esilio che lo aveva tenuto lontano da Roma per una quindicina di mesi, circa venti giorni dopo le altre due orazioni di ringraziamento al senato e al popolo, pronunciate il giorno successivo al rientro a Roma. L'orazione, pronunciata davanti ai pontefici, s'inserisce nello scenario dell'aspra lotta che in quegli anni contrapponeva gli *optimates*, dei quali Cicerone era uno dei più autorevoli rappresentanti, e i *populares*, dei quali Clodio fu, specialmente nel 58, anno in cui ricoperse il tribunato della plebe, uno degli esponenti più agguerriti¹.

1 In generale sulle circostanze in cui Cicerone pronunciò le tre orazioni *post reditum*, e specialmente quella *De domo sua*, Cicéron, *Discours*, 5-28; *Le orazioni di M. Tullio Cicerone*,

In particolare nella *De domo sua* Cicerone mirava a convincere i pontefici dell'invalidità degli atti che avevano portato alla confisca della sua casa, alla *consecratio* del sito, all'abbattimento dell'edificio, all'erezione, in luogo di esso, di un tempio intitolato alla *Libertas*, e alla intitolazione, sempre nei luoghi in cui si trovava l'abitazione, di una statua alla divinità. Se fosse riuscito a convincere i pontefici, Cicerone avrebbe potuto ottenere da essi la pronuncia di un decreto che sancisse l'invalidità di tali atti e gli consentisse di rientrare in possesso, se non della casa, ormai demolita, almeno del sito e dei suoi beni².

Delle tre parti in cui, canonicamente, si divide la lunga orazione (ben 147 paragrafi) – vale a dire esordio, sviluppo e perorazione finale – la più corposa è naturalmente lo sviluppo, in cui la sezione più consistente, a livello contenutistico, è quella (§§ 100-141) riguardante in senso proprio la casa di Cicerone e le sue vicissitudini. Ma tale parte, in cui viene raggiunto il culmine di tutto il discorso ciceroniano, è preceduta da una parte ancora più lunga (§§ 3-99), che costituisce dunque una sorta di grande digressione in vista dell'obiettivo principale, in cui l'arpinate ricostruisce il proprio operato dopo il rientro dall'esilio (§§ 3-31) e mette in discussione i fondamenti dell'esilio stesso (§§ 32-99). All'interno di questa sottosezione, particolare attenzione è dedicata da Cicerone al tentativo di demolire la legittimità del tribunato di Clodio a causa dei vizi dell'adozione che gli aveva strumentalmente consentito di *transire ad plebem* (§§ 34-42), e poi alla minuziosa disamina di tutti i vizi che a detta dell'oratore avevano caratterizzato la legge, promossa da Clodio, che lo aveva costretto ad andarsene da Roma (§§ 43-92)³. All'interno di questa lunga digressione, sono particolarmente interessanti, per lo storico del diritto, gli undici paragrafi (43-53) nei quali più dettagliatamente vengono analizzati i vizi procedurali e sostanziali della *lex de exilio* che secondo Cicerone avrebbero dovuto indurre i pontefici a pronunciarsi per l'invalidità della legge stessa⁴.

III, 9-15. Sul discorso *De domo sua* in particolare vd. *Marci Tulli De domo sua*, vii-xxiii e, da ultima, KENTY, *The Political Context*, 245-264. Che l'orazione sia stata pronunciata davanti ai pontefici risulta dalle numerose circostanze in cui Cicerone apostrofa direttamente il consenso sacerdotale, come ad es. in 1.1; 1.2; 5.12; 11.29; 12.32 ecc.

2 Che questo fosse l'intendimento di Cicerone si ricava da alcuni passi dell'orazione: 1.2; 56.143 e specialmente 57.146-58.147.

3 Su alcuni dei problemi giuridici affrontati da Cicerone nell'orazione vd. STROH, *De Domo Sua*, 316-332, che però non si sofferma sul punto specifico affrontato nel presente studio. Sugli aspetti e problemi religiosi e rituali, comunque connessi con quelli giuridici vd. LISDORF, *The Conflict*, 445-454.

4 Sulla struttura della *De domo Ciceronis*, *Discours*, 90, *Marci Tulli De domo sua*, xxiv-xxix nonché STROH, *De Domo Sua*, 338-370.

Sebbene i pontefici non dovessero, per competenza, occuparsi di quel settore del diritto pubblico che era l'*iter* delle delibere popolari, se non limitatamente alla materia degli *auspicia*, in cui comunque la competenza per materia era piuttosto degli àuguri, nel caso di specie il parere dei pontefici era reso necessario dalla circostanza che il possedimento su cui si trovava la casa di Cicerone, poi demolita, era stato consacrato per poter costruire il tempio intitolato alla *Libertas*. Se i pontefici si fossero persuasi che le vicende e gli atti che avevano condotto all'esilio di Cicerone erano stati radicalmente viziati, sarebbero stati indotti a pronunciarsi per la invalidità della *consecratio* e quindi, di conseguenza, a favore della restituzione della casa – *rectius* del sito di essa – al vecchio proprietario e ai suoi *di penates*⁵.

Preoccupato di dimostrare con dovizia di particolari che la legge che aveva provocato il suo esilio era viziata, Cicerone esordisce ricordando che non solo non esiste nessun precedente in tal senso a livello di prassi, ma soprattutto che le *leges sacratae* e le XII Tavole vietano di proporre leggi *ad personam*; ora, quella che lo riguarda è senz'altro tale: *id est enim privilegium* (17.43). Il retore afferma che nei suoi confronti è stata commessa una delle peggiori ignominie immaginabili, poiché gli è stata inflitta una pena senza alcun processo; dunque ciò che Clodio ha compiuto ai suoi danni è né più né meno che una *proscriptio*, la quale riporta la mente ai tristi giorni del regime sillano (*ibidem*). Nella sostanza, dice Cicerone, è come se la *rogatio* di Clodio fosse stata del seguente tenore: “vogliate ordinare che Cicerone sia bandito da Roma e che i suoi beni divengano miei” (17.44). In 17.45 l'arpinate ricorda poi alcune fondamentali garanzie costituzionali a favore del cittadino: non può un'assemblea popolare disporre contemporaneamente a carico del medesimo soggetto una *poena capitis* (qual era l'esilio) e una pena pecuniaria; occorre poi che venga fissata la data del giudizio, il quale dev'essere preceduto da tre adunanze informali; infine il giorno del processo vero e proprio deve essere distante dall'ultima *contio* almeno lo spazio di un *trinundinum*.

A partire dal § 47 Cicerone entra in un discorso ancora più tecnico, in cui elenca una serie di argomentazioni, che varrà qui la pena riassumere, contro la legittimità della *lex de exilio*:

- a) La *lex de exilio Ciceronis* è invalida in quanto sarebbe – per usare una terminologia moderna – retroattiva. La *rogatio* infatti non era stata concepita,

5 Cicerone ottenne soddisfazione, perché i pontefici gli restituirono ciò che aveva perduto, come si ricava da Cic. *Ad Att.* 4.2.3 in cui il decreto pontificale è citato letteralmente. Il decreto dei pontefici fu poi confermato dal senato (*Ad Att.* 4.2.4-5). Sul decreto dei pontefici vd. anche Cic. *In Pis.* 22.52 e *Har. resp.* 7.13 e 8.16.

come secondo il retore ci si sarebbe dovuti attendere, nel tenore *ut interdicitur*, ma *ut interdictum sit*. Ora, chiede retoricamente Cicerone, si può forse chiedere al popolo di stabilire che sia accaduto qualcosa che non è avvenuto (18.47)? Dopo una breve digressione in cui rinfaccia a Clodio le pessime frequentazioni e l'abitudine di circondarsi di collaboratori che definire spregiudicati sarebbe un eufemismo (18.48-19.49), Cicerone aggiunge poi che

- b) La stessa motivazione su cui era stata fondata la legge era falsa. Infatti Clodio aveva fatto leva sull'accusa mossa a Cicerone di avere prodotto un falso senatoconsulto (*quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit*) per poter fare uccidere i catilinari. Al contrario, invece, afferma l'oratore, il senato ha confermato che egli, lungi dall'aver falsificato una delibera del consesso, aveva scrupolosamente obbedito agli ordini dello stesso. Dunque la *rogatio* di Clodio era per ciò stesso infondata e quindi viziata in radice (19.50).
- c) Se anche la legge era stata presentata *pluribus de rebus uno sortitore* – aggiunge Cicerone – ritiene forse Clodio, il quale si circonda di autentici figurati, di poter ottenere ciò che non era riuscito ad ottenere con le sue numerose leggi Druso, il quale si avvaleva della collaborazione di personaggi come M. Scauro e L. Crasso (*ibidem*)? Sul punto torneremo fra breve, perché è proprio l'espressione poc'anzi citata che merita di essere spiegata.
- d) Nella *rogatio* proposta da Clodio non era contenuto l'ordine che Cicerone lasciasse Roma, ma soltanto il divieto di ospitarlo, poiché Clodio non avrebbe potuto contestare il diritto di Cicerone di rimanere in Roma, dato che egli non era mai stato condannato (19-20.51).
- e) Cicerone continua poi, in modo non sempre perspicuo, forse a causa della foga che lo trascina, cumulando e intrecciando diverse argomentazioni, che possono per altro essere scerverate ad un'attenta lettura (19.51-20.52): da un lato egli chiede retoricamente se, anche ammesso che nella *rogatio* fosse presente l'ordine di abbandonare la città, la direzione delle opere pubbliche e la dedicazione del monumento siano qualcosa di diverso, nei fatti, dal saccheggio dei suoi beni. Senza contare, e questo è un secondo argomento, che affidando a se stesso la direzione dei lavori per la demolizione della casa e per la erezione del nuovo tempio, Clodio aveva violato la disposizione di una *lex Licinia*, la quale, assieme ad un'altra *lex Aebutia* che forse ne aveva confermato le disposizioni, proibiva che fossero nominati ad una magistratura straordinaria coloro che ne avevano proposto l'istituzione, i suoi colleghi, cognati e affini⁶.

6 Si tratta di due provvedimenti invero alquanto misteriosi; Cic., *De domo*, 20.51, nomina soltanto la *lex Licinia*, mentre Cic., *De l. agr.*, II, 8.21 nomina anche l'altra. Si sarebbe trattato di plebisciti piuttosto risalenti (*Leges enim sunt veteres, neque eae consulares ... sed tribuniciae*,

Se le cose stanno così, Clodio non dovrebbe menare vanto di avere ottenuto tutti quei risultati – *consecratio* della casa, erezione del monumento, iscrizione sulla statua – mediante una sola *rogatiuncula*, perché essi non sono una cosa sola con il provvedimento adottato *nominatim* contro Cicerone (*Tulisti de me ne reciperer*, all’inizio del § 51 e, poco più avanti, *id quod de me ipso nominatim tulisti*, cioè il bando dalla città sotto forma di divieto di ospitarlo), bensì due provvedimenti ben diversi. Nel vizio di cumulare materie eterogenee nella stessa *rogatio* Clodio era già caduto – ricorda il retore – in occasione della *lex de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda*: con quella legge il tribuno aveva disposto che l’isola di Cipro fosse ridotta al rango di provincia e che i beni del re fossero confiscati e venduti all’asta. Ma la stessa legge conteneva anche l’affidamento dell’incarico di esecuzione a M. Porcio Catone, il quale, sempre dalla stessa legge, era anche stato incaricato di ricondurre gli esuli a Bisanzio. Un tale cumulo di disposizioni eterogenee violava palesemente il disposto della *lex Caecilia Didia* del 98 a.C., la quale vietava appunto di *rogare per saturam* sotto pena di nullità della legge approvata. Quali erano, infatti, il valore e l’intenzione di detta legge, se non impedire che il popolo fosse costretto ad approvare o rigettare in blocco provvedimenti disparati? Cicerone intende dire, in altre parole, che mettendo al voto congiuntamente provvedimenti eterogenei Clodio aveva privato il popolo del diritto di scegliere (20.53).

f) Infine Cicerone afferma che la *lex de exilio* fu approvata in un clima di violenza suscitato da Clodio, con lanci di pietre e risse verificatisi proprio mentre Clodio presentava la proposta (20.53).

afferma Cicerone nell’orazione *de lege agraria secunda*), ma di data sostanzialmente imprecisata. La dottrina tende oggi a collocarle nella parte centrale del II sec. a.C.: vd. ELSTER, *Die Gesetze*, 406-408. Tutto sommato pare credibile l’ipotesi di MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, 474 n. 1, secondo cui i due plebisciti sarebbero stati motivati dalla «gracchische Bewegung», dal momento che già Tiberio Gracco si era fatto eleggere nel collegio dei *triumviri agris dandis adsignandis iudicandis* istituito dalla sua *lex agraria*. Tuttavia una dispensa dalla disposizione, anche dopo i due plebisciti, non sarebbe da escludere in via assoluta (così ELSTER, *Die Gesetze*, 407). Colloca il plebiscito Licinio attorno al 170 a.C. *Marci Tulli De domo sua*, 118. Sulle *leges Licinia* ed *Aebutia* vd. anche ROTONDI, *Leges publicae*, 290, nonché l’ulteriore letteratura cit. dalla Elster. Confonde il plebiscito Licinio di cui stiamo parlando con la *lex Iunia Licinia de legum latone* BELLARDI (cur.), in *Le orazioni*, III, 198 n. 2. Che non possa trattarsi della *lex Licinia de legum latone* è provato dalle seguenti circostanze: a) trattandosi di una legge del 62 a.C., difficilmente Cicerone nel 57 ne avrebbe parlato come di una *vetus lex*; b) quella *de legum latone* era una legge consolare, ed è sempre ricordata con i gentilizi di entrambi i consoli del 62, *Iunius Silanus* e *L. Licinius Murena*, mentre quella *de magistratibus extraordinariis* era sicuramente un plebiscito, come abbiamo visto affermato esplicitamente nella *oratio de lege agraria secunda*. Peraltro sempre BELLARDI, in *Le orazioni*, II, 562 n. 3 afferma, commentando De l. agr., II, 8.21: «Di queste due leggi tribunicie *de magistratibus*, propriamente dei *plebis scita*, non si sa altro.»

2. La *sortitio* e il suo ruolo nel quadro delle operazioni preparatorie del voto comiziale

Venendo all'espressione che costituisce l'oggetto specifico di questo studio, e che per ora abbiamo collocato nel contesto della parte dell'orazione in cui dettagliatamente Cicerone elenca i vizi che a suo dire avevano caratterizzato la legge, dobbiamo cominciare ricordando che proprio in quel punto la ricostruzione del testo non è pacifica.

Infatti nei manoscritti si legge *si pluribus de rebus uno sortitu re tulisti*⁷. Ma così com'è l'espressione non ha senso, a causa della presenza dell'ablativo *re* che appare fuori contesto dal punto di vista grammaticale e sintattico. Per tale motivo la maggior parte delle edizioni – almeno di quelle che ho avuto occasione di consultare – e degli studiosi che si sono occupati del passo correggono il testo in un modo o nell'altro.

Da un lato vi è chi semplicemente propone di espungere il *re*⁸: eliminato questo ostacolo la frase corre, e la si può rendere “se hai presentato proposte relative a più argomenti dopo un unico sorteggio”. Vi è poi chi propone di attaccare *re* alla parola che precede, cambiando la *u* finale di questa in *o*, in modo da rendere l'espressione *uno sortitore*⁹. In questo caso il senso della frase verrebbe ad essere “se hai presentato proposte relative a più argomenti sotto un unico sorteggiatore”. Alcuni studiosi hanno collegato il *re* alla parola seguente, in modo tale che ne risulta *si... uno sortitu ret(t)ulisti*, sicché la frase significherebbe “se hai riferito riguardo (o se hai fatto riferimento) a più argomenti dopo un unico sorteggio”¹⁰. Altri hanno suggerito che l'espressione presente

7 Su questi problemi vd., in generale, gli editori dell'orazione citt. alla n. 1, *ad h. l.*, cui *adde M. Tulli Ciceronis Orationes ad h. l.*

8 Così STEWART, *Public Office*, 108, la quale legge *uno sortitu tulisti*. Mettono il *re* fra parentesi quadra WUILLEUMIER, in *Cicéron, Discours*, 119; BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 198; REDUZZI MEROLA, *Aliquid de legibus*, 55 e SCEVOLA, *Osservazioni*, 594 n. 44 dando così l'impressione di ravvisare nella particella, presente nei manoscritti, una sorta di corpo estraneo.

9 Così PETERSON, in *M. Tulli Ciceronis Orationes*, cit., *ad h. l.*, facendo propria la restituzione di Madvig; tuttavia Peterson, in nota, afferma che la congettura di Halm secondo cui il passo dovrebbe essere letto *una sortitione*, è forse corretta; NISBET, in *Marci Tulli De domo sua, ad h. l.* (il quale pure condivide l'apprezzamento di Peterson per la congettura di Halm); THOMSEN, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 32; LINTOTT, *Violence*, 134 e 142; DE LIBERO, *Obstruktion*, 96. Gli ultimi due studiosi non operano una ricostruzione esplicita del passo, ma affermano ripetutamente che la legge fu approvata *uno sortitore*.

10 Così MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 337 n. 6 (la n. comincia nella pagina precedente); legge *uno sortito rettulisti* GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, n. 83. La differenza fra le due letture, mi pare, dipende dal fatto che leggendo *sortitu* Mommsen allude all'atto del

nei manoscritti sarebbe il risultato della corruzione di *una sortitione*¹¹. Infine si potrebbe pure ipotizzare, ad avviso di chi scrive, che la frase originale dicesse *si pluribus de rebus uno sortitu rem tulisti*, nel senso di “se sotto un unico sorteggio hai trattato una questione (cioè, in altre parole, se hai presentato una proposta) relativa a diverse materie”.

Qualunque soluzione si ritenga opportuna, è evidente che qui Cicerone allude alla discussione – anzi, meglio: al voto – di più questioni dopo un’unica *sortitio*, sicché il problema dell’esatta ricostruzione del testo diventa, ai fini di questo studio, tutto sommato secondario. Devo dire che, fosse anche soltanto per ragioni di eufonia, a me pare che la restituzione *uno sortitore* sia quella che corre meglio, e pertanto è ad essa che farò riferimento.

Prima di tentare di comprendere l’esatto significato dell’espressione, pare opportuno richiamare, almeno per sommi capi, i principi in materia di *sortitio*.

Durante le riunioni delle assemblee popolari su base tributa – limiteremo a questo tipo di riunioni la nostra analisi, dal momento che la *rogatio de exilio Ciceronis* fu presentata al concilio tributo della plebe – si ricorreva al sorteggio in diverse circostanze: una prima *sortitio* era compiuta prima del voto per stabilire in quale tribù avrebbero dovuto votare i Latini. Infatti i Latini che avevano ottenuto il diritto di votare a Roma nelle assemblee popolari venivano destinati ad una sola tribù, la quale era estratta a sorte prima che le operazioni di voto cominciasse. Questa concentrazione dei Latini in una sola tribù aveva con ogni probabilità il fine di evitare che essi, se distribuiti in tutte le tribù, finissero per avere troppo peso sull’esito del voto. Onde evitare che fosse sempre la stessa tribù ad accogliere i Latini con diritto di voto, si estraeva a sorte ogni volta, in modo che fosse il caso a decidere quale tribù dovesse ospitarli.

Una seconda *sortitio* era poi prevista, sempre prima del voto, per decidere quale delle tribù – che all’epoca di Cicerone erano trentacinque – dovesse votare per prima. Se si fosse seguito sempre lo stesso ordine, l’andamento del voto avrebbe potuto essere influenzato sempre dalla stessa tribù, dal momento che, come pare ormai assodato, almeno nelle assemblee legislative e giudiziarie le tribù votavano non simultaneamente ma una dopo l’altra, e che ciascuna tribù votava dopo che era stata compiuta la *renuntiatio* dei voti della tribù precedente. La tribù sorteggiata per votare per prima – c. d. *tribus principium* – poteva invece cambiare di volta in volta, sicché statisticamente ciascuna tribù aveva,

sorteggio, mentre Gagliardi allude, con *sortito* (che mi pare debba allora essere inteso come participio perfetto del deponente *sortior*), al soggetto che aveva effettuato il sorteggio.

11 Così, oltre ad Halm come segnalato da Peterson e Nisbet (*supra* n. 9), anche BAUMAN, *Lawyers*, 371 n. 202.

ogni volta che l'assemblea si riuniva, le stesse probabilità di essere sorteggiata di tutte le altre. Un sistema siffatto doveva assicurare, almeno sul medio-lungo periodo, una eguale possibilità, per ciascuna tribù, di mostrare un orientamento di massima alle tribù seguenti.

Infine un'ultima *sortitio* era compiuta dopo che le tribù avevano votato, in questo caso contemporaneamente e non una dopo l'altra, quando il comizio si riuniva per eleggere i magistrati, al fine di stabilire quale dovesse essere la tribù il risultato del voto della quale dovesse essere comunicato per primo. Quest'ultima *sortitio*, secondo il parere di Fraccaro, che ancora oggi è considerato il più attendibile, aveva «scopo solo se considerata in relazione alla necessità di determinare gli eletti fra i candidati che abbiano avuto la maggioranza assoluta dei voti e che potevano facilmente essere in numero maggiore dei posti da coprire»¹².

12 Sulla procedura di voto e in particolare sulla *sortitio* nelle assemblee tribute vd. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 369-419 e spec. 396; BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, 465-472 e spec. 465-466; FRACCARO, *La procedura*, 600-618 e spec. 613-618; HALL, *Voting Procedure*, 267-292; TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, 70-71 e spec. 74-78, 129 n. 126 e 145 n. 40; STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 154-174. Tutti gli autori citati concordano, almeno nelle grandi linee, nel senso della ricostruzione che ho illustrato nel testo, eccettuato Mommsen, il quale ritiene che il voto fosse contemporaneo, e non crede per conseguenza alla *sortitio* di una *tribus principium*. Sull'esistenza di una *tribus principium* vd. la *lex repetundarum* del 123 o 122 a.C., l. 3 (FIRA, I, 85), la *lex agraria* del 111 a.C., l. 2 (FIRA I, 103), la *lex Cornelia de XX quaestoribus* dell'81 a.C., l. 2 (FIRA, I, 132), la *lex Gabinia Calpurnia de insula Delo* del 58 a.C., l. 3 (*Roman Statutes*, I, 346), la *lex Fonteia* forse del 33 a.C., ll. 6-7 (*Roman Statutes*, I, 499) e la *lex Quinctia de aquaeductibus* del 9 a.C., ll. 3-4 (FIRA I, 152); alcune di queste testimonianze sono richiamate anche da Botsford e dalla Taylor. Tab. Hebana, ll. 27-32 testimonia che anche tutte le altre tribù, oltre alla prima estratta, eccettuate la Succusana e l'Esquilina, venivano sorteggiate, ciascuna dopo che la precedente aveva votato. È probabilmente per questa testimonianza che HALL, *Voting Procedure*, 278, TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, 77 e MOURITSEN, *Plebs*, 19 e 23 ritengono che ordinariamente non sarebbe stata sorteggiata soltanto la *tribus principium*, ma l'intero ordine di voto di tutte le tribù, secondo le modalità ora descritte. Di diverso avviso, a parte FRACCARO, *La procedura*, 615, che non conosceva la *Tabula Hebana*, scoperta nel 1947, anche STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 156 e 230, i quali ritengono che venisse estratta a sorte soltanto la *tribus principium*, e che per le altre tribù si seguisse un ordine predeterminato. Va notato *in primis* che il provvedimento testimoniato dalla *Tabula Hebana* risale all'inizio del I sec. d.C. e riguarda le assemblee elettorali, ed in secondo luogo che la *sortitio* ivi menzionata aveva soltanto lo scopo di consentire poi la costituzione delle centurie cui era attribuita la *destinatio* dei consoli e dei pretori (così MASI - TALAMANCA, *I comizi*, 404; vd. anche ARANGIO-RUIZ, *Storia*, 262-263 e 415-418). Tenendo conto di tali particolari circostanze, mi pare difficile che dal dettato della *Tabula Hebana* si possa ricavare con certezza la conseguenza che già in età repubblicana la *sortitio* della *tribus principium* fosse sempre seguita dalle estrazioni a sorte di tutte le altre tribù, perché è ben possibile che fosse comunque seguito un altro ordine senza bisogno di sorteggio, magari

È evidente che il sorteggio a cui si riferisce il passo della *De domo* 19.50, di cui abbiamo sopra riassunto il dettato, si riferisce a uno dei primi due tipi di *sortitio*, perché parla di più disposizioni fatte approvare sotto un'unica *sortitio*, e quindi si riferisce a uno dei sorteggi compiuti prima dell'apertura delle operazioni di voto. In relazione alla vicenda di cui ci stiamo occupando, va anche sottolineato che in *De domo* 30.79-80 Cicerone ricorda come colui che *primus scivit* quando Clodio aveva presentato la sua *rogatio* fosse stato un certo *Fidulius*, personaggio altrimenti ignoto che il retore presenta come un sostenitore di Clodio privo di scrupoli, il quale, assieme a bande di miserabili e schiavi, aveva votato a favore del bando di Cicerone¹³.

Da un'altra testimonianza, che risale indirettamente a Cicerone, veniamo inoltre a sapere che il momento in cui veniva compiuta la *sortitio* era particolarmente importante anche per un altro motivo:

Ascon., In Cornelianam, p. 71 Clark, (p. 56 Stangl)¹⁴: Quo loco enumerat, cum lex feratur, quot loca intercessionis sint, ante quam qui legem fert populum iubeat discedere:

*Est utique*¹⁵ *ius vetandi, cum ea feratur, quam diu [ius est suffragii]*¹⁶ *ferundi transferuntur; id est [dum recitatur]*¹⁷ *lex, dum privati dicunt, dum [summovetur*

l'ordo tribuum cui allude Cic., *De lege agr.*, II.2.79. Sulla impossibilità di trarre dalla *Tabula Hebana* indicazioni decisive per l'epoca repubblicana vd., GROSSO, *Lezioni*, 365-366 n. 3, con le cui perplessità mi pare si debba concordare.

13 Sulla individuazione del primo votante all'interno della *tribus principium* vd. STAVELEY, *Greek and Roman Voting*, 165-168, il quale crede che l'identità del soggetto che doveva votare per primo fosse predeterminata e le testimonianze delle fonti citt. nella nt. precedente. Sul *Fidulius* citato in *De domo* 30.79-80 vd. MÜNZER, *s.v. Fidulius*, 2316 e BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 220 n. 4. Münzer ipotizza che egli possa essere lo stesso sogg. chiamato *Fibulus* in Cic. *In Vat.*, 13.31. Se è così, potrebbe trattarsi dello stesso patrizio cui Lucrezio dedicò il *De rerum natura*, come ipotizza BELLARDI, in *Le orazioni*, III, 529 n. 4, il quale però non si esprime sulla identità di *Fidulius* e *Fibulus*.

14 Nel riportare il passo di Asconio ho lasciato in carattere tondo le parole dello scoliaste, mentre ho usato il carattere corsivo per le parole di Cicerone riportate da Asconio.

15 STANGL, *Ciceronis orationum scholiastae*, II, 56 legge *uniquoque*.

16 Mi pare attendibile la proposta di integrazione formulata da Bücheler, ed accettata, fra gli editori moderni, da STANGL, *op. loc. ult. cit.* (nell'apparato critico Stangl segnala altre possibili integrazioni) e condivisa da LEWIS, *Asconius Commentaries*, 143. Mi pare, tutto sommato, la più verosimile. Se si accetta questa integrazione, allora Asconio afferma che il diritto di veto sussiste fino a quando gli aventi diritto al voto vengono trasferiti. Su quest'ordine di problemi vd. anche MARSHALL, *A Historical Commentary*, 249.

17 Integrazione proposta da STANGL, *op. loc. ult. cit.*; si tratta, per altro, di una lezione presente anche in alcuni codici segnalati nell'apparato critico e seguita già nell'ed. di A. Kiessling e R. Schoell, 1875.

populus]¹⁸, *dum sitella defertur, dum aqua[ntur] sortes*¹⁹, *dum sortitio fit, et si qua sunt alia huius generis.*

*Alia populus confusus ut semper alias, ita et in contione. Id*²⁰ *peractis, cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, iubet eum is qui fert legem discedere: quod verbum non hoc significat quod in communi consuetudine est, eant de eo loco ubi lex feratur, sed in suam quisque tribum discedat in qua est suffragium laturus.*

Asconio, commentando la parte centrale dell'orazione, afferma che in quel punto Cicerone elencava in quali momenti dell'*iter* legislativo (*cum ea feratur*, cioè durante l'*iter* di presentazione e votazione della legge) era possibile opporre l'*intercessio*, prima che il magistrato che presentava la *rogatio* desse l'ordine *discedite*, con cui gli aventi diritto al voto erano invitati a distribuirsi ciascuno nella propria tribù per esprimere il voto. Poi riporta il passo, lacunoso, dell'orazione, da cui sembra potersi dedurre che un veto potesse essere opposto fino a quando gli aventi diritto al voto venivano trasferiti; dopo aver fatto questa affermazione Cicerone ricorda, a titolo esemplificativo, alcuni dei momenti in cui concretamente poteva essere opposto un veto: mentre veniva letto il testo della legge, mentre i privati cittadini (cioè coloro che non erano titolari di alcuna carica o ufficio) ancora potevano parlare, durante il trasporto dell'urna per il sorteggio, durante la procedura con cui venivano eliminate le eventuali differenze tra le palline usate per il sorteggio, e infine mentre si effettuava la *sortitio*. L'elenco, per altro, non è esaustivo, come rivela l'aggiunta *et si qua sunt alia huius generis*, con cui il retore pare alludere ad ogni eventuale ulteriore procedura che venisse compiuta prima del comando *discedite*. L'impressione è che Cicerone elenchi tutti gli atti che venivano normalmente compiuti prima che il popolo si distribuisse nei settori delle singole tribù, senza per questo escludere che potessero talvolta essere compiuti, in particolari circostanze, anche altri atti. Come che sia, pare evidente che era possibile opporre un veto a partire dal momento in cui la *rogatio* era letta fino al momento che immediatamente precedeva il voto; in questo *spatium temporis* le operazioni della *sortitio* rappresentavano il limite estremo per la *intercessio*. Ed è logico, perché una volta compiuta la *sortitio* l'ordine di *discedere* dava ufficialmen-

18 Integrazione proposta da MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 397 n. 1; lo segue STANGL, *op. loc. ult. cit.*

19 Con il termine *sortes* si indicavano anche le palline recanti i nomi delle tribù utilizzate per la *sortitio*. Prima di procedere al sorteggio era necessario controllare che tutte le palline avessero la stessa dimensione e lo stesso peso, per evitare che le differenze, eventualmente percepibili al tatto, consentissero al sorteggiatore di distinguere l'una dall'altra. Se chi controllava le palline ravvisava delle differenze significative bisognava procedere alla *aequatio sortium*, eventualmente limando le palline di dimensioni eccessive o sostituendole con altre più idonee.

20 Da emendare probabilmente in *iis*.

te avvio alle operazioni di voto, ed è evidente che durante le operazioni di voto non era più possibile per nessuno esercitare il *ius intercessionis*, perché la parola era lasciata al popolo, che poteva soltanto votare a favore o contro la *rogatio*. La spiegazione di Asconio che segue il frammento di orazione si incentra sostanzialmente su due punti, che sono la natura non ordinata della *contio* (rispetto al *comitium*) e l'opportuna sottolineatura che il verbo *discedere* non aveva, in questo contesto, il suo consueto significato di "andarsene da un luogo", ma più specificamente, e tecnicamente oserei dire, quello di "sistemarsi nell[lo spazio destinato all]a tribù in cui ciascuno dovrà votare"²¹. Ma ciò che ai fini della nostra indagine più importa è l'inizio di questa sezione di commento, in cui Asconio afferma che l'ordine di *discedere* veniva dato *id peractis*, cioè una volta terminate le operazioni elencate da Cicerone, quando non restava altro da compiere che far esprimere al popolo il proprio parere con il voto. Questa affermazione conferma l'interpretazione che scaturiva in modo per così dire naturale dalla lettura del passo ciceroniano.

3. L'espressione *pluribus de rebus uno sortitore tulisti*

Dobbiamo ora cercare di comprendere che cosa esattamente Cicerone intendesse dire affermando che Clodio aveva presentato una proposta riguardante più argomenti sotto un unico sorteggiatore. Mi pare si possa preliminarmente affermare che non dovrebbero esserci dubbi riguardo al fatto che certamente il retore intende dire, tra le altre cose, che la *lex* con cui di fatto Clodio lo aveva obbligato ad andare in esilio²² era una *lex satura*, cioè una legge in cui

21 Sul significato del verbo *discedere* nel passo di Asconio vd. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole*, 320-325, secondo la quale lo slittamento dal significato letterale al nuovo significato risalirebbe alla riforma promossa nel 145 a.C. dal tribuno C. Licinio Crasso, che per primo fece votare il popolo disposto nel foro, dove esso si trovava durante le *contiones*, e non nel *comitium*, rendendo così inutile un vero e proprio spostamento, se non quello necessario a distribuirsi nelle singole unità di voto. Di tale riforma sono testimoni Cic., *Lael.*, 96.25, Varr., *De re rust.*, 1.2.9 e anche Plut., *C. Gracc.*, 5.4, su cui diffusamente ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole*, 310-317.

22 In realtà Cicerone era partito da Roma ben prima che fosse votata la *lex de exilio*. Dopo la *promulgatio* della *rogatio Clodia de capite civis romani*, in cui non si faceva il nome dell'oratore, ma che era diretta chiaramente contro di lui, Cicerone, dopo aver tentato inutilmente di trovare un sostegno nel ceto senatorio e negli ambienti cui usualmente si appoggiava, consigliato da alcuni amici decise di andarsene senza attendere che quest'ultima legge fosse votata (il 20 marzo). La partenza di Cicerone va collocata forse al 19 marzo, dunque pochissimo prima della votazione. Il plebiscito *de exilio* invece venne approvato circa un mese dopo. Della partenza anticipata di Cicerone è testimone Plut., Cic., 31.4-32.1. Sui fatti che precedono la partenza di Cicerone vd., per tutti, FUHRMANN, *Cicero*, 128-131, NARDUCCI, *Cicerone*, 209-213, nonché GRIMAL, *Cicerone*, 173-181, il quale ultimo anticipa di qualche giorno la partenza di Cicerone e l'approvazione della *lex de capite civis*.

il popolo era stato chiamato ad esprimere un solo voto su materie disparate, venendo così privato della facoltà di scegliere quali disposizioni approvare e quali no. Che la legge contenesse disposizioni diverse ed eterogenee si evince da quanto Cicerone va dicendo nel § 51 dell'orazione, dove sono chiaramente individuabili due serie di disposizioni: una prima, che potremmo chiamare *de exilio Ciceronis*, in cui si proibiva di ospitare Cicerone sotto pena di una sanzione pecuniaria (*tulisti de me, ne reciperer ... poena est, qui receperit*), seguita da un'altra serie di disposizioni *de domo Ciceronis*, che viene ricordata due volte in poche righe, prima con le parole *operum publicorum exactio ... nominis in-scriptio*, e poco più avanti con un elenco più dettagliato: *nunc ... agis ... te meam domum consecraste, te monumentum fecisse in meis aedibus, te signum dedicasse*. Per la verità in quest'ultima frase Cicerone ricorda, più che la disposizione che consentiva la consacrazione, la costruzione del tempio e la dedica della statua, le attività materialmente compiute da Clodio come direttore dei lavori. Ma mi pare evidente che in tanto Clodio poté sovrintendere a quei lavori, in quanto la legge li aveva deliberati e ne aveva conferito a lui la direzione. Subito dopo l'oratore afferma con forza, utilizzando una domanda retorica, che i provvedimenti sulla sua persona erano cosa diversa da quelli *de domo*, e quindi Clodio non avrebbe dovuto vantarsi di avere ottenuto tutto *una rogatiuncula*, cioè con una sola, semplice domanda. Ad ulteriore conferma del carattere di *lex satura* del provvedimento portato in approvazione da Clodio, subito dopo, nei §§ 52-53, Cicerone rafforza la propria critica paragonando la legge sul suo esilio a una delle altre leggi promosse da Clodio, quella *de rege Ptolemaeo et de insula Cypro publicanda*, nella quale era stato messo all'asta il re di Cipro con tutti i suoi beni ed era stato disposto il ritorno degli esuli da Bisanzio; Cicerone ricorda che, già in quell'occasione, se al popolo fosse stato consentito scegliere sarebbe potuto accadere che l'assemblea avrebbe approvato le disposizioni relative al re di Cipro ma rigettato quella relativa ai Bizantini. In quell'occasione Clodio aveva tentato di difendere la validità della legge sostenendo che in definitiva, poiché l'esecuzione di tutte quante le disposizioni di essa era stata affidata ad un unico soggetto, M. Porcio Catone, si trattava in realtà di un'unica materia proprio perché era uno solo il soggetto che aveva dovuto farsene carico. Ovviamente Cicerone respinge come ipocrita e speciosa una tale motivazione, e conclude dicendo che il valore e la *ratio* della *lex Caecilia Didia* era proprio quella di consentire al popolo di scegliere quali disposizioni approvare e quali rigettare.

Ma se è chiara, leggendo tutto il contesto in cui l'affermazione è contenuta, la natura di *lex satura* della legge *de exilio*, non altrettanto chiaro è il riferimento all'*unus sortitor*. O meglio, è chiaro quanto al suo significato letterale (fu fatto

un solo sorteggio prima del voto), ma non è altrettanto chiaro in che modo questa espressione debba essere interpretata in relazione al fatto che sotto un unico sorteggio si era trattato *pluribus de rebus*.

Su questo punto la dottrina si è espressa con opinioni diverse, che non sarà inutile passare rapidamente in rassegna.

Da un lato vi è chi, genericamente, ha interpretato il riferimento all'unico sorteggio come una semplice allusione alla natura di *lex satura* del provvedimento fatto votare da Clodio. Dunque si sarebbe trattato di nulla più che di un semplice artificio retorico per significare che il tribuno aveva sottoposto ad un unico voto più questioni disomogenee²³.

Vi è poi chi ha pensato che l'espressione in questione debba essere intesa nel senso che, dopo una sola *sortitio*, diverse proposte sarebbero state votate disgiuntamente, mettendo l'accento soltanto sulla unicità del sorteggio, senza vedere implicazioni fra il sorteggio e il numero di votazioni effettuate²⁴.

Infine vi è chi ha pensato ad una pluralità di *rogationes*, presentate singolarmente una dopo l'altra all'assemblea, ma fatte poi votare congiuntamente dopo un solo sorteggio²⁵.

23 Così MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, III.1, 337 n. 6; BUNING, *Zu Ciceros Briefen*, 7; THOMSEN, *Das Jahr 91 v. Chr.*, 32; BAUMAN, *Lawyers*, 371; REDUZZI MEROLA, *Aliquid de legibus*, 56 (ma sulla posizione della Reduzzi vd. anche la nota seguente); GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, n. 83.

24 In questo senso LINTOTT, *Violence*, 142-143; aderisce all'idea di Lintott BURCKHARDT, *Politische Strategien*, 213 n. 10, il quale tuttavia, nell'esplicitare l'idea di Lintott afferma che «eine *rogatio per saturam* nicht nur vorlag, wenn sachlich unverbundene Massnahmen in einer *Lex* vermischt wurden, sondern auch dann, wenn verschiedene Gesetze in einem Abstimmungsvorgang durchgebracht wurden, wenn also etwa nur eine *sortitio* für mehrere *Leges* abgehalten wurde», mostrando così di travisarla parzialmente, nella misura in cui ritiene che l'espedito attribuito da Lintott a Clodio rappresentasse comunque una modalità di *rogare per saturam*, cosa che invece Lintott esclude, dicendo che « This did not mean, in my opinion, that Drusus held only one vote on several laws – a prima facie case of per saturam legislation – but simply that he held only one sortitio » (*op. ult. cit.*, 142). Un'ipotesi simile a quella formulata da Lintott è presentata, come alternativa a quella di un voto *per saturam*, anche da REDUZZI MEROLA, *op. loc. ult. cit.*

25 STEWART, *Public Office*, 108, la quale parla di «grouping of several proposals in a single vote»; di analogo avviso SCEVOLA, *Osservazioni*, 594-595. Entrambi gli autori, per altro, attribuiscono le affermazioni di Cicerone anche, anzi, soprattutto, alla legislazione di Livio Druso del 91 a.C., alla quale Cicerone si riferisce soltanto indirettamente, per dimostrare che Clodio – ai progetti del quale egli sta dedicando la propria attenzione – non sarebbe riuscito a portare a buon fine i propri disegni anche se aveva utilizzato mezzi più subdoli e scorretti di quelli di Druso, e anche se si era affidato a fiancheggiatori che in confronto ai soggetti che avevano appoggiato Druso erano più spregiudicati e spregevoli.

Dirò subito che la prima delle interpretazioni ricordate mi pare non del tutto soddisfacente. Come abbiamo visto, il carattere di *lex satura* non è in discussione; anzi, Cicerone, poco più avanti, si sofferma lungamente su questa menda della legge fatta approvare da Clodio. Tuttavia, proprio questa circostanza mi induce a ritenere che l'aggiunta dell'allusione all'*unus sortitor* sia qualcosa di più di un mero espediente retorico per dire una cosa su cui poco dopo sarebbe così puntigliosamente tornato.

Chi ha sostenuto la seconda opinione (unico sorteggio seguito da votazioni disgiunte dei diversi provvedimenti; quindi in sostanza una pluralità di *leges* votate sotto un unico sorteggio) ha pensato che il riferimento all'*unus sortitor* vada inteso nel senso che Clodio avrebbe proposto diverse leggi per l'approvazione, ma riunendo più votazioni sotto un unico sorteggio avrebbe ostacolato l'attività di chi avesse eventualmente voluto bloccare il voto di una fra le proposte con l'*intercessio*, dal momento che, come abbiamo visto, la *sortitio* era l'ultimo momento in cui l'*intercessio* poteva essere opposta. L'ipotesi ha una sua logica ed è indubbiamente ingegnosa, ma mi pare comunque non convincente per due motivi. Da un lato non abbiamo notizie che siano state approvate altre leggi nella seduta in cui fu approvata la *lex de exilio Ciceronis*; e quest'ultima è sempre trattata, nelle fonti, come una legge unica, sicché sarebbe ardito supporre che siano stati messi ai voti più provvedimenti.

In particolare, dato che abbiamo visto essere acclarato il carattere di *lex satura* della norma, pare impossibile ipotizzare che siano state fatte approvare due distinte leggi, una *de exilio Ciceronis* e una *de domo Ciceronis*, perché una siffatta ipotesi escluderebbe il carattere di *lex satura* del provvedimento. In secondo luogo, alla supposizione descritta si potrebbe tra l'altro ribattere che comunque il contenuto delle diverse *rogationes* era ormai noto a chi avesse eventualmente voluto esercitare il *ius intercessionis*, dato che in ogni caso prima del comando *discedite* tutte le norme che poi sarebbero state votate dovevano essere state lette all'assemblea e discusse nelle *contiones* preliminari. Sicché il pregiudizio arrecato a chi avesse voluto opporsi con la *intercessio* a causa del contenuto della *rogatio* sarebbe comunque stato ridotto, dal momento che chi aveva perplessità o fondati motivi per opporsi al contenuto di una delle norme avrebbe comunque potuto farlo prima della *sortitio*. Viceversa, per le eventuali irregolarità riguardanti le procedure di voto, la *intercessio* non sarebbe comunque stata utilizzabile nemmeno se fossero state compiute diverse *sortitiones*, dal momento che ogni volta, dopo il comando *discedite*, essa sarebbe stata inutilizzabile.

Va inoltre aggiunto che da tutto il discorso che Cicerone conduce nei §§ 50-53 della *De domo* si ricava chiaramente che la principale censura mossa dal retore al *modus procedendi* di Clodio fu quella di avere privato il popolo del

diritto di scegliere quali misure approvare e quali, eventualmente, rigettare. Cicerone non fa alcun cenno dell'espedito di aver riunito più *rogationes* dopo un'unica *sortitio* per impedire o almeno limitare le possibilità di veto; ed è da credere che se questa fosse stata una censura presente alla mente dell'oratore, egli non avrebbe certo mancato di esprimerla chiaramente ai pontefici, desideroso com'era di accumulare argomenti e prove contro il suo avversario.

4. Una proposta di interpretazione dell'espressione

A questo punto giova forse ricordare che l'espedito di fare votare leggi che cumulavano più disposizioni eterogenee risaliva ad un lontano passato²⁶, e poteva concretamente realizzarsi in diversi modi, almeno in linea teorica. Si poteva, ad esempio, trattare di una *rogatio satura* sin dal momento in cui veniva promulgata o quanto meno presentata alla *contio* per la discussione preliminare. Una condotta del genere, in astratto possibile, sarebbe stata però rischiosa per il proponente, perché avrebbe immediatamente permesso agli avversari politici di avvedersi della natura *saturo* della proposta e di prendere le contromisure, ad esempio cercando alleanze con qualche tribuno disposto ad opporre la *intercessio*. Una tale considerazione è a maggior ragione valida dopo l'entrata in vigore della *lex Caecilia Didia*, la quale, come ho ricordato, nel 98 a.C. aveva espressamente vietato di ricorrere alla legiferazione *per saturam*, recependo finalmente un disagio più volte manifestato di fronte a questa prassi. Più ancora dovevano muoversi con circospezione i magistrati che presentavano *rogationes*, dopo l'entrata in vigore, nel 62 a.C., della *lex Iunia Licinia de legum latone*, la quale aveva sancito l'obbligo di depositare il testo delle *rogationes* subito dopo la *promulgatio*, in modo tale che non vi fossero dubbi sul testo della *rogatio* stessa, e chiunque potesse poi verificare se il testo della legge approvata (che del pari da tempo doveva essere depositato presso l'erario) corrispondeva a quello della *rogatio*²⁷. Dopo l'entrata in vigore di detta legge, il magistrato che avesse voluto sottoporre al voto una *rogatio* diversa da quella promulgata e depositata avrebbe dovuto, per evitare facili impugnazioni, formulare una nuova *rogatio* emendata, depositarla presso l'erario, lasciare trascorrere un nuovo *trinundinum* durante il quale si sarebbero tenute le *contiones* di rito, e poi sottoporre al voto il nuovo progetto. È da credere che chi avesse voluto, dopo l'entrata in

26 Un primo esempio di legislazione *per saturam* potrebbe risalire già alla legislazione licinia-sestia; vd. SANGUINETTI, *Le rogationes*, 116-129; SANGUINETTI, *Osservazioni, passim*.

27 Vd., per tutti, l'ottimo e approfondito lavoro di GAGLIARDI, *La lex Iunia Licinia*, spec. il § 4.

vigore delle due leggi ora ricordate, tentare l'azzardo di legiferare *per saturam*, avrebbe dovuto seguire una strada sempre rischiosa, ma con la quale, almeno, si sarebbe potuto contare sull'effetto sorpresa: avrebbe cioè depositato due o più *rogationes* separate per poi sottoporle al voto congiuntamente. Il vantaggio sarebbe stato che dal punto di vista formale nulla sarebbe stato eccezionale fino al momento del voto. Se poi l'espedito fosse stato posto in essere con l'accortezza di leggere al comizio due (o più) diverse *rogationes*, lasciando credere che sarebbero state votate separatamente, per poi riunirle invece surrettiziamente dopo la chiusura della fase preliminare – vale a dire dopo la *sortitio* e il comando *discedite* che scioglieva la *contio* inviando i cittadini a votare – sarebbe stato definitivamente impedito, a chi lo volesse, di opporre l'*intercessio*, poiché ormai il comando che dava inizio alle operazioni di voto era stato dato. Così, credo, si spiega nel modo più piano e più logico l'accento all'*unus sortitor* presente in *De domo*, 20.51.

In virtù di quanto premesso, credo di potere qui formulare un'ipotesi su come debba essere interpretata l'espressione *pluribus de rebus uno sortitore tulisti* che si incontra nell'orazione *De domo sua* di Cicerone. A mio parere l'oratore si riferiva al fatto che Clodio aveva correttamente, all'atto della *promulgatio*, presentato due distinte *rogationes*, depositandole come tali all'erario: una relativa alla persona di Cicerone, nella quale si prevedeva il divieto di ospitarlo rafforzato dalla previsione di una pena pecuniaria a carico di chi avesse osato infrangere il divieto; e una relativa alla sua casa, nella quale si prevedeva l'esecuzione di una serie di *opera publica* sul sito in cui la casa sorgeva (comportando tutto ciò, naturalmente, la demolizione dell'abitazione), con conferimento dell'incarico di soprintendenza dei lavori a Clodio stesso.

Ad avviso di chi scrive esiste, nell'orazione *De domo*, un appiglio testuale che legittima l'ipotesi ora formulata. In 19-20.51 Cicerone distingue abbastanza chiaramente le due serie di provvedimenti, pur elencandoli in un medesimo contesto. Egli inizia col dire *tulisti de me ne reciperer... poena est qui receperit*; e aggiunge, poco dopo, *operum publicorum exactio, quid? nominis inscriptio... quod nunc apud pontifices agis, te meam domum consecraste, te monumentum fecisse in meis aedibus, te signum dedicaste*. E subito dopo conclude con una domanda retorica, mostrando chiaramente di ritenere che, contrariamente a quanto sosteneva Clodio, non si trattava di un provvedimento unitario, bensì di due serie di provvedimenti ben distinti: *eaque te ex una rogatiuncula fecisse, unum et idem videtur esse atque id quod de me ipso nominatim tulisti?*

La *promulgatio* di due distinte *rogationes* e il deposito di esse, separate, presso l'erario avrebbe messo al riparo il proponente dalla reazione degli avversari, durante il *trinundinum*, contro la natura di *rogatio satura* della proposta, gene-

rando l'aspettativa che sarebbero stati messi al voto due diversi provvedimenti. Diversamente, cioè se fin dal momento della *promulgatio* fosse stata percepibile *ictu oculi* la presenza di più disposizioni eterogenee nel testo di un'unica *rogatio*, si sarebbe certamente trovato qualcuno, fra gli avversari del tribuno, pronto a cogliere al balzo l'opportunità di porre il veto, non appena si fosse aperta la riunione del comizio, a una *rogatio* che violava palesemente il disposto della *lex Caecilia Didia*. La presentazione di due diverse proposte di legge consentiva invece a Clodio di tenere coperte le proprie carte il più a lungo possibile, impedendo agli oppositori di impugnare il provvedimento fino all'ultimo momento²⁸. Anzi, spostando la manovra ad un momento successivo alla *sortitio*, esattamente al momento stesso del voto, si impediva di fatto agli avversari di rilevare il carattere saturo della *rogatio* presentata al popolo. Infatti il tribuno avrebbe svelato le proprie carte soltanto dopo la *sortitio*, ultimo istante in cui chi lo avesse voluto avrebbe potuto opporre la *intercessio*. Il popolo sarebbe di fatto stato costretto, senza potere fare nulla, a votare in blocco tutti i provvedimenti, non potendo ormai tenere distinti quelli graditi e quelli sgraditi.

5. Conclusioni

Al termine di questa articolata analisi possiamo dunque sintetizzare che – almeno in linea di ipotesi – l'espressione *si etiam pluribus de rebus uno sortitore tulisti*, che Cicerone utilizza per stigmatizzare il comportamento del suo avversario Publio Clodio in occasione della presentazione ai comizi tributi della *rogatio de exilio Ciceronis*, allude ad un comportamento astuto e subdolo del tribuno il quale, dopo avere correttamente promulgato e depositato due diversi progetti di legge, uno relativo alla persona di Cicerone e uno riguardante i suoi beni, *in primis* la casa, dopo avere fatto compiere un'unica *sortitio* avrebbe messo al voto contemporaneamente ed in un'unica operazione entrambi i progetti di legge, facendo così approvare una *lex satura*. Ciò avrebbe di fatto impedito all'assemblea di esprimere orientamenti eventualmente diversi su materie eterogenee, costringendola ad approvare o rigettare in blocco misure che,

28 Si sarebbe trattato, in sostanza, di un espediente non molto diverso da quello che ho creduto di poter attribuire a Licinio e Sestio durante gli avvenimenti del 368 a.C.: vd. SANGUINETTI, *Osservazioni*, spec. il § 3. Se una differenza si può individuare fra i due casi, essa risiede nel fatto che mentre quello di Licinio e Sestio fu un espediente per così dire improvvisato, con il quale i due tribuni tentarono di reagire a un andamento del voto che si stava palesando non conforme alle loro aspettative, nel caso della *lex de exilio Ciceronis* Clodio doveva avere sin dall'inizio studiato la mossa da compiere per limitare al minimo le possibilità che l'*iter* del suo progetto di legge fosse ostacolato.

nonostante fossero collegate, avrebbero potuto essere in parte gradite e in parte sgradite al popolo. Ed è esattamente questa, nei fatti, la censura che Cicerone muove a Clodio, in *De domo*, 20.53: “hai costretto il popolo ad accettare ciò che non vuole o a rifiutare ciò che vorrebbe”. Che poi questo *modus procedendi* abbia favorito Clodio anche perché la *sortitio* era l’ultimo momento in cui gli avversari potevano proporre la *intercessio*, è soltanto una conseguenza indiretta dell’espedito utilizzato dal tribuno, ma che non pare avere prodotto danni particolari al suo avversario, dal momento che Cicerone mai si sofferma su questo punto; ed è da credere che non avrebbe mancato di farlo se realmente questa fosse stata una circostanza che aveva nuociuto alla sua causa.

Bibliografia

- ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷.
- ARICÒ ANSELMO G., *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012.
- BAUMAN R. A., *Lawyers in Roman Republican Politics. A study of the Roman jurists in their political settings 316-82 BC*, München 1983.
- BOTSFORD G. W., *The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic*, New York 1909.
- BUNING G., *Zu Ciceros Briefen*, Jahresbericht über das königliche Gymnasium Nepomucenianum zu Coesfeld 66 (1894) 3-23.
- BURCKHARDT L. A., *Politische Strategien der Optimaten in der späten römischen Republik*, Stuttgart, 1988.
- Cicéron, Discours, Tome XIII, Ire partie, Au sénat – Au peuple – Sur sa maison*, ed. e trad. di P. Wuilleumier, Paris 2002².
- DE LIBERO L., *Obstruktion. Politische Praktiken im Senat und in der Volksversammlung der ausgehenden römischen Republik (70-49 v. Chr.)*, Stuttgart 1992.
- ELSTER M., *Die Gesetze der mittleren römischen Republik*, Darmstadt 2003.
- FRACCARO P., *La procedura del voto nei comizi tributari romani*, Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino 49.1 (1913-1914) 600-622.
- FUHRMANN M., *Cicero und die römische Republik. Eine Biographie*, München und Zürich 1991.
- GAGLIARDI L., *La lex Iunia Licinia e le procedure di pubblicazione e di conservazione delle leges nella Roma tardo-repubblicana*, Diritto@Storia 8 (2009), <https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/Gagliardi-Lex-Iunia-Licinia.htm>.
- GRIMAL P., *Cicerone. L'uomo che inventò l'Europa*, Milano 2020².
- GROSSO G., *Lezioni di Storia del diritto romano*, Torino 1965⁵.
- HALL U., *Voting Procedure in Roman Assemblies*, Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte 13.1 (1964) 267-306.
- KENTY J., *The Political Context of Cicero's Oration De domo sua*, Ciceroniana on line II.2 (2018) 245-264.
- Le orazioni di M. Tullio Cicerone, II, dal 69 al 59 a.C.*, a cura di G. Bellardi, Torino 1981 (rist. 1996).
- Le orazioni di M. Tullio Cicerone, III, dal 57 al 52 a.C.*, a cura di G. Bellardi, Torino 1975.
- LEWIS R. G., *Asconius Commentaries on Speeches by Cicero*, Oxford 2006.
- LINTOTT A. W., *Violence in republican Rome*, Oxford 1968.

LISDORF A., *The Conflict over Cicero's House: An Analysis of the Ritual Element in "De Domo Sua"*, Numen 52.4 (2005) 445-464.

Marci Tulli De domo sua ad pontifices oratio, ed. R. G. Nisbet, Oxford 1939.

MARSHALL B. A., *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia 1985.

MASI A. - TALAMANCA M., *I comizi*, in *Lineamenti di Storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989².

MOMMSEN T., *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig 1876².

MOMMSEN T., *Römische Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887.

MOURITSEN H., *Plebs and Politics in the Late Roman Republic*, Cambridge 2004.

M. Tulli Ciceronis Orationes, ed. W. Peterson, Oxford s.d. (ma la prefazione porta la data dell'ottobre 1910).

MÜNZER F., *s.v. Fidulius*, PWRE VI.2 (1909) 2316.

NARDUCCI E., *Cicerone. La parola e la politica*, Bari 2009.

Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis Quinqve enarratio, ed. A. C. Clark, Oxonii s.d. (ma 1907).

REDUZZI MEROLA F., *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007.

Roman Statutes, I, ed. by M. H. Crawford, London 1996.

ROTONDI G., *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912.

SANGUINETTI A., *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, Jus-Online III.3 (2017) 110-149.

SANGUINETTI A., *Osservazioni su Livius 6.39.1-2: un momento cruciale della storia della repubblica romana*, in *Diritto@Storia*, 16 (2018), <https://www.dirittoestoria.it/16/rassegne/Sanguinetti-Livius%206.39.1-2-momento-cruciale-storia-repubblica-romana.htm>.

SCEVOLA R., *Osservazioni sulla lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum (98 a.C.): il problema delle rogationes saturae*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, 6, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 575-604.

STANGL T., *Ciceronis orationum scholiastae*, II, *Commentarium continens*, Vindobonae-Lipsiae 1912.

STAVELEY E. S., *Greek and Roman Voting and Elections*, London 1972.

STEWART R., *Public Office in Early Rome*, Ann Arbor 1998.

STROH W., *De Domo Sua: Legal Problem and Structure*, in *Cicero the Advocate*, ed. by J. Powell and J. Paterson, Oxford 2004, 313-370.

TAYLOR L. R., *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966.

THOMSEN R., *Das Jahr 91 v. Chr. und seine Voraussetzungen*, *Classica et Mediaevalia* 5 (1942) 13-47.

SU UNO SCRITTO AD HOMINES DI JAVIER PARICIO

DARIO MANTOVANI

Collège de France

In *De Gargnano a Ordesa: aspectos de la tutela impuberum*, SCDR 28 (2022) 281-317, Javier Paricio, titolare di una cattedra all'Università Complutense di Madrid, afferma che, per vendicarmi di una nota a piè di pagina in cui Paricio stesso esponeva alcuni motivi di dissenso rispetto a un mio libro, avrei commissionato al dottor Luca Casarotti di scrivere una recensione critica sul libro in tema di tutela degli impuberi di Miguel Herrero Medina – recensione pubblicata su *Tesserae Iuris* 2.1 (2021) – o addirittura l'avrei scritta io apponendo la firma del mio allievo.

Se ne resta allibiti e verrebbe da compatire Paricio per la considerazione spropositata che ripone negli effetti che una sua nota a piè di pagina sarebbe capace di provocare. Chiunque capisce l'assurdità dell'idea. Per di più, il mio modo di procedere non è certo di rispondere per interposta persona. Anche di recente, a proposito di critiche indirizzate al mio libro sulla *Legum multitudo*, ho risposto nel merito pubblicamente (in appendice alla traduzione tedesca e sulla *Zeitschrift der Savigny Stiftung* del 2022). Non sento perciò alcun bisogno di difendere la mia integrità di fronte a farneticazioni. In un'epoca di *social media*, il testo di Paricio equivale a nient'altro che al post di un *hater*. Ma le sue accuse rischiano di danneggiare nella sua carriera un giovane ricercatore, perciò richiedono una risposta. Inoltre, lo scritto di Paricio tocca un livello di degrado che occorre denunciare nell'interesse della nostra disciplina.

Gli aspetti di degrado sono innumerevoli, a cominciare dall'uso personale di quella che dovrebbe essere una rivista scientifica, che ne risulta così squalificata, per passare alla divulgazione di corrispondenza privata (da cui peraltro Paricio stesso non riesce a trarre altro che elementi che confermano la mia assoluta limpidezza) e al ricorso alle offese personali, per giungere, ed è il fatto più grave, a considerazioni discriminatorie, su cui tornerò alla fine di questo intervento. Ma per comprendere a fondo la gratuità e gravità del gesto di cui si è reso autore Javier Paricio, bisogna partire dal fatto più importante: quanto da lui ipotizzato è, come si può provare documentalmente, privo di qualsiasi fondamento. Nella realtà, Luca Casarotti ha scritto di suo pugno e in modo to-

talmente autonomo la recensione; lo ha fatto nel quadro del lavoro che da anni, fin dal dottorato, sta svolgendo proprio sulla *tutela*; io, anzi, non ho neppure letto la recensione di cui è questione prima che essa fosse pubblicata su *Tesserae Iuris*, dato che in quel momento Casarotti lavorava a Pavia sotto la guida di un altro collega, Luigi Pellecchi. Ma, oltre a tutto questo, il fatto decisivo è che Casarotti ha scritto la recensione *prima* del giorno (il 26 marzo 2021) in cui Paricio prese l'iniziativa di comunicarmi di avere scritto quella sua nota a piè di pagina (allora ancora inedita, dunque a tutti sconosciuta) che – sempre secondo Paricio – avrebbe provocato la recensione. Insomma, le elucubrazioni di Paricio sono totalmente inventate e contrarie alla verità.

È il dottor Casarotti, l'autore della recensione, a fornire nell'ampio testo qui di seguito le prove documentali della sua piena autorialità, che qui sopra ho solo brevemente riassunto: un'operazione cui è stato costretto a difesa del suo onore e prestigio accademico e il cui carattere penoso e umiliante è ovviamente evidente a chiunque. Il tono e la precisione di Luca Casarotti saranno peraltro l'occasione, per chi già non lo conosca, per rendersi conto della sua tempra morale e delle sue capacità di romanista, dato che entra anche in discussione con lo stesso Paricio su alcuni punti sostanziali della recensione sul libro di Medina Herrero che vengono dal Paricio stesso contestati.

A questo proposito, non stupirà nessuno che l'autore di una recensione discuta e difenda quello che ha scritto e giustifichi le critiche che ha coscienziosamente mosso. Ma non deve sfuggire che Paricio si è invece sostituito a Miguel Herrero Medina, autore del libro recensito, al quale sarebbe spettato di svolgere, se lo avesse ritenuto opportuno, la sua replica nel merito a Casarotti. Il che avrebbe mantenuto la vicenda nelle regole del dibattito scientifico. È un atteggiamento che danneggia lo stesso Herrero, che sembra non essere ritenuto in grado di difendersi da solo, ma che è soprattutto rivelatore di una pessima concezione gerarchica dei rapporti accademici.

Per quanto mi riguarda, dato che, come risulta *per tabulas*, non ho avuto assolutamente alcun ruolo nella vicenda, non avrebbe senso che discutessi lo scritto di Paricio, che vorrebbe attirarmi in una situazione cui sono estraneo. Mi limito a due sole brevi osservazioni su due punti del suo scritto che invece mi riguardano.

La prima è che nel 2022, l'anno successivo allo scambio di messaggi a proposito della sua nota piè di pagina di cui Paricio aveva voluto informarmi (messaggi da parte mia totalmente amichevoli e nel merito, come lo stesso Paricio è costretto a ammettere e come risulta dagli stralci che si permette di divulgare) e di cui mi ero nel frattempo completamente dimenticato, considerato che alle sue osservazioni avevo già risposto mesi prima per mail direttamente a Paricio

e data, in definitiva, l'irrelevanza per me della questione, mi è arrivata notizia dell'ira nei miei confronti che Paricio andava manifestando in vari ambienti per la recensione di Casarotti, di cui appunto mi attribuiva a sproposito la responsabilità. Gli ho scritto perciò, per due volte, considerati anche i rapporti di amicizia o perlomeno di colleganza che credevo ci legassero, per avvertirlo del tragico errore in cui era caduto. Non mi ha mai risposto. Il che rende la pubblicazione del suo scritto oggettivamente e soggettivamente ancora più gratuita e imperdonabile.

In secondo luogo, mi compete di chiarire il riferimento che, fin dal titolo, e poi nelle due pagine finali, Paricio fa a "Ordesa", in modo talmente oscuro e allusivo da lasciare volutamente aperta ogni interpretazione. La spiegazione è semplice. Si tratta di un riferimento al libro pluripremiato di Manuel Vilas, "Ordesa". Il romanzo è una riflessione sulla presenza dei morti nella nostra vita, su quanto i nostri genitori sono parte di noi, e come noi continuiamo nei figli. L'ho letto nell'estate del 2020, in occasione della scomparsa di un caro collega, circostanza che aveva suscitato in me particolare risonanza con il libro. Perché Paricio vi allude? Ricevendo nell'ottobre di quell'anno il numero dei *Seminarios Complutenses*, inviati in quanto membro del comitato scientifico (!), e leggendo i molti ricordi che Paricio vi aveva scritto di romanisti scomparsi, ho pensato di regalargli il libro di Vilas, proprio perché mi sembrava, come gli dissi, che fosse una buona lettura per chi, come lui, coltiva la religione dei morti. Non mi sbagliavo, perché mi scrisse subito che il libro gli era piaciuto immensamente. Tanto più – mi informava – in quanto, come Vilas, è di origine aragonese e spesso è stato in villeggiatura a Ordesa. Con il suo articolo, Paricio è riuscito a sporcare anche questo dono.

Prima di concludere, su una cosa soltanto voglio insistere, perché costituisce l'aspetto più grave della vicenda. Paricio scrive nelle sue pagine, con tono minaccioso, che l'Università di Pavia dovrebbe sapere chi è Luca Casarotti. L'Università di Pavia sa benissimo chi è Luca Casarotti: ha vinto il premio come migliore laureato in Giurisprudenza del suo anno; ha superato al primo tentativo l'esame per avvocato; è uno straordinario musicista, come ricordano quanti hanno assistito al concerto che ha offerto ai partecipanti al convegno di Redhis; è stato scelto dalla Città di Pavia per tenere il discorso ufficiale in occasione della commemorazione del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, discorso che ha fatto scalpore per la sua pugnace franchezza e profondità; svolge una intensa attività sociale e politica; gli è stato proposto di pubblicare in volume una raccolta dei suoi scritti culturali e civili, apparsi anche su giornali di grande tiratura; ha tenuto per molti anni corsi integrativi per gli studenti di Giurisprudenza, in cui ha dimostrato grandi doti didattiche;

è dotato di una memoria e di una capacità critica straordinarie e di una penna molto abile; è l'allievo che qualunque docente vorrebbe avere, e che perciò mi onoro di chiamare mio allievo; e ha due genitori straordinari, che gli hanno insegnato a non considerare mai come un limite il suo grave difetto visivo e a sapersi difendere dalle critiche che gli sarebbero venute dalla crudeltà delle persone. Sì, perché, in effetti, Luca Casarotti ha realizzato tutto questo pur avendo un grave difetto della vista¹. Ma, a meno che ci sia qualcuno che glielo vuole ricordare, come ha fatto Paricio, noi di solito ce ne dimentichiamo, e lui con noi, perché quello che tutti vedono è che Luca è una persona veramente straordinaria.

Inclusione, non-discriminazione, rispetto: sono principi minimi e inderogabili, tanto più per chi insegna e lavora in Università. Mi auguro che questo episodio valga almeno a fare capire quanta strada, ancora nel 2023, resta da percorrere.

1 J. Paricio, che si permette di citare corrispondenza privata, nel corso del suo testo usa, in italiano e fra virgolette, la frase "giovane ricercatore cieco", il che può indurre i lettori a pensare che si tratti di un'espressione usata da me, cosa che non ho mai fatto. Basta questo modo di esprimersi e di fare a qualificarlo.

«¿PRECOMPRESIÓN O PRECONCEPCIÓN?»: UNA REPLICA A JAVIER PARICIO

LUCA CASAROTTI
Università di Pavia

Come mai si potrebbe comporre una storia della pittura da chi non *vedesse* e godesse le opere delle quali si propone di dare criticamente la genesi?

BENEDETTO CROCE, *Teoria e storia della storiografia*

1.

In un intervento apparso sull'ultimo numero della rivista che dirige, J. Paricio mi fa un complimento inatteso e molto gradito¹. Insinuando che un mio articolo provenga, se non direttamente dalla penna, per lo meno dalla testa di Dario Mantovani, il romanista spagnolo attribuisce al mio scritto il più alto valore, del quale di certo non pensavo fosse degno².

Oltre che con il sarcasmo, all'accusa di Paricio, che è imbastita chiamando in causa anche il mio handicap, bisogna replicare nel merito. Nella prima parte di questo testo (§§ 2-4) rispondo alle accuse personali che mi vengono mosse; nella seconda (§§ 5-13) mi occupo delle critiche storiografiche.

2.

Anzitutto, l'intreccio di cronologie e le correlazioni tra eventi che Paricio mette in rapporto alla genesi della mia nota di lettura non hanno niente a che vedere con il tempo e il modo in cui l'ho realmente scritta³. La realtà dei fatti è la seguente.

1) Nei primi giorni del dicembre 2019, Dario Mantovani mi ha portato il libro di M. Herrero Medina, che lo stesso Autore gli aveva inviato. Me lo ha portato *ratione materiae*, essendo la gestione tutoria il tema della mia tesi di

1 PARICIO, *De Gargnano, passim*.

2 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*.

3 Per la complessa trama dell'intrigo, rimando i cultori del genere *spy story* alla lettura delle pagine di Paricio, *De Gargnano*, in particolare 285-294.

dottorato e dell'assegno di ricerca di cui sono stato titolare. Come di consueto con i libri cartacei, ho chiesto a Mantovani se riuscisse a procurarmi il relativo file .pdf, perché potessi leggerlo nell'unico modo in cui posso farlo: cioè tramite l'applicazione "NVDA" (acronimo di "Non Visual Desktop Access"), un software di lettura vocale dello schermo che uso per lavorare al computer.

- 2) Il 23 dicembre Miguel Herrero ha mandato via mail il .pdf del libro a Mantovani (la mail è datata 23 dicembre 2019, alle ore 12:09), e lo stesso giorno Mantovani me lo ha inoltrato (mail datata 23 dicembre 2019, ore 13:14).
- 3) A settembre 2020 Luigi Pellecchi, sotto la cui guida ho svolto il dottorato e l'assegno, mi ha proposto di scrivere una recensione del libro sul primo numero del 2021 di «*Tesserae Iuris*».
- 4) Ho iniziato a scrivere il mio articolo nei primi giorni del febbraio 2021, e il 16 marzo l'ho inviato a Pellecchi (mail datata 16 marzo 2021, ore 23:38), facendo presente di aver scritto un testo molto più ampio di una recensione, data l'importanza delle questioni che il libro poneva.
- 5) Il 21 marzo Pellecchi mi ha fatto avere le sue osservazioni (mail datata 21 marzo 2021, ore 11:45).
- 6) Il 26 marzo gli ho rimandato il testo, rispondendo alle osservazioni (mail datata 26 marzo 2021, ore 13:07).
- 7) Il 27 marzo Pellecchi me lo ha rimandato a sua volta, «con minime modifiche formali» (mail datata 27 marzo 2021, ore 21:43): come per ogni altra mia pubblicazione, si trattava degli aggiustamenti alla formattazione del documento che io non posso fare in autonomia, perché il software di lettura vocale dello schermo non mi permette di controllare del tutto il layout del testo.
- 8) Il 29 marzo ho quindi mandato l'articolo a «*Tesserae Iuris*», nella persona di Salvatore Puliatti che ne è il direttore (mail datata 29 marzo 2021, ore 15:13).
- 9) Il 5 luglio l'editore mi ha inviato le bozze (mail datata 5 luglio 2021, ore 15:48), che ho restituito con il visto si stampi il 19 dello stesso mese (mail datata 19 luglio 2021, ore 11:39).

Ho riportato questa pedante trafila non per il gusto postmodernista degli elenchi, ma perché siano chiari tre fatti. Il primo è che l'insinuazione di Paricio, che il mio articolo sarebbe una vendetta trasversale per la sua critica a Mantovani a proposito della "delegificazione" del Digesto, è smentita dalle date. Lo studioso sostiene di aver anticipato la critica a Mantovani in una serie di mail e telefonate che datano a partire dal 26 marzo 2021, prima di pubblicarla nel

libro sulla *Formación del derecho privado romano*, apparso a luglio di quell'anno. Ma io ho terminato il mio saggio il 16 marzo precedente, cioè prima dello scambio privato tra Paricio e Mantovani (del quale peraltro sono venuto a sapere solo quando il professore madrileno ha preso l'iniziativa di divulgarne qualche stralcio). Dunque il pilastro cronologico dell'accusa di Paricio è inesistente.

Il secondo fatto è che Dario Mantovani, che per Paricio è l'autore occulto della mia recensione, nemmeno l'ha letta prima della pubblicazione. Non l'ha letta, perché l'ho scritta nell'ambito di un percorso di ricerca che ho svolto con l'altro mio maestro, Luigi Pellecchi, che è stato sia il *tutor* della mia tesi di dottorato sia il responsabile del mio progetto di ricerca postdottorale. Dunque all'accusa di Paricio viene meno anche il pilastro logico: Dario Mantovani non ha avuto nessun ruolo nella vicenda del mio articolo. Se Luigi Pellecchi è l'unica persona ad aver visto la stesura preliminare del mio saggio, e se Luigi Pellecchi dice, nella mail del 27 marzo citata al nr. 7 dell'elenco, che è intervenuto sul mio testo solo «con minime modifiche formali» (cioè aggiustandone la formattazione), il terzo fatto è che il mio articolo non ha autori né materiali né morali altri da quello che lo ha firmato.

3.

La mia risposta potrebbe concludersi qui, con la semplice elencazione dei fatti reali, contrapposta alle trame vagheggiate da Paricio. Se proseguo, è solo perché m'interessa mostrare come funziona la macchina con cui il collega spagnolo ha fabbricato la sua accusa. Un'accusa, è bene farlo notare, che colpisce ovviamente me e Mantovani, ma investe anche questa rivista, a cui viene sostanzialmente imputato di aver pubblicato un falso. Scrive Paricio: «comencé a leer aquel texto/recensión, y de inmediato fui consciente de que “estaba leyendo a Mantovani”, y en un tono verdaderamente impertinente. [...] Si piensa como Mantovani, argumenta como Mantovani, escribe como Mantovani, tiene el estilo de Mantovani, utiliza los mismos giros y expresiones que Mantovani, sería “seguro” que se trata de Mantovani»⁴.

Per cominciare riporto qui di seguito, perché ognuno le possa valutare, le espressioni che vengono portate a dimostrazione della mia impertinenza: «non persuade l'affermazione»; «l'interpretazione sembra condizionata»; «eccessiva appare la connotazione dell'A.»; «una formulazione poco felice»; «lo studioso propone una restituzione artificiale»⁵. Dato però che la componente umana di

4 PARICIO, *De Gargnano*, 291 e 293.

5 PARICIO, *De Gargnano*, 293.

ogni relazione, fosse anche quella che s'instaura solo con uno scambio a distanza tra sconosciuti, viene prima di ogni divergenza di opinioni, non ho alcun problema a scusarmi con chi avesse percepito nel mio stile un'asprezza indebita.

Quanto all'illusione sul mio scrivere come Mantovani potrei limitarmi a rispondere che la lingua non è mai un fatto solo individuale, che il modo di esprimersi di ognuno di noi è intessuto di citazioni (ora esplicite ora implicite, ora volontarie ora involontarie) e che dalla lingua degli altri prendiamo di solito le espressioni che ci sembrano avere un'efficacia particolare: quelle che, molto banalmente, ci piacciono di più.

Che poi io segua e faccia mie certe idee dei miei maestri non dovrebbe sconcertare nessuno. I maestri s'incontrano per caso, ma non è per caso che ce li si sceglie. Se ho voluto che a formarmi e indirizzarmi nella ricerca fossero Dario Mantovani e Luigi Pellecchi (e ai loro nomi vorrei aggiungere almeno quelli di Federico Battaglia e di Marco Fressura: altri maestri che ho incontrato nel frattempo), è perché evidentemente ho sentito di dividerne l'atteggiamento scientifico e gli interessi di ricerca: che è come dire un modo di studiare, e quindi un metodo. Che la condivisione di un metodo porti a condividere anche certe opzioni storiografiche non è necessario, ma è quantomeno probabile. È ciò che accade anche tra Paricio e Miguel Herrero, come vedremo più avanti (§§ 9-10) a proposito delle idee dei due autori sul diritto ereditario arcaico. E non c'è nulla di strano in questo.

Il dubbio sull'autorialità del mio articolo è tanto forte in Paricio da diventare quasi una strategia letteraria: in tutto il suo intervento, lo studioso si riferisce a me chiamandomi non per nome e cognome, ma "el recensor", come a voler dire che la vera identità di questo recensore è celata.

Nell'accusa di Paricio c'è però qualcosa d'altro e di più grave. Preferisco cederli direttamente la parola, perché queste sue righe parlano meglio di quanto possa fare ogni mia confutazione⁶:

Naturalmente no puedo conocer, porque no estuve presente, la génesis y la gestación concreta del texto, pero si se debe que descartar la autoría completa del propio Mantovani, las alternativas restantes son múltiples: o que Mantovani fuera quien diese forma a algunas ideas del "giovane ricercatore cieco" y las completara, o que el "ricercatore" entregase un sumario más o menos extenso que Mantovani formalizó y/o completó, o que se partiese de un borrador que Mantovani corrigió y dio luz verde para su publicación, o que el "giovane ricercatore" haya alcanzado muy prontamente un grado tal de imitación al maestro que los escritos de uno y otro rocen ya lo indistinguible, aunque la versión final,

6 PARICIO, *De Gargnano*, 293-294.

inevitabilmente, fuera supervisada y validada por Mantovani. No sé cuál de esas vertientes es la plausible, o si se trató de alguna otra variante similar. [...] Además de que los distintos indicios existentes conducen todos a Mantovani, se trata con toda evidencia de un escrito que inequívocamente pone de manifiesto muchas horas de vuelo – no, desde luego, la simple procedencia de un “giovanno ricercatore” que está en las primeras armas –, y, sobre todo, que transmite a lo largo de muchas páginas un alarmante tono suficiente y “autorevole”, incompatible con el de un “giovane ricercatore” del que no se conoce hasta la fecha obra alguna de ningún relieve. No, decididamente no, ese no es, en absoluto, el modo en que debutan los “giovani ricercatori”: [...] el escrito/recensión del “giovane ricercatore”, que, según refiere Mantovani, padece tan graves problemas de visión y al que tan difícil resulta el “acceso [sic] alla letteratura” – lo que de ninguna manera se trasluce en el escrito –, es presentado nada menos que a modo de “discurso sobre el método”, lo que incluso de desinhibida manera se indica en el mismo título del escrito: “*un problema di método*”.

Prima di fare qualche breve osservazione su quanto Paricio ha messo per iscritto sulle pagine di una rivista scientifica, vorrei dire che i discorsi sul metodo non hanno niente di diverso da quelli sul merito: possono essere giusti o sbagliati, e ciò non dipende dall'età di chi li fa. È da sperare che anche gli esordienti siano consapevoli degli attrezzi che adoperano per costruire le loro argomentazioni. Nel caso del mio articolo, poi, si trattava semplicemente di constatare in base a quali strumenti critici M. Herrero Medina aveva giudicato l'attendibilità o meno delle fonti primarie impiegate nella sua indagine sulla tutela. Il che, mi pare, costituisce la base di ogni discussione storiografica.

Detto questo, ognuno può confrontare le variazioni sul tema dell'autore occulto, in cui si esercita Paricio, con l'elenco di date e fatti che ho fornito al § 2. Quanto a Paricio, mi permetta di dirgli, sebbene io sia più giovane di lui, che ha commesso un grave sbaglio.

4.

Cosciente o meno della figura retorica utilizzata, Egli formula una sorta di doppio entimema. Il primo è questo: Casarotti è giovane e cieco; i giovani ciechi non scrivono nel modo in cui è scritto l'articolo di Casarotti; dunque Casarotti non ha scritto l'articolo. Da cui il secondo entimema: nell'articolo non scritto da Casarotti ci sono idee e espressioni di Mantovani; Casarotti è allievo di Mantovani; dunque l'articolo è di Mantovani. Volendo, Paricio potrebbe continuare con il gioco dei sillogismi retorici, e mettere in dubbio l'autenticità anche di questa mia replica: qui si parla di figure retoriche; Mantovani ha studiato la declamazione latina; dunque anche questa replica è scritta da Mantovani.

Chi mi conosce sa che critico il vittimismo tanto quanto disprezzo il pietismo⁷. Perciò evito di dare un nome a questo modo di usare la mia cecità a motivo di polemica e di sospetto. Invito soltanto chi legge a fare l'esperimento mentale di escludere dalle premesse del discorso l'aggettivo "cieco" (o gli eufemismi che ne sono l'equivalente semantico), e a chiedersi se la costruzione retorica sarebbe altrettanto suggestiva. Che la cecità sia un fattore nel calcolo di Paricio è chiaro anche da quest'altra sua affermazione: «en el caso del "giovane ricercatore" debe tenerse en cuenta que el libro [di Miguel Herrero] está escrito en una lengua distinta del italiano, lo que le dificultaba sobremanera cualquier tarea que emprendiera, dado que, al igual que los demás libros ordinarios, no lo podía "legger" pues tan solo le resultaba posible "ascoltarlo" (no así, evidentemente, a Mantovani, que conoce muy bien el español)»⁸. In pratica, una presunzione *iuris et de iure*: i ciechi non possono sapere le lingue straniere. E strappa un sorriso l'appunto che Paricio fa subito di seguito: «quiero advertir, además, que en las múltiples frases en español reproducidas en el escrito/re-censión, no he detectado ni una sola errata». Le citazioni sono semplicemente copiate e incollate dal .pdf del libro di M. Herrero: difficile sbagliare.

Altro esempio. Nell'accusarmi di aver dato una lettura selettiva del libro, Paricio conclude: «¿o es que todo eso el recensor no lo ha leído o no lo ha escuchado?»⁹.

Se poi dall'operazione si togliesse anche il fattore "giovane", la serie degli entimemi, ma meglio sarebbe dire dei pregiudizi su cui si basano, non potrebbe nemmeno cominciare. Insomma, Paricio ha giudicato l'opera, in questo caso il mio articolo, *ab extrinseco*: ossia in base non all'opera, ma a quanto crede di sapere dell'autore. Tralascio il fatto (in sé ben poco lodevole ma per me irrilevante, dato che non ho mai avuto problemi a parlare pubblicamente della mia disabilità) che Paricio abbia divulgato informazioni sensibili sul mio conto apprese in via confidenziale da Mantovani, senza preoccuparsi di chiedere la mia approvazione. Ho avuto modo più volte di spiegare con quali ausili tecnici affronto lo studio, e quali difficoltà incontro nell'accesso alle fonti¹⁰. Che que-

7 Per esplicitare le citazioni, l'espressione "critico il vittimismo" è la versione in forma verbale del titolo del bel libro di Daniele Giglioli, *Critica della vittima: un esperimento con l'etica* (Roma 2014), tradotto anche in spagnolo con lo stesso titolo, *Critica de la víctima* (Barcelona 2017).

8 PARICIO, *De Gargnano*, 295, da dove anche la citazione successiva.

9 PARICIO, *De Gargnano*, 306.

10 Alcuni dei miei interventi sono disponibili su YouTube: cfr. i video intitolati *Trucchi del mestiere* (3 dicembre 2021), e *Come studia un non vedente* (1° dicembre 2022), sui canali rispettivamente del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pavia (@eventidsps911) e di Alessandro De Concini (@alessandrodeconcini-adc).

ste difficoltà non si vedano, in ciò che scrivo, significa evidentemente e soltanto che ho fatto con scrupolo il mio lavoro. Mi auguro però che questa polemica sia almeno l'occasione per aprire una discussione sull'accessibilità dei nostri studi alle persone con una grave disabilità visiva. Ad esempio, un ostacolo per l'accesso alla storiografia è che una rivista come i «Seminarios Complutenses» (che non sono, sia chiaro, un caso isolato) viene pubblicata solo in formato cartaceo, e non anche in *open access* o quantomeno in digitale. Sicché, per poter leggere l'articolo di Paricio sul mio conto, ho dovuto chiederne la scansione ai colleghi.

Vorrei concludere questa prima parte della mia riflessione, se mi si permette l'*aprosdoketon*, dicendo che le illazioni di Paricio sull'autenticità del mio articolo, edificate come sono su sospetti che non provano nulla ma si confermano a vicenda, sono una bella dimostrazione del fatto che la "mentalità interpolazionista" induce in errore: a proposito d'idee che condivido con i miei maestri.

5.

Al netto del resto, l'intervento di Paricio mi dà però l'occasione di tornare sui temi che ho trattato nel mio articolo e di portare, rispondendo alle sue critiche, altri argomenti a sostegno di quanto ho scritto.

L'obiezione di fondo è teorica, e Paricio stesso la esprime molto chiaramente: «reconozco que me resulta costoso sobrellevar cuando a la argumentación y a la razón jurídica o histórico-jurídica se contraponen el solo y formal argumento filológico. [...] En el sentido de que, sin menospreciar a la filología, que sin duda es necesaria, raramente, por no decir que nunca, un problema jurídico ha quedado resuelto a través de una iluminación filológica. Y eso por no hablar de quienes pretenden limitar la cientificidad (y la calidad) de nuestros estudios al formalismo filológico»¹¹.

Questa posizione rimanda, non saprei dire quanto volontariamente, ai fasti d'una vecchia polemica. Quella che, in particolare nel secondo capitolo della *Teoria e storia della storiografia*, Benedetto Croce ingaggia contro le «pseudostorie». Tra di esse, la «storia filologica» è «l'idea di una storia che si costruisca con le cose, con le tradizioni e i documenti (tradizioni vuote e documenti morti)». «Componendo la storia con le "fonti" come con cose esterne, non resta mai altro che trascrivere le fonti: trascrivere compendiando o variando le parole [...] e mettendo le citazioni in regola, che è talvolta prova di lealtà e di esattezza, e tal'altra un dare a credere e un darsi a credere di poggiare i piedi sul sodo, sul terreno della verità, che sarebbe la narrazione o il documento citato. Quante e

11 PARICIO, *De Gargnano*, 288.

quante mai sono codeste storie filologiche ai tempi nostri, specie da quando è stato esagerato, cioè fatto unilateralmente valere, il così detto “metodo filologico”!»¹².

Il presupposto di questa polemica era tutto interno all’idealismo crociano, ossia che sarebbe illusorio fare la storia, che è il movimento dello spirito, solo con le fonti, che sono «cose esterne». Presupposto riassunto da Croce con il motto di Goethe: «fehlt, leider, das geistige Band»¹³. Volendo anteporre i grandi nomi ai nostri, si potrebbe rispondere che «una metodologia storica per l’antichità», quale che sia la specialità coltivata dallo storico (dunque anche il diritto), «è essenzialmente una discussione sul modo corretto di interpretare le fonti pervenuteci dall’antichità stessa»: e ci si potrebbe anche appellare alla regola del gioco secondo cui «se non ci sono documenti, non c’è storia. Se i documenti si dimostrano insufficienti per quello che si vuol sapere, la storia è insoddisfacente»¹⁴.

Ma il confronto tra le opposte dichiarazioni di principio, per quanto anch’esse dicano qualcosa di chi siamo, è tutto sommato un esercizio sterile: meglio vedere come Paricio traduce l’asserita distanza dal mio approccio nel concreto delle sue argomentazioni. Discuterò tutte le critiche seguendo l’ordine in cui lo studioso le espone, salvo raggruppare in due paragrafi consecutivi (§§ 11-12) quelle inerenti l’esegesi di un passo di Gaio (12 *ad ed. prov.* D. 26.2.1), che sono presentate in luoghi diversi del suo scritto¹⁵.

12 CROCE, *Teoria*, 24 ss. (per le citazioni, rispettivamente, 24 e 25).

13 CROCE, *Teoria*, 25. Alla citazione del motto, elegantemente riportato senza palesarne la paternità, Croce fa seguire una chiosa che chiarisce quale fosse, per il filosofo che avrebbe fondato l’Istituto Italiano per gli studi storici, la differenza tra le storie filologiche, specie nel genere delle pseudostorie, dalla vera istoria: le prime sono «libri di consultazione all’occorrenza, non già parole che nutrano e riscaldino le menti».

14 MOMIGLIANO, *Le regole*, 16-17. Un corollario di questa regola (*ivi*, 17) è che «in taluni casi lo storico deve dire: non capisco. In altri azzarderà con esitazione una ipotesi. Ma non basta che una ipotesi sia plausibile. L’ipotesi avanzata deve essere più plausibile di ogni altra ipotesi».

15 Escludo dalla discussione solo quanto mi viene rimproverato a proposito di D. 26.7.55.1 (Tryph. 14 *disp.*), poiché la critica si appunta esclusivamente sull’ampiezza della mia trattazione, eccessiva ad avviso dell’A., ma non tocca il merito dell’esegesi da me proposta. L’altro rimprovero a cui non occorre rispondere (PARICIO, *De Gargnano*, 294) è che avrei censurato M. Herrero per non aver voluto considerare nel suo libro l’edizione delle XII Tavole di M. Humbert. Semplicemente, non è così: cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 242 n. 7. Dove Paricio legge del biasimo, c’è soltanto la registrazione di un dato di fatto, senza nessuna valutazione.

6.

Mi viene contestato, bollandolo come «filológico (repito, filológico)»¹⁶, il senso che attribuisco alla definizione serviana della tutela riferita in D. 26.1.1 pr. (Paul. 38 *ad ed.*) = I. 1.13.1: *tutela est ... vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa*.

Ritenevo poco probabile la tesi di M. Herrero Medina, che il predicato nominale della definizione alludesse con *vis* alla dimensione protettiva del *munus* tutelare, e con *potestas* a quella potestativa. Nel difendere l'idea del collega madrilenò, Paricio si limita in vero a notare che «al margen ya del amplio significado que los términos *potestas* y *vis* alcanzan, es incuestionable que la *vis* y la *potestas* pueden implicar también protección, al igual que la *manus*, símbolo de la *potestas*, entre otras cosas se refiere desde antiguo al poder que ampara y protege a la mujer». Ma questo rilievo è tautologico. È del tutto ovvio che una posizione di potere contempli anche una dimensione protettiva. Anzi: l'esigenza della protezione è ciò da cui il potere trae tipicamente la sua stessa legittimazione, per cui l'uno e l'altra in un certo senso si coimplicano sempre. Quel che ritengo implausibile è che a esprimere la dialettica tra autorità e protezione siano le parole '*vis ac potestas*'. L'obiezione di Paricio, infatti, elude il mio vero argomento, ossia che *vis ac potestas* è un'espressione sintagmatica della lingua giuridica latina, e per di più un'endiadi. Lo si può verificare agevolmente, come facevo appunto nel mio saggio, passando in rassegna le altre occorrenze della stessa *iunctura* nei testi dei giuristi e in quelli legislativi¹⁷. In un passo come Gai. 1.122, *eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondere*, è difficile vedere in '*vis*' il concetto della protezione e in '*potestas*' quello del potere.

Vorrei però approfittare della critica che mi viene mossa per fare qualche rilievo ulteriore. Dal punto di vista sintattico, la *definitio* serviana fa eccezione, rispetto agli altri luoghi in cui è attestato '*vis ac potestas*': normalmente, come nel tratto delle Istituzioni appena trascritto, il sintagma è costruito con il genitivo soggettivo. Al genitivo è perciò declinato il nome (o il pronome) della cosa di cui '*vis ac potestas*' designa l'efficacia o la forza: lo stesso significato si ha, ma più raramente, quando il nome della cosa è declinato in un caso diretto e '*vis ac potestas*' all'ablativo (ad es. Gai. 4.33: *eas formulas, quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dari oportere intendimus, sua vi ac potestate valere*). La cosa può essere una *res corporalis*, come nel caso dei *nummi* in Gai. 1.122. Ma la *res* viene

16 PARICIO, *De Gargnano*, 300, da dove anche la successiva citazione a testo.

17 CASAROTTI, *La genealogia*, 239 n. 5, a cui rinvio per lo spoglio completo.

chiaramente considerata, e a questo si riferisce il sintagma *'vis ac potestas'*, per l'effetto giuridico (o – se vogliamo – economico-giuridico) che produce: nel caso dei *nummi*, il loro valore di scambio¹⁸.

Negli altri passi che l'attestano, la cosa della cui *vis ac potestas* si parla è direttamente un fatto giuridico: la legge (D. 1.3.17, Cels. 26 *dig.*), l'*actio* (Gai 4.10 e D. 9.4.1, Gai. 2 *ad ed. prov.*), la *formula* (Gai 4.33), l'*interdictum* (Gai 4.144 e 160, I. 4.15.3 e I. 4.15.4a), la *stipulatio* (Gai 4.166).

Nella definizione di *'tutela'*, invece, *'vis ac potestas'* è la parte nominale del predicato, e dunque il primo elemento del *definiens*. Non mi sembra però che questa variazione sintattica rispetto al nesso stabilizzato, cioè *'vis ac potestas'* più genitivo, corrisponda anche a una diversità semantica. Ma se anche fosse, resterebbe comunque che la definizione serviana mette la *vis* e la *potestas* unicamente in rapporto alla dimensione del *tueri / defendere* (*tutela est ... vis ac potestas ... ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*). Che le cose stiano così è dimostrato dal prosieguo del discorso di Paolo, dove il nesso finalistico della *vis* e della *potestas* con la *tuitio* e la *defensio*, già enunciato da Servio, è ulteriormente ribadito: *Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt: itaque appellantur tutores quasi tuitores atque defensores* (D. 26.1.1.1 = I. 1.13.2)¹⁹.

Nemmeno le differenze sintattiche, quindi, autorizzano a dare a *'vis ac potestas'* in D. 26.1.1 un significato tanto radicalmente diverso da quello di tutte le altre occorrenze quanto quello che propongono Herrero e Paricio. Mi pare perciò che da questo approfondimento la mia posizione esca confermata: voler vedere nel sintagma *'vis ac potestas'* una corrispondenza biunivoca con le funzioni rispettivamente protettiva e potestativa della tutela significa leggere la fonte antica alla luce del modo in cui la storiografia moderna interpreta l'istituto della tutela. È questo il condizionamento di cui parlavo.

18 Per citare uno dei miei *auctores*, potremmo dire che qui *'vis ac potestas'* descrive una *opération du droit*.

19 La costruzione retorica è raffinata. *'Vis ac potestas'* è sia la parte nominale del predicato nella definizione di Servio, sia il complemento oggetto della chiosa di Paolo. Il sintagma costituisce perciò una sorta di termine medio, identico, tra ciò che la tutela è e ciò che i tutori hanno. Con l'ulteriore peculiarità che nella seconda frase esso viene riferito, invece che a una cosa, come avviene di solito, direttamente ai tutori, che evidentemente sono la personificazione del loro ufficio. Al gioco di parallelismo (*vis ac potestas* come termine medio) e *variatio* (slittamento dall'*esse* allo *habere*), si aggiunge poi la figura etimologica (*itaque appellantur tutores quasi tuitores*).

7.

Anche l'altra obiezione di Paricio alla mia esegesi di D. 26.1.1 non rende giustizia all'argomento che ho realmente sostenuto. Il punto in discussione è se la *definitio* possa aver subito un'interpolazione soppressiva²⁰. Secondo M. Herrero Medina, infatti, la definizione originale si sarebbe riferita unitariamente alla tutela dell'età e a quella del sesso, da cui la proposta d'integrazione che egli condivide con altri autori: *tutela est [...] vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum <eamve>, qui propter aetatem <vel sexum> sua sponte se defendere nequit*. Nel difenderla in quanto «como mínimo posible», Paricio fa notare che «si Servio/Paulo se hubieran referido tan solo a la incapacidad por razón de edad, probablemente no habrían escrito “in capite libero”, expresión que comprende a cualquier sujeto *sui iuris*, sea impúber o mujer»²¹.

La ragione per cui io criticavo la proposta non è però solo formale o filologica, come lo studioso mi rimprovera, bensì attiene alla coerenza dell'argomentazione giuridica complessivamente sostenuta da Herrero. L'autore fa queste tre affermazioni: 1) che «independientemente de las personas sobre las que recayese la tutela, lo más relevante de la definición de Servio es que presenta una institución de carácter claramente asistencial»; 2) che «sin embargo, esta transformación únicamente afectará a la *tutela impuberum*»; e 3) che «independientemente de cuál fuera su funcionalidad originaria, la *tutela mulierum* no evolucionó en un sentido asistencial»²². Sono dunque gli stessi assunti da cui Herrero muove, vale a dire che da un lato la definizione di Servio manifesta il carattere assistenziale della tutela, e che dall'altro la tutela muliebre non ha mai conosciuto un'evoluzione in senso assistenzialistico, a precludergli la conclusione che la definizione serviana potesse riferirsi anche alla tutela muliebre.

Debole è anche l'appunto di Paricio secondo cui dal tratto '*in capite libero*' si dovrebbe arguire l'incompletezza della *definitio* tradata. È invece vero il contrario: il *definiens* sarebbe incompleto se quel tratto non ci fosse. Infatti, il complemento '*in capite libero*' e la proposizione '*qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*' si specificano a vicenda: non ogni *caput liberum* è incapace di difendersi in ragione dell'età, e d'altra parte l'incapacità di difendersi *propter aetatem* è una condizione astrattamente predicabile anche per un *servile caput*. La definizione è dunque in sé perfetta, e non c'è nessuna necessità di cercare al di fuori di essa un elemento che la integri. Soprattutto, non lo si deve cercare partendo dal pre-

20 L'espressione è di PUGLIESE-SIZIA-VACCA, *Istituzioni*, 409.

21 PARICIO, *De Gargnano*, 301.

22 HERRERO MEDINA, *Origen*, 57-63: per le citazioni, rispettivamente, 58 e 62.

supposto che occorra colmare la lacuna lasciata aperta dalla locuzione ‘*in capite libero*’. Certo che quell’espressione può riferirsi sia ai maschi che alle femmine, come afferma Paricio: e può anche riferirsi sia ai minorenni che ai maggiorenni. Ma ciò, lungi dall’evidenziare un’aporia nella definizione, spiega proprio il perché essa si completi con la relativa ‘*qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit*’. Rispetto all’integrazione fatta propria da Herrero e difesa da Paricio, potrebbe residuare solo uno spazio d’incertezza per il nesso introduttivo ‘*eum <eamve> qui...*’, dal momento che l’impubere soggetto a tutela poteva – come ovvio – essere di ambo i sessi. Ma sarebbe comunque un’aggiunta innecessaria, poiché la dizione ‘*eum qui ... se defendere nequit*’ usa chiaramente il maschile in senso sovresteso, convenzione linguistica di cui i giuristi avevano piena coscienza²³.

8.

È falsa l’accusa che, «con total desvergüenza, cuando al recensor le viene bien una opinión de Voci no tiene inconveniente alguno en seguirla y citarla, mientras que cuando es Herrero Medina quien sigue una interpretación de Voci que al recensor no le gusta o no le conviene, resulta que el “fraitendimento” no afecta a Voci [...] sino que solo es predicable de Miguel Herrero». «Así pues, un modo de proceder bien poco honesto»²⁴. Chi legga il mio saggio può rendersi conto di come io riservi a Pasquale Voci lo stesso trattamento che riservo a qualunque autore: lo seguo quando ritengo di doverne accogliere l’opinione, e lo critico se ritengo di dovermene distaccare, come ho fatto ad es. esaminando D. 26.7.55.1 (Tryph. 14 *disp.*)²⁵.

Nello specifico, Paricio si riferisce al passaggio in cui discuto l’esegesi svolta da M. Herrero su un passo di Paolo (38 *ad ed.* D. 26.2.20.1): *testamento quemlibet possumus tutorem dare, sive is praetor sive consul sit, quia lex Duodecim Tabularum id confirmat*. M. Herrero ritiene che il passo sia interpolato perché le Dodici tavole non potevano menzionare il pretore. Paricio mi fa presente che era della stessa opinione anche Voci, come si evince da un breve suo passaggio che effettivamente mi era sfuggito: me ne scuso²⁶. Il fraintendimento di Miguel

23 Ad es. Gai 1.32a: *quae vero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus*. Si noti che anche nell’integrazione proposta da M. Herrero Medina, ‘*eum eamve qui...*’, il pronome relativo resterebbe comunque al maschile sovresteso.

24 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

25 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 252 ss.

26 Paricio si riferisce a VOCI, *Diritto* I, 72: «il [...] passo è indubbiamente interpolato, o glossato: non può attribuirsi a Paolo la trovata che il *pater* può nominare tutore uno che sia console o pretore perché “ciò” è permesso dalle XII Tavole!».

Herrero, che a mio avviso non di meno rimane tale, consiste nel riferire l'inciso *'sive is praetor sive consul sit'* al testo decemvirale, come se si trattasse di una sorta di discorso indiretto libero, quando in realtà si tratta chiaramente di una proposizione parentetica, da riferire semmai al pensiero del giurista. Ciò che la legge delle Dodici Tavole conferma è che si possa nominare chiunque come tutore testamentario, non che il tutore testamentario possa anche essere pretore o console²⁷. Ma anche a volersi mettere nella prospettiva di M. Herrero, l'anacronismo proverebbe soltanto l'inautenticità dell'inciso che lo esprime, non di tutto il passo. Se Herrero può invece dedurne l'inattendibilità complessiva del testo, è perché la sua tesi di fondo è che i riferimenti a un'origine decemvirale della tutela testamentaria siano ovunque spuri.

Paricio ritiene poi che io abbia sbagliato a tradurre il passo di Paolo, e che «la traducción del recensor contiene ya una “precomprensión” o una “preconcepción” [...] porque el texto no dice lo que él le hace decir: “Che dalle Dodici Tavole discende il potere del pater di nominare chiunque come tutore testamentario” no es lo que literalmente dice el texto»²⁸. Ma la mia non era una traduzione; cioè io non ho sostenuto che *'discendere'* fosse il significato letterale di *'confirmare'*. Il mio appunto riguardava il fatto che l'*id* complemento oggetto di *'confirmare'* si deve riferire all'affermazione che il padre ha la facoltà di nominare chiunque come tutore, e non a quella che il tutore può essere anche pretore o console²⁹.

Paricio va oltre, e non mi accusa solo di essere poco onesto, ma anche di evitare i problemi che mi metterebbero in difficoltà: «Advierte el recensor que “non si può negare che il passo, nella sua estrema concisione, ponga più d'una difficoltà, che però non é necessario affrontare qui”. ¿Y por qué no es necesario afrontarla “qui”, cuando ahí está la “madre del cordero”?», ¿es que, tal vez, en este caso la dificultad no (le) conviene afrontarla?»³⁰.

Affrontiamola, allora. Il problema è di capire perché l'autore abbia sentito il bisogno di fare la precisazione *'sive is praetor sive consul sit'*. Attribuirla ai

27 Vd., nello stesso senso, FINAZZI, *Intestato*, 78. Lo studioso riprende l'obiezione che TALAMANCA, *Recensione*, 351, aveva mosso al parere del Voci riferito alla n. precedente: «tale istituto [la tutela testamentaria] (e ciò vuol significar quell'*id* frainteso dall'A.) deriva dalle XII Tavole».

28 PARICIO, *De Gargnano*, 302-303.

29 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 248: «Il senso più ovvio del testo è che dalle Dodici Tavole discende il potere del *pater* di nominare chiunque come tutore testamentario. [...] La proposizione causale *'quia lex Duodecim Tabularum id confirmat'* motiva (non l'incidentale *'sive is praetor sive consul sit'*, ma) la principale *'testamento quemlibet possumus tutorem dare'*».

30 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

giustiniane non mi sembra che risolva la difficoltà, dato che l'attribuzione non sarebbe motivata altrimenti che dalla convinzione che quanto c'è di apparentemente inspiegabile nel Digesto sia di fattura non classica. Anche fosse un'interpolazione, rimarrebbe comunque il fatto che l'inciso non ha un'inerenza immediata né con il resto del frammento di Paolo né con quelli adiacenti, e quindi è difficilmente spiegabile pure in base al contesto giustiniano. Se però ci volgiamo alla Palingenesi, vediamo che Lenel colloca questo frammento dopo quello escerpito in D. 26.1.1, sotto un titolo che lo studioso ipotizza portasse la generica rubrica *'De tutelis'*. Anche nella Palingenesi i due frammenti sono tenuti distinti, rispettivamente ai nrr. 556-557, e l'ordine di Lenel qui sembra seguire quello dei titoli del Digesto³¹. Ma D. 26.1.1, lo abbiamo visto, è il passo che esordisce con la definizione serviana della tutela, chiosata da Paolo al § 1. Il passo si completa poi (§§ 2-3) con una breve discussione – potremmo dire – sulla preclusione dell'ufficio tutelare a talune categorie di disabili: il muto non può essere dato come tutore, perché – dice Paolo – non potrebbe pronunciare i *verba* dell'*auctoritatis interpositio*; e nemmeno può essere nominato come tutore il sordo, perché secondo i più, tra cui Pomponio, il tutore non deve solo poter parlare, ma anche poter ascoltare. A questa trattazione Lenel fa seguire il nostro D. 26.2.20 che, si può notare, ha una struttura giocata sulla contrapposizione tra l'*incertus* del § *pr.* (*tutor incertus dari non potest*) e il *quislibet* del § 1 (*testamento quemlibet possumus tutorem dare*). Quest'affermazione molto generale è completata dall'appunto che c'interessa: purché la designazione non sia incerta, chiunque può essere nominato tutore nel testamento, fosse anche il pretore o il console. Seppur breve, e non si sa fino a che punto prossimo a D. 26.1.1 nell'opera originale, D. 26.2.20 forma con D. 26.1.1.2-3 una sequenza tematicamente coesa, il cui argomento è l'estensione della *tutoris datio* rispetto alla persona da nominare. In questo senso l'appunto *'sive is praetor sive consul sit'* suona come una sorta d'iperbole, quasi a voler rafforzare l'idea che, entro i limiti esposti dallo stesso Paolo, il *pater* potesse nominare chiunque come tutore del proprio figlio, persino i magistrati con la maggiore *potestas*³².

31 Cfr. LENEL, *Palingenesia* I, 1045.

32 È come sempre preziosa l'intuizione di TALAMANCA, *Recensione*, 352, d'ipotizzare che sullo sfondo del discorso di Paolo potesse esserci il tema delle *excusationes*. Ci si può immaginare che la precisazione *'sive is praetor sive consul sit'* scaturisse da un confronto con la tutela dativa. Il senso dell'appunto avrebbe potuto allora essere questo: che il testatore potesse nominare come tutore anche il pretore e il console, mentre il magistrato non l'avrebbe dovuto fare, perché il pretore e il console probabilmente non avrebbero assunto il *munus* tutelare, facendo valere l'*excusatio* di cui godevano in ragione della carica.

Ho aggiunto queste considerazioni per rispondere a una delle varie accuse che Paricio mi lancia. Ma forse lo sforzo eccede lo scopo, dato che l'accusatore, prima di lanciare il guanto di sfida, mette le mani avanti: «no sería excluible que, en este punto, la razón pudiera asistir al recensor, pero en modo alguno lo afirmo»³³.

9.

Quando Paricio passa a criticare i miei rilievi alla restituzione di XII Tab. 5.4-5 proposta nel libro di M. Herrero, di nuovo emerge il tema della subordinazione della filologia alla ragione giuridica. Questa è la proposta:

XII Tab. 5.4-5: *Si intestato moritur, adgnatus proximus familiam habeto. [5] Si agnatus nec escit, gentiles familiam habento.*

Per esprimere con un solo aggettivo il fatto che questa ricostruzione ibridasse le due diverse tradizioni pervenute dei versetti decemvirali, dando vita a una terza versione non attestata, l'avevo definita 'artificiale'. Paricio ritiene che, così facendo, «el recensor [...] engaña a los lectores, pues las conclusiones del autor surgen como resultado de un pormenorizado análisis de las dos versiones conservadas»³⁴.

So bene che per qualche motivo si tende sempre a vedere le discussioni sul metodo come un segno di tracotanza da parte di chi le solleva, specie se a sollevarle non è un venerato maestro: però il punto è esattamente questo. L'obiezione di Paricio è quella consueta, almeno nel presupposto: «aunque a quienes limitan su investigación al análisis filológico de los textos les pueda parecer una locura, lo cierto es que esta conjetura permitiría entender que en la “versión retórica” de XII Tablas 5.4 no aparecieran mencionados los *sui heredes*, pues la transcripción procedería desde una perspectiva retórica, mientras que en la “versión jurídica” recogida en los *Tituli ex corpore Ulpiani* y en la *Collatio*, más interesada por el contenido jurídico del precepto, se habría agregado el inciso “*cui suus heres nec escit*” a modo de expresión aclaratoria»³⁵.

Per inciso, vorrei osservare che quest'idea per cui la filologia sarebbe qualcosa di distinto dalla comprensione dei contenuti del testo giuridico (contenuti che il giurista può disvelare con la sua sola intelligenza) nasconde in realtà un equivoco su cosa sia la filologia. E non c'è chi non veda, nemmeno io che non

33 PARICIO, *De Gargnano*, 302.

34 PARICIO, *De Gargnano*, 309.

35 *De Gargnano*, 310.

vedo, come l'equivoco possa facilmente diventare una scorciatoia: pensare che la coscienza del giurista storico possa fare a meno della filologia come di un fardello, e attingere la verità del diritto romano (una verità che potremmo chiamare "pretertestuale", o "più che testuale"), significa soltanto – che si sia consapevoli o meno dell'implicazione – rivendicarsi il potere di disporre dei testi a proprio piacimento.

Prova ne sia che M. Herrero (e con lui Paricio) imposta la discussione su XII Tab. 5.4-5 nell'ottica di ricercarne la «redacción original». Naturalmente non è in dubbio la possibilità di ricostituire un testo originale sanando una tradizione corrotta o lacunosa, e risalendo a un archetipo ignoto. Ma qui non si tratta di questo: si tratta invece di avere la pretesa di conoscere un testo originale (e per testo dobbiamo intendere proprio gli *ipsissima verba*) partendo dal presupposto che non lo conoscesse nessuno degli autori antichi che ne danno testimonianza indiretta. E si tratta, per di più, di condurre quest'operazione su un documento, le XII Tavole, che si colloca in un'epoca, il V sec. a.C., a cui – com'è noto – la stessa letteratura antica è parca di riferimenti, in confronto ad altri momenti della storia arcaica³⁶. Il che rende molto insicura una critica dall'esterno delle tradizioni attestata dei versetti decemvirali.

Questo dal punto di vista dei principi. Nel merito, poi, non è del tutto vero ciò che afferma Paricio, ossia che l'inciso '*cui suus heres nec escit*' in XII Tab. 5.4 sarebbe soltanto un'aggiunta esplicativa, e come tale sarebbe stato integrato nella «versión jurídica» (spuria) dei '*Tituli Ulpiani*'. Chiaramente il rilievo non prova molto, ma osservo anzitutto che proprio quest'inciso, che M. Herrero Medina vorrebbe espungere dagli *ipsissima verba* decemvirali, forma con il versetto successivo (*si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento*) una tipica struttura sintattica e ritmica. La stessa ad es. di XII Tab. 1.6: *rem, ubi pacunt, orato. Ni pacunt, in comitio aut in foro EQS*.

Si può sostenere che l'inciso '*cui suus heres...*' sia soltanto esplicativo, dicevo, solo a patto di ritenere anche che al tempo delle Dodici Tavole il *pater* potesse fare testamento unicamente se privo di *sui heredes*. Allora la proposizione '*cui suus heres nec escit*' si limiterebbe in effetti solo a precisare il presupposto che, secondo questa lettura, la protasi '*si intestato moritur*' dà per implicito. Le cose stanno diversamente se si ritiene che il *pater* fosse libero di testare anche in presenza di *sui*. In tal caso avremmo due norme diverse, a seconda che nella

36 Per il quadro teorico in cui si muovono queste mie considerazioni (del resto assai banali) basti per tutti il rimando al capitolo, significativamente intitolato *Problemi di metodo per lo studio di Roma arcaica*, dal quale Emilio Gabba ha scelto d'iniziare il suo manuale di storia romana: cfr. GABBA, *Introduzione*, 8 ss.

disposizione di XII Tab. 5.4 s'includa o meno l'inciso '*cui suus heres...*'. Il risultato, nella versione senza l'inciso, sarebbe di escludere i sui dalla delazione legale: infatti, alla condizione di un testamento mancante (*si intestato moritur*), seguirebbe direttamente la chiamata dell'agnato (*adgnatus proximus familiam habeto*). Questo risultato sarebbe ovviamente inaccettabile, per cui bisognerebbe poi escogitare uno stratagemma per riportare di nuovo i *sui* in un sistema legale così delineato.

Ma a essere malferma è proprio la premessa su cui si regge la possibilità di dare una restituzione di XII Tab. 5.4 priva dell'inciso '*cui suus heres*' senza che la norma riesca aberrante. Nell'articolo che ha suscitato la reazione di Paricio io discutevo anche questa premessa, ma nella sua risposta quella discussione è omessa, e la mia obiezione derubricata a poco più di una pedanteria formale³⁷. Non solo: mi si accusa di aver ridotto la monografia di M. Herrero a dei *morceaux choisis*, al solo scopo di demolirla, e di non aver considerato il lungo approfondimento dedicato dall'Autore alla storia del diritto successorio romano³⁸. A parte il fatto che in una recensione, com'è del tutto normale, si entra nel merito delle questioni che s'intende discutere, e degli altri punti salienti dell'opera recensita si dà un riassunto, chiaramente non spetta a me dire se il mio ritratto del lavoro di M. Herrero sia fedele o deformato. Quel che invece posso dire, a costo di ripetermi, è che il mio articolo discuteva il modo in cui M. Herrero si è servito della sua ricostruzione del diritto successorio arcaico per trarre argomenti in merito alla configurazione originaria della tutela. Il che mi sembra non solo legittimo, ma soprattutto fedele all'intento di un'opera che sin dal titolo (*Origen y evolución de la tutela impuberum*) si presenta come uno studio sulla tutela.

Rubando le parole a Paricio, «ahí está la madre del cordero». M. Herrero si rifà a un certo orientamento storiografico sul diritto ereditario arcaico, cioè alla linea che – muovendo soprattutto dall'opera del Voci – è fatta propria anche da Paricio, ma non si può dire che affronti davvero le obiezioni che sono state mosse a quell'orientamento. A cominciare dalle riserve che Mario Talamanca aveva espresso proprio sull'opera del Voci³⁹. E siccome per forza di cose

37 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 242-245.

38 PARICIO, *De Gargnano*, 296: «La reducción que efectúa el recensor llega a extremos tales que resulta imposible reconocer la obra de Herrero Medina a través de su recensión».

39 Sono due, in particolare, le obiezioni già allora formulate da Talamanca di cui non hanno mostrato di tenere conto né M. Herrero Medina nel suo libro, né ora Paricio nella risposta al mio articolo. Si tratta, per quanto qui interessa, di critiche concernenti l'interpretazione dei passi da cui risulta l'origine decemvirale della tutela testamentaria. Una riguarda D. 26.2.20.1

le premesse sul diritto successorio orientano le conclusioni raggiunte riguardo alla tutela, gli argomenti del libro girano in tondo: dato il modo di procedere, non potrebbe essere diversamente.

10.

Dalla premessa che i vincoli parentali fossero il limite invalicabile alla libertà di testare del *pater familias* d'epoca arcaica, M. Herrero Medina trae la conseguenza che le Dodici Tavole non potessero ammettere qualcosa come una tutela testamentaria, quandanche non corrispondesse alla *tutoris datio* d'epoca progredita: e dunque ritiene inaffidabili le fonti che collegano anche questa alla legge decemvirale. La più esplicita delle testimonianze in tal senso è data da un passo di Gaio, tolto dall'*Ad edictum provinciale* e posto in apertura del titolo '*De testamentaria tutela*' del Digesto,

D. 26.2.1 pr. (Gai. 12 *ad ed. prov.*): *lege Duodecim Tabularum permissum est parentibus liberis suis sive feminini sive masculini sexus, si modo in potestate sint, tutores testamento dare,*

testimonianza che si accorda con quella di altri passi, sia interni sia esterni al Digesto⁴⁰.

Nel suo libro M. Herrero Medina escludeva che il riferimento alle Dodici Tavole in D. 26.2.1 pr. potesse essere genuino. Questa la motivazione: «Con respecto al fragmento atribuido a Gayo, llama la atención que no existan otros rastros de una afirmación semejante en sus Instituciones. [...] Conociendo su rigor histórico, resulta inconcebible que Gayo conociese el origen decenviral

(Paul. 38 *ad ed.*): ne abbiamo detto *supra*, alla nt. 27. L'altra riguarda il confronto tra due passi di Gaio (*Inst.* 1.155 e D. 26.2.1 pr. [12 *ad ed. prov.*]): ne diremo *infra*, § 12, *spec.* alla nt. 51. Una terza obiezione, rispetto a Ulp. *LSR* 11.14, è meno rilevante, poiché ripete in sostanza lo stesso argomento speso per il confronto tra i passi di Gaio, solo riportandolo all'opera (pseudo)ulpianea, di cui sia il recensore sia il recensito assumevano l'origine postclassica. Sono, queste, critiche lasciate per altro inevase dallo stesso Voci: Talamanca recensiva infatti la prima edizione del primo volume del *Diritto ereditario*, apparsa nel 1960; ma nell'edizione definitiva, del 1963, i passaggi interessati da questi rilievi sono identici. Dicasi lo stesso per le altre critiche che Talamanca ha mosso alla complessiva ricostruzione del diritto ereditario arcaico delineata dal Voci, soprattutto con riferimento all'acquisto dell'eredità da parte degli agnati, al significato di XII Tab. 5.3, all'origine della *manumissio testamento* e alla struttura della *mancipatio familiae*: cfr., rispettivamente, VOCI, *Diritto* I¹, 56-57, 21, 31-36 e 87-97, con *Diritto* I², 58-59, 21-22, 32-38 e 86-96.

40 D. 50.16.120 (Pomp. 5 *ad Q. Muc.*), D. 26.2.20 (Paul. 38 *ad ed.*), Ulp. *l.s. reg.* 11.14 e D. 50.16.53 pr. (Paul. 59 *ad ed.*).

de la tutela testamentaria, pero, sin embargo, omitiese esa referencia en su obra principal».

Nel mio saggio facevo tre obiezioni a questa lettura. La prima era che il riferimento alle Dodici Tavole si potrebbe spiegare facilmente anche senza prendere la strada dell'interpolazione: Gaio, che aveva certamente presente la disposizione di XII Tab. 5.3 nella versione *'uti legassit suae rei...'*, può aver condiviso con il quasi contemporaneo Pomponio, che in D. 50.16.120 citava il versetto nella stessa versione, il pensiero che fosse quella norma a permettere o confermare al *pater* di dare il tutore per testamento. Chiaramente si potrebbe replicare che il mio argomento è circolare, perché sono due passi del Digesto (D. 26.2.1 e D. 50.16.120) a permettere quest'interpretazione, e potrebbero essere stati entrambi manipolati. L'interpolazione del riferimento a una *lex* assente nell'originale, questa la seconda obiezione, si direbbe però in controtendenza rispetto al modo di operare abituale seguito dai compilatori, di espungere i riferimenti nominativi alle *leges publicae* presenti nelle opere dei giuristi. La terza obiezione, di metodo, era che non si può diagnosticare l'interpolazione dell'*Ad edictum provinciale* in base a un argomento *e silentio* tratto dalle Istituzioni, ritenendo le Istituzioni l'opera principale di Gaio, perché ciò significherebbe proiettare sull'autore un canone di gerarchia tra le opere che appartiene non all'autore ma ai lettori.

Nel suo scritto, Paricio ignora la prima obiezione, e reagisce alle altre due con un misto di veemenza e scherno.

11.

Dato che la sua accusa collega il mio articolo alle critiche che egli ha mosso al saggio di Mantovani su *Legum multitudo e diritto privato*, ho l'impressione che sia questa, per Paricio, la «madre del cordero»: cioè che io ho seguito la tesi di Mantovani. Lo sconforto con cui accoglie il mio richiamo a quel saggio parla da sé: «a propósito de Gai. 12 *ad ed. prov.* D. 26.2.1, el recensor no desaprovecha la oportunidad para recordar —¡oh, no!— ¡¡ la “deslegificación” del Digesto [...] y nos agrega en nota, para que no lo olvidemos, que tal “é la conclusión alla quale previene [*sic*] lo studio di Mantovani, *Legum multitudo*”»⁴¹.

Ma oltre alla stizza, qual è la critica specifica che lo studioso oppone al modo in cui ho impiegato la tesi da lui avversata?

Rispondendo a quanto scriveva M. Herrero Medina, che l'interpolazione del riferimento alle Dodici Tavole sarebbe il riflesso della «mayor preocupa-

41 PARICIO, *De Gargnano*, 311.

ción» dei «compiladores de la época bajoimperial» «por confeccionar un ordenamiento jurídico coherente y ordenado»⁴², osservavo che non è questo l'uso delle Dodici Tavole che si fa nel Digesto, come se fossero una sorta di fondamento autorevole ma anacronistico degli istituti. Lo mostra bene il fatto non solo che proprio il commento gaiano alle Dodici Tavole è tra le opere menzionate dall'*Index Florentinus* più radicalmente decurtate dai compilatori, al pari dei commenti alle leggi intanto desuete, ma anche che esso è stato sistematicamente privato dei riferimenti nominativi alla legge decemvirale⁴³.

A ciò Paricio obietta tentando una *reductio ad absurdum*: «uno ya no sabe qué pensar. Veamos. Sí se toman, por ejemplo, los cuarenta y cinco fragmentos conservados en el Digesto del *ad Edictum praetoris urbani* de Gayo [...] observamos que no se conserva en ninguno de los fragmentos mención expresa de ninguna cláusula edictal. ¿Hablaremos entonces de una “desclausulización” justiniana del *Ad edictum praetoris urbani* de Gayo?»⁴⁴.

Eviterò di ritorcere contro di lui l'accusa che Paricio fa a me, di criticare Miguel Herrero e non gli autori *maiores* che la pensano come lui. Dirò soltanto, per non assumermi il merito delle giuste intuizioni altrui, che nel mio saggio riprendevo da Michel Humbert l'osservazione sul commento di Gaio *Ad legem Duodecim Tabularum*, come ovvio debitamente attribuendogliela⁴⁵.

Ad ogni modo, il tentativo di ridurre *ad absurdum* non riesce, essendo capziosa l'obiezione su cui si basa. Anzitutto, l'argomento paradossale di Paricio è viziato in partenza nel suo stesso impianto logico. A giudicare dallo sforzo profuso per confutarlo, a me sembra che Paricio non si sia reso conto che, nella discussione sul riferimento alle Dodici Tavole in D. 26.2.1, si potrebbe addirittura prescindere dall'argomento della delegificazione, e la questione resterebbe comunque immutata. La tesi che egli combatte, infatti, è che i frammenti delle opere accolte nel Digesto omettono sistematicamente la menzione delle *leges*, salve talune eccezioni. Se anche fossero fondate le sue obiezioni a questa tesi, rimarrebbe però indimostrato che l'allusione alla legge decemvirale nel passo di Gaio sia insitica. Un conto è dire che i compilatori non abbiano “delegificato” le opere dei giuristi: un altro conto è dire che le abbiano “legificate”.

In secondo luogo, se anche nel commento di Gaio all'Editto urbano le clausole non ci fossero, la cosa non sarebbe affatto sorprendente, perché non

42 HERRERO MEDINA, *Origen*, 126.

43 Fa eccezione, perciò conferma la regola, D. 47.22.4 (Gai. 4 *ad l. XII Tab.*).

44 PARICIO, *De Gargnano*, 313.

45 Cfr. CASAROTTI, *La genealogia*, 249 n. 27, e HUMBERT, *Gaius*, 99 ss.

è dall'opera di Gaio, ma ovviamente da quella di Ulpiano, che i compilatori hanno tratto le citazioni dirette dell'Editto. Nello spoglio delle opere, Gaio non veniva letto in sequenza ai commenti *ad edictum* di Ulpiano e di Paolo, ma in parallelo a essi. Sicché i passi di Gaio che esplicitamente commentano i *verba edicti* rimandano a una clausola che nel Digesto si trova già riferita altrove. Basti l'esempio di D. 39.4.5 (Gai. *ad ed. p.u. de publ.*), '*hoc edicto efficitur, ut ante acceptum quidem iudicium restituta re actio evanescat* EQS', che si riferisce alla clausola di EP § 186 citata *verbatim* nel frammento posto in apertura del titolo D. 39.4, tratto per l'appunto da Ulpiano (55 *ad ed.*). In terzo luogo, non è nemmeno vero che nel commento di Gaio le clausole edituali siano del tutto assenti. Un testo come D. 29.4.18 (Gai. 2 *de testam. ad ed. p.u.*) menziona al § 1 una '*pars edicti*' che non è riferita altrove, ma presentata dallo stesso Gaio al § *pr.* in forma parafrastica o quantomeno riassuntiva⁴⁶.

La disamina potrebbe proseguire prendendo in considerazione l'emblematica espressione '*curat praetor*' che si legge in D. 39.2.19 (Gai. *ad ed. p.u. de damn. inf.*), ma il punto mi sembra già abbastanza chiaro. A meno di non voler limitare la verifica alla sola citazione diretta d'interesse clausole, nei frammenti del commento gaiano *ad edictum* l'Editto è ben presente. Al contrario, nei frammenti del commento alle Dodici Tavole è proprio la legge a non essere mai menzionata. E quando invece sono citate le parole dei versetti decemvirali, questo è il punto da tener fermo, la citazione serve sempre a trarre dai *verba legis* un argomento etimologico, o comunque di ordine lessicale: vale a dire che mai la citazione della legge funge da referente normativo, come invece è per l'Editto nei frammenti in cui Gaio lo cita e lo commenta. Né tantomeno i frammenti dell'*Ad legem Duodecim Tabularum*, è ancora di Michel Humbert il merito di averlo mostrato *per tabulas*, sono conservati per gusto antiquario, e quindi come fondamento *ex auctoritate* di un qualche istituto⁴⁷.

12.

La prova dell'interpolazione di D. 26.2.1 *pr.*, ribadisco, non può essere che le Istituzioni tacciano l'origine decemvirale della tutela testamentaria. E non può esserlo per due ragioni: anzitutto perché s'istituisce tra le opere messe a confronto, le Istituzioni e l'*Ad edictum* provinciale, una gerarchia che appartiene a noi lettori, ma non possiamo sapere se fosse anche dell'autore. E poi perché a questo problema di fondo si aggiunge anche il fatto che l'interpolazione è dia-

46 È infatti su D. 29.4.18 che Lenel basa la sua restituzione della formula esposta in EP § 168.

47 Cfr. HUMBERT, *Gaius*, 102 ss.

gnosticata sostanzialmente *e silentio*, vale a dire non in virtù di una discordanza esplicita tra l'opera direttamente tradita e il frammento accolto nel Digesto.

A Paricio «resulta desconcertante» quello che scrivevo nel mio saggio, ossia che assumere le Istituzioni a opera principale di Gaio significa proiettare un giudizio moderno sul passato. A cosa vale ricordarmi l'ovvio, che «ya de la época bajo imperial (además del palimpsesto veronés) se han conservado distintos fragmentos de manuscritos de esa obra, aparte de reelaboraciones y epítomes (*Fragmenta Augustodunensia, Epitome Gai*), cosa que no se puede predicar de las otras obras gyanas», e poi citare le costituzioni 'Omnem' e 'Imperatoriam'⁴⁸? Nessuno nega la fortuna di Gaio nell'antico. La proiezione moderna sul passato non è questa: è usare il presunto silenzio delle Istituzioni contro l'*Ad edictum*, in ottica interpolazionistica. Quando si dice che Gaio non può aver scritto nell'*Ad edictum* qualcosa che manca nelle Istituzioni, perché queste e non quello sono la sua opera principale, si sta attribuendo all'intenzione (e quindi alla soggettività) dell'autore un fatto che è sì oggettivo, la fortuna delle Istituzioni, ma che appartiene alla ricezione. La questione si può guardare da un altro punto di vista. Ciò che rende infondato e impraticabile un raffronto immediato tra le Istituzioni e la testimonianza dell'*Ad edictum provinciale* è la diversità di genere letterario, per cui non è detto che a un'identica materia corrispondesse un'identica trattazione nelle due opere. Non si può seriamente proporre – come fanno invece Herrero Medina e Paricio – di considerare che la trattazione del manuale istituzionale debba in tutti i punti essere stata altrettanto completa delle altre opere e trattati a cui Gaio stesso rinviava i lettori per approfondimenti.

Ma ancora una volta, le conclusioni a cui sia J. Paricio sia M. Herrero Medina pervengono nel merito sarebbero discutibili anche se si accettasse la loro premessa di metodo.

La tesi è che la tutela testamentaria sia nata grazie all'*interpretatio* postdecemvirale dei pontefici, e per questa ragione l'opera principale di Gaio non ne fa risalire l'origine alle Dodici Tavole.

È però lo stesso Paricio a riconoscere che dalle Istituzioni non è possibile escludere la presenza della tutela testamentaria nella legge decemvirale. Lo studioso si riferisce in particolare a Gai. 1.155: *quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi*. «Donde al expresar el jurista que por la ley de las XII Tablas los agnados son tutores de aquellos a los que no se ha dado tutor por testamento, parecería

48 Per le due ultime citazioni, PARICIO, *De Gargnano*, 313-314.

presuponer (pero solo eso, y tampoco es necesario interpretarlo así) que ya en época decenviral la tutela legittima sería supletoria de la testamentaria»⁴⁹.

Tuttavia, credo che a inficiare la tesi di un'origine postdecemvirale della tutela testamentaria sia un argomento più difficilmente controvertibile. Nel passo delle Istituzioni che tratta della tutela legittima del patrono, l'origine *per interpretationem* dell'istituto è affermata esplicitamente. Gai. 1.165: *ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quae et ipsa tutela legitima vocatur, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset*. Il passo rimanda ovviamente a ciò che il giurista aveva scritto a proposito della tutela legittima dell'agnato, dunque al già citato Gai. 1.155, dove all'identico '*nomen iuris*' è fatta però corrispondere un'origine diretta nella legge.

La domanda da porsi non sorge perciò dal confronto tra le Istituzioni e D. 26.2.1 pr., ma dalla logica interna delle Istituzioni: se l'origine della tutela testamentaria fosse stata postdecemvirale come quella della tutela del patrono, è verosimile che Gaio conoscesse l'una e ignorasse l'altra? Oppure che abbia taciuto dell'una e fatto parola dell'altra? Nessuna delle due alternative è verosimile. La tesi di un'origine della tutela testamentaria posteriore alle Dodici Tavole non si può indurre dal silenzio di Gaio, che semmai depone in senso contrario. Farlo significherebbe forzare le fonti nella direzione desiderata, introducendovi una cronologia che in esse non risulta in nessun modo.

Prescindo da ogni altra considerazione, tanto sulla sistematica gaiana quanto sul problema se la *patria potestas* (di cui lo *ius tutoris dandi* è una manifestazione) fosse in sé il fondamento della tutela testamentaria⁵⁰, perché sono questioni non toccate dalle critiche di Paricio. Il mio scopo qui è molto più modesto: mostrare che è quantomeno incauto trarre dal silenzio delle Istituzioni un argomento per l'interpolazione del passo gaiano escerpito nel Digesto⁵¹;

49 PARICIO, *De Gargnano*, 304. E ai riferimenti non del tutto probanti aggiungerei, rispetto alla tutela muliebre, anche Gai. 1.145: *Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt: Itaque etiam lege XII Tabularum cautum est*. Dato che l'appunto di Gaio viene poco dopo l'inizio della trattazione della tutela testamentaria, si potrebbe sostenere che l'eccezione delle vestali (eccezione che Gaio ha cura di far rimontare a una fonte duplice: i *veteres* e la Legge delle Dodici Tavole) valesse non solo per la tutela legittima ma anche per la testamentaria.

50 Così da ultimo HUMBERT, *Gaius*, 118.

51 Già Talamanca, *Recensione*, 352, avvertiva che l'inferenza è inconsistente: «mentre nelle Istituzioni Gaio sarebbe stato più preciso, nel commentario all'editto provinciale si sarebbe accordato all'uso comune di unificare XII tavole ed interpretazione successiva. L'argomento

Sostenere poi che la legittima è «también la primera modalidad tutelar que refiere Gayo en las *Institutiones*»⁵² non giova certo al buon fondamento della tesi. Se – come sembra – Paricio intende riferirsi all’ordine dell’esposizione, allora l’ordine delle Istituzioni non è questo, ma quello che ci si aspetta, ossia segue l’ordine (sussidiario) di devoluzione del *munus*: tutela testamentaria (Gai 1.144 ss.), tutela legittima (Gai 1.155 ss.), tutela dativa (Gai 1.185 ss.).

13.

Infine, Paricio mi accusa di dare un’interpretazione tendenziosa della tesi di M. Herrero Medina a proposito di un altro passo delle Istituzioni (Gai 1.182): *praeterea senatus censuit, ut si tutor pupilli pupillaeve suspectus a tutela remotus sit, sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur. quo facto prior tutor amittit tutelam.*

Il senso del passo è discusso. Ci si chiede infatti che efficacia avesse il decreto con cui il pretore ordinava la rimozione del tutore sospetto: se cioè il provvedimento comportasse solo la proibizione al *suspectus* di continuare a gestire la tutela, oppure anche l’estromissione dall’ufficio. Che il tutore rimosso perché sospetto cessasse dall’incarico non sembra potersi mettere in dubbio, dato il modo in cui si esprime soprattutto D. 26.1.14.4 (Ulp. 37 *ad Sab.*): *si suspectus quis fuerit remotus, desinit esse tutor.* Ma se le cose stanno a questo modo, bisogna allora spiegare come facesse la *remotio* a produrre effetti di *ius civile*, dato che quello di tutore era appunto un titolo civilistico, come risulta dalla definizione di Servio in D. 26.1.1 pr., e un decreto del pretore avrebbe dovuto produrre effetti nello *ius honorarium*. Alcuni hanno creduto di poter individuare nel senatoconsulto citato da Gai 1.182 la norma che conferiva effetto civile alla *remotio*.

Scrivono Paricio⁵³: «El recensor, en otra de sus tendenciosas interpretaciones, señala (p. 236) [in realtà 261], respecto al decreto de remoción del tutor sospechoso en la *accusatio suspecti tutoris*, que para que ese decreto implicara la pérdida de la condición de tutor es preciso suponer que el poder de emanarlo estuviera fundado en una fuente del *ius civile*; según el recensor, “lo studioso

mi sembra infondato (chi è preciso, è preciso sempre) ed irrilevante: [...] Gaio anche nelle Istituzioni ricorda come esistente la tutela testamentaria al tempo delle XII tavole: in Gai. 1.155 infatti [...] si dice espressamente che le XII tavole deferivano la tutela agli *adgnati*, quando non fosse stato dato un tutore nel testamento». Fa una certa impressione dover ribadire il punto, a sessant’anni di distanza da quella recensione.

52 PARICIO, *De Gargnano*, 310.

53 PARICIO, *De Gargnano*, 316-317.

[Herrero Medina] nega che sia il senatoconsulto di Gai 1.182, ma non fa nessuna ipotesi su quale questa fonte potesse essere”. No entro en el “merito”, me limito a señalar que eso no es lo que el estudioso dice, pues lo que literalmente afirma, tras múltiples observaciones, es que “el senadoconsulto confirma que el tutor podía ser removido con la sola intervención del pretor”».

Ma lo stesso studioso, poche pagine prima, aveva preso posizione contro chi ritiene che «antes de la promulgación del senadoconsulto, el pretor solo estaría facultado para suspender de sus funciones administrativas al tutor en el caso de que finalmente decretase su condición de sospechoso». E così concludeva: «si el senadoconsulto hubiera tenido por objeto modificar las consecuencias de la *accusatio suspecti tutoris*, Gayo habría recalcado ese cambio de forma más evidente»⁵⁴.

Dunque, M. Herrero Medina ritiene giustamente che la *remotio* del tutore sospetto, decretata dal pretore, determinasse la cessazione dall’incarico, e non solo l’esonero dalla *gestio*. Ritiene che quest’effetto non dipendesse dalla norma menzionata in Gai 1.182, che a suo avviso interveniva soltanto sulla delazione della tutela a seguito della *remotio*, non sugli effetti civili della *remotio* stessa: «el senadoconsulto no buscaba cambiar las consecuencias derivadas de la remoción, sino que su importancia radica en determinar que el nuevo tutor que ocupase el cargo debía ser nombrado por el magistrado correspondiente». «Frente a la regulación tradicional que acudía a la delación ab intestato para cubrir el cargo de tutor vacante, el senadoconsulto otorgaba ahora prevalencia al tutor dativo»⁵⁵. Ma, esattamente come ho scritto⁵⁶, lo studioso non dice in che modo la *remotio* decretata dal pretore potesse produrre effetti civili. Né il problema si può eludere mettendosi nella prospettiva di M. Herrero Medina, cioè che la tutela testamentaria sia sorta dall’*interpretatio* postdecemvirale, perché l’istituto sarebbe comunque fondato nello *ius civile*.

14.

Tra i tanti rimproveri di Paricio c’è anche questo: «Por mi parte, le recomendaría al recensor que volviera a leer con más detalle —y con menor resentimiento— la obra de Herrero Medina»⁵⁷. Chi abbia l’interesse e la pazienza di leggere l’articolo del 2021 e questa replica giudicherà se la mia lettura sia stata

54 HERRERO MEDINA, *Origen*, 360.

55 HERRERO MEDINA, *Origen*, 362.

56 CASAROTTI, *La genealogia*, 259-261.

57 PARICIO, *De Gargnano*, 310.

dettagliata o carente. Quanto al risentimento, è una passione che si prova verso persone che si conoscono; e io non ho mai avuto modo di conoscere Miguel Herrero Medina. Per questo, il risentimento nei suoi confronti mi è completamente alieno. Scrivendo della sua monografia, credo anzi di avergli dimostrato l'esatto opposto del risentimento, perché è per il massimo rispetto, verso di lui e verso i nostri studi, che ho espresso con franchezza alcuni disaccordi su un tema di ricerca comune: senz'altro fine che la speranza di contribuire al dibattito storiografico, nei limiti certamente angusti delle mie capacità. Per parte mia, ho inteso il confronto con lui come nient'altro che una questione scientifica, e mi rammarico molto se il mio stile forse troppo diretto lo possa avere anche umanamente toccato.

È indubbio, invece, che l'attacco di Paricio volesse deliberatamente colpire sul piano umano ben più e ben prima che su quello scientifico. Il rispetto manca del tutto, in chi spende un intero articolo a dipingermi come la pedina inconsapevole (e per di più ontologicamente inconsapevole, perché giovane e cieca) di una trama ordita più in alto delle mie spalle. E direi anche che il risentimento appartiene a chi ha voluto portare il mio saggio all'interno di una vicenda privata a cui io sono completamente estraneo, finendo con il riprodurre tra le righe di una rivista di diritto romano l'esempio da manuale dello "stile cospirazionista".

Spero tuttavia che la parte storiografica di questa mia replica non resti schiacciata da quella autobiografica, che sono stato costretto a inserire dalla necessità di rispondere alle affermazioni diffamatorie riguardanti il mio lavoro.

Bibliografia

CASAROTTI L., *La genealogia degli istituti tutelari: un problema di metodo*, *Tesserae Iuris* 2.1 (2021) 237-262.

CROCE B., *Teoria e storia della storiografia*, in *Edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce*, IV.1, a cura di E. Massimilla e T. Tagliaferri, Napoli 2007.

FINAZZI G., *Intestato parente mortuo agnatis defertur tutela: sul principio d'identità tra eredità e tutela*, in *Studi per Alessandro Corbino*, III, a cura di I. Piro, Tricase 2016, 63-87.

GABBA E., *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999.

HERRERO MEDINA M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrabendis y la accusatio suspecti tutoris*, Madrid et al. 2019.

HUMBERT M., *La loi des XII Tables: édition et commentaire*, Rome 2018.

HUMBERT M., *Gaius et les XII Tables*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux e D. Mantovani, Pavia 2020, 97-133.

MOMIGLIANO A., *Le regole del gioco nello studio della storia antica*, in *Storia e storiografia antica*, Bologna 1987, 15-24 (=Annali della Scuola Normale di Pisa cl. Lettere e filosofia 4.4 [1974] 1183-1192).

PARICIO J., *De Gargnano a Ordesa: aspectos de la tutela impuberum*, *SCDR* 28 (2022) 285-317.

PUGLIESE G. - SIZIA F. - VACCA L., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1990².

TALAMANCA M., *Recensione a Voci P.*, *Diritto ereditario romano*, *IVRA* 12 (1961) 349-364.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I-II, Milano 1963.

QUALCHE PASSO NELLA NATURA

La 'Lake Como Roman Law School'

PAOLA PASQUINO

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

'Natura' nelle fonti giuridiche romane è il tema scelto per la prima delle ventinove scuole internazionali previste per l'undicesima edizione della *Lake Como School of Advanced Studies*, attività post universitaria di alta formazione promossa dalla Fondazione Volta. E, se il lago di Como evoca facili suggestioni, al nome di Alessandro Manzoni vanno giustapposti quelli di Vincenzo Monti, Alessandro Volta e Ugo Foscolo, celebri ospiti del raffinato luogo deputato ad accogliere gli studiosi, l'incantevole Villa del Grumello.

I lavori della *Roman Law School* si sono svolti, nei giorni 26, 27 e 28 aprile, sotto l'egida di quattro atenei lombardi (Università di Milano Bicocca, Università di Milano Statale, Università dell'Insubria-Como, Università di Pavia) e della rivista *Tesserae Iuris*: i rispettivi docenti, la prof.ssa Chiara Buzzacchi, la prof.ssa Iole Fargnoli (docente anche presso l'Università di Berna), il prof. Sergio Lazzarini e il prof. Luigi Pellecchi insieme con il prof. Dario Mantovani (altresì membro del Collège de France), organizzatori dell'incontro, nonché il Direttore della rivista, il prof. Salvatore Puliatti, porgendo il loro saluto, hanno delineato i tratti salienti dell'iniziativa e hanno dato il via, il mercoledì pomeriggio, ai primi interventi.

Interventi che, in base alla scelta operata dai candidati tra cinque filoni indicati nella *call*, sono stati suddivisi secondo quattro linee di ricerca, articolate in otto sessioni, tutte ugualmente strutturate: a ciascun relatore è stato infatti abbinato un *discussant*, il quale, attraverso una disamina dei punti salienti della presentazione, ha dato l'abbrivio al dibattito; che sempre si è sviluppato in un clima costruttivo di confronto, reso ancor più intenso dalla preventiva circolazione, tra tutti i partecipanti, degli abstract e delle fonti oggetto di esegesi.

La I sessione, presieduta dal prof. Puliatti, è stata dedicata a *La storiografia*: Aniello Atorino (Napoli 'Federico II') ha discusso con la prof. Fargnoli di *Natura agri e actio aquae pluviae arcendae in D. 39.3.2.6 (Paul. 49 ad. ed.)*, presentando una ricostruzione del passo – i cui livelli di interpretazione si snodano

cronologicamente tra la visuale giustiniana e quella dei giuristi: Namusa, poi Labeone, infine Paolo – che ha tenuto conto delle molteplici voci espresse al riguardo in letteratura, con un particolare *focus* sul significato di volta in volta ascritto alla *natura*. Con il prof. Pellecchi ha poi dialogato François Waquet (Parigi Panthéon-Assas), il quale si è occupato de *La Nou. 74 et les 'artifices' de la nature*, esaminando l'articolato provvedimento giustiniano inerente alla legittimazione dei figli naturali sotto il profilo del contrasto tra la *varietas* (ποικιλία) della natura, artefice delle più diverse *machinationes* (termine ben noto anche in altri contesti), e la stabilizzazione della stessa per opera del legislatore, da giustificare nella sua valenza correttiva. Il tema della legittimità dei figli, sia pure declinato nel senso dell'attribuzione al padre defunto dei nati postumi, è tornato nella relazione di Manfredi Zanin (Vienna), *La natura e il diritto romano secondo Gravina*: lo studioso ha analizzato due passaggi delle *Origines Juris Civilis*, il primo (XLIII-XLV) quale efficace esempio dell'ispirazione stoica dei *prudentes* nel ricorso ai criteri naturali per la formulazione di precetti giuridici; l'altro (XXX) concernente il parto all'undicesimo mese, evenienza sì rara in natura, ma, secondo la lettura critica di Gravina del testo decemvirale, degna di essere tenuta in conto dal *ius*. In una ideale prosecuzione, su di un parto inconsueto si è soffermata Carmen Palomo Pinel (CEU San Pablo Madrid), la quale, nel suo intervento su *'Arescusa si tres pepererit': la natura como criterio de decisión en Tryph. 10 disp. D. 1.5.15*, ha prospettato le plurime possibilità interpretative di questa condizione imposta ad una manomissione testamentaria, evidenziando il valore della *natura* come criterio dirimente nell'argomentazione del giurista rispetto al caso; caso cui accenna – lo ha ben rilevato la studiosa – anche Leibniz, sebbene adottando quale parametro risolutivo il *favor libertatis*. La discussione intorno alle ultime due comunicazioni, affidata al prof. Mantovani, è stata rinviata al giorno seguente.

Nella mattinata di giovedì ha poi preso l'avvio la linea di ricerca *La natura (intesa quale condizione fisica del mondo) come sostrato delle regole giuridiche*, che ha coperto le successive cinque sessioni. La II, presieduta dal prof. Ulrico Agnati (Urbino 'Carlo Bo'), ha visto Paolo Marra (Catanzaro) e Grzegorz J. Blicharz (Jagellonica di Cracovia) discorrere con il prof. Pellecchi: P. Marra ha indagato la celebre affermazione celsina (D. 50.17.188.1 [Cels. 17 *dig.*]) – adottata altresì a mo' di titolo – *'Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt'*, interpretando restrittivamente i lemmi chiave, dunque nel senso che non sarebbe possibile conservare alcuna disposizione testamentaria contraria alla natura delle cose, quale è (l'esempio vien tratto da D. 33.6.7.1 [Iav. 2 *ex post. Lab.*]) un legato avente ad oggetto grano di peso non esistente in natura; mentre G.J. Blicharz, nell'espone le idee relative a *Unità della risorsa e divisibilità dell'uso*:

‘*locatio conductio*’ e azione collettiva, ha messo in luce, con l’ausilio di più testimonianze (in particolare, D. 19.2.35.1 [Afr. 8 *quaest.*], attinente a un fondo comune locato ad anni alterni ai due condomini), numerose sfaccettature di un problema ancora attuale, quello della conciliabilità, per mezzo di adeguate soluzioni giuridiche, delle caratteristiche naturali di un bene con le modalità di sfruttamento economico dello stesso, soprattutto laddove vi insista una pluralità di sfere di interessi.

Nella III sessione – presidente il prof. Fabio Botta (Cagliari), *discussant* il prof. Lazzarini, assente Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), che avrebbe dovuto illustrare il rapporto tra *Mutamenti dovuti a manifestazioni naturali e acquisto della proprietà* – è stata sviscerata, attraverso le parole di Jorge Menabrito Paz (UNAM Città del Messico), la questione del ‘*Quid contra naturam nascitur*’: lo studioso, selezionate varie fonti (cominciando con D. 50.16.38 [Ulp. 25 *ad ed.*]) dall’ampia rassegna sottoposta all’uditorio, si è soffermato sull’articolata terminologia (*ostentum, monstrum, portentum, prodigium*) inerente a coloro che, in molteplici casi di difformità, erano considerati estranei alla ‘natura fisica’ dell’essere umano, e ha poi analizzato alcune severe opinioni (paradigmatico D. 1.5.14 [Paul. 4 *sent.*]) riscontrabili al riguardo.

Un’unica sessione, la IV, rimessa alla presidenza del prof. Paolo Ferretti (Trieste), si è svolta il giovedì pomeriggio: la prof.ssa Buzzacchi ha discusso con Paola Pasquino (Cassino e Lazio Meridionale) e con Federico Battaglia (Milano Bicocca); il prof. Mantovani con Giorgia Maragno (Trieste) e con Guilhem Bartolotti (Nîmes). Sotto quali sembianze la natura si manifestasse nel primo intervento si è intuito sin dal titolo: *Radicalmente diverso: alcune suggestioni su botanica e diritto*. Di tale intervento invero sono stati protagonisti gli alberi e le loro caratteristiche (specificamente, l’attecchimento al suolo mediante le radici), di cui è stata indagata l’incidenza – emersa come estremamente duttile – nella risoluzione, da parte dei giuristi, di problematiche (quali l’acquisto del dominio per incorporazione, D. 6.1.5.3 [Ulp. 16 *ad ed.*], o l’ambito di esercizio dell’*actio arborum furtim caesarum*, D. 47.7.3 [Ulp. 42 *ad Sab.*]) che tali beni, direttamente o indirettamente, investissero. Ha poi preso la parola F. Battaglia, il quale, nel chiarire in che senso *La natura umana fa diritto. Spigolature su due testi tardoantichi* (C. 6.61.5; Cons. 7a), ha risposto alla domanda circa il ruolo della natura umana (intesa alla stregua di modo di essere e di comportarsi) nelle argomentazioni giuridiche: lo studioso ha dispiegato l’articolazione del pensiero in una decisione di Leone e Antemio, la cui *ratio* richiama i parametri di *benignitas, ius naturale, aequitas*; e in un testo di fattura più retorica, ove il riferimento alla natura è stato da F. Battaglia reso esplicito tramite una peculiare esegesi di alcune espressioni, alternativa a quella per lo più accolta in lettera-

tura. La distanza da letture tradizionali si è evidenziata anche nella relazione di G. Maragno (*Cavalli e bastoni. Costantino e l'eterogenesi dei fini?*), la quale, nel tornare sul versante 'materialistico' della natura – concretizzantesi nell'attenzione per gli *animalia publica* del *cursus* – di un provvedimento costantiniano (in CTh. 8.5.2), dopo aver risolto alcuni profili critici legati anche alla tradizione del testo (recepito pure nel *Codex* e nei *Basilica*), ne ha proposto una *ratio* innovativa, precipitato storico di contingenze belliche, che oseremmo definire di propaganda squisitamente politica. L'ultima presentazione della giornata ha toccato infine un particolare aspetto della interazione tra uomo e natura, oggetto di numerose riflessioni giurisprudenziali, ovvero sia *L'appropriation des produits de la nature, un rapport de droit fondamentalement précaire*; rapporto del quale G. Bartolotti ha lumeggiato i due poli («état de nature»/état juridique), talvolta compresenti in un medesimo *responsum* (ad es., D. 41.2.1.1 [Paul. 54 *ad ed.*]), mostrando in che modo la loro potenziale dissonanza appaia in grado di influenzare la definitività dell'acquisto del dominio su *res nullius* o *res communes omnium*.

La mattinata di venerdì 28 aprile ha condensato tre sessioni. Nella V, sotto la presidenza della prof.ssa Maria Antonietta Ligios (Piemonte Orientale), Raffaele D'Alessio (Salento) ha dibattuto con la prof. Fargnoli del principio '*Civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest*', espresso da Gaio per giustificare la permanenza sia dei legami di *cognatio* (Gai 1.158) sia delle *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur* (D. 4.5.8 [Gai. 4 *ad ed. prov.*]), nonostante il verificarsi di una *capitis deminutio*. Lo studioso ha quindi interpretato il frammento del Digesto alla stregua di una testimonianza concernente la responsabilità del marito *filius familias* poi emancipato, convenuto con un'*actio rei uxoriae*.

Della medesima sessione ha fatto parte anche la relazione – intitolata *Tra il dato empirico e il pensiero filosofico: presenza della natura nella caratterizzazione dell'istituto giuridico della forza maggiore* e garantita da un collegamento on line con la Cina – di Giulia Aurora Radice (Milano Statale), la quale ha declinato il rapporto del diritto con la natura attraverso la lente della riflessione filosofica, adottando come precipuo angolo visuale la '*vis, cui resisti non potest*': di essa sono stati richiamati alcuni esempi, nella loro concretezza e nella loro possibile regolamentazione giuridica, tratti sia dall'*ad edictum* di Ulpiano (D. 19.2.15.2, D. 13.6.5.4) sia dal ciceroniano *De inventione* (2.31.96-97).

La VI sessione, presieduta dal prof. Paolo Garbarino (Piemonte Orientale) e assegnata alla discussione della prof. Buzzacchi, ha racchiuso la sola presentazione di Linda De Maddalena (Berna), grazie alla quale è stato nuovamente affrontato il tema della filiazione, ma stavolta nel suo versante 'artificiale', os-

sia quello della adozione. Eppure, la necessità di mimesi dei rapporti naturali da parte del diritto è emersa dall'adagio giustiniano *'Adoptio enim naturam imitatur'* (I. 1.11.4), che la studiosa ha scelto emblematicamente come titolo, indagandone sia alcuni precedenti (D. 1.7.16 [Iav. 6 ex Cass.]; Cic. *de domo sua* 14.36) sia la portata, anche al fine di delineare in quali casi la creazione di un vincolo parentale andasse esclusa sul piano giuridico poiché reputata – con un termine che richiama gli appellativi idonei a definire *'quid contra naturam nascitur'*: sono riecheggiate, in un ideale dialogo, le riflessioni di J. Menabrito Paz – *'pro monstro'*.

Con l'ultima sessione della mattinata, la VII, di cui, inalterata la presidenza, è stata *discussant* la prof. Fagnoli, si è dato spazio anche ad un'altra linea di ricerca, dedicata a *Tutela dell'ambiente e diritto romano*. David Magalhães (Coimbra) ha incentrato il proprio intervento su *El agua como recurso natural protegido por el 'interdictum quod vi aut clam'. Un ejemplo de derecho ambiental romano*: assumendo quale fulcro il testo contenuto in D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*), il relatore ne ha sostenuto una interpretazione restrittiva, nel senso cioè del riconoscimento di una protezione interdittale soltanto per l'*aqua viva* in quanto *portio agri*; e, argomentando a favore della coincidenza tra *aqua viva* e acqua corrente, ha individuato in tale protezione una finalità ambientale: la salvaguardia delle risorse idriche, contro la loro contaminazione.

La sessione finale (VIII) si è svolta nel pomeriggio di venerdì: sotto la presidenza del prof. Andrea Triscioglio (Torino) e discorrendo con il prof. Lazzarini, Monica Ferrari (Milano Bicocca) e Lorenzo Lanti (Milano Statale) hanno fornito delle risposte all'interrogativo formulato da una quarta linea di ricerca: *Il diritto dipende dalla natura o dalla convenzione?* M. Ferrari, attraverso la lettura di uno stralcio della *pro Milone* (4.10) e del celebre passo ulpiano (D. 43.16.1.27 [Ulp. 69 *ad ed.*]) in cui è riportato il parere di Cassio Longino sulla difesa reattiva, ha indicato *La natura come fondamento giuridico del principio 'vim vi repellere licet'*, illustrando altresì sia l'idea di *natura* sottesa ad alcune riflessioni giurisprudenziali al riguardo – idea sempre mutevole e talvolta chiaramente influenzata dalla filosofia stoica – sia la difficoltà, percepita dai giuristi, di fissare una linea di demarcazione tra difesa e vendetta, anch'essa basata su di un istinto naturale. L'ultima comunicazione si è snodata infine *Intorno al 'foedus naturale' di Sirm. 10*. Dopo aver descritto compiutamente il contesto e il contenuto del provvedimento di Onorio, L. Lanti ha esaminato il sintagma *'foedus naturale'*, ἄπαξ nelle fonti giuridiche (denotante il rapporto lecito dei chierici con madre, figlie e sorelle), anche alla luce di tre testi: il passo che nel Teodosiano (CTh. 16.2.44) accoglie la disposizione di *Sirm. 10*, lasciando inalterato il costrutto; la relativa *Interpretatio*, ove invece *foedus naturale* vie-

ne sostituito da *lex naturae*, locuzione spesso adoperata nella legislazione di Onorio per designare la *cognatio*; nonché un brano di Draconzio (*de laud. Dei* 3.293), nel quale si legge di ‘*foedera naturae*’ ancora con riferimento a vincoli imperniati sulla consanguineità.

L’ultimo segmento del pomeriggio è stato infine riservato alle conclusioni, affidate alla cura del prof. Mantovani. Lo studioso ha inteso in primo luogo modellare la cornice, storica e ideologica, del seminario, tracciando le linee essenziali dell’atteggiamento assunto dai giuristi – e dai romanisti in particolare – nei confronti della ‘natura’: da una posizione di chiusura (dovuta alla netta separazione kantiana tra diritto e morale), esaltata dall’idea positivista secondo cui il diritto è soltanto quello posto dal legislatore, alle indicazioni in controtendenza di C.A. Maschi; alle reazioni, nel secondo dopoguerra, delle correnti idealistiche e metafisiche che hanno rivalutato le idee giusnaturalistiche; alla sia pur tardiva ripresa della natura nei nostri studi grazie, in primo luogo, alle riflessioni di Waldstein e Bretonne, proseguendo con l’incontro organizzato nel 2005 dal Cedant su *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*. Il prof. Mantovani è poi passato a raffigurare il quadro dei risultati, ordinando le relazioni secondo due temi centrali, quello dell’artificialità della natura e quello della distinzione tra livello descrittivo e livello prescrittivo della stessa, livelli i quali riflettono a loro volta due aspetti del significato di natura: come insieme di caratteristiche di una cosa, divenuta quella che è grazie ad una forza interna (ecco il secondo aspetto, legato etimologicamente a *nascor*, di cui *natura* è participio futuro) che l’ha portata ad essere quella che deve essere. Quindi, rilevata la maggiore frequenza dell’approccio descrittivo, lo studioso – nel richiamare un nome inevitabilmente ripetuto più volte nei tre giorni, quello di Yan Thomas – ha posto l’accento sul vero problema del giusnaturalismo, che si interroga intorno al perché la natura sia prescrittiva; e ha suggerito che a tale interrogativo bisogna tuttavia rispondere senza mai dimenticare l’esistenza di una dimensione reale della natura, la quale fa da contraltare a quella artificiale (è il primo tema cui si accennava), costruita attraverso una concettualizzazione, e una connessa verbalizzazione, da parte dell’uomo.

Alcune considerazioni generali, perfette come passepartout, hanno infine chiuso l’intervento: da un lato, si è ribadita la idoneità del metodo esegetico – scelto felicemente dagli organizzatori – a consentire la reciproca comprensione; dall’altro lato, si è prospettata la opportunità di ampliare le ricostruzioni del pensiero dei giuristi guardando ai legami con la cultura loro contemporanea, soprattutto con la retorica; da un altro lato ancora, si è sottolineata l’importanza anche di testi diversi da quelli giurisprudenziali, alcuni dei quali meglio si prestano ad una lettura multidisciplinare.

Il prof. Mantovani ha infine ringraziato tutti i partecipanti, lodando l'impegno dei relatori, l'alto tenore delle cui presentazioni ha fatto sì che l'incontro si invertisse in un 'buon seminario'.

Un seminario che, anche grazie all'affascinante sede, alla squisita ospitalità, alla cura minuziosa dei piacevolissimi momenti conviviali, ha costituito una straordinaria occasione di arricchimento, sul piano scientifico e su quello umano, sì da ingenerare la speranza condivisa che l'iniziativa possa trovare presto una seconda, prolifica, vita.

Sul tavolo

Il concepito, il diritto romano e il diritto turco. Nell’acceso dibattito sull’identità del nascituro nel diritto romano – essere vivente dotato di una propria individualità oppure mera parte del corpo materno – è intervenuta di recente Başak Derinel, *Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, Napoli 2020, VIII-135.

L’autrice si propone di verificare se il diritto romano giustiniano abbia influenzato, e in quale misura, la disciplina del Codice civile della Repubblica di Turchia. Dal punto di vista metodologico, il risultato è raggiunto attraverso un’analisi comparativa che si sviluppa su tre piani, quello dei termini e dei concetti, quello della sistematica e, infine, quello dei principi e delle norme.

Dal punto di vista semantico, la studiosa sottolinea l’estrema attenzione della giurisprudenza romana al dato reale, come evidenzia l’impiego di espressioni quali *qui in utero est, partus, animans, animax, persona concepta, liber e filius*. Questa attenzione veicola l’idea che il nascituro non fosse pensato come una “realtà solo in potenza”, come correttamente sottolinea Ernesto Bianchi, bensì come una ‘esistenza’ dotata di una propria autonomia.

Nella stessa direzione si pone poi la sistematica giustiniana – in D. 1.5 (*de statu hominum*) sono inseriti i testi di Paolo (*l. s. de port., quae lib. damn. conc.* D. 1.5.7) e di Giuliano (69 *dig.* D. 1.5.26), mentre in D. 50.16 (*de verborum significatione*) i brani di Terenzio Clemente (11 *ad l. Iul. et Pap.* D. 50.16.153) e sempre di Paolo (*l. s. ad sc. Tert.* D. 50.16.231) – e il concetto esposto in due noti passi di Giuliano (69 *dig.* D. 1.5.26) e di Celso (28 *dig.* D. 38.16.7), nei quali, come è noto, appare l’espressione *in rerum natura esse*, espressione che secondo Başak Derinel riflette l’esistenza, non solo giuridica, ma anche fisica del nascituro. Dunque, la giurisprudenza romana non avrebbe contrapposto la “condizione fisiologica” del concepito alla “condizione giuridica”, secondo la celebre e fortunata lettura di Emilio Albertario, al contrario avrebbe riconosciuto esistente il “concreto essere nel ventre della madre” e non sarebbe ricorsa alla finzione o a qualche “rappresentazione del concepito quale entità non fisiologica e meramente giuridica” (p. 81) per potergli attribuire determinate prerogative.

Sulla base dell’*intelligere* il nascituro *in rerum natura esse*, si sarebbe quindi originato, forse a partire dall’età adrianea, il principio della parità tra concepito

e nato, principio di cui il *commodum* risulta essere criterio guida e allo stesso tempo limite. In questa prospettiva, richiama le chiare formulazioni che si leggono in Paolo (*l. s. de port., quae lib. damn. conc. D. 1.5.7; l. s. ad sc. Tert. D. 50.16.231*): “secondo il diritto romano (...) il concetto di esistenza del concepito si esplica dunque come affermazione di un principio generale di parità, salve le eccezioni di alcune ‘parti del diritto’, nelle quali, seguendo il criterio del *commodum*, non si verifica la concreta applicazione del principio enucleato” (p. 88 s.).

Gli aspetti accennati con riferimento al diritto romano vengono poi dall’autrice ricercati nel diritto turco, al fine di verificare se l’esperienza antica abbia avuto, e in quale misura, influenze e ripercussioni sul diritto positivo.

Sul piano lessicale i termini di riferimento sono ‘*cenin*’ e ‘*çocut*’. ‘*Cenin*’, parola di origine araba, rimanda a chi si nasconde nel seno della madre e nel Codice civile turco (CCT) del 1926 acquista il significato di ‘bambino concepito’ e tale significato continua a conservare nel Codice civile del 2001, ove ricorre in diversi articoli. La seconda espressione è ‘*çocut*’, che deriva dal turco antico ‘*çoçka*’ ed indica il ‘bambino’, sia questo soltanto concepito oppure già nato. Nella terminologia ora rapidamente passata in rassegna, Başak Derinel intravede pertanto l’impronta del diritto romano – ‘*cenin*’ richiama *qui in utero est*, mentre ‘*çocut*’ rimanda a *partus, filius* o *liber* –: “nonostante le concettualizzazioni astratte, il concetto giustiniano di *qui in utero est* resiste dunque anche nel diritto turco” (p. 55).

Alla stessa conclusione l’autrice perviene anche per quanto concerne la sistematica e i due principi cardine del diritto romano – esistenza del nascituro e sua parificazione al nato –, espressi all’art. 8 CCT (“Ogni essere umano ha la capacità giuridica...”) e all’art. 28 CCT (“Il bambino acquista la capacità giuridica dall’istante in cui è stato concepito nell’utero materno, a condizione che nasca vivo”), nei quali si riconosce nel concepito un essere umano dotato di capacità giuridica.

Tuttavia, la studiosa avverte che la linea di continuità dalla stessa scorta tra passato e presente viene insidiata dalla particolare interpretazione avanzata dalla maggior parte della dottrina civilistica turca per quanto concerne la condizione della nascita appena menzionata (art. 28 CCT: “... a condizione che nasca vivo”). Infatti, la medesima *condicio* viene letta come condizione sospensiva, e non risolutiva, comportando, da un lato, la negazione della “reale esistenza del bambino concepito, qual è già in vita” (p. 108) e, dall’altro, una netta cesura con il diritto romano.

PAOLO FERRETTI

Alla ricerca della razionalità economica nelle prassi commerciali greche. È a tutti noto che l'economia antica si è sviluppata, nel suo insieme, senza che la riflessione teorica o teorico-pratica su di essa giungesse alle dimensioni di approfondimento e di speculazione che si sono raggiunte nel mondo contemporaneo. Tuttavia, alcune basilari nozioni, concretamente messe in atto nella viva realtà degli scambi commerciali, erano ben conosciute, pur senza che esse fossero oggetto di un'analisi astratta e di una conseguente enunciazione teorica. Lo pone bene in luce un lavoro di Marcello Valente, dedicato a esplorare gli elementi di 'razionalità economica' nel commercio greco di epoca 'classica' (ma con interessanti incursioni sia nell'età omerica, sia in quella ellenistica), che si possono ricavare dalle fonti sia letterarie sia archeologiche (M. V., *'Emporia'. Elementi di razionalità economica nel commercio greco*, Pisa 2023). Il libro indaga le dinamiche del commercio marittimo, che collegava in modo capillare non solo le città e le isole poste nella penisola greca e nei mari prospicienti, ma si estendeva in tutto il bacino del Mediterraneo e nel Mar Nero, sino a giungere all'attuale Crimea. Protagonisti ne erano sia commercianti propriamente detti (*'emporoi'*) sia armatori (*'naukleroi'*), i quali ultimi possedevano, in alcuni casi, vere e proprie flotte di navi da trasporto che mettevano a disposizione dei commercianti (con contratti che i Romani avrebbero chiamato di *locatio conductio*), quando non esercitavano essi stessi il commercio in proprio. Le dimensioni ragguardevoli dei trasporti commerciali marittimi si possono ricavare da dati archeologici resi disponibili solo negli ultimi decenni: grazie ai mezzi utilizzati dall'archeologia subacquea possiamo oggi infatti meglio conoscere con buone approssimazioni la stazza e le merci trasportate dalle navi mercantili greche affondate durante i viaggi e delle quali sono stati ritrovati i relitti. L'A. redige un'utile rassegna dei principali relitti rinvenuti nel Mediterraneo, databili tra la tarda età del bronzo e l'età ellenistica (24 ss.); i luoghi di rinvenimento consentono di confermare che le navi mercantili greche percorrevano tutto il Mediterraneo, trasportando soprattutto derrate alimentari, in particolare cereali, olio, vino, e inoltre materie prime e beni semilavorati; molto meno presenti sono invece i manufatti artigianali. Che il commercio si basasse in larghissima misura sui trasporti via mare (o, comunque, via acqua lungo i fiumi), nonostante il maggior rischio da essi comportato, si spiega anche con le oggettive difficoltà insite nel trasporto via terra, quali la lentezza e la necessità di adibire

numerosi animali da tiro e da soma per il trasporto della stessa quantità di merce per la quale era sufficiente una sola nave. D'altronde, ancora oggi il trasporto via terra si svolge per tratti relativamente brevi, dai grandi porti sino alle città dell'interno, mentre le maggiori quantità di merci sono trasportate attraverso gli oceani da navi di enorme stazza; il modello del commercio marittimo antico e le esigenze a cui andava incontro, si ripresentano dunque oggi a livello planetario. La conformazione anche politica della Grecia antica, caratterizzata da *poleis* autonome, ciascuna con peculiarità normative e monetarie diverse, aveva come conseguenza che i prezzi delle merci potevano variare da città a città, o da territorio e territorio, a seconda dei momenti e delle esigenze. Questa variabilità, spesso stagionale, era sfruttata dai commercianti, i quali tentavano di vendere al miglior prezzo, indirizzando le navi a volta a volta nei porti in cui ritenevano di poter lucrare maggiori profitti; in questo erano guidati anche da una rete di informatori, che segnalavano le migliori opportunità di mercato. Questa breve e incompleta sintesi della ricostruzione, assai più ampia e articolata, proposta dall'A., credo che possa illustrare in modo sufficiente la grande vivacità e insieme complessità del commercio marittimo greco. L'analisi delle prassi adottate dai commercianti greci, così come testimoniate dalle fonti letterarie, epigrafiche e papirologiche, porta giustamente l'A. a sottolineare che esse erano di fatto ispirate, nella viva concretezza dei traffici, a principi di razionalità economica che sono stati elaborati e concettualizzati solo in epoca moderna e contemporanea: così, sul piano pratico, era ben conosciuta la legge della domanda e dell'offerta, così come erano conosciuti i vantaggi dell'economia di scala, ma, avverte l'A., ciò non implicava che fosse presente «una mentalità capitalistica» o «un'economia capitalista»: se i commercianti perseguivano il massimo profitto dalla loro attività, tuttavia «non mettevano in atto comportamenti tipici dello spirito capitalista come il reinvestimento sistematico dei profitti nella propria attività al fine di ampliarla per conquistare sempre nuovi mercati o la ricerca illimitata del profitto sostenuta da una finanza sofisticata» (134). Il quadro, come detto così vivo e complesso, che emerge da questa ricerca, porta ovviamente il romanista a interrogarsi su quanto i Romani abbiano recepito dalle prassi e dalle soluzioni giuridiche dei mercanti greci. Si è, in questa prospettiva, nel campo della formazione del *ius gentium* e, in esso e tramite esso, dei contratti consensuali. È un tema che è stato da tempo affrontato, tuttavia i dati proposti da Marcello Valente, e la interpretazione che egli ne dà, lasciano intuire, a mio giudizio, che un lavoro approfondito e capillare di comparazione con le fonti giuridiche romane potrebbe portare a qualche nuovo risultato o, quanto meno, ad affrontare con una ancor maggiore consapevolezza i problemi di origine dei contratti consensuali, che l'opinione consolidata degli studiosi individua giustamente anche, se non soprattutto, nei traffici commerciali

mediterranei, di cui i mercanti greci erano *magna pars*. Va da sé che il recepimento di nuovi istituti tramite la giurisdizione pretoria – in particolare, com'è ovvio, quella del *praetor peregrinus* – ha probabilmente dato in misura significativa una 'veste' romana agli accordi e alle prassi commerciali mediterranee; lo strumento giudiziario, con la sua protezione, ha così contribuito non solo a individuare, recepire e consolidare nuove figure sostanziali derivanti da tali prassi commerciali, ma le ha anche, per così dire, 'romanizzate', favorendo così l'opera di riflessione, anche sistematica, che su di esse hanno poi svolto i giuristi.

Una summa del diritto penale romano. L'interesse dei romanisti per il diritto penale romano, pur se meno intenso rispetto a quello per il diritto privato, non è mai mancato e, anzi, si è consolidato e rafforzato negli ultimi decenni. Merito non secondario di ciò, è senz'altro il prezioso contributo di sintesi e insieme di apertura di nuove prospettive dovuto a Bernardo Santalucia. Ora, sotto la guida di Luigi Garofalo esce il primo volume, in due tomi, di un'opera a più mani dedicata al diritto penale romano, privato e pubblico (*Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive. I. Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022), che si annuncia tripartita e appare perciò destinata, per dimensioni e struttura, a esplorarne tutti gli aspetti. È, tra l'altro, il frutto – fa piacere constatarlo – di una ricerca finanziata a livello nazionale, il cui responsabile scientifico è per l'appunto il prof. Garofalo. Questo primo volume si occupa delle 'discipline generali', seguirà una seconda parte sui singoli illeciti e infine una terza destinata ad approfondire le forme della repressione criminale. L'intera opera è significativamente dedicata, nel suo insieme, proprio allo studioso fiorentino, ed è il miglior riconoscimento della fondamentale rilevanza scientifica ed euristica del suo lavoro. Una prima osservazione di carattere sistematico e, insieme, metodologico. La materia è stata, in primo luogo, distinta in una 'parte generale' e in una 'parte speciale', ricalcando così, molto opportunamente, la tradizionale divisione degli odierni manuali o trattati di diritto penale (basti qui ricordare, per tutti, il classico e non ancora superato – a mio giudizio – manuale di Antolisei), che non fa altro che riprendere la scansione sistematica del nostro Codice Penale, il quale distribuisce la materia in un primo libro 'Dei reati in generale', e in due successivi libri: il secondo 'Dei delitti in particolare' e il terzo 'delle contravvenzioni in particolare', con scelta terminologica non lontana da quella del citato Antolisei. Noto con piacere che la scansione sistematica dell'opera prevede una terza parte dedicata alla repressione criminale, con un condivisibilissimo ritorno a una sorta di unità concettuale tra quelli che oggi chiameremmo diritto sostanziale e diritto processuale. L'odierna separazione tra l'uno e l'altro, a mio parere, impedisce di cogliere nella sua complessità e nella sua concretezza la funzione

(o, meglio, le funzioni) della repressione criminale, che non è formata solo da norme sostanziali, ma è realizzata attraverso norme processuali che per tale loro funzione non sono scindibili dalle prime. Del resto in una fase abbastanza lunga dell'esperienza romana, il sistema delle *quaestiones* univa in modo indissolubile previsione del reato e processo. Non è possibile in questa sede dar conto di tutti i trentasei contributi pubblicati nei due tomi. Vorrei solo citare, per onorarne la memoria, Francesco Silla, prematuramente scomparso qualche mese fa, che è qui presente con un denso saggio su *La dimensione etica del dolo* (II, 933 ss.). Gli argomenti affrontati sono i più vari, talora di carattere più generale (per così dire, 'di teoria generale del diritto penale'), talora su tematiche tecniche più circoscritte, ma, nel loro insieme, disegnano un quadro esauriente dei tanti aspetti riconducibili alle 'discipline generali' che trovano un'eco più o meno rilevante e approfondita nelle fonti romane. Ne esce un mosaico coerente e ben delineato, che non impedisce, però, ai singoli Autori di esprimersi in base alla propria personalità scientifica e alle proprie sensibilità di metodo e di approccio alle fonti. In ogni caso è privilegiata una prospettiva di ricerca volta anche alla comparazione diacronica, così da individuare schemi giuridici – elaborati in particolare dalla giurisprudenza, ma anche emergenti dalla concretezza viva della storia degli istituti – i quali abbiano poi trovato sviluppi e più compiute elaborazioni dottrinali e normative nell'esperienza giuridica moderna e contemporanea. In questo modo, almeno a me pare, se non si supera, certo si ridimensiona il giudizio fortemente negativo che è stato dato del diritto penale romano (soprattutto, a quel che sembra, sul piano etico), per coglierne snodi e concezioni che nel corso dei secoli, dal mondo antico a oggi, hanno contribuito a formare, peraltro anche in senso negativo, alcuni principi e alcune soluzioni ai problemi decisivi per la convivenza sociale che giustificano e configurano la repressione penale. In conclusione si può con certezza affermare che l'opera qui segnalata costituirà un punto di riferimento imprescindibile per le future ricerche in *subiecta materia*. Da notare, infine, è che gli Autori siano per lo più giovani studiosi, il che si spiega anche per il fatto che i loro contributi sono stati «concepiti e discussi nell'ambito degli ormai tradizionali seminari romanistici di Bressanone, propaggine estiva dell'Università di Padova», come precisa Luigi Garofalo nella presentazione. Si tratta di una buona riprova non solo della «vitalità del diritto penale romano» – come dice sempre Luigi Garofalo – ma anche della vitalità della ricerca romanistica nel suo insieme e, in particolare, nelle sue nuove leve.

PAOLO GARBARINO

Un profilo controfattuale della storia di Roma. In uno dei più noti romanzi di Philip K. Dick, *The Man in the High Castle* ([1962] trad. it. *La svastica sul sole* [1965], poi *L'uomo nell'alto castello*), la vicenda si snoda in uno scenario politico straniante fondato sulla vittoria nella Seconda Guerra mondiale delle armate dell'Asse e in un'atmosfera satura di nazismo e imperialismo, ove il governo degli Stati Uniti è ripartito tra Germania (costa orientale) e Giappone (costa occidentale) con al centro gli Stati delle Montagne Rocciose a fare da cuscinetto; l'Italia, in posizione subordinata rispetto al Reich, gestisce un modesto impero, e la potenza nazista, non più guidata da Adolf Hitler ma da Martin Bormann, che poi morirà aprendo una spinosa successione, e forte di una schiacciante supremazia tecnologica, sta preparandosi in segreto a un attacco nucleare all'ex-alleanza asiatico. Si tratta peraltro di narrativa, la quale annovera vari altri romanzi ucronici (dal libro *Uchronie* del filosofo Charles-Bernard Renouvier [1876]) e distopici più o meno famosi. Né da tali visioni alternative può dirsi estranea la poesia, che offre un aulico esempio nell'*Orlando Furioso*, con Carlo Magno e i suoi assediati a Parigi dagli Arabi, mentre questi, provenienti dalla Spagna, non sono andati oltre Poitiers dove furono sconfitti nel 732 da Carlo Martello, nonno del futuro imperatore. Però la 'Storia' con l'iniziale maiuscola è altra cosa, e benché storici antichi come Livio e Plutarco non di rado si fermassero a immaginare che cosa sarebbe successo se, tra le varie ipotesi, Romolo fosse morto annegato nelle acque del Tevere o un Alessandro Magno più longevo avesse mosso guerra ai Romani, si tratta pur sempre – si dirà – di una concezione della Storia assai diversa da quella scientifica che conosciamo, e che, come recita un vecchio adagio appreso fin dalle elementari, non si può, non si deve, non ha senso fare con i 'se'. È peraltro anche vero che dietro una recisa e aprioristica inibizione di ogni alternativa ipotetica può celarsi l'inconveniente, non lieve, legato a una concezione rigida della Storia stessa, vista come un percorso univoco teso a un fine di varia natura, filosofico, religioso, politico – diceva Schopenhauer che considerare gli eventi in chiave deterministica è per l'uomo una sorta di tranquillante –, e in tal senso un'elasticità che si rivolge anche a potenziali scenari in dimensione controfattuale può porsi come un utile strumento pure allo scopo di valutare con maggiore precisione l'incidenza dei singoli eventi e, in definitiva,

il peso degli stessi nella vicenda storica reale. Inoltre, quando a porre quegli interrogativi basati sui 'se' sono grandi protagonisti della Storia, artefici della stessa come Cesare, Napoleone Bonaparte o il generale Bernard Law Montgomery, che non di rado nel contesto bellico hanno avvertito il dramma di un immediato bivio decisionale e la terribile volatilità del fortuito, diventa arduo e superficiale liquidarli come inconferenti fuor d'opera con i quali si può soltanto sprecare del tempo. Da simili presupposti, e non senza una giusta venatura di ironia, prende vita il recente volume di Luca Fezzi, *Roma in bilico. Svolte e scenari alternativi di una storia millenaria*, Milano 2022, 1-286, ove sono focalizzati dodici 'se', tutti «d'autore», nell'arco di oltre undici secoli della storia di Roma, dalla fondazione dell'Urbe alla sconfitta di Adrianopoli (378 d.C.). Tra un'Introduzione («E se Roma...») e un brevissimo Epilogo si snodano altrettanti capitoli i cui titoli sono già di per sé eloquenti: I. «La fortuna sfacciata di un fondatore», II. «La rocambolesca nascita della *res publica*», III. «Un brusco risveglio di oche», IV. «L'incognita di Alessandro», V. «Annibale e un assedio mancato», VI. «I dadi magici di Cesare», VII. «Messaggi per Cesare», VIII. «Le inevitabili sconfitte di Filippi», IX. «L'inspiegabile fuga di Cleopatra», X. «Varo, il romano che diede retta al cherusco sbagliato», XI. «Costantino, Massenzio e un oracolo frainteso», XII. «L'imprudenza di Valente». Nella presentazione del libro c'è tuttavia, a mio avviso, un dato da chiarire antepoendolo a ogni altro: si tratta in primo luogo, e soprattutto, di un saggio di Storia, quella come già detto con l'iniziale maiuscola e senza alcun 'se'. Pur inserite in un discorso non riservato agli addetti ai lavori, che pertanto rinuncia alla riproduzione di testi latini o greci e reca citazioni limitate ai meri luoghi filologici raccolte nelle note finali, per ognuno dei momenti considerati sono vagliate e messe a confronto in modo rigoroso e nel minimo dettaglio le fonti a nostra disposizione e questo, anche dal punto di vista dell'estensione, è il fondamentale contenuto del saggio. Come del resto si evince dal titolo, *Roma in bilico*, allusivo di frangenti il cui esito 'ballava' lungo un crinale sottile come una lama, il discorso dell'Autore tende in genere a mostrare l'aleatorietà di determinati risultati che spesso vengono dati quasi per scontati e in rapporto ai quali invece la casualità ha giocato un ruolo primario. Per intenderci in breve, l'interrogativo 'che cosa sarebbe successo se le cose non fossero andate così' ovviamente non manca ma al contempo non è dominante (a conferma: [147] «Sinora non abbiamo indugiato troppo sugli esiti alternativi, ma per Cesare un'eccezione la si può anche fare»), e comunque assai di rado appare incentrato su fatti ben precisi riferibili a questo o a quel personaggio per attestarsi invece sugli scenari che ragionevolmente si sarebbero aperti al fine di valutarne con cognizione di causa le potenzialità in chiave di evoluzione storica. Alcuni *flash* al fine di rendere l'idea. Quanto all'aleato-

rietà, la fortuna di Cesare può dirsi proverbiale ed è altrettanto celebre l'esortazione che egli, rinunciando all'incognito, rivolse a un pilota terrorizzato da una tempesta in mare: «Confida nella Fortuna, sapendo che porti Cesare!» (113). Non si contano infatti i casi in cui l'Invitto è sfuggito alla morte quasi miracolosamente: in pieno clima di proscrizioni, Silla, che «in lui vedeva molti Marii» (100), costrinse il giovane a una fuga intervallata da vari nascondigli, durante i quali fu anche catturato da un drappello in perlustrazione e in più dovette lottare con la febbre quartana; in navigazione alla volta di Rodi fu sequestrato dai pirati e rimesso in libertà dietro pagamento di 50 talenti; tempo dopo sfuggì, grazie anche all'intervento di Cicerone, alla morte minacciatagli da alcuni cavalieri in quanto sospetto fiancheggiatore di Catilina; a prescindere dal pericolo 'fisiologico' che si corre combattendo, una volta, durante la campagna gallica, un numero enorme di guerrieri nervii piombò di sorpresa sui romani che stavano costruendo un vallo mettendo in fuga la cavalleria e uccidendo tutti i centurioni: Cesare, impugnato lo scudo e facendosi largo a forza tra i soldati che lo precedevano, combatté oltre le proprie forze per indurre una legione che si trovava sulle colline a precipitarsi a valle al fine di salvare il proprio comandante in grave pericolo; durante lo scontro con Pompeo Magno, in un frangente assai difficile per il suo esercito, egli spinse verso la mischia un soldato aitante che intendeva fuggire: questi stava per colpirlo con un fendente ma provvidenziale fu l'intervento dello scudiero che per un soffio anticipò l'aggressore trafiggendolo; d'altronde se Pompeo avesse usato minore prudenza, a Durazzo avrebbe posto fine alla guerra civile da vincitore: questo non è un 'se' lasciato cadere dai posteri sulla vicenda storica, ma un'obiettiva ammissione dello stesso Cesare («I nemici oggi avrebbero avuto la vittoria se avessero avuto chi sa vincere» [116]); e si potrebbe continuare a lungo, come in effetti avviene nel libro, tanto che quasi si stenta a credere che alle fatali Idi di marzo il dittatore sia stato abbandonato dalla dea tutelare e, visti anche i numerosi segnali da lui trascurati o irrisi, si affaccia pure il sospetto che egli sia andato di proposito incontro alla morte (ipotesi che però l'Autore respinge). Sempre a titolo di esempio, uno dei (non molti) casi in cui viene prospettato con decisione un futuro scenario in grado di mutare radicalmente la Storia è legato all'eventualità di una netta sconfitta di Cesare ad opera di Vercingetorige. A parte la sorte personale del condottiero, quasi certamente segnata, Roma non avrebbe potuto conservare la *provincia* della Gallia Narbonese, una cerniera indispensabile alla continuità territoriale tra l'Italia e la penisola iberica e – sia pure azzardando un passo ulteriore –, si sarebbe resa possibile un'attrazione da parte della Gallia di alcune *provinciae* ispaniche caratterizzate da una cospicua presenza celtica, il che avrebbe forse negato alla Gallia un'impronta latina togliendola al contempo alla Spagna, «con enor-

mi e imprevedibili conseguenze, nei secoli a venire, per l'impero romano, l'Europa e il mondo» (106). Come un grave errore tattico di Pompeo aveva determinato, in prospettiva, la vittoria di Cesare, così pochi anni dopo un colossale equivoco contribuì alla non certo inevitabile sconfitta dei cesaricidi a Filippi. Negli scontri separati degli eserciti, Antonio aveva avuto la meglio su Cassio e Bruto su Ottaviano, in precarie condizioni di salute e alla fine risparmiato da una sorte benevola. Ciascuno dei due comandanti repubblicani era però convinto che l'esito bellico dell'altro fosse risultato l'opposto di quello effettivo. Cassio si era allora ritirato su un poggio, e stante la vista offuscata dalle nuvole di polvere che coprivano la piana, aveva scambiato per nemici i militari inviati da Bruto nel suo campo. Mandò in perlustrazione un tale Titinio, il quale fu accolto con grida di gioia e abbracciato in massa dagli uomini dell'alleato, ma ciò sortì solo l'effetto di confermare l'equivoco in cui era caduto, infatti, interpretando la scena di giubilo come un'aggressione mortale, Cassio si fece uccidere da un liberto, seguito poi nel suicidio da Titinio una volta preso atto del terribile abbaglio. Riprendendo invece il tema dei potenziali scenari, puntuale e argomentata è l'analisi degli eventuali esiti di un attacco diretto a Roma da parte di Annibale in seguito alla battaglia di Canne (2 agosto 216 a.C.). Il vincitore non volle seguire il consiglio di Maarbale, comandante della cavalleria, il quale allora gli rispose che gli dei non avevano concesso tutto a un solo uomo e che il Cartaginese sapeva vincere ma non approfittare della vittoria, e ciò per Livio e Plutarco, peraltro in ampia compagnia, fu determinante per la salvezza di Roma. Non la pensava così invece Montesquieu, mentre il generale Montgomery scrive che «Maarbale aveva ragione», in realtà un'espressione laconica non facile da interpretare. L'Autore, valutati i dati tecnici circa il potenziale bellico sul quale Annibale poteva contare – tra l'altro gli mancavano le necessarie e non improvvisabili macchine di assedio –, gli aspetti logistici e i tempi richiesti per le operazioni, non gli accredita la possibilità di una conquista di Roma, e interpreta la frase del vincitore di El Alamein come riferita alla seconda parte della delusa risposta di Maarbale circa l'incapacità di Annibale di sfruttare appieno la vittoria. Il quadro poi si complica anche sulla base di un'altra considerazione pressoché assorbente, ossia che la spedizione di Annibale non mirava a conquistare Roma ma piuttosto a indurla a un trattato di pace in condizioni di inferiorità togliendole l'appoggio degli alleati. Interessante e carico di fascino, sebbene non del tutto privo di ardimento, è peraltro un ulteriore profilo legato all'eventuale salvezza di Cartagine, distrutta come è noto nel 146 a.C. in seguito alla terza guerra punica, che attiene invece a una possibile anticipazione della scoperta delle Americhe, poiché forse dagli antichi erano conosciute le Piccole Antille, toccate in tal caso dai navigatori cartaginesi e chiamate Isole Fortunate,

nome che invece, per un equivoco di Claudio Tolomeo sulla misura della circonferenza terrestre, in realtà assai maggiore di 180.000 stadi e calcolata invece quasi esattamente secoli prima da Eratostene di Cirene, fu poi collegato alle più accessibili Canarie: ciò nel quadro generale di una pretesa brusca interruzione da parte dei vincitori romani di uno sviluppo straordinariamente precoce della cultura alessandrina e in generale della scienza ellenistica. In aggiunta alle qualità segnalate, il libro di Luca Fezzi si fa apprezzare per la felice scelta dei dodici temi nonché per un aspetto che in un'opera così concepita da parte di uno studioso ritengo sia fondamentale, ossia il costante senso della misura, al quale l'Autore si mostra sempre attento riuscendo a contemperare – e non è per nulla agevole – la proiezione verso una potenziale alternativa non destituita dello spessore che la renda attraente, e una precisa e calibrata percezione del limite. In realtà, come si potrebbe pensare *prima facie*, questa tipologia letteraria non è stata esclusivo appannaggio di narratori, poeti o drammaturghi: anche uomini di scienza vi si sono in precedenza cimentati in modo non cursorio né difettano i nomi illustri, ma in genere con risultati rispetto ai quali – almeno per quanto mi concerne (in questo caso però *unus testis nullus testis*) –, le perplessità finiscono con l'aver la meglio sull'interesse. Mette appena conto aggiungere infine che l'opera si presta a una molteplicità di suggestioni. Una che mi ha particolarmente colpito non riguarda tuttavia aspetti di carattere controfattuale, ma un profilo completamente diverso. Ritornando ora a Cesare, al quale sono dedicati due capitoli del libro, l'Autore menziona i *Fasti* di Priverno, pubblicati di recente in edizione critica (F. Zevi - F. Cassola, *I Fasti di Privernum*, ZPE 197 [2016] 287-309) e uno dei punti-chiave del saggio di Orazio Licandro, *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022, di cui ci siamo occupati in un precedente *Sul Tavolo* (TI, 3.2 [2022] 161-166): tra l'altro, pur uscito in contemporanea, lo stesso già figura citato (262 n. 45; 275). L'iscrizione privernate attribuisce a Cesare il titolo di *dictator perpetuus* e a Marco Emilio Lepido quello – inedito e vero e proprio *unicum* testuale – di *magister equitum perpetuus* (il nome di Ottaviano non compare). Tale binomio è stato inteso dalla dottrina in due modi opposti, o come conferma della *communis opinio* relativa alla volontà di Cesare di instaurare un potere di natura monarchica, sia pure in chiave di diarchia impari, o – questa la tesi del Licandro – come elemento che invece gioca decisamente a sfavore di un tale disegno e depone per un atteggiamento di rispetto nei confronti delle istituzioni repubblicane, in linea con le convinzioni espresse dal Bonaparte nei *Précis des guerres de César*. L'Autore sembra propendere per la prima interpretazione, osservando che in ogni caso, nel 45 a.C. Cesare era a tutti gli effetti un autocrate, inoltre, a prescindere dal caso specifico di quest'ultimo, egli rileva la presenza di una nuova tendenza critica tesa a ridurre il carattere

eccezionale della dittatura romana anche con riferimento alle origini, e – questo il nesso suggestivo al quale accennavo – la ricollega a un dibattito e a una sensibilità attuali che, a datare dall’inizio del terzo millennio, hanno stemperato la diffidenza verso i poteri emergenziali e, specie in tema di misure antiterroristiche, antipandemiche e fors’anche ecologiche, «hanno rafforzato i governi a scapito dei parlamenti, con prospettive e rischi da valutare e, prima ancora, da vivere» (152). Trovo, per concludere, che anche questo sia, *lato sensu* e a percorso storico invertito, un ‘se’ stimolante e meritevole di attenta riflessione.

Il terzo degli istituzionisti inafferrabili. Stiamo parlando di Fiorentino: ‘terzo’, va subito precisato, non allude a un dato cronologico, ma piuttosto all’ambito più modesto e quotidiano di questa rubrica, ove gli altri due, Gaio e Callistrato, già oggetto di un volume *di ERC, Scriptorum Iuris Romani* rispettivamente di Giuseppe Falcone (nei *Subsidia*) e Salvatore Puliatti, sono stati presentati in altrettanti *Sul Tavolo* (TI.3.2 [2022] 133-134, di Paolo Garbarino, e TI.2.1 [2021] 217-2020, mio). Come è facile immaginare, circa l’inafferrabilità poco resta da aggiungere. Anche Fiorentino è noto per un solo segno onomastico, nella fattispecie un cognome, come Gaio lo è per un prenome e Callistrato per un nome (a dire il vero, ha prevalso in questo caso la forza inerziale legata a quanto si è sempre scritto e insegnato, oggi c’è chi ritiene che anche *Gaius* sia un *cognomen*: non so...); come Callistrato, Fiorentino figura inserito dall’*Historia Augusta* (*Alex.* 68.1) in un improbabile *consilium principis* di Alessandro Severo in cui avrebbe come colleghi, tutti qualificati come allievi di Papiniano, una teoria plurisecolare di giuristi che va da Alfenio a ‘Ermogene’ passando per ‘Trifonio’, il che già *ictu oculi* rivela il grado di attendibilità di una simile testimonianza. Il nostro si caratterizza tuttavia per un dato che lo differenzia dagli altri due: è – almeno in base alle reliquie testuali, ma probabilmente anche sul piano della realtà storica – *homo unius operis*, ossia autore delle sole *Institutiones*, in dodici libri, restituite in piccola parte dal Digesto (40 frammenti), alle quali è dedicato il recente lavoro monografico di Lauretta Maganzani, *Florentinus. Institutionum libri XII, ERC, Scriptorum Iuris Romani* (dir. A Schiavone), Roma-Bristol 2022, II-274, ove, senza destare sorpresa, la sezione I delle «Note biografiche» (3-28) reca il titolo «Un giurista sconosciuto». Occorre però rilevare, e ciò riveste un particolare interesse, che sebbene incontri il totale silenzio dei giuristi del principato, Fiorentino trova una citazione circostanziata negli *Scolia Sinaitica* – (13.35) «Lo stesso dice anche Fiorentino nel III libro delle sue Istituzioni più o meno alla fine del libro, prima che terminino i fogli, e più o meno con queste parole: che giovi un incremento della dote o nuoccia una sua diminuzione» –, il che, scrive l’Autrice (4), dimostra che le citate Istituzioni

tuzioni erano una delle poche opere giurisprudenziali la cui circolazione nel V secolo è (almeno per l'Oriente) attestata. Depongono inoltre per la fortuna tardoantica del manuale la ricorrente utilizzazione dello stesso da parte dei compilatori delle Istituzioni giustiniane (sei quasi precise corrispondenze testuali, tre suggestive assonanze), il che ha indotto a ritenere (Wieacker) che la commissione delle *Institutiones* imperiali si sia avvalsa di una redazione diversa e migliore rispetto a quella in possesso dei compilatori del Digesto, e ciò per la presenza di varianti sostanziali tra le due *lectiones* difficilmente attribuibili a mani seriori. Si ritiene in genere che Fiorentino non abbia svolto attività di consulente o funzionario imperiale, ma che si sia dedicato in forma pressoché esclusiva all'insegnamento, al più in una di quelle *stationes ius publice docentium et respondentium* attestate da Aulo Gellio (*N.A.* 13.13.1) a partire dall'epoca di Adriano. Quanto alla provenienza, non potendosi contare su testimonianze dirette, è ipotizzabile che egli sia stato un provinciale, come dimostrerebbero vocaboli ed espressioni che non ricorrono nel linguaggio dei *prudentes* (per esempio, *delibatio*), la scrittura «talvolta goffa» e l'attenzione per tematiche in tal senso suggestive, come il *ius alluvionis* negli *agri limitati* e il *postliminium*. Si tratta in ogni caso di un giurista dotato di elevata cultura, buon conoscitore della dottrina di predecessori antichi e poco praticati come Aquilio Gallo e Trebazio Testa, attratto da definizioni ed etimologie, in grado di rielaborare in modo appropriato i risultati della precedente letteratura giuridica dando prova di un'originalità di pensiero rivelata sia da soluzioni tecniche poi assurte a indiscussa fortuna (come la nozione del dolo negoziale [D. 18.1.43.2, 8 *inst.*], ove si perfeziona l'insegnamento dei *veteres*, nonché di Antistio Labeone e Sesto Pedio), sia dall'organizzazione interna del suo ampio manuale, che non si fonda su *genera* e *species* e sulla tricotomia *personae res actiones* come quello di Gaio, ma «ponendo al centro l'uomo e le fasi normali della sua vita (nascita, matrimonio, acquisto della proprietà e contratti, testamento) senza apparentemente dare spazio all'occorrenza eventuale e patologica del processo» (7). L'Autrice, pur riconoscendo a Fiorentino «buone basi etico-filosofiche, presumibilmente eclettiche» si mostra decisamente critica rispetto alla tesi sostenuta nell'ultimo decennio del secolo scorso da Serena Querzoli circa una pervasiva influenza, formale e sostanziale, sugli scritti del giurista esercitata dalla dottrina filosofica stoica e, sia pure in minore misura, da quella platonica e aristotelica. Di particolare interesse la *quaestio* legata alla collocazione cronologica di Fiorentino, che l'Autrice tratta nei dettagli con la cura, l'acribia critica e l'informazione che del resto caratterizzano l'intero saggio (8-28). Nel *Codex Iustinianus* figurano tre rescritti di Alessandro Severo il cui destinatario è un *Florentinus* – C. 3.28.8; C. 6.30.2; C. 2.27.1 –, e il primo di questi aveva indotto alla sua identificazione

con il giurista. Ma in realtà si è poi appurato che i due testi iniziali, entrambi del 223, sono parti del medesimo rescritto e nell'*inscripio* del secondo figura la qualifica di *miles*, il che rende impraticabile una tale pista, tanto più che il destinatario del terzo rescritto, ancora un *miles* e magari la medesima persona, incorre in una sdegnata rampogna dell'imperatore. Il Lenel, che in un primo tempo aveva pensato all'età di Alessandro Severo, ha in seguito optato per una datazione sensibilmente anteriore attestandosi su un contemporaneo di Cervidio Scevola, altri ancora hanno indicato lo scorcio dell'epoca antonina e il regno di Commodo (in D. 41.1.16 [6 *inst.*] Antonino Pio riceve l'appellativo *divus*, pertanto il 161 d.C. è il *terminus post quem*). In virtù di un nucleo di indizi tratti dai testi fiorentiniani l'Autrice, come già altri studiosi, propende per l'età dei Severi: si tratta di argomenti legati a soluzioni tecniche consolidate in quel periodo, o all'uso di termini non presenti nella letteratura giuridica anteriore, o, ancora, ad assonanze di concezioni etico-valoriali che non sembrano dovute al caso, soprattutto – ma non soltanto – con riguardo al pensiero di Ulpiano e che deporrebbero per un'influenza attribuibile agli scritti di quest'ultimo, o quanto meno per un *milieu* culturale comune ai due *prudentes*. In realtà – e la Studiosa non manca di riconoscerlo («indizi ... più o meno probanti» (9) – nessun argomento è dotato di un particolare vigore, tuttavia sul piano probabilistico il complesso dei medesimi rende ragionevolmente preferibile la predetta soluzione. Dopo la sezione «Testimonia», che presenta i citati passi della *Historia Augusta* (*Alex.* 68.1) e degli *Scholia Sinaitica* (13.35), la sezione «Opera» si apre con una valutazione della struttura delle *Institutiones*, che, come già detto, differisce in modo sensibile da quella adottata da Gaio, e, pur con l'ovvia premessa che il manuale giustiniano è impostato sull'ossatura di quest'ultimo, l'Autrice ritiene abbastanza suggestiva in direzione di un influsso fiorentiniano una frase introduttiva delle Istituzioni imperiali (1.2.12): *ac prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse si personae, quarum causa statutum est, ignorantur*. Si tratterebbe di una prospettiva che si fonda sull'idea-chiave di *persona*, la quale, come si è detto sopra, viene seguita lungo il dipanarsi dell'intero arco della vita nella società civile. Significativo per esempio il dato per cui gli ultimi libri X e XI (del XII non si sa nulla) riguardano le successioni a causa di morte, che nelle Istituzioni di Gaio occupano invece una posizione centrale. Su tali presupposti le definizioni di libertà e di schiavitù di cui a D. 1.5.4 (L 25), unico frammento tratto dal libro IX e pertanto collocato dal Lenel tra obbligazioni e testamento, appaiono palesemente fuori posto: di qui la proposta, accolta dall'Autrice, di uno spostamento al libro I sulla base di un plausibile *lapsus* dell'amanuense. Quanto al contenuto, molti passi propongono definizioni e nozioni di base adatte a neofiti ma altri, al contrario, si connotano per profili

più complessi e problematici, trattati in genere in modo originale e con un tecnicismo che non pare coniugarsi con una didattica per soli esordienti, come per esempio la distinzione relativa al possesso nel deposito e nel sequestro (D. 16.3.17 [7 *inst.*]), da cui è nata la persuasione tuttora dominante (non però pacifica) che il sequestratario, a differenza del depositario, non avesse la detenzione della *res* affidatagli, ma la *possessio ad interdicta*. Pur con le segnalate discontinuità, quello di Fiorentino era comunque un testo concepito per l'insegnamento, che si caratterizzava tuttavia per una notevole ampiezza – secondo quanto a mole solo alle *Institutiones* di Marciano in XVI libri – e non rinunciava a una gradazione di approfondimento adatta a discenti con diversi livelli di formazione giuridica. «Il cd. giusnaturalismo di Fiorentino», Il capo della sezione «Opera» (33-106), è un vero e proprio saggio in forma conclusa di una trentina di pagine (43-73), ove l'Autrice si propone di enucleare la posizione del giurista nell'ambito di quella corrente di pensiero propria di taluni *prudentes* dell'età dei Severi che in generale tende a teorizzare un rapporto tra la natura e determinati istituti giuridici, individuandone a seconda dei casi o una derivazione piana e lineare, nel senso di un'elaborazione giuridica di aspetti e fenomenologie riscontrabili nella natura stessa, oppure, al contrario, una sorta di 'innaturalità', allorché il diritto avalla figure che con la natura si pongono in collisione, come in particolare la schiavitù. Pur con la manciata di frammenti a sua firma, Fiorentino occupa in tal senso una posizione di rilievo contribuendo ad attrarre nella riflessione giuridica istanze prima esclusivo appannaggio della filosofia e della retorica. Emerge così un concetto di *ius naturale* che si distingue non solo dal *ius civile* ma anche dal *ius gentium* – discrimine che in Gaio appare invece labile –, in quanto permeato da un'inclinazione etica che non assurge mai a tensione, ma nondimeno affiora nei testi come un'idealità pacata ma sincera non priva di riflessi sull'elaborazione giuridica. Ne deriva che il maestro severiano teorizza una *quaedam cognatio* che associa tutti gli esseri umani, e mentre giustifica la reazione alla violenza e all'ingiuria che con un tale legame si pone in evidente contrasto (D.1.1.3 [1 *inst.*]), da diverso angolo visuale (D. 1.5.4 [9 *inst.*]) qualifica la schiavitù un istituto *contra naturam*, poiché sottomette un uomo al dominio di un altro uomo, che la natura stessa ha unito a lui con una sorta di parentela di sangue. Il principio di cui al primo testo non si limita per l'Autrice alla teorizzazione della legittima difesa, in quanto si parla di reazione non solo alla *vis* ma anche all'*iniuria* e ciò evoca l'immagine sia di un'aggressione fisica sia di una lesione morale. L'idea di una *cognatio* tra gli uomini è in genere ritenuta di matrice stoica, ma di *synghenéia* tra gli esseri umani parlava già il sofista Ippia, mentre nella visione di Teofrasto essa comprendeva anche gli animali, pertanto questa rappresentazione etico-metaforica parrebbe

derivare a Fiorentino da una linea di pensiero eclettica circolante tra gli intellettuali del II-III secolo «che spesso fondevano principi e detti provenienti da diverse scuole» (47). Analoghe conclusioni si possono trarre per la definizione di libertà con i limiti della stessa legati, nella fisiologia e nelle manifestazioni devianti, al vivere sociale che si legge in D. 1.5.4 (9 *inst.*) e che pure ha radici anteriori più o meno lontane, per esempio in Platone e Dione di Prusa. Non si tratta in ogni caso, per la Studiosa, di mere petizioni di principio, ma di canoni valoriali consapevoli che si ispirano a un egualitarismo cosmopolita volto a considerare gli uomini, di condizione libera o servile che siano, con un metro uniforme, per il solo fatto, appunto naturale, di presentare caratteri fisici e psichici uguali a quelli degli altri esseri appartenenti alla loro specie: ne recano percepibili tracce soluzioni giurisprudenziali in diversi settori tramandate dal Digesto e dovute in particolare a Trifonino, Ulpiano e Marciano. Proprio a proposito della citata definizione della libertà e a sostegno di quella cifra tecnica in certa misura peculiare che l'Autrice coglie nei testi di Fiorentino anche allorché declinano in chiave giuridica principi etici, mi sembra – si tratta peraltro di una mera suggestione – che nell'insegnamento '*Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure prohibetur*', oltre ai caratteri della libertà come *naturalis facultas* già delineati si possa individuare, sia pure in filigrana, una aspetto legato alla differenza tra il dato fisico-fattuale e quello deontologico relativo al *ius*. Non a caso, infatti, come impedimento a fare qualcosa 'che piace' l'istituzionista pone in primo luogo la forza – *vis* qui vale 'forza' non 'violenza', come correttamente traduce la Studiosa (93) –, e questo perché in tal caso l'ostacolo è assoluto, 'ontologico', si potrebbe anche dire opposto dalle leggi fisiche, e la libertà dell'uomo è per ciò stesso annichilita in radice: se Tizio viene legato a un palo o rinchiuso in una cella ovviamente non può deambulare, e lo stesso accadrebbe se, per esempio a causa di un terremoto, si trovasse costretto in piccolo spazio sotto un cumulo di macerie che non è in grado di rimuovere. Anche il diritto si frappone sovente al *libitum*, ma in modo diverso e indiretto, ossia ricorrendo alla minaccia di un male che si identifica nella sanzione, e pertanto non costringe il soggetto sul piano fisico, ma dichiara di reagire in una fase successiva a un comportamento illecito che però l'agente, *in rerum natura*, rimane in grado di porre in essere. Per concludere, Il libro presenta poi l'ulteriore sezione, IV. «Commento ai testi»(107-196), in precedenza riportati e tradotti secondo l'ordine della *Palingenesia* con il corredo delle corrispondenze e delle varianti testuali, e in chiusura gli «Apparati e indici» («Bibliografia, Abbreviazioni, Giuristi citati, Fonti antiche» [197-274]). Come nel gioco di due specchi affrontati, il '*Florentinus*' di Lauretta Maganzani consegna ora alla dottrina romanistica la complessiva orbita testuale e scien-

tifica incentrata su un'opera antica e al contempo sul giurista che ne è autore, instaurando con l'una e con l'altro un legame importante e durevole.

Nel dedalo della possessio. Il tema del possesso, già quanto mai inospitale, nella distinzione *civiliter-naturaliter possidere* e *civilis-naturalis possessio* giunge forse a mostrare all'interprete il suo profilo più oscuro. Quasi ogni studioso avventuratosi in quei meandri non ha infatti mancato di far scivolare nelle sue pagine un accenno di sconforto, tanto che perfino Salvatore Riccobono, la cui teoria ha poi tenuto il campo, dopo i primi studi negli anni della gioventù in terra tedesca, un bel giorno di maggio del 1893 aveva giurato alle maestose onde del Reno di bandire per sempre l'argomento della *possessio* dalle sue future ricerche («Und an einem schönen Maitage vertraute ich den majestätischen Wellen des Rheines den Schwur an, daß ich mich nie mehr mit der Besitzlehre plagen würde»); salvo poi ritornare un ventennio dopo sui propri passi – complici, verrebbe da dire, gli *Schleichwege des Lebens* – per consegnare alla dottrina romanistica un caposaldo proprio di quella *Besitzlehre* ripudiata sulla spinta di una precoce delusione. Pur nella consapevolezza di votarsi a un «lavorio esegetico ... continuo, pressante, gravoso», che investe «il problema della critica delle fonti ... a tratti opprimente», e della veste di «*demodé*» di cui corre l'alea (ma che in realtà considera, a ragione, un onore), il nodo del *civiliter vel naturaliter possidere* è stato assai di recente affrontato da Giacomo D'Angelo in una monografia densa, lucida, sempre fondata su un'esegesi rigorosa e coerente, che prospetta risultati di sicuro interesse e meditata originalità (G. D'A., *Civiliter vel naturaliter possidere*, Torino 2022, 1-311). Dopo una breve Premessa (13-16), il libro si snoda lungo un percorso scandito da tre capitoli. Il primo (1-43) offre un quadro esauriente dello stato della dottrina, incentrandosi in particolare sulle teorie del Cuperus, del Savigny e del Riccobono. Per lo studioso olandese la *possessio civilis* era quella a cui il diritto, civile od onorario, ricollegava degli effetti in quanto la considerava, «conformemente o no al vero» (22), costituita dai due elementi della detenzione e dell'*animus sibi habendi*. Circa il carattere talora 'putativo' dei due citati elementi, per esempio capita che il padrone abbia la *possessio civilis* di una *res* acquistata dal proprio servo nell'ambito della gestione peculiare, sebbene *in sciis* e pertanto privo di quell'*animus*, e che per converso una moglie non abbia la *possessio civilis* del bene donatole dal marito pur detenendolo con l'*animus sibi habendi*. *Possessio naturalis* era essenzialmente la mera detenzione, contrapposta a quella *civilis* o parte della stessa, o quella che comunque non si vedeva riconosciuto il crisma della *possessio civilis*. Il *Recht des Besitzes* del Savigny identificava invece la *possessio civilis* con il solo possesso *ad usucapionem* (*Usucapionsbesitz*), e attribuiva una duplice accezione

alla *possessio naturalis*: o mera detenzione contrapposta alla *possessio ad interdicta*, o possesso interdittale contrapposto alla *possessio civilis*. Il Riccobono, con ampio e mirato ricorso al c.d. metodo critico, delineava invece tre tipologie di possesso riferibili all'età classica: la *possessio naturalis*, ovvero la mera detenzione; la *possessio civilis*, fondata su una causa idonea per il *ius civile* (o il *ius gentium*) all'acquisto del *dominium*; la *possessio ad interdicta*, difesa dal diritto onorario, figura – questa – in certa guisa canonica e generale, designata normalmente come *possessio o possidere*. In diritto giustiniano, stante l'avvenuta fusione dei due ordini di norme, il quadro si sarebbe poi semplificato riducendosi a una dicotomia, i cui poli erano la *possessio civilis* che adesso assorbiva anche quella *ad interdicta* – in altri termini la *possessio* giuridicamente rilevante –, e la *possessio naturalis*, ovvero la mera detenzione. La teoria del Maestro palermitano, pur oggetto, nella messe dei consensi, di qualche critica autorevole e non marginale (Albertario, Kunkel) alle quali egli non mancò di reagire con la passionale vemenza degli antichi cavalieri torneanti che gli attribuiva l'Orestano (36), ha influenzato tutte le successive indagini in tema di *possessio*, tanto che, come scrive l'Autore (37), se il secolo XIX si connota per il contrasto tra il Cuperus e il Savigny, quello successivo vede come perno del dibattito storico-giuridico sulla *possessio* la dottrina di Salvatore Riccobono. Oggi le idee circa la *possessio civilis* appaiono abbastanza divaricate e non ne emerge una dominante (*possessio ad usucapionem*, possesso dotato di un titolo che legittima l'acquisto della proprietà anche magari per *traditio*, possesso comunque produttivo di effetti giuridici, ecc.), mentre quanto alla *possessio naturalis* rimane saldamente condivisa, per il diritto classico, la teoria riccoboniana che la identifica esclusivamente nella detenzione; quanto al diritto giustiniano è invece seguita più di frequente la tesi dell'Albertario, che vi ingloba anche la *possessio ad interdicta*. In effetti la *possessio naturalis* identificata in modo più o meno esplicito nella sola detenzione costituisce anche il comune insegnamento della manualistica, ma le 'Istituzioni di diritto romano' sono necessariamente legate a un profilo dogmatico, ed è noto che quando dal dato istituzionale si passa allo studio specifico dei testi il quadro mostra sovente un volto diverso. Lo Studioso ritiene pertanto che, prese ormai da tempo le distanze dal metodo interpolazionistico, proprio l'assimilazione della *possessio naturalis* classica alla sola detenzione – non, giova precisarlo, il nesso con la detenzione *tout court*, «pacifico e incontestabile» – debba essere sottoposta a una puntuale verifica in chiave di esegesi conservativa, e proprio questo costituisce il *ductus* principale della ricerca da lui intrapresa. I capitoli secondo e terzo – intitolati rispettivamente «La distinzione *civiliter-naturaliter possidere* nelle testimonianze della giurisprudenza classica» (45-168) e «*Civiliter vel naturaliter possidere*: uno sguardo d'insieme» (169-

244) – sono dedicati all’analisi delle fonti, e del rigoroso carattere dell’esegesi si è detto in precedenza. Per la molteplicità dei dati testuali messi a partito e la stretta concatenazione dei passaggi logici che vi figurano implicati, non è possibile seguire in modo adeguato il percorso euristico dell’Autore, per cui, dato conto dello stato della dottrina, in questa sede ci si limita a riferire in sintesi le conclusioni alle quali egli perviene. *Possessio civilis* era quella che per il *ius civile* (ivi ricomprendendo il *ius gentium*) si poneva come idonea a condurre all’acquisto, in virtù dell’*usucapio* o immediato, della proprietà civile, ossia del *dominium ex iure Quiritium*, i cui presupposti sono noti: era dunque «una *possessio* a immagine e somiglianza della proprietà civile perché costituiva il tramite per l’acquisto del *dominium*». *Possessio naturalis* era, per esclusione, ogni *possessio non civilis*, la quale, ancorché magari difesa dagli interdetti, era carente rispetto a uno degli elementi implicati dalla proprietà civile, e per tale motivo inidonea a condurre all’acquisto della medesima. Dall’antitesi *possessio civilis-possessio naturalis* il *ius honorarium* rimaneva fuori, in quanto la distinzione focalizzava in forma univoca il diritto civile: era *civilis* la *possessio* civilmente rilevante, a prescindere dal dato di un suo rilievo – di solito presente – anche per il diritto onorario. Altrimenti era una *possessio naturalis*, che si poneva su un mero piano fattuale, non contando nulla a tal fine che essa potesse rilevare, nel caso, per il *ius honorarium*: «il *ius civile* guardava solo se stesso e considerava pertanto come un puro fatto tutto ciò che per esso non aveva rilievo» (170). Questa la ragione per la quale servi e *fili familias* possedevano solo *naturaliter* (ovvero *non civiliter*): tali soggetti non potevano comunque conseguire la proprietà quiritaria. Così come, in base allo stesso principio, possedevano solo *naturaliter* depositari, comodatari, coloni, creditori pignoratizi, usufruttuari, la *uxor* rispetto a una *res* ricevuta in donazione dal marito, e altri ancora, in quanto era escluso *a priori* che il loro possesso potesse approdare a un acquisto del *dominium*. E si possedeva non *civiliter*, ma *naturaliter*, una ruota altrui inserita nel proprio carro (D. 10.4.7.1 [Ulp. 24 *ad ed.*]), in quanto finché rimaneva unita al veicolo non poteva essere acquistata per usucapione. *Possessio civilis* e *possessio naturalis* non corrispondevano a specifiche forme di possesso, ma «a categorie assai ampie ed eterogenee – a macrocategorie – del *possidere*, virtualmente comprensive di situazioni disparate e indefinite» (171). Ne deriva – e questo è a mio avviso un aspetto qualificante dei risultati a cui perviene la monografia –, che la frequente contrapposizione del possesso alla detenzione, per cui o si ha l’uno o si ha l’altra – va per l’Autore abbandonata, in quanto lo schema della *naturalis possessio* – che è, appunto, una effettiva *possessio*, non una pseudo-*possessio* o una *possessio* per modo di dire – si trova usato nei testi non al fine di degradare il possesso a detenzione, ma al contrario, abolite le distanze, per inserire la de-

tenzione nell'orbita della *possessio* da intendersi nel suo significato più esteso di materiale disponibilità di una cosa. In questa chiave, anche chi ha la detenzione è dunque un possessore, perché esercita sulla *res* un potere di fatto proprio come colui che ha la *possessio civilis*. Ciò, come dicevo, per fornire una rapida idea dei caratteri del libro di Giacomo D'Angelo, che peraltro lungo il suo articolato percorso affronta numerose rilevanti problematiche specifiche. Di particolare interesse storico e dogmatico il tema, strettamente implicato, del divieto di interversione del possesso, enunciato dal sintagma '*nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*' (D. 41.2.3.19 [Paul. 54 *ad ed.*]; D. 41.2.19.1 [Marcell. 17 *dig.*]; D. 41.3.33.1 [Iul. 44 *dig.*]; D. 41.5.2.1 [Iul. 44 *dig.*]; C. 7.32.5 [Diocl. Maxim.]). La regola, introdotta dai *veteres*, nella formulazione in cui è nota (il pronome '*ipse*', che non figura in tutti i testi, è da ritenersi parte integrante) esprime l'impossibilità per il possessore o il detentore di mutare in via unilaterale e *solo animo* la propria *causa possessionis*, ossia in virtù di un dato volontaristico che non esorbita dalla sfera della sua persona. L'Autore tuttavia esclude che il fine perseguito dai giuristi repubblicani sia stato precisamente questo e, anche a causa di una formulazione letterale della regola più ampia rispetto all'obiettivo a cui era rivolta, ritiene piuttosto che il modo di intendere l'enunciato in parola sia frutto di una successiva generalizzazione ove si è stemperato il nesso con la finalità originaria. Ciò perché egli giudica ovvia l'inammissibilità di una tale *interversio*, trattandosi, come dire, di un dato logico ancor prima che giuridico, il quale insomma si colloca nell'ordine della cose: così – argomenta – «un conduttore potrà concepire mille volte la volontà di cominciare a possedere *uti dominus* la cosa da lui detenuta, ma questa sua volontà non potrà mai avere alcun effetto per il diritto fino a quando non si manifesti per mezzo di fatti idonei a concretarla» (125-126), infatti esiste uno stretto collegamento tra l'*animus* e la *causa possessionis*, onde il primo non può porsi in alcun modo come «una volontà capricciosa e arbitraria». Se invece – come già prospettato dal Savigny – si riconosce l'originaria finalità del divieto nell'avvertita opportunità di porre limiti all'*usucapio pro herede*, la regola acquista una dimensione e uno scopo più plausibili, essendo tesa a impedire che colui che, per esempio, deteneva una cosa ereditaria in quanto depositario o comodatario, dopo la morte del deponente o del comodante incominci a possederla *pro herede* e, pur in mala fede – perché quella *pro herede* è una *usucapio lucrativa* (Gai. 2.56: *nam sciens quisque rem alienam lucrifacit*) –, possa dopo un anno acquistarla. In tal caso infatti, la volontà del detentore non sarebbe stata per il D'Angelo del tutto velleitaria poiché l'*usucapio pro herede* garantisce l'acquisto, un tempo dell'intera *hereditas* poi della singola cosa posseduta, a un soggetto che si impossessa per la prima volta del bene di un asse ereditario rispetto al quale sa benissimo di non

avere titolo. L'Autore non si occupa specificamente dell'*usureceptio* legata alla *fiducia cum creditore* – altra usucapione di mala fede e talora *lucrativa* – limitandosi a una pur non breve nota, con citazione di letteratura (tra cui anche di un mio saggio del 2003 negli *Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese* [122 n. 347]), e proprio a proposito dell'*interversio possessionis* in rapporto all'*usureceptio* esprimo una perplessità. Se dopo avere mancipato o ceduto in tribunale la *res*, il fiduciante si trova a possederla o detenerla, benché non abbia ancora pagato il debito può, a certe condizioni, usurecepirla: Gai. 2.60 – *Sed fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure, aut cum amico, quo tutius nostrae res apud eum sint; et siquidem cum amico contracta sit fiducia, sane omni modo competit usureceptio; si vero cum creditore, soluta quidem pecunia omni modo competit, nondum vero soluta ita demum competit, si neque conduxerit eam rem a creditore debitor, neque precario rogaverit, ut eam rem possidere liceret; quo casu lucrativa usucapio competit*. Prescindiamo dall'ipotesi di *fiducia cum amico*, in cui l'*usureceptio* è la regola: d'altronde solo si anticipa una restituzione in proprietà comunque dovuta. La stessa considerazione può valere circa la *fiducia cum creditore* a debito pagato: anche in tal caso l'*usureceptio* è sempre ammessa. Quanto invece alla *fiducia cum creditore* a debito ancora in piedi, se il fiduciario, sentendosi sufficientemente forte della titolarità del *dominium* che gli consente l'azione di rivendica, lascia la cosa presso il fiduciante senza tutelarsi ricorrendo a uno dei due titoli precisati da Gaio – ossia locazione-conduzione o concessione precaria –, benché, giova ripeterlo, la *solutio* non sia ancora avvenuta –, l'*usureceptio* ha luogo e la garanzia viene meno: in tal caso anche questa *usucapio*, come per sua natura quella *pro herede*, risulta *lucrativa* (*quo casu lucrativa usucapio competit*) perché attribuisce un vantaggio ingiusto (Gai. 2.56 citato sopra). Il D'Angelo critica l'impostazione secondo la quale per Giuliano il divieto *n.s.i.c.p.m.p.* si sarebbe applicato anche nei due casi sopra citati di locazione e precario: «che un'*usureceptio* non potesse in tal caso aver luogo doveva apparire al giurista del tutto pacifico (il debitore fiduciante avrebbe dovuto fondare il mutamento della sua *causa possessionis* su nient'altro che il suo mero volere!)». Pur trovando ben congegnata la tesi dell'Autore circa il rapporto originario tra la regola e l'*usucapio pro herede*, nel valutare la disciplina dell'*usureceptio* il rimarcato carattere lapalissiano dell'inammissibilità dell'*interversio possessionis* non mi sembra persuasivo, perché – detto ora in breve – vi sono anche altri titoli, in particolare contrattuali (deposito, comodato), in base ai quali il fiduciante può avere la disponibilità del bene e su tali presupposti usucapirlo, pur consapevole non solo dell'altruità della *res*, come avviene sempre nell'*usureceptio*, ma anche del pregiudizio legato al suo riacquisto. L'argomento richiede però una trattazione specifica: in questa sede mi limito a segnalare una

quaestio interpretativa a margine della lettura di una monografia il cui pregio, come emerge dal giudizio già espresso, non è in discussione.

Non sarà che il Teodosiano... Nel 1920, Otto Seeck (*Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 6, 176) liquida il Codice Teodosiano con un giudizio laconico e sferzante definendolo una «pietosa rattoppatura» («erbämliches Flickwerk»). Nella sua *Storia del diritto romano* (II⁴, Milano 1934) Pietro Bonfante dedica al Codice un paragrafo (32-36) pervaso da una serie di critiche che non risparmiano nulla e nessuno: dal disegno legislativo allora perseguito, alla commissione investita del compito, alla struttura e al contenuto del Codice, per finire con quelle, ancora più affilate, rivolte all'imperatore di cui porta il nome, «il fiacco principe», «il sovrano più *fanéant* che abbia seduto sul trono imperiale di Bisanzio». Poco più di quarant'anni dopo esce *Teodosio II e la sua codificazione* (Napoli 1976) di Gian Gualberto Archi, una pietra miliare dalla quale deriva un vigoroso impulso agli studi sulla *collectio* teodosiana nel quadro più ampio delle indagini rivolte al tardoantico. Ancora agli inizi del 1996 tuttavia il citato Maestro, in una lettera di ringraziamento a un giovane studioso che gli aveva inviato in omaggio un proprio libro su «un argomento pieno di diritto postclassico», complimentandosi con l'autore lamenta una sorta di latitanza della romanistica nell'occuparsi di quel periodo secondo «le esigenze improrogabili dei tempi attuali», e aggiunge «I tempi attuali ... richiederebbero coraggio e spirito innovatore», invece «duole constatare che, almeno in Italia, questo non è il momento nel quale queste doti connotino i giuristi», in ciò suscitando tuttavia il garbato ma convinto dissenso di Antonio Guarino, dal quale traggo gli aspetti della vicenda e le testuali parole dell'Archi (A. G., *Da Teodosio II a Giustiniano*, Labeo 42 [1996], 286=*Linee di tutti i giorni*, Napoli 2006, 122). In chiave storiografica, sugli studi rivolti al tardoantico si sono già scritte diverse risme (tra i saggi più recenti, V. Piacente, *La sapienza giuridica del tardoantico, I: Orientamenti storiografici*, Napoli 2020), è pertanto evidente che qui, lungi da pretese di novità, mi sono limitato a pochi *flash* sull'evolversi di persuasioni dottrinali, in particolare sul Codice Teodosiano, che vanta ora una letteratura vastissima la quale lo ha messo a fuoco pressoché da ogni angolo visuale, tanto che, chissà, se l'insigne studioso fiorentino potesse ora ritornare sull'argomento, magari sarebbe indotto almeno ad attenuare le riserve allora espresse senza mezzi termini sullo stato dell'arte. Sì, sul Teodosiano si è scritto tanto, ma è anche vero che numerosi, e non di poco conto, rimangono ancora i problemi insoluti: d'altronde, anche prescindendo dalla *maxima quaestio* non sopita relativa ai progetti codificatori (se due...) di Teodosio II, si tratta di una fonte che può dirsi un crocevia del tardoantico, proiettandosi nelle due direzioni, occi-

dentale e orientale, con profonde implicazioni relative alla sua presenza, rispettivamente, nei *corpora* delle Leggi romano-barbariche – non si allude solo al *Breviarium*, ma anche per esempio alla *Lex Romana Burgundionum* –, e ovviamente del *Codex Iustinianus* che ne riceve il testimone. Quanto premesso può talora suggerire il ricorso a una sorta di fantasia storiografica – la chiamerei così –, che non è ovviamente quella dell'artista, figurativo o letterario che sia, la quale non ha virtualmente limiti, ma quella dell'uomo di scienza, nella fattispecie storico del diritto, che, senza tradire i canoni del metodo scientifico, tenta di sparigliare il gioco su cui finora si è attestata la dottrina maggioritaria prospettando ipotesi consapevolmente ardite ma non contraddette *a priori* dal tenore dei testi, tali da indurre in ogni caso a uscire mentalmente da un binario consolidato, il quale, al netto di qualche aggiustamento più o meno marginale, pare ormai destinato a prorogare se stesso. In altri termini l'autore, pur non confidando troppo sulla forza persuasiva della propria ipotesi, con una ragionata e suggestiva provocazione mira soprattutto a far uscire il dibattito scientifico da una sorta di percorso preconstituito. È, questo, il caso di uno dei saggi sul Teodosiano ora raccolti nel libro di Emilio Germino, *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, XVIII-296 (Parte I. «Codici», 3-102), ove tuttavia figurano anche scritti dedicati più specificamente a «Giuliano legislatore» (Parte II, 103-196), e a problematiche varie in tema di «Società e cultura nel IV secolo» (Parte III, 197-254), più tre «Appendici» (255-271) riguardanti la datazione di leggi e profili semantici. Si tratta della ripubblicazione di contributi apparsi in diverse sedi editoriali, che però – il rilievo vale per tutti, ma qui l'attenzione è rivolta in particolare a quelli sul Teodosiano – risultano ora non solo riveduti formalmente ma anche ampliati e coordinati tra loro alla luce del materiale bibliografico sopravvenuto e dell'evoluzione del pensiero dello Studioso, il quale nella breve «Premessa» (IX-X) non manca di ammettere che, al fine di licenziare il lavoro in tempi ragionevoli, si è risolto ad attenersi a qualche conclusione corrente e tralazia «pur non essendone convinto fino in fondo». Nello studio di apertura, *Il progetto codificatorio di Teodosio II. Per una (ri)lettura di C. Th. 1,1,5 e 6* (3-34), l'Autore, dopo iniziali considerazioni sullo stato della dottrina relativa al primo Codice ufficiale, ora come si è detto pletorica ma purtroppo – nonostante i nuovi e preziosi sussidi informatici – mai rivolta a una nuova edizione critica dello stesso, passa a considerare il problema relativo alla *constitutio*, celeberrima, in C.Th. 1.1.5, del 429, in cui la *communis opinio* identifica il primo progetto codificatorio di Teodosio II, progetto – altro *Leitmotiv* – poi più o meno tacitamente abbandonato dal sovrano per ripiegare su un'opera oggi si direbbe 'sostenibile' tenuto conto delle forze in campo. Sennonché in questa costruzione c'è un

dato che non torna, o quanto meno desta giustificate perplessità: nella seduta del senato di Roma tenutasi il 25 dicembre 438, allorché il Codice, pubblicato a Costantinopoli con la *Novella Theodosii* 1 del precedente febbraio, fu esibito e accolto con ripetute ovazioni, non viene letta – o comunque non figura nei *Gesta senatus* – né la *constitutio* in C.Th. 1.1.6, del 435, che darebbe l'avvio al nuovo e più modesto corso, né la pure citata Novella di pubblicazione. «Un piccolo mistero», diceva l'Archì, un fatto inspiegabile per il Volterra, ma un mistero che secondo l'Autore può essere più utilmente affrontato se, anziché domandare il perché di quelle assenze testuali ci si concentra invece sul perché di una presenza, ossia sul motivo per cui allora fu letta – e figura nei *Gesta* – la legge in C.Th. 1.1.5, così lontana non solo nel tempo ma anche e soprattutto dai risultati effettivamente conseguiti, stante l'innegabile divario che separa questi ultimi dalle intenzioni annunciate con magniloquenza nel 429. Non è ora possibile seguire passo dopo passo il ragionamento dell'Autore, tuttavia un punto-chiave risiede a suo avviso in una sorta di equivoco della dottrina maggioritaria, il quale consiste nell'identificare in una *constitutio* programmatica di natura simile a quella di sei anni prima il testo in C.Th. 1.1.6 – privo di destinatari e di premesse – da ritenersi invece una disposizione di natura difforme, *grosso modo* una circolare operativa, «una norma di attuazione», con cui sul cammino tracciato dall'*oratio* del 429 «si dava inizio alla seconda e più rilevante fase del progetto codificatorio in quest'ultima delineato» (15). Si fornivano ora direttive sul modo di proseguire i lavori prendendo atto dello stadio (a noi ignoto ma forse non imprevedibile) a cui gli stessi erano giunti, e soprattutto non si intendeva affatto segnare una cesura rispetto al progetto del 429 né tantomeno ammettere pur tra le righe un pesante insuccesso, ma al contrario veniva confermata una linea programmatica che continuava a seguire il suo corso. Ciò spiega la ragione dell'assenza del testo in parola nei *Gesta senatus Romani* – che rilievo poteva avere in quella sede? – e d'altro canto, anche se un ragionevole ridimensionamento (fors'anche intervenuto dopo il 435) non può negarsi in quanto né i Codici privati né gli scritti dei *prudentes* sono stati messi a partito, l'orgoglio espresso dall'imperatore nella Novella di promulgazione ([1.] *verum egimus negotium temporis nostri et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus*) e le reiterate acclamazioni del senato romano non si coniugano con un fallimento neppure facendo leva su espedienti retorici e di ragion di Stato. Certo, se si ritiene che il Codice «composto tra il 435 e il 437 fosse quanto di più somigliante potesse immaginarsi al codice ufficiale ideato nel 429» (26), non è facile – concede l'Autore – spiegare le molte mende (soprattutto presenza di norme abrogate e ripetizioni) che connotano il Codice Teodosiano quale lo conosciamo. E proprio qui vengono formulate due ipotesi

alternative. Stante il dato per cui della *collectio* possediamo solo manoscritti occidentali, secondo la prima il Codice fu portato a termine con successo ma quello nelle nostre mani sarebbe in realtà il *Codex cunctarum constitutionum* di Costantino e successori previsto nella prima parte dell'*oratio* del 429. In Occidente il *Codex Theodosianus* ufficiale, pur rimasto per qualche tempo in vigore, sarebbe stato travolto dal *Breviarium* e dalla restante legislazione romano-barbarica e, quanto all'Italia, dalla *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, onde non se ne sarebbero prodotte più copie condannandolo alla scomparsa, mentre il Codice 'scientifico' concepito per i *diligentiores* sarebbe sopravvissuto in ambiente scolastico e così sarebbe giunto a noi. In alternativa – e rispetto alla prima veste del lavoro (2017) questa è ora dichiarata l'opzione preferibile –, si può pensare che all'effettivo Codice Teodosiano, come già detto rimpiazzato da *Breviarium* e *Corpus Iuris*, sia residuata un'utilizzazione quasi esclusiva nelle scuole di diritto con il corollario di pesanti alterazioni – modifiche, aggiunte, stralci – proprio a motivo dei fini a cui si trovò inevitabilmente relegato dopo un'effimera vigenza. Come già detto, lo Studioso riconosce che si tratta di ipotesi pressoché indimostrabili ma, con toni di intelligente autoironia, difende una 'libertà di provocazione' tesa a «riaprire e rimeditare vecchie questioni, giudicate forse a torto definitivamente chiuse» (34). Non intendo in questa sede entrare in *medias res* (del resto qualcosa ho scritto rispetto alla prima veste del lavoro [AUPA 61 (2018), 126-127 e n. 8]): soltanto un rapido rilievo, che riguarda il *Breviarium*, il quale come è noto reca un ampio estratto del Codice, tanto è vero che buona parte dei primi cinque libri ci è nota per il tramite della *Lex Romana*. L'Autore concorda (33 n. 90) che assai difficilmente quest'ultima avrebbe inglobato parti di un Codice non in vigore, tanto più che vi figura anche la *Novella Theodosii* 1. A questo punto però – sempre che io non abbia frainteso –, se i commissari di Alarico II si sono avvalsi del Codice 'buono', almeno (o meglio, tanto più) nella ridotta redazione visigotica in sé considerata non si dovrebbero trovare i segnalati difetti, che invece non sembrano mancare: è sufficiente uno sguardo al lungo e intricatissimo titolo 5.1 (*De legitimis hereditatibus*) del libro V, tutto restituito dal solo *Breviarium*, ove anche l'*Interpretatio* (a C.Th. 5.1.7) è indotta a segnalare una ripetizione: *Similis est haec lex superiori* (C.Th. 5.1.2), *sed quia evidentior est, et istam inseruimus*. Nel secondo saggio, *Sul 'carattere cristiano' del Codex Theodosianus* (35-71), viene sottoposta a una puntuale disamina un'altra convinzione della moderna storiografia incentrata sul Codice del V secolo, cioè che lo stesso sia pervaso da un'incisiva matrice cristiana, o, addirittura – come pure si è autorevolmente affermato (in tal senso il Volterra, che però incorre anche in un evidente errore, appare allo Studioso più 'biondiano' del Biondi [63]) – che ci si trovi di fronte a una sorta

di antonomastico codice cristiano. Tale persuasione fissa il proprio cardine sulla volontà dell'imperatore, espressa nella citata costituzione in C.Th. 1.1.5 del 429, che si concreta nell'ordine rivolto ai commissari di raccogliere le *constitutiones* a partire da Costantino, in ciò – si tende a sottolineare – segnando un netto discrimine con la normazione espressa da un contesto politico e culturale legato al paganesimo. L'Autore tuttavia, pur ammettendo – in accordo con Elio Doveire – che il Codice fu concepito e attuato in un contesto «intimamente cristiano», con una lucida analisi fondata su argomenti di spessore, sottopone a critica tale impostazione: detto per *indicem*, essa non appare coniugabile con un altro aspetto del programma codificatorio, il quale con riferimento al *codex magisterium vitae* prevede, per i rescritti, l'utilizzazione dei due Codici dioclezianei e, per il pensiero giurisprudenziale, dei *prudentium tractatus et responsa*; con l'assoluto silenzio in tema di religione riscontrabile nelle due *constitutiones* programmatiche del 429 e del 435 e nella *Novella Theodosii* 1, ove, a differenza delle analoghe costituzioni giustiniane, non si legifera *in nomine Christi*, non è invocato l'aiuto di Dio, né gli viene espressa gratitudine per l'*opus* realizzato; con la collocazione nel Codice delle norme sulla religione cattolica, le quali non figurano nei titoli di apertura come avverrà nella *collectio* giustiniana, ma nell'ultimo libro, il XVI, scelta topografica per cui non si è finora trovata una spiegazione del tutto convincente. L'idea, abbastanza simile a quella della seconda ipotesi del contributo iniziale, di un Codice Teodosiano che in Occidente avrebbe assunto una veste sempre più lontana dal testo originale per le alterazioni dovute alla scuola, alla prassi, alla mano dei legislatori barbarici, compare anche nel terzo saggio, *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro* (73-12), in tal caso tuttavia orientata in una direzione diversa, ovvero quale via percorribile al fine di spiegare la presenza di un nucleo abbastanza nutrito di *constitutiones* degli anni dal 312 al 437 che compaiono nel *Codex Iustinianus* ma non sono reperibili nel *Codex Theodosianus* (*rectius*, nel testo dello stesso di cui disponiamo). L'Autore, giustamente, non sembra accogliere l'ipotesi secondo la quale i compilatori del primo Codice giustiniano avrebbero ricavato le costituzioni da inserirvi anche al di fuori della *collectio* del 438, mostrandosi invece attratto dalla suggestione, in effetti non priva di un suo fascino, espressa anni or sono da Arnaldo Biscardi ma poi abbandonata e in seguito non ripresa da alcuno, di due redazioni difformi del Codice Teodosiano: una orientale e ufficiale, conservata negli archivi di Costantinopoli (insomma, il *rhetón*) dopo una vigenza tranquilla e quasi secolare, l'altra invece investita dal travaglio politico-legislativo occidentale e alterata in modo massiccio in chiave aggiuntiva e privativa, anche se al fine del problema segnalato rileva soltanto quest'ultima. In altri termini se una *lex generalis*, per esempio, di

Teodosio II e Valentiniano III del 427 figura soltanto nel *Codex Iustinianus*, ciò potrebbe essere dovuto a un taglio subito dalla redazione occidentale del Teodosiano, l'unica a cui sono riferibili i manoscritti a nostra disposizione. Nella parte finale dell'articolo lo Studioso, con pertinenti argomentazioni, porta l'esempio di una costituzione presente soltanto nel Codice giustiniano (1.8.1), che a suo avviso non poteva non figurare in quello di Teodosio II (è tuttavia decisivo un problema relativo alla datazione – 427 o 447 – a cui l'Autore, in risposta a un mio rilievo, dedica ora una delle Appendici [257-264]). Da ultimo, viene ribadito l'auspicio rivolto a una nuova edizione dei «nostri codici», e in particolare del Teodosiano, al quale mi associo, ricordando sommessamente che nella notoria «esplosione del tardoantico» consultiamo ancora la *Lex Romana Wisigothorum* in una edizione del 1849: Wolfgang Kunkel segnalava un tale inconveniente mezzo secolo fa. Detto ora molto in breve (e con inevitabile semplificazione), dai saggi qui considerati in tema di Teodosiano affiora, chiara e persistente, la difficoltà dell'Autore ad accettare l'usuale (in genere sottesa) spiegazione di due dati. Da un lato, poiché la fonte che figura nell'edizione weidmanniana del Mommsen sembra più simile al codice per la *scholastica intentio* che a quello ufficiale destinato alla vigenza, ossia un testo da assumersi chiaro, coerente, privo di *ambages* e degno del plauso delle due *partes imperii*, si affaccia il sospetto che il documento nelle nostre mani, integrità a parte, non corrisponda al vero *Codex Theodosianus* pubblicato a Costantinopoli dalla *Novella 'Saepe nostra clementia'*: in altri termini, ad avviso dello Studioso, è poco credibile che il predetto divario possa essere ascritto alle sole potenzialità delle squadre messe in campo da Teodosio II in due diversi momenti del lavoro compilatorio. Dall'altro, posto che 242 (brani autonomi di) *constitutiones* emanate tra il 312 e il 437 figurano soltanto nel *Codex Iustinianus* – e tra queste non poche sono di Teodosio II e Valentiniano III –, l'Autore non è convinto che ciò possa spiegarsi esclusivamente sulla base della frammentaria tradizione testuale teodosiana. Di qui le ipotesi prospettate. Che dire? Ovviamente nulla, si tratta soltanto di prenderne atto. Concludo però, volentieri, con una constatazione: anche in virtù di un'evidente e consolidata esperienza in tema di fonti e di letteratura relative al tardoantico, quanto al fine di individuare e stagiare in modo nitido problemi e di istillare sottilmente dubbi su «vecchie questioni» da tempo lasciate in sonno, gli scritti di Emilio Germino raggiungono in pieno l'obiettivo. Credo che non sia un risultato di poco conto.

Il volto chiaro e quello in ombra della lex Fabia. Dal 1981 il reato di plagio appartiene alla storia del diritto italiano: l'art. 603 del codice penale, che sanzionava il fatto di «colui che sottopone una persona al proprio potere, in modo da ri-

durla in totale stato di soggezione», è stato abrogato con sentenza della Corte Costituzionale perché in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie connesso alla assoluta riserva di legge in campo penale (art. 25 Cost.). La Corte sottolineava in particolare l'impossibilità di verificare la sussistenza dell'illecito, non essendo precisamente accertabili le attività idonee a determinare il «totale stato di soggezione» della vittima. Peraltro in cinquant'anni si era registrata un'unica condanna per plagio, in una vicenda processuale dalle sensibili implicazioni e dal forte impatto sull'opinione pubblica, ove si era anche additata la labilità del discrimine che separa la tutela della libertà individuale che la norma intendeva difendere dalla minaccia, ivi insita, alle più generali esplicazioni della libertà di ogni uomo (si veda, per esempio, AA.VV., *Sotto il nome di plagio*, Milano 1969). Questo, tuttavia, è il plagio 'moderno'; ma con una storia alle spalle di oltre duemila anni, che con i diversi caratteri dell'asservimento fisico (pur non sempre violento) incomincia con la *lex Fabia*, detta da Ulpiano *de plagio* (D. 48.15.1), e da Giustiniano *de plagiariis* (I. 4.18.10; rubr. D. 48.15), la quale nel primo capo reprime gli atti dolosi di sequestro, tenuta in vincoli, vendita e compera di un cittadino romano ingenuo o libertino e nel secondo le medesime condotte attuate nei confronti di un servo altrui *invito domino*, con l'aggiunta della persuasione alla fuga. Estensore della sentenza fu Edoardo Volterra, giusromanista insigne, il quale non mancò di anteporre alla pronuncia sul merito un *excursus* storico che ripercorre le tappe principali di quel lungo cammino. Un primo mutamento di grande rilievo è segnato dalla progressiva abolizione della schiavitù e dalle storiche dichiarazioni di uguaglianza di tutti gli esseri umani, con trasformazione del plagio da delitto contro la proprietà in reato contro la libertà della persona, ancorato ora alla 'riduzione in schiavitù' sempre peraltro in chiave di materiale sopraffazione. La seconda svolta, questa decisiva, si deve all'individuazione giuridica del plagio psicologico, che, assumendo in esclusiva l'antico nome, nel codice penale del 1930 viene separato dall'asservimento (art. 600) e consegnato all'art. 603, un testo invero già tormentato *ab origine*, il quale, proprio per l'evidente iato tra il *nomen iuris* e il nuovo contenuto, da parte della Commissione Parlamentare aveva suscitato argomentate riserve rimaste però senza esito. Peraltro il plagio estromesso dal codice si è preso un'innegabile rivincita postuma, poiché in base alla Legge 228/2003 la nuova formulazione dell'art. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù») punisce «chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa» che si concreta in varie forme di dominazione e sfruttamento, recuperando così la coazione psicologica nel quadro di una generale e condivisa azione di argine al *modern slavery* (su cui si veda assai di recente L. Solidoro,

'Nuove schiavitù e traffico di esseri umani': un'area opaca disegnata dalla storia, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, III, Torino 2023, 1861-1882). Proprio dalla citata sentenza costituzionale prende avvio il recente libro di Margherita Scognamiglio, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Torino 2022, VIII-181, che nelle osservazioni preliminari (1-14) cita innanzitutto le due più accreditate etimologie di *plagium* – o dal greco *plághios* (obliquo) o dal latino *plaga* (rete da pesca o venatoria), entrambe connesse al volto ingannevole dell'illecito, ma il termine si trova associato al nome della *lex Fabia* solo dall'età classica –, per poi delineare la struttura della legge stessa, divisa in due *capita*, il primo a tutela del *civis Romanus* ingenuo o libertino, il secondo repressivo del delitto commesso sul servo altrui, nonché lo stato delle fonti relative al *crimen* (numerose le presenze in quelle tecniche: *Pauli Sententiae*, *Collatio*, Codice Teodosiano, Leggi romano-barbariche, Istituzioni giustiniane, Digesto e Codice), alle quali vanno aggiunti i testi su figure giuridiche contermini non di rado implicate (*interdictum de homine libero exhibendo*, *furtum*, *servi corruptio*, *repetundae*), e conclude enucleando i due principali aspetti che, nonostante l'ininterrotta attenzione degli studiosi, appaiono ancora particolarmente problematici e sui quali verterà l'indagine dei successivi capitoli, ossia la datazione della norma e la configurazione originaria del plagio sotto il duplice profilo sostantivo e processuale. Circa il problema della collocazione cronologica, oggetto del capitolo I (15-65), le tesi prospettate possono suddividersi in due nuclei, l'uno della datazione alta, l'altro della datazione bassa, questo a sua volta modulabile in tre sottocategorie, con rispettivo baricentro nella fine della guerra sociale, o in quella dell'età di Silla, o nello scorcio della quarta decade del I secolo a.C. L'opzione risalente si impernia su un saggio del 1885 di Moritz Voigt, secondo il quale l'espressione *qui in Italia liberatus sit...* (Ulp. 9 *de off. proc.* Coll. 14.3.4) riferito ai soggetti tutelati dalla legge insieme con i *cives Romani* si riferirebbe ai *volones*, ossia gli schiavi arruolati nell'esercito dopo la sconfitta di Canne per carenza di organico militare e così resi liberi in modo irrituale. Stante la coincidenza onomastica, il citato studioso datò la norma al 209 a.C., anno del consolato di Quinto Fabio Massimo *Verrucosus*, ritenendo di trovare un'indiretta conferma dell'attribuzione al *Cunctator* in due luoghi plautini; altri, come Ludwig Lange, hanno proposto il 183 a.C., anno del consolato di Q. Fabio Labeone. Di recente il latinista Spyridon Tzounakas, con un'ipotesi in periclitante equilibrio (almeno a mio avviso, l'Autrice mostra una certa attrazione) e in controtendenza rispetto a un orientamento ormai poco proclive ad arretrare la datazione, sulla base di un luogo di Persio (*Sat.* 1.77 s.) ove compare una *Verrucosa Antiopa* a suo giudizio allusiva al plagio letterario di Pacuvio nei confronti dell'*Antiopa* di Euripide, ha ripreso la tesi del Voigt attribuendo la legge al Temporeggiatore, *Verrucosus* come la tragica figura

del mito vittima innocente delle scarse qualità pacuviane. Così, tra l'altro, si finirebbe con l'aggiungere un ulteriore collegamento metaforico tra il delitto e (*lato sensu*) l'appropriazione di opere altrui al celebre e solitario epigramma 1.52 di Marziale, di cui la Studiosa si è occupata in un precedente scritto (KOINΩNIA 44.II [2020], 1423-1436): in Agostino, *Contra secundam Iuliani responsionem*, 4.124, *plagiator* è chi, senza spacciarlo per proprio, stravolge scientemente a fini personali il senso di un testo. Ancora negli ultimi anni, in base a luoghi delle commedie plautine che si assumono non valorizzati dal Voigt, altri hanno sostenuto che intorno alla fine del III secolo a.C. non potesse mancare una legge repressiva del *plagium*, sia stata questa la Fabia o altra analoga. La datazione bassa in generale colloca la legge nel torno di tempo ricompreso tra la guerra sociale e il 63 a.C., incontestabile *terminus ante quem* in quanto la norma è citata da Cicerone nella *Pro Rabirio perduellionis reo* ([3.8] *An de servis alienis contra legem Fabiam retentis...*). Tra queste si pone come caposaldo la tesi di Theodor Mommsen che la colloca poco dopo la guerra sociale, in base a un passo di Svetonio (*Aug.* 32) ove viene riferito l'intervento di Augusto abolitivo degli *ergastula* privati nei quali *rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ... supprimebantur* (nel *Fragmentum Leidense* di Paolo [BPL 2589] la *lex Fabia* è denominata *de suppressis*), nel quadro dei disordini seguiti al conflitto tra Roma e gli alleati: la *lex Fabia* sarebbe stata la prima a reprimere il *plagium*, ossia un reato con quei caratteri strutturali, senza dar vita a una *quaestio* ma attraverso un giudizio popolare teso all'irrogazione di una multa fissa; per Marcello Molè il termine *post quem* è il 149 a.C. (istituzione della prima *quaestio*) e il termine *ante quem* quello della dittatura sillana, altri ancora – come Emilio Costa, che valorizzando un noto passo di Apuleio (*Metam.* 8.24), riconosceva un precedente della *lex Fabia* nella *lex Cornelia de iniuriis* –, si sono attestati su un'epoca un poco più avanzata, infine, Michael Crawford e Georgy Kantor hanno pensato a una data di poco anteriore alla *Pro Rabirio* (tra il 66 e il 63 a.C.): il primo sulla base di due luoghi della *Pro Cluentio*, del 66 a.C., ove si parla di un *ergastulum* privato in cui, dopo la cattura, un cittadino romano viene tenuto in condizione servile da un senatore e dell'acquisto di una donna libera come schiava senza che compaia alcun cenno alla *lex Fabia*, come invece avverrà tre anni dopo nella *Pro Rabirio*; il secondo, più di recente, anche sulla base del trattato del 46 a.C. tra Roma e la Licia circa i reati puniti con pena capitale tra i quali figura la vendita di un uomo libero; per la contiguità temporale con la *lex Fabia de numero sectatorum* in tema di *ambitus*; per la *Lex Antonia de Termessibus*, del 68 a.C., che comminava una pena privata in caso di vendita come servi di cittadini termessiani; per l'inserimento nell'editto pretorio dell'*interdictum de vi armata* e dell'*actio vi bonorum raptorum*. Con la stessa cura, metodica e scrupolosa, con cui prima ha dato conto

delle singole tesi, nella seconda parte del capitolo la Studiosa le discute nel dettaglio indicandone i punti più solidi o suggestivi e quelli di spessore più tenue. Ne affiora una presa di distanze dalla datazione alta e una propensione per quella tra tutte meno risalente (Crawford e Kantor), che colloca l’emanazione della legge a ridosso della *Pro Rabirio* ciceroniana. Un indizio non privo di valore potrebbe trarsi dalla *lex Antonia de Termessibus* del 68 a.C. ove si prevede un giudizio recuperatorio per i liberi e i servi termessiani trattenuti (letteralmente ‘persi’: in realtà non si parla di vendita) in occasione del *bellum Mitridaticum*, situazione che evoca i tumultuosi postumi della guerra sociale, senza che venga menzionato un giudizio criminale (è, ancora, l’*argumentum e silentio* del Crawford); meno probante, invece, la chiamata in causa della *lex Fabia de numero sectatorum*, da collocarsi tra il 66 e il 63 a.C., in tal caso con riguardo a un *Fabius* tribuno della plebe che potrebbe essere lo stesso proponente della norma sul plagio, così come l’altro elemento addotto dal Kantor, ossia quello dell’introduzione nello stesso periodo di misure repressive della violenza come l’*interdictum de vi armata* e l’*actio vi bonorum raptorum*, in quanto in primo luogo la *vis* incomincia a perdere il suo carattere neutro per entrare in precise forme di repressione di illeciti atti di forza già a partire dal II secolo a.C., poi per una discutibile associazione finalistica della *lex Fabia de plagio* alle norme tese ad arginare la violenza. Il Capitolo II (67-113) si occupa innanzitutto della pena comminata originariamente dalla *lex Fabia*. In proposito le fonti non sembrerebbero ammettere dubbi, dal momento che le stesse attestano in modo concorde che si trattava di una *poena nummaria* sia per il delitto commesso su un cittadino romano sia per quello commesso su un servo (P.S. 5.6.14; P.S. 5.30b.1 [Coll. 14.2.2]; D. 48.15.7 [Herm. 5 *epit.*]; sch. 1 ad Bas. 60.48.6); e che l’ammontare era in entrambi i casi di cinquanta sesterzi (Coll. 14.3.4-5 [Ulp. 9 *de off. proc.*]). E in effetti, nonostante l’incertezza circa la modalità procedurale di irrogazione, se attraverso una *quaestio* o un’azione multatica popolare, natura ed entità della pena non sono state poste seriamente in discussione fino a pochi anni fa, quando in occasione della pubblicazione del trattato romano-licio del 46 a.C., ove a proposito degli illeciti intercorsi tra un romano e un licio la vendita dell’uomo libero comporta la pena capitale, soprattutto il Kantor, ponendo l’accento sul divario tra le due sanzioni, ha ritenuto che anche per la *lex Fabia* il plagio ai danni di un uomo libero fosse represso a Roma con la pena di morte come nel trattato, mentre la sanzione in denaro avrebbe riguardato soltanto il plagio commesso su schiavi. Ciò dal punto di vista processuale darebbe ragione alla tesi favorevole a un’originaria *quaestio de plagiariis* legata a un *crimen capitale*. L’Autrice sottopone a un’esegesi meticolosa le parole in lingua greca del trattato, e con puntuali rilievi che muovono dalla difficoltà per il medesimo di conciliare l’impostazione romana fondata

sulla dicotomia *'crimina-delicta'* con quella dell'esperienza giuridica ellenizzata, ove la distinzione tra delitto pubblico e delitto privato verte sull'esperibilità dell'azione da parte di chiunque o solo da parte della vittima, giunge alla conclusione che il trattato può semmai provare la natura di *crimen* perseguibile davanti a una giuria del plagio romano per vendita di uomo libero, ma non anche la pena di morte. Inoltre – dato di particolare rilievo – la *lex Fabia* tutelava il cittadino romano, ingenuo o libertino, e solo dal II secolo, con l'estensione della cittadinanza, viene meno il requisito della *civitas* e si fa riferimento all'uomo libero, già invece difeso come tale dall'accordo romano-licio del 46 a.C.: il trattato pertanto delineava «una fattispecie del tutto nuova... perché diverso era il bene giuridico tutelato» (85). Altra *vexata quaestio* è quella relativa alla forma processuale dovuta alla *lex Fabia* per l'irrogazione della pena prevista. Il campo si divide tra i sostenitori dell'azione popolare e quelli del giudizio davanti a una *quaestio* (magari anche non permanente). Secondo il Mommsen ciascun cittadino avrebbe potuto agire con un'azione popolare per infliggere al colpevole di plagio la pena di cinquantamila sesterzi; con Antonino Caracalla l'illecito sarebbe poi assunto a *crimen* con sanzioni afflittive. L'impostazione del Maestro tedesco è stata poi ripresa e perfezionata con ulteriori argomenti da Bernardo Santalucia. Altri studiosi hanno invece pensato all'originaria istituzione di una *quaestio*. Un ruolo importante è giocato in proposito dal testo di Macro (1 *publ. D.* 48.1.1), che afferma di riconoscere un *iudicium publicum* soltanto nei procedimenti regolati da una delle *leges iudiciorum publicorum*, e ne nomina in tal senso undici, tra i quali non figura quello della *lex Fabia*. Si tratta di stabilire se l'elenco in oggetto – benché introdotto da un *ut* più congeniale a un'esemplificazione – sia o no esaustivo. Lo è per l'Autrice, che segue il Santalucia, e, stante il nuovo rilevante apporto al dibattito dovuto al trattato romano-licio, le appare probabile che l'assenza della *lex Fabia* vada individuata nel carattere non permanente della *quaestio* relativa al plagio, che non permetterebbe di identificarlo in un processo criminale *stricto sensu* come quelli destinati a dare vita all'*ordo*. Anche la *lex Cornelia de iniuriis* non è menzionata da Macro, e qui la ragione principale risiederebbe nella legittimazione all'accusa limitata al solo soggetto passivo. In ultima analisi, tirando le fila di un *ductus* argomentativo molto fine, la Studiosa ritiene che il giurista severiano limiti la qualifica di *iudicium publicum* a un nucleo conchiuso di giudizi «a fronte di un'estensione lessicale di tale locuzione in origine assai più ampia e comprensiva di pressoché tutti i processi criminali con giuria» (106). Da altro, ma connesso, angolo visuale la criminalizzazione del giudizio *de plagio* potrebbe essere sensibilmente anticipata, in quanto la *lex Fabia* avrebbe istituito un procedimento multatico recuperatorio in origine «di natura ibrida, a cavallo tra giudizio formulare e processo criminale» (115), trasformatosi ben presto,

forse prima del trattato romano-licio, per la sinergica spinta di vari fattori, in un giudizio simile a quello citato da Cicerone in un passo delle *Verrinae* (II.1.60.155) e dall'oratore qualificato *iudicium publicum*. Nelle poche ma dense pagine del Capitolo III (115-140), di cui si può ora dare conto soltanto *per indicem*, l'esame delle fattispecie previste nei due capi della *lex Fabia* porta l'Autrice a una serie di centrate considerazioni sui rapporti tra *plagium* e altri illeciti, in particolare *corruptio servi* e *furtum*, nonché alla connessa analisi del bene giuridico protetto da ciascuna delle figure giuridiche coinvolte, all'eventuale rilievo in chiave esimente del consenso – magari inteso come un mancato dissenso – della vittima, e del rapporto tra le previsioni della *lex Fabia* e l'uso della *vis* anche quale specifico oggetto di repressione. Ciò si pone inoltre come occasione per una puntuale disamina su alcune tesi espresse in argomento, dalla giustamente celebre (ma con qualche limite) identificazione mommseniana del plagio in una *dolose Anmassung des Herrenrechts*, alle ricostruzioni, nel complesso non convincenti ma ambedue con validi spunti, dovute a Roberto Reggi e a Marcello Molè. Nelle «Osservazioni conclusive» (141-155) vengono formulate di nuovo e in breve alcune scelte-chiave dell'Autrice in tema di datazione della *lex Fabia*, della natura degli illeciti repressi e delle modalità di irrogazione della pena. Si traccia poi una plausibile evoluzione del collegamento tra la norma tardorepubblica e i termini *plagium* e *plagiarius*, i quali, con maggiori evidenze per il sostantivo maschile, emergono prima nel linguaggio comune forse con generico riferimento a pratiche di malaffare per poi assumere un'accezione allusiva alla modalità non violenta del delitto – sintomatica l'espressione *Venus plagiaria* di un graffito pompeiano del 50 a.C. –, fino a identificare il reato e il suo autore già nel I secolo d.C., come attestato dall'epigramma 1.52 di Marziale, e in vista di un finale accostamento alla *lex Fabia* anche nel linguaggio dei giuristi. In chiusura si ripercorre, un poco ampliandola, la storia del plagio nell'età intermedia fino ai nostri giorni, ove si assiste a una recrudescenza su larga scala dell'assoggettamento e del traffico di esseri umani – persone libere sul mero piano giuridico ma di fatto reificate, rese vulnerabili e prive di autodeterminazione da minorità di varia natura e generalmente paralizzate dalla morsa del bisogno –, che, come si è detto, dopo l'abrogazione dell'art 603 c.p. ha indotto il legislatore a ritornare in parte sui propri passi con il nuovo articolo 600 c.p. e il recuperato agente della coazione psicologica. Un carattere del saggio degno di particolare apprezzamento e che attiene al profilo metodologico è ravvisabile nel dato per cui in tutte le soluzioni proposte l'Autrice mostra di avere presente il complessivo apparato testuale riguardante l'oggetto della ricerca e non capita mai che da questo si allontani. Può sembrare un aspetto ovvio, ma non lo è: nello studio del *crimen plagii* non pochi sono i problemi per quali non è dato trovare una soluzione sicura (è il 'volto in

ombra' della *lex Fabia*, che la Studiosa ammette con onestà [67, 141]), ma è anche vero che, sotto diverso profilo, ci si confronta con un complesso di testi giuridici che, pur non paragonabile a quello in tema di adulterio o di falso, specie fino a Diocleziano compreso appare di tutto rispetto e che rivela pure una sua sostanziale coerenza, per quanto, è ovvio, la medesima si possa chiedere alle fonti a sostegno delle nostre indagini. Avviene per esempio – e nella storiografia sul *plagium* ciò si riscontra più di una volta – che a questo o quel passo, talora (ma non sempre) letterario o al di fuori del contesto canonico, sia ricollegabile una suggestione dalla forte attrattiva e che ciò induca a un'opzione euristica che 'scompiaglia le carte', il che è più che legittimo, ci mancherebbe, e talora dà anche luogo a ricostruzioni mirabili – una su tutte quella di Hans Niedermeyer (1930), accolta anche da Clémence Dupont (1953) –, le quali però, a mio modestissimo avviso, finiscono col perdere di vista quel complesso testuale di cui parlavo. Dopo la scoperta del Frammento Leidense di Paolo, già peraltro abbastanza lontana, la voce del trattato romano-licio del 46 a.C. è la vera novità intervenuta nel campo delle fonti relative al plagio. Qui, come si è detto e ripetuto, per la vendita di un uomo libero è prevista la sanzione estrema: l'impatto è indubbiamente forte e si comprende che altrettanto lo sia la tentazione di teorizzare un'analoga pena prevista in origine dalla *lex Fabia*, che infatti non a caso ha di recente fatto presa. C'è però un particolare: un nucleo di fonti tecniche afferma con coerenza che la sanzione della legge sul plagio è pecuniaria e specifica pure a quanto ammonta (detto *per incidens*, a metà del primo secolo a.C. cinquantamila sesterzi non sono una manciata di spiccioli [72 n. 197; 97 n. 273]). Con quei testi bisogna fare i conti, e sbarazzarsene è un'impresa, perché – omettendo considerazioni più generali – non si può ripiegare sull'interpolazione: la maggior parte è pregiustiniana e quanto al Digesto un intervento compilatorio di tale natura appare privo di una *ratio* plausibile. L'Autrice riconnette una specifica rilevanza al trattato romano-licio, il quale incide in non lieve misura sulle sue ipotesi ricostruttive, ma non si spinge per questo a porre in non cale, magari passandole sotto silenzio, una serie di testimonianze giuridiche inoppugnabili. E tale aspetto, unito alla costante aderenza ai testi, alla ponderata misura delle soluzioni sempre valutate sotto ogni profilo, alla cura dedicata al *restatement* bibliografico, fa di questo volumetto – piace dirlo – una ricerca metodologicamente esemplare.

RENZO LAMBERTINI

A proposito di immunità ecclesiastiche. È senz'altro meritorio l'intento di Angelina Cirillo di riportare all'attenzione degli studiosi di età tardoantica lo scritto di Giannino Ferrari dalle Spade dedicato al tema delle *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*. Pubblicato per la prima volta (quale estratto degli *Atti del reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, XCIX, parte II: *Classe di scienze morali e lettere*) nel 1939 e poi nel 1956 nel terzo volume della raccolta postuma dei suoi *Scritti giuridici*, accompagnata da una prefazione di Salvatore Riccobono, il contributo risulta non più agevolmente reperibile sul mercato librario. Di qui la felice decisione della curatrice di darlo nuovamente alle stampe, nella forma tipografica originale (G. Ferrari dalle Spade, *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, con una *Nota di lettura* di Angelina Cirillo, Bari 2023). Nella bella veste editoriale della collana *Syntéleia* del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli 'Parthenope', esce con una prefazione di Elio Doveve, mentre la dotta e accattivante *Nota di lettura* di Angelina Cirillo, dal titolo *Una commessura tra saperi storico-giuridici: le Immunità di Giannino Ferrari dalle Spade*, ci introduce dapprima alla conoscenza dello studioso (una personalità poliedrica e assai colta, come è sottolineato dalla 'lettrice') e poi, più approfonditamente, alla sua indagine.

Come emerge anche dalle parole della Cirillo si tratta di un'opera ancora oggi preziosa per chiunque vada ad indagare i rapporti tra l'Impero e la Chiesa nel IV e V secolo dopo Cristo. L'autore si imbarca, infatti, nel non facile compito di studiare la intricata materia dei diversi privilegi giudiziari e dei vari benefici fiscali concessi dal potere imperiale alle Chiese e ai membri del clero nei secoli che vanno dall'avvento di Costantino ai decenni che immediatamente seguono la pubblicazione del Teodosiano. Proprio a quell'arco temporale appartiene la quasi totalità degli interventi legislativi intesi a definire e a collocare al proprio posto nel *Ius romanorum* di epoca tarda quei privilegi e quelle esenzioni che poi vivranno nuovi e ulteriori sviluppi nei secoli successivi. Come bene osserva la Cirillo l'esame di quelle costituzioni non vale, infatti, solo a descrivere il quadro normativo dei decenni in cui quelle furono emanate, ma appare quale premessa indispensabile per comprendere le figure dei privilegi di età alto-medievale. Ecco che al Nostro piaceva sottolineare, a esempio, il pensiero del bizantinista

Vasiliev, il quale precisava, da parte sua, come, per meglio intendere l'origine dell'*exkuseia* bizantina, si dovesse tornare alla *immunitas* romana (come questi scriveva, essa sarebbe “a part” della complicata eredità sociale che l'impero cristiano aveva ricevuto dall'impero pagano).

Lo scritto di Ferrari dalle Spade è articolato in sei ‘capitoli’ con riguardo al differente oggetto dell'immunità o del privilegio accordati dalle *leges* imperiali commentate: imposte fondiarie, *munera sordida patrimonialia* e *munera extraordinaria*, *munera civilia*, la tutela e la cura, la *lustralis collatio* e il *siliquaticum*, la riserva di giurisdizione e altri privilegi ecclesiastici in ambito giurisdizionale.

Riguardo a tale ultimo tema, di estremo interesse per chi scrive, Ferrari dalle Spade discute criticamente le teorie di Martroye, Gradenwitz e altri autori respingendole con argomenti coerenti e ben sviluppati; egli confida, in particolare, nella giustizia di un ritorno alla tesi di Gotofredo (ma già a proposito delle costituzioni imperiali relative alle immunità fiscali l'autore tornava alle opinioni espresse da quello) il quale aveva ritenuto niente affatto genuino il testo della costituzione sirmondiana 1 nel punto che qui rileva, ossia nella frase contenente la norma con cui Costantino avrebbe reso obbligatoria l'*episcopalis audientia* anche per il caso che una sola delle parti coinvolte nella controversia l'avesse domandata. Ferrari dalle Spade non crede, in definitiva, nella autenticità di quella disposizione (e la Cirillo non manca di porlo in evidenza), diversamente da quanto avevano ritenuto Hänel, (i “continuatori” della edizione di) Mommsen e Vismara.

Ebbene, la questione in discorso è ancora oggi assai dibattuta: se Olivier Huck in un saggio intitolato *La 'création' de l'audientia episcopalis' par Constantin* (pubblicato nel 2008 nel volume miscelaneo *Empire Chrétien et Église aux IVe et Ve siècles. Intégration ou 'concordat'?*) riconosce che Costantino li aveva ribadito la possibilità del ricorso unilaterale al tribunale episcopale, e in tale sua presa di posizione viene seguito più di recente, per limitarmi qui a un solo nome, da Filippo Bonin (come si legge nell'articolo *Tra interesse pubblico e teologia politica: l'episcopalis audientia in età costantiniana*, uscito sulla *Revue internationale des droits de l'antiquité* nel 2018), nel 2016 Francisco Cuenca Boy è tornato a sostenere l'alterazione del testo della sirmondiana 1 nell'articolo intitolato *La episcopalis audientia de Costantino a Giuliano el apóstata*, uscito sulla rivista *Studia et documenta historiae et iuris*. E allora è proprio la indubbia attualità di tale diatriba a mostrare l'utilità di una rilettura del percorso argomentativo seguito da Ferrari dalle Spade, per poter accogliere o respingere in maniera maggiormente meditata alcune delle conclusioni cui approdano gli studi più recenti.

Al di là di alcune mancanze, non certo tacite dalla Cirillo, può senz'altro segnalarsi con la curatrice l'accuratezza dell'analisi testuale di Ferrari dalle

Spade, che mai si ferma alla superficie. Sebbene il lavoro, come già altri aveva indicato, non sia esente da imprecisioni sulla datazione e da alcune incertezze sulla paternità delle *leges* commentate (questioni a cui solo la ricerca dell'ultimo ottantennio è riuscita a dare risposte più soddisfacenti), oltre che da qualche lacuna bibliografica in materia di imposte dirette e indirette (la cui esatta natura risulta talvolta difficile da determinare, anche a causa della oscurità dei relativi riferimenti rinvenibili nei Codici teodosiano e giustiniano), questo libro (con l'onere per il lettore di affiancare la sua lettura a quella dei contributi trascurati dall'autore o usciti negli anni successivi alla sua apparizione) resta ancora, come si accennava, un utilissimo strumento per la conoscenza del complesso sistema delle imposte vigenti nei territori dell'impero in età pregiustiniana e per tratteggiare l'evoluzione delle immunità ecclesiastiche nei momenti del passaggio dall'età antica a quella medievale. Esso, come insiste a ragione la Cirillo, rappresenta un ottimo modello di indagine, prima di tutto, per le nuove generazioni di romanisti e di medievisti cui viene indicato un metodo di lavoro serio e proficuo; un metodo che si muove, in maniera critica, in un continuo confronto fra le fonti (e si tratta qui di testimonianze varie, anche molto distanti fra loro per il diverso genere cui appartengono e per l'epoca da cui provengono) e la letteratura specialistica che se ne è occupata.

STEFANIA PIETRINI

Sullo scaffale

LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI
EDITE NEGLI ANNI 2022 E 2023

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Bicocca), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajđić (Sarajevo), Marios Tantalos (Atene), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

FONTI GIURIDICHE**a) Edizioni di fonti**

GIANNOZZI E., 'rec.' a Cocâtre-Zilgien P. - Coriat J.-P., *Institutes de Justinien*, Dalloz, Paris 2021, RH, 2 (2022), 291-292.

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

BASDEVANT-GAUDEMET B., 'rec.' a Lo Iacono S., *Gli anni della Breccia cristiana. La legislazione dell'imperatore Graziano*, Giuffrè, Milano 2021, RH, 2 (2022), 297-298.

LENEL O., *Il sistema dell'editto*, a cura di I. Fagnoli, RDR, 22 (2022).

LIEBS D., *Scintilla de libro legum. Römische Vulgarrecht unter den Merowingern. Die Fuldaer Epitome der Lex Romana Visigothorum*, rekonstruiert, übersetzt und kommentiert von D. Liebs mit einem Beitrag von G. Schmitz, Duncker & Humblot, Berlin 2022, ISBN 9783428183357.

c) Opere palinogenetiche**d) Fonti medievali**

MAUSEN Y., 'rec.' a Viaut L., *Le Papien et la loi Gombette. Itinéraires de droit romano-barbare burgonde (VIe-IXe siècles)*, Mare & Martin, Le Kremlin-Bicêtre 2021, RH, 2 (2022), 293-296.

SUSSIDI**a) Enciclopedie**

Der neue Pauly. Supplemente, Band 12, *Militärsgeschichte der griechisch-römischen Antike. Lexicon*, hrsg. L. Burckhardt - M.A. Spiedel, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart 2022, ISBN 9783476024718.

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.**c) Repertori bibliografici****d) Sussidi informatici**

FARGNOLI I., *Palingenesi delle costituzioni tar-doimperiali e nuove tecnologie*, KOINΩNIA, 46 (2022), 299-308.

PALAZZOLO N., *BIA-Net. La seconda vita di una banca dati fortunata*, Codex, 3 (2022), 265-288.

e) Lessici**RACCOLTE DI SCRITTI****a) Atti di congressi, convegni, ecc.**

BIAVASCHI P., *Ravenna Capitale. Isidoro di Siviglia alle radici dell'idea di Europa*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2022, ISBN 9788891661098.

FORNESS P.M., *Emperors and Emperorship in Late Antiquity*, 'rec.' a *Emperors and Emperorship in Late Antiquity: Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Pueras, Brill, Leiden-Boston 2021, KOINΩNIA, 46 (2022), 507-511.

GARBARINO P., *Il diritto (e la sua storia) allo stato puro?*, 'rec.' a *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi - I. Fagnoli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2021, *Tesseræ Iuris*, 3.2 (2022), 136-137.

LAMBERTINI R., *When It Comes to Interdisciplinarity*, 'rec.' a *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History (Palermo, 5 marzo 2020)*, a cura di U. Agnati - M. Varvaro, Palermo University Press, Palermo 2022, *Tesseræ Iuris*, 3.2 (2022), 145-150.

Migrare a Roma. Latini ed altri popoli, a cura di L. Maganzani - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2022, ISBN 9791259651884.

TUCCILLO F., 'rec.' a *Le realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass / Les réalités de l'esclavage: identités et biographies d'Eumée à Frederick Douglass. XL Con-*

vegno Internazionale - Napoli, 18-20 dicembre 2017. Atti, a cura di F. Reduzzi Merola - M.V. Bramante - A. Caravaglios, «Groupe International de Recherches sur l'Esclavage depuis l'Antiquité (GIREA)», Satura Editrice, Napoli 2020, Bollettino di studi latini, 52.2 (2022), 810-817.

b) Studi in onore

Festschrift Peter Mader, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, ISBN 9783700782803.

Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colocviul internațional Receptarea antichității în culturile europene, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezione dell'antichità nelle culture europee], a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, ISBN 9786061418718.

c) Pubblicazioni varie

La dittatura romana, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327749.

QUADRATO R., *Varia. Riflessioni di uno storico del diritto*, Cacucci, Bari 2022, ISBN 9791259651488.

Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, ISBN 9782958072636.

Scritti scelti di diritto criminale, a cura di I. Fagnoli - C. Buzzacchi - F. Pulitanò, Giuffrè, Milano 2022, ISBN 9788828846536.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

ARCARIA F., *Dal diritto romano ai diritti odierani*, INDEX, 50 (2022), 6-43.

ARCARIA F., *Itinerari di ricerca sul Tardoantico tra storia, società, economia, religione, cultura e diritto*, KOINONIA, 46 (2022), 201-202.

AXENTE A.-M., *Curs de drept privat roman [Corso di diritto privato romano]*, Editura Hamangiu, București 2022, ISBN 9786062721305.

AXENTE A.-M., *Instituii de drept privat roman*, Vol. II, *Teoria generala a obligatiilor [Istituzioni di diritto privato romano*, Vol. II, *Teoria generale delle obbligazioni]*, Editura Hamangiu, București 2022, ISBN 9786062719401.

BABUSIAUX U. - ALONSO J.L., *Römisches Privatrecht Skript HS 2022 / FS 2023*, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 2270000731329.

BEHREND O., *Römisches Recht. Von den Anfängen bis heute*, Atticus, Gottingen 2022, ISBN 9783969250129 (hardback) / 9783969250136 (paperback).

(VON) BETHMANN-HOLLWEG M.A., *Handbuch des Civilprozesses: Geschichte - Justinianisch, Römisches Recht*, unveränderter Nachdruck der Originalausgabe von 1834, Outlook Verlag, Frankfurt 2022, ISBN 9783368244521.

BIANCHINI M., *Spunti di ricerca sul diritto tardoantico*, KOINONIA, 46 (2022), 203-205.

BOB-BOÇAN M.-D., *Manual elementar de drept privat roman³ [Manuale elementare di diritto privato romano³]*, Editura Universul Juridic, București 2022, ISBN 9786063910944.

Бујуклић Ж. [БУЈУКЛИЋ Ж.], Римско приватно право (*Rimsko privatno pravo*, 9. izmenjeno izdanje) [*Diritto romano privato*, 9^a ed. riv.], Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo, Beograd 2022, ISBN 9788676309979.

CAPASSO S., *Hospites nei Digesta di Giustiniano*, INDEX, 50 (2022), 257-278.

CASCIONE C., *Ein wunderbares Buch. A proposito di Luigi Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere. La formazione di un ordinamento giuridico³*, Il Mulino, Bologna 2021, *Codex*, 3 (2022), 289-300.

COLPAINT E., *La coutume romaine à la fin de la République: une approche relationnelle*, RIDA, 69 (2022), 95-130.

- CORBO C., *Il tardoantico dal 'buio' al 'boom' storiografico: ulteriori itinerari di ricerca*, KOINONIA, 46 (2022), 235-240.
- CIUCĂ V.M., *Drept roman. Lectiuni²* [Diritto romano. Lezioni²], Vol. I, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi 2022, ISBN 9786067140316.
- CUNEO P.O., *Lo studio del tardo Impero: un florido futuro, ma nel rispetto degli insegnamenti dei Maestri*, KOINONIA, 46 (2022), 257-262.
- DE BONFILS G., *Effetti collaterali di una esplorazione*, KOINONIA, 46 (2022), 271-273.
- DE SALVO L., *Nuove prospettive sul Tardoantico*, KOINONIA, 46 (2022), 275-281.
- DOVERE E., *La ricerca giusromanistica sul mondo postdiocleziano: ombre, assenze, lacune*, KOINONIA, 46 (2022), 283-289.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *A propósito de algunas reglas jurídicas romanas, regulae iuris, aplicadas como principios generales del derecho por la jurisprudencia*, RGDR, 39 (2022).
- GODDARD J.A., 'rec.' a Oslé R.D., *Roman law. An introduction*, Routledge, London-New York 2018, GLOSSAE, 19 (2022), 779-783.
- HAMANGIU C. - NICOLAU M.G., *Dreptul roman [Diritto romano]*, Editura Hamangiu, Bucureşti 2022, ISBN 9786062721893.
- HORVAT M. - PETRAK M., *Rimsko pravo*, XVII izmijenjeno i dopunjeno izdanje [Diritto romano, XVII ed. riv. e agg.], Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, ISBN 9789532701531.
- HORVAT M. - PETRAK M., *Rimsko pravo*¹⁷ = *Roman Law*¹⁷, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, ISBN 9789532701531.
- ИГЪЯТОВИЋ М.В. [IGNJATOVIĆ M.B.], Римско право (*Rimsko pravo*) [Diritto romano], Medivest KT, Ниш (Niš) 2022, ISBN 9788661140631.
- KRANJC J., *Nepozabna latinščina [Latino indimenticabile]*, Lexpera GV Založba, Ljubljana 2022, ISBN 9789612474867.
- KRANJC J., *Rimsko pravo*, 4. popravljena in dopolnjena izd. [Diritto romano, 4^a ed. corr. e agg.], Lexpera GV Založba, Ljubljana 2022, ISBN 9789612474379.
- KRANJC J., *Vse pravo je zaradi ljudi (Hominum causa omne ius constitutum)*, Odvetnik: glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, 24 (2022/5), 7-11.
- Il diritto romano dopo Roma*, a cura di A. Palma, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892124516.
- LAMBERTINI R., *Potenzialità euristiche in temi usitati del tardoantico?*, KOINONIA, 46 (2022), 337-344.
- LETTENEY M., *Widening the frame of ancient legal history*, KOINONIA, 46 (2022), 345-349.
- LICANDRO O., *Inchiesta sulla Tarda Antichità*, KOINONIA, 46 (2022), 351-359.
- LUČIĆ Z., *Prikaz: Trajna aktualnost rimskog prava = Presentation: Permanent Actuality of Roman Law*, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 65 (2022), 356-358.
- MANTOVANI M.P., 'rec.' a Mercogliano F., *Periodi e fonti del diritto romano*, Jovene, Napoli 2017, Annali Camerino, 11 (2022), 259-261.
- MAROTTA V., *I fragmenta «Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle 'Galliae' alla fine del IV secolo*, RDR, 22 (2022).
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ F., 'rec.' a Garrido Martín J., *Fundamentos romanísticos del derecho europeo: materiales para un curso*, J.M. Bosch Editor, Vallirana (Barcelona) 2021, SCDR, 35 (2022), 341-343.
- Милошевић М. [MILOŠEVIĆ M.], Римско право (*Rimsko pravo*), 17. izdanje [Diritto romano, 17^a ed.], Pravni fakultet Centar za izdavaštvo, Beograd 2022, ISBN 9788661320187.
- MOLCUŞ E., *Drept privat roman. Terminologie juridică romană [Diritto privato romano. Terminologia giuridica romana]*, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2022, ISBN 9789731276373.
- Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRIŠKA-STOYANOVA M.], Някои аспекти на

- стабилността в правото в Древен Рим [*Alcuni aspetti della stabilità del diritto nell'antica Roma*], in Научни четения на тема “Предвидимост на правото”. Сборник доклади, съст. Я. Стоилов - Р. Илкова - Д. Начев - К. Манов [*Lecture scientifiche sull'argomento “Prevedibilità del diritto”*]. Raccolta di relazioni, a cura di Ja. Stoilov - R. Ilkova - D. Načev - K. Manov], Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София [Sofia] 2022, 15-39.
- PENNITZ M. - APATHY P. - KLINGENBERG G., *Einführung in das römische Recht. Unter Beteiligung von Philipp Klausberger und Markus Wimmer*, Böhlau, Wien 2022, ISBN 9783205216100.
- PERGAMI F., *Prospettive di ricerca e criteri metodologici nello studio del diritto romano della Tarda Antichità*, KOINONIA, 46 (2022), 437-444.
- ŠARKIĆ S., *Osnovi rimskog prava*⁶ [*Fondamenti del diritto romano*], Pravni fakultet Univerziteta Union: Službeni glasnik, Beograd 2022, ISBN 9788679520258.
- SÖLLNER A. - BALDUS Chr., *Römisches Recht*, Jedermann, Heidelberg 2022, ISBN 9783868253535.
- Wege zur Rechtsgeschichte: Die rechtshistorische Exegese. Quelleninterpretation in Hausarbeiten und Klausuren*, a cura di T. Keiser - P. Oestmann - T. Pierson, Böhlau Verlag, Köln 2022, ISBN 9783825257019.
- b) Studi sulle fonti giuridiche**
- BALDUS C., ‘rec.’ a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 752-755.
- CAMODECA G., *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*, Annali Camerino, 11 (2022), 37-59.
- CASCIONE C., *Due anacronismi in Pomponio*, IVRA, 70 (2022), 352-358.
- CASTRO SÁENZ A., *El Gayo de Ulpiano. Una aproximación*, IVRA, 70 (2022), 1-70.
- COSSA G., *Dare a Paolo quel che non è di Paolo: un controverso trattato in materia di ‘cognitio extra ordinem’*, AUPA, 65 (2022), 3-72.
- COSSA G., *Iulius Paulus. Libri singulares I*, L’«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, ISBN 9788891326454.
- DE PETRIS A.L., *Ancora sulla cronologia delle opere di Giulio Paolo (fino al 211 d.C.)*, INDEX, 50 (2022), 80-110.
- FALCONE G., *Studi sui Commentarii ‘istituzionali’ di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, L’Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, ISBN 9788891326102.
- GARBARINO P., *I ‘Commentarii’ di Gaio, ‘rec.’* a Falcone G., *Studi sui Commentarii ‘istituzionali’ di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, L’Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 133-134.
- GIOMARO A.M. - BICCARI M.L., *Sulle regulæ iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo University Press, Palermo 2022, ISBN 9788855094054.
- GIOMARO A.M., *Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris iurisconsulti»*, RDR, 22 (2022).
- LAMBERTINI R., *Papirio Giusto, il precursore dei Codici, ‘rec.’* a Licandro O. - Palazzolo N., *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus*, L’Erma di Bretschneider, Roma-Bristol 2021, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 139-145.
- LUCCHETTI G. - BEGGIATO M. - DI MARIA S. - MATTIOLI F. - PEZZATO E. - PONTORIERO I., *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI*, L’«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, ISBN 9788891325358.
- MAGANZANI L., *Florentinus. Institutiones libri XII*, L’«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, ISBN 9788891326010.
- MANZO A., *Le ‘triadi’ di giuristi nella successio auctorum di Pomponio. Una possibile lettura*, KOINONIA, 46 (2022), 91-117.
- MATTIOLI F., *La legislazione del 18 ottobre 532. Le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes: gli esempi di C. 3, 10, 3 e C. 8, 37 (38), 15*, JUS-online, 8.5 (2022), 21-38.

- MATTIOLI F., *La legislazione giustinianea del 18 ottobre 529. I rapporti fra la cancelleria e il mondo della pratica: i quesiti delle advocaciones e la compilazione del Digesto*, AG-online, 1.2 (2022), 760-791.
- MERCOGLIANO F., *Note da un seminario sul 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, Annali Camerino, 11 (2022), 211-221.
- MEROLA G.D., *I senatoconsulti nella legge doganale d'Asia*, IVRA, 70 (2022), 283-303.
- NASTI F., *Pour une relecture des douze premiers paragraphes de l'Enchiridion de Pomponius*, IVRA, 70 (2022), 81-97.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Mantovani D., *Legem multitudo. La presencia de las leyes públicas en el derecho privado romano*, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, RGDR, 39 (2022).
- OMISSI A., *Two Letters of the Usurper Magnus Maximus (Collectio Avellana 39 and 40)*, The Classical Quarterly, 72.1 (2022), 391-415.
- STOLFI E., *Il fascino delle origini. I molti 'inizi' del diritto nell'enchiridion di Pomponio*, SCDR, 35 (2022), 209-242.
- ŽEPIČ V., *Etimologija kot argumentacijski topos v rimski pravni literaturi = Etymology as Argumentative Topos in Roman Legal Literature*, Keria: studia Latina et Graeca, 24 (2022/2), 113-152.
- c) Studi sulle fonti non giuridiche**
- AGNATI U., *Gli Atti degli Apostoli e l'impero romano*, 'rec.' a Costa P., *Paolo a Tessalonica. Egesi, storia, diritto*, Cittadella Editrice, Assisi 2018, e a Costa P., «Scoppiò un grande tumulto» (At. 19,23-40). Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico, Giappichelli, Torino 2021, Tesserae Iuris, 3.2 (2022), 169-183.
- CASCIONE C., *Le Maiores tra storia, diritto, letteratura*, INDEX, 50 (2022), 64-73.
- COATES G., *Cicero's Treatment of Sulla in the Pro Roscio Amerino*, The Classical Quarterly, 72.2 (2022), 595-610.
- CUSMÀ PICCIONE A., *La formula quaesturae di Cassiodoro (Var. 6, 5) e la c.d. 'crisi' dell'argomentazione nell'esperienza giuridica tardoantica*, KOINONIA, 46 (2022), 263-269.
- DONADIO N., *L'uomo delinquente di Marco Tullio Cicerone*, JUS-online, 8.4 (2022), 95-143.
- DONADIO N., *Verre e la mostruosità criminale nell'oratoria ciceroniana*, Bollettino di studi latini, 52.2 (2022), 421-446.
- DONATI L., *Purple wool: the imperial texture of Trimalchio's domestic jurisdiction*, The Classical Quarterly, 72.2 (2022), 739-754.
- DUBOULOZ J., *Savoirs croisés en architecture et en droit à Rome: à partir d'un passage de Vitruve (2, 8, 8-9)*, MEFRA, 134.2 (2022), 435-461.
- GAGLIARDI P., *Echi di Cornelio Gallo in Prop. 1, 20*, Museum Helveticum, 79.2 (2022), 226-249.
- GOEKEN J., *Un orateur philosophe au banquet (Dion de Pruse, or. XXVII)*, Museum Helveticum, 79.2 (2022), 250-267.
- HELFBEREND M., *Ciceros Rede Pro L. Cornelio Balbo. Einleitung und Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110795615.
- HERRERO MEDINA M., *Emptus pacificator (Cic. Ad Att. 10,1,2[190])*, INDEX, 50 (2022), 174-194.
- LUČIĆ Z., *Plinijeva pisma: doprinos razumijevanju rimskog prava = The Letters of Pliny: A Contribution to the Understanding of Roman Law*, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 2022, ISBN 9789958140419.
- MAGANZANI L., *Istruzioni tecnico-giuridiche ai mensores tardoantichi nei manoscritti del Corpus Agrimensorum Romanorum: un nuovo ambito di ricerca*, KOINONIA, 46 (2022), 373-377.
- MAZZOLA R., *Tra retorica e diritto. Rappresentazioni della maiestas nella Rhetorica ad Herennium*, INDEX, 50 (2022), 481-504.
- PAVESE M.P., 'rec.' a Hermon E., *La colonie romaine: espace, territoire, paysage. Les Grammatici entre histoire et droit pour la gestion des ressources naturelles*, Presse Universitaire de Franche-Comté, Besançon 2020, IVRA, 70 (2022), 523-530.
- PECERE O., *Un importante libro-collettore sulle Maiores pseudoquintilianee*, INDEX, 50 (2022), 74-79.

- PITTALUGA S., *La letteratura latina 'laica' tardoantica*, KOINONIA, 46 (2022), 445-452.
- PROCCHI F., *Non, quemadmodum causa postulat, narratur ... Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria*, JUS-online, 8.4 (2022), 64-94.
- RIZZELLI G., *L'«aequitas» a Sofistopoli. Note sull'«aequitas» nell'antologia di Seneca padre*, RDR, 22 (2022).
- ROSSI F., *Eloquentia e salus rei publicae: il ruolo sociale dell'eloquenza nelle opere retoriche di Cicerone*, JUS-online, 8.4 (2022), 11-63.
- SANDTNER W., *Seneca - Sphinx des Römischen Kaiserreiches. Autor des Satyricon?*, Pilum Literatur Verlag, Strasshof an der Nordbahn 2022, ISBN 9783990900543.
- SANTANGELO F., *Bringing Sophistopolis into History*, INDEX, 50 (2022), 57-63.
- SAUER J., 'rec.' a *Cicero. Pro Milone*, a cura di T. J. Keeline, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 735-737.
- SCHNETTER M., *The tale of rhetorical trickery in Cicero's pro Caecina*, GLOSSAE, 19 (2022), 268-288.
- SCHWAMEIS C., 'rec.' a Helfberend M., *Ciceros Rede Pro L. Cornelio Balbo. Einleitung und Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.4 (2022), 133-136.
- STÄDELE A., *Die Christenverfolgung nach dem Brand Roms im Jahre 64 (Tac. ann. 15,44) – eine Bilanz*, *Museum Helveticum*, 79.2 (2022), 268-294.
- STARACE P., *Sulla tortura nel processo penale tardo-repubblicano. Una lettura di fonti ciceroniane*, INDEX, 50 (2022), 505-534.
- VIAL-LOGEAY A., *L'Histoire Naturelle comme manifeste identitaire? Quelques remarques sur les provinces et leur image chez Pline l'Ancien, in Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.
- VIELBERG M., 'rec.' a Diez Ch., *Ciceros emanzipatorische Leserführung. Studien zum Verhältnis von dialogisch-rhetorischer Inszenierung und skeptischer Philosophie in De natura deorum*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.2 (2022), 45-52.
- d) Metodologia romanistica**
- ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a Reinoso Barbero F., *Derecho romano*, Sanz y Torres, Madrid 2021, GLOSSAE, 19 (2022), 770-773.
- ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a Cochran R.F. Jr. - Moreland M.P. (eds.), *Christianity and private law*, Routledge, London-New York 2022, GLOSSAE, 19 (2022), 715-720.
- OBARRIO MORENO J.A., *El Derecho romano: una legítima reivindicación*, RGDR, 39 (2022).
- STOLFI E., *Dialogando su argomentazione e persuasione. Brevi note nella prospettiva dello storico del diritto*, *Studi Senesi*, 134.2 (2022), 397-421.
- VINCENTI U., *Compositio quadrata*, JUS-online, 8.4 (2022), 1-10.
- ZAMORA MANZANO J.L. - ORTEGA GONZÁLEZ T., *Docencia y derecho romano. Tradición e innovación en el presente siglo*, RGDR, 39 (2022).
- ZUCCOTTI F., *Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici*, RDR, 22 (2022).
- e) Storia della romanistica**
- BASILE R., *Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù*, RDR, 22 (2022).
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Considerazioni su «Togliatti, Gramsci, Pacchioni e le XII Tavole» di Oliviero Diliberto*, *Codex*, 3 (2022), 223-230.
- CARONI P., 'rec.' a Lotmar P., *La giustizia e altri scritti*, a cura di I. Fagnoli - L. Nogler, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, JUS, 69.3 (2022), 429-436.
- CASCIONE C., *L'ininterrotta, incompiuta evoluzione di Ihering (dallo spirito del diritto romano alla sociologia dello scopo)*, IVRA, 70 (2022), 425-428.

- CASCIONE C., *La stanza fredda. Glossula sulla storia della romanistica napoletana*, INDEX, 50 (2022), 1-5.
- ЦВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ В. [СВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ В.], Развој романистике код Срба: од средине 19. до средине 20. века (*Razvoj romanistike kod Srba: od sredine 19. do sredine 20. veka*) = *The Development of Roman Literature among the Serbs: from the Mid-19th to the Mid-20th Century*, Istorijiski arhiv "Timočka krajina", Zaječar 2022, ISBN 9788684483685.
- DE SIMONE M., *Francis de Zulueta, i 'Dioscuri di Oxford' e l'edizione dei Papiri di Ossirinco*, IAH, 14 (2022), 145-152.
- DI OTTAVIO D., *Intorno ad uno scambio epistolare tra Paul Kruger ed Emilio Costa*, Codex, 3 (2022), 45-54.
- DILIBERTO O., *Intervento conclusivo*, Codex, 3 (2022), 259-264.
- DURSI D., *Compagni di scuola... compagni di molto. Qualche considerazione introduttiva intorno a «Togliatti, Gramsci, Pacchioni e le XII Tavole» di Oliviero Diliberto*, Codex, 3 (2022), 213-222.
- FALCONE G., *Pietro Cerami (17.9.1938-8.4.2021)*, INDEX, 50 (2022), 580-590.
- FALCONE G., *Pietro Cerami giurista e accademico*, AUPA, 65 (2022), 317-326.
- FASEL U., *Eugen Hubers erste Zivilrechtsvorlesung 1880-1884*, Stämpfli Verlag, Bern 2022, ISBN 9783727220937.
- FRIZZERA A., 'Poteri costituenti' e dittatura tardorepubblicana tra Carlo Sigonio e Theodor Mommsen, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 523-552.
- GARBARINO P., *Giusromanistica e storiografia 'pura'*, KOINONIA, 46 (2022), 315-318.
- HEBIB M., *Na Cavtatskom kapitoliju – nekrolog profesoru Marku Petraku (1972.–2022.) = At the Cavtat Capitol – Obituary for Professor Marko Petrak (1972–2022)*, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 65 (2022), 375-380.
- HELD H.-R., *In memoriam Marko Petrak (1972–2022)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72.3 (2022), 947-954.
- HLAČA N., *Bertold Eisner – prvi profesor Porođnog prava u Hrvatskoj = Bertold Eisner – the first professor of family law in Croatia*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72.4 (2022), 1127-1140.
- KARLOVIĆ T., *In memoriam Marko Petrak*, RIDA, 69 (2022), 279-284.
- LABRUNA L., *Il lascito di Francesco De Martino*, INDEX, 50 (2022), 591-592.
- LO IACONO S., *Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns*, RDR, 22 (2022).
- LOVATO A., *Orizzonti di ricerca aperti verso il futuro del tardoantico*, KOINONIA, 46 (2022), 367-372.
- MANCINI M., *Riflessioni su «Togliatti, Gramsci, Pacchioni e le XII tavole» di Oliviero Diliberto*, Codex, 3 (2022), 231-242.
- MARCUCCI A., *Biografie intellettuali e prassi paideutiche tra antico e moderno. Considerazioni introduttive in margine a «Togliatti, Gramsci, Pacchioni e le XII Tavole» di Oliviero Diliberto*, Codex, 3 (2022), 205-212.
- MASI DORIA C., *Per Franco Casavola*, INDEX, 50 (2022), 571-572.
- MASI DORIA C., *Ricordo di don Alejandro Guzmán Brito*, INDEX, 50 (2022), 573-579.
- PETRAK A., *In memoriam: prof. dr. sc. Marko Petrak*, Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja, 56 (2022), No. 108, 6.
- PIRAS G., *Togliatti e Gramsci all'Università di Torino*, Codex, 3 (2022), 243-258.
- STOLTE B., *Johannes Henricus Antonius (Jan) Lokin (21.2.1945-19.6.2022)*, AUPA, 65 (2022), 335-340.
- STURM F., *In memoriam Franz Wieacker*, RIDA, 69 (2022), 273-278.
- ŽIHA N., *In memoriam prof. dr. sc. Marko Petrak (1972.–2022.)*, Pravni Vjesnik, 38.1 (2022), 7-8.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

ANDRÉS SANTOS F.J., *Notas para una teoría crítica de la prescripción extintiva*, RGDR, 39 (2022).

ANDRÉS SANTOS F.J., ‘rec.’ a Cochran R.F. Jr. - Moreland M.P. (eds.), *Christianity and private law*, Routledge, London-New York 2022, GLOSSAE, 19 (2022), 715-720.

ARCARIA F., *Cittadinanza romana e cittadinanza europea: dalla Constitutio Antoniniana al Trattato di Maastricht*, IAH, 14 (2022), 11-70.

ARCARIA F., *Le influenze ideologiche della politica antica su quella odierna: i paradigmi di ‘Repubblica’, ‘Democrazia’ ed ‘Impero’ tra storia e futuro*, IVRA, 70 (2022), 429-455.

BLANCH NOUGUÉS J.M. - QUINTANA ORIVE E., *Tradición romanística y el Código Civil de la República Popular China de 2021*, RGDR, 39 (2022).

BUCHHALTER-MONTERO B., *El rol de la discapacidad intelectual en la formación de la jurisdicción voluntaria española: del Derecho romano a las primeras normas tras la Constitución de 1978*, GLOSSAE, 19 (2022), 289-326.

CARDILLI R., *Il «polmone orientale» del sistema romano e il nuovo codice civile cinese*, Codex, 3 (2022), 3-27.

CORBINO A., ‘rec.’ a D’Alessio R., «*Quasi sine tempore*». *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, IVRA, 70 (2022), 506-510.

CORONA ENCINAS Á., ‘rec.’ a Domingo R. - Witte J. Jr. (eds.), *Christianity and Global Law*, Routledge, London-New York 2020, GLOSSAE, 19 (2022), 767-769.

DE CRISTOFARO C., *Principi di ‘diritto romano presupposto’ in materia di caso fortuito e responsabilità contrattuale*, TSDP, 15 (2022).

GUTIÉRREZ MASSON L., *A propósito del modelo romano de propiedad: notas sobre una presentación*, SCDR, 35 (2022), 279-283.

HARRER F., *Bemerkungen über die Naturalobligation*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 95-104.

HAYBÄCK G., *Gabe und Recht. Vom altrömischen nexum bis zur digitalen Spende*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 105-114.

HERMON E., *Regards croisés sur la réception du droit romain pour la gestion des ressources en eau du domaine public québécois*, INDEX, 50 (2022), 285-316.

HUANG M., *Itinerari sugli studi dei profili giuridici del Tardo Antico in Cina*, KOINONIA, 46 (2022), 319-325.

KARIK K.J., *Princeps legibus solutus est und die Entwicklung der Souveränität im frühneuzeitlichen Europa*, Juridikum, 2 (2022), 173-182.

LONGFIELD KARR S., *Jus Gentium in Humanist Jurisprudence. On Justice and Right*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004523661.

LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Acuerdos matrimoniales e infidelidad. Ayer y hoy*, GLOSSAE, 19 (2022), 474-549.

MARCONE A., *Il rinnovamento degli studi sulla Tarda Antichità*, KOINONIA, 46 (2022), 379-384.

MASI DORIA C., *Obbligazioni, antiche e moderne*, INDEX, 50 (2022), 337-348.

MATTIANGELI D., *Kleine Geschichte der Buchführung und der doppelten Buchhaltung bei den Römern und in der Antike*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 199-204.

MEISSEL F.-S., *Universalerwerbsgesellschaften im Römischen Recht. Zu den historischen Wurzeln des § 1179 Abs 2 ABGB*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 205-216.

OBARRIO J.A., ‘rec.’ a Azaustre Fernández M.J., *Determinación de la residencia habitual y foros de competencia: del Derecho Romano al reglamento europeo de sucesiones*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2021, GLOSSAE, 19 (2022), 721-727.

OBARRIO J.A., ‘rec.’ a Stagl J.F., *Camino desde la servidumbre. Escritos sobre la servidumbre en*

la Antigüedad, su derrota y la amenaza de su retorno, Dykinson, Madrid 2021, GLOSSAE, 19 (2022), 774-778.

PIG J.H., *Die Schenkung auf den Todesfall und ihr Spannungsverhältnis zum Pflichtteilsrecht. Eine vertikal rechtsvergleichende Untersuchung der römischrechtlichen donatio mortis causa und der Schenkung auf den Todesfall des ABGB*, Jan Sramek Verlag KG, Wien 2022, ISBN 9783709703175.

PLATSCHKE J., 'rec.' a Angelosanto A., *Prevedibilità degli esiti giudiziari e ius controversum. Tecniche di 'calcolo' attraverso le formulae: tracce nel pensiero dei giuristi romani*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 70 (2022), 465-477.

PULIATTI S., *Gli Studi sul Tardoantico: prospettive*, KOINONIA, 46 (2022), 453-459.

SACCOCCIO A., *Tradurre istituti, veicolare concetti. Resistenze e aggiustamenti dogmatici nel Codice civile cinese*, Codex, 3 (2022), 163-177.

SANZ MARTÍN L., *Efectos de la extinción de la personalidad civil sobre el ámbito de las relaciones paternofiliales. Su regulación desde el derecho romano hasta el derecho actual*, RGDR, 39 (2022).

ŠARKIĆ S., *Family Law in Medieval Serbia*, GLOSSAE, 19 (2022), 619-642.

SCALISI G., *Il patronimico: le ragioni antropologiche del passato e le valenze ideologiche del presente*, TSDP, 15 (2022).

SOLIDORO L., *Il futuro del passato*, KOINONIA, 46 (2022), 469-476.

STOLFI E., «Bilanci e prospettive», *quindici anni dopo*, KOINONIA, 46 (2022), 485-491.

VINCENTI U., 'rec.' a Valditara G., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Giappichelli, Torino 2021, IVRA, 70 (2022), 568-574.

VINCI M., *Falso monetario e rappresentazione cinematografica: divagazioni criminalistiche tra diritto romano e diritto vigente*, Codex, 3 (2022), 179-201.

WACKE A., "La compra de cosa propia no vale" (art. 1816 del código civil chileno): caso principal de la regula iuris de Dig. 50.17.45 pr., SCDR, 35 (2022), 269-275.

g) Florilegi, raccolte di casi

KRANJC J., *Primeri iz rimskega prava*, 3. nova izd. [Esempi dal diritto romano, 3ª ed. nuova], Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2022, ISBN 9789612044459.

POLOJAC M., *Praktikum za rimsko pravo: tekstovi i slučajevi rimskih pravnika iz obligacionog prava*, 6. izmenjeno i dopunjeno izdanje [Practicum di diritto romano: testi e casi dei giuristi romani dal diritto delle obbligazioni, 6ª ed. riv. e agg.], Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo, Beograd 2022, ISBN 9788661320231.

h) Tradizione giuridica europea

ALBURQUERQUE SACRISTÁN J.M., *Historical and Current Prevalence of the Roman Jurisprudential Principle "tabula picturae cedere"*, Ius romanum, 2022/1, 611-634.

ALIČIĆ S., *L'accessione verticale nei diritti dei paesi dei balcani occidentali – una prospettiva romanistica*, in Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 35-48.

APATHY P., *Vom Nutzen des Römischen Rechts*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 1-10.

Аргуеѝо С.И. [ARGÜELLO S.I.], *Двата аспекта на теорията за dominium и ценноста на правната традиция у Тома Аквински = The Two Aspects of the dominium Theory and the Value of the Legal Tradition in Thomas Aquinas*, Ius romanum, 2022/1, 133-165.

BAČIĆ A. - BAČIĆ P., *O relevanciji ustavnog naslijeđa SPQR-a i njegovom značaju za suvremeni konstitucionalizam = On the Relevance of the Constitutional Legacy of SPQR and Its Significance for Contemporary Constitutionalism*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72 (2022/6), 1331-1356.

BARTULOVIĆ Ž. - ŠEGO-MARIĆ I. - MARUŠIĆ I., *Darovanje nekretnina per historiam et de lege lata = Real estate donation per historiam et de lege lata*, Zbornik radova, 19 (2022) (Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse"), 131-152.

- BERNAD SEGARRA L., *La figura del juez en el proceso del Edicto de Teodorico: funciones a lo largo del procedimiento y sanción de sus actuaciones reprobables*, RGDR, 39 (2022).
- BLANCH NOUGUÉS J.M. - QUINTANA ORIVE E., *Tradición romanística y el Código Civil de la República Popular China de 2021*, RGDR, 39 (2022).
- Буено Делгадо Х.А. [BUENO DELGADO J.A.], *Pignus gordianum* относительно правото на задържане на залога в ибероамериканските държави – сравнителен анализ = *Pignus Gordianum about the Right of Retention of the Pledge in Ibero-American Countries – A Comparative Analysis*, *Ius romanum*, 2022/1, 649-685.
- CATALANO P., *Diffusione del diritto romano e sistemi giuridici. Lettera di saluto*, in *Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava"* = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 1-9.
- CURSI M.F., *Nascita e sviluppo della categoria dei vizi della volontà: diritto romano e fondamenti del diritto europeo*, INDEX, 50 (2022), 44-52.
- СВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ V.V. - VULETIĆ V.M., *O zastupanju u privatnom pravu = On the Institution of Representation in Private Law*, *Strani pravni život*, 2022/3, 477-490.
- Дацов В. [DACOV V.], Развитие на полицитацията от Древен Рим до наши дни [*Sviluppo della polizia dall'antica Roma ai giorni nostri*], *Studia iuris*, 2022/1, 50-60.
- DÍEZ PALACIOS D., *Los bienes de dominio público en el pensamiento racionalista de los Siglos XVII-XVIII*, RGDR, 39 (2022).
- DOMÍNGUEZ TRISTÁN P., *Resolución unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador: Una reflexión sobre las bases romanas y su interpretación en las partidas*, RGDR, 39 (2022).
- FASCIONE S., *Gli studi tardoantichi e lo «stile di vita europeo»*, KOINONIA, 46 (2022), 309-314.
- GARCÍA FUEYO B., *Diferencias en el régimen jurídico aplicado a la mujer en materia penal durante el bajomedieval, entre el derecho romano y el longobardo, a tenor de las contrariedades de Andrea Bonello*, GLOSSAE, 19 (2022), 408-473.
- GARCÍA FUEYO B., *El interdicto romano de vi, para recobrar la posesión de inmuebles, hasta Adriano, y su procedimiento interdicial, ante un proyecto de Ley antiokupas de pisos en España*, RGDR, 39 (2022).
- Геркенс Ж.-Ф. [GERKENS J.-F.], *Insula quae in mari nascitur occupantis fit: nullius enim esse creditur!* Случаят *Ferdinandea* през погледа на един романист = *Insula quae in mari nascitur occupantis fit: nullius enim esse creditur! The Case of Ferdinandea through the Views of a Romanist*, *Ius romanum*, 2022/1, 635-648.
- GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ A., *Régimen jurídico de las enajenaciones de bienes en el Derecho canónico clásico*, e-Legal, 37 (2023).
- HEBIB M., *Prikaz knjige [Presentazione del libro]: Saccoccio A. - Porcelli S. (ur.), "Codice civile cinese e sistema giuridico romanistico"*, *Mucchi editore, Modena 2021*, *Zbornik Pravnov fakulteta u Zagrebu*, 72 (2022/3), 961-965.
- HEBIB M., *Srednjovjekovna Bosna i ius commune: analiza oporuke viteza Pribislava Vukotića = Medieval Bosnia and ius commune: analysis of the testament of the knight Pribislav Vukotić*, in *Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava"* = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 298-325.
- HELD H.-R., *Actio de in rem verso (verzjski zabtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu = Actio de in rem verso in Croatian and Comparative Law*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu: Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima*, Tot I., ur. Z. Slakoper [*Il diritto croato delle obbligazioni nel contesto giuridico comparato: quindici anni della legge sui rapporti obbligatori*, Tom. I, a cura di Z. Slakoper], *Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu*, Zagreb 2022, 519-573.
- JARAMAZ RESKUŠIĆ I. - MILOTIĆ I., *Crimina protiv spolnog morala u Vrsarskoj pravnoj zbirci: kanonska narava i rimski uzori (idejni temelji u rimskom pravu) = Crime against Sexual Morality in the Vrsar Legal Collection: Canonical Nature and Roman Models (Ideological Foundations*

in *Roman Law*), *Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu*, 29 (2022/1), 59-87.

ЈОКЌИЋ I., *Državno-pravno utemeljenje srpske srednjovekovne države u odredbama Dušanovog zakonika = State-Legal Foundation of Medieval Serbia in the Provisions of Dušan's Code*, *Pravo – teorija i praksa*, 39 (2022/4), 59-76.

KERNEIS S., *La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai*, Dalloz, Paris 2022, ISBN 9782247216673.

LOBRANO G., *Due essenziali e prioritari «problemi generali del diritto attraverso il diritto romano»*, in *Zbornik radova "Protivtječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law"*, III, 2022, 10-24.

LOBRANO G., *Federazione o federalismo*, *Ius romanum*, 2022/2, 62-74.

LUBBERS T., *Jacob Coren's Observatio 40: shipowner liability for inculpable ship collision and its limitation in Roman-Dutch law*, *TR / RHD / LHR*, 90.3-4 (2022), 419-461.

MAGALHÃES D., *Ex qua persona quis lucrum capit, eius factum praestare debet (D.50,17,149). Do casuismo romano à moderna generalização da responsabilidade civil por acto de terceiro*, *RGDR*, 39 (2022).

MARTÍNEZ MARTÍNEZ F., 'rec.' a Macino F., *La verità e i suoi significati. Note sulla dottrina civilistica di diritto comune*, Jovene, Napoli 2020, *SCDR*, 35 (2022), 343-357.

MATIĆ MATEŠKOVIĆ I., *Salus populi est suprema lex e le sfide della "Pandemia" di epoca romana*, in *Zbornik radova "Protivtječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law"*, III, 2022, 185-198.

MAUSEN Y., 'rec.' a Occidente/Oriente. *Rivista internazionale di studi tardoantichi I*, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma 2020, *RH*, 2 (2022), 289-290.

MAZZARELLA F., *Oltre la concezione volontaristica del contratto (a proposito di un recente libro)*, *AUPA*, 65 (2022), 327-334.

Мичели М. [MICELI M.], Приложимост и ефективност на древноримския модел на

собствеността в съвременната европейска практика = *Validity and Effectiveness of the Roman Model of the Property in the Current European Experience*, *Ius romanum*, 2022/1, 385-409.

MILOTIĆ D. - MILOTIĆ I., *Proces protiv Dilette (Motovun 1271.). U prožimanju rimskog, kanonskog, običajnog i mletačkog prava [Processo contro Dilette (Motovun 1271). Nella compenetrazione del diritto romano, canonico, consuetudinario e veneto]*, *Državni arhiv u Pazinu, Pazin 2022*, ISBN 9789537640491.

Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRIŠKA-STOYANOVA M.], За кодексите и кодификациите през призмата на римското право = *On Codes and Codifications through the Prism of Roman Law*, in *Източници на правото – съвременни национално – и международноправни перспективи*, съст. Стоилов Я. - Вълчев Д. [*Fonti del diritto: moderne prospettive giuridiche nazionali e internazionali*, a cura di Ja. Stoilov - D. Volčev], Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София [Sofia] 2022, 87-102.

ORTEGA GONZALEZ T., *Bases romanísticas de la protección de las personas con discapacidad en materia sucesoria. A propósito de la ad exemplum pupillaris substitutionis*, *RGDR*, 39 (2022).

Панайотова-Чалъкова Л. [PANAYOTOVA-CHALAKOVA L.], Някои теоретични възгледи за връзката между публичното и частното право и правото на собственост = *Some Theoretical Views on the Relationship between Public and Private Law and Property Law*, *Ius romanum*, 2022/1, 487-503.

Перес Алварес М.д.П. [PÉREZ ÁLVAREZ M.D.P.], Римскоправни и съвременни аспекти на *possessio ad usucapionem* = *Roman and Modern Aspects of possessio ad usucapionem*, *Ius romanum*, 2022/1, 556-583.

Петкова Ц. [PETKOVA Ts.], Придобивната давност от древността до съвременната уредба в българския Семейен кодекс = *Acquisitive Prescription from Antiquity to the Modern Regulations in the Bulgarian Family Code*, *Ius romanum*, 2022/1, 523-555.

- Пишонà П. [PICHONNAZ P.], Възгледът за изключителен контрол върху цифровите данни: няколко размисления по темата = *The View of Exclusive Control over Digital Data: A Few Thoughts on the Topic*, *Ius romanum*, 2022/1, 427-459.
- PIRAS V., *Autonomia in Sardegna e in Europaitalia, l'esempio di Sassari: "Bidda" giudicale prima che "Liberо comune"*, in *Zbornik radova "Protivtječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law"*, III, 2022, 212-265.
- POLDNIKOV D., *The Translation and Commentary on Title I Book IV of the Italian Civil Code of 1942 by Daniil Tuzov and Anna Sargsyan, 'rec.'* a Tuzov D. - Sargsyan A., *General Provisions on Obligations of the Civil Code of Italy (Translation and Article-by-Article Commentary to Art. 1173-1320)*, *Herald of Economic Justice*, 2021/1, 128-180; 2021/2, 83-140; 2021/3, 74-154, *Teserae Iuris*, 3.2 (2022), 201-206.
- PORČIĆ N., *The Right of Shipwreck in Medieval Serbia*, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 70 (2022/1), 1-30.
- RANĐELOVIĆ N., *Roman Law and the Serbian Medieval State*, *Ius romanum*, 2022/2, 504-512.
- Робе Р. [ROBAYE R.], От "dominium ex iure quiritium" до собствеността по френския Граждански кодекс = *From "dominium ex iure quiritium" to Property according to the French Civil Code*, *Ius romanum*, 2022/1, 410-426.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *A propósito de Nebrija y su tiempo: la mujer en el derecho castellano y en sus estudios filológico-jurídicos*, *RGDR*, 39 (2022).
- Русчев И. [RUSCHEV I.], Отказ от субективни вещни права върху недвижими имоти – същност, фактически състав и правно действие = *Waiver of Subjective Property Rights over Real Estate – Substance, Factual Composition and Legal Effect*, *Ius romanum*, 2022/1, 460-486.
- Саласар Ревуелта М. [SALAZAR REVUELTA M.], Прехвърляне на собствеността при *quasi ususfructus* на вещи *quae usu consumuntur* според римското право и испанския Граждански кодекс = *Transfer of Ownership in the quasi ususfructus of Goods quae usu consumuntur according to Roman Law and the Spanish Civil Code*, *Ius romanum*, 2022/1, 584-609.
- Сарафов П. [SARAFOV P.], Правни особености на общинската собственост = *Legal Features of Municipal Property*, *Ius romanum*, 2022/1, 504-522.
- Стојановић С.В. [STOJANOVIĆ S.V.], Патри- монијални црквени суд у Душановом закону (Patrimonijalni crkveni sud u Dušanovom zakoniku) = *The Patrimonial Ecclesiastical Court in Dušan's Code*, *Glasnik Advokatske komore Vojvodine*, 94 (2022/1), 4-50.
- SCHANBACHER D., 'rec.' a Bobbink R., *Antichresis en pandgebruik. De bevoegdheid van de zekerheidsgerechtigde tot gebruik, beheer en vruchttrekking in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief*, *Wolters Kluwer, Deventer* 2021, TR / RHD / LHR, 90.3-4 (2022), 559-566.
- SCHANBACHER D., 'rec.' a van Kralingen J., *De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstuctie van een leerstuk. Een historisch-comparatieve studie*, *Boom juridisch, Den Haag* 2020, TR / RHD / LHR, 90.3-4 (2022), 567-578.
- SEAZZU G.C., *Fonti romane della "Procura"*, in *Zbornik radova "Protivtječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law"*, III, 2022, 266-287.
- SILAJDŽIĆ H., *Rimsko privatno pravo u pravnom sistemu Luizijane – sa primjerima = Roman Private Law in Legal System of Louisiana – with Examples*, *Revija za pravo i ekonomiju*, 23 (2022/2), 37-57.
- Веселиновић И.Д., [VESELINOVIĆ I.D.], Улога Деспине Ирине Кантакузин у политичком животу Српске Деспотовине (Uloga Despinae Irine Kantakuzin u političkom životu Srpske Despotovine) = *The Role of the Despotess Irene Kantakouzene in the Political Life of the Serbian Despotate*, *Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini*, 52 (2022/2), 177-190.

ŽELJKO D., 'rec.' a Milotić D. - Milotić I., *Proces protiv Dilete (Motovun 1271.). U prožimanju rimskog, kanonskog, običajnog i mletačkog prava [Proceso contro Dilete (Motovun 1271). Nella compenetrazione del diritto romano, canonico, consuetudinario e veneto]*, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Zagreb), 29 (2022/2), 589-593.

ŽEPIČ V., *Kužni privilegiji v občepravni doktrini in evropskih civilnih kodifikacijah [Privilegia pestis nella dottrina del diritto comune e nei codici del diritto civile europeo]*, Acta Histriae, 30 (2022/1), 1-22.

ŽEPIČ V., *Transmissio actorum: pošiljanje sodnih spisov učenin pravnikom s poudarkom na razvoju v avstrijskih dednih deželah = Transmissio actorum: Sending of the Case Files to the Learned Jurists with Special Regards to the Developments in the Austrian Hereditary Lands*, Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije, 22 (2022/1), 11-62.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

BARBOȘ A.-R. - NEDU D., *Divorțul în lumea romană. Studiu de caz: Octavianus și Scribonia [Il divorzio nel mondo romano. Caso di studio: Ottaviano e Scribonia]*, in *Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: în memoria Katalin Dumitrașcu: colocviul internațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia nel mondo greco-romano: in memoria Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezione dell'antichità nelle culture europee, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 209-218.

BATTISTINI S., *Un nuovo libro sulla «lex Voconia»*, 'rec.' a McClintock A., *La ricchezza femminile e la «lex Voconia»*, Jovene, Napoli 2022, RDR, 22 (2022).

BELLODI ANSALONI A., *Partus alendus est*, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 65-103.

BIANCHINI M., *Note sul concubinato in età tarodoantica*, IVRA, 70 (2022), 413-424.

BISIO E., *Aspetti procedurali dell'accusatio ingrati liberti tra I e III sec. d.C.: interpretatio giurisprudenziale, provvedimenti imperiali e condicio liberti*, TSDP, 15 (2022).

BISIO E., *Lex Aelia Sentia, lex Iunia e manumissio censu*, JUS-online, 8.5 (2022), 1-20.

BORGO A., 'rec.' a Reduzzi Merola F., *Lo schiavo a Roma. Strumento di lavoro e persona*, Satura Editrice, Napoli 2022, Bollettino di studi latini, 52.2 (2022), 817-818.

BUCHHALTER-MONTERO B., *El rol de la discapacidad intelectual en la formación de la jurisdicción voluntaria española: del Derecho romano a las primeras normas tras la Constitución de 1978*, GLOSSAE, 19 (2022), 289-326.

CASSIA M., *Disabilità infantile e dinamiche inclusive: attualità della Tarda Antichità*, KOINONIA, 46 (2022), 27-37.

COCH ROURA N., *De la actuación de los tutores y curadores en las compraventas en derecho romano*, RGDR, 39 (2022).

CRISTALDI S.A., *Sulle manomissioni compiute dal minore di venti anni latino nel municipium di Irni*, IVRA, 70 (2022), 305-329.

CULTRARO M., *Puer: appunti per un'archeologia dell'infanzia alla luce del diritto romano arcaico*, Codex, 3 (2022), 29-44.

D'ALESSIO R., *La condizione giuridica del concepito*, INDEX, 50 (2022), 279-284.

DE CRISTOFARO C., *Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327480.

DI PAOLA LO CASTRO L., *Giustiniano e le donne. Alcune riflessioni a proposito di Nov. 134, 9 (556) sui privilegi delle debentrici*, KOINONIA, 46 (2022), 39-72.

DÍAZ BORDERÍAS J., 'rec.' a Molla Nebot M.A., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 39 (2022).

- DOLGANOV A., *Imperialism and Social Engineering: Augustan Social Legislation in the Gnomon of the Idios Logos*, *Klio*, 104.2 (2022), 656-692.
- GAGLIARDI L., *Le manomissioni del ius civile e il momento acquisitivo della cittadinanza romana*, *TR / RHD / LHR*, 90.3-4 (2022), 353-386.
- GARCÍA FUEYO B., *Diferencias en el régimen jurídico aplicado a la mujer en materia penal durante el bajomedievo, entre el derecho romano y el longobardo, a tenor de las contrariedades de Andrea Bonello*, *GLOSSAE*, 19 (2022), 408-473.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Acuerdos matrimoniales e infidelidad. Ayer y hoy*, *GLOSSAE*, 19 (2022), 474-549.
- MARTÍNEZ DE MORENTIN M.ªL., *Excusatio tutoris*, *RGDR*, 39 (2022).
- MERCOGLIANO F., 'rec.' a Capogrossi Colognesi L., *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, *Jovene*, Napoli 2022, *Annali Camerino*, 11 (2022), 263-266.
- MERCOGLIANO F., *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*, *Annali Camerino*, 11 (2022), 61-75.
- MEYER J., *Dans le secret de la juridiction domestique. Le châtement des femmes dans la Rome antique*, *Droit et Cultures*, 83/1 (2022).
- MINASOLA C., *La iurisdictio e l'equilibrio contrattuale. Il caso dell'actio redhibitoria e dell'actio aestimatoria*, *Agacne*, Roma 2022, ISBN 9791259946126.
- MOLINARI M., *Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus vel scrupulus aliquis. La Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano e la definizione di peculio nel commento antecessoriale di PT. 4, 7, 4c*, *AG*, 154.4 (2022), 1001-1044.
- NACARINO MORENO S., *Las distintas instituciones de protección de los menores en el derecho romano*, *RGDR*, 39 (2022).
- Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Mater semper certa est, pater is est quem nuptiae demonstrant*, in *Сборник научни изследвания в чест на проф. Цанка Цанкова, "Св. Климент Охридски", София [Sofia] 2022*, 116-159.
- OBARRIO J.A., 'rec.' a Stagl J.F., *Camino desde la servidumbre. Escritos sobre la servidumbre en la Antigüedad, su derrota y la amenaza de su retorno*, *Dykinson*, Madrid 2021, *GLOSSAE*, 19 (2022), 774-778.
- OLIVIERO NIGLIO G.M., *Sulle tracce di un'indagine in tema di diritto delle persone e della famiglia*, *KOINONIA*, 46 (2022), 423-428.
- PARICIO SERRANO F.J., *De Gargnano a Ordesa: aspectos de la tutela impuberum*, *SCDR*, 35 (2022), 285-317.
- PEPPE L., 'rec.' a Cristaldi S.A., «*In mancipio esse*», *Jovene*, Napoli 2020, *IVRA*, 70 (2022), 497-506.
- PERANI R., *Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici*, *RDR*, 22 (2022).
- POLO G., *La pretendida automaticidad en los efectos de la manumissio*, *RGDR*, 39 (2022).
- RANIERI M., *L'alterazione mentale nella visione giuridica romana. Profili evolutivi del concetto di furor*, *KOINONIA*, 46 (2022), 139-166.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ R., *A propósito de Nebrija y su tiempo: la mujer en el derecho castellano y en sus estudios filológico-jurídicos*, *RGDR*, 39 (2022).
- SANZ MARTÍN L., *Reflexiones doctrinales a propósito de los recursos procesales contra el tutor impuberum*, *GLOSSAE*, 19 (2022), 591-618.
- ŠARKIĆ S., *Family Law in Medieval Serbia*, *GLOSSAE*, 19 (2022), 619-642.
- SCHIAVO S., *Sulla revocatio in servitutum dei liberti ingrati in alcuni rescritti tardoclassici*, *Teserae Iuris*, 3.2 (2022), 105-130.
- SCIORTINO S., *Nota sull'adrogatio libertorum*, *AUPA*, 65 (2022), 291-306.
- SCIORTINO S., *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, *TSDP*, 15 (2022).
- STEFANOVIĆ N., *Ljudska prava i društveni položaj građana u antičkom Rimu = Human Rights*

ghs and the Social Position of Citizens in Ancient Rome, Pravo – teorija i praksa, 39 (2022/3), 38-51.

STOYANOVA V., *The peregrini – Rome's Provincial Subjects*, Ius romanum, 2022/2, 206-224.

ZARRO G., *Clientela e schiavitù. Considerazioni su Liv. 3. 44-48*, TSDP, 16 (2023).

b) Diritti reali

Агудо Руис А. [AGUDO RUIZ A.], Принципът *adversus fiscum usucapio non procedit* и придобиването по давност на *bona vacantia* = *The Principle adversus fiscum usucapio non procedit and the usucapio of bona vacantia*, Ius romanum, 2022/1, 84-104.

АТОРИНИ А., *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: spiegazioni di una regola*, INDEX, 50 (2022), 317-336.

ВЕРГИАТО М., *Res nullius*, TSDP, 15 (2022).

Кориа Ж.-П. [CORIA J.-P.], Римското понятие за собственост: общ преглед = *The Roman Concept of Property: an Overview*, Ius romanum, 2022/1, 17-32.

КОРТЕСЕ В., *Alcune brevi riflessioni sui modelli di trasferimento della proprietà: l'innovazione della tradizione*, RIDA, 69 (2022), 131-158.

ДÍАЗ БОРДЕРÍАС J., 'rec.' a Molla Nebot M.A., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 39 (2022).

ДУБОУЛОЗ Ж., *Savoirs croisés en architecture et en droit à Rome: à partir d'un passage de Vitruve (2, 8, 8-9)*, MEFRA, 134.2 (2022), 435-461.

ФАРНЬОЛИ Ъ. [FARGNOLI I.], *Operis novi nuntiatio* и *inanes denuntiationes* между V и VI век сл. Хр. = *Operis novi nuntiatio and inanes denuntiationes between V and VI Century AD*, Ius romanum, 2022/1, 224-243.

FERNÁNDEZ BAQUERO M.E. - FERNÁNDEZ GARCÍA M.I., *Terra sigillata en la Baetica a la luz del Derecho romano*, e-Legal, 37 (2023).

Фиорентини М. [FIORENTINI M.], Водните сервитуты в римското право = *Water Ease-*

ments in Roman Law, Ius romanum, 2022/1, 206-223.

FORGÓ-FELDNER B., *Das Kaiserreskript C. 8.15.6*, JAP, 2 (2022), 72-76.

ФУЕНТЕСЕКА ДЕКЕНЕФЕ М. [FUENTESECA DEGENEFEE M.], *Proprietas, possessio и actio Publiciana* = *Proprietas, possessio and actio Publiciana*, Ius romanum, 2022/1, 105-132.

GIANNOZZI E., *La protection du nu-propriétaire contre les omissions de l'usufruitier en droit romain*, RIDA, 69 (2022), 159-182.

GRECO G., *Res derelictae: una categoria regressiva?*, RGDR, 39 (2022).

GUTIÉRREZ MASSON L., *A propósito del modelo romano de propiedad: notas sobre una presentación*, SCDR, 35 (2022), 279-283.

ИВАНОВ С., *Legal Regime of Property of Land in Roman Provinces*, Ius romanum, 2022/2, 138-161.

ЖИМÉНЕЗ САЛСЕДО М.С., *Considerations on the Concept and Historical-Legal Evolution of usucapio in Roman Law*, Ius romanum, 2022/1, 60-83.

КАРЛОВИЋ Т., *O namirenju iz predmeta zaloга u rimskom pravu – pitanje izvornog ovlaštenja s obzirom na izvore iz prakse* = *On the Recourse against the Object of Pledge in Roman Law – Question of the Primary Authority in Relation to the Sources from the Practice*, in *Život posvećen vladavini prava [Una vita dedicata alla supremazia del diritto]. Liber amicorum Mladen Žuvela*, a cura di T. Josipović - D. Špoljarić, Organizator, Zagreb 2022, 533-549.

Ламбрини П. [LAMBRINI P.], *Possessio* между *corpus* и *animus* = *Possessio between corpus and animus*, Ius romanum, 2022/1, 166-188.

Маджо Л.А. [MAGGIO L.A.], Интердиктът *unde vi armata* в защитата *pro Caecina* на Цицерон = *The unde vi armata Interdict in the Defense pro Caecina of Cicero*, Ius romanum, 2022/1, 189-205.

MARRA I., *Nuove osservazioni sulle auctiones pu-teolane del pignus di purpurae laconicae*, IAH, 14 (2022), 153-170.

- Мартинес де Морентин Лямас М.Л. [MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L.], Суперфицията в римското право = *Superficies in Roman Law*, *Ius romanum*, 2022/1, 338-356.
- MASUELLI S., *Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano*, *RDR*, 22 (2022).
- MOLINARI M., *Appunti per una lettura ‘allargata’ di D. 41, 2, 34, 2*, AG-online, 1.2 (2022), 964-993.
- MUSUMECI F., *...pretiumque eius dari voluit (D. 46.3.98.8): di un discusso riferimento di Paolo al regime decemvirale della inaedificatio*, *IVRA*, 70 (2022), 331-352.
- Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Ius emphyteuticarium ius tertium sit*, *Ius romanum*, 2022/1, 305-337.
- RADULOVA L., *Iura sepulchrorum nella provincia di Thracia*, *RIDA*, 69 (2022), 205-226.
- RAINER J.M., *Die lex Rubria de Gallia Cisalpina, der Fremdenprätor und die cautio damni infecti*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 255-262.
- SCHANBACHER D., ‘rec.’ a Bobbink R., *Antichresis en pandgebruik. De bevoegdheid van de zekerheidsgerechtigde tot gebruik, beheer en vruchttrekking in rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief*, Wolters Kluwer, Deventer 2021, TR / RHD / LHR, 90.3-4 (2022), 559-566.
- SCHANBACHER D., ‘rec.’ a van Kralingen J., *De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk. Een historisch-comparatieve studie*, Boom juridisch, Den Haag 2020, TR / RHD / LHR, 90.3-4 (2022), 567-578.
- Тодоров М. [ТОДОРОВ М.], За понятието *dominium* в следкласическото римско право според употребата му в конституцията на император Константин I от 330 г. относно определяне на границите (CTh. 2.26.1) = *On the Notion of dominium in Post-Classical Roman Law as Used in Emperor Constantine I's 330 AD Constitution on Determining Boundaries (CTh. 2.26.1)*, *Ius romanum*, 2022/1, 372-383.
- Туори К. [TUORI K.], Магията на *mancipatio* = *The Magic of mancipatio*, *Ius romanum*, 2022/1, 33-59.
- VLADETIĆ S.C. - TUCAKOVIC S., *Acquiring Things Taken in War in the Roman Law: Occupation vs. the Discretionary Powers of the Military Commander*, *Ius romanum*, 2022/2, 94-105.
- ŽEPIČ V., *Interesno ravnotežje med zastaviteljem in zastavnim upnikom v rimskem pravu = The Balance of Interests between the Pledgor and the Pledgee in Roman Law*, *Zbornik Znanstevnih Razprav*, 82 (2022), 257-305.
- ŽEPIČ V., *Non-pledgeable property in ancient law: a reflection of favor debitoris?*, in *Edge of tomorrow: the next generation of legal historians and romanists: Collection of contributions from the 2022 International Legal History Meeting of PhD Students*, a cura di J. Tauchen - D. Kolumber, Masarykova univerzita, Brno 2022, 23-41.
- ZUCCOTTI F., *Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsonem» in Alfeno Varo e in Aristone*, *RDR*, 22 (2022).

c) **Obbligazioni**

- ALESSANDRÌ S., *Brevi considerazioni in tema di ius pignoris del fisco. Ancora su D. 49.14.46.3, Hermogenianus VI iuris epitomarum*, AG-online, 1.2 (2022), 490-509.
- BABUSIAUX U. - KOCH E., *Römische Kautelarpraxis zur Kreditsicherung. Eine Exegese zur sog. formula Baetica*, in *Wege zur Rechtsgeschichte: Die rechtshistorische Exegese*, a cura di T. Keiser - P. Oestman - T. Pierson, Böhlau Verlag, Köln 2022, 280-305.
- BARBATI S., *Il concorso tra tutela legale e tutela negoziale dell'acquirente nel I secolo a.C.: breve nota*, AG, 154.3 (2022), 673-720.

BARBATI S., *Sul problema d'origine dell'editto giurisdizionale edilizio: tra protezione legale e tutela negoziale dell'acquirente*, *IVRA*, 70 (2022), 141-245.

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, AG-online, 1.2 (2022), 994-1053 (compare anche in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le di-*

- scipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1235-1276).
- BINDER M., *Procedural Peculiarities of the Lex Publilia de sponsu*, *Journal on European History of Law*, 13.1 (2022), 227-232.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Noxa, pauperies e magia nella legislazione decemvirale: condanne di falsa nossalità in ordine alla differente configurazione della responsabilità del pater per il danno provocato dal sottoposto rispetto a quello dell'animale*, in *Zbornik radova "Protivvrječja savremenog prava"* = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 49-155.
- CEGLIA L., *Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto*, *RDR*, 22 (2022).
- CIUČĂ V.M. - BOB M.-D., *The Dacian Wax Tablets (tabulae ceratae) from Alburnus maior: A Provincial Testimony of the Reliability of Metropolitan Law*, *Ius romanum*, 2022/2, 440-451.
- COCÂTRE-ZILGIEN P., 'rec.' a Giannozzi E., *Le vir bonus en droit*, *PULg*, Liège 2021, *RH*, 2 (2022), 279-280.
- COCH ROURA N., *De la actuación de los tutores y curadores en las compraventas en derecho romano*, *RGDR*, 39 (2022).
- COPPOLA BISAZZA G., 'rec.' a Pedone M., *Per argentariumolvere. Ricerche sul receptum argentarii*, Giappichelli, Torino 2020, *IVRA*, 70 (2022), 556-568.
- CUENA BOY F., *Diego de Avendaño sobre el comercio de Mancipia Etiopes: derecho, moral y compostura*, *SCDR*, 35 (2022), 27-55.
- CVETKOVIĆ-ĐORĐEVIĆ V., *La gestione di affari altrui necessaria e utile*, in *Zbornik radova "Protivvrječja savremenog prava"* = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 156-169.
- D'ALESSIO R., *Alcune note minime su aestimatio e pretium*, *SCDR*, 35 (2022), 57-106.
- DOMÍNGUEZ TRISTÁN P., *Resolución unilateral del contrato de arrendamiento de vivienda por necesidad del arrendador. Una reflexión sobre las bases romanas y su interpretación en las partidas*, *RGDR*, 39 (2022).
- DURSI D., 'rec.' a Costa P., «Scoppiò un grande tumulto» (*At. 19, 23-40*). *Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico giuridico*, Giappichelli, Torino 2021, *GLOSSAE*, 19 (2022), 763-766.
- ERNST W., *The politics of the lex Aquilia*, *TR / RHD / LHR*, 90.3-4 (2022), 315-352.
- FERCIA R., *Interesse nella garanzia finanziaria e intervento del terzo nell'adempimento: note minime a proposito di D. 13.5.27, TSDP*, 15 (2022).
- GIANNOZZI E., *Les antécresseurs et les contradictions des compilations de Justinien: le cas de la stipulation de dot indéterminée*, *RH*, 1 (2022), 1-16.
- GÓMEZ JORDÁN A., *Negotium suum et meum: análisis casuístico del negotium alterius como presupuesto para la concesión de la actio negotiorum gestorum*, *RGDR*, 39 (2022).
- HARKE J.D., *Custodia: Garantiehaftung im römischen Recht?*, Duncker & Humblot, Berlin 2022, ISBN 9783428187270.
- HELD H.-R., *Actio de in rem verso (verzijski zabtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu = Actio de in rem verso in Croatian and Comparative Law*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context. Fifteen Years of the Law of Obligations*, a cura di I. Tot - Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 519-573.
- KARLOVIĆ T., *Clausula rebus sic se habentibus – nastanak koncepta = Clausula rebus sic se habentibus – Creation of the Concept*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima*, ur I. Tot - Z. Slakoper [*Il diritto croato delle obbligazioni nel contesto giuridico comparato. Quindici anni della legge sui rapporti obbligatori*, a cura di I. Tot - Z. Slakoper], Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 281-320.
- KARLOVIĆ T., *Očitovanje volje među odsutnima kod konsenzualnih ugovora u rimskom pravu (Prilog povijesnopravnoj analizi sklapanja ugo-*

- ra inter absentes) = Declaration of Will between Absent Parties to Consensual Contracts in Roman Law (Contribution to the Legal-Historical Analysis of the Conclusion of Contracts inter absentes), in *Liber amicorum Zoran Parać*, a cura di S. Petrović - P. Miladin - N. Tepeš - H. Markovinić - M. Petrak - T. Jakšić - T. Karlović - A. Bilić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 447-471.
- LONGO S., *La nozione romana di naturalis obligatio: una 'insolita' evoluzione*, INDEX, 50 (2022), 357-410.
- MAGALHÃES D., *Ex qua persona quis lucrum capit, eius factum praestare debet (D.50,17,149). Do casuismo romano à moderna generalização da responsabilidade civil por acto de terceiro*, RGDR, 39 (2022).
- MANNI A., *Vini e oli: la competenza di Nerazio e le regulae per la spremitura*, IVRA, 70 (2022), 99-122.
- MARESCA M., *Due 'misunderstandings' a proposito di D. 47.9.5 (Gai. 21 ad ed.)*, INDEX, 50 (2022), 349-356.
- Мартин Мингихон А.Р. [MARTÍN MINGUIJÓN A.R.], *Furtum usus et furtum possessionis. Quaestio за animus furandi = Furtum usus et furtum possessionis. The "animus furandi" quaestio*, Ius romanum, 2022/1, 261-304.
- MATAIX FERRÁNDIZ E., *Shipwrecks, Legal Landscapes and Mediterranean Paradigms: Gone Under Sea*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004514980.
- MEROTTO M.F., *L'emptio venditio' di eredità futura nella giurisprudenza romana*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327817.
- MILANI M., *La 'fiducia' in diritto romano. Atti costitutivi, causa, oggetto*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327718.
- MILAZZO A., *La fine della societās. Recesso del socio e altre cause di scioglimento della societās in diritto romano*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022, ISBN 9788849551020.
- Miškić M., *Servus vilicus as institor*, Ius romanum, 2022/2, 123-137.
- Miškić M., *Uticaj Rodonskog zakona o izbačenim stvarima na nastanak eksercitorne tužbe = The Influence of Rhodian Law on the Origin of the actio exercitoria*, in Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 199-211.
- PELLOSO C., *Gai. 3.203-207. Una lettura all'insegna della regula dell'utilitas contrabentium*, RIDA, 69 (2022), 183-204.
- PENNITZ M., *Der verkaufte partus futurus einer unfruchtbaren Sklavin - D. 19,1,21 pr (Paul. 33 ad ed). Zur Inexistenz des Kaufobjekts im klassischen römischen Recht*, in *Festschrift Peter Maeder*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 237-244.
- PURPURA G., *Il PSI XIV, 1449 e l'actio utilis ex lege Aquilia*, AUPA, 65 (2022), 101-120.
- REICHERT M., *Pflichten und Pflichtenkonflikte bei der Verwahrung im römischen Recht im Wandel der Anschauungen*, Nomos, Baden-Baden 2022, ISBN 9783848788408.
- ROMANO G., *'Contrahere' e 'animus contrahendi' in Salvio Giuliano*, AUPA, 65 (2022), 121-170.
- ROMANO G., *Tra patti dotali e spese di viaggio. A proposito dell'actio utilis in factum' di Pap. 4 resp. D. 23.4.24.3*, AUPA, 65 (2022), 171-198.
- ROSSETTI G., *Il concorso di azioni penali private ex uno facto: casistica giurisprudenziale e ius controversum*, TSDP, 15 (2022).
- ROSSI F., *Statuto soggettivo e interposizione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1*, RDR, 22 (2022).
- SANTUCCI G., *'rec.' a Cherchi A., Profili della disciplina delle società minerarie nel periodo classico*, AV, Cagliari 2020, IVRA, 70 (2022), 478-483.
- SCEVOLA R., *Vim vi repellere licet: configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano*, AG-online, 1.2 (2022), 792-875.
- SIRKS B., *Die causa Rutiliana*, IVRA, 70 (2022), 123-140 (compare anche in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 677-732).

- SITZIA F., 'rec.' a Lombardo F., *Studi su «stipulatio» e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, LED, Milano 2020, IVRA, 70 (2022), 530-540.
- SUKAČIĆ M., *Kupnja na pokus = Purchase on approval*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context. Fifteen Years of the Law of Obligations*, a cura di I. Tot - Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 323-348.
- SUKAČIĆ M., *Neka razmatranja o odgovornosti prodavatelja robova u rimskom pravu = Some Remarks on Slave-Sellers Liability under Roman Law*, Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 38 (2022/1), 49-65.
- SUKAČIĆ M., *Primjena pravila edikta kurulskih edila na nekretnine (rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes) = The Application of the Curule Aediles Rules on Immovables (rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72.6 (2022), 1437-1465.
- VILACOBA RAMOS K.M.³, *Quod metus causa gestum erit, ratum non habeo*, GLOSSAE, 19 (2022), 685-714.
- WACKE A., "La compra de cosa propria no vale" (art. 1816 del código civil bileno): caso principal de la regula iuris de Díg. 50.17.45 pr., SCDR, 35 (2022), 269-275.
- WACKE A., *D. 50.17.45 pr.: Eine klassische Regel über den Erwerb von Rechten an eigenen Sachen. Bezogen sich pignus-Textstellen ursprünglich auf die fiducia?*, IVRA, 70 (2022), 358-413.
- ŽIHA N., *Deliktna odgovornost liječnika u rimskom pravu = Non-Contractual Liability of a Physician in Roman Law*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 72 (2022/6), 1401-1435.
- d) Successioni e donazioni**
- BALDUS C., 'rec.' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten San-*
- ktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 752-755.
- BESSON A., *Code Théodosien 4.4. Traditions du droit testamentaire en Orient et Occident et problèmes philologiques*, RIDA, 69 (2022), 25-58.
- Бланч Ноугес Х.М. [BLANCH NOUGUÉS J.M.], *Легат за плодоползване в полза на юридически лица в римското право = The Legacy of Usufruct for the Personal Entities in Roman Law*, Ius romanum, 2022/1, 244-260.
- БОТТА F., *I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia, 'rec.' a Scotti F., Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Jovene, Napoli 2020, KOINΩNIA, 46 (2022), 501-505.
- CASTRESANA HERRERO A., *Notas sobre la sanción jurídica del fideicomiso en el periodo republicano*, SCDR, 35 (2022), 323-337.
- DÍEZ GARCÍA R., *El concepto romano de capacidad en el ámbito de la sucesión hereditaria*, RGDR, 39 (2022).
- GREBIENIOW A., *Der Erbvertrag der Römer und der Erbvertrag heute, 'rec.' a Merotto M.F., I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Jovene, Napoli 2020, TR / RHD / LHR, 90.3-4 (2022), 527-557.
- LAMBERTINI R., *P.S. 4.1.6 e la libertà di forma del fedecommesso*, AUPA, 65 (2022), 263-276.
- LAMBERTINI R., *Ricche d'accordo, anche ereditario, 'rec.' a McClintock A., La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Jovene, Napoli 2022, *Tesseræ Iuris*, 3.2 (2022), 150-157.
- ORTEGA GONZALEZ T., *Bases romanísticas de la protección de las personas con discapacidad en materia sucesoria. A propósito de la ad exemplum pupillaris substitutionis*, RGDR, 39 (2022).
- PIG J.H., *Die Schenkung auf den Todesfall und ihr Spannungsverhältnis zum Pflichtteilsrecht. Eine vertikal rechtsvergleichende Untersuchung der römischrechtlichen donatio mortis causa und der Schenkung auf den Todesfall des ABGB*, Jan Sramek Verlag KG, Wien 2022, ISBN 9783709703175.

- SCOTTI F., *Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana: appunti per un approccio interdisciplinare*, AG, 154.4 (2022), 919-966.
- TERRANOVA F., *Indagine su 'et ut quidam adiciunt' in Gai. 2.104*, AUPA, 65 (2022), 223-242.
- WACKE A., *Zur Bewertung von Leibrentenan-sprüchen gemäß geschätzter Lebenserwartung im römischen Pflichtteils- und Erbschaftssteuerrecht nach Ulpian und Macer D.35.2.68pr*, RIDA, 69 (2022), 227-271.
- WILLEMS C., *Managing Crises by Way of Ritualization and Exception in Roman Testamentary Succession Law*, Roman Legal Tradition, 18 (2022), 1-22.
- e) Processo**
- ALBURQUERQUE J.M., *Acciones e interdictos populares: legitimación popular y especial referencia al interdicto popular sobre la protección de las vías y caminos públicos*, RGDR, 39 (2022).
- ALBURQUERQUE J.M., *Some Particularities of the iurisdictio Irnitana: Competent Courts and Analysis of the Legislative Responses that Support and Sustain the Prevalence of the Agreement of the Adversarii*, Ius romanum, 2022/2, 298-318.
- ANDRÉS SANTOS F.J., *Notas para una teoría crítica de la prescripción extintiva*, RGDR, 39 (2022).
- BERNAD SEGARRA L., *La figura del juez en el proceso del Edicto de Teodorico: funciones a lo largo del procedimiento y sanción de sus actuaciones reprobables*, RGDR, 39 (2022).
- BINDER M., *Sanction for the non-confessing debtor. Litisrescence in Roman law*, University of Vienna Law Review: VLR, 6.1 (2022), 1-29.
- BRAN P.-G., *La conferma della consuetudine della provincia nei giudizi resi in contraddittorio*, Ius romanum, 2022/2, 162-173.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., 'rec.' a Pasquino P., *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Satura Editrice, Napoli 2020, IVRA, 70 (2022), 540-556.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *A propósito del interés público como principio inspirador de la actividad financiera ateniense y las acciones populares romanas*, RGDR, 39 (2022).
- FERRARI M., *Interdicta nelle province del Vicino Oriente?*, Ius romanum, 2022/2, 384-399.
- GARCÍA FUEYO B., *El interdicto romano de vi, para recobrar la posesión de inmuebles, hasta Adriano, y su procedimiento interdicial, ante un proyecto de Ley antiokupas de pisos en España*, RGDR, 39 (2022).
- GULINA G., *"Querela" principale, incidentale diretta e "in modo contradictionis". Le forme della deduzione processuale della inofficiosità testamentaria tra repubblica e principato*, IAH, 14 (2022), 91-120.
- KARLOVIĆ T., *O pravnoj naravi i konstrukciji formule actio fiduciae = On the Legal Nature and the Construction of Formula of actio fiduciae*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 59 (2022/2), 229-256.
- Кулаузов М.М. - Милутин М.М. [KULAUZOV M.M. - MILUTIN M.M.], *Примери надлежности управника провинције у имовинско-правним парничним поступцима у Риму (Primeri nadležnosti upravnika provincije u imovinskopravnim parničnim postupcima u Rimu) = Examples of Provincial Governors' Jurisdictions in ius quod ad res pertinet in Rome*, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 56 (2022/3), 705-722.
- LAMBERTINI R., *Tutti i tribunali dell'impero, 'rec.' a Arcaria F., Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Satura, Napoli 2022, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 157-161.
- MASI DORIA C., *Necessitas y salus populi: problemas político-jurídicos y tradición formular*, SCDR, 35 (2022), 131-156.
- MILOTIĆ I. - JARAMAZ RESKUŠIĆ I., *Arbitral Settlement of Disputes in Provinces in Shadow of the Roman Provincial Administration*, Ius romanum, 2022/2, 75-93.

NSIRI M.-A., *Les prérogatives juridictionnelles de l'évêque durant le "siècle de Justinien"*, RH, 3 (2022), 347-366.

PALAZZOLO N., *L'appello al principe dalle città dell'Impero. Quattro costituzioni dei Divi Fratres nell'opera di Papirio Giusto (D. 49.1.21pr.-3)*, Codex, 3 (2022), 141-162.

PLATSCHEK J., 'rec.' a Angelosanto A., *Prevedibilità degli esiti giudiziari e ius controversum. Tecniche di 'calcolo' attraverso le formulae: tracce nel pensiero dei giuristi romani*, Jovene, Napoli 2020, IVRA, 70 (2022), 465-477.

PLATSCHEK J., *Die genera actionum in Gai 4.1*, IVRA, 70 (2022), 71-80.

RAINER J.M., *Die lex Rubria de Gallia Cisalpina, der Fremdenprätor und die cautio damni infecti*, in *Festschrift Peter Mader*, a cura di W. Faber - S. Janisch, LexisNexis, Wien 2022, 255-262.

SANZ MARTÍN L., *Reflexiones doctrinales a propósito de los recursos procesales contra el tutor impuberum*, GLOSSAE, 19 (2022), 591-618.

SIRKS B., *Die causa Rutiliana*, IVRA, 70 (2022), 123-140.

TARDI M., *Alcune osservazioni sui poteri del giudice in tema di riproponibilità dell'azione*, IAH, 14 (2022), 197-220.

VARVARO M., *La posizione dell'exceptio in seno alla conceptio verborum nell'agere per formulas*, IAH, 14 (2022), 121-144.

VILACOBIA RAMOS K.M.^a, *Quod metus causa gestum erit, ratum non habebit*, GLOSSAE, 19 (2022), 685-714.

ZILIOOTTO P., *L'impossibilità sopravvenuta della noxae deditio*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, ISBN 9791259764263.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

HARRIS E.M., *Notes on the New Law of Epicrates from the Athenian Agora*, ZPE, 222 (2022), 65-81.

b) Diritto privato

VILACOBIA RAMOS K.M., *Adoptio enim naturam imitatur: Reflexiones jurídicas y sociales sobre la adopción en los pueblos mediterráneos de la antigüedad*, RGDR, 39 (2022).

c) Diritto pubblico e penale

BARBUTO S., *Le amnistie di Dikaia e il giuramento nella riconciliazione post-stasis*, DIKE, 25 (2022), 151-202.

CHERCHI A., *Il diritto romano orientale sotto la lente della geopolitica, 'rec.'* a Ceccarelli Morrolli D., *Per una geopolitica del diritto dell'Impero Romano d'Oriente*, Edizioni Valore Italiano, Roma 2020, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 185-200.

DOMÍNGUEZ A.J., "Not Only 'invincible in arms, a glorious warrior' (Plut. Pyrrh. 11.8). Pyrrhus and the Administration of the Epirote Kingdom", *Klio*, 104.2 (2022), 550-586.

JAKAB E., 'rec.' a Mauer Q., *Application, Adaptation and Rejection. The strategies of Roman jurists in responsa concerning Greek documents*, AlphaZet prepress, Bodegraven 2022, DIKE, 25 (2022), 301-308.

KÄSTLE-LAMPARTER D., 'rec.' a Hagen J.J., *Die Anklagen gegen Andokides: Ein Rekonstruktionsversuch*, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2021, DIKE, 25 (2022), 288-294.

MAFFI A., 'rec.' a *Konkurrenz und Institutionalisierung in der griechischen Archaik*, hrsg. J.B. Meister - G. Seelentag, Steiner Verlag, Stuttgart 2020, DIKE, 25 (2022), 243-273.

PHILLIPS D.D., *The Case of Dracontius (X. An. 4.8.25) and Spartan Homicide Law*, DIKE, 25 (2022), 77-94.

PODDIGHE E. - LODDO L., *Ephesis against Eubulides (Dem. 57): Legal Arguments against the Sykophant's Game*, DIKE, 25 (2022), 95-150.

SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Drauschke M.-K., *Die Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in griechischen Heiligtümern*, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2019, DIKE, 25 (2022), 295-300.

d) Storia, cultura e tradizioni

BRILLANTE S., *Due note a Giorgio Sincello 231,7-16 Mosshammer*, Museum Helveticum, 79.2 (2022), 295-301.

GÜNTHER S., 'rec.' a Colloquia Attica III. *Neuere Forschungen zu Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. (Dys-) Funktionen einer Demokratie*, a cura di W. Riess, Steiner, Stuttgart 2021, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 726-728.

MAFFI A., 'rec.' a Carawan E., *Control of the Laws in the Ancient Democracy at Athens*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2020, DIKE, 25 (2022), 274-287.

WALTER U., 'rec.' a Giangiulio M., *Demokratie in der griechischen Antike. Athen, Unteritalien, Sizilien. Aus dem Italienischen von Mark Marsh-Hunn*, wbg Philipp von Zabern, Darmstadt 2022, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 719-721.

WALTER U., 'rec.' a Rönning M., *Athen und Attika vom 11. bis zum frühen 6. Jh. v. Chr. Siedlungsgeschichte, politische Institutionalisierung- und gesellschaftliche Formierungsprozesse*, Leidorf, Rahden-Westfalen 2021, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 714-718.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

BONO F., *Iustinianus distinguit*, JUS-online, 8.6 (2022), 56-81.

CHITWOOD Z., *A New Interpretation of the Meditatio de nudis pactis*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 253-266.

GIANNOZZI E., 'rec.' a Cocâtre-Zilgien P. - Coriat J.-P., *Institutes de Justinien*, Dalloz, Paris 2021, RH, 101.2 (2022), 291-292.

MATTIOLI F., *La legislazione giustiniana del 18 ottobre 529. I rapporti fra la cancelleria e il mon-*

do della pratica: i quesiti delle advocaciones e la compilazione del Digesto, AG-online, 1.2 (2022), 760-791.

MINALE V.M., *Diritto bizantino: nuove prospettive sull'esperienza isaurica, tra legislazione imperiale e diritto consuetudinario*, KOINONIA, 46 (2022), 403-412.

MINALE V.M., *La bizantinistica giuridica tra le due guerre mondiali e il riavvio del dibattito sul Nómos georgikós*, in *Segmenti della ricerca antichistica e giuridicistica negli anni Trenta*, II, a cura di P. Buongiorno - A. Gallo - L. Mecella, ESI, Napoli 2022, 747-796.

MOREAU D., 'rec.' a Gaurier D., *Les 50 livres du Digeste de l'empereur Justinien. Compenant – pour la première fois en français – la palingénésie du commentaire sur l'Édit du préteur d'Ulpien*, La mémoire du droit, Paris 2017, Journal of Late Antiquity, 15.1 (2022), 314-317.

MORTON J., *Law and Orthodoxy under the Komnenoi: The Appendix to Alexios Aristenos's Canonical Commentary*, DOP, 76 (2022), 145-161.

PENNA D., *Hagiotheodorites, once again. A few remarks on two of his Basilica scholia*, EHHD, 51 (2022), 329-344.

PENNA D., *The 'Platos' and the 'Basilica'. An attempt to master the chaos...*, AUPA, 65 (2022), 277-290.

SCIORTINO S., *Il lessico giuridico dell'Eisagoge e delle Novelle di Leone VI il Saggio*, 'rec.' a Signes Codoñer J. - Rodríguez Martín J.D. - Andrés Santos F.J. (redacción y coordinación), *Diccionario jurídico bizantino griego-español. Sobre la base de la Introducción al derecho del patriarca Focio y de las Novelas de León VI El Sabio*, Comares, Granada 2019, LR, 11 (2022), 320-330.

b) Diritto privato

BOURDARA K.A., *Women's hard jobs in urban and rural areas, according to legal texts and documents (Byzantine and Post-byzantine period)*, EHHD, 51 (2022), 243-254.

BRANDSMA F., *Viele Schafe oder eine Herde? Die Vindikation einer Sachgesamtheit von byzantinischen Juristen erläutert*, AUPA, 65 (2022), 307-316.

- CASEAU B. - GOUDJIL R. - ORLANDI L., *Un tribunal ecclésiastique. Le collège des ekklesiastikoi et leurs sceaux*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 339-352.
- CASEAU B. - LAMPADARIDI A. - MESSIS Ch., *La connaissance du droit à Byzance et la nouvelle de Constantin Monomaque*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 159-181.
- DI PAOLA LO CASTRO L., *Giustiniano e le donne. Alcune riflessioni a proposito di Nov. 134,9 (556) sui privilegi delle debentrici*, KOINΩNIA, 46 (2022), 39-72.
- GIANNOZZI E., *La distinction entre l'arbitrage de l'homme de bien et l'arbitrage découlant du compromis dans les Basiliques*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 237-252.
- GIANNOZZI E., *Les antécédents et les contradictions des compilations de Justinien: le cas de la stipulation de dot indéterminée*, RH, 101.1 (2022), 1-16.
- GOUDJIL R., *Des 'Lites immortales' a Byzance (Xe-XVe siècle)? Quelques éléments de réflexion sur l'autorité de la chose jugée*, AUPA, 65 (2022), 243-262.
- ILIĆ T., *Dokument u službi zaključenja ugovora i prenosa prava – preplitanje rimske i grčke pravne tradicije u vizantijskom privatnom pravu = Document Serving the Conclusion of a Contract and Conveyance of a Right: Interweaving of the Roman and Greek Legal Traditions in Byzantine Private Law*, Pravni zapisi, 13 (2022/1), 113-128.
- LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Acuerdos matrimoniales e infidelidad. Ayer y hoy*, GLOSSAE, 19 (2022), 474-549.
- LOUKAKI M., *Notes sur la formation juridique dans des écoles de Constantinople (XIe-XIe siècles)*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 123-136.
- MARELLI E., *Il tabellionato in età giustiniana (parte I). La forma degli atti tabellionici e la personalità della prestazione del tabellio*, AG-online, 1.2 (2022), 898-930.
- MARELLI E., *L'età giustiniana. I tabelliones nella legislazione di Giustiniano*, in *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillennaria*, a cura di A. Bassani - F. Pulitanò, Milano University Press, Milano 2022, 41-63.
- MOLINARI M., *Ubi est peculii nomen, ibi semper nodus vel scrupulus aliquis. La Parafraasi greca delle Istituzioni di Giustiniano e la definizione di peculio nel commento antecessoriale di PT. 4, 7, 4c*, AG, 154.4 (2022), 1001-1044.
- PANG G., *The partial demisability of patria potestas in the Ecloga and the Isaurians' reigning policy*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 221-236.
- PENNA D., *Religious influences on medieval civil law. The pacta sunt servanda principle in Byzantine and medieval Western law*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 33-50.
- PERISANDI M., *L'influence du droit romain sur le droit canonique byzantin: le cas du mariage épiscopal*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzan-

- tines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 73-86.
- Пупић М., [PUPIC M.], Јавни билежници у Византији (*Javni bilježnici u Vizantiji*) = *Public notaries in Byzantium*, in Zbornik radova “Protivječja savremenog prava” = Proceedings “Controversies of the Contemporary Law”, III, 2022, 288-297.
- SCIANDRELLO E., *Note minime sulla compensatio ipso iure giustiniana*, JUS-online, 8.6 (2022), 33-55.
- SIMON D. - REINSCH R., *Urteil von Konstantin IX. Monomachos im Rechtsstreit uber ein Landgut*, EHHD, 51 (2022), 297-328.
- SITZIA F., ‘rec.’ a Lombardo F., *Studi su stipulatio e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, LED, Milano 2020, IVRA, 70 (2022), 530-540.
- TROIANOS S.N., *Die Oikonomia in der Orthodoxen Kirche unter Berücksichtigung der griechischen Gesetzgebung*, EHHD, 51 (2022), 175-192.
- VALENTE N., *L’aliénation des biens immobiliers ecclésiastiques pour le remboursement des dettes: la nouvelle 46 de Justinien*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d’influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d’Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 183-220.
- VAN BOCHOVE T.E., *LIBERI! OR LIBERTI? Some observations on B. 2,2,55 juncto D. 50,16,58*, EHHD, 51 (2022), 161-174.
- Κόλλιας Β.-Α.Ν. [KOLLIAS V.-A.N.], Μία αμφίβολης γνησιότητας Νεαρά του Λέοντα: Τα μυστήρια ενός (σχεδίου) νόμου για το Ορφανοτροφείο και τις εμφυτεύσεις = *A Novel of Leo VI of uncertain authenticity. The ‘mysteries’ of a document containing a Novel of Leo VI and his brother Alexander (or a draft of such a Law?), on the Orphanage and the emphyteusis*, EHHD, 51 (2022), 255-296.
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε.Σ. [PAPAGIANNI E.S.], Ζητήματα ιδιωτικού δικαίου στο Επαρχικό Βιβλίο Λέοντος του Σοφού = *Privatrechtliche Fragen im Eparchenbuch Leons des Weisen*, EHHD, 51 (2022), 221-242.
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Δ. [ΠΑΡΑΔΑΤΟΥ D.], Δανειστές εναντίον οφειλετών στις ιουστινιάνειες Νεαρές = *Creditors against debtors in Justinian’s Novels*, EHHD, 51 (2022), 193-220.
- c) Diritto pubblico e penale**
- ARBI NSIRI M., *Les prérogatives juridiques de l’évêque au tournant du “siècle de Justinien”*, RH, 101.3 (2022), 347-365.
- BEAUSEROY J., *L’Église et les tribunaux séculiers: le cas des procès de la Peira (premier tiers du XIe siècle)*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d’influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d’Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 267-287.
- BINOUX A., *Les juges de Chypre au XIe siècle*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d’influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d’Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 323-338.
- CHERCHI A., *Il diritto romano orientale sotto la lente della geopolitica*, ‘rec.’ a Ceccarelli Moroli D., *Per una Geopolitica del Diritto dell’Impero Romano d’Oriente*, Pontificio Istituto Orientale-Valore Italiano, Roma 2020, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 185-200.
- GARBARINO P., *La classe di governo tardoantica*, ‘rec.’ a Puech V., *Les élites de cour de Constantinople (450-610). Une approche prosopographique des relations de pouvoir*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2022, Tesseræ Iuris, 3.2 (2022), 135-136.
- GERVAL P., *L’indiscipline militaire, une transgression selon les sources normatives byzantines (VIe-XIIIe siècle)*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d’influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d’Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 51-72.
- GKOUTZIOUKOSTAS A. - WASSILOU-SEIBT A.-K., *The Office of the Byzantine Kensor/Κένσωρ and its Representatives*, REByz, 80 (2022), 113-127.

GOUDJIL R., *Appliquer le droit au XIIIe-XIVe siècle: le cas des crimes sexuels devant les tribunaux ecclésiastiques byzantins*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 87-110.

MEIER M., *Der mühsame Weg vom christlichen Kaiser zum Christus-Kaiser. Zu Wahrnehmung und Darstellung des Körpers des Kaisers im 5.-7. Jahrhundert*, LR, 11 (2022), 79-102.

MESSIS Ch., *Aux marges du droit canonique: certains aspects de la littérature et de la pratique pénitentielle à Byzance*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 367-392.

MORRIS R., *From promulgation to practice: the evidence for the application of tenth-century legislation in the Athonite archives*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 695-710.

NUTSUBIDZE M., *Les canons anti-arméniens du Petit Nomocanon: le reflet de la controverse arméno-géorgienne*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 393-420.

PUECH V., *Les élites de cour de Constantinople (450-610). Une approche prosopographique des relations de pouvoir*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134752.

RODRÍGUEZ MONTERO R.P., *La organización municipal en época bizantina: un análisis detallado del contexto político-social del municipio romano en clave histórica y la perspectiva jurídica de su tratamiento normativo en las fuentes justinianas*, 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el Reinado de Justiniano I (527-565). Un estudio histórico-jurídico*.

Prólogo de Francisco J. Andrés Santos, Dykinson, Madrid 2021, LR, 11 (2022), 306-319.

SARRIS P., *At the origins of the "persecuting society"? Defining the "orthodox republic" in the age of Justinian*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 407-422.

VARVARO M., *Law, Political, and Religion in Justinian legislation*, in *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, a cura di U. Agnati - M. Varvaro, Palermo University Press, Palermo 2022, 63-88.

WUK M., *Constructing Christian Bureaucrats: Justinian and the Governor's Oath of Office*, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 462-493.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

AGAPITOS P.A., *The Politics and Practices of Commentary in Komnenian Byzantium*, in *Byzantine Commentaries on Ancient Greek Texts: 12th - 15th Centuries*, a cura di B. van den Berg - D. Manolova - P. Marciniak, Cambridge University Press, Cambridge 2022, 41-60.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Γ. [ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ D.G.], *Ἀντλήματα βυζαντινά. Νεότερα γιὰ τὴ χρήση τοῦ βυζαντινοῦ ἱεροῦ κώδικα πὸ τὴ μεταβυζαντινὴ πατριαρχικὴ Γραμματεία (1489/1490, 1499, 1530) = Puissez aux sources byzantines. Nouveaux éléments sur l'utilisation du registre synodal byzantine par la chancellerie patriarcale post-byzantine (1489/1490, 1499, 1530)*, EHHD, 51 (2022), 345-362.

BORRI F., 'rec.' a Gandila A., *Cultural Encounters on Byzantium's Northern Frontier, c. 500-700: Coins, Artifacts and History*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, Early Medieval Europe, 30.3 (2022), 477-479.

BROCK S., *The emperor Maurice through East Syriac eyes*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 259-270.

BRONWEN N., 'rec.' a Caner D., *The Rich and the Pure: Philanthropy and the Making of Christian Society in Early Byzantium*, University of

- California Press, Oakland 2021, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 547-548.
- BUCHS N., *Constantin Monomaque, émule de Justinien*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 137-157.
- CAROLLA P., *Layers of Authorship in the Tenth Century: Constantine VII Porphyrogennetos and his Excerptor(es)*, *Estudios bizantinos*, 10 (2022), 39-63.
- CHATZELIS G., *Stratagems and the Byzantine culture of war: the theory of military trickery and ethics in Byzantium (c. 900-1204)*, *ByzZ*, 115.3 (2022), 719-768.
- CHEYNET J.-C., *Les étrangers (Bulgares, Arméniens, Francs), ciment de l'aristocratie micrasiatique au XI^e siècle?*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 617-632.
- CHEYNET J.-C., *Juges et hommes d'Église: l'exemple des Chrysobergai*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 289-322.
- CONGOURDEAU M.-H., *Nicolas Cabasilas entre droit imperial et droit de l'Église*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 111-121.
- COSENTINO S., *Pillars of Empire: The Economic Role of the Large Islands of the Mediterranean from Late Antiquity to the Early Middle Ages*, *DOP*, 76 (2022), 245-280.
- COSENTINO S., 'rec.' a Metcalfe A. - Fernández-Aceves H. - Muresu M. (eds.), *The making of medieval Sardinia*, Brill, Leiden-Boston 2021, *ByzZ*, 115.1 (2022), 379-384.
- CRISTINI M., *L'Italia del VI secolo: questioni aperte e prospettive di ricerca*, *KOINONIA*, 46 (2022), 249-256.
- DENSON R., *Procopius and the Lord of the Demons: The Synthesis of the Demonic Justinian*, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 494-518.
- DESTEPHEN S., *Late Roman emperors in Constantinople: embodiment and 'unbodiment' of Christian virtues*, *ByzZ*, 115.1 (2022), 47-68.
- DURAK K., *The economy of Melitene/Malatya and its role in the Byzantine-Islamic trade (seventh to eleventh centuries)*, *ByzZ*, 115.3 (2022), 829-874.
- DURAN DUELT D., «Sobre la demanda que vos e vuestras hermanas bavedes en el emperio de Grecia». *Mujeres, poder y diplomacia en el Mediterráneo medieval: una mensajería de Fernando IV de Castilla a Bizancio en favor de Vataza Láscaris Ventimiglia*, *REByz*, 80 (2022), 257-308.
- ENGBERG S.G., *Political Use of the Old Testament in Byzantium. Encaenia, Dedication of a Church*, *REByz*, 80 (2022), 181-227.
- FEATHERSTONE J.M. - SIGNES CODOÑER J., *Tales from the Palace? Ten episodes in the Ps-Symeon and their possible connexion with Basil Lecapenus and the historiographical atelier of Constantine VII*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 633-652.
- FERNÁNDEZ CARACCIOLLO T., 'rec.' a Cavallero P., *La lengua griega en Bizancio*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2021, *ByzZ*, 115.3 (2022), 1140-1142.
- FRANKOPAN P., *Kaiserkritik in 12th-century Byzantium: understanding the significance of the Epitome historiôn of John Zonaras*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 653-674.
- GOLLO G., *Midwives in Byzantium: An Overview*, *Estudios bizantinos*, 10 (2022), 97-121.

- GREATREX G., *Procopius, the Nika riot, and the composition of the Persian Wars*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 45-58.
- GRÜNBART M., *Ein tödliches Kinderspiel und seine prognostische Bewältigung. Zu Proc. Bella 5(1).20, 1–4*, *ByzZ*, 115.3 (2022), 875-884.
- GUTIÉRREZ G.D., 'rec.' a Cavallero P., *La lengua griega en Bizancio*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2021, BNH, 41 (2022), 327-328.
- HÄCHLER N., *Heraclius Constantine III - Emperor of Byzantium (613-641)*, *ByzZ*, 115.1 (2022), 69-116.
- HÄCHLER N., 'rec.' a Howard-Johnston J., *The Last Great War of Antiquity*, Oxford University Press, Oxford 2021, *ByzZ*, 115.1 (2022), 375-379.
- HEATHER P., *Malchus of Philadelphia & a Byzantine diplomatic archive*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 105-124.
- MEDEIROS PUBLIO DIAS J.V., *Performance, ceremonial and power in the basilikoi logoi by Theophylact of Obrid*, *ByzZ*, 115.3 (2022), 803-828.
- NIKOLIĆ M., *Byzantine History in Μικρογραφία of George Klontzas*, *EBPB*, 4 (2022), 421-426.
- OHME H., *Textkritik im Dienste der Wahrheitssfindung? Das VI. Ökumenische Konzil (680/81) und seine Fälschungsnachweise*, *ByzZ*, 115.1 (2022), 247-286.
- ORLANDI L., *Analyse statistique des sceaux des ekklesièkdikoi*, in *Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019*, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, 353-365.
- PAZDERNIK C.F., *Chosroes as spectator in Procopius' Wars*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 143-162.
- PELECH T., 'rec.' a Drocourt N. - Malamut E. (eds.), *La diplomatie byzantine, de l'Empire romain aux confins de l'Europe (Ve-XVe s.)*, Brill, Leiden-Boston 2020, *ByzZ*, 115.1 (2022), 370-374.
- PIRIVATRIĆ S., *The Byzantine Emperor and Byzantine Heritage in Southeastern Europe (7th-13th centuries). Remarks on the Imperial Role in Processes of Acculturation*, *EBPB*, 4 (2022), 21-36.
- PORČIĆ N., *Byzantine Influences in the Documentary Production of Serbian Medieval Rulers*, *EBPB*, 4 (2022), 37-52.
- PRIGENT V., *L'usurpation du patrice «Flavius Grégoire»: rana in fabula?*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 353-385.
- RAGIA E., *The Social Position of the Soldiers and the 'Military Lands'. An Interpretation (6th-10th Centuries)*, *REByz*, 80 (2022), 129-179.
- RIEDEL M.L.D., 'rec.' a Leidholm N., *Elite Byzantine Kinship, ca. 950–1204*, Arc Humanities Press, Yorkshire 2019, *The English Historical Review*, 137.585 (2022), 572-575.
- RITTER M., *Justinianus Eponymus: Überlegungen zur letzten Glanzzeit kaiserlicher Namensverleihungen an Städte*, *ByzZ*, 115.1 (2022), 287-340.
- ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ.Ε. [RODOLAKIS G.E.], «Σύντομος Ἐκλογή νόμων πολιτικῶν καὶ βασιλικῶν γενομένη παρὰ Λέοντος καὶ Κωνσταντίνου τῶν σοφῶν βασιλέων». Μια ἀγνωστη μεταβυζαντινὴ νομικὴ συλλογὴ = "A Compendium of Civic and Royal Laws introduced by the wise emperors Leon and Constantine". *An unknown post-byzantine legal collection*, *EHHD*, 51 (2022), 417-460.
- ROBERTS A.M., *Heretics, Dissidents, and Society: Narrating the Trial of John Bar 'Abdun*, *DOP*, 76 (2022), 117-144.
- SARANTIS A., *Two worlds in crisis: warfare, political change, and economic recession in Anatolia and the Balkans, ca. 565–750*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du

- Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 163-190.
- ŠARKIĆ S., *Family Law in Medieval Serbia*, GLOSSAE, 19 (2022), 619-642.
- SCHMIDT T., *Performing Military Leadership in Komnenian Byzantium: Emperor Manuel I, His Generals, and the Hungarian Campaign of 1167*, DOP, 76 (2022), 163-179.
- SEIBT W. - WASSILOU-SEIBT A.-K., *Sarmekia. Ein neues byzantinisches Thema?*, REByz, 80 (2022), 309-314.
- SERRANO DEL POZO J., 'rec.' a Humphreys M. (ed.), *A Companion to Byzantine Iconoclasm*, Brill, Leiden-Boston 2021, BNH, 41 (2022), 323-326.
- SHEPARD J., *Missions, emissions and empire: the curious case of Cherson*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 711-742.
- SIGNES CODOÑER J., *Bizancio de actualidad: la identidad bizantina como alternativa a las identidades nacionales contemporáneas (con una referencia al caso de Ucrania)*, Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística, 41 (2022), 26-33.
- SOPRACASA A., *La sigillographie byzantine à l'épreuve du numérique. SigiDoc 1.0*, REByz, 80 (2022), 315-331.
- The Acts of the Council of Constantinople of 869–70*, translated by R. Price with an introduction and notes by F. Montinaro, Liverpool University Press, Liverpool 2022, ISBN 9781800856844.
- ΤΣΟΥΡΚΑ-ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Δ. [TSOURKA-PAPASTATHI D.], Βυζαντινό και ισλαμικό δίκαιο διασταυρούμενα στην νομολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου Καστοριάς (16ος αι.) = *Byzantine Law Crossing Islamic Law in Ecclesiastical Court-Rulings from 16th Century Kastoria*, EHHD, 51 (2022), 363-382.
- Веселиновић И.Д., [VESELINOVIC I.D.], Улога Деспине Ирине Кантакузин у политичком животу Српске Деспотовине (*Uloga Despinae Irine Kantakuzin u političkom životu Srpske Despotovine*) = *The Role of the Despotess Irene Kantakouzene in the Political Life of the Serbian Despotate*, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 52 (2022/2), 177-190.
- VINOGRADOV A., 'rec.' a Griffin S., *Liturgical Past in Byzantium and Early Rus*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, Early Medieval Europe, 30.2 (2022), 298-300.
- WHITBY M., *The year 629 and the Chronicon paschale*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 545-564.
- WHITTON M., *Byzantium and the "feudal revolution"*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 1-14.
- WILLIAMS M.E., *East Roman client management during the reign of Justinian I: a comparison of strategies on the Eastern and African frontiers*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 209-232.
- WOOD P., *New histories of a time of conflict: the seventh century in the Chronicle of Michael the Syrian*, in *Mélanges James Howard-Johnston*, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, 595-614.
- WU G., *The silk industry around Naupaktos and its implications*, ByzZ, 115.1 (2022), 351-366.
- ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ι. [CHATZAKIS I.], Γνήσια και πλαστά έγγραφα: Παρατηρήσεις στη νοταριακή πρακτική του μεταβυζαντινού κόσμου με αφορμή το αρχαικό υλικό της Νάξου (16ος-18ος αι.) = *Genuine and forged documents. Observations on the notarial practice of the post-byzantine world on the occasion of the archival material of Naxos (16th-18th century)*, EHHD, 51 (2022), 383-416.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Droit et société à Byzance et dans sa sphère d'influence. Actes du colloque international Droit et société au Moyen Âge Paris-Sorbonne, 12 et 13 septembre 2019, a cura di B. Caseau - Ch. Messis, Centre d'Études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes - De Boccard, Paris 2022, ISBN 1094824078.

Mélanges James Howard-Johnston, a cura di P. Booth - M. Whitby, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, Paris 2022, ISBN 9782916716879.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

ARNESE A., *Il rinvio anormale del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Aulo Gellio*, RDR, 22 (2022).

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, AG-online, 1.2 (2022), 994-1053 (compare anche in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1235-1276).

BEGGIATO M., *Considerazioni sull'emersione della recidiva in età tardoantica*, Tesseræ Juris, 3.2 (2022), 3-63.

BRANDI CORDASCO SALMENA DI SAN QUIRICO G., *L'accusatio iure mariti vel patris e l'accusatio publica o iure extranei nella criminalizzazione augustea degli illeciti sessuali. Persistenze e innovazioni nel diritto romano cristiano*, Acta Illyrica: godišnjak Udruženja BATHINVS, 6 (2022), 99-137.

CAMODECA G., *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*, Annali Camerino, 11 (2022), 37-59.

CARBONE M., *De civitatibus expellendis et ultimo supplicio tradendis in C.1.5.5.1: due sanzioni in contrasto?*, in Zbornik radova "Protivrječja savremenog prava" = Proceedings "Controversies of the Contemporary Law", III, 2022, 25-34.

DI DONATO G., *D. 49.16.6.2. Notas exegeticas en tema de contumacia militis*, RGDR, 39 (2022).

DI PAOLA LO CASTRO L., *Giustiniano e le donne. Alcune riflessioni a proposito di Nov. 134, 9 (556) sui privilegi delle debentrici*, KOINΩNIA, 46 (2022), 39-72.

DONADIO N., *'Sectores', 'sicarii', 'proditores'. L'accusa di complicità nelle proscrizioni sillane e i 'loci' dell'invettiva politica tardorepubblicana*, AUPA, 65 (2022), 73-100.

DURSI D., 'rec.' a Costa P., *«Scoppiò un grande tumulto» (At. 19, 23-40). Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico giuridico*, Giappichelli, Torino 2021, GLOSSAE, 19 (2022), 763-766.

FALCON M., *L'omicidio nelle leggi di Numa*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, ISBN 9791259762436.

GARCÍA FUEYO B., *Diferencias en el régimen jurídico aplicado a la mujer en materia penal durante el bajomedievo, entre el derecho romano y el longobardo, a tenor de las contrariedades de Andrea Bonello*, GLOSSAE, 19 (2022), 408-473.

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *El proceso contra Aulo Cluencio. Hábito. Análisis jurídico del discurso de Cicerón*, SCDR, 35 (2022), 107-129.

HARRIS W.V., 'rec.' a Piacentin S., *Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509-58 BC)*, Brill, Leiden 2021, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 731-733.

INGLEBERT H., *Mansuetudo et moderatio christiana (Augustin d'Hippone, Ep. 91.10): Valeurs chrétiennes, justice pénale et rhétorique sociale en Afrique romaine au début du Ve siècle*, RSA, 52 (2022), 237-255.

LUČIĆ Z., *Pravni osnov antičkih rimskih progona kršćana = The Legal Basis of Ancient Roman Persecution of Christians*, Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 65 (2022), 113-132.

MERCOGLIANO F., *Note da un seminario sul 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, Annali Camerino, 11 (2022), 211-221.

MORELLI M., *La successione delle leggi nel tempo e la disciplina de repetundis*, INDEX, 50 (2022), 443-480.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Bueno Delgado J.A., *El exilio en el Corpus Iuris Civilis*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 39 (2022).

ROMANELLO P., *Su controllo e repressione della magia nell'esperienza giuridica romana*, Editoriale Scientifica, Napoli 2022, ISBN 9791259764539.

SANZ MARTÍN L., *Reflexiones doctrinales a propósito de los recursos procesales contra el tutor impuberum*, GLOSSAE, 19 (2022), 591-618.

SCEVOLA R., *Vim vi repellere licet: configurabilità, struttura ed evoluzione della difesa reattiva in diritto romano*, AG-online, 1.2 (2022), 792-875.

SIRKS B., *Die causa Rutiliana*, IVRA, 70 (2022), 123-140 (compare anche in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I, *Le discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 677-732).

STARACE P., *Sulla tortura nel processo penale tardo-repubblicano. Una lettura di fonti ciceroniane*, INDEX, 50 (2022), 505-534.

USENER H., *Giustizia popolare italiana*, traduzione di L. Lanti, RDR, 22 (2022).

VALMAÑA OCHAÍTA A., *Represión penal de actividades relacionadas con la elaboración de uenena, ueneficia y medicamenta en el Derecho romano*, GLOSSAE, 19 (2022), 643-684.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

DE CRISTOFARO C., *Il 'magister equitum'. Origini storiche, prerogative e rapporto con il 'dictator'*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 47-122.

b) Repubblica

BRAVO BOSCH M.J., 'rec.' a Ravizza M., *Pontefici e Vestali nella Roma Repubblicana*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2020, RGDR, 39 (2022).

BRISSON P.-L., *Le moment unipolaire. Rome et la Méditerranée hellénistique (188-146 a.C.)*, Éditions Hermann/Presses de l'Université Laval, Paris-Québec 2022, ISBN 9791037017932.

BUONGIORNO P., *Sui fondamenti della dittatura di Marco Fabio Butone (216 a.C.)*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 255-278.

CALZAVARA V., *Il rapporto tra dittatore e consoli*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 193-230.

FRIZZERA A., *'Poteri costituenti' e dittatura tardorepubblicana tra Carlo Sigonio e Theodor Mommsen*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 523-552.

GAGLIARDI L., *I Ferentinantes e la richiesta di novum ius in materia di cittadinanza romana*, IAH, 14 (2022), 71-90.

GAROFALO L., *'Iustitium'. Fisionomia ed eziologia*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 231-254.

KÖTTER J.-M., 'rec.' a Görne F., *Die Obstruktionen in der Römischen Republik*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 75.4 (2022), 126-132.

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Algunas notas en torno a la constitucionalidad del senatus consultum ultimum del 63 A.C. y de sus medidas ejecutivas derivadas*, RGDR, 39 (2022).

MERCOGLIANO F., 'rec.' a Capogrossi Colognesi L., *Come si diventa romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Jovene, Napoli 2022, Annali Camerino, 11 (2022), 263-266.

MINASOLA C., *Crassus vs. Spartacus: aspetti giuridici del comando del senato contro la rivolta servile*, IAH, 14 (2022), 171-196.

MORETTI A., *Crescere nella discordia: la vita di Pompeo*, Pàtron, Bologna 2022, ISBN 9788855535526.

ORTU R., *Alle origini della dittatura: testimonianze dai documenti sacerdotali su alcuni aspetti giuridico-religiosi del 'dictator'*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 1-22.

PAVESE M.P., 'rec.' a Hermon E., *La colonie romaine: espace, territoire, paysage. Les Grammatici entre histoire et droit pour la gestion des ressources naturelles*, Presse Universitaire de Franche-Comté, Besançon 2020, IVRA, 70 (2022), 523-530.

PAULSON L., *Cicero and the People's Will: Philosophy and Power at the End of the Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781316514115.

RAFFERTY D., *Caesar's First Consulship and Rome's Democratic Decay*, *Klio*, 104.2 (2022), 619-655.

SACCHI O., *La formula 'utei quoi optuma lege' nella l. 27 della lex agraria del 111 a.C.: elementi per una rilettura politica e giuridico-costituzionale*, *IVRA*, 70 (2022), 247-281.

SCANTAMBURLO M., *Considerazioni su 'interregnum' e dittatura 'comitiorum habendorum causa'*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 123-192.

SCEVOLA R., *Giulio Cesare nei Fasti di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, *INDEX*, 50 (2022), 111-173.

SCEVOLA R., *Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 363-446.

SCEVOLA R., *Sull'inquadramento costituzionale delle dittature cesariane*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 279-362.

TAFARO S., *Identità comunitaria e cittadinanza nell'esperienza del Mediterraneo: profili e proiezioni. La suggestione di Bantia*, *Ius romanum*, 2022/2, 17-38.

VALDITARA G., *Ancora su dittatura, emergenza e libertà*, *SCDR*, 35 (2022), 243-268.

VIARO S., *Temporaneità e durata: alcune considerazioni sulla dittatura romana*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 23-46.

VINCENTI U., 'rec.' a Valditara G., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Giappichelli, Torino 2021, *IVRA*, 70 (2022), 568-574.

WESTALL R., 'rec.' a Osgood J., *Rome and the Making of a World State, 150 BCE–20 CE*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, *Klio*, 104.2 (2022), 807-810.

c) Principato

BEGASS C., *On the Road Again. Hadrians Reise von Ägypten nach Athen (131) im Lichte neuer Quellenfunde*, *Klio*, 104.2 (2022), 750-789.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *La provincia romana di Giudea dopo la morte di Erode il Grande: conflitti relazionali e contrasti di sistema tra il prefetto di Siria, i regni clienti e il gran sinedrio di Gerusalemme*, *Ius romanum*, 2022/2, 362-383.

GAROFALO L., 'rec.' a Costa P., «Scoppiò un grande tumulto» (*At* 19,23-40). *Efeso, la 'Via' e gli argentieri: studio esegetico e storicogiuridico*, Giappichelli, Torino 2021, *IVRA*, 70 (2022) 483-496.

GLIGIĆ S.M., *The Law of Roman Egypt*, *Ius romanum*, 2022/2, 400-416.

GREGORI G.L., *Ex sententia Titi Imp. Aug.: L'intervento di un procurator camp. a Creta al tempo di Domiziano*, *Ius romanum*, 2022/2, 275-285.

HEKSTER O. - BETJES S. - HEIJNEN S. - IANANTUONO K. - JUSSEN D. - MANDERS E. - SYRBE D., *The Fame of Trajan: A Late Antique Invention*, *Klio*, 104.2 (2022), 693-749.

HÖBENREICH E., *Res Gestae Divi Augusti 34,1. Über Verfassung im antiken Rom*, *Austrian Law Journal*, 3 (2022), 11-27.

LIVA S., *Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d. C.*, *RDR*, 22 (2022).

LUCREZZI S., *Il culto di Augusto- Quirinus nelle province*, *Ius romanum*, 2022/2, 174-205.

MANFREDI F., *Legioni, Clemente e M. Scribonio Libone Druso: un pericoloso tridente nelle mani di Agrippina Maggiore*, *INDEX*, 50 (2022), 195-219.

MELILLI E., *Deiecta ab umeris toga nudo pectore: Augusto e il rifiuto della dittatura. L'emerso e il sommerso*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 447-492.

MICHELS C., 'rec.' a Brandt H., *Die Kaiserzeit. Römische Geschichte von Octavian bis Diokletian*

31 v. Chr. – 284 n. Chr., Beck, München 2021, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 743-744.

RACHEV T., *Interaction between Rome and the Provinces During the Late Republic and the Principate*, *Ius romanum*, 2022/2, 106-122.

RAEPSAET-CHARLIER M.T., 'rec.' a Besson A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwabe Verlag, Basel 2020, *L'Antiquité Classique*, 91 (2022), 318.

SADOWSKI P., *Les contacts de l'Empire Romain avec les habitants de la Silésie aux premiers siècles de notre ère*, *Ius romanum*, 2022/2, 332-348.

STANKOVIĆ E. - SOVRILIC M., *Galerius, the Co-Emperor of Diocletian*, *Ius romanum*, 2022/2, 251-258.

VALENTINI A., *L'erede mancato: Agrippa Postumo e la successione di Augusto*, Patron, Bologna 2022, ISBN 9788855535823.

d) Dominato

DE LAS CASAS LEÓN M.E., 'rec.' a Fernández Delgado A., *La frontera septentrional del Imperio Romano durante la segunda mitad del largo Siglo VI: política exterior y relaciones internacionales*, Dykinson, Madrid 2021, *RGDR*, 39 (2022).

FORNESS P.M., *Emperors and Emperors in Late Antiquity*, 'rec.' a *Emperors and Emperors in Late Antiquity: Images and Narratives*, a cura di M.P. García Ruiz - A.J. Quiroga Pueras, Brill, Leiden-Boston 2021, *KOINONIA*, 46 (2022), 507-511.

LANTI L., *La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate*, *RDR*, 22 (2022).

MAROTTA V., *Due brevi note sulla storia giuridica d'età tardoantica e sulle sue prospettive di sviluppo future*, *KOINONIA*, 46 (2022), 385-396.

MEIER M., 'rec.' a Salzman M.R., *The Falls of Rome. Crises, Resilience, and Resurgence in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *Sehepunkte*, 22.12 (2022).

MURACE A., 'rec.' a *A Companion to Julian the Apostate*, a cura di S. Rebenich - H.-U. Wiemer,

Brill, Leiden-Boston 2020, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 543-545.

PEZZATO E., *La questura di Costantino*, AG-online, 1.1 (2022), 214-238.

PULIATTI S., *La permanenza delle autonomie cittadine nella tarda Antichità*, *Ius romanum*, 2022/2, 39-61.

ТОДОРОВ М. [TODOROV M.], *Præses provinciae, rector provinciae, proconsul provinciae* в императорските конституции от Теодосиевия кодекс = *Præses provinciae, rector provinciae, proconsul provinciae in the Imperial Constitutions of Codex Theodosianus*, *Ius romanum*, 2022/2, 286-296.

e) Opere varie e generali

ANDRÉS SANTOS FRANCISCO J., 'rec.' a Vilacoba Ramos K.M., *De officio senatorio romano*, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor 2022, *GLOSSAE*, 19 (2022), 742-745.

BORREGO STEPNIIEWSKI J., *Tribunicia potestas: la construction d'un concept juridique*, *RIDA*, 69 (2022), 59-94.

DURSI D., 'rec.' a Costa P., «Scoppiò un grande tumulto» (*At. 19, 23-40*). Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico giuridico, Giappichelli, Torino 2021, *GLOSSAE*, 19 (2022), 763-766.

FARGNOLI I., *The law of so-called military anarchy between Rome and the provincial reality*, *Ius romanum*, 2022/2, 227-250.

HEKSTER O., *Caesar Rules: The Emperor in the Changing Roman World (c. 50 BC – AD 565)*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781009226790.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ F., *De re bibliographica (X): Entre Roma y el mundo constitucional*, e-Legal, 37 (2023).

MASI DORIA C., *Necessitas y salus populi: problemas político-jurídicos y tradición formular*, *SCDR*, 35 (2022), 131-156.

MINASOLA C., *I collegia nell'antica Roma. Sulle tracce di quella libertà associativa quae pactioem atque coniurationem aduersus rem publicam fecit*, Aracne, Roma 2022, ISBN 9791259944184.

MILUTIN M., *A Brief Review of Roman Provincial Governors' Titles*, *Ius romanum*, 2022/2, 259-274.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Mantovani D., *Legem multitudi. La presencia de las leyes publicas en el derecho privado romano*, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, RGDR, 39 (2022).

WEISWEILER J., 'rec.' a Meurer T.L., *Vergangenes verhandeln. Spätantike Statusdiskurse senatorischer Eliten in Gallien und Italien*, De Gruyter, Berlin 2019, *Klio*, 104.2 (2022), 819-821.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

ALBU M., *Administration of the Roman Province Dacia*, *Ius romanum*, 2022/2, 483-493.

ALBURQUERQUE J.M., *Acciones e interdictos populares: legitimación popular y especial referencia al interdicto popular sobre la protección de las vías y caminos públicos*, RGDR, 39 (2022).

ALESSANDRÌ S., *Alcuni aspetti della politica fiscale di Adriano*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 27 (2022), 145-159.

ALESSANDRÌ S., *Brevi considerazioni in tema di ius pignoris del fisco. Ancora su D. 49.14.46.3, Hermogenianus VI iuris epitomarum*, AG-online, 1.2 (2022), 490-509.

ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a Fernández de Buján F., *Fundamentos clásicos de la democracia y la administración*, Universitas, Madrid 2021, RGDR, 39 (2022).

BĂBĂLĂU A., *Roman Financial Law in the Province of Dacia*, *Ius romanum*, 2022/2, 452-465.

BARTULOVÍČ Ž., *History of the Organization of Tarsatica and Senia in the Roman Age*, *Ius romanum*, 2022/2, 525-535.

BERTRANDY F. - DESANGES J., *Patria et origo, témoignages d'une aspiration à l'autonomie des cités dans l'Afrique romaine aux IIe-IIIe siècles*, *Latomus. Revue d'études latines*, 81/3 (2022), 489-507.

BRAVO BOSCH M.J., *Termalismo y ius romanorum*, RGDR, 39 (2022).

CHAUVOT A., *Les Lètes et leur devenir: de la citoyenneté à la citoyenneté (fin du IIIe-milieu du Ve siècle)*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

CHRISTOL M., *Clementia et Pietas: les mots du rétablissement des provinces au tournant du IIIe et du IVe siècle dans le langage officiel*, *L'Antiquité Classique*, 91 (2022), 129-150.

CHRISTOL M., *Mémoire civique et histoire provinciale: le cas de la Narbonnaise*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

DANA D., *Provinciaux en Dacie, provinciaux de Dacie: enquête sur quelques expressions identitaires*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

DE JONG J., *Four Fiscal-administrative Fragments from the Late Seventh-Early Eighth Century*, *Archive of Aphroditis*, ZPE, 221 (2022), 213-220.

DELATTRE A., *L'Afrique vue de Rome: les réalités administratives face à l'image littéraire*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

DÍAZ BORDERÍAS J., 'rec.' a Molla Nebot M.A., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2019, RGDR, 39 (2022).

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *A propósito del interés público como principio inspirador de la actividad financiera ateniense y las acciones populares romanas*, RGDR, 39 (2022).

HOËT-VAN CAUWENBERGHE C., *Les supports d'identité en Achaïe romaine sous le Haut-Empire*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

- IGNJATOVIĆ M., *Serbia Roman Province. Niš Imperial City*, *Ius romanum*, 2022/2, 494-503.
- KIM Y.-C., *Privatization of ager in Africa from 123 to 63 B.C.*, *The Classical Quarterly*, 72.2 (2022), 573-86.
- LEFEBVRE S., *Créations provinciales et nouveaux concilia: manifestations épigraphiques en Tripolitaine et en Byzacène*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.
- LEGRAS B., *Statut civique et mobilité sociale dans l'Alexandrie romaine*, in *Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.
- MARRA I., *I congiaria per i pueri della plebs urbana nell'impero romano. L'organizzazione amministrativa: dall'estemporaneità alla normazione. Fonti storico-letterarie, giurisprudenziali, epigrafiche e iconografiche*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 27 (2022), 77-143.
- MENTXAKA ELEXPE R.M., *Del cursus publicus y su uso por los obispos en los siglos IV y V*, *SCDR*, 35 (2022), 157-208.
- MITIĆ S., *Bela Palanka as a Roman Province*, *Ius romanum*, 2022/2, 513-524.
- MOLLÁ NEBOT M^aA., *Relación entre munera y opus munitioem: gravámenes no fiscales*, *GLOS-SAE*, 19 (2022), 567-590.
- NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *La creation de la province romaine de Moesia inferior sur le territoire de la Bulgarie contemporaine*, *Ius romanum*, 2022/2, 536-558.
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Malavé Osuna B., *Hacia una urbanidad no tan nueva: Los precedentes del planeamiento sostenible en los grandes Códigos Teodosiano y Justiniano*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 39 (2022).
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Martínez de Morentin Llamas M.L., *Estudios de derecho administrativo romano*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 39 (2022).
- OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Fernández de Buján F., *Fundamentos clásicos de la democracia y la administración*, Universitas, Madrid 2021, RGDR, 39 (2022).
- ORTUÑO PÉREZ M.^aE., 'rec.' a Fernández de Buján A., *Contribuciones al estudio del derecho administrativo fiscal y medioambiental romano*, Dykinson, Madrid 2021, IVRA, 70 (2022), 511-523.
- ORTUÑO PÉREZ M.^aE., *La lex Voconia y su relación con el aerarium populi romani*, *RGDR*, 39 (2022).
- ORTUÑO PÉREZ M.^aE., 'rec.' a Fernández de Buján A., *Contribuciones al estudio del derecho administrativo fiscal y medioambiental romano*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 39 (2022).
- PICKLES T., 'rec.' a Fleming R., *The Material Fall of Roman Britain, 300-525 CE*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2021, *The English Historical Review*, 137.588 (2022), 1495-1497.
- Родригес Лопес Р. [RODRÍGUEZ LÓPEZ R.], Местните градоустройствени комисиони в късноимперските и правизантийските градове = *Local Planning Commissions in the Late Imperial and Proto-Byzantine Cities*, *Ius romanum*, 2022/1, 357-371.
- SCHUBERT C., 'rec.' a Hermon E., *La colonie romaine: espace, territoire, paysage. Les Gromatici entre histoire et droit pour la gestion des ressources naturelles*, Presse Universitaire de Franche-Comté, Besançon 2020, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 749-750.
- TEDESCO P., 'rec.' a Vera D., *Fisco, annonae, mercato. Studi sul Tardo Impero Romano*, Edipuglia, Bari 2020, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 549-551.
- TRISCIUOGGIO A., *L'Africa, Gildone e la gestione dei suoi fondi confiscati*, *Ius romanum*, 2022/2, 319-331.
- WUK M., *Constructing Christian Bureaucrats: Justinian and the Governor's Oath of Office*, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 462-493.
- ZAMORA MANZANO J.L., 'rec.' a Fernández de Buján y Fernández F., *Fundamentos clásicos de la democracia y de la administración*, Universitas, Madrid 2021, RGDR, 39 (2022).

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

AGNATI U., *Religione e diritto. Integrazioni, resistenze, conflitti*, INDEX, 50 (2022), 220-240.

ANDRÉS SANTOS F.J., 'rec.' a Cochran R.F. Jr. - Moreland M.P. (eds.), *Christianity and private law*, Routledge, London-New York 2022, GLOSSAE, 19 (2022), 715-720.

BRAVO BOSCH M.J., 'rec.' a Ravizza M., *Pontefici e Vestali nella Roma Repubblicana*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2020, RGDR, 39 (2022).

CALAPÀ A., *Sacra civitatum Etruriae. Untersuchungen zur Religionsgeschichte des römischen Etrurien*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2022, ISBN 9783170410107.

CARDETE DEL OLMO M^aC., *Landscape and Religious Monumentalisation in Ancient Greece: The Sanctuary of Athena Alea in Tegea*, Gerión, 40.2 (2022), 405-427.

CEGLIA L., *I fondamenti del culto di Roma*, in *Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: coloctiul internațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezione dell'antichità nelle culture europee*, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 263-284.

CORONA ENCINAS Á., 'rec.' a Domingo R. - Witte J. Jr. (eds.), *Christianity and Global Law*, Routledge, London-New York 2020, GLOSSAE, 19 (2022), 767-769.

DUȚĂ I., *Catabaze romane [Catabasi romane]*, in *Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: coloctiul internațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezione*

dell'antichità nelle culture europee, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 253-262.

JOUBERT T., 'rec.' a Poirier J.-L., *Ainsi parlent les dieux. Comment Grecs et Romains pensaient leurs mythes*, Les Belles Lettres, Paris 2021, RH, 1 (2022), 59-60.

LIZZI TESTA R., *La villa tardoantica come ecologia idealizzata: l'impatto del cristianesimo. Una nuova prospettiva d'indagine*, KOINONIA, 46 (2022), 361-366.

MATIJEVIC K. - WIEGELS R., *Kultureller Transfer und religiöse Landschaften. Zur Begegnung zwischen Imperium und Barbaricum in der römischen Kaiserzeit*, De Gruyter Akademie Forschung, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110716443.

MENTXAKA ELEXPE R.M., *Del cursus publicus y su uso por los obispos en los siglos IV y V*, SCDR, 35 (2022), 157-208.

NERI V., *Vescovi romani e vescovi provinciali nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, KOINONIA, 46 (2022), 119-138.

PETRICĂ A.-C., *Cultul lui Augustus [Culto di Augusto]*, in *Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: coloctiul internațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezione dell'antichità nelle culture europee*, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 383-392.

SÂMBRIAN T., *Religie, drept și război în Roma antică: ritualurile juridico-religioase ale fețialilor privitoare la declararea războiului [Religione, diritto e guerra nell'antica Roma: i riti giuridico-religiosi dei feziali relativi allo scoppio della guerra]*, in *Zei, duburi, culte, totemuri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: coloctiul internațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credenze e mitologia*

nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale *La recezio- ne dell'antichità nelle culture europee*, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 427-498.

SCHANTOR A., *Kultpraxis und Distinktion. Bil- dnisse von Kultpersonal der römischen Kaiserzeit aus Rom und Italien*, Harassowitz Verlag, Wie- sbaden 2022, ISBN 9783447118910.

STÄDELE A., *Die Christenverfolgung nach dem Brand Roms im Jahre 64 (Tac. ann. 15,44) – eine Bilanz*, *Museum Helveticum*, 79.2 (2022), 268-294.

STRECHIE M., *Vestalele, preotesele cultului statu- lui roma = The Vestal Virgins, Priestesses of the Roman State Cult*, in *Zei, duburi, culte, totemu- ri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colocviul in- ternațional Receptarea antichității în culturile europene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credențe e mi- tologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colloquio internazionale La recezio- ne dell'antichità nelle culture europee*, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 511-516.

VALDÉS GUÍA M.A., *Civilising the Eleusinian Sacred Way*, *Gerión*, 40.2 (2022), 529-552.

VOINEA M.G., *Educația creștină în perioada principatului [Educazione cristiana durante il pe- riodo del principato]*, in *Zei, duburi, culte, totemu- ri, credințe și mitologie în lumea greco-romană: in memoriam Katalin Dumitrașcu: colocviul in- ternațional Receptarea antichității în culturile euro- pene*, coord. M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță [*Dèi, spiriti, culti, totem, credențe e mitologia nel mondo greco-romano: in memoriam Katalin Du- mitrașcu: colloquio internazionale La recezio- ne dell'antichità nelle culture europee*, a cura di M. Strehie - C.M. Popescu - I. Duță], Editura Universitaria, Craiova 2022, 517-530.

WUK M., *Constructing Christian Bureaucrats: Justinian and the Governor's Oath of Office*, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 462-493.

ZARRO G., *Marco Aurelio tra ortoprassia e «no- men Christianum»*, *RDR*, 22 (2022).

b) Società e costume

BREGI J.F., *Le suicide en droit romain*, in *Le sui- cide, de l'Antiquité au XXIe siècle*, a cura di F. Vialla - P. Vielfaure - S. Joly, LEH Édition, Bor- deaux 2022, 597-610.

BROUSSY C. - MARCOU P., *Le suicide de Caton comme symbole de la fin de la République romai- ne*, in *Le suicide, de l'Antiquité au XXIe siècle*, a cura di F. Vialla - P. Vielfaure - S. Joly, LEH Éd- ition, Bordeaux 2022, 499-503.

BRUNN U., *Suicide, martyr et hérésie: la mort volontaire dans les textes ecclésiastiques de l'Anti- quité chrétienne et du Moyen Âge*, in *Le suicide, de l'Antiquité au XXIe siècle*, a cura di F. Vialla - P. Vielfaure - S. Joly, LEH Édition, Bordeaux 2022, 53-83.

DE CRISTOFARO C., *Inpudicus. Il diritto roma- no di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, *Jovene*, Napoli 2022, ISBN 9788824327480.

DELP D., *Zwischen Ansässigkeit und Mobilität. Die sogenannte Große Kolonisation der Griechen aus migrationstheoretischer Perspektive*, *Vandenhoeck & Ruprecht*, Göttingen 2022, ISBN 9783949189364.

ESCRIBANO PAÑO M.V., *La intercesión de la emperatriz en petitiones al emperador: Aelia Eu- doxia. Una nueva perspectiva de investigación*, *KOINONIA*, 46 (2022), 291-297.

GIUMETTI F., *Il corpo travisato. La rappresen- tazione pubblica del corpo maschile tra censu- ra sociale e sanzione giuridica*, *JUS-online*, 8.6 (2022), 2-32.

HEIM S., 'rec.' a Gagné R., *Cosmography and the idea of Hyperborea in ancient Greece*, *Cambrid- ge University Press*, Cambridge 2021, *Museum Helveticum*, 79.2 (2022), 328.

HETTINGER J., *Hochwasservorsorge im Röm- ischen Reich. Praktiken und Paradigmen*, *Franz Steiner Verlag*, Stuttgart 2022, ISBN 9783515132664.

JOHNSTON S.I., *The story of myth (M. Gron- berg)*, *Harvard University Press*, Cambridge 2018, *Museum Helveticum*, 79.2 (2022), 329.

- KRANJC J., *Wie das bezwungene Griechenland die Künste in das bäuerliche Latium brachte: das Beispiel von Gaius Verres*, in *Festschrift Ger- not Koerber zum 80. Geburtstag: für den Interpreten der Bildsprache*, a cura di E.Cs. Herger - B. Holcman - M. Steppan, Leykam Wissenschaft, Graz 2022, 223-244.
- LENNON J.J., *Dirt and Denigration. Stigma and Marginalisation in Ancient Rome*, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161617072.
- LIU J., 'rec.' a Eckhardt B., *Romanisierung und Verbrüderung. Das Vereinswesen im römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.2 (2022), 53-60.
- MATIJEVIC K. - WIEGELS R., *Kultureller Transfer und religiöse Landschaften. Zur Begegnung zwischen Imperium und Barbaricum in der römischen Kaiserzeit*, De Gruyter Akademie Forschung, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110716443.
- MAUERSBERG M., 'rec.' a Delp D., *Zwischen Ansässigkeit und Mobilität. Die sogenannte Große Kolonisation der Griechen aus migrationstheoretischer Perspektive*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.4 (2022), 116-125.
- MERCOGLIANO F., *Spunti e appunti brevi in tema di immigrazione nell'antica Roma*, Annali Camerino, 11 (2022), 61-75.
- MERCOGLIANO F., *Tu chiamale, se vuoi, riflessioni. Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma*, Annali Camerino, 11 (2022), 183-190.
- MOURITSEN H., *The Roman Elite and the End of the Republic: The Boni, the Nobles and Cicero*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781009180658.
- Самарџић Г.М. [SAMARDŽIĆ G.M.], Биљешке о античком становништву са подручја "Дилунто" – неколико примјера са југа провинције Далмације (*Bilješke o antičkom stanovništvu sa područja "Dilunto" – nekoliko primjera sa juga provincije Dalmacije*) = *Notes on the Ancient Population from the Area of Dilunto: A Few Examples from the South of the Province Dalmatia*, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 52 (2022/1), 159-169.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Stolfi E., *Come si racconta un'epidemia. Tucidide e altre storie*, Carocci, Roma 2021, *Bollettino di studi latini*, 52.2 (2022), 818-822.
- SANDIROCCO L., 'rec.' a Vinci M., *Melodramma barocco ed 'eroi' romani: il Silla di G.F. Händel*, Pacini Editore, Pisa 2022, *Bollettino di studi latini*, 52.2 (2022), 842-847.
- SCHEIBELREITER P., 'rec.' a Kamen D., *Insults in Classical Athens*, University of Wisconsin Press, Madison-London 2020, *Historische Zeitschrift*, 315 (2022), 461-462.
- SCHREYER J., 'rec.' a Davoine C., *La ville défigurée. Gestion et perception des ruines dans le monde romain (Ier siècle a.C.–IVe siècle p.C.)*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2021, *Klio*, 104.2 (2022), 813-814.
- SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Egetenmeier Ph., *Zwischen zwei Welten. Die Königsfreunde im Dialog zwischen Städten und Monarchen vom Jahr der Könige bis zum Frieden von Apameia (306-188 v. Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.2 (2022), 61-65.
- SCHUMACHER L., 'rec.' a Luciani F., *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Steiner, Stuttgart 2022, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 729-731.
- SCOTTI F., *Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana: appunti per un approccio interdisciplinare*, AG, 154.4 (2022), 919-966.
- SONNABEND H., 'rec.' a Hettinger J., *Hochwassersvorsorge im Römischen Reich. Praktiken und Paradigmen*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.4 (2022), 137-140.
- STOLFI E., *Come si racconta un'epidemia. Tucidide e altre storie*, Carocci Editore, Bari 2022, ISBN 9788829012824.

- THIES A., 'rec.' a Boatwright M.T., *Imperial Women of Rome. Power, Gender, Context*, Oxford University Press, Oxford 2021, *Sehepunkte*, 22.12 (2022).
- TOOHEY P., 'rec.' a Aubreville Ph., *Der Hass im antiken Rom. Studien zur Emotionalität in der späten Republik und frühen Kaiserzeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.3 (2022), 80-85.
- TRÜMPER M., *Late Republican Baths in Italy. Urban Context and Ownership*, *R.M.*, 128 (2022), 268-335.
- VIALLA F., Βιαιοθάνατος, mors uoluntaria. Brèves considérations sur le suicide dans l'antiquité gréco-romaine, in *Le suicide, de l'Antiquité au XXIe siècle*, a cura di F. Violla - P. Vielfaure - S. Joly, LEH Édition, Bordeaux 2022, 36-52.
- VINCI M., *Falso monetario e rappresentazione cinematografica: divagazioni criminalistiche tra diritto romano e diritto vigente*, *Codex*, 3 (2022), 179-201.
- VINCI M., *Melodramma barocco ed 'eroi' romani: il Silla di G.F. Händel*, Pacini Editore, Pisa 2022, ISBN 9788833794624.
- WEISSER S., *Éradication ou modération des passions. Histoire de la controverse chez Cicéron, Sénèque et Pilon*, Brepols, Turnhout 2022, ISBN 9782503596389.
- c) Economia**
- BRÉLAZ C. - BLIN S. - MILLIET Q. - SAPIN E., *Un document comptable sur lamelle de plomb et autres objets métalliques inscrits du site de Mandeuze, cité des Séquanais (avec un appendice sur la méthode de déchiffrement)*, *Revue des Études Anciennes*, 124/2 (2022), 315-350.
- CUENA BOY F., *Diego de Avendaño sobre el comercio de Mancipia Etiopes: derecho, moral y compostura*, *SCDR*, 35 (2022), 27-55.
- DOMÍNGUEZ MONEDERO A., *Agrarian and Power Landscapes in Epeiros during the Late Classical and Hellenistic Periods*, *Gerión*, 40.2 (2022), 463-494.
- FEIGE M., *Landwirtschaftliche Produktionsanlagen römischer Villen im republikanischen und kaiserzeitlichen Italien*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110714296.
- FERNÁNDEZ BAQUERO M.E. - FERNÁNDEZ GARCÍA M.I., *Terra sigillata en la Baetica a la luz del Derecho romano*, e-Legal, 37 (2023).
- MEROLA G.D., *Economia di Roma antica: storia e storiografia*, *INDEX*, 50 (2022), 535-540.
- MEROLA G.D., *Produzione e vendita della ceramica: brevi note*, *INDEX*, 50 (2022), 559-570.
- SACHS M., *Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln im antiken Rom*, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2022, ISBN 9783447118705.
- SCOTTI F., *Il conflitto fra esigenze familiari e commerciali in una disposizione testamentaria dell'ultima età repubblicana: appunti per un approccio interdisciplinare*, *AG*, 154.4 (2022), 919-966.
- TONISCH M., *Omnia Romae cum pretio. Löhne, Preise und Werte im Römischen Reich*, Österreichische Forschungsgesellschaft für Numismatik, Wien 2022, ISBN 9783950426847.
- d) Storia militare**
- BURCKHARDT L. - SPEIDEL M.A., *Militärgeschichte der griechisch-römischen Antike: Lexikon*, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783476024718.
- DI DONATO G., *D. 49.16.6.2. Notas exegeticas en tema de contumacia militis*, *RGDR*, 39 (2022).
- LE BOHEC Y., *Les grands généraux de Rome... et les autres*, Tallandier, Paris 2022, ISBN 9791021050358.
- POP C., *The Roman Army at the North of the Danube: An Important Factor in the Romanization of Dacia*, *Ius romanum*, 2022/2, 466-482.
- PORTE D., *Vercingétorix. Celui qui fit trembler César*, Ellipses, Paris 2022, ISBN 9782340075221.
- SÂMBRIAN T., *Le droit fétial et bellum iustum dans le contexte des guerres daco-romaines et de la politique impériale romaine d'annexion des provinces*, *Ius romanum*, 2022/2, 418-439.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

AGNATI U., *Sacrifici e banchetti. Divieti cristiani e obblighi pagani*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 27 (2022), 175-246.

AMUNÁTEGUI PERELLÓ C., *Deo Auctore. Power and Ideology in Late Antiquity*, *RIDA*, 69 (2022), 13-24.

ARENA G., *Ecologia e climatologia: modernità della Tarda Antichità*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 1-14.

CONSOLI M.E., *Ulteriori frontiere di studio per il Tardoantico*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 227-233.

CRISTINI M., *L'Italia del VI secolo: questioni aperte e prospettive di ricerca*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 249-256.

CRISTOFOLI R., *Claudia Livilla: il matrimonio con Seiano e la condanna*, *Bollettino di studi latini*, 52.2 (2022), 457-472.

GIUFFRIDA C., *Iulia Domna: propaganda e strategia politica di una Augusta*, *Codex*, 3 (2022), 55-90.

HILLNER J. - MACCARRON M. - VIHERVALLI U., *The Politics of Female Namelessness between Late Antiquity and the Early Middle Ages, ca. 300 to 750*, *Journal of Late Antiquity*, 15.2 (2022), 367-401.

INGLEBERT H., *Le problème de la spatialité de l'Antiquité tardive*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 327-336.

KOSTOPOULOS K., 'rec.' a Wojciech K., *Wie die Athener ihre Vergangenheit verhandelten. Rede und Erinnerung im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.3 (2022), 109-115.

LAMBERTINI R., *Quel magister equitum di Cesare*, 'rec.' a Licandro O., *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Baldini e Castoldi, Milano 2022, *Tesseræ Iuris*, 3.2 (2022), 161-166.

LANDUCCI F., 'rec.' a Meeus A., *The History of the Diadochoi in Book XIX of Diodorus' Bibliothek. A Historical and Historiographical*

Commentary, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.2 (2022), 75-79.

MAIURI A., *Corruptissima re publica plurimae leges. L'excursus tacitano sulla storia delle leggi* (ann. 3, 25-28), *Codex*, 3 (2022), 119-140.

MASTROCINQUE A., *Storia romana*, UTET Università, Torino 2022, ISBN 9788860086891.

MEEUS A., *The History of the Diadochoi in Book XIX of Diodorus' Bibliothek. A Historical and Historiographical Commentary*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110741957.

MOLLEA S., 'rec.' a Pagnotta F., *Cicerone e la societas hominum. Contesto e funzioni di un concetto politico*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2022, *Bollettino di studi latini*, 52.2 (2022), 759-761.

MORESCHINI C. - TOMMASI C.O., *Una 'nuova' Tarda Antichità*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 413-422.

NESSELRATH H.-G., 'rec.' a *Utopias in Ancient Thought*, a cura di P. Destrée - J. Opsomer - G. Roskam, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 712-714.

PADOVAN M., *La dittatura romana nei 'Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio'*, in *La dittatura romana*, Tomo terzo, a cura di L. Garofalo, Jovene, Napoli 2022, 493-522.

SANTANGELO F., 'rec.' a *Leadership and Initiative in Late Republican and Early Imperial Rome*, a cura di R.M. Frolov - C. Burden-Stevens, Brill, Leiden 2022, *Historische Zeitschrift*, 315.3 (2022), 739-740.

SANTORO R., 'rec.' a Fezzi L., *Roma in bilico. Svolte e scenari alternativi di una storia millenaria*, Mondadori, Milano 2022, 804-807.

TRAINA G., *Tardoantico: problemi, tendenze, desiderata*, *KOINΩNIA*, 46 (2022), 493-497.

TUORI K. - HEIKONEN J., *Spaces of Citizenship. The Census in Roman Republican Topography and Ideology*, *MEFRA*, 134.2 (2022), 335-360.

f) Studi vari e di carattere generale

BETTINI M., *Vertere – Paradigmen des Übersetzens in der Kultur der Antike*, J.B. Metzler, Berlin-Heidelberg 2023, ISBN 9783662661734.

BUENO DELGADO J.A. - FERNÁNDEZ DELGADO A., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A. - Adams S., *Antígona. Relectura de un mito de la Antigüedad*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 39 (2022).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ridiscutendo con Lepore: un percorso intellettuale*, IVRA, 70 (2022), 456-463.

COSTA P. (trad. BÉGOU-DAVIA M.), 'rec.' a Laffi U., *Nuovi studi di storia romana e di diritto*, Jovene Editore, Napoli 2020, RH, 2 (2022), 284-288.

GARCÍA MARTÍN M.L., *Wild Landscape Perception in the Iliad. The Early Presence of Emotions Associated with Forests and Mountains in Ancient Greek Imagery*, Gerión, 40.2 (2022), 429-462.

GARCÍA QUINTELA MARCO V., *Meton of Athens: An Astronomer in the Democratic Landscape of the Polis*, Gerión, 40.2 (2022), 553-573.

MASTROBERTI M., *Tra gens e territorio: per un'etimologia dell'appartenenza*, INDEX, 50 (2022), 249-256.

MILÁN QUIÑONES DE LEÓN M.S., *Mycenaean Routes Towards the West*, Gerión, 40.2 (2022), 377-403.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Fernández de Buján F., *Fundamentos clásicos de la democracia y la administración*, Universitas, Madrid 2021, RGDR, 39 (2022).

PASCUAL J., *Ithaca Beyond Homer: a Classical and Hellenistic Polis*, Gerión, 40.2 (2022), 495-527.

PAUSCH D., 'rec.' a Lendon J.E., *That Tyrant, Persuasion. How Rhetoric Shaped the Roman World*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2022, Historische Zeitschrift, 315.3 (2022), 745-746.

POLOJAC M., *Province of Syria and the Law School in Berytus*, Ius romanum, 2022/2, 349-361.

Станојловић В.Н. [STANOJLOVIĆ V.N.], Накнада погребних трошкова у римском праву (*Naknada pogrebnih troškova u rimskom pravu*) = *Reimbursement of Funeral Costs in Roman Law*, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 56 (2022/3), 857-876.

STEIN C., *Les identités de Rutilius Namatianus, in Quis sum? Provincialis? Manifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.

TERCEIRO SANMARTÍN N., *Corruption and Urban Landscape in Plato: The Story of Atlantis, the Chronicle of Thucydides and the Geometry of the Town Plan*, Gerión, 40.2 (2022), 575-592.

THÜRY G.E., *Römer, Mythen, Vorurteile. Das alte Rom und die Macht*, wbg Philipp von Zabern, Darmstadt 2022, ISBN 9783805353380.

g) Papirologia

DE JONG J., *Four Fiscal-administrative Fragments from the Late Seventh–Early Eighth Century Archive of Aphrodito*, ZPE, 221 (2022), 213-220.

ECK W. - PANGERL A., *Ein a libellis der frühen Kaiserzeit auf einer tabella aenea*, ZPE, 222 (2022), 229-233.

ESLER P.F., *Family Conflict by the Dead Sea Repeating Itself: a Microhistorical Analysis of P.Yadin I 5 and I 13*, ZPE, 223 (2022), 147-159.

GONIS N., *P. Oxy. II 373 descr.: Loan of Money Secured on Land*, ZPE, 222 (2022), 179-183.

GONIS N., *P.Sakaon 73 + SB XII 11024: Two Leases of Goats Reduced to One*, ZPE, 222 (2022), 207-210.

GONIS N., *Two Land Registers*, ZPE, 223 (2022), 197-201.

MALAMOU M.-M., *Brief an die Mutter. 223 (2022) 183–187 –, Eine frühbyzantinische donatio mortis causa aus Oxyrhynchus*, ZPE, 223 (2022), 188-193.

h) Epigrafia e paleografia

ARMANI A., *Problème d'identité épigraphique: fonction ou origo?*, in *Quis sum? Provincialis? Ma-*

- nifestations identitaires dans le cadre supra-civique. Les identités provinciales et régionales*, a cura di S. Lefebvre, Artheis éditions, Dijon 2022, online.
- CASTAGNINO F., *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2022, ISBN 9788828840824.
- COSTABILE F.A., *Euthymos di Locri da Olimpia a Temesa e la statuaria di Pythagoras di Reggio. Iscrizione agonistica, dediche votive e culto delle Ninfe*, *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 27 (2022), 3-52.
- ECK W. - PANGERL A., *Ein privates Entlassungsdokument für einen Soldaten der classis Moesica und eine subscriptio des Legionslegaten Attius Pudens aus dem Jahr 241 n.Chr.*, ZPE, 222 (2022), 237-246.
- FAORO D., *Pro(curator) Camp(aniae) o proc(urator) Camp(anorum)? Su una recente rilettura di AE 1969/70, 635*, ZPE, 222 (2022), 275-278.
- FOURNIER J., *Bases thasiennes pour des empereurs d'époque constantinienne. Les derniers feux d'une épigraphie civique*, *Ktèma*, 47 (2022), 313-327.
- GONIS N., *On the Dossier of Georgius Son of Silvanus*, ZPE, 223 (2022), 202-203.
- HARRIS E.M., *Notes on the New Law of Epicrates from the Athenian Agora*, ZPE, 222 (2022), 65-81.
- LAFFI U., *A proposito di Orazio Licandro, Ius scriptum. Lineamenti di Epigrafia e Papirologia*, «L'Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2020, Codex, 3 (2022), 301-304.
- MESSERER C., *L'attitude de l'administration romaine envers les femmes du clergé égyptien*, ZPE, 223 (2022), 131-146.
- MOTTA D., *La fine della carriera del praefectus Aegypti Subaziano Aquila. Per un'ipotesi sul ruolo dell'Egitto fra Caracalla e Geta*, ZPE, 222 (2022), 193-202.
- SOSIN J.D., *Manumissions at Elateia (IG IX,1 124-127)*, ZPE, 223 (2022), 63-70.
- SOSIN J.D., *The Margins of a Law: The Composition of IG IX.12.3718*, ZPE, 221 (2022), 70-76.
- SOUZA R., *More New Readings of Hellenistic Sicilian Real Estate Contracts Involving Women*, ZPE, 223 (2022), 71-81.
- TSIAMPOKALOS T., *Wie schreibt man <Alkmaion> richtig? Zur Namensproblematik in der Überlieferung der Zeugnisse zum Naturphilosophen Alkmaion von Kroton*, *Museum Helveticum*, 79.2 (2022), 179-202.
- WIEDERGUT K., *Returning to Ancestral Soil. A Commentary on IJudOr II 193 (Hierapolis/Phrygia)*, DIKE, 25 (2022), 203-242.
- ZUMBO A., *Magistrati con potere censorio nell'Italia romana: supplemento II*, ZPE, 223 (2022), 204-206.

2023

FONTI GIURIDICHE

a) Edizioni di fonti

b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

COOLEY A.E., *The Senatus Consultum De Cn. Pisone Patre: Text, Translation, and Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781108714563.

PEYRAS J., *La loi agraire de 643 a.u.c. (111 avant J.C.) et l'Italie, suivi de la La loi agraire de 643 a.u.c. (111 avant J.C.) et Corinthe*, Présentation, essai de restitution (lignes 1-42 et lignes 96-105). Traduction et notes, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, ISBN 9782848679600.

c) Opere palinogenetiche

d) Fonti medievali

VIAUT L., *Les écritures du droit romain au haut Moyen Age. Le témoignage d'un épitomé du Breviaire d'Alaric*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2023, ISBN 9791035108649.

SUSSIDI

a) Enciclopedie

b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

c) Repertori bibliografici

d) Sussidi informatici

e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

LARIO DEVEZA A., 'rec.' a *Pratiques religieuses, mémoire et identités dans le monde gréco-romain*.

Actes du colloque tenu à Poitiers du 9 au 11 mai 2019, a cura di D. Ackermann - Y. Lafond - A. Vincent, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2022, Sehepunkte, 23.2 (2023).

b) Studi in onore

Von der Antike begeistert! Philologie, Philosophie, Religion und Politik durch drei Jahrtausende. Festschrift für Christoph Riedweg, a cura di C. Semenzato - L. Hartmann, Schwabe Verlag, Basel 2023, ISBN 9783796546617.

c) Pubblicazioni varie

EDER W., *Bürger und Staat im griechisch-römischen Altertum. Gesammelte Schriften*, herausgegeben von K.A. Raaflaub, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133739.

Studi pubblicati nel volume:

Aufsätze und Buchkapitel zur griechischen Geschichte:

Die ungeschriebene Lehre Platons. Zur Datierung des Platonischen Vortrags 'Über das Gute' (1986);

Polis und Politai. Die Auflösung des Adelsstaates und die Entwicklung des Polisbürgers (1992);

Die athenische Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Krise oder Vollendung? (1995);

Monarchie und Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr. Die Rolle des Fürstenspiegels in der athenischen Demokratie (1995);

Aristocrats and the Coming of Athenian Democracy (1998);

Zwischen Tradition und Anpassung. Die Rolle der Adelligen bei der Entstehung der Polis (1999);

Demokratie und Größenwahn. Die Paradoxien der athenischen Demokratie (2000);

Die Harpalos-Affäre (2000);

Die Gestaltung der Zukunft in Verfassung und Recht (2006).

Aufsätze und Buchkapitel zur römischen Geschichte:

Augustus and the Power of Tradition. The Augustan Principate as Binding Link between Republic and Empire (1990);

Der Bürger und sein Staat – der Staat und seine Bürger. Eine Einführung zum Thema Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik (1990);

Zwischen Monarchie und Republik. Das Volkstribunat in der frühen römischen Republik (1993);

Republicans and Sinners. The Decline of the Roman Republic and the End of a Provisional Arrangement (1996);
Decius (249-251 n. Chr.) (1997);
Strafsachen in Geschworenengerichten. Die Prozesse wegen Erpressung römischer Untertanen und Verbündeter (Repetundenprozesse) (1997);
Augustus and the Power of Tradition (2005);
Kommentar. Zum Problem von Altersgrenzen für die politische Beteiligung in der römischen Republik (2005);
Die Ursprünge des Volkstribunats (2007).
 Vergleichende und übergreifende Arbeiten:
The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies. An Unconventional Hypothesis (1986);
Political Self-confidence and Resistance. The Role of Demos and Plebs after the Expulsion of the Tyrant in Athens and the King in Rome (1988);
Who Rules? Power and Participation in Athens and Rome (1991);
Epilog: Griechisches und naböstliches politisches Denken. Probleme und Strategien künftiger Forschung (1993);
Gruppenbewußtsein und Fremdenhaß. Formen der Integration und Ausgrenzung in antiken Gesellschaften (1993);
Rechtsentwicklung und Verfassungskrise in Athen und Rom. Methoden und Möglichkeiten einer vergleichenden Untersuchung (1996);
Schlummernde Potentiale. Die Rolle von Volkstribunen und Ephoren in Verfassungskrisen (2002).
 Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus:
Unsichtbares sichtbar machen. Überlegungen zum Wiederaufbau antiker Denkmäler (1987);
Die Zukunft der Vergangenheit. Der Blick zurück auf dem Weg nach vorn (1988);
Entwurf eines denkmalpflegerischen und touristischen Gesamtkonzepts für die Stadtruine Milet (1995).
 Rezensionen:
 ‘rec.’ a Johannsen K., *Die lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar* (1973);
 ‘rec.’ a Watson A., *The Law of Succession in the Later Roman Republic* (1973);
 ‘rec.’ a Behrends O., *Die römische Geschworenenvorfassung. Ein Rekonstruktionsversuch* (1974);
 ‘rec.’ a Bleicken J., *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1978);
 ‘rec.’ a Dahlheim W., *Gewalt und Herrschaft. Das provinzielle Herrschaftssystem der römischen Republik* (1980);
 ‘rec.’ a Schlessner B., *Die Legaten der römischen Republik. Decem legati und ständige Hilfs-gesandte* (1980);

‘rec.’ a Wickert L., *Theodor Mommsen, eine Biographie. Bd. IV. Größe und Grenzen* (1981);
 ‘rec.’ a Harris W.V., *War and Imperialism in Republican Rome, 327–70 B. C.* (1982);
 ‘rec.’ a de Ste. Croix G.E.M., *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquests* (1984);
 ‘rec.’ a Peppe L., *Studi sull’esecuzione personale, I. Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana* (1984);
 ‘rec.’ a Schumacher L., *Servus index. Sklavenverhör und Sklavenanzeige im republikanischen und kaiserzeitlichen Rom* (1984);
 ‘rec.’ a Bauman R.A., *Lawyers in Roman Transitional Politics. A Study of the Roman Jurists in Their Political Setting in the Late Republic and the Triumvirate* (1987);
 ‘rec.’ a Fascione L., *Crimen e quaestio ambitus nell’età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano* (1988);
 ‘rec.’ a Hantos Th., *Res publica constituta. Die Verfassung des Dictators Sulla* (1990);
 ‘rec.’ a Mitchell R.E., *Patricians and Plebeians. The Origin of the Roman State* (1994).

Étudier l’Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l’idée impériale, a cura di A. Robin - Y. Auffret - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, ISBN 9782753588172.

Exchange and Reuse in Roman Palmyra. Examining Economy and Circularity, a cura di N. Andrade - R. Raja, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503603421.

From Sun-Day to the Lord’s Day. The Cultural History of Sunday in Late Antiquity and the Early Middle Ages, a cura di U. Heil, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503598260.

Les cités grecques face à l’imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d’un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère) [Dialogues d’histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, ISBN 9782848679648.

MASI A., *Dal diritto romano alle codificazioni moderne. Pagine scelte*, a cura di O. Diliberto - D. Durisi, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327930.

Studi pubblicati nel volume:

Stipulatio praepostera [estr. da BIDR 63 (1960)];

- Alcuni scolii marginali o interlineari contenuti nel «Cod. Laur.» Plut. LXXX. II e la nuova edizione dei Basilici* (1962);
Il fondo Ferrini della biblioteca universitaria Alessandrina di Roma (1972);
Alcune osservazioni sull'indice e sulle annotazioni di Stefano al titolo 'Pro socio' del Digesto (1978);
Lo sch. GUNH ad Bas. 29, 1, 65 e il testo del responso di Cinna riferito da Ulpiano in D. 23, 2, 6 (1962);
L'actio pro tutelae nella compilazione giustiniana e nella dottrina bizantina (1962);
Retroattività della condizione e «donatio mortis causa» fra coniugi (1963);
L'idea giuridica e politica di Roma nel pensiero e nell'azione dell'imperatore Leone il Saggio (1991);
 'Rec.' a Müller L., *Die Scholien zu Buch 21 Titel 1 der Basiliken* (1967);
Rileggendo Armenopulo (1971);
Fausto Goria bizantinista (2017);
Il negozio "utile" o "inutile" in diritto romano (1962);
Inutilità ed inesistenza degli atti giuridici nelle Istituzioni giuridiche (1981);
 s.v. *Nullità in generale (storia)* (1978);
 'Rec.' a N. Dumont-Kisliakoff, *La simulation en droit romain* (1971);
La 'praefectura Urbi' di Lucio Munazio Planco e l'iscrizione del mausoleo di Gaeta (1971);
La Tabula Hebana e il valore della destinatio magistratum (1966);
La funzione 'ad Caesaris praedia dividenda et comprobanda' in un'iscrizione dell'età adrianea (1973-74);
L'acquisto del tesoro nel Vangelo di Matteo (2016);
Il problema della remissione della mercede nella locazione di fondi rustici alla luce di una testimonianza di Columella (1978);
Sui rapporti fra Tertulliano, 'Apol.' 2.4 e Claudio Saturnino 'de poenis paganorum', D. 48.19.16 (1977);
La giurisdizione del "comes sacrarum largitionum" e del "comes rei privatae" su rispettivi funzionari palatini (1965-68);
Contributi ad una datazione della «Collatio legum Mosaicarum et Romanarum» (1961);
Ancora sulla datazione della «Collatio legum Mosaicarum et Romanarum» (1965);
La soggettività delle universitates nelle fonti romane (2018);
L'acquisto del legato (1995);
D. 30.33 e la duplicità di forma dei legati (1958);
 s.v. *Prelegato* (1985);
In tema di «cautio Muciana» (1962);
- Deficienza e adempimento fittizio della condizione mista in diritto classico e in diritto giustiniano* (1964);
Note sulla «Transmissio Iustiniana» (1964);
«Bona fides» e usucapione (1968);
Servitus servitutis esse non potest: la problematica dei diritti sui diritti (2011);
Insolvenza dell'obbligato e sussidiarietà dell'actio de dolo (1962);
Due passi in tema di Lex Furia de sponsu (1966);
Riflessioni sull'onere reale nel codice dell'ambiente (2010);
 s.v. *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (premessa storica)* (1963);
 s.v. *Diserzione (diritto romano)* (1963);
 s.v. *Inadempimento (premessa storica)* (1970);
 s.v. *Locazione in generale (storia)* (1974);
 s.v. *Novazione (diritto romano)* (1978);
 s.v. *Prefetto e prefettura (storia)* (1985);
 s.v. *"Interdictum de liberis ducendis (exhibendis)"* (1962);
 s.v. *Solidarietà (diritto romano)* (1972);
 s.v. *Diritto internazionale nel diritto romano* (1991);
L'opera di Giuseppe Branca (2006);
Riccardo Orestano (1909-1988) (1988);
Ricordo di Edoardo Volterra (2015);
L'attualità delle nozioni romane di actio in rem e di actio in personam (2009);
Rapporti familiari e successioni nel pensiero di Giorgio La Pira (2006);
 'Rec.' a Albanese B., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano* (1982);
 'Rec.' a Gioffredi C., *I principi del diritto penale romano* (1970);
Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB (2002);
Il testamento militare e l'accrescimento nel saggio di Pasquale de' Rossi per la cattedra di Diritto romano (2005);
Il metodo esegetico, le prolusioni e l'inizio del metodo dogmatico (2013);
L'energia elettrica come cosa nella dottrina italiana degli inizi del secolo (1994);
L'ampiezza dei manuali istituzionali di diritto civile e di diritto privato (2004).
- Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192898616.
- Roman Identity: Between Ideal and Performance*, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503599229.

The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110998689.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

Handbuch des Römischen Privatrechts, Band I-III, herausgegeben von U. Babusiaux - Chr. Baldus - W. Ernst - F.S. Meissel - J. Platschek - Th. Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, ISBN 9783161523595.

FRIER B., *Juristic Literature and the Law: Competition and Cooperation*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 177-195.

PELLOSO C., *Quirites and Populus Romanus: New Identities and Old Figures in Archaic Legal Formulas*, in *Roman Identity: Between Ideal and Performance*, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, 255-278.

b) Studi sulle fonti giuridiche

ANGELOSANTO A. - MAROTTA V. - PULITANÒ F. - SCHIAVONE A. - TAMBURI F., *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri IV-VII*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891320582.

ARCARIA F., *L. Maganzani, 'Florentinus. Institutionum libri XII'*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol, 'rec.' a Maganzani L., *Florentinus. Institutiones Libri XII*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2022, *JUS*, 70.1 (2023), 127-159.

BONO F., *I rescritti di Valentiniano e Valente nella Consultatio. Un inquadramento esegetico*, *TSDP*, 16 (2023).

DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A., *La mujer en las constituciones de Constantino recogidas en el Código de Justiniano*, *RIDROM*, 30 (2023), 133-159.

GIACHI C., *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891327093.

GIACHI C., *Per una storia dell'editto (I-III secolo). Note preliminari*, *TSDP*, 16 (2023).

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *Aplicación forense de la lex Tabulae Bembinae*, *RIDROM*, 30 (2023), 160-212.

HERRERO MEDINA M., *La vocación frustrada de Quinto Elio Tuberon el Joven*, *RIDROM*, 30 (2023), 233-288.

RUGGIERO I., *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891319968.

The Collectio Avellana And The Development Of Notarial Practices In Late Antiquity, a cura di R. Lizzi Testa - G. Marconi, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503588360.

TRISCIUOGGIO A., *Covid-19. La legislación italiana sobre la emergencia sanitaria a la luz de la definición celsina del derecho*, *RIDROM*, 30 (2023), 459-471.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BELTRÃO C., *Sacra privata perpetua manento: A Reading of Cicero's De Le-gibus*, in *Roman Identity: Between Ideal and Performance*, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, 313-334.

BERTRAND-DAGENBACH C., 'rec.' a Heller A., *Kommentar zur Vita Alexandri Severi der Historia Augusta*, Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn 2022, *Sehepunkte*, 23.5 (2023).

COBETTO GHIGGIA P., *Demostene. Orazioni (XXXII-XXXV). Introduzione, testo rivisto, traduzioni e note*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2023, ISBN 9788836133079.

FLOWER R., 'rec.' a *The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (ad 300-620): Edition, Translation and Commentary*, a cura di L. Van Hoof - P. Van Nuffelen, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Early Medieval Europe*, 31.1 (2023), 131-133.

FREE A., 'rec.' a *The Intellectual Climate of Cassius Dio. Greek and Roman Past*, a cura di A.M. Kemezis - C. Bailey - B. Poletti, Brill, Leiden 2022, *Historische Zeitschrift*, 316.2 (2023), 428-430.

FREE A., 'rec.' a *Herodian's World. Empire and Emperors in the III Century*, a cura di A. Galimberti, Brill, Leiden 2022, *Historische Zeitschrift*, 316.2 (2023), 430-431.

IRRERA E., *Cicero, Natural Law and Republicanism*, 'rec.' a Hawley M.C., *Natural Law Republicanism. Cicero's Liberal Legacy*, Oxford University Press, New York 2022, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 128-130.

LAMBRINI P., *Il patrono proscritto e i gemelli abbandonati: due controversiae di Seneca il Vecchio in tema di metus*, *TSDP*, 16 (2023).

LAZZERINI F., *Rome in the Mirror: Varro's Quest for the Past, for a Present Goal*, in *Roman Identity: Between Ideal and Performance*, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, 279-312.

LOLLI M., *Turpitudinum notae. La caratterizzazione dell'usurpatore nei Panegyrici Latini tardoantichi*, Schwabe Verlag, Basel 2023, ISBN 9783796546952.

MADSEN J.M., *Aspects of Cassius Dio's Roman History*, 'rec.' a *Emperors and Political Culture in Cassius Dio's Roman History*, a cura di C. Davenport - C. Mallan, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 103-106.

SCOTT G.A., *An Age of Iron and Rust: Cassius Dio and the History of His Time*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004541115.

VOLK K., *Cicero's Letters in Context*, 'rec.' a Späth T., *Gesellschaft Im Brief. Ciceros Korrespondenz Und Die Sozialgeschichte*, Franz Steiner, Stuttgart 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 121-123.

d) Metodologia romanistica

ARCARIA F., "Chi tace non dice nulla". *Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*, Mimesis, Setto San Giovanni 2023, ISBN 9788857595016.

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., 'rec.' a Zamora Manzano J.L. - Ortega González T., *Innovación en la enseñanza del Derecho romano con las TIC del siglo XXI*, Dykinson, Madrid 2022, *RI-DROM*, 30 (2023), 481-489.

FÖLDI A., *Gondolatok a római jog művelőinek feladatairól a 21. században = Reflections on the tasks of Roman law scholars in the 21st century*, in *Jogtörténeti Parerga III: Ünnepi tanulmányok Mezey Barna 70. születésnapja tiszteletére = Legal history Parerga III: Festive studies in honour of Barna Mezey on his 70th birthday*, eds. K.B. Bódiné - G. Gosztonyi, ORAC Kiadó Kft., Budapest 2023, 105-110.

e) Storia della romanistica

BALTRUSCH E., *Der Wissenschaftler Walter Eder. Dissertation und Habilitationsschrift*, in EDER W., *Bürger und Staat im griechisch-römischen Altertum. Gesammelte Schriften*, herausgegeben von K.A. Raaflaub, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 23-30.

DELI G., *A Grosschmid-batás - Avagy paradigmaváltás a magyar romanisztikában = The Grosschmid Effect - A Paradigm Shift in Hungarian Romanist Studies*, in *SALUS VOCA-LIS. Csegöldi indulás - Győri érkezés. Ünnepi tanulmányok Fazekas Judit tiszteletére = In honour of Judit Fazekas*, eds. B.A. Keserű - K. Szoboszlai-Kiss, Universitas-Győr Kht., Győr 2023, 93-112.

FASEL U. - MÜLLER V.E., *Eugen Huber hört Theodor Mommsen*, Stämpfli Verlag AG, Bern 2023, ISBN 9783727226984.

FÖLDI A., *Az ógörög és római jog Grosschmid Béni életművében = Ancient Greek and Roman law in the oeuvre of Béni Grosschmid*, *Jogtudományi Közlöny*, 78.1 (2023), 1-11.

LEPPIN H., *Walter Eder im gelehrten Gespräch*, in EDER W., *Bürger und Staat im griechisch-römischen Altertum. Gesammelte Schriften*, herausgegeben von K.A. Raaflaub, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 13-22.

MEIER M., *Walter Eder als Lehrer, Forscher, Kollege und Freund*, in EDER W., *Bürger und Staat im griechisch-römischen Altertum. Gesammelte Schriften*, herausgegeben von K.A. Raaflaub, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 31-38.

RAAFLAUB K.A., *Walter Eders Schriften. Überblick, Zusammenhänge und biographischer Kontext*, in EDER W., *Bürger und Staat im griechisch-*

römischen Altertum. *Gesammelte Schriften*, herausgegeben von K.A. Raaflaub, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 39-98.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

BEGHINI M. - ZAMBOTTO I., *Res corporales e res incorporales: radici romane e sviluppi contemporanei di una bipartizione*, TSDP, 16 (2023).

BERNAD MAINAR R., *La tutela y la curatela en el derecho romano: conexión con la regulación actual de la tutela y la curatela en la ley 8/2021, sobre las personas con discapacidad*, RIDROM, 30 (2023), 1-75.

GRECO G., *Eteronormazione ed autonormazione nella disciplina di giochi e scommesse: una modernità antica?*, JUS-online, 9.2 (2023), 21-67.

HAMZA G., *Reflections on the historical and comparative aspects of bankruptcy law*, RIDROM, 30 (2023), 213-232.

MIGLIETTA M. - PEDERZINI E., *Percorsi giuridici tra diritto interno e comparazione. Dialoghi con Giuseppe B. Portale*, Giappichelli, Torino 2023, ISBN 9791221100747.

ROGER J., *Érasme et l'empire universel. Un héritage à déconstruire*, in *Étudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale*, a cura di A. Robin - Y. Auffret - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, 45-60.

SCHIAVON A., *La tutela del possesso dei beni fuori commercio: analisi di una norma problematica alla luce dell'impostazione romana*, TSDP, 16 (2023).

TRISCIUOGGIO A., *Covid-19. La legislación italiana sobre la emergencia sanitaria a la luz de la definición celsina del derecho*, RIDROM, 30 (2023), 459-471.

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

ARCARIA F., *Città cittadini cittadinanze. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Satura, Napoli 2023, ISBN 9788876072390.

BÜHLER T., *Geschichte des schweizerischen Obligationenrechts. Allgemeiner Teil*, Schul-

thess Juristische Medien, Zürich 2023, ISBN 9783725584802.

CSABÁNE H., *Europa Regina és a római jogi hagyomány: Gondolatok Hamza Gábor Az európai magánjog fejlődése a kezdetektől a XX. század végéig című monográfiájáról = Europa Regina and the Roman legal tradition: reflections on Gábor Hamza's monograph The development of European private law from the beginning to the end of the 20th century*, Jogelméleti Szemle, 2023/1, 75-80.

MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Satura, Napoli 2023, ISBN 9788876072406.

QUADRATO R., *Il soggetto disabile tra dipendenza e autonomia*, TSDP, 16 (2023).

TORRENT RUIZ A., *Romanismo y antirromanismo en Francia hasta el Code Napoléon*, RIDROM, 30 (2023), 446-458.

WIBIER M., 'rec.' a *Römisches Recht im Karolingerreich. Studien zur Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Epitome Aegidii*, a cura di D. Trump, J. Thorbecke Verlag, Ostfildern 2021, Early Medieval Europe, 31.1 (2023), 345-347.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

ARCARIA F., *Città cittadini cittadinanze. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Satura, Napoli 2023, ISBN 9788876072390.

BERNAD MAINAR R., *La tutela y la curatela en el derecho romano: conexión con la regulación actual de la tutela y la curatela en la ley 8/2021, sobre las personas con discapacidad*, RIDROM, 30 (2023), 1-75.

BUCHWITZ W., *Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 165-186.

BUONGIORNO P., *Social Status 'Without' Legal Difference. Historiography and Puzzling Legal*

- Questions About Imperial Freedmen and Slaves*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 67-86.
- CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., *Nomenclatores: Esclavos y libertos valiosos en la antigua Roma*, RIDROM, 30 (2023), 76-132.
- COHEN E.E., *Roman Inequality. Affluent Slaves, Businesswomen, Legal Fictions*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780197687345.
- DÍAZ-BAUTISTA CREMADES A., *La mujer en las constituciones de Constantino recogidas en el Código de Justiniano*, RIDROM, 30 (2023), 133-159.
- ERDŐDY J., *SC Claudianum and Levitas Animi – a Gender Issue?*, Pázmány Law Review, 8.1 (2023), 11-30.
- FINKENAUER Th., *Filii naturales: Social Fate or Legal Privilege?*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 25-66.
- GAMAUF R., *Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrice and in Roman Jurists' Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 125-164.
- GAMAUF R., *Peculium: Paradoxes of Slaves With Property*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 87-124.
- LICANDRO O., *Cives et peregrini. Città, cittadinanza, integrazione, mobilità sociale e certezza del diritto dall'età repubblicana alla Tarda Antichità. Studi epigrafici e papirologici*, II, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327589.
- MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Satura, Napoli 2023, ISBN 9788876072406.
- SANSALONI MAGRANER A., 'rec.' a Pavón P. (ed.), *Conditio feminae. Imágenes de la realidad femenina en el mundo romano*, Edizioni Quasar, Roma 2021, Gerión, 41.1 (2023), 298-300.
- SCHERMAIER M., *Neither Fish nor Fowl: Some Grey Areas of Roman Slave Law*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 237-268.
- SCHERMAIER M., *The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110998689.
- SCHERMAIER M., *Without Rights? Social Theories Meet Roman Law Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 1-24.
- STAGL J.F., *Favor libertatis: Slaveholders as Freedom Fighters*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 203-236.
- SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *La emancipación jurídica privada de la mujer romana: un antecedente histórico de "liberación de género"*, RIDROM, 30 (2023), 387-445.
- TAMBURI F., *Ad summam rem publicam navium exercitio pertinent. Una lettura dell'editto de exercitoria actione*, TSDP, 16 (2023).
- The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110998689.
- b) Diritti reali**
- DI CINTIO L., *Il dogma 'flessibile' della proprietà e il soldato peregrino in una provincia orientale dell'Impero Romano P. Yadin 11*, JUS-online, 9.1 (2023), 1-30.
- HERMON E., *Dominium et occupatio entre prévention et gestion du risque d'inondation*, JUS-online, 9.1 (2023), 31-72.
- SACCHI O., *L'ager privatus della lex del 111 a.C. come proprietà fondiaria nella prospettiva del suo tempo*, TSDP, 16 (2023).
- ZAMBOTTO I., *La categoria delle res nullius in bonis in Gaio e Marciano: un esempio di vincolo di destinazione*, TSDP, 16 (2023).

c) Obbligazioni

CUSMÀ PICCIONE A., *La congruens responsio nella stipulatio tardoclassica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, ISBN 9788849551969.

CUSMÀ PICCIONE A., *Stipulationes non sollemnibus vel directis verbis compositae. Contributo all'esegesi di C. 8.37(38).10*, TSDP, 16 (2023).

DIECKMANN S., *Die ratihabito im klassischen römischen Recht*, Duncker & Humblot, Berlin 2023, ISBN 9783428186761.

GRECO G., *Eteronormazione ed autonormazione nella disciplina di giochi e scommesse: una modernità antica?*, JUS-online, 9.2 (2023), 21-67.

MANDAS A.M., *'Minus peccare videtur'. Sul perimetro applicativo dell'edictum de adtemptata pudicitia*, TSDP, 16 (2023).

LIVA S., *Contributo alla storia della responsabilità in duplum nel deposito*, TSDP, 16 (2023).

PERIÑÁN GÓMEZ B., *La calificación jurídica de las pandemias desde el derecho romano de obligaciones*, RIDROM, 30 (2023), 344-386.

TAMBURI F., *Ad summam rem publicam navium exercitio pertinent. Una lettura dell'editto de exercitoria actione*, TSDP, 16 (2023).

d) Successioni e donazioni

BABUSIAUX U. - XANDRY T., *Heres fiduciarius in Grabinschriften revisited*, in *Von der Antike begeistert! Philologie, Philosophie, Religion und Politik durch drei Jahrtausende. Festschrift für Christoph Riedweg*, a cura di C. Semenzato - L. Hartmann, Schwabe Verlag, Basel 2023, 194-204.

DE PETRIS A.L., *La 'capacitas' degli Dei in epoca classica secondo Dio. Cass. 55. 2. 5-6-7 e Tit. Ulp. 22. 6 letti alla luce di taluni documenti della prassi*, TSDP, 16 (2023).

KLEŇOVÁ V., *Die Schenkung unter Auflage im römischen Recht*, Böhlau, Köln 2023, ISBN 9783412527860.

MARELLI E., *Il legato avente ad oggetto un'eredità devoluta al testatore*, JUS-online, 9.2 (2023), 1-20.

MEYER E.A., *The Practice of Men and the Enactments of Emperors: Dynamics of Change in the Mechanics of Testaments*, RM, 19 (2023), 1-21.

WOLFF A., *Adoptio fortunae remedium est. Eine Untersuchung der gewollten Einschränkung der Testierfreiheit im klassischen römischen Recht*, Facultas, Wien 2023, ISBN 9783708922980.

e) Processo

BOÓC A., *Remarks to the notion of arbiter in Roman law*, JUS-online, 9.1 (2023), 73-85.

DOVERE E. - PAPA G., *Segni costituzionali e dinamiche processuali. Percorsi esegetico-critici su fonti antiche*, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9791259652065.

EL BEHEIRI N., *Legis Actio in Rem and Adolf Reinach's Theory on Social Acts*, Pázmány Law Review, 8.1 (2023), 67-81.

MARRA I.M., *Il iusiurandum per genium principis: uso politico, valore giuridico e fonte di responsabilità nel diritto e nel processo privato romano*, TSDP, 16 (2023).

PAPA G., *L'officium dell'avvocatura: l'orizzonte tardoantico*, TSDP, 16 (2023).

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

b) Diritto privato

VALDÉS GUÍA M.A., 'rec.' a Cid López R.M.-Reboreda Morillo S. (eds.), *Maternidades ex-céntricas y familias al margen de la norma en el Mediterráneo antiguo*, Comares, Granada 2022, Gerión, 41.1 (2023), 205-208.

c) Diritto pubblico e penale

AKA A.M., *L'utilisation de l'argument religieux durant les procès politiques et privés à Athènes au IVe s. avant J.-C.*, Gerión, 41.1 (2023), 63-84.

d) Storia, cultura e tradizioni

DUCE PASTOR E., 'rec.' a Domínguez Monedero A.J., *Las colonizaciones en el Mediterráneo antiguo*, Editorial Síntesis, Madrid 2022, Gerión, 41.1 (2023), 211-213.

FERRARY J.L., *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)*, Conférence inaugurale, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 13-23.

FREIRE L.G., *The Neo-Assyrian Empire*, 'rec.' a Faust A., *The Neo-Assyrian Empire in the Southwest. Imperial Domination and Its Consequences*, Oxford University Press, Oxford 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 164-166.

JOHANNSEN O., *Imperialier Wandel und ptolemäischer Imperialismus in Syrien*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9783506790378.

JORDAN B., *The Cities of Western Asia Minor and Rome: Local Agency in the Construction of Empire (133-44 BCE)*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 49-77.

KAMEN D., *Greek Slavery*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110637595.

LEHMANN H., 'rec.' a Glazebrook A., *Sexual Labour in the Athenian Courts*, University of Texas Press, Austin 2021, *Sehepunkte*, 23.4 (2023).

LUZ VILAFRANCA A., 'rec.' a Antela Bernárd ez B. - Mendoza M. (eds.), *Filipo II de Macedonia*, UAM Ediciones-Editorial Universidad de Sevilla, Madrid-Sevilla 2021, Gerión, 41.1 (2023), 237-240.

MARKUS A., 'rec.' a Stevens K., *Between Greece and Babylonia. Hellenistic Intellectual History in Cross-Cultural Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *Sehepunkte*, 23.1 (2023).

MILKA E., *Mortuary Differentiation and Social Structure in the Middle Helladic Argolid, 2000-1500 B.C.*, Archaeopress, Oxford 2023, ISBN 9781789696257.

VLAMOS A., *Les communautés de Romains sont-elles solubles dans la cité? Cités égéennes, Rhômaïoi et l'imperium Romanum aux IIe et Ier siècles avant notre ère*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 177-199.

WALLACE S., 'rec.' a *Gesellschaftliche Spaltungen im Zeitalter des Hellenismus. (4.-1. Jahrhundert c. Chr.)*, a cura di S. Pfeiffer - G. Weber, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Sehepunkte*, 23.5 (2023).

WALLACE S., *Alexander The Great and his Time*, 'rec.' a *Alexander the Great and Propaganda*, a cura di J. Walsh - E. Baynham, Routledge, London-New York 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 199-202.

WEBER-PALLEZ C., *La "liberté des Argiens" (Tite-Live, XXXIV, 41) sous l'imperium Romanum*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 103-122.

WEIDGENANNT D., *The Battle of Pydna and the Monetary History of the Achaean League*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 39-48.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Politeia and Koinōnia. Studies in Ancient Greek History in Honour of Josine Blok, a cura di V. Pirenne-Delforge - M. Węcowski, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004537194.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

SIMON D. - REINSCH D.R., *Ἡ Πείρα – Die Peira. Ein juristisches Lehrbuch des 11. Jahrhunderts aus Konstantinopel – Text, Übersetzung, Kommentar, Glossar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110786293.

Studies in Byzantine Epigraphy, 1, a cura di A. Rhoby - I. Toth, Brepols, Turnout 2023, ISBN 9782503590226.

b) Diritto privato

ADDOBBATI A., *Principles and Developments of General Average: Statutory and Contractual Loss Allowances from the Lex Rhodia to the Early Modern Mediterranean*, in *General Average and Risk Management in Medieval and Early Modern Maritime Business*, a cura di M. Fusaro - A. Addobbati - L. Piccinno, Palgrave Macmillan, Cham 2023, 145-166.

MARELLI E., *Il tabellionato in età giustiniana (parte II). Il controllo dei tabelliones sul contenuto dei documenti e l'efficacia probatoria degli atti tabellionici*, AG online, 2.1 (2023), 1-23.

PENNA D., *General Average in Byzantium*, in *General Average and Risk Management in Medieval and Early Modern Maritime Business*, a cura di M. Fusaro - A. Addobbati - L. Piccinno, Palgrave Macmillan, Cham 2023, 95-119.

c) Diritto pubblico e penale

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

KOEHN C., *Stasiōtai into stratiōtai: the Nika Riot revisited*, *ByzZ*, 116.1 (2023), 77-104.

MALATRAS C., *The early history of the thema of the Boukellarioi (8th century)*, *ByzZ*, 116.1 (2023), 127-164.

MITROFANOV A., *The Lord's gift transformed into a tiger. A hypothesis regarding the fate of the Empress Theodora of Khazaria (705-711)*, *ByzZ*, 116.1 (2023), 165-184.

RAVEGNANI G., *Civiltà bizantina. Una storia millenaria*, Carocci Editore, Bari 2023, ISBN 9788829019960.

SEIBT W., *Ein Streiflicht auf die militärische Logistik der Byzantiner im späten 7. Jahrhundert*, *ByzZ*, 116.1 (2023), 273-278.

ZÖLLER W., 'rec.' a Winterhager P., *Migranten und Stadtgesellschaft im frühmittelalterlichen Rom. Griechischsprachige Einwanderer und ihre Nachkommen im diachronen Vergleich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2020, *Historische Zeitschrift*, 316.1 (2023), 228-229.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

BORGOLTE M., 'rec.' a *Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c. 700 – c. 1500. A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenbergen et al., Cambridge University Press, Cambridge 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.1 (2023), 223-224.

General Average and Risk Management in Medieval and Early Modern Maritime Business, a cura di M. Fusaro - A. Addobbati - L. Piccinno, Palgrave Macmillan, Cham 2023, ISBN 9783031041174.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

DOLGANOV A., *Law as Competitive Performance: Performative Aspects of the Legal Process in Roman Imperial Courts, in Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 66-123.

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *Aplicación forense de la lex Tabulae Bembinae*, *RIDROM*, 30 (2023), 160-212.

MCCLINTOCK A., *Servi poenae: What Did It Mean to Be 'Condemned to Slavery'?*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal*

Differences, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 187-202.

PAPA G., *L'officium dell'avvocatura: l'orizzonte tardoantico*, TSDP, 16 (2023).

RODRIGUES A., *Roman Maiestas: Becoming Imperial, Staying Republican*, in *Roman Identity: Between Ideal and Performance*, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, 335-370.

STAR C., *Crime and Punishment: Law and Marginality in Petronius' Satyricon*, in *Dynamics Of Marginality: Liminal Characters and Marginal Groups in Neronian and Flavian Literature*, a cura di K. Arampapalis - A. Augoustakis - S. Froedge - C. Schroer, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 81-96.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

b) Repubblica

BELONICK P., *Restraint, Conflict, and the Fall of the Roman Republic*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780197662663.

BERNARD S. - MIGNONE L.M. - PADILLA PERALTA D., *Making the Middle Republic: New Approaches to Rome and Italy, c.400-200 BCE*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009327985.

CANFORA L., *Catilina. Una rivoluzione mancata*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858150993.

COBET J., 'rec.' a Jacob Burckhardt: *Alte Geschichte. Teilband 1: Ägypten und Alter Orient. Römische Geschichte: Republik*, a cura di L. Burckhardt - S. Rebenich, C.H. Beck, München 2022, Sehepunkte, 23.3 (2023).

DEGELMANN C., 'rec.' a Morstein-Marx R., *Julius Caesar and the Roman People*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, Historische Zeitschrift, 316.1 (2023), 208-210.

ESPINOSA ESPINOSA D., 'rec.' a Russo F., *Suffragium. Magistrati, popolo e ducurioni nei mec-*

canismi elettorali della Bactica romana, Ledizioni, Milano 2019, Gerión, 41.1 (2023), 279-282.

LLAMAZARES MARTÍN A., *La extensión y gestión del ager publicus en Sicilia durante la República*, ROMANA RES PUBLICA, 2 (2023), 137-164.

PALEO-PAZ H., 'rec.' a Gabrielli Ch., *Res publica servanda est: La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Editorial Universidad de Sevilla, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, Gerión, 41.1 (2023), 251-254.

PORTE F., *Entre César et Pompée. Les Grecs face à l'imperium Romanum en temps de guerre civile (49-48 avant J.C.)*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubouneille - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 79-101.

SORACI C., *Verso la concessione della cittadinanza romana ai Siciliani: il ruolo di Gaio Giulio Cesare e della gens Pompeia*, ROMANA RES PUBLICA, 2 (2023), 103-136.

c) Principato

ANDREU PINTADO J., 'rec.' a Velaza J., *Historia Augusta*, Cátedra-Letras Universales, Madrid 2022, Gerión, 41.1 (2023), 266-269.

AUFFRET Y., *Introduction. Usages d'Empire, penser le socle d'une étude pluridisciplinaire de l'idée impériale*, in *Étudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale*, a cura di A. Robin - Y. Auffret - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, 17-29.

BAUDOIN A.-C., *Ponce Pilate. La construction d'une figure dans la littérature patristique et apocryphe*, Institut d'études augustiniennes, Paris 2023, ISBN 9782851213075.

FASOLINI D., *Questions of Roman Citizenship, 'rec.' a Roman and Local Citizenship in the Long Second Century CE*, a cura di M. Lavan - C. Ando, Oxford University Press, New York 2021, The Classical Review, 73. 1 (2023), 245-248.

GONZÁLEZ-CONDE PUENT M.ªP., 'rec.' a Ortiz de Urbina E. (coord.), *Ciudadánias, Ciudades y Comunidades cívicas en Hispania (de los Flavios a los Severos)*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, Gerión, 41.1 (2023), 292-297.

NICOLLEAU M., *Les Grecs et l'empereur romain: Néron et "faux Néron" en Achaïe et en Asie*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Jer siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 123-149.

NICOLLEAU M., *Les ressorts de la résistance à l'Empire romain. La révolte du pseudo-Philippe en Macédoine*, in *Étudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale*, a cura di A. Robin - Y. Auffret - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, 133-148.

QUINQUIS B., *Quel(s) sens à l'imperium chez Suétone? Le contre-exemple de Caligula*, in *Étudier l'Empire. Une approche pluridisciplinaire des usages de l'idée impériale*, a cura di A. Robin - Y. Auffret - M. Le Verge - J. Roger, PUR, Rennes 2023, 31-44.

RAMÍREZ SÁDABA J.L., 'rec.' a Andreu Pintado J., *Liberalitas Flavia. Obras públicas, monumentalización urbana e imagen dinástica en el Principado de los Flavios (69-96 d. C.)*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2022, Gerión, 41.1 (2023), 259-261.

d) Dominato

BILGIÇ KAVAK E., *Justinian and his Impact*, 'rec.' a Haarer F.K., *Justinian. Empire and Society in the Sixth Century*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2022, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 258-259.

BONO F., *La legislazione di Anastasio I*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, ISBN 9788849551440.

CONESA NAVARRO P.D., 'rec.' a González Fernández R., *Justiniano, emperador de los romanos*, Editorial Síntesis, Madrid 2020, Gerión, 41.1 (2023), 262-265.

EMION M., *Les protectores Augusti (IIIe-VIe s. p.C.)*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135605.

MICHEL C., 'rec.' a Koehn C., *Justinian und die Armee des frühen Byzanz*, Walter de Gruyter, Berlin-Boston 2018, *Journal of Late Antiquity*, 16.1 (2023), 254-256.

ROLLINGER C., 'rec.' a Demandt A., *Diokletian. Kaiser zweier Zeiten. Eine Biographie*, C.H. Beck, München 2022, *Sehepunkte*, 23.5 (2023).

VAN DAM R., 'rec.' a Usherwood R., *Political Memory and the Constantinian Dynasty. Fashioning Disgrace*, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2022, *Sehepunkte*, 23.2 (2023).

e) Opere varie e generali

MATTIANGELI D., *Civitas Romana und römische Politik. Staatsbürgerschaft, Identität und Integration zwischen Vergangenheit und Gegenwart - Eine Rechtspolitische Perspektive*, Facultas, Wien 2023, ISBN 9783708923178.

MORENO RESANO E., *Neglegentia y contemptio legis: el incumplimiento y el desprecio de la ley en Roma (siglos I a.C.-V d.C.)*, Gerión, 41.1 (2023), 85-104.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

GONZÁLEZ-CONDE PUENT M.ªP., 'rec.' a Ortiz de Urbina E. (coord.), *Ciudadánias, Ciudades y Comunidades cívicas en Hispania (de los Flavios a los Severos)*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, Gerión, 41.1 (2023), 292-297

LEWIS W., *Orfitus: The Rise and Fall of an Urban Prefect of Rome*, *Journal of Late Antiquity*, 16.1 (2023), 130-159.

RAMÍREZ SÁDABA J.L., 'rec.' a Andreu Pintado J., *Liberalitas Flavia. Obras públicas, monumentalización urbana e imagen dinástica en el Principado de los Flavios (69-96 d. C.)*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2022, Gerión, 41.1 (2023), 259-261.

SEGENNI S. - LETTA C., *L'amministrazione romana. Stato e città in età repubblicana e imperiale*, Carocci, Roma 2023, ISBN 9788843099115.

TOPALILOV I., *Connections Among Roman Provinces, 'rec.' a Africa, Egypt and the Danubian Provinces of the Roman Empire. Population, Military and Religious Interactions (2nd–3rd Centuries AD)*, a cura di S. Cristea - C. Timoc - E.C. De Sena, BAR Publishing, Oxford 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 248-250.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

ACERBI S., *La institución del συριάρχης de Antioquia de Siria y el valor histórico de las Πράξεις Παύλου και Θέκλης*, Gerión, 41.1 (2023), 139-147.

AKA A.M., *L'utilisation de l'argument religieux durant les procès politiques et privés à Athènes au IV^e s. avant J.-C.*, Gerión, 41.1 (2023), 63-84.

CERUTTI M.V., *Allo specchio dell'altro: strategie di resilienza di "pagani" e gnostici tra II e IV secolo d.C.*, Cantagalli, Roma 2023, ISBN 9791259622266.

GUNDERSON J. - KEDDIE T. - BOIN D., *The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004523913.

LAKNER A., 'rec.' a Berthelot K., *Jews and Their Roman Rivals. Pagan Rome's Challenge to Israel*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2021, *Sehepunkte*, 23.4 (2023).

LAREQUI FONTANEDA J., 'rec.' a Carrasco Serano G. (coord.), *Religión y cultos en la Meseta sur de Hispania durante época romana*, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca 2021, Gerión, 41.1 (2023), 275-278.

MENTXAKA R., *Mujeres cristianas peregrinas y el uso del cursus publicus en el Bajo Imperio*, RÍDROM, 30 (2023), 289-343.

NOCE E.L., *De la gentilitas como religión a la gentilitas como estadio existencial en los Sermones de Máximo de Turín (...398-...423). El testimonio del sermón CIII extr.*, Gerión, 41.1 (2023), 149-174.

Shared Religious Sites in Late Antiquity. Negotiating Cultural and Ritual Identities in the

Eastern Roman Empire, a cura di F. Massa - M. Attali, Schwabe Verlag, Basel 2023, ISBN 9783796547287.

SZUROMI S.A., 'rec.' a *L'Église dans l'Empire romain. Le culte, II: Le célébrations*, ed. M. Metzger, Eos Verlag, Sankt Ottilien 2021, *Kánonjog: A Kánonjogi Posztgraduális Intézet Folyóirata*, 25 (2023), 142-144.

VUKOVIĆ K., *Wolves of Rome. The lupercalia from Roman and Comparative Perspectives*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110689341.

WUK M., *Constructing clandestine communities: oaths of collective secrecy and conceptual boundaries in the late antique Mediterranean*, *Early Medieval Europe*, 31.1 (2023), 171-193.

WYSS B., 'rec.' a *Authority in the field of tension between education and religion*, a cura di P. Gemeinhardt - T.S. Scheer, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, *Seepunkte*, 23.2 (2023).

b) Società e costume

BADY C., *L'entourage hellénophone d'Antoine et Octavien/Auguste. Transferts d'allégeance et processus de résilience*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (II^e siècle avant-1^{er} siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubouneille - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 225-247.

BAUGHAN E.P. - PIERACCINI L.C., *Etruria and Anatolia: Material Connections and Artistic Exchange*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781109151023.

BERNO F.R., *Roman Luxuria. A Literary and Cultural History*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192846402.

BOUBOUNELLE O., *D'une élite à une autre? L'impact de la conquête romaine et de la provincialisation sur les hiérarchies sociales en Macédoine*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un em-*

pire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère) [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 153-176.

BUCHWITZ W., *Giving and Taking: The Effects of Roman Inheritance Law on the Social Position of Slaves*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 165-186.

BUONGIORNO P., *Social Status 'Without' Legal Difference. Historiography and Puzzling Legal Questions About Imperial Freedmen and Slaves*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 67-86.

DANA M., *La correspondance privée dans la Méditerranée antique: sociétés en miroir*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135636.

DIERSEN N., 'rec.' a Boatwright M.T., *Imperial Women of Rome. Power, Gender, Context*, Oxford University Press, Oxford 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.2 (2023), 421-423.

Dynamics Of Marginality: Liminal Characters and Marginal Groups in Neronian and Flavian Literature, a cura di K. Arampapaspis - A. Augoustakis - S. Froedje - C. Schroer, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111061580.

FINKENAUER Th., *Filii naturales: Social Fate or Legal Privilege?*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 25-66.

FROELICH S., *Reisen im Römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111175782.

GAMAUF R., *Dispensator: The Social Profile of a Servile Profession in the Satyrice and in Roman Jurists' Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 125-164.

HUG A., *Fertility, Ideology, and the Cultural Politics of Reproduction at Rome*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004540774.

JANSSEN B., *Rhetorical Education's Influence on Ancient Society*, 'rec.' a Lendon J.E., *That Tyrant, Persuasion. How Rhetoric Shaped the Roman World*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2022, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 223-225.

KER J., *The Ordered Day: Quotidian Time and Forms of Life in Ancient Rome*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2023, ISBN 9781421445175.

La porta d'Oriente. Cipro e la molteplicità delle culture, a cura di G.F. Gianotti, Accademia delle Scienze di Torino, Torino 2023, ISBN 9788899471446.

LÓPEZ NÚÑEZ R., 'rec.' a Gindelhard I. - Viglietti C. (eds.), *Roman Frugality. Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Gerión*, 41.1 (2023), 301-304.

MARÉCHAL S., *Bathing at the Edge of the Roman Empire: Baths and Bathing Habits in the North-Western Corner of Continental Europe*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503600666.

NIEHOFF M., 'rec.' a Holder S., *Bildung im kaiserzeitlichen Alexandria. 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr.*, Steiner, Stuttgart 2020, *Historische Zeitschrift*, 316.1 (2023), 217-220.

ROTH U., 'rec.' a Luciani F., *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, *Sehepunkte*, 23.5 (2023).

SCHERMAIER M., *Without Rights? Social Theories Meet Roman Law Texts*, in *The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences*, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, 1-24.

STUTZ J., *'When God sees us in the circuses': Salvia of Marseille's De gubernatione Dei and the critique of Roman society*, *Early Medieval Europe*, 31.1 (2023), 3-22.

The Position of Roman Slaves. Social Realities and Legal Differences, edited by M. Schermaier, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110998689.

The Public Lives of Ancient Women (500 BCE-650 CE), a cura di L. Dirven - M. Icks - S. Remijsen, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004533295.

THOMPSON R.G., *Paul's Declaration of Freedom from a Freed Slave's Perspective*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004532601.

WAGNER-HASEL B., 'rec.' a *The Discourse of Marriage in the Greco-Roman World*, a cura di J. Beneker - G. Tsouvala, University of Wisconsin Press, Madison 2020, Sehepunkte, 23.3 (2023).

c) Economia

COHEN E.E., *Roman Inequality. Affluent Slaves, Businesswomen, Legal Fictions*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780197687345.

ELLIOTT C., *Profile Roman economic and monetary history*, The Classical Review, 73.1 (2023), 1-4.

FORNELL MUÑOZ A., *Aproximación a la circulación monetaria del Alto Guadalquivir (Jaén) durante el dominio romano*, Gerión, 41.1 (2023), 105-138.

FOURNIER J., 'rec.' a *Graccia capta? Rome et les monnayages du monde égéen (IIe-Ier s. av. J.-C.)*, a cura di R. Ashton - N. Badoud, Schwabe, Basel 2021, Sehepunkte, 23.3 (2023).

GROEN-VALLINGA MIRIAM J., *Work and Labour in the Cities of Roman Italy*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781802077599.

HOFFMANN-SALZ J., 'rec.' a Arnaud P. - Key S., *Roman Port Societies. The Evidence of Inscriptions*, Cambridge University Press, Cambridge 2020, Historische Zeitschrift, 316.2 (2023), 423-425.

KEARNS C., *The Rural Landscapes of Archaic Cyprus: an Archaeology of Environmental and Social Change*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781316513125.

KELLY P.V., *The Financial Markets of Roman Egypt: Risk and Return*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781802078336.

LÓPEZ NÚÑEZ R., 'rec.' a Cifani G., *The Origins of the Roman Economy. From the Iron Age to the Early Republic in a Mediterranean Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, Gerión, 41.1 (2023), 247-250.

PASIEKA P.P., *Von Blüten und Krisen: eine wirtschaftsarchäologische Studie zum kaiserzeitlichen Südetrurien*, Reichert Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783752006643.

REINARD P., *Lettres et économie: quelques réflexions sur l'activité économique à l'époque de l'Empire romain*, in *La correspondance privée dans la Méditerranée antique: sociétés en miroir*, a cura di M. Dana, Ausonius, Bordeaux 2023, 273-300.

VALENTE M., *Emporia. Elementi di razionalità economica nel commercio greco*, ETS, Pisa 2023, ISBN 9788846766588.

VON REDEN S., *Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies*, Volume 2, *Local, Regional, and Imperial Economies*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2021, ISBN 9783110604528.

d) Storia militare

EMION M., *Les protectores Augusti (IIIe-VIe s. a.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135605.

GÓMEZ GÁLVEZ F.J., 'rec.' a Pérez González J. - Bermúdez Lorenzo J.M. (eds.), *The Romans Before Adversity. Forms of Reaction and Strategies to Manage Change*, Aracne, Roma 2021, Gerión, 41.1 (2023), 305-307.

HALL J.R. - RAWLINGS L. - LEE G., *Unit Cohesion and Warfare in the Ancient World: Military and Social Approaches*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781138045859.

HOLLAND T., *Pax: War and Peace in Rome's Golden Age*, Basic Books, New York 2023, ISBN 9780465093533.

KONIJNENDIJK R., *Between Miltiades and Moltke: Early German Studies in Greek Military History*, Brill, Leiden-Boston 2023, ISBN 9789004540026.

LE BOHEC Y., *La vie quotidienne des soldats romains, 31 avant J.C. - 235 après J.C.*, Tallandier, Paris 2023, ISBN 9791021057968.

LE BOHEC Y., *Vercingétorix. Stratège et tacticien*, Tallandier, Paris 2023, ISBN 9791021058255.

PATZEK B., 'rec.' a Eich A., *Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur*, Aschendorff, Münster 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.2 (2023), 410-411.

RAVALLESE M., *Le parole degli sconfitti. Ebrei e Romani nella Guerra Giudaica di Flavio Giuseppe*, Edizioni Quasar, Roma 2023, ISBN 9788854913486.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

ALVIZ FERNÁNDEZ M., *Hacia una Historia de Género en la Antigüedad Tardía. El tratamiento de la mujer por Eunapio de Sardes*, Gerión, 41.1 (2023), 175-204.

BARBERO A., *Barbares. Immigrés, réfugiés et déportés dans l'Empire romain*, Tallandier, Paris 2023, ISBN 9791021056312.

BRACCESI L., *Potere e follia. Gli eredi di Augusto, le loro madri, sorelle e consorti*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891328250.

BRISSON P.-L., *L'impérialisme romain à l'époque médio-républicaine, historiographie et réflexions théoriques*, ROMANA RES PUBLICA, 2 (2023), 75-102.

CARDETE DEL OLMO M.ªC., 'rec.' a González Ponce F.J. - Chávez Reino A.L. (coords.), *El espacio en el tiempo. Geografía e historiografía en la antigua Grecia*, Sociedad Española de Estudios Clásicos, Madrid 2021, *Gerión*, 41.1 (2023), 241-243.

CARLÀ-UHINK F. - ROLLINGER C., *The Tetrarchy as Ideology: Reconfigurations and Representations of an Imperial Power*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134002.

DIEMKE J., *Forschungen zur Gewalt in der römischen Antike*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134316.

DORANDI T., 'rec.' a *Epicurus in Rome. Philosophical Perspectives in the Ciceronian Age*, a cura di S. Yona - G. Davis, Cambridge University Press, Cambridge 2022, *Sehepunkte*, 23.3 (2023).

Figures exemplaires de pouvoir sous l'Empire dans la littérature gréco-latine, a cura di A. Molinier Arbo - C. Notter - J.-L. Vix, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9782503595719.

GALIMBERTI A., *L'età dei Severi. Una dinastia a Roma tra II e III secolo*, Carocci Editore, Bari 2023, ISBN 9788829018468.

GIACHI C., *Vico e i libri de iure. Considerazioni minime*, JUS-online, 9.2 (2023), 68-84.

GIROTTI B., *Una società malata? Frammenti dalla storiografia latina*, Patron, Bologna 2023, ISBN 9788855535854.

GUÉRIN C., *Cicéron. Un philosophe en politique*, Calype, Paris 2023, ISBN 9782494178076.

HANAGHAN M., 'rec.' a *The Future of Rome. Roman, Greek, Jewish and Christian Visions*, a cura di J.J. Price - K. Berthelot, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Historische Zeitschrift*, 316.1 (2023), 220-222.

JERPHAGNON L., *Les divins Césars. Idéologie et pouvoir dans la Rome impériale*, Tallandier, Paris 2023, ISBN 9791021057975.

L'Italia e Pavia al tempo di Ennodio. Atti della Giornata di studio (Pavia, Almo Collegio Borromeo, 12 maggio 2022), a cura di F. Gasti, Edizioni Il Castello, Campobasso-Foggia 2023, ISBN 9788865722206.

LEWIS A.M., *Celestial Inclinations: a Life of Augustus*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780197599648.

MARCONI A., *Sallustio. Storiografia e politica nella Roma tardo-repubblicana*, Carocci, Roma 2023, ISBN 9788819020249.

MAYORGAS RODRÍGUEZ A., 'rec.' a Martínez Fernández I., *El ejemplo y su antagonista. Arquitectura de la imitatio en la filosofía de Cicerón*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia 2021, *Gerión*, 41.1 (2023), 255-258.

MOSCONI G., *Il consigliere segreto di Pericle. Daimone e i meccanismi della democrazia ateniese*, ETS, Pisa 2023, ISBN 9788846765390.

NGUYEN K., *What's in a Natio: Negotiating Ethnic Identity in the Roman Empire*, in *Ro-*

man Identity: Between Ideal and Performance, a cura di L. Roig Lanzillotta - J.L. Brandao - C. Teixeira - A. Rodrigues, Brepols, Turnhout 2023, 371-394.

NICHOLSON E., *Philip V of Macedon in Polybius' Histories: Politics, History, and Fiction*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192866769.

POULSEN A.D., *Conflicting Reports? Augustus' Relationship with the Senate and Established Order During His Road to Power in Res Gestae, Velleius Paterculus, Suetonius, and Tacitus*, HISTOS, 17 (2023), 52-78.

SHELDON R.M., *Renseignement et espionnage dans la Rome antique*, trad. fr. A. Hasnaoui, Tallandier, Paris 2023, ISBN 9791021057364.

STERLING G.E., *Shaping the Past to Define the Present: Luke-Acts and Apologetic Historiography*, Eerdmans, Grand Rapids 2023, ISBN 9780802848734.

THORNTON J., *Sviluppi istituzionali, ritmo della conquista, instabilità degli equilibri. Le cesure della storia repubblicana nella tradizione storiografica antica*, ROMANA RES PUBLICA, 2 (2023), 11-38.

TUFANO S., *Epaminonda. Vita e sconfitte di un politico di successo*, LED, Milano 2023, ISBN 9788855131001.

VALDÉS GUÍA M., 'rec.' a Kraus R., *La vida privada y pública de Sócrates*, Arpa & Alfíl, Barcelona 2022, Gerión, 41.1 (2023), 234-236.

f) Studi vari e di carattere generale

Articulating Resistance under the Roman Empire, a cura di D. Jolowicz - J. Elsner, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781108484909.

BABUSIAUX U., *Rhetoric in Legal Writing: The Ethos and the Pathos of Roman Jurists*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 249-283.

CAMPANILE D., 'rec.' a Hallmannsecker M., *Roman Ionia. Constructions of Cultural Identity in Western Asia Minor*, Cambridge University

Press, Cambridge 2022, Sehepunkte, 23.5 (2023).

Cultural Memory in Republican and Augustan Rome, a cura di M.T. Dinter - C. Guérin, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781009327756.

CHIN M., *Roman Power and the Memorial Turn in Civic Honourability in Western Asia Minor, ca 85 BCE-14 CE*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 201-224.

CINOTTI V., *Adhésion et contre-pouvoir rhétoriques chez Dion Chrysostome. Le sophiste et l'Empire dans le troisième discours Sur la royauté*, in *Les cités grecques face à l'imperium Romanum. Résilience, participation et adhésion des communautés grecques à la construction d'un empire (IIe siècle avant-Ier siècle de notre ère)* [Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 26], a cura di C. Bady - O. Boubounelle - A. Vlamos, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, 249-274.

DAUGHERTY G.N., *The Reception of Cleopatra in the Age of Mass Media*, Bloomsbury Academic, London-New York 2023, ISBN 9781350340725.

DUFALLO B. - FABER R.H., *Comparing Roman Hellenisms in Italy*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2023, ISBN 9780472133406.

ECHEVERRÍA REY F., 'rec.' a Riess W. (Hg.), *Colloquia Attica I. Neuere Forschungen zur Archäik, zum athenischen Recht und zur Magie*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, Gerión, 41.1 (2023), 228-233.

FRAHM E., *Assyria: the Rise and Fall of the World's First Empire*, Basic Books, New York 2023, ISBN 9781541674400.

FULFORD M., *The South-West of England in Roman Times*, 'rec.' a Thomas S.A., *On the Edge of Empire. Society in the South-West of England during the First Century BC to Fifth Century AD*,

BAR Publishing, Oxford 2021, *The Classical Review*, 73.1 (2023), 298-300.

GERARDIN F., 'rec.' a *La fin de la cité grecque: métamorphoses et disparition d'un modèle politique et institutionnel local en Asie Mineure, de Dèce à Constantin*, a cura di A.-V. Pont, Hautes Études du monde gréco-romain, Geneva-Droz 2020, *Journal of Late Antiquity*, 16.1 (2023), 242-244.

GÓMEZ GARCÍA N., 'rec.' a Stek T.D. - Carneiro A. (eds.), *The Archaeology of Roman Portugal in its Western Mediterranean Context*, Oxbow Books, Oxford 2022, *Gerión*, 41.1 (2023), 270-274.

MASTROROSA I.G. - GAVOILLE E., *Enjeux environnementaux et souci de la nature, de la Rome ancienne à la Renaissance/Questioni ambientali e senso della natura, da Roma antica al Rinascimento*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135599.

MAURO C.M., 'rec.' a Cruz Andreotti G. - Machuca Prieto F., *Etnicidad, identidad y barbarie en el mundo antiguo*, Editorial Síntesis, Madrid 2022, *Gerión*, 41.1 (2023), 209-210.

MAURO C.M., *El personal empleado en la construcción naval en la Atenas del siglo V a.C.*, *Gerión*, 41.1 (2023), 35-61.

MITTAG P.F., *Geschichte des Hellenismus*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2023, ISBN 9783110648591.

PAGOLA SÁNCHEZ L., 'rec.' a Riess W. (ed.), *Colloquia Attica I. Neuere Forschungen zur Archäik, zum athenischen Recht und zur Magic*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018, *Gerión*, 41.1 (2023), 218-222.

RADICI COLACE P. - SOLARO G., *I classici e la nascita della scienza europea*, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma 2023, ISBN 9788833153636.

ROSSELLÓ CALAFELL G., *Καρχηδονίων θεσμοί. El vínculo sagrado entre Tiro y Cartago a propósito de Melqart-Heracles*, *Gerión*, 41.1 (2023), 9-33.

SCHMIDT S., 'rec.' a Cuvigny H., *Rome in Egypt's Eastern Desert*, Vols. 1-2, New York Uni-

versity Press, New York 2021, *Historische Zeitschrift*, 316.1 (2023), 215-217.

SPILLMANN T., 'rec.' a *Kultureller Transfer und religiöse Landschaften. Zur Begegnung zwischen Imperium und Barbaricum in der römischen Kaiserzeit*, a cura di K. Matijević - R. Wiegels, De Gruyter, Berlin 2022, *Sehepunkte*, 23.3 (2023).

SUÁREZ MARTÍNEZ D., 'rec.' a Vives-Ferrándiz Sánchez J. - Fortea Cavera L. - Ripollés Adelantado E., *Arqueologia d'una icona. El guerrer de Moixent en el temps*, Diputació de Valencia, Valencia 2022, *Gerión*, 41.1 (2023), 244-246.

THOMPSON S.M., *Displays of Cultural Hegemony and Counter-Hegemony in the Late Bronze and Iron Age Levant: the Public Presence of Foreign Powers and Local Resistance*, Routledge, Abingdon-New York 2023, ISBN 9781032250533.

TRAINA G., *I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie*, Laterza, Roma-Bari 2023, ISBN 9788858150900.

UDEN J., *Response: Expert or Intellectual? Other Views on Legal and Medical Expertise*, in *Medicine and the Law Under the Roman Empire*, a cura di C. Bubb - M. Peachin, Oxford University Press, Oxford 2023, 216-230.

VALMAÑA A., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A., *En defensa de la cultura grecolatina (Paideia versus utilitas)*, Dykinson, Madrid 2023, *RIDROM*, 30 (2023), 472-480.

g) Papirologia

Greek, Demotic and Coptic Papyri and Ostraca in the Leiden Papyrological Institute, a cura di F.A.J. Hoogendijk - J.V. Stolk, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004519589.

KELLY P.V., *The Financial Markets of Roman Egypt: Risk and Return*, Liverpool University Press, Liverpool 2023, ISBN 9781802078336.

LICANDRO O., *Cives et peregrini. Città, cittadinanza, integrazione, mobilità sociale e certezza del diritto dall'età repubblicana alla Tarda Antichità. Studi epigrafici e papirologici*, II, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327589.

h) Epigrafia e paleografia

BETJES S., 'rec.' a Grau D., *La Mémoire numismatique de l'Empire romain*, Les Belles Lettres, Paris 2022, Sehepunkte, 23.1 (2023).

CARBONE L.F., *Local Coinages in a Roman World, Second Century BC–First Century AD. The Richard B. Witschonke Collection of Coins in the Early Roman Provinces*, Brepols, Turnhout 2023, ISBN 9780897224017.

DÍEZ RODRÍGUEZ L., 'rec.' a Michelini Ch. (cur.), *Scavi e ricerche a Entella (Contessa Entellina, PA; 2020), Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2021), Agrigento (AG; 2020) e Kaulonia (Monasterace, RC)*, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Classe di Lettere e Filosofia, serie 5, 2021, 13/2, Supplemento, Gerión, 41.1 (2023), 214-217.

ESPINOSA ESPINOSA D., 'rec.' a Russo F., *Suffragium. Magistrati, popolo e ducurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Ledizioni, Milano 2019, Gerión, 41.1 (2023), 279-282.

FUNARI P.P.A., 'rec.' a Remesal Rodríguez J., *Heinrich Dressel y el Testaccio. Nuevos datos sobre los materiales y la formación del Corpus Inscriptionum Latinarum*, XV, Universitat de Barcelona, Barcelona 2022, Gerión, 41.1 (2023), 308-311.

LICANDRO O., *Cives et peregrini. Città, cittadinanza, integrazione, mobilità sociale e certezza del diritto dall'età repubblicana alla Tarda Antichità. Studi epigrafici e papirologici*, II, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824327589.

MULLIEZ D., *Les actes d'affranchissement, Volume 2, Prétrises X à XXXV (nos 723-1273) et appendice (nos 1274-1341)*, École française d'Athènes, Athens 2023, ISBN 9782869585805.

PAREDES MARTÍN E., 'rec.' a Alvar Ezquerro A. -Edmondson J. - Ramírez Sádaba J.L. - Hidalgo Martín L.Á., *Si muero, no me olvides. Miradas sobre la sociedad de Augusta Emerita a través de la epigrafía funeraria*, Uned, Madrid 2022, Gerión, 41.1 (2023), 288-291.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

ANNO 2022

- Archivio Giuridico (AG)
 Archivio Giuridico-online (AG-online)
 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Serbia)
 Annali Camerino
 Anzeiger für die Altertumswissenschaft
 Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)
 Bollettino di studi latini
 Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)
 Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali
 DIKE. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico
 Dumbarton Oaks papers (DOP)
 Early Medieval Europe
 Ἐπετηρίς τοῦ Κέντρου Ἑρεῦνης τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικαίου [Eperitis tes Kentrou Ereunes tes Historias tou Hellenikou Dikaiou] (EHHD)
 Estudios bizantinos. Revista de la Sociedad Española de Bizantinística
 Études Byzantines et post-Byzantines (EBPB)
 Gerión. Revista de Historia Antigua
 Glasnik Advokatske komore Vojvodine (Serbia)
 GLOSSAE. European Journal of Legal History
 Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Bosnia ed Erzegovina)
 Historische Zeitschrift
 Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu (Croazia)
 Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law (IAH)
 INDEX. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law
 Ius romanum (Bulgaria)
 IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico
 Journal of Late Antiquity
 JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
 Klio. Beiträge zur Alten Geschichte
 KOINΩNIA. Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi
 Ktēma. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques
 L'Antiquité Classique. Revue interuniversitaire d'études classiques
 Latomus. Revue d'études latines
 Minima Epigraphica et Papyrologica
 Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
 Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OZG)
 Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Croazia)
 Pravni zapisi (Serbia)
 Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja (Croazia)
 Pravo – teorija i praksa (Serbia)
 Rivista di Diritto Romano (RDR)
 Revija za pravo i ekonomiju (Bosnia ed Erzegovina)
 Revue des Etudes Byzantines (REByz)
 Revista General de Derecho Romano (RGDR)
 Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)

Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (SCDR)
Sehepunkte
Strani pravni život (Serbia)
Tesserae iuris
The Classical Quarterly
The English Historical Review
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)
Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et sociales
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini (Serbia)
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Croazia)
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad (Serbia)
Zbornik radova XIX. Međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse" (Bosnia ed Erzegovina)
Zbornik znanstvenih razprav (Slovenia)
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)

ANNO 2023

Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)
Early Medieval Europe
Gerión. Revista de Historia Antigua
Historische Zeitschrift
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
RIDROM. Revista internacional de derecho romano
ROMANA RES PUBLICA
Sehepunkte
The Classical Review
Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR)
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all'indirizzo suloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

INDICE

SALVATORE PULIATTI, Editoriale	7
Saggi	
NUNZIA DONADIO, I castighi del servo nella commedia antica	11
VALERIO NERI, Roma e i romani in una prospettiva antiochena. I: il IV secolo d.C. (Libanio, Ammiano Marcellino, Giovanni Crisostomo)	47
Atti del Colloquio Italo-Francese “La Famiglia Tardoantica. Relazioni familiari e mobilità sociale alle soglie del III secolo” (Parma, 1-2 dicembre 2022)	
SALVO RANDAZZO, Presentazione dell’iniziativa	85
GIUNIO RIZZELLI, La figura paterna nel principato fra rappresentazioni e <i>ius</i>	87
FRANCESCA LAMBERTI, Nuove riflessioni in materia di concubinato nell’esperienza romana	133
SOAZICK KERNEIS, La famille en terre gauloise (II ^e -V ^e siècle)	171
FRANCESCA PULITANÒ, Modelli successori ed equilibri familiari nel III d.C. tra giurisprudenza e costituzioni imperiali	193
Periscopio	
ANDREA SANGUINETTI, <i>Pluribus de rebus uno sortitore legem ferre</i> : una sibillina espressione di Cicerone	227
DARIO MANTOVANI, Su uno scritto ad homines di Javier Paricio	249
LUCA CASAROTTI, «¿Precomprensión o preconcepción?»: una replica a Javier Paricio	253
PAOLA PASQUINO, Qualche passo nella natura. La ‘Lake Como Roman Law School’	281
Sul tavolo	
PAOLO FERRETTI Il concepito, il diritto romano e il diritto turco	291

PAOLO GARBARINO	Alla ricerca della razionalità economica nelle prassi commerciali greche	293
	Una summa del diritto penale romano	295
RENZO LAMBERTINI	Un profilo controfattuale della storia di Roma	297
	Il terzo degli istituzionisti inafferrabili	302
	Nel dedalo della <i>possessio</i>	307
	Non sarà che il Teodosiano...	312
	Il volto chiaro e quello in ombra della <i>lex Fabia</i>	317
STEFANIA PIETRINI	A proposito di immunità ecclesiastiche	325
Sullo scaffale		329
<i>2022</i>		333
	Fonti giuridiche	333
	Sussidi	333
	Raccolte di scritti	333
	Opere di interesse generale	334
	Diritto privato	345
	Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	353
	Diritto bizantino	354
	Diritto penale e processo	361
	Storia della costituzione romana	362
	Amministrazione e fisco	365
	Storia della civiltà antica	367
<i>2023</i>		374
	Fonti giuridiche	374
	Sussidi	374
	Raccolte di scritti	374
	Opere di interesse generale	377
	Diritto privato	379
	Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	381
	Diritto bizantino	383
	Diritto penale e processo	383
	Storia della costituzione romana	384
	Amministrazione e fisco	385
	Storia della civiltà antica	386
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>		393

Tesserae iuris è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

ISSN 2424-2013
Volume IV.1 (2023)